




32101 069169405



7914
.669

Library of



Princeton University.

Presented by

M. T. PYNE, ESQ.

CLASS OF 1877

AVVERTIMENTO.



I decreti pervenuti in Segreteria allorchè si trovava già eseguita la stampa de' quaderni ne' quali essi avrebbero dovuto essere contenuti, si troveranno riuniti nel *Supplimento* in fine del presente volume.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1858.

SEMESTRE I.

Da gennajo a tutto giugno.



NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1858.

(RECAP)

- 7914.

669

1858

TAVOLA

CRONOLOGICA

Della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie da gennajo a tutto giugno 1858, compreso il Supplemento.

NOTA. *I titoli a fianco de' quali trovasi un * sono quelli de' decreti inseriti solamente per estratto.*

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
1853. 10 Settem.	DECRETO col quale si concede privata al <i>Signor Achille Jacobelli</i> per l' uso di una macchina atta a segare e modellare il marmo ed i mattoni di argilla in varie forme.....	219	5083	321
1857. 1 Luglio.	* DECRETO portante sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO in Casamarciano.....	219	5084	322
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della SS. ADDOLORATA in Casamarciano.....	219	5085	322
<i>idem</i>	* DECRETO che concede la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario in Casamarciano.....	219	5086	322
22 Agosto.	* DECRETO che autorizza la città di Napoli a concedere gratuitamente un indicato tratto di suolo pubblico al <i>Signor Lorenzo Taglioni</i>	219	5087	323
19 Dicem.	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega della VERGINE del Buon Consiglio e S. Vincenzo Ferreri in Cava.....	219	5088	323
30	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico è autorizzata ad eseguire una enfiteusi a pro di <i>Giustino d' Andrea</i>	219	5089	323
<i>idem</i>	* DECRETO che permette alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico di effettuare una enfiteusi in vantaggio di <i>Giuseppe Silvestri</i>	219	5090	323
<i>idem</i>	* DECRETO con cui la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico è facoltata ad eseguire una enfiteusi a favore di <i>Emiddio de Vita</i>	219	5091	324
<i>idem</i>	* DECRETO che dà il permesso alla Commissione amministrativa di benefi-			

cenza

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
30 Dicem.	enza di Pietranico per una concessione enfiteutica a pro di <i>Francesco del Biondo</i>	219	5092	324
1888. 2 Gennaio	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico di effettuare una enfiteusi a favore di <i>Crescenzo Pacchia</i>	219	5093	324
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Pizzone.....	202	4700	1
<i>idem</i>	* DECRETO portante il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega della SS. VERGINE del Rosario sotto il titolo di S. Liberato, nel comune di Pizzone.....	202	4701	1
3	DECRETO col quale si stabilisce nel comune di Torricella una terza piazza provvisoria di nolajo.....	202	4702	1
5	DECRETO con cui si concede una novella insegna ecclesiastica al Capitolo della collegiata parrocchiale chiesa dello SPIRITO SANTO e S. Vito Martire in Ischia.....	202	4703	2
6	LEGGE per la osservanza di un Trattato di commercio e di navigazione concluso tra il Regno delle Due Sicilie ed il Belgio.....	202	4704	3
8	* DECRETO autorizzante il comune di Matera ad eseguire una permuta di suolo col <i>Signor Giovanni Malvezzi de' Duchì di S.^a Candida</i>	202	4705	17
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di Patena è autorizzato a concedere in enfiteusi una indicata estensione di suolo pubblico in favore di diversi individui..	202	4706	18
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per l'amministrazione delle spese comuni e speciali delle provincie di qua dal Faro, per lo esercizio del corrente anno.....	202	4707	18
9	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Aquila possa eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Giuseppe Friscioni</i>	202	4708	19
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pescopagano di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Pietro Tullio</i>	202	4709	19
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Grassano a concedere in enfiteusi alcuni fondi appartenenti a luoghi più denominati Cappella di S. ^a MARIA ad Nives e S. ^a MARIA della Misericordia... DE-	202	4710	20

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
14 Genn.	DECRETO col quale si approva lo stato discusso per l'opera di bonificazione del bacino del Torano in Piedimonte di Alife per l'esercizio del corrente anno..	202	4711	20
<i>idem</i>	DECRETO per lo stabilimento di un ospizio di Minori Conventuali nel comune di Specchia de' Preti.....	202	4712	21
<i>idem</i>	DECRETO permettente lo stabilimento de' PP. Missionarii del SS. SACRAMENTO ne' comuni di Montemesola e Fragnano	202	4713	22
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Taranto possa effettuare una enfiteusi a vantaggio del Signor Giovanni Lupoli..	202	4714	22
15	DECRETO che autorizza la fondazione di una cappellania, disposta dal Commendatore D. Giovanni Battista Nocelli nella real cattedrale di Lucera.....	202	4715	23
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe di S. Gennaro, di S. ^a MARIA di Monserrato, del SS. SACRAMENTO e di S. Vincenzo de Paoli in Avellino.....	202	4716	24
18	DECRETO con cui si concede al Signor Tommaso Dickens di Middleton privativa per alcuni perfezionamenti apportati alle macchine atte a filare, raddoppiare e torcere la seta e qualunque altra sostanza filamentosa.....	203	4717	25
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S. Nicola di Bari nel comune di Santamaria.....	203	4718	26
19	DECRETO col quale il santuario della MADONNA SANTISSIMA della Civita sulle alture d'Itri, assegnato precedentemente a PP. Passionisti, viene ora concesso in vece alla Congregazione de' SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA.....	203	4719	26
20	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Valle S. Giovanni a concedere in enfiteusi a Donato Bonaventura e Francesco di Battista alcuni fondi rustici di proprietà della cappella del Carmine in Poggiortattiro	203	4720	28
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria su d'un acquisto fatto dal conservatorio dell'IMMACOLATA CONCEZIONE nel comune di Penta.....	203	4721	28
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Teramo di eseguire una enfiteusi a vantaggio del Signor Angelo Galli.....	203	4722	28
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Tortoreto			

retro

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
20 Genn.	reto possa effettuare una enfiteusi in pro di <i>Alberto Franchi</i>	203	4723	28
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette al comune di Bellante di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giuseppe Jattoni</i>	203	4724	29
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di S. Giorgio a Cremano ad alienare a favore del <i>Signor Pasquale Tarallo</i> due indicati fondi rustici.....	203	4725	29
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato all' arciconfraternita di S. ° SPIRITO e del SS. SAGRAMENTO in Teramo ad oggetto di poter fare uso di talune indicate insegne.....	203	4726	29
<i>idem</i>	* DECRETO portante il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Pelle-re, villaggio del comune di Mojo.....	203	4727	30
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega di S. Gaetano Tiene nel comune di Rosali.....	203	4728	30
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Martirano.....	203	4729	30
22	DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Tricarico.....	203	4730	30
<i>idem</i>	DECRETO che riguarda la istituzione di un aggiunto al primo eletto del comune di Gioiosa.....	203	4731	31
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si approva una transazione tra il comune di Positano e <i>Gaetano Cinque</i> affittatore della tonnara.....	203	4732	32
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la sanatoria su di un contratto tra l' arciconfraternita delle Anime del Purgatorio in Lecce e l' avvocato <i>D. Pellegrino Magaldi</i>	203	4733	32
<i>idem</i>	* DECRETO approvante una transazione fra il comune di Viesti ed il <i>Signor Raffaele Spina</i> cessionario dell' aggiudicatario di un taglio di pini cacciatori in que' boschi comunali.....	203	4734	32
23	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega di S. Antonio in Montorio e della congrega di S. Michele Arcangelo in Colledonico.....	219	5094	324
26	DECRETO mediante il quale vengono convocati i Consigli distrettuali e provinciali ne' domini di qua del Faro per le sessioni del corrente anno.....	203	4735	32
<i>idem</i>	DECRETO col quale si fissa la residenza dell' Ispettore generale del ramo			

tore-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
26 Genn.	forestale per le tre Calabrie, e si determinano le sue attribuzioni.....	203	4736	33
<i>idem</i>	DECRETO col quale si stabilisce una terza piazza provvisoria di notajo nel comune di Tricase.....	203	4737	34
27	* DECRETO con cui si approvano le modificazioni apportate alle regole della congrega de' Ss. Francesco e Matteo, detta della <i>Scala Santa</i> in Napoli.....	203	4738	35
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza di Civitella del Tronto di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Emanuele Casalena</i>	203	4739	35
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si dà facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza di Grumo di effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>Giuseppe Loporcario</i>	203	4740	36
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Giosuè di Ostilio</i>	203	4741	36
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico possa effettuare un' enfiteusi a vantaggio di <i>Stefano di Lorenzo e Ludovico del Biondo</i>	203	4742	36
<i>idem</i>	* DECRETO onde la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico è autorizzata ad effettuare un' enfiteusi in pro di <i>Giuseppe Natale</i>	203	4743	36
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Biase Radocchia</i>	203	4744	37
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette che la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico effettui una enfiteusi in pro di <i>Domenico Marsili</i>	203	4745	37
<i>idem</i>	* DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Biase Radocchia</i>	203	4746	37
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Forchia.....	203	4747	37
<i>idem</i>	* DECRETO circa la sanatoria accordata per la fondazione della congrega dell' <i>IMMACOLATA CONCEZIONE</i> nel comune di Taurasi.....	203	4748	38
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Elice ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Tommasantonio Impacciatore</i>	203	4749	38

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
27 Genn.	* DECRETO con cui si autorizza il comune di Feroletto Piano a tenere un'annua fiera.....	203	4750	38
idem	* DECRETO permettente che il comune d'Isola possa tenere un mercato settimanale.....	203	4751	38
28	* DECRETO mediante il quale il comune di Acquarica del Capo è autorizzato ad effettuare una enfiteusi a vantaggio del Signor <i>Giambattista Stefanachi</i>	203	4752	38
idem	* DECRETO riguardante il sovrano permesso accordato al comune di S. Omero per eseguire una enfiteusi a vantaggio del Signor <i>Francesco Berardinis</i>	203	4753	39
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Taranto ad alienare due determinati tratti di vecchia strada in pro de' Signori <i>Francesco Paolo Sciolpi e Salvatore Latronico</i>	203	4754	39
29	* DECRETO autorizzante il comune di S. Egidio ad alienare in pro del Signor <i>Francesco Mandati</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	203	4755	39
idem	* DECRETO con cui si dà facoltà al comune di Teramo di eseguire un' enfiteusi a vantaggio del Signor <i>Diego Manieri</i>	203	4756	40
idem	* DECRETO col quale si approva una permuta tra il comune di Rosciano e <i>Francesco d'Andrea</i>	204	4757	41
idem	* DECRETO mediante il quale si permette che il comune di S. Valentino conceda un determinato tratto di vecchia strada abbandonata alla famiglia religiosa de' Padri Agostiniani.....	204	4758	41
idem	* DECRETO perchè il comune di Teramo possa eseguire una enfiteusi a vantaggio del Signor <i>Raffaele Pirocchi</i>	204	4759	42
idem	* DECRETO onde il comune di S. Martino Valle Caudina è autorizzato ad effettuare una enfiteusi a vantaggio de' fratelli <i>Angelantonio e Gaspare Mercaldi</i>	204	4760	42
30	DECRETO che approva lo stato discusso per l'opera di bonificazione del bacino del Sele per l'esercizio del corrente anno.....	204	4761	42
1 febbrajo	* DECRETO autorizzante il comune di Tricase ad eseguire una enfiteusi in pro del Signor <i>Salvatore Tasco</i>	204	4762	43
2	* DECRETO permettente al comune di Cotrone di tenere un mercato in alcuni indicati giorni di ciascun mese.....	204	4763	43
3	DECRETO che riguarda alcune ampliazioni da arrecarsi alle operazioni presso la Cassa di sconto residente in Napoli e presso il Banco delle Due Sicilie..	204	4764	43

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
3 Febbrajo	DECRETO organico del personale della Stamperia reale.....	204	4765	66
<i>idem</i>	DECRETO col quale si permette la erezione di una collegiata nella chiesa madre di Sciacca, se ne approvano gli statuti, e si autorizza il Vescovo di Girgenti a concedere alle dignità ed a' canonici di detta collegiata alcune indicate insegne.....	204	4766	69
<i>idem</i>	DECRETO portante il sovrano beneplacito per la fondazione dell'ospedale in Santa Maria a Capua-vetere, sotto il titolo del glorioso Patriarca S. Giuseppe..	204	4767	70
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. ^a MARIA della Consolazione nel comune di Agnone.....	204	4768	71
<i>idem</i>	* DECRETO che conferisce la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Lucito.....	204	4769	71
<i>idem</i>	* DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. ^a MARIA ASSUNTA e SS. CONCEZIONE nel comune di Fornelli.....	204	4770	71
6	*DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietrafesa ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Giuseppe Vignola</i>	204	4771	71
8	* DECRETO perchè il comune di Cozenza possa effettuare una enfiteusi in pro del <i>Signor Gaetano Anastasio</i>	204	4772	72
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si accorda la facoltà al comune di Floridia di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Carmelo Russo ed Ignazio Gallo</i>	205	4773	73
10	*DECRETO permettente a <i>Filippo Esposito</i> , dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli, di cangiare il suo cognome.....	205	4774	73
<i>idem</i>	*DECRETO autorizzante <i>Antonio Esposito</i> , del Piano di Sorrento, a cangiare il suo cognome.....	205	4775	73
12	DECRETO che approva lo stato discusso della real Casa santa dell'ANNUNZIATA di Napoli pel quinquennio dal 1858 al 1862.....	205	4776	74
<i>idem</i>	DECRETO con cui s'istituisce un Consiglio edilizio nel comune di Gioja.....	205	4777	75
13	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Elice possa effettuare una enfiteusi in pro di <i>Carmine di Carlo</i>	205	4778	75
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>Domenico Marsili</i>	205	4779	75

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
13 Febr.	* DECRETO relativo al sovrano permesso accordato alla Commissione amministrativa di beneficenza di Tossiccia per eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Giacomo Belisarii</i>	203	4780	76
idem	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Città S. Angelo di menare ad effetto una enfiteusi in pro di <i>Zopito Italiani</i>	205	4781	76
15	* DECRETO relativo al permesso della bollazione a secco concesso a <i>Signori Contento</i> per le manifatture di pelli della loro fabbrica in Castellammare.....	205	4782	76
18	DECRETO che approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo esercizio del corrente anno.....	203	4783	77
idem	DECRETO che approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della marina per lo esercizio del corrente anno.....	203	4784	78
idem	DECRETO col quale viene istituita una Direzione pel servizio del cavamento de' porti ne' domini di qua del Faro, approvandosene il corrispondente regolamento.....	205	4785	79
idem	DECRETO col quale si approvano gli statuti per la chiesa ricettizia di S. Pietro in Vinculis nel comune di S. Polo.....	205	4786	82
idem	DECRETO mediante il quale <i>Giuseppe de Benedictis</i> è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii..	205	4787	83
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Pontelandolfo a concedere in enfiteusi ad alcuni individui quattordici indicate sezioni di suolo pubblico.....	203	4788	84
idem	* DECRETO col quale si concede la facoltà al comune di Circello di alienare a favore del <i>Signor Pasquale Cardì</i> una bottega.....	203	4789	85
idem	* DECRETO permettente a' comuni di Conflenti e di Martirano di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Pasquale Mastrojanni</i>	203	4790	85
idem	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito per una cessione di beni che gli eredi della <i>Signora Rosaria Campo</i> intendono di fare al comune di Caridà..	203	4791	85
idem	* DECRETO permettente al comune di Collecervino di alienare a vantaggio di alcuni proprietari diversi spezzoni dell' antica strada distrettuale di Penne....	203	4792	86
19	DECRETO col quale vengono convocati i Consigli distrettuali e provinciali ne' do-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
19 Febr.	ne' domini oltre il Faro per le sessioni del corrente anno	205	4793	86
<i>idem</i>	* DECRETO che dà la facoltà all'amministrazione del conservatorio di S. ^a Fe-de al <i>Pallonetto di S.^a Chiara</i> in Napoli di vendere a <i>Luigi de Santis</i> alcuni fondi di sua proprietà	205	4794	87
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la congrega dello SPIRITO SANTO in Barletta ad accettare il legato fattole da <i>Gioacchino Amenduni</i>	205	4795	87
20	* DECRETO portante il sovrano assenso perchè dalla congrega dell'IMMACOLATA CONCEZIONE nel comune di Ser-rara possa accettarsi il legato in favor suo disposto da <i>Francesco Jacono</i>	205	4796	88
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO nel comune di Monticelli di Fondi	206	4797	89
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. Gio-vanni Evangelista nel comune di Monti-celli di Fondi	206	4798	89
23	* DECRETO relativo alla sanatoria ac-cordata per la fondazione delle congre-ghe della Morte e del SS. Rosario nel comune di Monticelli di Fondi	206	4799	89
<i>idem</i>	DECRETO che approva lo stato di-scusso del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri per l'esercizio del corrente anno	206	4800	90
<i>idem</i>	DECRETO con cui si approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra per lo esercizio del corrente anno	206	4801	91
<i>idem</i>	DECRETO riguardante lo stabilimen-to di una Casa della Compagnia di GESÙ in S. Francesco Saverio di Pozzuoli, in-caricata della cura de' servi di pena ristretti ne' bagni della provincia di Napoli.	206	4802	92
<i>idem</i>	DECRETO mediante il quale il <i>Mar-chese D. Giovanni Ventapane</i> è riabilitato allo esercizio de' diritti civili	206	4803	93
<i>idem</i>	DECRETO con cui si permette a <i>D. Girolamo Platamone</i> di Trapani di pre-mettere al suo cognome quello dell'avo materno <i>Staiti</i>	206	4804	94
24	* DECRETO contenente la sovrana ap-provazione per la fondazione e per le regole della congrega di S. ^o Stefano Pro-tomartire , da erigersi nell'oratorio pub-blico della NATIVITÀ DI MARIA SANTISSI-MA nel Borgo di Gaeta	206	4805	95

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
	Pietranico ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Croce e Giuseppe Radocchia</i> e di <i>Giuseppe Masciotti</i>	206	4806	95
25 Febr.	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della SS. IMMACOLATA nel comune di Bisignano.....	206	4807	95
idem	DECRETO permettente la temporanea esportazione all'estero delle fave da' domini di qua e di là del Faro.....	206	4808	96
idem	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega di S. ^a MARIA del Popolo nel comune di Bisignano.....	206	4809	97
26	DECRETO che approva la fondazione e le regole di un Monte di pegni e di un Monte di prestanze agrarie nel comune di Andria.....	206	4810	97
2 Marzo.	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Volturara ad alienare a favore di <i>D. Alessandro Marino</i> quattro misure di terreno pertinenti all'ospedale di S. Sebastiano.....	206	4811	98
idem	* DECRETO con cui il comune di Salignano, riunito a quello di Castrignano del Capo, è autorizzato ad effettuare una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Ippazio Mancarella</i>	206	4812	98
idem	DECRETO col quale si autorizza la città di Bari a concedere una determinata estensione di suolo alla Società economica di quella provincia.....	206	4813	98
idem	* DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega della VERGINE di Loreto nel comune di Surbo.....	206	4814	99
idem	* DECRETO autorizzante le due congreghe della CONCEZIONE e di Loreto in Molfetta ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>Francesco Mastropasqua</i>	206	4815	99
idem	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Mola possa effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>Mariantonia Susca</i> , nello interesse de' suoi figli minori.....	206	4816	99
3	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega del SS. Rosario in Deliceto per accettare il legato fattole da <i>Raffaele Montanino</i>	206	4817	100
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Brindisi ad alienare a favore del <i>Signor Francesco di Castro</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	206	4818	100
idem	* DECRETO che permette al comune di Trepuzzi di concedere alla congrega del			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
3 Marzo.	del SS. SAGRAMENTO l' uso della cappella di S. ^a Croce di patronato comunale..... * DECRETO permettente al comune di Lizzano di concedere a <i>Domenico Tripaldi</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	206	4819	100
idem	* DECRETO con cui si permette al comune di Latiano di concedere al <i>Signor Pasquale Leuzzi</i> un indicato tratto di vecchia strada.....	206	4820	100
idem	* DECRETO con cui il comune di S. Eufemia riunito a Tricase è autorizzato ad effettuare una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giuseppe Baglivo</i>	206	4821	101
4	DECRETO che accorda a <i>D. Felice de Schumacher</i> il titolo di <i>Barone</i>	206	4822	101
9	DECRETO permettente l'accettazione di una disposizione fatta in vantaggio del Monte di pietà in Foggia da <i>D. Antonio Maria de Stasio</i>	206	4823	101
idem	* DECRETO col quale si permette alla cappella della VERGINE della Pace, eretta nella chiesa di A. G. P. in Giugliano, di accettare il legato fattole da <i>Maria Michela Avagliano</i>	206	4824	102
idem	* DECRETO con cui si permette che l'arciconfraternita di S. Vincenzo de Paoli nel comune di Sala possa accettare il legato fattole da <i>D.^a Maria Antonia Lamanna</i>	206	4825	104
idem	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Laureana ad accettare il legato disposto da <i>D. Francesco Saverio Gallucci-Protopapa</i>	207	4826	105
10	* DECRETO col quale si permette che l'amministrazione de' beni siti in Napoli e sue adiacenze de' luoghi pii della provincia di Principato citeriore e comune di Agerola esegua una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Andrea Arma</i>	207	4827	105
idem	* DECRETO mediante il quale l'amministrazione de' beni siti in Napoli e sue adiacenze de' luoghi pii della provincia di Principato citeriore e comune di Agerola è autorizzata ad effettuare una enfiteusi in pro di <i>D. Girolamo Scarpa</i>	207	4828	106
idem	* DECRETO permettente al comune di Genzano di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Francesco Saverio Albani</i>	207	4829	106
11	* DECRETO col quale si concede la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO nella chiesa di S. Rocco nel comune di Cervinara.....	207	4830	106
	* DE-	207	4831	107

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
11 Marzo.	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega dell' ADDOLORATA e SACRO CUORE DI GESÙ nel villaggio di Badia annesso al comune di Nicotera.....	207	4832	107
<i>idem</i>	* DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S. ^a MARIA del Pianto, CONCEZIONE e SS. ROSARIO in Cerreto.....	207	4833	107
<i>idem</i>	DECRETO approvante la censuazione di un indicato edificio con giardino per lo stabilimento dello educando di civili donzelle in Avellino.....	207	4834	107
<i>idem</i>	* DECRETO con cui la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico è autorizzata ad effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>Giannicola Ricotti</i>	207	4835	108
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Pasquale Fratelli</i>	207	4836	108
15	DECRETO con cui si approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica per lo esercizio del corrente anno.....	207	4837	109
<i>idem</i>	DECRETO che approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato de' lavori pubblici per lo esercizio del corrente anno.....	207	4838	110
<i>idem</i>	DECRETO concernente la distribuzione degli affari e l'organizzazione del personale presso gli uffizii della Ispezione generale e della Intendenza de' luoghi penali ne' domini di qua del Faro.....	207	4839	111
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per l'opera di bonificazione del bacino del Sarno e per la formazione de' canali fra il lago Averno ed il mare, per l'esercizio del corrente anno.....	207	4840	116
<i>idem</i>	DECRETO riguardante l'amministrazione del reale ospizio di S. Lorenzo in Aversa.....	207	4841	116
<i>idem</i>	DECRETO relativo alla istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Bartetta.....	207	4842	118
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante lo stabilimento in Chieti di una Casa religiosa di Padri Passionisti.....	207	4843	118
<i>idem</i>	DECRETO con cui si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza di Castellammare di effettuare una enfiteusi in pro del <i>Cavalier D. Giacinto Manera</i>	207	4844	119

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagin
15 Marzo.	DECRETO col quale si abolisce definitivamente il premio sul cambio delle polizze e delle fedi di credito stabilito coi decreti degli 11 di ottobre 1817 e 31 di agosto 1818 a favore de' ricevitori generali e distrettuali.....	208	4845	121
idem	DECRETO permettente lo stabilimento nel comune di Traetto di una famiglia religiosa di Minori Riformati.....	208	4846	123
idem	DECRETO mediante il quale <i>D. Giuseppe Pastore</i> del fu <i>Nicola</i> , di Capua, è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii.....	208	4847	123
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Salemi ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Antonino Maltese</i>	208	4848	124
16	* DECRETO permettente al conservatorio di S. ^a MARIA della Purità degli orfici in Napoli di accettare la disposizione fatta da <i>D.^a Giovanna Orlando</i>	208	4849	124
idem	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato al conservatorio di S. ^a MARIA de' Sette Dolori in S. Antonio fuori <i>Porta Alba</i> in Napoli per accettare la disposizione fatta in suo pro da <i>D.^a Teresa Campagna</i>	208	4850	125
idem	* DECRETO con cui si permette allo stabilimento di A. G. P. in Aversa di accettare il legato fattogli da <i>D.^a Maddalena Pepe</i>	208	4851	125
idem	* DECRETO col quale si concede il sovrano beneplacito alla cappella della VERGINE ADDOLORATA, eretta nella chiesa della SS. ANNUNZIATA in Bovino, per accettare il legato disposto da <i>Giambattista Curci</i>	208	4852	125
idem	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Reggio di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Giuseppe de Blasio</i>	208	4853	126
18	DECRETO con cui si permette ad <i>Erico Gizzi</i> di Castel di Sangro di prendere servizio nel Ministero degli affari esteri in Costantinopoli.....	208	4854	126
idem	* DECRETO relativo alla facoltà della bollazione accordata alle manifatture di tessuti diversi della fabbrica stabilita in Napoli sotto la ragion sociale <i>C. Privat e Alleva</i>	208	4855	127
idem	* DECRETO concernente il sovrano permesso della bollazione di pelli e cuoja della fabbrica stabilita in Castellammare sotto la ragion sociale <i>Emmanuele Rastoin e figli</i>	208	4856	127
idem	* DECRETO con cui si permette di apporre il bollo alle merci della fabbrica di			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
18 Marzo.	tele incerate stabilita da <i>Francesco Barà</i> nel comune di Casavatore.....	208	4857	128
20	* DECRETO contenente il regio assenso sulla fondazione della congrega della SS. TRINITA in Cariati.....	208	4858	128
<i>idem</i>	DECRETO col quale abrogandosi il decreto de' 18 di novembre 1844, si autorizza il comune di Castel S. Lorenzo a prendere in enfiteusi diverse estensioni di suolo per l'ampliamento del campo-santo.....	208	4859	128
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale il comune di Marzi è autorizzato ad acquistare un casamento appartenente a <i>Michele Tucci</i> fu <i>Francesco</i>	208	4860	129
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si autorizza il comune di Scilla ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Rocco Minasi</i> ...	208	4861	130
22	* DECRETO permettente al comune di Tocco di eseguire una enfiteusi a pro degli eredi del <i>Signor Smeraldo Domizio</i> . * DECRETO perchè la congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE in Calitri possa accettare la disposizione manuale di una determinata somma fattale da <i>Vito Caputo</i>	208	4862	130
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante l'arciconfraternita di MARIA SS. ADDOLORATA in Lecce ad accettare la disposizione fatta in suo pro da <i>Maria Rosaria Spagnolo</i> ..	208	4863	130
23	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe della SS. CONCEZIONE e di S. Sebastiano nel comune di Salza.....	208	4864	131
24	* DECRETO contenente il sovrano assenso sulla fondazione e sulle regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Capaccio.....	208	4865	131
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette la ripristinazione delle tre congreghe del Rosario e CORPO DI CRISTO, del Gonfalone di Roma, e della Morte ed Orazione nel comune di Sant' Arcangelo.....	208	4866	131
<i>idem</i>	* DECRETO che approva la riunione delle due congreghe del SS. Rosario e del SS. SACRAMENTO nel comune di Palazzo.....	208	4867	131
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza di Albano di concedere in enfiteusi due sottani di proprietà della cappella di S. ^a MARIA Maggiore, ed un piccolo fondo rustico pertinente alla cappella del SS. Rosario, i primi in pro di <i>Gerardo Menonna</i> , ed il secondo a vantaggio di <i>Giuseppe Netri</i>	208	4868	131

ATTO

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
26 Marzo.	ATTO SOVRANO con cui si abolisce la soprattassa del sei per cento sulle case ne' reali domini al di là del Faro.....	208	4870	132
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Roccapiemonte ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giuseppe Apostolico</i>	208	4871	133
27	DECRETO con cui si approva un regolamento circa le modificazioni da apportarsi alle disposizioni pe' concorsi e per la provvista delle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi e delle scuole secondarie ne' domini di qua e di là del Faro.....	208	4872	133
idem	DECRETO che approva un regolamento pel Consiglio edilizio nella città di Lancia.....	208	4873	140
idem	DECRETO per lo stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Altamura.	208	4874	149
idem	DECRETO prescrivente che il villaggio di S. Cono sia segregato dal comune di S. Michele, e dal 1839 in poi venga elevato a municipio con propria amministrazione.....	208	4875	149
idem	DECRETO portante un aumento al numero de' componenti la Deputazione sanitaria di Messina.....	208	4876	150
idem	DECRETO col quale si dichiara che i cavalli e le carrozze estere debbano comprendersi nella eccezione prescritta dall' articolo 19 del regolamento pel porto-franco di Messina riguardo a' generi destinati pel consumo di quella città da escludersi dal beneficio della esenzione de' dazii.....	208	4877	151
idem	DECRETO riguardante la istituzione di una Deputazione sanitaria di quarta classe nel comune di Motta.....	209	4878	153
idem	DECRETO con cui si conferisce il titolo di <i>Conte al Visconte Giuseppe Romano Luigi de Kerckhove van der Valent</i>	209	4879	154
idem	DECRETO col quale <i>D. Gaetano Bracale</i> di Napoli è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.....	209	4880	155
29	*DECRETO autorizzante la chiesa della congrega del SS. SAGRAMENTO e Rosario in Deliceto ad accettare il legato in favor suo disposto da <i>Marco Beccarino</i> ...	209	4881	155
idem	* DECRETO con cui il comune di Roseto è autorizzato ad eseguire una enfiteusi a vantaggio della <i>Signora Lucia Rossi</i>	209	4882	156
idem	DECRETO col quale il comune di S. Felice e Montenitro è facoltato ad eseguire			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
29 Marzo.	guire una enfiteusi in pro del <i>Signor Luigi Piccolo</i>	209	4883	156
	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega e chiesa laicale di S. ^a MARIA delle Grazie e Catene delle arti de' marinari di S. ^a Lucia a mare in Napoli.....	209	4884	157
idem	* DECRETO con cui il comune di Ajelli è autorizzato ad alienare una casa a favore del <i>Signor Gradito di Pietro</i> ..	209	4885	157
idem	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Casalvieri possa accettare il legato disposto dal sacerdote <i>D. Raffaele Jacobelli</i>	209	4886	158
idem	* DECRETO col quale il comune di Corropoli è autorizzato a permettere al <i>Signor Giuseppe Bindi</i> di elevare un arco a mattoni sulla strada della <i>Fonte</i> ..	209	4887	158
idem	* DECRETO con cui si autorizza l'affrancazione di un canone dovuto dal <i>Signor Donato Napolitano</i> a' comuni di Quadrelle e di Mugnano del Cardinale..	209	4888	158
idem	* DECRETO permettente al comune di Lucoli di effettuare una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Aureliano Proporzi</i>	209	4889	159
idem	* DECRETO perchè la città di Napoli possa alienare a favore del cavaliere <i>Vincenzo Afan de Rivera</i> un determinato pezzo di terreno.....	209	4890	159
30	DECRETO che approva la fondazione e le regole di un Monte di pegni nel comune di Pescasseroli.....	209	4891	159
idem	* DECRETO con cui si permette ad <i>Andrea Esposito</i> , dello stabilimento della ANNUNZIATA di Napoli, di cangiare il suo cognome.....	209	4892	160
idem	* DECRETO permettente ad <i>Andrea Basso</i> , dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli, di assumere altro cognome.....	209	4893	160
31	* DECRETO autorizzante <i>Alessandro Mastrillo</i> , dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli, a cangiare il suo cognome.....	209	4894	161
3 Aprile.	* DECRETO che contiene la sanatoria sulla fondazione delle congreghe del SS. Rosario e della SS. CONCEZIONE nel comune di Moschiano.....	209	4893	161
6	DECRETO con cui si permette la libera immissione dall'estero in Sicilia degli animali bovini, tranne quelli della Dalmazia.....	209	4896	161
7	* DECRETO circa il sovrano beneplacito accordato alla congrega della BEATISSIMA VERGINE de' Suffragi, detta di			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
7 Aprile.	S. Probo nel comune di Mola e Castellone, per accettare il legato disposto in favor suo da <i>Gennaro Capolino</i>	209	4897	162
<i>idem</i>	* DECRETO permettente che il reale Istituto delle Girolamine in Potenza accetti il legato disposto in favor suo da <i>D.^a Gaetana Falcinelli</i>	209	4898	162
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Fara Filiorum Petri ad eseguire una enfiteusi a vantaggio de' <i>Signori Raffaele Bozzelli e Fabio Cappelletti</i>	209	4899	163
9	*DECRETO autorizzante il comune di Casale-in-contrada a cedere alla congrega di S. ^a MARIA delle Grazie un determinato tratto di pubblica strada....	209	4900	163
10	*DECRETO relativo al permesso della bollazione concesso alle manifatture della fabbrica di cotonerie stabilita in Scalfati da <i>Giovan Giacomo Meyer</i>	209	4901	163
<i>idem</i>	DECRETO che accorda la facoltà al <i>Marchese di Castelvetere D. Carlo Moscatelli</i> e ad altri congiunti del medesimo di fondare un maggiorato in favore del figliuolo primogenito di esso <i>Marchese</i> ..	209	4902	164
<i>idem</i>	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega di S. ^a MARIA del Carmelo nel comune di S. Sosti.	209	4903	163
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Fragagnano ad eseguire una enfiteusi in pro della <i>Signora Caterina Rochira</i> ..	209	4904	163
11	* DECRETO con cui il comune di Latiano è autorizzato ad alienare a favore del <i>Signor Nicola Nisi</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	209	4905	166
13	DECRETO che esenta temporaneamente dal dazio d'importazione i carboni esteri di legno che s' immettono in Sicilia, e dal dazio di consumo ancora quelli destinati per la città di Palermo.....	209	4906	166
<i>idem</i>	DECRETO col quale si permette per determinato tempo l'estrazione all'estero da' domini di qua e di là del Faro dei grani, dell'avena e dell'orzo.....	209	4907	167
<i>idem</i>	DECRETO col quale si proroga fino a tutto maggio del corrente anno il permesso della estrazione all'estero delle fave da' domini di qua e di là del Faro....	210	4908	169
<i>idem</i>	DECRETO relativo alla temporanea riduzione del dazio su' caci esteri che s' immettono ne' domini oltre il Faro....	210	4909	170
<i>idem</i>	DECRETO che approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia per lo esercizio del corrente anno.....	210	4910	171
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
13 Aprile.	di Stato delle finanze per l'esercizio del corrente anno.....	210	4911	172
<i>idem</i>	DECRETO che approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato dello interno per lo esercizio del corrente anno.....	210	4912	172
<i>idem</i>	DECRETO con cui si approva lo stato discusso della real Tesoreria generale di Sicilia per lo esercizio del corrente anno.	210	4913	173
<i>idem</i>	DECRETO che prescrive la istituzione di una Direzione locale per la Sila di Calabria, nella dipendenza della Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico....	210	4914	174
<i>idem</i>	DECRETO concernente la istituzione di un Consiglio edilizio nel comune di Mola di Gaeta.....	210	4915	183
<i>idem</i>	DECRETO portante la destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Massafra.....	210	4916	183
<i>idem</i>	DECRETO permettente lo stabilimento in Gragnano di una Congregazione di ecclesiastici sotto il titolo di MARIA Rifugio de' peccatori.....	211	4917	185
<i>idem</i>	DECRETO col quale approvasi un regolamento pel Monte pecuniario fondato nel comune di Pagani.....	211	4918	186
<i>idem</i>	DECRETO che accorda a <i>Francesco Salhani</i> di Damasco la naturalizzazione come suddito in questo Regno delle Due Sicilie.....	211	4919	186
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Pietramelara.....	211	4920	187
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe di S. ^a MARIA di Costantinopoli, della Carità di MARIA VERGINE e del Glorioso S. Vincenzo de Paoli, e del Monte de' Morti nel comune di Cerreto.	211	4921	188
14	LEGGE per l'osservanza del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra il Regno delle Due Sicilie ed il Granducato di Mecklenbourg Schwerin.....	211	4922	188
16	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO e S. MARIA della Pace nel comune di Pedace.....	212	4923	201
18	* DECRETO permettente a <i>Leonardo Esposito</i> del comune di Bisceglie di cambiare il suo cognome.....	212	4924	201
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante <i>Rodrigo de Michaelis</i> di Penna S. Andrea a cambiare l'attuale suo cognome.....	212	4925	201

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
20 Aprile.	* DECRETO relativo alla sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del Suffragio e Monte de' Morti nel comune di Palena.....	212	4926	202
22	* DECRETO che permette la permutazione di due pezzi di terreno appartenenti uno al Monte de' poveri del comune di Cassano e l'altro a D. ^a <i>Luigia di Candia</i>	212	4927	202
<i>idem</i>	* DECRETO portante il sovrano assenso alla fondazione ed alle regole della congrega del SS. Rosario e S. Sebastiano nel comune di Montaperto.....	212	4928	202
<i>idem</i>	* DECRETO che approva le modificazioni apportate alle regole della congrega de' sessantatre sacerdoti al vicolo <i>Scassacocchi</i> in Napoli.....	212	4929	202
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Pisticci ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Angelo Fasinolo</i>	212	4930	202
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega della SS. ^a TRINITÀ nel comune di Polistina.....	212	4931	203
23	* DECRETO col quale il comune di Teramo è autorizzato a concedere a talune indicate persone diverse estensioni di suolo pubblico e di aria pubblica...	212	4932	203
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Faeto possa accettare il legato disposto da <i>Lorenzo Forchione</i>	212	4933	203
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al real Monte ed arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi in Napoli di accettare la disposizione fatta in favor suo dal sacerdote <i>D. Pietrangelo Petti</i>	212	4934	204
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Cervinara ad effettuare una enfiteusi in pro del <i>Signor Nicola Formato</i>	212	4935	204
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di Catanzaro è autorizzato ad alienare a favore del <i>Signor Pasquale Longo</i> un pezzo di suolo pubblico.....	212	4936	204
<i>idem</i>	* DECRETO che dà facoltà al comune di Mendicino di concedere al <i>Signor Raffaele Matragnano</i> il permesso di costruire un acquidotto.....	212	4937	204
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale il comune di S. Giovanni a Teduccio è autorizzato ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giacomo Giovine</i>	212	4938	205
26	* DECRETO col quale si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
27 Aprile.	ga del SS. Rosario, eretta nella chiesa matrice del comune di Vinchiatiuro....	212	4939	203
<i>idem</i>	DECRETO che fissa la pianta organica del personale della Segreteria della Consulta de' domini di qua del Faro.....	212	4940	203
<i>idem</i>	DECRETO che approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato della polizia generale per lo esercizio del corrente anno.....	212	4941	207
<i>idem</i>	DECRETO che approva lo stato discusso generale degl' introiti presuntivi della real Tesoreria generale de' domini di qua del Faro, del pari che gli stati discussi degli esiti per lo servizio delle reali Segreterie e Ministeri di Stato, per l'esercizio del corrente anno.....	212	4942	208
<i>idem</i>	DECRETO con cui si approvano gli stati discussi de' fondi e delle spese comuni e speciali delle provincie al di là del Faro per l'esercizio del corrente anno.....	212	4943	210
<i>idem</i>	DECRETO portante un novello organico degl' impiegati presso l'archivio notarale della provincia di Napoli.....	212	4944	211
<i>idem</i>	DECRETO per la istituzione di una cattedra di agronomia nel real liceo di Lecce.....	212	4945	213
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che i comuni di Sorrentino e di Martini cessando di reggersi con separata amministrazione vengano riuniti il primo al comune di Patti, ed il secondo a quello di Sinagra.	212	4946	213
<i>idem</i>	DECRETO che proibisce agli uffiziali e funzionarii pubblici in Sicilia, sotto pena di sospensione dalla loro carica, di avvalersi de' repertorii mancanti delle formalità prescritte nell'articolo 3 del decreto de' 3 di ottobre 1832, esteso ai domini oltre il Faro con decreto de' 2 di giugno 1846.....	212	4947	214
<i>idem</i>	DECRETO contenente varie determinazioni circa gli uffizii de' ricevitori del macino, del pari che de' percettori comunali e ricevitori generali e distrettuali ne' domini di là del Faro.....	213	4948	217
29	DECRETO col quale si accorda ad Aniello Casiero del comune di Meta la grazia di riacquistare la nazionalità come suddito del Regno delle Due Sicilie.....	213	4949	220
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Zungoli.....	213	4950	221
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Avigliano di eseguire una enfiteusi a vantaggio di Giuseppe Salvatore.....	213	4951	222

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
29 Aprile.	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario e Monte de' Morti nel comune di Pago.....	213	4952	222
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si concede la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario e S. Rocco nel comune di S. Angelo all'Esca.....	213	4953	222
<i>idem</i>	* DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. CORPO DI CRISTO, SS. Rosario e S. ^a MARIA la Libera nel comune di Pietralcina.....	213	4954	222
<i>idem</i>	* DECRETO che conferisce la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO in Bisignano.....	213	4955	222
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di S. Angelo Lombardi è autorizzato a cedere una stanza di sua proprietà per aggregarsi al locale destinato ad asilo di orfane.....	213	4956	222
<i>idem</i>	* DECRETO permettente a <i>Luigi Riccio</i> , di Napoli, di assumere altro cognome.....	213	4957	223
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante <i>Vincenzo Francesco Donato Esposito</i> , del comune di Trani, a cangiare il suo cognome..	213	4958	223
30	* DECRETO con cui <i>Pasquale Molestino</i> , del comune di Roccapiemonte, è autorizzato a cangiare il suo cognome.	213	4959	223
4 Maggio.	DECRETO relativo alla indennità dovuta a' direttori de' rami riuniti ne' domini di là del Faro per ogni arucolo di carico del ruolo fondiario.....	213	4960	224
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega di S. ^a MARIA di Costantinopoli nel comune d' Ischia.....	213	4961	225
<i>idem</i>	DECRETO mediante il quale <i>Nicola Jozzo</i> del comune di Chiaravalle è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed ai pubblici uffizii.....	213	4962	225
5	* DECRETO autorizzante il comune di Rivisondoli ad effettuare una permutazione di fondi con la congregazione del Suffragio.....	213	4963	226
6	* DECRETO col quale si concede il titolo di arciconfraternita alle congreghe del Rosario e Purgatorio, e di MARIA SS. ^a del Carmine e delle Grazie nel comune di Pianella.....	213	4964	226
9	DECRETO con cui si autorizza il <i>Principe di S. Antimo D. Vincenzo Ruffo</i> a fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo <i>D. Fabrizio</i>	213	4965	227
10	DECRETO col quale S. A. R. il PRINCIPES D. GAETANO BORBONE CONTE DI GIR-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
	GIRGENTI vien promosso al grado di Alfiere nel terzo reggimento della fanteria di linea.....	213	4966	228
10 Maggio	* DECRETO col quale si permette al comune di Carunchio di eseguire una enfiteusi a vantaggio del Signor Giuseppe Cantone.....	213	4967	228
idem	* DECRETO perchè il comune di Terramo possa alienare a favore del Signor Urbano Spagnoli un determinato pezzo di suolo pubblico.....	213	4968	229
11	* DECRETO mediante il quale si accorda un prolungamento alla fiera solita a tenersi nel comune di Montorio.....	213	4969	229
idem	* DECRETO portante il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del Purgatorio nel comune di Acerenza.....	213	4970	229
12	DECRETO che stabilisce una norma per le indennità da corrispondersi agli espositori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice.....	213	4971	229
idem	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Castelluccio inferiore ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di quell'amministrazione comunale.....	213	4972	230
idem	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Laurenzana di eseguire una enfiteusi a vantaggio di Sebastiano Napoletano.....	213	4973	230
idem	* DECRETO che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza di Amatrice di eseguire una enfiteusi a pro di Andrea Rubei.....	219	5095	325
idem	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega del SS. Crocifisso e Monte de' Morti in Mondragone.....	219	5096	325
13	DECRETO con cui si approva la fondazione nel comune di Castrovillari di un istituto con convitto e pubbliche scuole, sotto la direzione de' Padri Scolopii.....	213	4974	231
idem	DECRETO col quale si concede il titolo di Duca del Monte a D. Francesco Saverio Marigliano.....	214	4975	233
idem	DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Spezzano Albanese.....	214	4976	234
idem	DECRETO col quale si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa di Minori Osservanti nel comune di Castelforte.....	214	4977	235
idem	DECRETO con cui approvasi un regolamento pel Consiglio edilizio istituito per la città di Salerno.....	214	4978	236

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
15 Maggio	DECRETO col quale viene stabilito un terzo rango di capi di ufizio e di uffiziali ajutanti presso le stazioni elettro-telegrafiche ne' domini di là del Faro.....	214	4979	244
idem	DECRETO che accorda privativa al Signor Enrico Foschini Longo per la costruzione di una <i>piastrina a tamburo</i> pei fucili da caccia.....	214	4980	246
16	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Valle S. Giovanni ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>Giansante di Giansante</i> .	214	4981	246
idem	* DECRETO contenente la sanatoria accordata per la fondazione delle tre congreghe del SS. SAGRAMENTO, di S. Caterina, e di MARIA SS. IMMACOLATA nel comune di Carolei.....	214	4982	246
idem	* DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega del Purgatorio e Pietà nel comune di Nola...	214	4983	247
idem	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Trentinara.....	214	4984	247
idem	* DECRETO portante la sovrana approvazione alla fondazione ed alle regole della congrega de' Cinturati della BEATA VERGINE della Consolazione e Divina Provvidenza in Moscufo.....	214	4985	247
idem	* DECRETO circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega di S. ^a MARIA del Carmine nel comune di Ajello.....	214	4986	247
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Bitonto ad eseguire una enfiteusi a vantaggio de' Signori <i>Giuseppe Gala e Michele Nichile</i>	214	4987	247
idem	* DECRETO circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel villaggio di Serra nel comune di Pratola.....	214	4988	248
idem	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. Gregorio Papa nel comune di S. Michele.....	214	4989	248
17	DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole di un Monte di pegni nel comune di Gioja, abolendosi il Monte frumentario quivi esistente.....	215	4990	249
idem	* DECRETO con cui si permette a <i>Luigi Ruffo</i> , di Resina, di assumere altro cognome.....	215	4991	250
18	* DECRETO autorizzante il comune di Liveri a tenere un'annua fiera.....	215	4992	250

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
19 Maggio	* DECRETO permettente al ritiro di MARIA SS. IMMACOLATA a S. Efrein Nuovo in Napoli di accettare la disposizione fatta in suo pro da D. ^a Felicia Severino	215	4993	250
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega del SS. Rosario nel comune di Castellabate per accettare il legato fattole da Domenico Trotta	215	4994	251
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette alla congrega dell'IMMACOLATA CONCEZIONE in Maddaloni di accettare le disposizioni fatte in suo pro da D. Felice Bonelli ...	215	4995	251
21	* DECRETO autorizzante il governo del reale ospizio de' Ss. Pietro e Genaro <i>extra moenia</i> in Napoli ad alienare a favore del Signor Michele Recchia il fondo urbano denominato i Casoni	215	4996	251
22	DECRETO che approva il regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Foggia.....	215	4997	252
<i>idem</i>	DECRETO col quale si fissano le indennità da corrispondersi a' funzionarii della Tesoreria generale di Sicilia allorchè vengano spediti in missioni straordinarie fuori Palermo per affari di real servizio.....	215	4998	260
<i>idem</i>	DECRETO col quale viene accresciuto il numero de' commessi bollatori sordomuti presso l'Amministrazione generale de' dazii indiretti di là del Faro.....	215	4999	261
<i>idem</i>	DECRETO con cui viene approvata la ripristinazione di un Monte di pegni nel comune di S. ^a Caterina.....	215	5000	262
25	DECRETO portante dichiarazione circa il modo di procedersi ne' domini di là del Faro pe' reati di asportazione di armi contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto de' 10 di maggio 1836.....	215	5001	263
<i>idem</i>	DECRETO e regolamento relativi ai periti calligrafi presso i Collegi giudiziarii ed i giudicati d'istruzione ne' domini di qua e di là del Faro.....	216	5002	263
<i>idem</i>	*DECRETO riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega dello SPIRITO SANTO nel comune di Castelluccio	216	5003	270
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della SS. TRINITÀ nel comune di Montesarchio.....	216	5004	270
<i>idem</i>	* DECRETO circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega di S. ^a MARIA delle Grazie nel comune di Parolise	216	5005	271

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
25 Maggio	* DECRETO relativo alla sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe di S. ^a MARIA del Carmine e di MARIA SS. ^a ADDOLORATA nel comune di Candida.....	216	5006	271
27	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega dell' ASSUNTA nel comune di Taurano.....	216	5007	271
idem	* DECRETO col quale si concede il titolo di arciconfraternita a diverse indicate congreghe nel comune di Avellino.	219	5097	323
1 Giugno.	* DECRETO portante il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega della SS. VERGINE del Carmelo nel comune di Casacalenda.	210	5008	271
2	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe di S. ^a MARIA della Sanità, di S. ^a MARIA del Suffragio, di Gonfalone, e di S. ^a Monica nel comune di Capua.....	216	5009	271
idem	* DECRETO relativo al permesso della bollazione concessa per le merci della fabbrica di pelli e cuoi stabilita in Castellammare sotto la ragion sociale Maurizio Jammy Bonnet.....	216	5010	271
idem	* DECRETO circa la facoltà della bollazione concessa a Tommaso Sacra per le manifatture di seta della fabbrica da lui stabilita in Barra.....	216	5011	272
idem	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega del S. SAGRAMENTO e del Rosario in Delicito per accettare il legato fattole da Niccola Gioia.....	216	5012	272
idem	* DECRETO perchè l'arciconfraternita de Monte de' Morti in Potenza possa accettare la disposizione fatta in favor suo da Francesco Laurenzana.....	216	5013	272
idem	* DECRETO con cui si concede alla Commissione amministrativa di beneficenza di Avellino il permesso di accettare il legato disposto da D. Gennaro Festa.....	216	5014	272
idem	* DECRETO portante il sovrano beneplacito alla congrega di MARIA SS. ^a della Sella nel comune di Stornarella per accettarsi la disposizione fatta in favor suo da Giuseppe Caldarone.....	216	5015	273
idem	* DECRETO permettente a Domenico Esposito di Secondigliano di cangiare il suo cognome.....	216	5016	273
idem	* DECRETO autorizzante Luigi Gaspare Gurbasi di Mendicino a cangiare il suo cognome.....	216	5017	273

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
2 Giugno.	* DECRETO che accorda la sanatoria per la fondazione delle congreghe della SS. CONCEZIONE e della SS. ADDOLORATA in Mugnano.....	216	5018	274
4	DECRETO permissente a <i>D. Alessandro de Marinis</i> di fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo <i>D. Donatantonio</i>	216	5019	274
<i>idem</i>	DECRETO con cui s'istituisce un Consiglio edilizio nella città di Andria.....	216	5020	275
<i>idem</i>	DECRETO concernente la destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Arpino.....	216	5021	276
<i>idem</i>	DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Bagnara.....	216	5022	276
<i>idem</i>	DECRETO col quale la regia parrocchia di S. Pietro nel villaggio di Vibona è soppressa, e viene riunita all'altra di S. Leonardo in Longobardi, diocesi di Mileto.....	216	5023	277
<i>idem</i>	DECRETO che estende a tutti i Consigli edilizii di là del Faro le disposizioni emesse per quelli delle città di Palermo e di Messina co' decreti de' 14 di luglio e 21 di dicembre 1837.....	216	5024	278
<i>idem</i>	DECRETO che autorizza il comune di Bari a cedere a quella congrega del Carmine alcuni locali per la fondazione di un orfanotrofio.....	216	5025	279
5	* DECRETO con cui si permette a <i>Luca Viti</i> di Marzano di assumere altro cognome.....	217	5026	281
8	DECRETO che approva gli stati discussi relativi alle rendite ed alle spese per lo ramo delle opere pubbliche delle provincie oltre il Faro per l'esercizio del corrente anno.....	217	5027	281
<i>idem</i>	DECRETO con cui il vantaggio delle riduzioni di dazio su' zuccheri e su' caffè di che trattasi nell'ultimo Trattato di commercio conchiuso con la Spagna viene esteso a tutte le Potenze con le quali sieno in vigore consimili Trattati.....	217	5028	282
<i>idem</i>	DECRETO con cui si concede al <i>Signor Desiderato Danton</i> privativa per la introduzione di una fornace a doppio effetto per la fabbricazione della calce e per la carbonizzazione e distillazione dei combustibili.....	217	5029	283
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la chiesa del reale stabilimento di S. Eligio Maggiore in Napoli ad accettare la disposizione fatta in favor suo da <i>Antonio Barone</i>	217	5030	284
9	DECRETO che approva la fondazione			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
10 <i>Giugno</i>	e le regole di un Monte di pegni nel comune di Pizzo.....	217	5031	285
	* DECRETO relativo alla facoltà della bollazione concessa pe' tessuti di lana della fabbrica stabilita in Capriglia sotto la ragion sociale <i>Verniero Notari di Capriglia</i>	217	5032	285
12	DECRETO con cui si estendono alla Sicilia le disposizioni emanate con decreto de' 27 di marzo 1828 circa le copie de' repertorii che gli uffiziali pubblici debbono consegnare a' ricevitori del registro.....	217	5033	286
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la congrega di A. G. P. in Arzano ad accettare le disposizioni fatte in suo pro da' sacerdoti <i>D. Pietro Sorgente</i> e <i>D. Angelo Ferone</i>	217	5034	287
<i>idem</i>	DECRETO che approva un regolamento per la conservazione e pel recupero de' titoli di credito di stato certo dei luoghi pii laicali e degli stabilimenti di pubblica beneficenza ne' domini al di là del Faro.....	217	5035	288
<i>idem</i>	DECRETO per lo stabilimento provvisorio di una terza piazza di notajo nel comune di Montemurro.....	217	5036	294
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette che la congrega del SS. Rosario nel comune di Castiglione esegua una enfiteusi a vantaggio dell' <i>arciprete D. Serafino Venturo</i>	217	5037	295
<i>idem</i>	DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Monte S. Angelo.....	219	5098	325
14	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Avigliano ad effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Diodato Corbo</i>	217	5038	295
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Ariano possa eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Giulio Jacobelli</i> fu <i>Bernardo</i>	217	5039	296
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la real Casa santa degl' Incurabili in Napoli a vendere un fondo di sua proprietà a pro di <i>D. Vincenzo Balsamo</i>	218	5040	297
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla real Casa santa dell' ANNUNZIATA in Napoli di eseguire una censuazione in pro dell'aggiudicatario <i>Pasquale d' Occhio</i>	218	5041	297
<i>idem</i>	* DECRETO col quale l' arciconfraternita della Morte ed Orazione in Cosenza è autorizzata a prendere in enfiteusi una casa di proprietà del canonico <i>D. Francesco Bosco</i>	218	5042	298
	* DE-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
14 Giugno	* DECRETO con cui si accordano le onorificenze ed il titolo di arciconfraternita alla congrega della SS. ANNUNZIATA in Avigliano.....	*		
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Pomarico possa eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Michele d' Aria</i>	218	5043	298
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette che la Commissione amministrativa di beneficenza di Pescopagano esegua una enfiteusi in pro di <i>Angelo Quaglietta</i>	218	5044	298
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Vico Equense ad effettuare una enfiteusi in pro di <i>Ciro Celentano</i>	218	5045	298
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza d' Isca di alienare a vantaggio della <i>Baronessa D.^a Errichetta Scoppa</i> il fondo denominato <i>Guttinella</i>	218	5046	299
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante il permesso accordato alla Commissione amministrativa di beneficenza di Oppido per eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Vincenzo de Salazar</i>	218	5047	299
15	* DECRETO che permette al comune di Mercato di tenere un' annua fiera....	218	5048	299
<i>idem</i>	DECRETO concernente la istituzione presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca in Napoli di una Scuola per la istruzione degli alunni nell' arte d' incidere sopra acciaio.....	218	5049	299
<i>idem</i>	DECRETO concedente privativa al <i>Signor Francesco Pasanisi</i> per la invenzione di una composizione di vernice atta a conservare impermeabili i lavori in legno, i lastrici e gl' intonachi.....	218	5050	300
<i>idem</i>	DECRETO col quale il villaggio di S. Biagio è segregato dal municipio di Valerotonda, ed è elevato a comune.....	218	5051	301
<i>idem</i>	DECRETO permettente lo stabilimento in Bari di una famiglia religiosa di Padri Trinitarii Scalzi.....	218	5052	302
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette al comune di Rocca Imperiale di trasferire in altri indicati giorni la fiera quivi solita a tenersi.....	218	5053	303
16	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega de' Ss. Pietro e Paolo in Buccino per accettare il legato fattole da <i>Caterina Paterna</i>	218	5054	303
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la congrega del Purgatorio nel comune di Candela ad accettare il legato disposto in favor suo da <i>Angelo Carino</i>	218	5055	303
		218	5056	304

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
18 Giugno	DECRETO riguardante la concessione enfiteutica di alcuni indicati tratti di suolo pubblico appartenenti al comune di Torre S. ^a Susanna.....	218	5057	304
<i>idem</i>	DECRETO mediante il quale <i>D. Agostino Sommariva</i> , nato in Palermo da genitori genovesi, vien dichiarato suddito del Regno delle Due Sicilie.....	218	5058	305
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di Meta è autorizzato ad alienare a favore del <i>Signor Francesco Saverio Mastellone</i> la vecchia stradetta denominata <i>Rivolo</i>	218	5059	306
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Cassanò di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Gaetano Cosenza</i>	218	5060	306
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Bracigliano possa concedere al <i>Signor Pietro Basile</i> una determinata zona di suolo pubblico.....	218	5061	307
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette al comune di Tursi di effettuare una enfiteusi in pro del <i>canonico Signor Tommaso dei Baroni Brancalasso</i>	218	5062	307
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale il comune di Canzano è autorizzato ad alienare a favore del <i>Signor Davide de Nigris</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	218	5063	307
<i>idem</i>	* DECRETO circa il permesso accordato al comune di Galatina per eseguire una enfiteusi in pro del <i>Signor Michele Astarita</i>	218	5064	308
19	* DECRETO col quale si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega di S. Francesco del terz'Ordine nel comune di Terlizzi.....	218	5065	308
<i>idem</i>	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega della SS. <i>ADOLORATA</i> in Chieti.....	218	5066	308
21	* DECRETO relativo alla facoltà della bollazione concessa per le manifatture della fabbrica stabilita in Salerno sotto la ragion sociale <i>Vonwiller e compagni</i>	218	5067	309
23	DECRETO autorizzante il comune di Mottafollone a dare in enfiteusi a vantaggio di <i>Rosa Perticaro</i> una indicata estensione di terreno demaniale, in luogo di quella precedentemente assegnata.....	218	5068	309
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Pontelandolfo possa eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Donato Mandato</i>	218	5069	310
<i>idem</i>	* DECRETO permettente a' germani <i>Salvatore e Giuseppe Maria Esposito</i> di Napoli di cangiare il loro cognome.....	218	5070	310

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
23 <i>Giugno</i>	* DECRETO con cui <i>Antonio Esposito</i> del comune di Conca è autorizzato ad assumere altro cognome.....	218	5071	311
<i>idem</i>	*DECRETO permettente a <i>Natale Maria Esposito</i> di Foggia di cangiare il suo cognome.....	218	5072	311
23	DECRETO col quale si stabiliscono gli impiegati pe' due novelli fondaci di privata in Aversa e Venafro, e si fissano i soldi rispettivi.....	218	5073	311
<i>idem</i>	DECRETO con cui il governo del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro <i>extra moenia</i> è autorizzato a cedere al Cardinale Arcivescovo di Napoli una indicata chiesa per la erezione di una novella parrocchia.....	218	5074	312
<i>idem</i>	DECRETO relativo alla disposizione fatta da <i>D. Giuseppe Marzucco</i> in pro dell'arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi in Napoli.....	218	5075	314
<i>idem</i>	DECRETO con cui la Commissione di antichità e belle arti ne' domini al di là del Faro è accresciuta di un altro componente.....	218	5076	315
26	DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Capua ad alienare taluni fondi pertinenti al pio luogo di A. G. P. ad oggetto di soddisfare taluni debiti.....	218	5077	317
30	* DECRETO autorizzante il conservatorio delle Teresiane della Torre del Greco sopra <i>S. Agostino degli Scalzi</i> in Napoli ad accettare la disposizione fatta in favor suo da <i>Maria Concetta Dentale</i> .	218	5078	318
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega di S. Giovanni Battista, eretta nella chiesa di S. Raffaele nel comune di Caserta, per accettare la disposizione fatta in suo pro da <i>Mariangela Centolino</i>	218	5079	319
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Capua è autorizzata ad alienare a favore del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro <i>extra moenia</i> in Napoli una determinata parte di un indicato fondo rustico.....	218	5080	319
<i>idem</i>	*DECRETO con cui si permette che la Commissione amministrativa di beneficenza di Carovigno possa accettare il legato disposto in favor de' poveri da <i>D. Pasquale Lanzilotti</i>	218	5081	319
<i>idem</i>	*DECRETO perchè la chiesa comunale di Carovigno possa accettare il legato fattole da <i>D. Pasquale Lanzilotti</i>	218	5082	320

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 202.

(N.° 4700.) *DECRETO con cui si accorda il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. Rosario nel comune di Pizzone in Terra di lavoro. (Napoli, 2 Gennajo 1858.)*

—————

(N.° 4704.) *DECRETO contenente il regio assenso per la fondazione e per le regole della nuova congrega della SS. VERGINE del Rosario sotto il titolo di S. Liberato, da istituirsi nel comune di Pizzone in Terra di lavoro. (Napoli, 2 Gennajo 1858.)*

—————

(N.° 4702.) *DECRETO col quale si stabilisce nel comune di Torricella una terza piazza provvisoria di notajo.*

Gaeta, 3 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. CC.

Veduta la supplica di *D. Pietro Testa* e *D. Giuseppe de Stephanis*, con la quale hanno domandato che una terza piazza di notajo venisse stabilita nel comune di Torri-

cella in provincia di Abruzzo citra , poichè se ne sente positivo bisogno per le particolari circostanze de' due notai che attualmente vi fanno residenza ;

Prendendo in considerazione le attuali particolari circostanze della popolazione del detto comune di Torricella ;

Veduti gli articoli 4 e 53 della legge sul notariato dei 23 di novembre 1819 ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È stabilita nel comune di Torricella in provincia di Abruzzo citra una terza piazza provvisoria di notajo. La medesima sarà provveduta per concorso a norma de' regolamenti in vigore ; ed avvenendo la morte di uno de' due notai che ora fanno residenza in Torricella , rimarrà ordinaria.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato , LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4703.) *DECRETO con cui si concede una novella insegna ecclesiastica al Capitolo della collegiata parrocchiale chiesa dello SPIRITO SANTO e S. Vito Martire in Ischia.*

Gaeta , 5 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici o della istruzione pubblica ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Alle insegne minori estracorali del collare e calze color paonazzo, già concesute con precedente nostro real decreto de' 14 di novembre 1857 al Capitolo della collegiata parrocchiale chiesa dello SPIRITO SANTO e S. Vito Martire in Ischia, permettiamo a quel Vescovo di aggiungere l'altra ancora del fiocco al cappello.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e dell'istruzione pubblica
Firmato, F. SCORZA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4704.) *LEGGE per la osservanza di un Trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra il Regno delle Due Sicilie ed il Belgio.*

De' 6 di Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Nel fine di promuovere e facilitare la navigazione e le commerciali transazioni de' nostri amatissimi sudditi con quelli di SUA MAESTÀ il RE del Belgio, e rimuovere tutti gli ostacoli che vi si opponevano, ci siamo messi di accordo con la MAESTÀ SUA, ed un Trattato di commercio e di navigazione del tenor seguente è stato conchiuso e sottoscritto da' nostri rispettivi Plenipotenziarii a ciò debitamente autorizzati.

*

SUA

SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie da una parte , e SUA MAESTÀ il RE de' Belgi dall'altra parte , volendo con un nuovo accordo porre in armonia con le modificazioni introdotte nella legislazione commerciale e marittima de' loro rispettivi Stati le stipulazioni convenzionali risultanti dal Trattato di commercio e di navigazione de' 15 di aprile 1847 , si sono risolti ad entrare a tal fine in negoziazione , ed hanno destinato per loro Plenipotenziarii ; cioè :

SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie

Don Luigi Carafa della Spina de' Duchi di Traetto , Maggiordomo di settimana della MAESTÀ SUA , Commendatore del real Ordine del Merito civile di Francesco Primo, gran Croce del distinto real Ordine spagnuolo di Carlo III , grande Ufficiale dell'Ordine della Legione di onore , gran Croce dell'Ordine di S. Michele di Baviera , e di quelli di S. Giuseppe di Toscana , di S. Ludovico di Parma , della Rosa del Brasile , di S. Oloaf di Svezia , provvisoriamente incaricato del portafoglio del Ministero degli affari esteri ;

E SUA MAESTÀ il RE de' Belgi

Il Signor Emilio de Meester de Ravestein , Ufficiale dell'Ordine di Leopoldo , Commendatore del real Ordine di Francesco Primo , Commendatore di seconda classe dell'Ordine del Ramo Ernestino della Casa di Sassonia , Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio Magno , Cavaliere dell'Ordine di Malta , Cavaliere di terza classe dell'Ordine dell'Aquila rossa , decorato della medaglia di Amburgo , e suo Ministro residente presso SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie.

I quali , dopo essersi comunicati i loro pieni poteri , ed averli trovati in buona e dovuta forma , hanno conchiuso gli articoli seguenti.

ARTICOLO PRIMO. Vi sarà tra le Due Sicilie ed il Belgio reciproca libertà di commercio e navigazione.

I bastimenti delle Due Sicilie nel Belgio , ed i bastimenti belgi nel Regno delle Due Sicilie potranno con ogni sicurezza entrare reciprocamente co' loro carichi ,

al

al pari che i nazionali, in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno nello avvenire aperti al commercio straniero, salvo le precauzioni sanitarie e quelle di polizia che usansi con le navi delle Nazioni più favorite.

Art. 2. I sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie avranno pieno ed incontestabile diritto di viaggiare e risiedere negli Stati di S. M. il Re de' Belgi, salvo le precauzioni di polizia adottate o che si adotteranno, e che vengono usate con le Nazioni le più favorite. Essi avranno il dritto di commerciare tanto in grosso, che in dettaglio; di occupare case e magazzini; di effettuare trasporti di mercanzie, e ricevere consegnazioni sì dall'interno e sì dallo straniero; di disporre della loro proprietà personale di qualsiasi specie e denominazione, per vendita, donazione, permuta o testamento, ed in qualunque altro modo, senza che si possa intorno a ciò elevare il più lieve ostacolo o impedimento. Non saranno tenuti a pagare, sotto alcun pretesto, altre tasse o imposte, od a compire diverse formalità di quelle alle quali sono o potranno venire sottoposti i nazionali negli Stati di S. M. il Re de' Belgi. Saranno esenti da qualunque servizio personale, sia nelle armate di terra, sia di mare, da prestiti forzati e da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia stabilita per legge generale; nè potranno essere assoggettati, in quanto alle loro proprietà mobili o immobili, ad altri pesi, restrizioni, tasse o imposizioni, che quelle a cui verrebbero sottoposti i nazionali. Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per fini di commercio o di residenza, saranno rispettati, non saranno sottoposti a visite o perquisizioni vessatorie, e non potrà farsi alcun esame o ispezione arbitraria de' loro libri, dello loro carte oppur conti commerciali, che nel solo caso di sentenza legale delle autorità giudiziarie o de' tribunali competenti.

SUA MAESTÀ il Re de' Belgi s' impegna di garantire in qualunque occasione a' sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, che risiederanno ne' suoi Stati, la con-

ser-

servazione della loro proprietà e della loro sicurezza personale; nello stesso modo che ciò vien garantito a' suoi sudditi, ed a' sudditi o cittadini delle Nazioni le più favorite.

SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie da canto suo promette di assicurare ne' suoi Stati a' sudditi di S. M. il RE de' Belgi il godimento degli stessi privilegi.

ART. 3. I sudditi di S. M. il RE del Regno delle Due Sicilie potranno negli Stati di S. M. il RE de' Belgi trattare liberamente i proprii affari da se stessi, o commetterli alla gestione di tutte le persone che vorranno nominare, per servir loro da mezzani, fattori o agenti, senza essere in nulla impediti nella scelta di tali persone; nè tampoco saranno tenuti a pagare alcun salario o remunerazione a qualsiasi individuo che non fosse stato da essi prescelto. Assoluta libertà sarà lasciata in tutti i casi al compratore ed al venditore di negoziare insieme, e di stabilire il prezzo di un oggetto o di una mercanzia qualunque importata negli Stati di S. M. il RE de' Belgi, o che dovesse esserne esportata, eccetto in generale gli affari, pe' quali le leggi e gli usi del Paese reclameranno l'opera di agenti speciali negli Stati della M. S.

I sudditi di S. M. il RE de' Belgi godranno nel Regno delle Due Sicilie gli stessi privilegi, e con le stesse condizioni.

ART. 4. I sudditi di S. M. il RE del Regno delle due Sicilie non verranno sottoposti negli Stati di S. M. il RE de' Belgi ad un sistema di visita e di perquisizione per parte degli ufficiali doganali, più rigoroso di quello al quale sono sottoposti i sudditi di S. M. il RE de' Belgi. E reciprocamente i sudditi di S. M. il RE de' Belgi non saranno sottoposti nel Regno delle Due Sicilie ad un sistema di visita e di perquisizione, più rigoroso di quello al quale sono sottoposti i sudditi di S. M. il RE del Regno delle Due Sicilie.

ART. 5. I capitani ed i padroni de' bastimenti delle Due Sicilie o del Belgio saranno reciprocamente esenti da qualunque obbligo di ricorrere, ne' rispettivi porti de' due Stati,

Stati, agli spedizionieri ufficiali, e potranno per conseguenza valersi o de' loro consoli, o degli spedizionieri che da' medesimi loro verrebbero indicati; tranne però ne' casi preveduti dal Codice di commercio delle Due Sicilie, e dal Codice di commercio del Belgio, alle disposizioni de' quali la presente clausola non arreca alcuna derogazione.

Art. 6. I bastimenti del Regno delle Due Sicilie giungendo in zavorra o carichi ne' porti del Regno del Belgio, o che ne usciranno sia per mare, sia per fiumi o canali, qualunque sia il luogo di loro partenza o quello di loro destinazione, e reciprocamente i bastimenti del Belgio giungendo in zavorra o carichi nel Regno delle Due Sicilie, o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di loro partenza o quello di loro destinazione, saranno trattati ne' due Paesi, sia al loro ingresso, sia alla loro uscita, sullo stesso piede de' bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnello, di pilotaggio, di ancoraggio, di porto, di balisaggio, di fanale, di quarantena, di spedizione, di sensalia, di cateratta, di canale, di rimorchio, di salvamento, di deposito di patente, di navigazione, di pedaggio, e per tutti gli altri carichi di qualunque sorta e denominazione che siasi. Ciò che precede s'intende non solamente pe' diritti percepiti a profitto dello Stato, ma ben anche di qualunque dritto percepito a profitto delle provincie, città, giurisdizioni, comuni o circondarii, sotto qualunque termine venir possano designati.

Art. 7. La nazionalità de' bastimenti rispettivi sarà riconosciuta ed ammessa da ambo le Parti, secondo le leggi ed i regolamenti particolari a ciascuno Stato, per mezzo delle patenti e carte di bordo rilasciate dalle autorità competenti a' capitani o padroni.

Rimane oltre a ciò espressamente stabilito, che la reciproca nazionalizzazione de' bastimenti costruiti in uno de' rispettivi Paesi, ed acquistati da' sudditi dell' altro, non arrecherà alcuna infrazione alle leggi che regolano siffatta

siffatta occorrenza negli Stati delle alte Parti contraenti.

ART. 8. Per ciò che riguarda il sito che dovrà occuparsi dalle navi di commercio, ed i loro carichi e disearichi ne' porti, nelle rade, nelle cale e ne' bacini, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni qualsiansi, alle quali potranno venir sottoposti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi ed i loro carichi, rimane convenuto che non sarà accordato alle navi nazionali alcun privilegio o favore, che non il sia egualmente a quelle dell' altro Stato; essendo volere delle alte Parti contraenti che anche su tal particolare i loro bastimenti abbiano ad essere trattati sul piede di perfetta eguaglianza.

ART. 9. I bastimenti da guerra dell' una delle due Potenze potranno entrare, dimorare e raddobbari in quei porti dell' altra Potenza, il di cui accesso è accordato alla Nazione la più favorita, e vi saranno sottoposti agli stessi regolamenti, ed al godimento degli stessi vantaggi.

ART. 10. Le produzioni di ogni sorta, qualunque sia la loro origine, e provenienti da qualsiasi Paese, importate legalmente con navi delle Due Sicilie ne' porti del Belgio, non pagheranno altri o più elevati diritti d'immissione, nè saranno assoggettate ad altre imposte, e godranno delle stesse riduzioni o favori qualsiansi, che se fossero importate sotto bandiera belgica.

E reciprocamente gli oggetti di qualunque sorta legalmente importati con navi belgiche ne' porti del Regno delle Due Sicilie, qualunque sia la loro origine, e provenienti da qualsivoglia altro Paese, non pagheranno diversi o più elevati diritti d'immissione, nè verranno sottoposti ad altri carichi, e godranno delle stesse riduzioni e favori qualsiansi, che se fossero importati con bandiera delle Due Sicilie.

ART. 11. Gli oggetti di qualunque sorta, legalmente esportati o riesportati con navi delle Due Sicilie oppure belgiche da' porti dell' uno de' due Paesi per un luogo qualunque, non saranno sottoposti a diritti od a formalità di-

verse,

verse , e godranno degli stessi privilegi e vantaggi di qualunque sorta, che se l'esportazione o la riesportazione seguisse sotto bandiera nazionale.

Art. 12. È beninteso che le stipulazioni del presente Trattato non saranno affatto applicabili alla navigazione ed al traffico tra i vari porti situati ne' territorii o negli Stati di ciascuna delle Parti contraenti , siffatto traffico e tal navigazione rimanendo esclusivamente riserbati a' bastimenti nazionali nel Regno delle Due Sicilie.

Pur nondimeno i bastimenti di ciascuna delle Parti contraenti potranno prendere o sbarcare una parte del loro carico in un porto degli Stati dell' altra , e completare in seguito il loro caricamento , o sbarcare il rimanente in uno o più altri porti degli stessi Stati , senza pagare altri diritti , tranne quelli a' quali sono sottoposti i bastimenti nazionali.

Rimane del pari convenuto che la reciprocità stabilita dal presente Trattato non si estenderà punto a' favori che l'una o l'altra delle alte Parti contraenti accorda o potrà accordare in prosiegua a' sudditi ed alle navi nazionali pel commercio del sale e per la pesca indigena.

Art. 13. Per derogazione all' articolo 40 del presente Trattato rimane convenuto , che la riduzione stipulata per diminuzione e raffinamento in favore de' sali di Francia con l' articolo 9 della Convenzione conclusa dalla detta Potenza col Belgio a' 27 di febbrajo 1854 non sarà affatto conceduta al sale delle Due Sicilie.

È bene inteso che se questa riduzione venisse ad essere accordata ad un' altra Potenza , il sarà pure di fatto al Regno delle Due Sicilie.

Art. 14. Ogni qual volta nell' uno de' due Stati le mercanzie importate dall'altro Stato saranno tassate secondo il valore, il dazio verrà imposto e stabilito nel modo seguente.

I proprietari od i consegnatarii delle dette mercanzie, allorquando si presenteranno in dogana per pagare il dazio , firmeranno una dichiarazione che ne indichi il valore , secondo la stimazione che essi crederanno convenevole

*

nevole

nevole di dare alle medesime. Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta senza difficoltà dagl' impiegati doganali, i quali avranno solamente la libertà, nel caso in cui oredessero la stimazione molto inferiore, di ritenere la mercanzia, pagandone a' dichiaratori una somma eguale al valore dichiarato, con un'aggiunzione del decimo. Tutti i diritti che i proprietari o consegnatarii avessero pagati sulle mercanzie importate, saranno in pari tempo a' medesimi restituiti.

Art. 15. Gli oggetti di qualunque sorta provenienti dalle Due Sicilie, oppure spediti per le Due Sicilie, godranno, al loro passaggio pel territorio belgico, qualunque sia il mezzo di trasporto, del trattamento che verrebbe applicato nelle stesse circostanze agli oggetti provenienti dal Paese il più favorito, o destinati per esso, e pagheranno gli stessi diritti di transito, che se i loro proprietari fossero belgi.

E reciprocamente gli oggetti di qualunque sorta provenienti dal Belgio, o spediti pel Belgio, godranno, al loro passaggio pel territorio delle Due Sicilie, qualunque sia il mezzo di trasporto, del trattamento che verrebbe applicato nelle stesse circostanze agli oggetti provenienti dal Paese il più favorito, o destinati per esso, e pagheranno gli stessi diritti di transito, che se i loro proprietari fossero sudditi del Regno delle Due Sicilie.

Art. 16. Nè l'una nè l'altra delle Parti contraenti imporrà sulle mercanzie provenienti dal suolo, dall'industria o da' depositi dell'altra Parte, sia che l'importazione abbia luogo per terra, sia per mare, altri o più elevati diritti d'importazione o di riesportazione, tranne quelli che saranno imposti sulle stesse mercanzie provenienti da qualunque altro Stato straniero. Nè tampoco verrà imposto sulle mercanzie esportate dall'un Paese per l'altro alcun altro o più elevato diritto di quello, che se fossero esportate per qualunque altro Paese straniero.

Non avrà luogo alcuna restrizione o alcuna proibizione d'importazione o di esportazione nel commercio recipro-

co delle Parti contraenti , che non il sia egualmente a tutte le altre Nazioni.

Fin tanto che la legge belgica de' 5 di giugno 1839 sarà in vigore , il passaggio della Schelda sarà rimborsato dal Belgio a profitto delle navi delle Due Sicilie; ma se questa legge sarà abrogata , il Governo belgico rimarrà intorno a ciò nella sua libertà di azione.

Resta bensì espressamente convenuto che in ogni caso la bandiera del Regno delle Due Sicilie avrà a tal riguardo tutti i vantaggi che godranno le bandiere estere o quella del Belgio stesso , alla quale sarà sempre assimilata. Ben vero però che questa ultima stipulazione non potrà essere applicata al caso in cui si trattasse della capitalizzazione del passaggio della Schelda, nè del pari applicarsi al caso in cui il Belgio conchiudesse con altri Stati delle Convenzioni, le quali stabilissero un compensamento tra il passaggio della Schelda ed altri passaggi consimili che esistono allo straniero. Pur nondimeno si nell' uno e sì nell' altro caso S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie si riserva di far valere i diritti garentiti dal Trattato di navigazione e di commercio conchiuso il dì 17 novembre 1847 tra il suo real Governo e quello dei Paesi Bassi.

ART. 47. alcuna preferenza o anteriorità non sarà accordata , direttamente o indirettamente , dall' una o dall' altra delle Parti contraenti , o da alcuna Compagnia , corporazione o individuo qualunque che agisse in nome o sotto l' autorità dello Stato , per la compra di alcun oggetto di commercio legalmente importato nel territorio dell' altra , a motivo della nazionalità del bastimento che avesse importati i detti oggetti , sia che esso appartenga all' una od all' altra delle Parti ; essendo intendimento e volere delle Parti contraenti che nessuna differenza o distinzione qualunque abbia luogo su tal riguardo.

ART. 48. Le mercanzie importate ne' porti delle Due Sicilie o del Belgio , con navi dell' uno o dell' altro Stato , potranno venire allogate ne' depositi , in que' siti dove sono o saranno autorizzati siffatti stabilimenti, ed affidate
al

al transito od alla riesportazione, senza essere sottoposte a diritti di deposito, d'immagazzinamento, di verifica, di vigilanza, o ad altri pesi della stessa sorta, più elevati che quelli a' quali saranno sottoposte le mercanzie immesse con navi nazionali.

Art. 19. Tutti i bastimenti delle Due Sicilie che entreranno per approdo forzato in uno de' porti del Regno del Belgio, e tutti i bastimenti belgici che entreranno per approdo forzato in uno de' porti del Regno delle Due Sicilie, saranno esenti da qualunque diritto di porto e di navigazione; percepito o da percepirsi a favore dello Stato; sempre che le ragioni che avran dato luogo all'approdo saranno reali ed evidenti, e che non diansi nel porto di approdo ad alcuna operazione di commercio, caricando o scaricando mercanzie. Beninteso nondimeno che i carichi ed i discarichi relativi alla sussistenza dello equipaggio, o necessari al raddobbo della nave, non saranno affatto considerati come operazioni di commercio che diano adito al pagamento di diritti, e sempre che benanche tali bastimenti non prolunghino la loro dimora nel porto oltre il tempo necessario, avendosi riguardo alle cagioni che avranno provocato l'approdo.

Art. 20. Non saranno reputati come contrarii alle stipulazioni del presente Trattato:

1.^o i premii che i rispettivi Governi accordano a' loro nazionali nel fine d'incoraggiare la costruzione de' bastimenti mercantili;

2.^o le immunità accordate, o che saranno accordate a varie Compagnie dette *Yacht-Clubs*;

3.^o le reali private del sale, de' tabacchi, delle carte da giuoco, della polvere da sparo e del salnitro.

Art. 21. Tutte le operazioni relative al salvamento dei bastimenti naufragati, arrenati o abbandonati, saranno dirette da' consoli rispettivi ne' due Paesi. Siffatte navi, o le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che ad esse appartengano, come pure tutti gli effetti e le mercanzie che saranno state salvate, o il loro prodotto se sieno state vendute, del pari che tutte le carte trovate a bor-

a bordo, saranno consegnate al console o al viceconsole delle Due Sicilie o del Belgio, nel distretto del quale il naufragio avrà avuto luogo. Le autorità locali rispettive interverranno per mantenere l'ordine, garantire gl'interessi delle persone adibite al salvamento se sieno esse estranee all'equipaggio de' detti bastimenti, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni che debbono essere osservate per l'ingresso e per l'uscita delle mercanzie salvate. Nell'assenza, e fino allo arrivo degli agenti consolari, le autorità locali dovranno dare tutte le disposizioni necessarie per la protezione degl'individui e la conservazione degli oggetti naufragati. Non sarà percepito, sia dal console, sia da' proprietari o da coloro che vi hanno diritto, che il pagamento delle spese fatte per la conservazione della proprietà, ed i diritti di salvamento e le spese di quarantena che sarebbero del pari pagate in casi simiglianti da un bastimento nazionale.

Le mercanzie salvate non saranno assoggettate ad alcun dazio o spesa doganale fino al momento della loro ammissione pel consumo interno.

Art. 22. Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà avere ne' porti dell'altro Stato consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari di sua scelta, i quali, dopo avere ottenuto l'autorizzazione del Governo territoriale, godranno delle stesse esenzioni ed immunità, e degli stessi privilegi di cui godono gli agenti della Nazione la più favorita, di eguale qualità e di condizione consimile.

Il detto Governo riterrà nondimeno il diritto di determinare i luoghi in cui gli converrà di ammettere i consoli; beninteso che intorno a ciò i due Governi non si faranno rispettivamente alcuna restrizione che ne' loro Paesi non sia comune a tutte le Nazioni.

Art. 23. I consoli delle Due Sicilie nel Belgio ed i consoli del Belgio nelle Due Sicilie potranno fare arrestare e rimandare, sia a bordo, sia ne' loro Paesi rispettivi, i marinari che avessero disertato da' bastimenti delle loro Nazioni.

A tale

A tale effetto essi si rivolgeranno per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificheranno con la esibizione in originale, o pure in copia debitamente legalizzata, de' registri del bastimento o del ruolo di equipaggio, o con altri documenti ufficiali, che gl' individui in questione realmente appartenevano allo equipaggio delle dette navi. In vista di tale dimanda, in siffatta guisa appoggiata, i disertori loro verranno consegnati.

Loro sarà dato in oltre qualunque ajuto per la ricerca e lo arresto de' detti disertori, i quali verranno anche detenuti e custoditi nelle prigioni del Paese, sulla dimanda ed a spesa de' consoli, fino a che questi agenti abbiano trovata una occasione per farli partire.

Laddove poi questa occasione non si presentasse nello spazio di due mesi, a contare dal giorno dello arresto, i disertori saranno messi in libertà, senza che possano essere di bel nuovo arrestati per lo stesso motivo.

Resta egualmente stabilito che laddove i marinari disertori fossero sudditi del Paese dove la diserzione avviene, rimarranno eccettuati dalle precedenti stipulazioni.

Se il disertore avesse commesso qualche delitto sul territorio dove sarà stato arrestato, il rinvio di lui verrà differito fino a che il tribunale competente abbia profferito il suo giudizio, e che abbia lo stesso avuto compimento.

Art. 24. Se una delle Parti contraenti entrerà in guerra con uno Stato qualunque, i sudditi dell' altra Parte potranno continuare il loro commercio e la loro navigazione con questo stesso Stato, ma non con le città o porti che fossero assediati o bloccati per terra o per mare.

Il blocco, affinchè sia obbligatorio, dovrà essere effettivo, val quanto dire mantenuto da una sufficiente forza che interdica realmente l' accesso del sito bloccato.

Rimane convenuto che un bastimento che tenterà di entrare in un porto assediato o bloccato, senza aver conoscenza dell' assedio o del blocco, non sarà detenuto, e potrà dirigersi col suo carico verso qualunque altro luogo

luogo possa sembrargli convenevole, a meno che il detto bastimento non persista a voler entrare, malgrado l'intimazione legale (conosciuta in tempo opportuno) del comandante delle forze militari del blocco o dell'assedio.

Se un bastimento appartenente all'una delle Parti contraenti si trovasse, prima dell'apertura del blocco o dell'assedio, in un porto assediato o bloccato dalle forze dell'altra Parte, siffatto bastimento potrà uscire liberamente col suo carico. Esso non sarà sottoposto ad alcuna confisca e non soffrirà niuna molestia qualunque, laddove venisse trovato nel porto dopo la presa o la reddizione della piazza.

È beninteso che la libertà di commercio e navigazione stipulata nel primo paragrafo del presente articolo non si estenderà a' generi di contrabbando di guerra.

Art. 25. Se l'una delle Parti rimane neutra, quando l'altra è in guerra con una terza Potenza, le mercanzie coperte dalla bandiera della Parte neutra saranno da una mano reputate neutre, ancorchè appartenessero a' nemici della seconda; e dall'altra mano le mercanzie appartenenti alla Parte neutra non saranno confiscate, quando anche venissero trovate a bordo delle navi nemiche dell'altra Parte.

È non pertanto beninteso che i generi di contrabbando di guerra andranno eccettuati dal beneficio di questa duplice disposizione.

Art. 26. Se una delle Parti si trovasse in guerra con un Paese qualunque, l'altra Parte non potrà in niun caso autorizzare i nazionali a torre od accettare lettere di marca per agire ostilmente contro la prima, o per molestare il commercio o la proprietà de' suoi sudditi.

Art. 27. Il presente Trattato rimpiazzerà quello chiuso tra le due alte Parti contraenti il dì 15 aprile 1847: esso sarà in vigore per cinque anni, a contare dal primo di gennajo 1858; e se un anno prima dello spirare di questo termine, nè l'una nè l'altra delle Parti contraenti avrà annunziato, con una dichiarazione ufficiale, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il

Trat-

Trattato rimarrà ancora obbligatorio per un altro anno , e così in seguito di anno in anno.

ART. 28. Il presente Trattato sarà ratificato, e le sue ratifiche saranno cambiate in Napoli nello spazio di otto mesi, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro Armi.

Fatto in Napoli il giorno ventitre del mese di marzo dell' anno di grazia milleottococinquantesette.

Firmato, LUIGI CARAFA.
(L. S.)

Firmato, E. DE MEESTER DE RAVESTEIN.
(L. S.)

Ed essendo nostro volere che il soprascritto Trattato, le di cui ratifiche sono state debitamente scambiate nella suddetta nostra capitale il giorno trentuno di dicembre del prossimo decorso anno milleottococinquantesette, abbia pieno effetto, giusta l' impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro Incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ARTICOLO UNICO.

Tutte le stipulazioni contenute negli articoli del sopra trascritto Trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservate ed eseguite, e, giusta l' articolo ventisette del medesimo, s' intendono già in pieno vigore dal giorno primo del corrente mese di gennajo milleottococinquantesette.

Vo-

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge, da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità in tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

Gaeta, il dì 6 di Gennajo 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*L'Incaricato provvis.
del portaf. del Min.
e real Segr. di Stato
degli affari esteri*
Fir., LUIGI CARAFA.

*Il Direttore del Min.
e real Segr. di Stato
di grazia e giustizia*
Fir., LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segr. di Stato
Presid. del Cons. de' Min.*
Fir., FERDINANDO TROJA.

Pubblicata in Napoli nel dì 19 di Gennajo 1858.

(N.º 4705.) *DECRETO autorizzante il comune di Matera in Basilicata a cedere al Signor Giovanni Malvezzi de' Duchetti di S.^a Candida, giusta la perizia redatta dall'architetto Signor Emmanuele Antezza, un pezzo di suolo pubblico della estensione di duemila palmi quadrati, ricevendone in permuta un altro di privata proprietà di esso Signor Malvezzi della estensione di palmi quadrati due-milacinquecentocinquanta, a' sensi della deliberazione de-*
cu-

curionale de' 10 di ottobre del passato anno e dell'uniforme avviso del Consiglio d'Intendenza de' 10 di novembre ultimo. (Napoli , 8 Gennajo 1858.)



(N.º 4706.) *DECRETO mediante il quale il comune di Pale-
na nello Abruzzo citeriore è autorizzato a concedere in en-
fiteusi perpetua le centoventisei piccole aje di suolo pub-
blico , che nel perimetro del suo abitato trovansi da più
o minor tempo occupate , come suoli edificatorii , o sono
ora da occuparsi da novantadue suoi cittadini , secondo
le estensioni , le designazioni ed i canoni ritenuti nella
perizia redatta dal Signor Domenico de Pamphilis a' 5
di agosto 1853 , per modo da formarsene una speciale
matrice di canoni per l'ammontare netto di annui ducati
centonove e grana 99 , a' termini dell'avviso di espe-
dienza del Consiglio d'Intendenza de' 29 di agosto 1827,
e restando a cura dello Intendente della provincia il far
obbligare nel relativo pubblico istromento tutti i suddetti
concessionarii a que' patti e condizioni che meglio saran-
no acconci a garentire ; così al presente che in ogni tempo
futuro , gl' interessi del comune. (Napoli , 8 Gennajo
1858.)*



(N.º 4707.) *DECRETO col quale si approvano gli stati di-
scussi per l'amministrazione delle rendite e delle spese
comuni e speciali delle provincie di qua dal Faro , per
lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 8 Gennajo 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Veduti gli articoli 156 a 159 della legge de' 12 di di-
cembre 1816 ;

Veduto il parere della nostra Consulta de' reali domi-
nii di qua dal Faro ;

Sulla

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. L' amministrazione delle rendite e delle spese comuni e speciali delle quindici provincie di qua' dal Faro per lo esercizio dell' anno 1858, ascendenti alla somma di ducati seicentodiciottomilanovecentouno, oltre le reste de' precedenti esercizi, sarà regolata a norma degli stati discussi da Noi approvati, ed uniti all' originale del presente decreto.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno, il Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4708.) *DECRETO* perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Aquila nel secondo Abruzzo ulteriore possa concedere in enfiteusi a Giuseppe Friscioni il fondo rustico che la congrega del SS. Rosario possiede nel comune di Barisciano in contrada Pas-saturo, per l'annuo canone netto di ducati cinque e grana 20, con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 9 Gennajo 1858.)

(N.° 4709.) *DECRETO* autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pescopagano in Basilicata a concedere in enfiteusi a D. Pietro Tullio circa tomola ventisette di terreno sterile, che quel pio luogo SS. Con-

55. CONCEZIONE possiede in contrada Coste di Mesola , per l' annuo canone netto di ducati quattro , e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 9 Gemajo 1858.)

(N.° 4710.) **DECRETO** che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Grassano in Basilicata a dare in enfiteusi agl' individui qui in seguito indicati alcuni fondi appartenenti a' luoghi pii denominati Cappella di S.^a MARIA al Nives e S.^a MARIA della Misericordia , pel canone in uno di ducati venticinque , secondo tutti i patti contenuti ne' rispettivi verbali di aggiudicazione ; cioè 1.° a D. Saverio Tortorelli la vigna in contrada Carmine S. Lucia , pel canone di ducati due e grana 80 ; 2.° a Stefano Falcone la vigna in contrada Manca dell' inferno , pel canone di ducati tre e grana 60 ; 3.° a Domenico la Rosa la vigna in contrada Zaccardone , pel canone di ducati quindici ; 4.° finalmente a Domenico Brigante la vigna in contrada Difesa , pel canone di ducati tre e grana 60. (Napoli , 9 Gemajo 1858.)

(N.° 4711.) **DECRETO** col quale si approva lo stato discusso per l' opera di bonificazione del bacino del Torano in Piedimonte di Alife per l' esercizio del corrente anno.

Napoli , 14 Gemajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME CC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Rimane approvato lo stato discusso , annesso all' originale del presente decreto , dell' introito e delle spese

spese da farsi nel corso dell' esercizio 1858 per la bonificazione del bacino del Torano in Piedimonte d' Alife.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato , S. MURRA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4712.) *DECRETO per lo stabilimento di un ospizio di
Minori Conventuali nel comune di Specchia de' Preti.*

Napoli , 14 Gennaio 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME CC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO CC. CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC.**

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo il nostro beneplacito allo stabilimento di un ospizio di Minori Conventuali in Specchia de' Preti, provincia di Terra d' Otranto, il quale dipenderà dal convento dello stesso istituto in Bitonto.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4713.)

(N.° 4713.) *Decreto permettente lo stabilimento de' PP. Missionarii del SS. SACRAMENTO ne' comuni di Montemesola e Fragagnano.*

Napoli, 14. Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento de' PP. Missionarii del SS. SACRAMENTO ne' comuni di Montemesola e Fragagnano, archidiocesi di Taranto, a condizione che nelle rispettive Case religiose da istallarsi siavi la vita comune.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4714.) *Decreto con cui si permette che il comune di Taranto in Terra d' Otranto conceda in enfiteusi senza lo esperimento delle subaste al Signor Giovanni Lupoli una zona di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi quadrati 175. 25, ad oggetto di poter elevare sulla stessa una scarpa in fabbrica a sostegno del muro di facciata della casa di sua abitazione sita nel largo Genarini,*

parini, per l'annuo canone netto di carlini otto, ai sensi della dichiarazione fatta dal detto Lupoli a' 15 di settembre 1857. (Napoli, 14 Gennajo 1858.)

(N.° 4715.) **DECRETO** che autorizza la fondazione di una cappellania, disposta dal Commendatore D. Giovanni Battista Nocelli nella real cattedrale di Lucera.

Napoli, 15 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta di questi reali domini;
Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito alla fondazione della cappellania ecclesiastica perpetua, disposta dal Commendatore D. Giovanni Battista Nocelli nella real cattedrale di Lucera, di giuspatronato suo e de' suoi figliuoli D. Gaetano e D. Agostino, della rendita di annui ducati settantacinque, da potersi costituire in sacro patrimonio, e con elevarsi la cappellania medesima a mansionariato in quella stessa cattedrale, giusta l'atto canonico emesso dal Vescovo a' 23 di novembre decorso anno.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica
Firmato, F. SCORZA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4716.)

(N.º 4746.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe di S. Gennaro , di S.^a MARIA di Monserrato , del SS. SAGRAMENTO e di S. Vincenzo de Paoli nel comune di Avellino nel Principato ulteriore , senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 15 Gennajo 1858.)*



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
Ferdinando Troja.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 203.

(N.° 4717.) *Decreto con cui si concede al Signor Tommaso Dichens di Middleton privativa per alcuni perfezionamenti apportati alle macchine atte a filare, radoppiare e torcere la seta e qualunque altra sostanza filamentosa.*

Napoli, 18 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' nostri reali domínii al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Tommaso Dichens*, di *Middleton*, a' termini del real decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, privilegio di anni cinque ne' nostri reali domínii al di qua del Faro per alcuni perfezionamenti da lui recati alle macchine per filare,

2

rad-

raddoppiare e torcere la seta e qualunque altra sostanza filamentosa ; rimanendo però ad ogni altro libera ed intera la facoltà di costruire ed adoperare qualunque altro sistema diverso da quello del *Signor Dickens*.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **Ferdinando** :

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **Ferdinando Troja**.

(N.º 4718.) *Decreto* contenente il regio assenso sulla fondazione e sulle regole della nuova congrega sotto il titolo di *S. Nicola di Bari*, da istituirsi nel comune di *Santamaria in Terra di lavoro*. (Napoli, 18 Gennajo 1858.)

(N.º 4719.) *Decreto* col quale il santuario della *MADONNA SANTISSIMA* della Civita sulle alture d' *Itri*, assegnato precedentemente a' *PP. Passionisti*, viene ora concesso in vece alla Congregazione de' *SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA*.

Gaeta , 19 Gennajo 1858.

Ferdinando II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. L'assegnazione , che con nostro real decreto de' 25 di luglio 1839 fu fatta a' *PP. Passionisti*, del santuario della *MADONNA SANTISSIMA* della Civita , sito sulle alture d' *Itri*, co' fabbricati esistenti sul monte, con quello per

per uso di cantina sito nel piano d'Itri, e con tutti gli oggetti mobili che in essi si trovavano, per potervi stabilire una loro famiglia religiosa, è rievocata.

2. Il santuario suddetto è ora assegnato in vece alla Congregazione de' SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA con gli stessi fabbricati ed oggetti espressi nell'articolo primo.

3. I Padri della cennata Congregazione sono autorizzati a raccogliere essi medesimi le limosine, secondo il loro istituto; e le impiegheranno per provvedere a' loro bisogni, all'esercizio delle opere di pietà e di religione, ed al soccorso de' fedeli che in quel santuario si recano in conformità dell'uso attuale.

4. È imposto a' Padri medesimi l'obbligo dell'assoluta destinazione in pro del santuario di tutto ciò che proverrà per rendite, per limosine e per offerte, senza potersi per qualsiasi causa impiegare in vantaggio di altre Case religiose in cui si trovano o potranno installarsi i Padri della Congregazione stessa.

5. Per quanto poi riguarda il patronato del comune di Itri su quel locale, che da Noi si riconosce, il sindaco *pro tempore* sarà il conservatore di una delle tre chiavi del deposito di tutti i preziosi oggetti che appartengono e che apparterranno alla santa Casa. E per la nomina triennale del procuratore laico del santuario, è lasciata al decurionato d'Itri la facoltà della proposta in terna, riserbandosi la scelta fra i candidati al superiore generale della Congregazione de' SACRI CUORI, cui il procuratore sarà tenuto a dare i conti della sua gestione.

6. I nostri Direttori del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, e del Ministero dell'interno sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

*

(N.° 4720.)

(N.° 4720.) *DECRETO* autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Valle S. Giovanni nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Donato di Bonaventura i fondi rustici che la cappella del Carmine in Poggiorattiero possiede nelle contrade Cona, Vignatico e le Venucce, per l'annuo canone netto di ducati venti; ed a Francesco di Battista gli altri fondi rustici che la cappella medesima possiede nelle contrade Collepetrucchio, Pretara e Colle, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 25, con tutti i patti stabiliti ne' rispettivi atti di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 20 Gennaio 1858.)

(N.° 4721.) *DECRETO* con cui si accorda la sanatoria sull'acquisto fatto dal conservatorio dell'IMMACOLATA CONCEZIONE in Penta nel Principato citeriore di un fondo rustico ovvero orto a secco, denominato Chianca, attiguo al conservatorio medesimo, giusta i patti contenuti nel relativo istrumento di compra-vendita stipulato in Fisciano per notar Francesco Antonio Siniscalchi a' 19 di novembre 1838. (Napoli, 20 Gennaio 1858.)

(N.° 4722.) *DECRETO* perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Teramo nel primo Abruzzo ulteriore possa concedere in enfiteusi a favore del Signor Angelo Galli una casa di due membri appartenente alla cappella del Rosario di Poggiomorello, sita sotto quella chiesa parrocchiale, pel canone netto di ducati due, grana 78 e quindici centesimi, e secondo tutte le condizioni stabilite nell'aggiudicazione. (Napoli, 20 Gennaio 1858.)

(N.° 4723.) *DECRETO* mediante il quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Tortoreto nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzata a concedere in enfiteusi a vantaggio di Alberto Franchi il fondo rustico che

che quella cappella della Misericordia possiede nella contrada Santarello o delle Sarne, per l'annuo canone netto di ducati dodici, giusta tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4724.) *DECRETO* permettente al comune di Bellante nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Giuseppe Jattoni il fondo rustico di sua proprietà sito in contrada Varano, della estensione di moggia legali trentaquattro e palmi 5600, riportato nel catasto provvisorio all'articolo 105, sezione C, numeri 440 e 441, per l'annuo canone netto di ducati quattro, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 12 di luglio del passato anno. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4725.) *DECRETO* autorizzante il comune di S. Giorgio a Cremano in provincia di Napoli ad alienare a favore del Signor Pasquale Tarallo due piccoli fondi rustici pervenuti al comune suddetto dalla espropriazione de' beni seguita in danno de' Signori Raffaele Punzo e Raffaele Tarallo, uno della estensione di moggia legali quattro e palmi 8400, sito nel luogo detto S. Giorgio vecchio, e l'altro della estensione di moggia legali tre e palmi 2268, sito nel luogo detto Strada S. Anna, pel prezzo di ducati seicentoquaranta, cioè ducati trecentoquaranta pel primo, e ducati trecento pel secondo, giusta i verbali di aggiudicazione definitiva de' 28 di agosto ultimo, e con tutte le condizioni progettate dal decurionato e consentite dal Consiglio d'Intendenza. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4726.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato all'arciconfraternita di S.° SPIRITO e del SS. SACRAMENTO in Teramo nel primo Abruzzo ulteriore, onde possa fare uso della mozzetta scarlatta nelle funzioni del *CORPUS DOMINI*, o portare in vece sospesa al collo con
nastro

nastrò scarlatta l'effigie del SS. SAGRAMENTO sulla mozzetta ordinaria, come venne del pari concesso all'arciconfraternita de' Cinturali nel comune medesimo. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4727.) **DECRETO** portante il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Pellere, villaggio del comune di Mojo nel Principato citeriore. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4728.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della nuova congrega di S. Gaetano Tiene, da stabilirsi nel comune di Rosali nella prima Calabria ulteriore. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4729.) **DECRETO** col quale si accorda il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Martirano nella seconda Calabria ulteriore. (Napoli, 20 Gennajo 1858.)

(N.° 4730.) **DECRETO** per la stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Tricarico.

Napoli, 22 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Tricarico nella provincia di Basilicata, per coadjuvarlo in tutte le funzioni della carica, meno in quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **Ferdinando.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4731.) *Decreto che riguarda la istituzione di un aggiunto al primo eletto del comune di Gioiosa.*

Napoli, 22 Gennaio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Gioiosa nella provincia di prima Calabria ulteriore, per coadjuvarlo in tutte le funzioni della carica, meno in quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **Ferdinando.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4732.)

(N.° 4732.) **DECRETO** che approva la transazione proposta sulla controversia esistente fra il comune di Positano nel Principato citeriore e Gaetano Cinque affittatore della tonnara per gli anni dal 1850 al 1855; in virtù della quale transazione il comune anzidetto rinunzia a tutti i diritti che ha contro il surriferito Cinque per l'affitto svindicato, mercè il pagamento a farsi da costui di ducati sessanta, oltre ducati ventiquattro e grana 18 di spese giudiziarie, e ducati dieci di compenso all'avvocato del municipio, giusta l'avviso del Consiglio d'Intendenza de' 28 di luglio del passato anno. (Gaeta , 22 Gennajo 1858.)

(N.° 4733.) **DECRETO** che accorda la sanatoria sul contratto di costituzione di rendita, stipulato nel dì 2 di ottobre 1851 pel notajo Giovanni Rizzo di S. Pietro in Lama, tra l'arciconfraternita delle Anime del Purgatorio in Lecce in Terra d'Otranto e l'avvocato D. Pellegrino Magaldi. (Napoli , 22 Gennajo 1858.)

(N.° 4734.) **DECRETO** con cui si approva la transazione proposta fra il comune di Viesti in Capitanata ed il Signor Raffaele Spina cessionario dello aggiudicatario di un taglio di duemilanovantacinque pini cacciatori in quei boschi comunali, giusta il verbale de' 20 di aprile 1855, ritenuto dal decurionato con voto de' 17 di giugno dello stesso anno, e dal Consiglio d'Intendenza con avviso dei 2 di ottobre 1856. (Napoli , 22 Gennajo 1858.)

(N.° 4735.) **DECRETO** mediante il quale vengono convocati i Consigli distrettuali e provinciali ne' domini di qua del Faro per le sessioni del corrente anno.

Gaeta , 26 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduti gli articoli 31 e 48 della legge de' 12 di dicembre 1816;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 4. I Consigli distrettuali di tutte le provincie di qua del Faro sono convocati pel 15 di aprile di questo anno. Le loro sessioni non potranno durare al di là di giorni quindici.

I Consigli provinciali saranno riuniti nel 6 di maggio prossimo, e chiusi non più tardi de' 26 dello stesso mese.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno.
Firmato , BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4736.) *DECRETO col quale si fissa la residenza dell'Ispettore generale del ramo forestale per le tre Calabrie, e si determinano le sue attribuzioni.*

Gaeta , 26 Genajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto de' 14 di settembre 1857 , col quale fu istituito e nominato un Ispettore generale del ramo forestale per le tre Calabrie , col soldo di ducati sessanta al mese ;

Volendo ora determinare la residenza e le attribuzioni di tale funzionario ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*; e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' Ispettore generale del ramo forestale per le tre Calabrie risiederà in Catanzaro.

2. Egli dovrà girare almeno una volta l' anno il dipartimento di suo carico, cioè le tre Calabrie.

3. Dovrà prendere conto da quegli ispettori forestali dell' andamento di tutte le branche del servizio, ma senza alterare il regolare corso degli affari di ciascuna ispezione, dovendo per essi i detti ispettori seguitare a tenere la loro ordinaria corrispondenza con la Direzione generale di acque, foreste e caccia.

4. Darà conto in ogni fine di mese con suo particolare rapporto alla Direzione generale suddetta delle operazioni delle quali si è occupato nel corso del mese, proponendo tutte le misure che crederà più utili e conducenti al servizio.

5. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4737.) *DECRETO col quale si stabilisce una terza piazza provvisoria di notajo nel comune di Tricase.*

Gaeta, 26 Gennajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la supplica di *Gabriele Boccadamo* notajo in Montesano, colla quale ha domandato stabilirsi nel comune di Tricase una terza piazza di notajo, poichè se ne sente preciso bisogno, mentre i due notai destinati in quel comune fanno residenza ne' due comuni aggiunti di S.^a Eufemia e Depressa;

Pren-

Prendendo in considerazione le cennate particolari condizioni della popolazione del comune di Tricase ;

Veduti gli articoli 4 e 53 della legge sul notariato dei 23 di novembre 1849 ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È stabilita nel comune di Tricase in provincia di Terra d' Otranto una terza piazza provvisoria di notaio. La medesima sarà provveduta per concorso, a norma de' regolamenti in vigore.

2. Venendo a mancare uno de' cennati due notai che fanno residenza ne' comuni aggiunti di S.^a Eufemia e di Depressa, la piazza non sarà provveduta. Il notaio avrà la residenza nel detto comune di Tricase.

3. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4738.) *DECRETO* contenente la *sovrana sanzione accordata per le modificazioni apportate alle regole della congrega de' Ss. Francesco e Matteo, detta della Scala Santa in Napoli.* (Napoli, 26 Gennaio 1858.)

(N.º 4739.) *DECRETO* riguardante la *sovrana approvazione accordata alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Civitella del Tronto nel primo Abruzzo ulteriore ad oggetto di concedere in enfiteusi a D. Emmanuele Casalena il fondo rustico che la congrega del SS. Suffragio possiede nel tenimento del comune di S. Omero in contrada ad Cellas, per l'annuo canone nello*

nello di ducati trecentocinquanta, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennaio 1858.)

(N.° 4740.) *DECRETO con cui si dà facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Grumo in Terra di Bari di concedere in enfiteusi a Giuseppe Loporcario del fu Francesco il sottano di proprietà della congrega del SS. SAGRAMENTO, sito nella strada S. Lorenzo, per l'annuo canone netto di ducati sei e grana 25, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennaio 1858.)*

(N.° 4741.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi in pro di Giosuè di Ostilio il fondo rustico che la cappella del SS. SAGRAMENTO possiede in contrada Solagne, per l'annuo canone netto di ducato uno e grana 90, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennaio 1858.)*

(N.° 4742.) *DECRETO mediante il quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzata a concedere in enfiteusi a Stefano di Lorenzo e Ludovico del Biondo il terreno di proprietà della cappella di S. Antonio, posto nella contrada Fontesecco nel comune medesimo, per l'annuo canone netto di ducati otto e grana 50, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennaio 1858.)*

(N.° 4743.) *DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore possa concedere in enfiteusi a Giuseppe Natale il fondo rustico che quella cappella di S. Antonio*

tonio possiede in contrada Schiavone, per l'annuo canone netto di ducati quattro e grana 50, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4744.) *DECRETO* permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a Biase Radocchia il fondo rustico appartenente alla cappella del SS. Rosario, sito in contrada Cesa, per l'annuo canone netto di ducati quattro e grana 71, e con tutti i patti contenuti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4745.) *DECRETO* autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Domenico Marsilli il fondo rustico che quella cappella di S. Antonio possiede in contrada Solagne, per l'annuo canone netto di ducati sette e grana 50, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4746.) *DECRETO* permettente che la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore conceda in enfiteusi a Biase Radocchia il fondo rustico che quella cappella del SS. Rosario possiede in contrada S. Luca, per l'annuo canone netto di ducati due e grana sei, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4747.) *DECRETO* che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Forchia in Terra di lavoro. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4748.)

(N.° 4748.) *DECRETO* contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega dell' *IMMACOLATA CONCESSIONE* nel comune di Taurasi nel Principato ulteriore, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4749.) *DECRETO* autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Elicé nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Tommasantonio Impacciatore i due pezzi di terreno appartenenti a quella cappella del Rosario, siti uno in contrada S. Rocco, e l'altro in contrada del Moro, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 20, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4750.) *DECRETO* con cui si autorizza il comune di Feroleto Piano nella seconda Calabria ulteriore a tenere un'annua fiera ne' giorni di giovedì, venerdì e sabato che precedono la quarta domenica di settembre, serbate le prescrizioni contenute nelle sovrane risoluzioni del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4751.) *DECRETO* permettente che il comune d'Isola nel primo Abruzzo ulteriore possa tenere un mercato nel lunedì di ogni settimana; serbate le prescrizioni contenute nella sovrana risoluzione degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 27 Gennajo 1858.)

(N.° 4752.) *DECRETO* mediante il quale il comune di Acquarica del Capo in Terra d'Otranto è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Giambatista Stefanachi il fondo rustico denominato Neviera, riportato nel catasto provvisorio all'articolo 393, sezione C, n.° 35, per l'an-

nuo canone netto di ducati diciotto, e con tutte le condizioni espresse nell'avviso del Consiglio d'Intendenza dei 24 di ottobre 1857. (Napoli , 28 Gennajo 1858.)

(N.° 4753.) *DECRETO* col quale si dà facoltà al comune di S. Omero nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Francesco de Berardinis il diruto fabbricato addetto un tempo a carcere comunale, riportato nel catasto provvisorio all'articolo 139, sezione 9, n.° 50, per l'annuo canone netto di carlini ventotto, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 30 di novembre 1856. (Napoli , 28 Gennajo 1858.)

(N.° 4754.) *DECRETO* autorizzante il comune di Taranto in Terra d'Otranto ad alienare due tratti di vecchia strada che dal comune suddetto menava a quello di Leporano, nella contrada detta S. Venerdi, uno della estensione di mezzo stoppello e passi 35 a favore del Signor Francesco Paolo Sciolpi pel prezzo di ducati sedici e grana 50, e l'altro della estensione di stoppelli due meno due passi a favore del Signor Salvatore Latronico pel prezzo di ducati quattordici e grana 64, giusta i rispettivi verbali di aggiudicazione definitiva de' 27 di aprile e 6 di giugno 1857. (Napoli , 28 Gennajo 1858.)

(N.° 4755.) *DECRETO* autorizzante il comune di S. Egidio nel primo Abruzzo ulteriore ad alienare senza lo esperimento delle subaste a favore del Signor Francesco Mandati un pezzo di suolo pubblico della estensione di canne quadrate diciassette e tre decimi, posto innanzi la casa di sua abitazione, pel prezzo di ducati venti, giusta la dichiarazione fatta da esso Mandati a' 30 di settembre 1857, e con tutte le condizioni espresse nello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 10 di novembre dell'anno medesimo. (Napoli , 29 Gennajo 1858.)

(N.° 4756.)

(N.° 4756.) **DECRETO** con cui si dà facoltà al comune di *Teramo nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Diego Manieri di Montorio quattordici pezzi di terreno siti nel riunito comune di Rapino, e precisamente quelli descritti nella perizia redatta a' 3 di marzo 1857 dal perito Carlo Campana, riportati nel catasto provvisorio all' articolo 169, sezioni DD. EE, n.° 100, 382, 20 a 23, 38, 164, 196, 222 a 224, 258, 270, 271, 446, 470, 530 e 538 a 541, per l' annuo canone netto di ducati cinquantatre, e con tutte le altre condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 2 di aprile 1857. (Napoli, 29 Gennajo 1858.)*



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA,

COLLEZIONE DELLE LEGGI

ED DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 204.

(N.° 4757.) *DECRETO col quale si approva la permuta di un fabbricato ad uso di trappeto di proprietà del comune di Rosciano nel primo Abruzzo ulteriore con una casa di proprietà di Francesco d' Andrea del comune medesimo, giusta il voto decurionale del dì 8 di febbrajo 1856 e lo avviso del Consiglio d' Intendenza de' 4 di aprile 1857. (Napoli , 29 Gennajo 1858.)*

—————

(N.° 4758.) *DECRETO mediante il quale si permette che il comune di S. Valentino in Abruzzo citeriore conceda alla religiosa famiglia de' Padri Agostiniani, in luogo della somma di ducati ventisei, prezzo di quella parte dell' orto di loro proprietà occupato con la costruzione della nuova strada rotabile tra il comune suddetto e quello di Carmanico, un tratto della vecchia strada abbandonata, della estensione superficiale di canne quadrate quarantacinque e otto decimi, col permesso di occupare innanzi la loro chiesa la zona di aria pubblica occorrente alla edificazione di un arco destinato ad unire l'antico fabbricato del convento al novello che trovasi ora in costruzione; e ciò giusta l'avviso del Consiglio d' Intendenza de' 16 di aprile 1857. (Napoli , 29 Gennajo 1858.)*

(N.º 4759.) *DECRETO* perchè il comune di Teramo nel primo Abruzzo ulteriore possa concedere in enfiteusi al Signor Raffaels Pirocchi dieci pezzi di suolo pubblico siti nel riunito comune di Miano, e propriamente quelli che trovansi descritti nella perizia redatta a' 15 di maggio 1857 dal perito Carlo Camparre, riportati nel catasto provvisorio all' articolo 648, sezioni AA, n.º 176, 177, 178; BB, n.º 205, 206, 234, 235, 236, 237; CC, n.º 66, 94, 389, 406, 412, 413, 414, 431, 432, 433, 434, per l' annuo canone netto di ducati quaranta, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 3 di agosto 1857. (Napoli, 29 Gennaio 1858.)

(N.º 4760.) *DECRETO* onde il comune di S. Martino Valle Caudina nel Principato ulteriore è autorizzato a concedere in enfiteusi a' fratelli Angelantonio e Gaspare Mercaldi tomola tre e misure sei del fondo rustico detto Bosco Masseria, per l' annuo canone netto di ducati trentaquattro e grana 50, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione preparatoria de' 26 di aprile 1857, confermate con l' altro di aggiudicazione definitiva del primo di maggio dell' anno medesimo. (Napoli, 29 Gennaio 1858.)

(N.º 4761.) *DECRETO* che approva lo stato discusso per l' opera di bonificazione del bacino del Sele per l' esercizio del corrente anno.

Napoli, 30 Gennaio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

Art. 1. Rimane approvato lo stato discusso, annesso all' originale del presente decreto, dell' introito e delle spese da farsi nel corso dell' esercizio 1858 per la bonificazione del bacino del Sele.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 4762.) *DECRETO che autorizza il comune di Tricase in Terra d' Otranto a concedere in enfiteusi al Signor Salvatore Tasco su Pietro un pezzo di suolo pubblico della estensione di un moggio e palmi quadrati milletrecentocinquantadue nella strada detta de' Pollettieri, per l' annuo canone nello di ducati cinque e grana 60, e con tutte le condizioni espresse nello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 22 di aprile 1857. (Napoli, 4 febbrajo 1858.)*

—————
(N.° 4763.) *DECRETO permettente al comune di Cotrone nella seconda Calabria ulteriore di tenere un mercato nel primo e terzo sabato di ciascun mese, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 2 febbrajo 1858.)*

—————
(N.° 4764.) *DECRETO che riguarda alcune ampliamenti da arrecarsi alle operazioni presso la Cassa di sconto residente in Napoli e presso il Banco delle Due Sicilie.*

Gaeta, 3 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Intenti Noi sempre a promuovere la prosperità del commercio e a diffondere le ricchezze del Regno a vantaggio de' nostri amatissimi sudditi;

*

Vo-

Volendo a tal fine accrescere vie più il movimento dei fondi della dote propria della real Cassa di sconto, ed estendere le funzioni de' suoi capitali in una larga proporzione a favore del commercio e delle industrie nazionali, facilitando le attuali operazioni della Cassa anzidetta, ed aggiugnendovene delle altre di grande utilità e di non lieve importanza alla crescente prosperità economica del Reame;

Veduto l'articolo 7 del real decreto de' 12 di dicembre 1816, col quale ci riserbammo di estendere le operazioni della Cassa di sconto alle anticipazioni di danaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animare sempre più il commercio ed estenderne i fondi; non che l'articolo 6 del decreto de' 23 di agosto 1824, i reali decreti de' 29 di novembre 1819 e de' 12 di febbrajo 1832, e il regolamento della Cassa di sconto de' 31 di marzo 1839 da Noi approvato;

Veduto in oltre l'articolo 44 del predetto real decreto de' 12 di dicembre 1816, e la necessità di stabilire definitivamente le norme per eseguirsi presso il Banco delle Due Sicilie l'opera della pignorazione delle monete estere di argento e delle verghe di simile metallo;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La real Cassa di sconto è autorizzata a fare ai negozianti a determinate scadenze prestiti di somme garantiti dal valore delle mercanzie depositate ne' loro magazzini nella gran dogana di Napoli, le quali verranno costituite a titolo di pegno a favore della Cassa, mediante apposito verbale amministrativo, e senza che sieno ammesse da' magazzini di deposito.

2. Nel caso della vendita delle mercanzie pignorate, sul prodotto sarà prima pagato alla gran dogana il dazio ed ogni altra tassa liquidata nello estratto della scrittura a matrice del deposito, ed il di più sarà versato in paga-

gamento alla real Cassa di sconto, il credito della quale, dopo quello della dogana, è sopra qualunque altro privilegiato, fino alla concorrenza delle somme prestate e di ogni altro accessorio delle stesse.

3. Saranno ammessi alla Cassa di sconto boni o biglietti ad ordine sottoscritti da un commerciante o da qualunque altra persona, che col solo fatto della sua sottoscrizione dovrà intendersi di avere assunta una obbligazione commerciale, purchè sieno garantiti in determinate proporzioni da un valore di mercanzie già sdate e poste in circolazione, per le quali sarà stabilito un deposito speciale di dipendenza della Cassa anzidetta.

4. Le cambiali a tre firme, che si ammettono allo sconto a termini del regolamento de' 31 di marzo 1839, potranno avere la scadenza di cinque mesi, con facoltà al reggente del Banco direttore della Cassa di sconto di permettere la dilazione fino a sei mesi.

5. L' annesso regolamento da Noi approvato, e che fa parte del presente decreto, stabilisce le condizioni e le norme per la esecuzione di ciascuna delle operazioni indicate negli articoli precedenti.

6. Sarà pure eseguita secondo le norme prescritte col predetto regolamento, annesso al presente decreto, l' opera approvata col real decreto de' 12 di dicembre 1816 della pegnorazione delle monete estere di argento e delle verghe di simile metallo presso il Banco delle Due Sicilie.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURINA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Re-

REGOLAMENTO per la esecuzione delle operazioni della real Cassa di sconto e del Banco per le anticipazioni di danaro sopra mercanzie esistenti in dogana, per l'ammissione di boni garantiti da pegni di mercanzie, per la scadenza delle cambiali, e per la pignorazione delle monete estere di argento e delle verghe dello stesso metallo.

De' 3 di febbrajo 1858.

TITOLO PRIMO.

De' prestiti sopra pegni di mercanzie che i negozianti tengono in deposito ne' magazzini della gran dogana di Napoli.

CAPITOLO PRIMO.

Metodo, forma ed effetti della pignorazione.

ART. 1. La Cassa dello sconto, autorizzata a fare prestito di somme a' negozianti, i quali hanno generi depositati ne' loro magazzini in dogana, avrà la detenzione de' generi medesimi a titolo di pegno, per effetto dell'apposizione di uno speciale bollo a collaggio, il quale verrà posto su le casse, su i sacchi, su le balle, su gli involti, e su qualsiasi recipiente che contenga i generi che vogliono dare in pegno.

2. Questo bollo porterà da una parte la leggenda - *Ferdinando II. 185...* - e dall'altra - *Pignorazione: Cassa di sconto.*

3. Ogni alterazione, rottura o violazione di questo bollo sarà punita con le disposizioni dell'articolo 282 delle *leggi penali*. La sottrazione poi della merce in tutto o qualsiasi parte sarà considerata come furto qualificato per lo luogo, il mezzo, la persona ed il valore.

Il negoziante proprietario del genere sarà sempre direttamente sottoposto alle suddette sanzioni penali.

4. Su tali pegni la Cassa darà ad prestito una somma non minore della metà, nè maggiore di due terzi del valore del genere, dedotto il dazio ed ogni altro diritto della dogana, ritenendo il dippiù per lo rimborso delle
spese

spese e degl'interessi in caso di vendita , ovvero per differenza di prezzo derivante dalle eventualità del commercio.

Ciascun pegno non potrà mai essere fatto per una somma minore di ducati cento , nè maggiore di ducati ventimila.

5. Il negoziante che vorrà pignorare le sue merci dovrà prima farne la dimanda in carta senza bollo al direttore generale della Cassa dello sconto , indicando la natura delle merci , la precisa loro qualità , la quantità ; il recipiente in cui sono poste , le marche , i numeri ed ogni altro distintivo. Indicherà pure il magazzino o i magazzini ne' quali sono le merci conservate.

6. Sarà riunito alla dimanda lo estratto del registro a matrice , di cui sarà detto nell' articolo seguente , relativo alla partita de' generi su' quali si vuole costituire il pegno.

7. A tale uopo la scrittura del deposito avrà un registro speciale , secondo un apposito modello , intitolato - *Registro a matrice de' generi esistenti nel deposito della gran dogana di Napoli su' quali si fanno pignorazioni dai negozianti* - In questo registro saranno segnate le partite de' saldaconti di ciascun negoziante pe' generi esistenti nei magazzini , e sulle quali il negoziante ha fatta la dimanda per lo prestito.

8. Da questo registro a matrice sarà distaccato lo estratto di cui si è detto all' articolo 6 , il quale dovrà pure contenere la indicazione del dazio e di ogni altro dritto della dogana , liquidato nelle forme di legge , allo stesso modo che si procede per la estrazione de' generi dal deposito. Conterrà ancora l' indicazione del tempo pel quale i generi su' quali si dimanda la pignorazione dovranno continuare a godere del beneficio del deposito , onde i termini delle rispettive durate del deposito e del pignoramento non si trovino in opposizione ; e verrà sottoscritto dal capo della scrittura di deposito , con *certificato vero* dell' ispettore dello stesso , e col *visto* del direttore della gran dogana. Sarà indicato a piedi dello estratto - *Valere per uso di pignorazione.*

Il tronco avrà le indicazioni e le firme medesime dello estratto che se ne stacca.

9. Come da' registri a saldaconti passeranno le partite nel registro a matrice, si farà di tutto menzione su' primi nella colonna delle osservazioni, indicandosi il foglio del registro a matrice nel quale le partite hanno fatto passaggio.

Appena l'annotazione sarà fatta, i generi non rimarranno più nella disponibilità del negoziante, e quindi ne saranno impediti i passaggi, le permutate, le vendite e le estrazioni dal deposito.

10. Se sarà accolta la dimanda per la pignorazione, il direttore generale con sua ordinanza commetterà al perito con soldo, ed a' periti incaricati da lui della verifica (de' quali si parlerà in seguito) lo esame della qualità de' generi, della quantità e del valore.

Sul rapporto favorevole de' periti il direttore generale darà l'ordinanza affermativa, per potersi procedere con le norme infrascritte alla pignorazione effettiva con l'apposizione del bollo a collaggio.

La relazione di questi periti sarà fusa nel processo verbale di pignorazione, da redigersi da un ajutante del segretario controllo, che assumerà il titolo d'ispettore invigilatore; ed adoperandosi i facchini della Cassa all' uopo destinati, si procederà all'apposizione del bollo a collaggio con l'intervento de' periti, del negoziante e dello ispettore addetto al deposito. Il verbale conterrà tutti i particolari della natura delle merci, della precisa loro qualità e quantità, del recipiente in cui esse sono poste, l'indicazione del numero e di ogni altro distintivo, e quella infine del dazio e di ogni altro diritto della dogana riportato nello estratto.

Sarà sottoscritto da' periti, dal negoziante e dallo ispettore della dogana.

11. Del processo verbale di cui si è fatto parola nel precedente articolo saranno estratte tre copie conformi sottoscritte dallo invigilatore, due delle quali saranno consegnate al negoziante, per ritenerne una per se, e

pas-

presento d'altra all'uffiziale della dogana addetto al registro a matrice, il quale fattone il debito riscontro, ne scriverà ricevo in dorso della copia che rimane al negoziante, ed annoterà sul registro a matrice la notizia della seguita bollazione a collaggio su' generi dati in pegno, indicando la somma del prestito.

12. Tanto l'originale che la copia del processo verbale della valutazione e bollazione, riuniti alla dimanda del negoziante con lo estratto dal registro a matrice, saranno gli elementi per essere proposto lo espediente al direttore generale reggente.

13. Il segretario della Cassa di sconto presenterà lo affare al direttore generale, il quale sulla domanda apporrà l'ordinativo di pagamento, cui si adempirà ben tosto dal razionale della Cassa di sconto, ritenendo l'uno e mezzo per cento sulla cifra della somma accordata, e spedirà tre polizze, una cioè dell'uno per cento per utili a favore della Cassa, altra del mezzo per cento per diritto a' periti, ed il resto a favore del negoziante.

Il razionale riterrà per sua giustificazione tutto l'incartamento, menò la copia del verbale che resterà depositata presso del segretario della Cassa.

14. Il razionale della Cassa rilascerà la polizza allo invigilatore, il quale la consegnerà al negoziante in vista della copia del processo verbale rimasta presso del negoziante; e sotto al ricevo dell'uffiziale addetto al registro a matrice l'invigilatore noterà di suo pugno la seguita consegna della polizza, indicando la somma e la data della notata fede.

15. Nel caso in cui la pignorazione sarà denegata, il direttore darà al negoziante la sua ordinanza negativa, onde possa rientrare egli nella disponibilità delle merci che avea dimandato di poter pignorare, presentandola alla scrittura del deposito per iscriversene la notizia nel correlativo registro.

16. Le mercanzie ed i generi pignorati possono per tre mesi rimanere tali per effetto del bollo a collaggio; salvo a tollerarsi la pignorazione della Cassa di sconto per

per altri tre mesi, ove non si sperimenti in piazza ribasso di prezzo; derivante da straordinaria pervenienza del genere stesso o da qualsiasi altra causa, di che restano sempre responsabili gli apprezzatori, i quali debbono tener d'occhio i prezzi correnti in piazza e quelli da essi assegnati a generi nell'atto della pegnorazione, onde istruirne subito con loro dichiarazione scritta il segretario controllo nel caso in cui gl'interessi della Cassa potessero soffrire alcun pregiudizio.

Il segretario allora ne informerà il Consiglio di sconto pe' preventivi provvedimenti da adottarsi, ed il direttore generale emetterà le sue risoluzioni:

47. Il nuovo trimestre di tolleranza comincerà a decorrere dal primo giorno del mese vengente, rimanendo a beneficio del negoziante, senza pagamento di sconto, i giorni decorsi dal termine del primo trimestre sinchè non cominci l'altro mese. Durante il corso del nuovo trimestre la Cassa esigerà in ogni mese un mezzo per cento di sconto, calcolato a rata di giorni.

48. Qualora dopo il periodo di tolleranza il negoziante fosse inabilitato a ritirare le sue merci, spegnorandole, e bramasse rinnovare il pegno, può farne la dimanda, allegandovi la copia del processo verbale presso di lui rimasta, che terrà luogo dell'estratto a matrice. Il direttore generale della Cassa, ove il creda, ne commetterà lo apprezzo, ed in presenza dell'ispettore al deposito, invitato dal negoziante, si procederà prima alla rimozione del bollo a collaggio, e poscia a quanto è detto negli articoli 40 ed 41, onde abbia luogo una novella pegnorazione. Laddove il genere si trovi in aumento, i periti non ne terranno alcun conto; ma se in diminuzione, lo apprezzeranno secondo il valore corrente.

49. Al segretario della Cassa sarà passata la dimanda con la copia del vecchio verbale, e col nuovo processo verbale originale ed una copia di esso. Alla base di tali elementi il direttore generale apporrà l'ordinativo per la spedizione della corrispondente polizza al negoziante, e per esso alla Cassa di sconto, in rimborso del capitale impron-

prontato , un'altra dell' uno per cento per utile alla Cassa , ed un'altra del mezzo per cento a' periti che avranno eseguito l' apprezzo del genere , come è detto nell' articolo 13.

20. La polizza spedita al negoziante , e per esso alla Cassa , verrà unita ad altra polizza pagata per conto dello stesso negoziante , onde possa farsi la restituzione dello intero alla Cassa nel giorno medesimo in cui viene praticato il nuovo prestito.

Il razionale farà quietanza in dorso della copia del precedente verbale alligata alla nuova dimanda.

21. L' ispettore invigilatore , assistito dal negoziante , avrà cura di passare la copia del nuovo verbale all' ufficiale del registro a matrice , il quale ne farà ricevo in piedi dell' altra copia che rimaner dee presso del negoziante , e ne prenderà nota nel detto registro.

22. Questo novello prestito produrrà a beneficio ed a carico del pignorante gli stessi vantaggi e gli stessi obblighi del precedente in quanto alla tolleranza di tre mesi , come è detto nello articolo 16.

23. Per que' magazzini ove esistano generi sottoposti a pegno , l' uscita delle mercanzie o il loro movimento da magazzino a magazzino non avrà luogo , senza che prima l' ispettore del deposito a sua cura e responsabilità non avrà verificata l' esistenza delle merci sottoposte a bollo a collaggio , segnandone nota nella bolletta di uscita e di passaggio.

24. Il negoziante , allorchè dovrà sciogliere la merce dal vincolo del pegno , e riacquistarne la disponibilità , sia alla scadenza convenuta , o prima ancora , dovrà avanzarne la dimanda al direttore generale , accompagnandola col pagamento in polizza a favore della Cassa di sconto della somma che dalla stessa gli fu data , unitamente agl' interessi , ove ne fossero dovuti.

Il razionale ne farà quietanza in dorso della copia del verbale rilasciata al negoziante ; e dopo di essersene presa scrittura dal segretario controllo , questi vi apporrà il suo *visto*.

Sarà

Sarà allora restituito al negoziante lo estratto che erasi alligato alla prima domanda della pignorazione, sul quale sarà ancora notato dal rationale il seguito pagamento colla indicazione del giorno e della somma versata. La esibizione di questo estratto con l'accennata indicazione e della copia del verbale al capo della scrittura del deposito; autorizzerà costui a prenderne esatta ragione sul registro a matrice, e sugli altri registri della scrittura ne quali erasi notata la pignorazione.

Sarà pure dal rationale della Cassa annotata al dorso del processo verbale originale la seguita dispegnorazione per effetto della quietanza, e codesto verbale siffattamente annotato permetterà l'amozione del bollo a collaggio de' generi su quali erasi apposto, che rientreranno nella disponibilità del negoziante, per eseguirne il passaggio, la vendita e lo sdaziamento a suo arbitrio.

La rimozione di codesti bolli a collaggio dovrà essere fatta dal negoziante coll' intervento dello ispettore addetto al deposito, dello ispettore invigilatore e del perito della Cassa, l'ultimo de' quali ritirerà il bollo e le corde, per darne conto al segretario controllo, in presenza del quale in ogni fine di mese si dovranno schiacciare o distruggere.

25. Alla scadenza del debito, qualora il negoziante non adempia alla restituzione dello imprestito ed al pagamento degl'interessi, la Cassa dello sconto acquista dritto alla vendita de' generi sottoposti al pegno, ritenendosi lo arrivo del giorno nel quale scade il termine come interpellazione legale, la quale mette in mora il negoziante.

26. Si procederà a siffatta vendita sulla dimanda che l'ispettore invigilatore, autorizzato dal direttore generale, indirizzerà al direttore della gran dogana per la debita assistenza nello interesse de' dazii a percepire; e con l'intervento del perito della Cassa, il quale valuterà le mercanzie, dello ispettore invigilatore, e di un impiegato della dogana destinato dal direttore, che chiamerà il negoziante, si venderanno al mezzo degl'incanti,

ti, a quali assisterà il giudice del contenimento di dogana. Del risultato della vendita sarà formato distinto processo verbale.

27. Si eseguirà la vendita nel locale della gran dogana, ed in quel sito ove sarà più facile col mezzo della pubblicità provocare la concorrenza degli offerenti.

28. Il prodotto sarà incassato dallo ispettore invigilatore, nè si permetterà che le merci siano altrove trasportate; se non quando se ne sarà ritirato il prezzo dall'aggiudicatario; e solo in seguito di tale adempimento l'aggiudicazione s'intenderà valida e perfetta.

Sul detto prezzo l'ispettore invigilatore pagherà primamente con polizza il dazio ed ogni altro dritto alla gran dogana secondo la liquidazione fatta sull'estratto a matrice, riportata nel verbale di pignorazione, ed il cassiere della gran dogana ne rilascerà il debito ricevo.

Il dippiù del prodotto della vendita, netto di spese, sarà contemporaneamente versato al rationale della Cassa di sconto, dopo di essersene presa ragione dal segretario controllo.

Seguito il pagamento del dazio e di ogni altro dritto della dogana, il direttore della gran dogana, per l'organo del direttore generale de' dazii indiretti, ne darà avviso al direttore generale reggente.

29. Se col prodotto netto la Cassa si rivarrà di ogni suo avere, e vi sarà del supero, questo sarà tenuto a disposizione del negoziante.

Ma se trovisi insufficiente, si agirà contro del negoziante che avrà ricevuto l'imprestito; come pure si farà vendere contemporaneamente la cauzione de' periti che firmarono il verbale di valutazione, ove ne sia il caso, a termini dell'articolo 35.

CAPITOLO II.

Merci che si possono costituire in pegno.

30. Le mercanzie che per ora possono essere costituite in pegno, nel modo e con le forme stabilite di sopra, sono le seguenti:

acciajo

acciaio grezzo ;
 bande stagnate ;
 bronzo grezzo o vecchio ;
 cacao ;
 caffè ;
 cannella ;
 cassialinea ;
 ceravergine ;
 cocciniglia ;
 cotone in stoppa ;
idem filato bianco ;
 cuoja pelose secche ;
idem conce ;
idem salate secche ,
 denti di elefante ;
 ferro nuovo ;
 filato ;
idem di lino e canape bianco ;
 garofani ;
 indaco ;
 lamiere di ferro ;
 lana grezza lucida ;
idem lavata ;
 lino grezzo ;
idem pettinato ;
 litargirio ;
 ossa di balena segate ;
 ottone grezzo ;
idem filato ;
idem in foglie ;
 pepe ;
 pimento ;
 piombo in pani ;
idem lavorato in pallini ;
idem in piante ;
idem vecchio ;
 rame in pani ;
idem in piante ;

rame

rame vecchio;
sete grezze;
stagno in pane;
idem in verghe;
thè;
vacchette conce;
vitelli conci;
zinco in pani;
idem in foglie;
zuccheri raffinati;
idem grezzi.

31. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze rimane facoltato, sulla proposizione del direttore generale reggente, ad aggiugnere altre mercanzie a quelle indicate nel precedente articolo, tutte le volte che sarà richiesto dalle condizioni del commercio.

C A P I T O L O III.

Impiegati addetti al servizio della pignorazione, loro averi ed obblighi.

32. Al servizio della pignorazione delle merci prenderanno parte i seguenti impiegati del Banco, che formeranno una sezione del segretariato della Cassa dello sconto:

un ispettore invigilatore col soldo di ducati cinquanta, e con una cauzione di annui ducati centocinquanta di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Napoli;

un commesso invigilatore col soldo di ducati trenta;
due inservienti, con ducati otto per ciascuno;
due altri, con ducati sei;

un perito col soldo di ducati trenta, e con una cauzione di annui ducati cento di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Napoli.

Vi sarà pure un sufficiente numero di periti senza soldo, scelti fra sensali e negozianti di dettaglio, che vorranno fornire una cauzione consistente in una rendita di

di annui ducati cento sul gran Libro del debito pubblico di Napoli.

Essi saranno chiamati secondo le circostanze, e quando dovranno pignorarsi de' generi di cui sono idonei a dare giudizio, nel qual caso fruiranno del mezzo per cento di cui si è detto nell' articolo 13.

Sull' ammontare delle rispettive cauzioni i suddetti individui percepiranno l' indennità del tre per cento l' anno come gli altri impiegati del Banco.

33. Nell'edifizio della gran dogana sarà loro assegnato un locale segregato ed affatto indipendente dalle altre officine, fornito dell' occorrente per la scrittura, e per gli apparati inservienti alla bollazione a collaggio.

34. Gli ufizii a' quali saranno destinati l' ispettore ed il commesso invigilatore, sono i seguenti.

Compileranno i verbali di pignorazione, e ne faranno le copie.

Terranno una scrittura a soldaconto con colonne, secondo il modello che stabilirà il direttore generale.

Insieme al perito ordinario visiteranno settimanalmente i magazzini per informare con loro rapporto il segretario controllo dello stato esterno delle merci, ossia della loro bollazione a collaggio; e verificandosi qualche circostanza che possa far temere la degradazione delle merci o l'alterazione della bollazione a collaggio, la noteranno nel rapporto.

Adempiranno a quant' altro nell' interesse del servizio sarà loro ordinato dal segretario controllo, sì nel Banco che presso la dogana.

35. Allo apprezzamento delle mercanzie, oltre del perito con soldo, intervengono due altri periti prescelti dal direttore generale, bene informati de' prezzi correnti in piazza. Questi tre periti dovranno essere concordi sulla definizione della qualità e sul valore della merce, rimanendone strettamente e solidalmente responsabili; di talchè dovranno sempre rimborsare la Cassa di ogni deficienza che per sorte, interessi e spese risultasse nella vendita della merce.

Da

Da siffatta responsabilità potranno rimanere assoluti quando nell'atto della vendita fossero al caso di giustificare in linea economica ed amministrativa che la deprezzazione sia avvenuta per circostanze straordinarie ed imprevedibili. Di tale giustificazione giudicherà il direttore generale, salvo la superiore decisione del Ministro Segretario di Stato delle finanze in caso di reclamo degli interessati.

36. Il segretario controllo ed il rationale della Cassa formeranno in ogni quindicina lo stato di situazione dei pegni, indicando il numero di essi e la somma impiegata; regoleranno di accordo il buon andamento dell'opera per la parte che a ciascuno rispettivamente compete, e sorprenderanno a loro talento le operazioni dello ispettore e del commesso invigilatore, e la tenuta de' registri.

37. Qualora l'invigilatore ed il perito, nel visitare i magazzini dove trovansi delle merci pignorate, giudichino compromessi gl'interessi della Cassa dello sconto, sia per lo stato delle merci, sia per lo stato anormale delle bollazioni a collaggio, sarà permesso provocare dal direttore generale un'ordinanza di vendita delle merci anzidette anche prima della scadenza del termine.

La ordinanza sarà rilasciata al seguito della di loro relazione e della correlativa proposta del segretario della Cassa.

La esigenza del provvedimento sarà assicurata da un verbale all'uopo commesso, e redatto dagli invigilatori, dal perito con soldo, e da uno de' periti che verificarono e bollarono a collaggio i generi dati in pegno, con intervento del negoziante.

Codesto verbale col detto intervento terrà luogo di scienza legale pel negoziante.

Sarà dal direttore, se lo giudichi conveniente, ordinata la vendita, la quale si eseguirà colle norme e le forme dell'articolo 26, quando non piacerà meglio al negoziante pagare la somma del prestito e gli accessori se ne sono.

38. Qualora il negoziante , tenendo chiuso il magazzino , trascuri d'intervenire , gli sarà intimata l'ordinanza da un usciere del giudicato della dogana , perchè ne abbia scienza legale.

Quindi si richiederà al giudice di rilasciare ordine per la vendita del genere, e di prestarvi la sua assistenza. Egli non potrà a ciò rifiutarsi , anche quando si dovesse procedere alla scassinazione del magazzino.

39. Le disposizioni contenute nel presente titolo potranno essere modificate , cangiate od innovate dal Ministro Segretario di Stato delle finanze, sulla proposizione del direttore generale reggente , secondo che potrà essere consigliato dalla esperienza e dalle esigenze del servizio.

T I T O L O II.

Dell' ammissione alla Cassa di sconto di boni o biglietti garantiti da depositi di mercanzie.

40. Vi sarà una grande officina di deposito di materie grezze e di generi manifatturati , che si vogliano pignorare in guarentigia di boni o biglietti da ammettersi alla Cassa di sconto.

41. I boni od i biglietti saranno formati secondo le regole commerciali, della scadenza non minore di un mese, e per somma non minore di cento ducati nè maggiore di ducati seimila. Essi saranno muniti della sola firma del proprietario che fa il deposito.

42. I generi grezzi o manifatturati ammessibili alla pignorazione saranno que' medesimi indicati nell' articolo 30 di questo regolamento.

43. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze potrà in seguito estendere tali depositi ad altre mercanzie, secondo che sarà richiesto dalle condizioni dell' industria e del commercio.

44. L' officina sarà diretta e sorvegliata dal più anziano de' governatori del Banco , il quale avrà il titolo di vice-
pre-

presidente. Per la compilazione de' rapporti e de' verbali di deposito, per la verifica delle scritture e de' conteggi, e per quanto altro potrà occorrere nello andamento del servizio, sarà egli assistito da un segretario contabile.

45. Tutti gl' impiegati addetti a questa nuova officina verranno sottoposti agli ordini del vicepresidente, il quale dipenderà dal direttore generale reggente, e lo informerà de' movimenti diurni dell' officina istessa.

46. La conservazione delle mercanzie sarà affidata ad un custode prescelto fra' più onesti impiegati del Banco, il quale avrà degli ajutanti di sua fiducia, ed un determinato numero d' inservienti, del cui fatto sarà responsabile.

47. Nel locale destinato al deposito delle mercanzie, il custode le farà collocare giorno per giorno con esatto ordine in appositi magazzini, baderà che un genere non venga dall' altro maltrattato o degradato, ed avrà cura che ciascuna specie di mercanzia sia riposta in casse od altrimenti condizionata, e contrassegnata da marche visibili o da numeri della fabbrica, e quindi allacciata da corde ben forti, ovvero avvolta in robusta tela.

48. Il custode prenderà registro de' depositi che gli si affidano, indicando il nome del deponente, la qualità, la quantità, il peso o la misura della mercanzia, con le marche e numeri da cui è contrassegnata, e la valuta datavi. Nel caso di riscatto o dispegnorazione, ne segnerà il giorno in margine della partita, e riterrà per suo discharge il verbale quietanzato dal razionale della Cassa, visto dal segretario generale controllo, che gli sarà passato dal credenziere.

49. Il credenziere, come controllo del custode, terrà anch' egli scrittura de' depositi nel modo di sopra descritto, obbligando gli estimatori ad indicarne i più esatti ragguagli; ed in caso di riscatto riceverà dal segretario contabile il verbale di deposito debitamente quietanzato, per prenderne registro al margine della partita, ed indi passarlo al custode.

50. Il credenziere formerà ogni giorno dalla sua scrittura

tura lo stato di situazione del guardaroba per numero di depositi e valore di essi, e lo farà sottoscrivere al custode. Indi lo passerà al segretario contabile, il quale ne spedisce una copia al direttore generale reggente ed una altra al rationale della Cassa di sconto.

51. Le mercanzie dovranno valutarsi almeno da due apprezzatori del Banco, i quali dovranno essere bene informati de' prezzi correnti in piazza, e concordi sulla qualità e quantità delle merci.

52. Nel farsi il deposito della mercanzia il segretario contabile formerà un verbale in doppio, secondo un apposito modello, in cui saranno con la massima precisione dinotate la specie, le particolari marche e numeri, il peso o la misura, ed il valore degli oggetti depositati. Un esemplare del detto verbale rimarrà presso del segretario contabile, e l'altro sarà spedito allo agente di cambio della Cassa di sconto per dar corso all'ammissione del bono, che gli sarà consegnato dalla parte, e che non potrà eccedere la metà del valore assegnato da' periti alla mercanzia.

53. Gli apprezzatori rimarranno strettamente responsabili della valuta data alla mercanzia, anche con lo arresto della loro persona; e questa condizione s'intenderà espressamente accettata da essi con la firma che apporranno al verbale.

54. I deputati della Cassa di sconto e lo agente dei cambii assumeranno per le cambiali o boni gli stessi obblighi e responsabilità che hanno per tutti gli altri valori commerciali che nella Cassa medesima vengono negoziati. Sarà lo stesso per gl'impiegati, i quali fruiranno de' soliti emolumenti loro attribuiti ad occasione dello sconto degli altri effetti commerciali.

55. Scorso il termine del mese fissato nella cambiale o nel bono, la Cassa dello sconto potrà tenerlo in sofferenza per un termine non maggiore di un trimestre, elasso il quale la cambiale dovrà estinguersi, e ritirarsi il deposito.

56. Ove la parte sia a ciò inabilitata, potrà dimandare di

di sottoporre la mercanzia ad un nuovo apprezzo , pagando un incontro non mai minore del decimo della somma mutuata ; e se il direttor generale reggente crederà nella sua prudenza di accordare siffatta abilitazione , le formalità saranno ripetute come se si trattasse di un nuovo deposito. Lo stesso sarà praticato sino a quando non si crederà espediente di obbligare la parte a ritirare il deposito ; nel qual caso un patrocinatore destinato dal direttor generale reggente procederà al protesto contro il sottoscrittore , ed agirà per le vie giudiziarie onde astringerlo alla soddisfazione della sorte e degl' interessi decorsi. Contemporaneamente il vicepresidente porrà in vendita le mercanzie.

57. La vendita sarà eseguita al pubblico incanto nel locale istesso della officina de' depositi in linea economica ed amministrativa , come praticasi pe' pegni , ed il custode ed il più graduato fra gli estimatori sosterranno l' ufficio di cassieri.

58. Essi non permetteranno che le merci sieno altrove trasportate , se non quando ne avranno ritirato il prezzo dallo aggiudicatario , poichè in seguito di tale adempimento l' aggiudicazione s' intenderà valida e perfetta. Sarà poi loro obbligo di versare pel dì seguente alla Cassa il prodotto della vendita.

59. Se il prodotto sarà sufficiente a ripianare la Cassa di ogni suo avere , si desisterà dal giudizio : in caso opposto la Cassa si rivarrà della mancanza sulla cauzione degli apprezatori , i quali rimarranno sospesi di soldo e di esercizio : ed ove neppure il dare resti saldato , si agirà contemporaneamente contra degli apprezatori e del sottoscrittore del bono innanzi al tribunale di commercio. Gli apprezatori dopo di aver tutto pagato rimarranno di dritto surrogati alla Cassa contra del sottoscrittore.

60. L' interesse sulle somme che si prestano dalla Cassa su tali depositi sarà per ora del cinque per cento l' anno calcolato per rata di giorni , salvo ad aumentarsi o diminuirsi dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , sulla proposta che potrà farne il direttor generale reggente.

TITOLÒ III.

*Della scadenza delle cambiali, e degli altri effetti
che si ammettono allo sconto.*

61. Le cambiali traettizie, i biglietti ad ordine, e gli altri effetti commerciali ammissibili allo sconto a' termini del regolamento de' 31 di marzo 1839, potranno avere una scadenza maggiore di tre mesi, da non eccedere però un semestre, occorrendo l'adesione del direttore generale reggente per ammettersi le cambiali e gli altri effetti di una scadenza oltre al quinto mese sino al sesto.

62. Per le cambiali, i biglietti ad ordine, e gli altri effetti della scadenza di tre mesi, continuerà a riscuotersi l'interesse nella proporzione attualmente stabilita del quattro per cento.

Ove la scadenza sia al di là di un trimestre, e non oltre il quarto mese, si riscuoterà l'interesse del quattro e mezzo per cento.

Per le cambiali ed effetti della scadenza a cinque mesi si riscuoterà l'interesse del cinque per cento, che sarà aumentato al cinque e mezzo per cento qualora si ammetta la scadenza di un semestre.

TITOLÒ IV.

*Della pegnerazione delle monete estere di argento
e delle verghe dello stesso metallo.*

63. Nel Banco delle Due Sicilie, e precisamente nella seconda Cassa di Corte allo *Spirito Santo*, sarà permesso di pignorare le monete estere di argento, di antico o di novello conio, come pure le verghe di simil metallo, in seguito di richiesta in iscritto che la parte ne farà al presidente della Cassa.

64. Nella dimanda dovrà indicarsi il domicilio della parte, il nome del padre, la professione ed il mestiere, non che il numero e la qualità delle monete o delle verghe, il loro valore, ed ogni altra particolarità che vi abbia rapporto. Il presidente con sua decretazione la passerà

serà al razionale pel corso regolare, e per prenderne nota in apposito registro.

65. Niuno di tali pegni potrà eccedere la somma di ducati diecimila, e verranno essi annotati del pari che gli altri pegni sul libro del credenziere, e riposti in cassettoni di legno dove l'esibitore scriverà il suo nome. Questi pegni verranno conservati nel guardaroba in una cassa a due chiavi, una delle quali sarà affidata al revisore dei pegni, ed un'altra al custode.

66. Le monete di argento straniere saranno valutate a peso come ogni oggetto di simil metallo, ed a giudizio dello estimatore e del revisore si pagherà a' pignoranti una somma prudenziale da non eccedere i quattro quinti del valore corrente. Tanto il revisore che lo estimatore dovranno poi firmare i corrispondenti cartellini.

67. Laddove l'interessato non sia contento della seguita valutazione, sarà inviato alla regia Zecca, accompagnato da un ajutante del guardaroba, che custodirà le monete che s'intenderanno pignorare. Ivi qualora le monete si trovino comprese nelle tavole annesse alle ordinanze degli 8 di maggio 1818 e de' 2 di ottobre 1832, si verificheranno, e dopo pesate si assegnerà alle stesse il valore effettivo che avranno a' termini di quelle ordinanze. Fatto ciò, si rilascerà un certificato in duplice spedizione, sottoscritto dal verificatore, dal campione e dal contabile del Tesoro, e vistato dal controloro; delle quali spedizioni una sarà consegnata all'ajutante del guardaroba unitamente alle monete esibite, e l'altra sarà rimessa riservatamente al razionale della Cassa, che la conserverà presso di se per la dovuta sorveglianza sull'andamento del servizio. Questo certificato servirà di norma allo estimatore ed al revisore per la valutazione delle monete, di cui soltanto quattro quinti l'apprezzatore potrà far pagare all'esibitore del pegno.

68. Ove poi le monete non si vedranno comprese in quelle tavole, il proprietario dovrà farle fondere a sue spese e rischio nella piazza o nella Zecca stessa, ad oggetto

getto che quest'ultima possa sul massello o masselli che si avranno, far praticare i saggi di uso, che pur saranno pagati dal proprietario, ed indi rilasciare i prescritti certificati, ne' quali saranno indicati il peso grezzo e fino delle materie, non che il loro valore a norma dell'ordinanza del 1818, onde possa proporzionarsi il pagamento de' quattro quinti detti di sopra.

69. I masselli dovranno sempre essere accompagnati dal certificato de' saggiatori della Zecca, e portare impressa su di una delle loro superficie la cifra di detti saggiatori, non che i millesimi di puro che contengono. Nè i mentovati saggiatori ometteranno di far giungere riservatamente un doppio di tali certificati al razionale del Banco, onde in vista di essi e de' contrassegni marchiatu su' masselli possa permettersi il pegno per soli quattro quinti del risultato del valore riportato nel certificato, come è detto nel precedente articolo.

70. Non venendo bene riconosciuti i contrassegni perchè forse non chiaramente impressi, ed in caso di qualunque altro dubbio che sorgere potesse all'orefice o al revisore sul fino de' masselli, potranno i medesimi unitamente all'interessato recarsi presso lo ispettore dei saggi della Zecca, per richiedere in loro presenza un novello saggio ed una nuova impressione de' segni; il tutto a spesa dello interessato.

71. La cartella che per tali pegni si rilascerà alla parte, ed il cartellino pel cassiere saranno vistati dal razionale della Cassa, il quale prenderà particolare ingerenza in siffatto servizio.

72. All'epoca del dispegno il cassiere della pignorazione ritirerà la somma mutuata, con l'interesse del tre per cento l'anno calcolato per giorni; ed il custode consegnerà il pegno all'interessato quando il razionale avrà riveduta la calcolazione degli interessi, ed avrà posto il suo visto alla cartella.

73. Qualora dopo l'elasso di sei mesi il pegno non sarà riscattato o rinnovato, l'orefice venditore assistito dal

dal credenziere recherà all' Amministrazione generale delle monete le verghe o le monete di argento, ed ottenute il solito mandato lo realizzerà dopo i quarantacinque giorni nella prima Cassa di Corte, e farà immediatamente versamento dello importo di esso, come si pratica per tutti gli altri pegni.

74. Questi pegni figureranno, come tutti gli altri, nella resta giornaliera che formerà il credenziere; ma il razionale della seconda Cassa di Corte, ogni qual volta vi sarà aumento o diminuzione di siffatta specie di pegni, ne farà specifica menzione in dorso, secondo la posizione del registro che all' uopo porterà nella sua officina.

75. Il presidente ogni qual volta procederà alla verifica delle casse, terrà di mira anche questo ramo di pignorazione, e ne farà particolare menzione ne' verbali di verifica.

TITOL V.

Disposizioni generali.

76. Il reggente del Banco è incaricato di trasmettere copia del presente regolamento a tutti coloro cui riguarda, e de' quali è nel medesimo menzione. Ciascuno sarà obbligato, sotto la più stretta responsabilità, alla esatta osservanza dello stesso.

77. In caso di legittimo impedimento de' funzionarii ed agenti incaricati della esecuzione delle operazioni tutte prescritte col presente regolamento, gli stessi dovranno, con l' autorizzazione del direttor generale reggente, nominare degli ajutanti che li rimpiazzeranno, restando personalmente e direttamente responsabili delle operazioni de' medesimi.

78. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze potrà, ogni qual volta lo creda conveniente, inteso il direttor generale reggente, modificare, cangiare ed innovare le disposizioni contenute nel presente regolamento, sia per punto di massima, sia pe' casi particolari.

79. Re-

79. Restano in pieno vigore tutte le precedenti disposizioni sovrane o ministeriali, alle quali non si è portata col presente regolamento espressa alterazione o rivoca.

Approvato : Gaeta , il dì 3 di febbrajo 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4763.) *DECRETO organico del personale della Stamperia reale.*

Gaeta , 3 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il real decreto e regolamento de' 4 di ottobre 1822 , relativi alla organizzazione ed allo andamento dell' Amministrazione della Stamperia reale ;

Visto il nostro real decreto de' 5 del passato mese di dicembre , con cui abbiamo approvato un novello regolamento per la suddetta real Tipografia ; e volendo Noi riorganizzarla sopra basi più adatte all' indole del servizio di cui è ora incaricata ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La Stamperia reale avrà dal primo di gennajo 1858 un amministratore , che sarà nominato da Noi.

Avrà in oltre un direttore col soldo mensile di ducati sessanta , e con la gratificazione fissa su' fondi dello stabilimento di ducati venti. Il medesimo sarà del pari nominato da Noi.

2. Vi saranno ancora: un segretario col soldo di ducati venticinque, e con la gratificazione di ducati dieci; un razionale col soldo di ducati trenta, e con la gratificazione di ducati dieci; un gestore col soldo di ducati venti, e con la gratificazione di ducati dieci; un magazzinoiere generale col soldo di ducati trenta, e con la gratificazione di ducati dieci; due ufficiali di prima classe, uno col carico di libro maggiore, l'altro con quello di primo correttore, e ciascuno col soldo di ducati diciotto, e con la gratificazione di ducati sei; due ufficiali di seconda classe col soldo di ducati dodici, e con la gratificazione di ducati sei; quattro ufficiali di terza classe, de' quali due col soldo di ducati dieci e con la gratificazione di ducati otto, e due col soldo di ducati sei e con la gratificazione di ducati quattro; cinque alunni con la gratificazione di ducati tre al mese; un usciere con la gratificazione di ducati dieci al mese; un'ordinanza custode con la gratificazione di ducati sette; una seconda ordinanza con la gratificazione di ducati tre; un portinajo con la gratificazione di ducati quattro; due facchini con la gratificazione di ducati dieci al mese per ciascuno.

3. Uno degli ufficiali di seconda o terza classe avrà il carico di cassiere e di appoderato, e godrà per tale incumbenza, e per la sua responsabilità e rendimento di conti alla gran Corte de' conti, una gratificazione straordinaria di ducati quindici al mese.

4. Avrà ben anche la reale Stamperia tre tipografi funzionanti da proto, col soldo ciascuno di mensuali ducati quindici, e con la gratificazione di ducati dieci; un primo torcoliere col soldo di ducati quindici, e con la gratificazione di ducati cinque; un secondo torcoliere col soldo di ducati tredici, e con la gratificazione di ducati quattro; un primo battitore col soldo di ducati dieci, e con la gratificazione di ducati quattro; un secondo battitore col soldo di ducati otto, e con la gratificazione di ducati due; un conduttore della *pressa meccanica* con la gratificazione mensile di ducati sedici.

5. Sarà

5. Sarà addetto alla Stamperia reale un Corpo di sei incisori, a' quali saranno pagati i lavori che eseguiranno. La scelta de' medesimi si farà per concorso.

6. Vi sarà di più un capo della calcografia ristoratore de' rami, col soldo mensile di ducati sedici, e con la gratificazione di ducati sei; due primi calcografi, col soldo di ducati sedici per ognuno; due secondi calcografi, col soldo di ducati quattordici per ciascuno; tre alunni calcografi, il primo col soldo di ducati tre e con la gratificazione di ducati sei, il secondo con ducati cinque di gratificazione, ed il terzo con quella di ducati quattro; un apprendista, da gratificarsi secondo il merito ed il lavoro.

7. Tutte le suddette gratificazioni saranno pagate dai fondi della Stamperia reale.

8. Tutti gli altri impieghi, che non sono compresi nel presente piano organico, rimangono d'oggi innanzi aboliti. Benvero coloro fra gl' impiegati o lavoratori, che se ne trovano in atto rivestiti, continueranno a percepire gli averi che godono sino ad altra nostra sovrana determinazione, e potranno essere nel frattempo adibiti in que' lavori ne' quali l' amministratore ed il direttore crederanno occuparli.

9. Le gratificazioni, assegnamenti o indennità qualunque, che attualmente si pagano a diversi individui della reale Stamperia, cesseranno dal momento in cui gl' individui medesimi entreranno in godimento de' soldi ed averi stabiliti nel presente organico.

10. Dovendosi per lo tratto avvenire provvedere i posti di segretario, di razionale, di gestore e di magazzino generale, il merito sarà preferito all' antichità; ed ove il bisogno lo esiga, è facoltato il Ministro Presidente di proporre il rimpiazzo anche con persone estranee allo stabilimento.

11. Nelle vacanze di piazze di ufficiali vi si ascenderà con la sola norma dell' antichità e dell' assiduità, meno pe' due posti di ufficiali di prima classe, i quali saranno provveduti per concorso.

Gli

Gli alunni ascenderanno ad ufficiali di terza classe, previo concorso fra loro.

12. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4766.) *DECRETO col quale si permette la erezione di una collegiata nella chiesa madre di Sciacca, se ne approvano gli statuti, e si autorizza il Vescovo di Girgenti a concedere alle dignità ed a' canonici di detta collegiata alcune indicate insegue.*

Gaeta, 3 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito per l'erezione di una collegiata di semplice onorificenza nella chiesa madre di Sciacca.

2. Sono da Noi approvati gli statuti annessi all'originale del presente decreto per lo regolamento della detta collegiata.

3. Per-

3. Permettiamo al Vescovo di Girgenti di concedere alle dignità ed a' canonici della collegiata istessa le insegne del rocchetto e della mozzetta violacea o nera, secondo la diversità de' tempi, da poterne usare così in chiesa, che nelle processioni. Beninteso che non si potrà cominciare a fare uso delle cennate insegne, se non sarà spedita la corrispondente real cedola in seguito di rapporto del Vescovo, che faccia conoscere l' effettiva concessione da parte sua delle insegne anzidette.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4767.) *DECRETO portante il sovrano beneplacito per la fondazione dell' ospedale in Santa Maria a Capua-vetere, sotto il titolo del glorioso Patriarca S. Giuseppe.*

Gaeta, 3 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo il nostro sovrano beneplacito alla fondazione dell' ospedale in Santa Maria a Capua-vetere, sotto il titolo del glorioso Patriarca S. Giuseppe, nel locale denominato *Pietrasanta*, di esclusiva dipendenza dell' Arcivescovo di Capua, senz'alcuna ingerenza del
Con-

Consiglio degli ospizii di quella provincia, giusta l'atto rogato pel notajo *Luigi Bascone* residente in quel comune del dì 27 di novembre ultimo.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **Ferdinando.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e dell'istruzione pubblica*
Firmato, **F. SCORZA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **Ferdinando Troja.**

—•••••—
(N.º 4768.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S.ª MARIA della Consolazione nel comune di Agnone in provincia di Molise, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 3 febbrajo 1858.)*

—•••••—
(N.º 4769.) *DECRETO che conferisce la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Lucito in provincia di Molise, senza ledere i dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente fondate a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 3 febbrajo 1858.)*

—•••••—
(N.º 4770.) *DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega di S.ª MARIA ASSUNTA e SS. CONCEZIONE nel comune di Fornelli in provincia di Molise. (Napoli, 3 febbrajo 1858.)*

—•••••—
(N.º 4774.) *DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietrafesa in Basilicata a concedere in enfiteusi a D. Giuseppe Vignola la casa che quella cappella del SS. Rosario possiede in contrada Chiesa vecchia, per l'annuo canone netto di du-*

ducato due ; con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva , e con quelli suggeriti dal Consiglio degli ospizii , e salvo la celebrazione di un atto autentico. (Napoli , 6 febbrajo 1858.)

(N.° 4772.) *DECRETO autorizzante il comune di Cosenza nella Calabria citeriore a concedere in enfiteusi al Signor Gaetano Anastasio del fu Domenico un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati duemilacento nello stradone in contrada Carmine , per l'annuo canone netto di ducati cinque e grana 25 , e con tutte le altre condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 5 di novembre 1857. (Napoli , 8 febbrajo 1858.)*



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 205.

(N.° 4773.) *DECRETO che accorda la facoltà al comune di Floridia in provincia di Noto di concedere in enfiteusi a Carmelo Russo ed Ignazio Gallo una casa di sua proprietà in via del Corso, per l'annuo canone di ducati ventotto e grana 50, e con le condizioni stipulate nel corrispondente progetto di contratto. (Napoli, 8 febbrajo 1858.)*

—————

(N.° 4774.) *DECRETO permettente a Filippo Esposito dello stabilimento dell' ANNUNZIATA di Napoli, nato il 28 di aprile 1814, di assumere il cognome di Patierno in vece di quello che attualmente porta: beninteso che tal cambiamento non dovrà attribuirgli dritto alcuno di famiglia, e che abbiasi a far notamento del presente decreto al margine degli atti relativi al detto individuo ed a' suoi figli, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 10 febbrajo 1858.)*

—————

(N.° 4775.) *DECRETO col quale si permette ad Antonio Esposito del Piano di Sorrento in provincia di Napoli, nato il 2 di marzo 1814, di assumere il cognome Jaccarino in vece del cognome attuale; non dovendogli però tal*

cangiamento apportare alcun dritto di famiglia , e con farsi notamento del presente decreto al margine degli atti che risguardano il detto individuo ed i suoi figli Domenico , Rosa , Mariantonia e Luigi , tanto ne' registri ecclesiastici , quanto in quelli dello stato civile. (Napoli , 10 febbrajo 1858.)

(N.° 4776.) *DECRETO che approva lo stato discusso della real Casa santa dell' ANNUNZIATA di Napoli pel quinquennio dal 1858 al 1862.*

Napoli , 12 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvato lo stato discusso della real santa Casa dell' ANNUNZIATA di Napoli , pel quinquennio dal 1858 al 1862 , secondo l' avviso dato a quest' oggetto dalla Consulta de' reali domini al di qua del Faro.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4777.)

(N.º 4777.) **DECRETO** con cui s' istituisce un Consiglio edilizio nel comune di Gioja.

Napoli, 12 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vista la deliberazione del decurionato del comune di Gioja in provincia di Calabria ultra prima per la istituzione di un Consiglio edilizio in quella città;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio in Gioja.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

—————
(N.º 4778.) **DECRETO** col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Elice nel primo Abruzzo ulteriore è facoltata a concedere in enfiteusi a Carmine di Carlo il fondo rustico che quella cappella del Purgatorio possiede in contrada Santa Giusta, per l' annuo canone netto di ducati due e grana 80, e con tutti i patti stabiliti nell' aggiudicazione definitiva. (Napoli, 13 febbrajo 1858.)

—————
(N.º 4779.) **DECRETO** che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Do-
*
me-

menico Marsilii il fondo rustico che quella cappella del SS. SAGRAMENTO possiede in contrada Tosoli, per l'annuo canone netto di ducati dodici e grana 22, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 13 febbrajo 1858.)

(N.° 4780.) *DECRETO col quale si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Tosiccia nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a Giacomo Belisarii il fondo rustico che quella cappella del SS. Rosario di Aquilano possiede in contrada S. Vincenzo, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 60, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 13 febbrajo 1858.)*

(N.° 4781.) *DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Città S. Angelo nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a Zopito Italiani i due piccoli fondi rustici che quella confraternita del SS. Rosario possiede in contrada del Pozzo, per l'annuo canone netto di ducati quattro e grana 50, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 13 febbrajo 1858.)*

(N.° 4782.) *DECRETO col quale confermandosi il permesso della bollazione a secco accordato per le manifatture di pelli e cuoja della fabbrica de' Signori Contento, esistente in Castellammare in provincia di Napoli, si permette che il bollo sia variato solamente nella leggenda, sostituendosi all'antica indicazione del defunto Raffaele Contento, quella della ditta attuale de' figli del medesimo - Antonio e Michele fratelli Contento fu Raffaele - a' quali si appartiene al presente la proprietà di detto stabilimento. (Gaeta, 15 febbrajo 1858.)*

(N.° 4783.)

(N.º 4783.) *DECRETO* che approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri per lo esercizio del corrente anno.

Gaeta , 18 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, a Noi rassegnato pel corrente esercizio 1858;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso, annesso all'originale del presente decreto, del nostro Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri pel corrente esercizio 1858, nella somma di ducati sessantaseimiladugentosestantotto, è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciasouno nella parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURINA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4784.) *DECRETO che approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della marina per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta, 18 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato di marina, a Noi rassegnato pel corrente esercizio 1858;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso, unito all'originale del presente decreto, del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di marina per lo corrente esercizio 1858, nella somma di ducati duemilioni trecentoquindicimila, è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.



(N.º 4785.)

(N.º 4785.) *DECRETO col quale viene istituita una Direzione pel servizio del cavamento de' porti ne' domini di qua del Faro, approvandosene il corrispondente regolamento.*

Napoli, 18 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo recare la necessaria attività, esattezza ed economia nel cavamento de' porti de' reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio del Ministero de' lavori pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, o *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il servizio del cavamento di tutti i porti de' nostri reali domini di qua dal Faro sarà eseguito con un sistema unico ed uniforme, e verrà affidato ad un direttore, sotto la esclusiva dipendenza del real Ministero dei lavori pubblici.

2. Il qui annesso regolamento per l'organizzazione di un tal servizio è approvato.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici ed il Direttore del real Ministero di marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per l'organizzazione del servizio pel cavamento de' porti ne' domini di qua del Faro.

De' 18 di febbrajo 1858.

ART. 1. A contare da questa data resta istituito un servizio unico ed uniforme pe' cavamenti de' porti. Il medesimo

simo sarà di dipendenza del Ministero e real Segreteria di Stato de' lavori pubblici, e verrà affidato ad un direttore, il quale lo menerà innanzi col sistema in economia.

2. I fondi all' uopo bisognevoli saranno assegnati con distinto articolo sullo stato discusso annuale del real Ministero de' lavori pubblici.

3. Formeranno la dote di tale servizio i cavafondi a vapore l' *Erebo*, il *Tantalo*, il *Vulcano* e la *Finanza* col rispettivo corredo di tramogge. All' oggetto i legni medesimi con l' intero armamento saranno, fra un mese da oggi, consegnati dalla real Marina alla Direzione de' cavamenti; ad eccezione dell' *Erebo*, che sarà consegnato appena sarà accomodato ed in istato da poter lavorare. Così pure la stessa real Marina, dietro speciali ordini superiori, le somministrerà que' legni a vapore rimorchiatori, che nelle circostanze dovranno essere adibiti pei bisogni del servizio.

4. Oltre a' legni succennati potrà ne' casi essere autorizzato l' acquisto o la costruzione di altri legni con le corrispondenti macchine.

5. I legni succennati saranno equipaggiati da individui della real Marina, a richiedersi dal ramo de' lavori pubblici.

6. All' infuori del rispettivo loro soldo gl' individui medesimi, pe' giorni che lavoreranno a' cavamenti, riceveranno una particolare gratificazione, la quale a norma di analoga tariffa da approvarsi ministerialmente sarà proporzionata agli averi d' imbarco o armamento di ciascuno de' detti individui.

La stessa gratificazione sarà corrisposta anche agl' individui della real Marina che compongono l' equipaggio de' legni rimorchiatori a vapore, per tutti que' giorni nei quali presteranno servizio.

7. La real Marina somministrerà alla Direzione de' cavamenti, sì in Napoli, che altrove, tutti i materiali, compreso il carbon fossile ed i cavi necessarii per detti legni; ed il loro valore sarà soddisfatto in seguito dell' approvazione da impartirsi da SUA MAESTÀ su' deconti che

ne

ne presenterà il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici.

8. Egualmente i pezzi di rispetto, di ricambio e di accomodo delle macchine saranno somministrati dal reale officio di Pietrarsa ad ogni richiesta del direttore de' cavamenti, sino a che non sarà istallato un analogo laboratorio; ed il loro importo verrà pagato con le stesse norme specificate nell' articolo precedente per la real Marina.

9. Le spese tutte del servizio emaneranno dall' assegno fondo nello stato discusso, meno quelle relative a' porti che hanno un particolare assegno, le quali su di questo saranno soddisfatte mercè de' conti da essere anche sovranamente approvati.

10. Il direttore de' cavamenti dipenderà esclusivamente dalla real Segreteria di Stato de' lavori pubblici. Da lui però saranno direttamente date tutte le disposizioni per l' andamento del servizio; ed il personale, come il materiale del servizio stesso, da esso-lui dipenderanno.

Egli in oltre stabilirà i mesi, le ore e le giornate di travaglio; ed il loro computo sarà da lui determinato a seconda de' lavori eseguiti.

11. Alla Direzione de' cavamenti sarà destinato un alunno costruttore della real Marina. Egli curerà la esecuzione degli ordini che gli darà il direttore sulla manutenzione ed accomodo delle macchine e de' legni.

Al medesimo sarà corrisposta una mensuale gratificazione su' fondi assegnati, da proporsi dal direttore, ed approvarsi dal Ministro, in vista de' servizii prestati.

12. Faranno parte della Direzione de' cavamenti i due ingegneri del Corpo di acque e strade destinati al dettaggio delle regie petriere e scogliere. Nel caso che i medesimi per effetto di loro occupazioni non potranno trasferirsi ne' porti lontani ove si eseguiranno i lavori dei cavamenti, saranno rimpiazzati dagl' ingegneri dello stesso Corpo destinati nelle rispettive provincie, a simiglianza di quanto praticasi per le bonificazioni del Regno.

13. Gl' in-

13. Gli ingegneri medesimi saranno sotto la immediata dipendenza del direttore de' cavamenti, ed eseguiranno tutte le sue disposizioni relative alla parte tecnica dei cavamenti.

14. Alla Direzione medesima sarà addetto un magazzino col soldo di ducati quindici al mese, da nominarsi da S. M. il Re N. S., sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici. Il medesimo risponderà di tutti quegli oggetti, macchine e legni che gli verranno affidati mercò consegna e dettagliato inventario.

15. Saranno in fine assegnati alla Direzione de' cavamenti due commessi invigilatori di fiducia del direttore, da approvarsi dal Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici, a quali sarà corrisposto un compensamento mensile in proporzione de' servigi che presteranno, e saranno destinati ne' luoghi che crederà il direttore.

Approvato: Napoli, il dì 18 di febbrajo 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4786.) *DECRETO col quale si approvano gli statuti per la chiesa ricettizia di S. Pietro in Vinculis nel comune di S. Polo.*

Napoli, 18 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME CC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO CC. CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. CC. EC.

Veduta la sovrana risoluzione de' 5 di ottobre decorso anno, con la quale venne approvato il piano della chiesa ricettizia sotto il titolo di S. Pietro in Vinculis del comune di S. Polo in provincia di Molise, diocesi di Bojano;

Ve-

Veduta la risoluzione resa nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 di settembre 1824, con cui furono sanzionate gli articoli fondamentali disposti dalla Commissione de' Vescovi incaricata dell'esame de' piani delle ricettizie del Regno per servire di norma nella formazione degli statuti di ciascuna chiesa ricettizia;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo il nostro regio assenso sopra gli statuti, annessi all'originale del presente decreto, per la chiesa ricettizia di S. Pietro in Vinculis del comune di S. Polo nella provincia di Molise, formati dal Vescovo di Bojano di accordo col clero della stessa chiesa, e dalla Commissione de' Vescovi trovati uniformi agli articoli fondamentali degli statuti anzidetti.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4787.) *DECRETO mediante il quale Giuseppe de Benedictis è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed ai pubblici uffizii.*

Napoli, 18 febbrajo 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME CC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO CC. CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. CC. CC.

Veduta la deliberazione del dì 14 di gennajo ultimo, con la quale la gran Corte criminale in Catanzaro ha opinato

nato potersi riabilitare *Giuseppe de Benedictis* del fu *Giuseppe Maria*, di Catanzaro, allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii, da' quali rimase interdetto per condanna alla pena de' ferri, come colpevole di omicidio volontario;

Veduto l'articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *Giuseppe de Benedictis* è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 4788.) *DECRETO* che autorizza il comune di *Pontelandolfo* in provincia di *Molise* a concedere in enfiteusi in pro de' qui appresso indicati individui quattordici delle ventuno sezioni di suolo pubblico site nel largo detto *Tiglia*, e propriamente quelle che trovansi descritte nella pianta levata a' 20 di agosto 1856 dall' architetto *Antonio Sforza*, giusta i rispettivi verbali di aggiudicazione definitiva de' 27 di luglio 1857; cioè 1.° al Signor *Filippo Pulzella* le sezioni segnate sotto i numeri 1 e 2, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 20; 2.° al Signor *Filippo Nuzzi* la sezione segnata sotto il numero 3, per l'annuo canone netto di carlini sei; 3.° al Signor *Orazio Rinaldi* le sezioni segnate sotto i numeri 7 ed 8, per l'annuo canone netto di carlini nove; 4.° al Signor *Daniele Pe-*

Perugini le sezioni segnate sotto i numeri 6, 9 e 10, e metà di quella segnata sotto il numero 5, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 10; 5.° al Signor Michelangelo Perugini la rimanente metà della sezione segnata sotto il numero 5, e quella segnata sotto il numero 4, per l'annuo canone netto di carlini nove; 6.° e finalmente al Signor Nicola Rinaldi le sezioni segnate sotto i numeri 11, 12, 13 e 14, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 70. (Napoli, 18 febbrajo 1858.)

(N.° 4789.) *DECRETO* col quale si concede la facoltà al comune di Circello in provincia di Molise di alienare a favore del Signor Pasquale Cardì la bottega della Forno della terra, sita nella strada dello stesso nome, riportata nel catasto provvisorio all'articolo 252, sezione K, numero 406, pel prezzo di ducati quarantadue e grana 83, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 28 di giugno 1857; dovendosi la riferita somma impiegare dal comune in estinzione di debiti, ed in mancanza in acquisto di rendita iscritta sul gran Libro. (Napoli, 18 febbrajo 1858.)

(N.° 4790.) *DECRETO* col quale i comuni di Conflenti e di Martirano nella seconda Calabria ulteriore sono autorizzati in via di sanatoria a concedere in enfiteusi al Signor Pasquale Mastrojanni quel pezzo di suolo pubblico della estensione di un ottavo di tomolo, occupato dal medesimo con la costruzione di un molino nel luogo detto Cotugno in contrada Piano della Croce, per l'annuo canone netto di ducati quattro, e con tutte le condizioni espresse nello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 3 di dicembre 1857. (Napoli, 18 febbrajo 1858.)

(N.° 4791.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito per la cessione che gli eredi della Signora Rosaria Campo intendono fare al comune di Caridà nella prima Calabria ulteriore di tutti i beni che posseggono, in soddisfa-
zione

zione del debito del defunto marito della medesima Signor Paolino Grillari, con la riserva de' diritti del comune verso tutti i coeredi per le molestie che potessero insorgere dalla iscrizione ipotecaria presa dal Signor Gaetano Soriano su' beni del coerede Antonio Cavallaro, a termini del voto decurionale de' 18 di marzo 1857. (Napoli, 18 febbrajo 1858.)

(N.º 4792.) *DECRETO* permettente al comune di Collecornino nel primo Abruzzo ulteriore di alienare diciannove spezzoni dell' antica strada distrettuale di Penne, rimasta inutilizzata dopo la costruzione della nuova, a favore de' dodici proprietari de' fondi attigui, che li avevano rispettivamente occupati, secondo le indicazioni e le misure, e per lo prezzo e le condizioni che si contengono nello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 28 di agosto 1857. (Napoli, 18 febbrajo 1858.)

(N.º 4793.) *DECRETO* col quale vengono convocati i Consigli distrettuali e provinciali ne' domini oltre il Faro per le sessioni del corrente anno.

Gaeta, 19 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduti gli articoli 34 e 48 della legge de' 12 di dicembre 1846, applicata alla Sicilia con real decreto de' 7 di maggio 1838;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. I Consigli distrettuali ne' nostri reali domini al di là del Faro per la sessione del corrente anno saranno convocati pel giorno 20 di aprile prossimo. Le loro sessioni non potranno durare al di là di giorni quindici.

I Consigli provinciali saranno riuniti nel giorno 11 di maggio seguente, e chiusi non più tardi del dì 30 dello stesso mese.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—O—O—O—O—O—
(N.° 4794.) *DECRETO che accorda la facoltà all' amministrazione del conservatorio di S.^a Fedè al Pallonetto di S.^a Chiara in Napoli di vendere a Luigi de Santis, per lo prezzo di ducati duemiladugento netti, i fondi che il pio luogo possiede in Terra d' Otranto, e propriamente nel comune di Roccaforzata, circondario di S. Giorgio, aggiudicati al medesimo in seguito del giudizio di espropriazione contro l' eredità del suo debitore Marchese di Lizzano D. Niccola Chiurlia; dovendosi la cennata somma impiegare in acquisto di rendita iscritta sul gran Libro. (Napoli, 19 febbrajo 1858.)*

—O—O—O—O—O—
(N.° 4795.) *DECRETO autorizzante la congrega dello Spirito SANTO in Barletta in Terra di Bari ad accettare il pio legato in favor suo disposto da Gioacchino Amenduni con testamento pubblico de' 3 di agosto 1857 pel notaio Gaetano Virgilio, con le condizioni e clausole ivi espresse, e salvo i dritti de' terzi ed il notamento dello anzidetto legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 19 febbrajo 1858.)*

(N.° 4796.)

(N.º 4796.) **DECRETO** portante il sovrano assenso perchè dalla congrega della **IMMACOLATA CONCEZIONE** nel comune di **Serrara**, provincia di Napoli, possa accettarsi il pio legato disposto in favore della medesima da **Francesco Jacono** con testamento pubblico degli 11 di luglio 1851 pel notajo **Giuseppe Scotto di Freca**; con eseguirsi le condizioni e clausole additate nell'atto suddetto, e con doversi prendere nota di tale legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 19 febbrajo 1858.)



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

Ferdinando Troja.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 206.

(N.° 4797.) *DECRETO* che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. *SAGRAMENTO* nel comune di *Monticelli di Fondi* in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 20 febbrajo 1858.)



(N.° 4798.) *DECRETO* contenente la sanatoria sulla fondazione della congrega di *S. Giovanni Evangelista* nel comune di *Monticelli di Fondi* in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 20 febbrajo 1858.)



(N.° 4799.) *DECRETO* relativo alla sanatoria sulla fondazione delle congreghe della *Morte e del SS. Rosario* nel comune di *Monticelli di Fondi* in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 20 febbrajo 1858.)



(N.° 4800.) *Decreto che approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri per l'esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 23 Febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEI REGNI DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri, a Noi rassegnato pel corrente esercizio 1858;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso, annesso all'originale del presente decreto, del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri per lo corrente esercizio 1858, nella somma totale di ducati dugentonovantasettemila-seicento, è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Incaricato del portafoglio del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 4804.) *DECRETO con cui si approva lo stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 23 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra , a Noi rassegnato pel corrente esercizio 1858 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso , annesso all'originale del presente decreto , del nostro Ministero e real Segreteria di Stato della guerra pel corrente esercizio 1858 , nella somma di ducati undicimilioni seicentoquarantaseimiladugentoquattordici , è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il nostro Direttore del Ministero di guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , **S. MORENA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

—————

*

(N.° 4802.)

(N.º 4802.) *DECRETO riguardante lo stabilimento di una Casa della Compagnia di Gesù in S. Francesco Saverio di Pozzuoli incaricata della cura de' servi di pena ristretti ne' bagni della provincia di Napoli.*

Gaeta , 23 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visti i nostri reali decreti de' 18 di dicembre 1856 e 23 di febbrajo 1857 , pe' quali la cura religiosa e morale de' bagni penali di alta e bassa pena fu affidata a' Padri della Compagnia di Gesù ;

Volendo ora recare ad atto siffatte disposizioni pe' bagni della provincia di Napoli , e provvedere la cennata Compagnia de' mezzi come destinare al servizio religioso e morale de' suddetti bagni un competente numero di religiosi ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio del Ministero e real Segreteria di Stato de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La Compagnia di Gesù avrà una sua Casa in S. Francesco Saverio di Pozzuoli , incaricata della cura religiosa, morale ed artistica de' servi di pena ristretti nei bagni della provincia di Napoli. Sarà assegnato alla Casa istessa quel numero di Padri , che dal provinciale di Napoli sarà creduto necessario pel servizio de' cennati luoghi penali.

2. Pel mantenimento de' cennati Padri rimane stabilito un assegno annuale di ducati novecento , che sarà pagato semestralmente dal Ministero de' lavori pubblici sul fondo di economia che esso possiede proveniente da' rami penali.

3. II

3. Il nostro **Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici** è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO,

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4803.) *DECRETO mediante il quale il Marchese D. Giovanni Ventapane è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.*

Gaeta, 23 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduti i reali decreti de' 22 di luglio 1852 e 31 di maggio 1853, co' quali la pena di sette anni di ferri inflitta dalla gran Corte criminale in Napoli al *Marchese D. Giovanni Ventapane* per reato in danno della regia strada ferrata venne dapprima commutata in reclusione, ed indi condonata;

Veduta la deliberazione del dì 21 di ottobre 1857, con la quale la suddetta gran Corte criminale opinava potersi riabilitare il *Ventapane* allo esercizio de' diritti civili, dai quali rimase interdetto per effetto della riportata condanna;

Veduta la sovrana risoluzione del dì 13 di ottobre 1834 relativa alle conseguenze giuridiche della condanna primitiva in fatto di riabilitazione;

Veduto l' articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. Il *Marchese D. Giovanni Ventapane* è per grazia riabilitato allo esercizio de' diritti civili.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 4804.) *DECRETO con cui si permette a D. Girolamo Platamone di Trapani di premettere al suo cognome quello dell'avo materno Staiti.*

Gaeta, 23 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il testamento del *Barone D. Giuseppe Staiti* dei 6 di ottobre 1853, col quale disponea un legato a favore del suo nipote *D. Girolamo Platamone*, con la condizione di dover premettere al proprio cognome quello di *Staiti*;

Veduta la dimanda di *D. Giuseppe Platamone* padre del detto *Girolamo*, con la quale attesa l'età minore del figlio ha implorato il cangiamento di cognome di cui trattasi;

Veduto il real decreto de' 29 di settembre 1818, e veduto il parere della Consulta;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Permettiamo a *D. Girolamo Platamone*, figlio di *D. Giuseppe* e *D.ª Maria Staiti*, nato in Trapani nel dì

di 28 di dicembre 1845, di premettere al cognome paterno di *Platamone* quello dell'avo materno *Staiti*.

2. La permissione accordata col precedente articolo non attribuisce al cennato individuo alcun dritto di famiglia.

3. Del presente decreto sarà fatto notamento al margine degli atti dello stato civile e di ogni altro atto che riguardi il medesimo.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4805.) *DECRETO* contenente la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo di *S.º Stefano Protomartire*, da erigersi nell'oratorio pubblico sotto l'invocazione della *NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA* nel Borgo di Gaeta in Terra di lavoro. (Gaeta, 23 febbrajo 1858.)

(N.º 4806.) *DECRETO* autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Croce e Giuseppe Radocchia ed a Giuseppe Mascioli il fondo rustico che quella cappella di *S. Antonio* possiede in contrada Collecçioso, per l'annuo canone netto di ducati sei e grana 30, e con tutti i patti stabiliti nell'aggiudicazione definitiva. (Napoli, 24 febbrajo 1858.)

(N.º 4807.) *DECRETO* con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della *SS. IMMACOLATA* nel comune di Bisignano nella Calabria citeriore, senza pregiudizio

dizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 25 febbrajo 1858.)

(N.° 4808.) *DECRETO* *permettente la temporanea esportazione all'estero delle fave da' dominii di qua e di là del Faro.*

Gaeta , 25 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia , non che del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dal primo di marzo sino a tutto il quindici di aprile del corrente anno è permessa da entrambi i nostri reali dominii di qua e di là del Faro la esportazione all'estero delle fave col dazio di grana quaranta il cantajo.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia , il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno , non che il nostro Luogotenente generale ne' reali dominii di là dal Faro sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda , della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

*Il Min. Segr. di Stato
delle finanze*
Firm. , **S. MURENA.**

*Il Min. Segr. di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firm. , **G. CASSISI.**

*Il Dirett. del Ministero
e real Segr. di Stato
dell'interno*
Firm. , **L. BIANCHINI.**

Pubblicato in Napoli nel dì primo di Marzo 1858.

(N.° 4809.)

(N.º 4809.) **DECRETO** contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega di S.^a MARIA del Popolo nel comune di Bisignano nella Calabria citeriore, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 25 febbrajo 1858.)



(N.º 4810.) **DECRETO** che approva la fondazione e le regole di un Monte di pegni e di un Monte di prestanze agrarie nel comune di Andria.

Napoli, 26 febbrajo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro real Ministero e Segreteria di Stato dell' interno;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvata nel comune di Andria, provincia di Bari, la fondazione di un Monte di pegni, con la dote di ducati milletrecento e grana 86; e di un Monte di prestanze agrarie, con la somma di ducati dugentoventi e grana 60.

2. Per la dipendenza ed amministrazione di ambo le pie laicali istituzioni sono approvate le regole annesse all'originale del presente decreto.

3. Il Direttore del nostro real Ministero e Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno
Firmato, **BLANCHINI.**

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



(N.º 4811.)

(N.° 4811.) **DECRETO** autorizzante la *Commissione amministrativa di beneficenza di Volturara nel Principato ulteriore ad alienare a favore di D. Alessandro Marino le quattro misure di terreno che quel pio ospedale di S. Sebastiano possiede in contrada Vallicella, pel prezzo di ducati venti netti, da addirsi allo acquisto di sacri arredi per la chiesa di S. Sebastiano, dispensando a tutte le formalità, come per legge, giusta lo avviso del Consiglio degli ospizii.* (Napoli, 2 Marzo 1858.)



(N.° 4812.) **DECRETO** con cui il comune di Salignano, riunito a quello di Castrignano del Capo in Terra d'Otranto, è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Ippazio Mancarella un pezzo di terreno della estensione di to-mola tre e stoppelli due nel luogo detto Pardo, per l'annuo canone netto di ducati sette e grana 50, e con tutte le altre condizioni espresse nello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 7 di marzo 1857. (Napoli, 2 Marzo 1858.)



(N.° 4813.) **DECRETO** col quale si autorizza la città di Bari a concedere una determinata estensione di suolo alla Società economica di quella provincia.

Napoli, 2 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. La città di Bari è autorizzata a cedere gratuitamente alla Società economica di quella provincia una estensione di moggia **legali trentadue** $\frac{1876}{19000}$, contigua a quella

quella di moggia legali diciotto che già tiensi dalla Società, per addirla ad orto sperimentale; riserbando però agli abitanti della città il diritto di passeggiare nell'orto in tutti i giorni festivi, ne' giovedì e ne' giorni delle grandi gale di Corte, a norma della deliberazione decurionale de' 22 di luglio 1857.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.



(N.° 4814.) *DECRETO che accorda il sovrano assenso sulla fondazione e sulle regole della nuova congrega sotto il titolo della VERGINE di Loreto, da istituirsi nel comune di Surbo in Terra d' Otranto. (Napoli, 2 Marzo 1858.)*



(N.° 4815.) *DECRETO che autorizza le due congreghe della CONCEZIONE e di Loreto in Molfetta in Terra di Bari a concedere in enfiteusi a favore di Francesco Mastropasqua il suolo della casa diruta che posseggono alla strada Forno, per lo canone netto di un ducato e grana 40, con le condizioni volute da' regolamenti, e con tutti i patti dell'aggiudicazione definitiva. (Napoli, 2 Marzo 1858.)*



(N.° 4816.) *DECRETO per lo quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Mola in Terra di Bari è autorizzata a concedere in enfiteusi a Mariantonia Susca, nello interesse de' suoi figli minori, una casipola che quella Scuola secondaria possiede al vico Bernardi, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 44, con la cautela offerta per la sicurezza del contratto, e con tutti i patti stabiliti nell'aggiudicazione definitiva. (Napoli, 2 Marzo 1858.)*



(N.° 4817.)

(N.° 4817.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega del SS. Rosario in Deliceto in Capitanata per accettare il pio legato disposto da Raffaele Montanino con testamento pubblico degli 8 di ottobre 1852 pel notajo Giovanni d'Ambrosio, con le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse, salvo i diritti de' terzi, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 3 Marzo 1858.)

(N.° 4818.) **DECRETO** autorizzante il comune di Brindisi in Terra d'Otranto ad alienare a favore del Signor Francesco di Castro un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati cinquemilacentosessantacinque, sito nella contrada detta Largo del monte, pel prezzo di ducati quaranta, e con tutte le altre condizioni espresse nello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 10 di dicembre dello scorso anno. (Napoli, 3 Marzo 1858.)

(N.° 4819.) **DECRETO** mediante il quale il comune di Trepuzzi in Terra d'Otranto è autorizzato a concedere alla congrega del SS. SACRAMENTO l'uso della cappella di S.^a Croce di patronato comunale, con le espresse riserbe spiegate dal Consiglio d'Intendenza nello espediente dei 30 di settembre 1857. (Napoli, 3 Marzo 1858.)

(N.° 4820.) **DECRETO** perchè il comune di Lizzano in Terra d'Otranto possa concedere gratuitamente a Domenico Tripaldi un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati cinquanta, posto nel luogo detto Aja, ad oggetto di elevarvi a proprie spese un Calvario rappresentante i misteri della Passione di NOSTRO SIGNOR GESÙ CRISTO, a' sensi della deliberazione decurionale de' 7 di giugno 1857 e dell'uniforme avviso del Consiglio d'Intendenza del primo di agosto dell'anno medesimo. (Napoli, 3 Marzo 1858.)

(N.° 4821.)

(N.º 4821.) *DECRETO* permettente al comune di *Latiano* in *Terra d' Otranto* di concedere gratuitamente al Signor *Pasquale Leuzzi* un tratto della vecchia strada che dal comune suddetto menava all' altro di *Francavilla*, rimasta inutilizzata dopo la costruzione della nuova, della lunghezza di passi trentasei, della larghezza di un passo e della profondità di palmi tre compensati dal livello della strada; dovendosi però adempire a tutte le condizioni contenute nell' offerta fatta dal medesimo Signor *Leuzzi* a' 6 di ottobre 1856, ritenuta dal Consiglio d' *Intendenza* con l' avviso de' 25 di settembre 1857. (*Napoli*, 3 *Marzo* 1858.)



(N.º 4822.) *DECRETO* con cui il comune di *S. Eufemia*, riunito a quello di *Tricase* in *Terra d' Otranto*, è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor *Giuseppe Baglivo* un pezzo di suolo pubblico detto *Largo Mandolella*, della estensione di moggia due legali, sito fuori l' abitato del comune sulla via di *Tricase*, a sinistra dopo il fondo denominato *Lavori*, di proprietà del Principe di *Tricase* *D. Giambatista Gallone*, per l' annuo canone netto di carlini ventuno, e con tutte le altre condizioni espresse nello avviso del Consiglio d' *Intendenza* de' 4 di maggio 1857. (*Napoli*, 3 *Marzo* 1858.)



(N.º 4823.) *DECRETO* che accorda a *D. Felice de Schumacher* il titolo di *Barone*.

Gaeta, 4 *Marzo* 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trono dal Maggiore dello stato maggiore dell' *Esercito D. Felice de Schumacher*, con le quali ha implorato di essere fregiato di un titolo nobiliare;

Vo-

Volendo benignamente accogliere una tale domanda in considerazione de' pregevoli requisiti che concorrono nella persona del supplicante, non che dell' antica nobiltà di sua famiglia ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. Concediamo a *D. Felice de Schumacher* Maggiore dello stato maggiore dell' Esercito il titolo di *Barone*, trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e naturali di lui, e nella linea collaterale fino al quarto grado, secondo le leggi del Regno.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4824.) *DECRETO* permettente l' *accettazione di una disposizione fatta in vantaggio del Monte di pietà in Foggia da D. Antonio Maria de Stasio.*

Napoli, 9 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il testamento olografo del primo di marzo 1847 presso notar *Gaetano Biondi* residente in Foggia, per lo quale *D. Antonio Maria de Stasio* lasciò allo stabilimento de' Monti uniti di pietà della città medesima la somma di ducati settecentocinquanta, per impiegarla sopra pegni, ed addirsene l' annuo prodotto in celebrazione di messe ;
Ve-

Vedati i chiarimenti all' uopo raccolti , da' quali riconoscesi avere l' esperienza dimostrato che l' anzidetto stabilimento non impiega annualmente tutti i suoi capitali , per modo che restando sempre in cassa un supero di più migliaja , e non potendo preferire il capitale del *de Stasio* a' proprii per l' impiego da lui disposto , torna impossibile l' esecuzione del legato medesimo ;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Concediamo al Monte di pietà in Foggia il nostro beneplacito , perchè possa accettare la su detta pia disposizione di *D. Antonio Maria de Stasio* , con obbligo però d' impiegarsi il sopra mentovato capitale , da lui disposto , in compera di annua rendita inscritta sul gran Libro del debito consolidato , intestata al Monte medesimo per la celebrazione delle messe.

2. Rimangono salvi i diritti che a' terzi potessero appartenere contro la pia disposizione di cui trattasi ; e di tutto dovrà prendersi nota nella platea corrispondente , per curarsene la stretta osservanza.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia , e dell' interno , ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati , ciascuno per la parte sua , dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4825.)

(N.° 4825.) **DECRETO** col quale si permette alla cappella della **VERGINE della Pace**, eretta nella chiesa di **A. G. P.** in **Giugliano** nella provincia di **Napoli**, di accettare il pio legato disposto da **Maria Michela Avagliano** con testamento mistico de' 14 di maggio 1856 presso il notaio **Domenico Pirozzi**; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole nel surriferito atto espresse, rimaner salvi i diritti de' terzi, e prendersi nota tanto del legato quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (**Napoli**, 9 Marzo 1858.)



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
Ferdinando Troja.

(N.° 4828.) *DECRETO con cui l'amministrazione de' beni siti in Napoli e sue adiacenze de' luoghi pii della provincia di Principato citeriore e comune di Agerola è autorizzata a concedere in enfiteusi a D. Andrea Arma la casa posta in contrada dell' Olmo , pertinente al Monte la Monica di Cava , composta di tre botteghe e due piani ; a' numeri 27, 28 e 29 al Largo dell' Olmo , ed ai numeri 3, 4, 5 e 50 al vico dell' Olmo , per l'annuo canone di ducati dugentosestantatre e grana 40 , lordo del solo contributo fondiario e tasse straordinarie , giusta la contribuzione dell' ora scorso anno 1857 , e con tutti i patti contenuti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 10 Marzo 1858.)*

—XXXXXXXXXX—
(N.° 4829.) *DECRETO permettente all'amministrazione dei beni siti in Napoli e sue adiacenze de' luoghi pii della provincia di Principato citeriore e comune di Agerola di concedere in enfiteusi a favore di D. Girolamo Scarpa il fondo rustico sito in tenimento di Panicocoli , detto S. Arcangelo , di moggia quattro , diviso in due pezzi , a corpo e non a misura , di pertinenza del Monte la Monica di Cava , per l'annuo canone di ducati cinquanta lordo del solo contributo fondiario e delle tasse in vigore , giusta la contribuzione del passato anno 1857 , e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 10 Marzo 1858.)*

—XXXXXXXXXX—
(N.° 4830.) *DECRETO permettente al comune di Genzano in Basilicata di concedere in enfiteusi al Signor Francesco Saverio Albani un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi quattrocento , sito nel luogo detto Serra di Gaudio , ad oggetto di cavarvi una grotta , per l'annuo canone netto di grana cinquanta , giusta la dichiarazione legale fatta da esso Albani a' 29 di settembre 1857 , e lo avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza de' 17 di novembre dell' anno medesimo. (Napoli , 10 Marzo 1858.)*

—XXXXXXXXXX—
(N.° 4831.)

(N.º 4831.) **DECRETO** col quale si concede la sanatoria sulla fondazione della congrega del **SS. SAGRAMENTO** nella chiesa di **S. Rocco** nel comune di **Cervinara** nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite ai termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 11 Marzo 1858.)

(N.º 4832.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega dell' **ADDOLORATA** e **SACRO CUORE DI GESÙ** nel villaggio di **Badia** annesso al comune di **Nicotera** nella seconda **Calabria** ulteriore. (Napoli, 11 Marzo 1858.)

(N.º 4833.) **DECRETO** portante il sovrano assenso per la fondazione e le regole della congrega di **S.ª MARIA** del **Pianto**, **CONCEZIONE** e **SS. Rosario** di **Cerreto in Terra di lavoro**. (Napoli, 11 Marzo 1858.)

(N.º 4834.) **DECRETO** approvante la censuazione di un indicato edifizio con giardino per lo stabilimento dello educandato di civili donzelle in **Avellino**.

Napoli, 11 Marzo 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il real decreto de' 27 di settembre 1853, con cui venne istituito in **Avellino** un educandato per le civili donzelle, sotto la direzione delle Figlie della Carità;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È approvato per lo stabilimento dello educandato di civili donzelle sotto la direzione delle Figlie della Carità

Carità in Avellino sia preso a censo il palazzo col giardino del fu *Signor Scipione Giordano* dalla erede di lui *Signora Lucia Festa*, per l'annuo canone netto di ducati dugentocinquantatre e grana 52, giusta la valutazione fatta con verbale de' 20 di maggio 1857, ritenuta dalle parti con scrittura de' 5 di giugno 1857: il quale canone, unito al contributo fondiario in ducati tredici e grana 50 ed all'annualità di ducati trentadue e grana 98 di censo bollare che grava sul detto edificio, ammontanti tutte le suddette somme a ducati trecento annui, saranno pagati per metà dalla provincia e metà dal municipio di Avellino, in conformità del voto del Consiglio generale di quella provincia de' 14 di maggio 1857, della deliberazione decurionale de' 13 di luglio 1857 e dello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 20 di luglio 1857.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4835.) *DECRETO* perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore possa concedere in enfiteusi a *Giannicola Ricotti* il fondo rustico che quella cappella del Purgatorio possiede in contrada Canale, per l'annuo canone netto di ducati dieci e grana 74, e con tutti i patti stabiliti nell'aggiudicazione definitiva. (Napoli, 11 Marzo 1858.)

(N.° 4836.) *DECRETO* permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a *Pasquale Fratelli* il fondo che quella cappella del Purgatorio

rio possiede in contrada Pastrenete , per l' annuo canone netto di ducati tre e grana 26 , serbate le prescrizioni del real rescritto degli 8 di febbrajo 1857 relativo alla censuazione de' beni de' luoghi pii , e con tutti i patti stabiliti nell' aggiudicazione definitiva. (Napoli , 11 Marzo 1858.)



(N.º 4837.) **DECRETO** con cui si approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica per lo esercizio del corrente anno.

Gaeta , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, a Noi rassegnato per lo corrente esercizio 1858 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso , annesso all'originale del presente decreto , del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica per lo corrente esercizio 1858 , nella somma di ducati trecentosettantunomila settecentodieci e grana sei , cioè ducati cinquantaseimila seicentocinquantaquattro e grana quattordici , prima parte affari ecclesiastici , e ducati trecentoquindicimilacinquantacinque e grana novantadue , seconda parte istruzione pubblica , è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato

Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO .

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA .

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA .

(N.° 4838.) *DECRETO che approva lo stato discusso della
real Segreteria e Ministero di Stato de' lavori pubblici
per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 15 Marzo 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e
real Segreteria di Stato de' lavori pubblici , a Noi rasse-
gnato per lo corrente esercizio 1858 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di
Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto
segue.

ART. 1. Lo stato discusso , annesso all' originale del
presente decreto , del nostro Ministero e real Segreteria
di Stato de' lavori pubblici per lo corrente esercizio 1858 ,
nella somma di ducati duemilioni quattrocentotrentatre-
mila dugentosestanta e grana novantuno , è da Noi ap-
provato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze
incaricato del portafoglio del Ministero de' lavori pubblici ,
ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono
incaricati per la corrispondente esecuzione del presente
decreto.

Firmato , FERDINANDO .

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA .

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA .

(N.° 4839.)

(N.° 4839.) *DECRETO concernente la distribuzione degli affari e l'organizzazione del personale presso gli uffizii della Ispezione generale e della Intendenza de' luoghi penali ne' domini di qua del Faro.*

Gaeta , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA & CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto del 29 di dicembre 1857 , col quale , nello scopo di centralizzarsi il servizio de' bagni penali , degli ergastoli , de' presidii , della relegazione e della colonia di Tremiti sotto la dipendenza del Ministero de' lavori pubblici , fu stabilita una Ispezione generale , incaricata della disciplina e della custodia di tutti i luoghi penali e del personale corrispondente , non che una Intendenza pel servizio amministrativo degli stessi ;

Volendo ora determinare la distribuzione degli affari nelle suddette officine , ed organizzare il personale corrispondente da addirvisi ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio del Ministero de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' Ispezione generale de' luoghi penali avrà un segretario generale , capo del servizio , il quale sarà un ufficiale del Ministero de' lavori pubblici distaccato presso la stessa. Sarà in oltre divisa in un segretariato e tre sezioni.

Segretariato. Le attribuzioni del segretariato saranno le seguenti. Registro de' reali rescritti , delle ministeriali , de' rapporti e delle suppliche che pervengono all' Ispezione generale , e loro distribuzione alle rispettive sezioni ; spedizione degli uffizii che emanano dall' Ispezione generale istessa ; conservazione de' suggelli e delle stamiglie ; corrispondenza particolare dell' ispettore generale ;

le; proposizioni per le nomine, per le promozioni, per le traslocazioni e per le destituzioni del personale dei cappellani, de' chirurghi, de' pratici, de' comandanti e dei custodi di tutti i luoghi penali dipendenti dall'Ispezione generale; ruoli; affari riservati.

Prima sezione. La prima sezione comprenderà la sotto-ispezione de' bagni e degli ergastoli. Le sue attribuzioni saranno le seguenti. Tenuta delle matricole de' condannati a' ferri, in galea ed all'ergastolo; ricezione degli stessi; formazione degli stati di liberazione, e delle liberatorie; movimenti de' condannati da un luogo penale all'altro, presso le autorità giudiziarie e di polizia, e loro traduzione nella Prefettura per essere liberati; proposizioni per lavori occorrenti ne' diversi luoghi penali; corrispondenza relativa al servizio de' condannati a' ferri in galea ed allo ergastolo; archivio.

Seconda sezione. La seconda sezione comprenderà la sotto-ispezione de' presidii. Terrà in conseguenza le matricole de' condannati al presidio, la ricezione de' medesimi, i movimenti, non che tutte le altre attribuzioni della prima sezione, limitate però al solo servizio dei presidii.

Terza sezione. Questa sezione comprenderà la sotto-ispezione de' relegati, della compagnia di punizione e della colonia di Tremiti. Le sue attribuzioni saranno le stesse delle altre due sezioni, relative però al servizio degl'individui di sua dipendenza, e per quanto concerne i locali in cui essi sono trattenuti.

2. L'Intendenza de' luoghi penali sarà anche divisa in due sezioni.

Prima sezione - Segretariato. Il segretariato, che sarà unico per la Intendenza e per la Giunta de' contratti, riunirà i seguenti incarichi. Protocollo delle carte di entrata; registro di spedizione delle lettere; ruolo del personale dell'amministrazione de' luoghi penali; ripartizione delle carte che pervengono all'Intendenza; corrispondenza con tutte le autorità; registri delle deliberazioni della Giunta de' contratti; ultimazione di tutte le carte ed

atti

atti concernenti la Giunta ; conservazione de' campioni approvati ; corrispondenza della Giunta stessa ; appodera- zione e registro de' fondi che vengono liberati all' In- tendenza ; redazione delle polizze , e corrispondenza re- lativa.

Seconda sezione - Ufficio di verifica. Saranno di attribu- zione del detto ufficio , suddiviso in due rami , l'uno pel servizio de' forzati e degli ergastolani , l'altro per quello de' presidii , della relegazione , della compagnia di pu- nizione e della colonia di Tremiti : la verifica degli ag- giusti della Tesoreria generale , tanto in danaro , che in razioni , o altre somministrazioni che potranno farsi a' con- dannati ; la verifica delle riviste che da' commessarii di guerra saranno spedite all' Intendenza , e da servire di confronto agli aggiusti della Tesoreria generale ; la ve- rifica de' quadri di effettivo per gli abbuonconti siano mensuali , che decadarii , secondo il sistema in uso per ciascun ramo de' condannati ; la verifica delle domande di vestiario , di minuzze ed altro , che dall' Intendente debbono inoltrarsi al real Ministero ; la verifica e la sor- veglianza di tutte le operazioni de' guardamagazzini , sì pel materiale , che per la scrittura del giornale del sal- daconto e di ogni altra carta contabile per intscito ed esito ; la verifica e la liquidazione di ogni contabilità che perviene all' Intendente , riferibile a qualunque ramo di servizio ; la tenuta delle matricole de' condannati de' ri- spettivi rami , non che la corrispondenza e tutto altro che concerne le matricole stesse , compresa la verifica degli stati de' condannati a liberarsi , e firma delle liberatorie ; la tenuta degl' inventarii di ogni specie concernenti ar- redi sacri , casermaggio , mobilia degli ospedali : ed in fine riunirà l' ufficio di verifica in ciascun ramo la parte amministrativa e contabile affidata all' Intendenza , meno il servizio de' fondi , che si porterà come sopra dal se- gretariato.

Ciascun capo dell' ufficio di verifica poi , nel suo carat- tere di commessario di guerra , indipendentemente dai
sud-

suddetti incarichi , avrà l'obbligo di passare il primo di ogni mese le riviste sul terreno , a' termini del suddetto real decreto de' 29 di dicembre 1857 , e riunendo i certificati parziali de' commessarii locali o di chi ne riempie le veci , ultimare le riviste de' condannati dimoranti nei siti lontani dalla capitale. Avranno i ruoli de' condannati suddetti ; e dovranno assistere , con verbalizzarne i risultamenti , a qualunque operazione amministrativa di consegna e di riconsegna , di spedizione , di contesto e tutt'altro cui possano essere chiamati , sia pel servizio ordinario di amministrazione , sia straordinario , derivante da disposizione dell'Intendente. Per questa parte di riviste e verbalizzazione saranno essi in corrispondenza con l'Intendente , mentre per tutto ciò che concerne l'ufficio di verifica dovranno passare i documenti di verifica all'Intendente , muniti di loro firma , quali capi dell'ufficio , affinchè l'Intendente apponendovi il suo visto , possa inoltrarli a chi spetta.

3. Il personale destinato pel servizio della Ispezione generale sarà così diviso :

due ufficiali di prima classe , uno con ducati quaranta , l'altro con ducati trentacinque ;

due ufficiali di seconda classe , uno con ducati trenta , l'altro con ducati venticinque ;

quattro ufficiali di terza classe , due con ducati venti , e due con ducati quindici ;

tre soprannumeri , con ducati dieci ;

nove alunni , con ducati quattro ;

un usciere con ducati dieci.

4. Il personale destinato pel servizio della Intendenza sarà così diviso :

tre ufficiali di prima classe , uno con ducati quaranta , e due con ducati trentacinque ;

due ufficiali di seconda classe , uno con ducati trenta , l'altro con ducati venticinque ;

sei ufficiali di terza classe , tre con ducati venti , e tre con ducati quindici ;

tre

tre soprannumeri, con ducati dieci;
sei alunni, con ducati quattro;
un usciere con ducati dieci.

Vi sarà in oltre un barandiere, custode di tutto il locale delle dette officine, col soldo mensile di ducati dieci, ed un numero di ordinanze e d'inservienti, i primi del real Corpo de' veterani, ed i secondi de' custodi de' bagni, a' quali si corrisponderà una mensile gratificazione di ducati tre.

5. Pel servizio dell' Intendenza suddetta saranno anche destinati due guardamagazzini, un appoderato ed un segretario della Giunta de' contratti. Siffatti incarichi saranno disimpegnati da quattro degl' impiegati dell' Intendenza, a proposta dell' Intendente. Essi saranno approvati dal real Ministero de' lavori pubblici, e percepiranno oltre del soldo rispettivo una gratificazione mensile, i due guardamagazzini di ducati cinque, e l' appoderato ed il segretario della Giunta di ducati sei.

6. Il personale dell' Ispezione generale e dell' Intendenza formerà unico ruolo per gli ascensi, e l' Intendente ne sarà il capo.

La destinazione però ed il passaggio di un impiegato dall' Intendenza all' Ispezione generale, e viceversa, resterà nella facoltà esclusiva del real Ministero, dal quale dovrà richiederla sia l' Ispettor generale, che l' Intendente, con apposito rapporto circostanziato. La proposizione poi per gli ascensi sarà fatta dall' Intendente di accordo con l' Ispettor generale per gl' impiegati che servono sotto gli ordini del medesimo.

7. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze o de' lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 1840.)

(N.° 4840.) *DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per l'opera di bonificazione del bacino del Sarno e per la formazione de' canali fra il lago Averno ed il mare, per l'esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Rimangono approvati gli stati discussi annessi all'originale del presente decreto degl'introiti e delle spese a farsi nel corso dell'esercizio 1858 per la bonificazione del bacino del Sarno, e per la formazione de' canali fra l'Averno ed il mare.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4841.) *DECRETO riguardante l'amministrazione del reale ospizio di S. Lorenzo in Aversa.*

Gaeta , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo migliorare l'andamento amministrativo , morale e disciplinare del reale ospizio di S. Lorenzo di Aversa ;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' amministrazione del reale ospizio di S. Lorenzo di Aversa sarà da oggi innanzi confidata ad un soprintendente ed a due governatori, da nominarsi da Noi, sulla proposta del Direttore del nostro Ministero dell' interno, dal quale immediatamente dipenderanno.

2. Uno de' governatori, da scegliersi fra gli ecclesiastici, intenderà particolarmente a quanto concerne la religione e la morale di tutte le persone accolte nello stabilimento. L' altro avrà il carico speciale di dirigere la disciplina degli alunni. Al soprintendente apparterrà tutto quello che riguarda l' amministrazione.

3. L' ufficio di soprintendente e di governatore avrà la durata di tre anni, e ne sarà gratuito l' esercizio. Al solo governatore per la disciplina verrà assegnata una discreta remunerazione sullo stato discusso.

4. Tutti gli affari saranno risolti in sessione dal soprintendente e da due governatori, a maggioranza di voti. Il primo di essi avrà la firma della corrispondenza.

5. I particolari incarichi affidati a due governatori ed al soprintendente con l' articolo 2 non escludono che tutti e tre i componenti del governo abbiano il dovere di occuparsi e rispondere solidalmente di ogni ramo di servizio.

6. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4842.)

(N.° 4842.) *DECRETO relativo alla istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Barletta.*

Napoli , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato di Barletta in provincia di Terra di Bari per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio nella città di Barletta.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4843.) *DECRETO autorizzante lo stabilimento in Chieti di una Casa religiosa di Padri Passionisti.*

Gaeta , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento di una Casa religiosa di Padri Passionisti in Chieti, e propriamente nel locale denominato *Civitella*.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica
Firmato, F. SCORZA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 4844.) *DECRETO con cui si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza di Castellammare di effettuare una enfiteusi in pro del cavalier D. Giacinto Manera.*

Napoli, 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È data facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza di Castellammare di concedere in enfiteusi il casamento che l'ospedale civile di S. Leonardo, sistente in detto comune, possiede in questa metropoli alla strada nuova *Pizzofalcone n.° 14*, al cavaliere *D. Giacinto Manera* per conto di S. A. R. il CONTE DI TRAPANI,
per

per l'annuo canone netto di ducati millequattrocentocinquanta, con la dispensa delle subaste, con tutte le altre condizioni stabilite, e con rimanere a carico del suddetto cavalier *Manera* la quistione che verte tra detto pio luogo ed il *Signor Corsi*.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA,

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 208.

(N.° 4845.) *DECRETO col quale si abolisce definitivamente il premio sul cambio delle polizze e delle fedi di credito stabilito co' decreti degli 11 di ottobre 1817 e 31 di agosto 1818 a favore de' ricevitori generali e distrettuali.*

Gaeta , 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il real decreto degli 11 di ottobre 1817 , con cui venne assegnato a' ricevitori generali e distrettuali delle provincie , sul valore delle polizze e fedi di credito che spedirebbero alla real Tesoreria in vece di moneta effettiva nel corso dell'anno 1818 , un premio graduale e proporzionato alle rispettive distanze dalla capitale ;

Visto il real decreto de' 31 di agosto 1818 , dal quale lo stesso premio , stabilito già per un solo anno , fu conservato fino a nuova risoluzione ;

Considerando che siffatta concessione , sebbene continuata per più tempo , fu sempre di sua natura provvisoria ed eccezionale , e trovasi sospesa da parecchi anni , da che lo scopo di agevolare il corso delle polizze di Banco

in questi reali domini continentali fu pienamente conseguito mercè il comodo e la sicurezza maggiore che ne provengono al commercio ;

Considerando che le Casse regie delle provincie ebbero fin dal 1815 , per forza del real decreto de' 5 di dicembre di quell' anno , l' obbligo indispensabile di ricevere le polizze in pagamento de' dazii e di qualunque altro credito fiscale , senza alcuna promessa di premio ; e pene severe sono state posteriormente comminate a que' ricevitori ed esattori , che ricusassero , se non per legittima cagione , di cambiare le carte bancali , o richiedessero abusivamente agio o compenso di sorta ;

Considerando d' altra parte che gli stessi ricevitori hanno un positivo e bastevole vantaggio nella menomata responsabilità della custodia del contante , e nell' agevolezza de' versamenti alla Tesoreria per mezzo di carte bancali ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il premio , che trovasi già sospeso, sul cambio delle polizze e fedì di credito , stabilito da' reali decreti degli 11 di ottobre 1817 e 31 di agosto 1818 a favore dei ricevitori generali e distrettuali , è definitivamente abolito. I versamenti in fedì di credito ed in polizze del Banco delle Due Sicilie saranno sempre risguardati come danaro contante , nella guisa medesima che si è fin ora praticato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **Ferdinando.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURINA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4846.)

(N.º 4846.) *DECRETO* permettente lo stabilimento nel comune di Traetto di una famiglia religiosa di Minori Riformati.

Gaeta, 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento nel soppresso convento di S. Francesco in Traetto, provincia di Terra di lavoro, di una famiglia religiosa di Minori Riformati della monastica provincia di S. Bernardino di Abruzzo.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*R Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, **F. SCORZA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 4847.) *DECRETO* mediante il quale D. Giuseppe Pastore del fu Nicola, di Capua, è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii.

Gaeta, 15 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la deliberazione de' 20 di febbrajo del corrente anno, con la quale la gran Corte criminale in Salerno ha

*

opi-

opinato potersi riabilitare *D. Giuseppe Pastore* del fu *Nicola*, di Capua, allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii, da' quali rimase interdetto per condanna alla pena de' ferri riportata dalla gran Corte criminale in Santamaria, come colpevole di omicidio volontario nelle persone di *Giovanni Scialdone* e *Leonardo Migliozi*;

Veduto l' articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *D. Giuseppe Pastore* è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4848.) *DECRETO* autorizzante il comune di Salemi in provincia di Trapani a concedere in enfiteusi ad Antonino Maltese un tratto di suolo della estensione di canne novantotto e centesimi novantotto, confinante colla strada che conduce al convento de' Padri Riformati, mediante l' annuo canone di ducati quarantacinque e grana 53, ed a solo oggetto di costruirvi de' casamenti. (Gaeta, 15 Marzo 1858.)

(N.° 4849.) *DECRETO* permettente al conservatorio di S.^a MARIA della Purità degli orefici in Napoli di accettare la pia disposizione fatta da D.^a Giovanna Orlando, ed assicurata da' suoi eredi con pubblico istrumento de' 28 di feb-

febbrajo 1856 pel notajo Emmanuele Campanile; nel quale atto gli eredi suddetti nello scopo di eseguire la volontà loro verbalmente manifestata dalla riferita Orlando assegnarono al pio luogo la somma di ducati cinquanta, con obbligo di farne acquisto di rendita sul gran Libro per celebrazione perpetua di un anniversario con messe; dovendosi eseguire le condizioni e clausole nell'atto medesimo indicate, e prendersene nota nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 16 Marzo 1858.)

(N.° 4850.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato al conservatorio di S.^a MARIA de' Sette Dolori in S. Antonio fuori Porta Alba in Napoli per accettare la pia disposizione fatta in suo pro da D.^a Teresa Campagna con testamento mistico de' 18 di novembre 1852 presso il notajo Francesco Scotti, con le condizioni e clausole ivi espresse, salvo i dritti de' terzi, e col notamento della disposizione di cui trattasi e degli obblighi annesivi nella platea del conservatorio. (Napoli, 16 Marzo 1858.)

(N.° 4851.) *DECRETO* con cui si accorda il sovrano beneplacito allo stabilimento di A. G. P. in Aversa in Terra di lavoro per accettare il pio legato disposto da D.^a Maddalena Pepe con testamento pubblico de' 31 di maggio 1857 pel notajo Fortunato Romano; dovendo esattamente eseguirsi le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, e prendersi nota del legato e degli obblighi annesivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 16 Marzo 1858.)

(N.° 4852.) *DECRETO* col quale si concede il sovrano beneplacito alla cappella della VERGINE ADDOLORATA, eretta nella chiesa della SS. ANNUNZIATA in Bovino in Capitana, per accettare il pio legato disposto da Giambatista Curci

Curci con testamento mistico de' 26 di agosto 1840 presso il notajo Giannandrea Macchiarelli, con le condizioni e clausole quivi espresse, salvo i dritti de' terzi, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 16 Marzo 1858.)

—————

(N.° 4853.) *DECRETO* permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Reggio nella prima Calabria ulteriore di concedere in enfiteusi a D. Giuseppe de Blasio, con la garentia solidale di D. Antonio Gentile, il fondo che quell'ospedale civile possiede nel comune di S.^a Agata in Gallina nella contrada S. Gregorio, per l'annuo canone netto di ducati trecentocinquantasei, oltre il pagamento della fondiaria, e con tutti i patti stabiliti nell'aggiudicazione definitiva. (Napoli, 16 Marzo 1858.)

—————

(N.° 4854.) *DECRETO* con cui si permette ad Errico Gizzi di Castel di Sangro di prendere servizio nel Ministero degli affari esteri in Costantinopoli.

Gaeta, 18 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 25 della legge degli 8 di marzo 1826, riguardante i sudditi del nostro Regno, i quali intendono prendere servizio presso le Potenze estere;

Veduta la supplica di *Errico Gizzi*, figlio di *Francesco*, nato in Castel di Sangro il dì 6 di luglio 1840, ora dimorante in Costantinopoli, per essere autorizzato a prendere servizio in quel Ministero degli affari esteri, senza perdere la qualità di nostro suddito;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Permettiamo ad *Errico Gizzi*, figlio di *Fran-cesco*, nato il dì 6 di luglio 1840 in Castel di Sangro, provincia di Abruzzo ulteriore secondo, di prendere servizio nel Ministero degli affari esteri in Costantinopoli, senza perdere la qualità di nostro suddito; e ciò in conformità delle disposizioni della indicata legge degli 8 di marzo 1826.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4855.) *DECRETO col quale confermandosi la facoltà della bollazione a ruggine ed a piombo concessa con decreto del primo di dicembre 1837 alle manifatture di tessuti diversi della fabbrica stabilita dalla ragion sociale Teofilo Feuvrier al Pallonetto S. Elia in Napoli, si permette che il bollo rimanendo co' contrassegni attuali sia modificato soltanto nella indicazione della ditta - Teofilo Feuvrier - , sostituendosi l' altra dell' attuale ragion sociale - C. Privat e Alleva - succeduta alla prima nella direzione dello stabilimento. (Gaeta, 18 Marzo 1858.)*

(N.° 4856.) *DECRETO con cui confermandosi la facoltà della bollazione a secco accordata con decreto de' 7 di aprile 1841 alle pelli e cuoja della fabbrica stabilita in Castellammare dal Signor Rastoin, si concede che il bollo rimanendo co' contrassegni attuali, sia variato soltanto nella leggenda, sostituendosi all' antica ditta - Rastoin e compagni - quella di - Emmanuele Rastoin e figli - succeduta alla prima nella proprietà della fabbrica. (Gaeta, 18 Marzo 1858.)*

(N.° 4857.)

(N.º 4857.) *DECRETO che accorda la facoltà della bollazione a ruggine ed a piombo delle merci della fabbrica di tele incerate stabilita da Francesco Barà del Belgio nel comune di Casavatore, distretto di Casoria, provincia di Napoli; con dovere il corrispondente bollo a piombo portare nella parte convessa l'emblema del cavallo sfrenato, e dalla parte concava la leggenda nel primo giro - Officina de' dazii di consumo di Casavatore - nel secondo giro - Fabbrica d'incerate - ed in mezzo - di Francesco Barà. (Gaeta, 18 Marzo 1858.)*



(N.º 4858.) *DECRETO contenente il regio assenso sulla fondazione della congrega della SS. TRINITA in Cariati in Calabria citeriore, e sulle corrispondenti regole. (Napoli, 18 Marzo 1858.)*



(N.º 4859.) *DECRETO col quale abrogandosi il decreto dei 18 di novembre 1844, si autorizza il comune di Castel S. Lorenzo a prendere in enfiteusi diverse estensioni di suolo per l'ampliamento del camposanto.*

Napoli, 20 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALENNE EC, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto de' 18 di novembre 1844, col quale concedemmo al comune di Castel S. Lorenzo in Principato citeriore la facoltà di acquistare una zona di terreno per l'ampliamento del suo camposanto, per l'annuo canone netto di ducati sette e grana 40, divisibile fra i cinque proprietari di essa;

Visto che nella esecuzione dell'opera essendosi mutato il primitivo progetto, si occuparono taluni suoli diversi da quelli già designati, ed aluni fra i primi per diverse estensioni;

Visti

Visti gli atti compilati per la valutazione de' suoli effettivamente occupati, e per la fissazione de' canoni da imporvisi a pro de' proprietari;

Veduto l' avviso della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Abrogando il cennato real decreto de' 18 di novembre 1844, autorizziamo il comune di Castel S. Lorenzo in Principato citeriore a prendere in enfiteusi dai rispettivi proprietari le diverse estensioni di suolo fin dal 1844 occupate per l' ampliamento del suo camposanto, per l' annuo canone di ducati sei e grana 90, tribuibile per ducati due e grana 40 al *Signor Donato Ricci*, ducato uno e grana 80 al *Signor Michele Maffeo*, ducati due e grana 50 al *Signor Antonio Lembo*, e grana 20 agli eredi di *Luigi Peduto*, giusta la deliberazione decurionale dei 28 di febbrajo 1857 e lo avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza de' 7 di luglio del medesimo anno; salva restando per le condizioni regolatrici dell' enfiteusi la primitiva deliberazione decurionale de' 18 di settembre 1843.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4860.) *DECRETO col quale il comune di Marzi nella Calabria citeriore è autorizzato ad acquistare, per uso di casa comunale e posto di guardia urbana, il casamento appartenente a Michele Tucci fu Francesco, composto di quattro membri, pel prezzo di ducati dugentoventi,*
ed

ed il basso di proprietà di Michele Tucci fu Flaminio, per ducati ottanta, a termini del voto decurionale de' 29 di luglio 1857 e dello avviso del Consiglio d'Intendenza degli 11 di gennajo ultimo. (Napoli, 20 Marzo 1858.)

(N.° 4861.) *DECRETO con cui si autorizza il comune di Scilla nella prima Calabria ulteriore a concedere in enfiteusi al Signor Rocco Minasi, con la garanzia solidale del Signor Francesco d'Amico, il fondo rustico detto Serro del notaro, della estensione di tomolate otto, riportato nel catasto provvisorio all' articolo 1576, sezione F, n.° 4; per l' annuo canone netto di ducati due e grana 50, e con tutti i patti e le condizioni che si contengono nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 7 di luglio 1857, del pari che con quella di mantenere il fondo anzidetto nello stato saldo e colle regole prescritte dalla legge forestale. (Napoli, 20 Marzo 1858.)*

(N.° 4862.) *DECRETO permettente al comune di Tocco nello Abruzzo citeriore di concedere in enfiteusi agli eredi del Signor Smeraldo Domizio un diruto casaleno sito nella contrada Piazza, riportato nel catasto provvisorio all' articolo 168, sezione I, n.° 604, per l' annuo canone netto di ducati ventitre e grana 20, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di sesta de' 15 di giugno 1850. (Napoli, 20 Marzo 1858.)*

(N.° 4863.) *DECRETO che concede il sovrano beneplacito alla congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE in Calitri nel Principato ulteriore perchè possa accettare la disposizione manuale di ducati cinquanta fattale da Vito Caputo, con obbligo di destinarsi a celebrazione perpetua di tredici messe all' anno; dovendo prendersi nota di tal disposizione e de' pesi annessivi nella platea della congrega, e salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 22 Marzo 1858.)*

(N.° 4864.)

(N.º 4864.) *DECRETO autorizzante l'arciconfraternita di MARIA SS. ADDOLORATA in Lecce in Terra d' Otranto ad accettare la pia disposizione in suo pro fatta da Maria Rosaria Spagnolo con testamento olografo de' 21 di giugno 1840 presso il notajo Raffaele Bruni, con le condizioni e clausole ivi accennate, e salvo i dritti de' terzi ed il notamento della disposizione stessa e degli obblighi ammessivi nella platea dell' arciconfraternita. (Napoli, 22 Marzo 1858.)*

(N.º 4865.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe della SS. CONCEZIONE e di S. Sebastiano nel comune di Salza nel Principato ulteriore, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 23 Marzo 1858.)*

(N.º 4866.) *DECRETO che accorda il sovrano assenso sulla fondazione e sulle regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Capaccio nel Principato citeriore. (Napoli, 24 Marzo 1858.)*

(N.º 4867.) *DECRETO col quale si permette la ripristinazione delle tre congreghe del Rosario e CORPO DI CRISTO, del Gonfalone di Roma, e della Morte ed Orazione nel comune di Sant' Arcangelo in Basilicata, giusta le antiche regole sovranamente approvate. (Napoli, 24 Marzo 1858.)*

(N.º 4868.) *DECRETO che approva la riunione delle due congreghe del SS. Rosario e del SS. SAGRAMENTO nel comune di Palazzo in Basilicata, giusta le condizioni tra loro stabilite. (Napoli, 24 Marzo 1858.)*

(N.º 4869.) *DECRETO che accorda la facoltà alla Commessione amministrativa di beneficenza del comune di Albano in Basilicata di concedere in enfiteusi i due sottani che
quella*

quella cappella di S.^a MARIA Maggiore possiede alla strada presso la piazza, ed il piccolo fondo rustico in contrada Pietregrosse pertinente a quella cappella del SS. Rosario, i primi in favore di Gerardo Menonna per l'annuo canone netto di ducati tre e grana 10, il secondo in pro di Giuseppe Netri per l'annuo canone netto di un ducato e grana 30, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 24 Marzo 1858.)

(N.º 4870.) *ATTO SOVRANO con cui si abolisce la soprattassa del sei per cento sulle case ne' reali dominii al di là del Faro.*

Gaeta , 26 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

L'urgente bisogno di riordinare l'amministrazione economica della Sicilia, e di ripianare il forte squilibrio delle finanze, cagionato dalla rivoluzione del 1848, Ci aveva costretto d'imporre la soprattassa del sei per cento sulle case in surrogato della tassa sulle aperture ;

Permettendo ora lo stato economico della Sicilia che quelle popolazioni venissero disgravate da un tal peso ;

Abbiamo risoluto di *ordinare*, ed *ordiniamo* quanto segue.

ART. 1. Dal primo di maggio del corrente anno in poi rimane abolita la soprattassa del sei per cento, imposta col nostro decreto de' 4 di luglio 1853.

2. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' reali dominii sono incaricati dell'esecuzione del presente nostro atto sovrano.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.*

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.*

(N.º 4871.)

(N.° 4871.) **DECRETO** autorizzante il comune di Roccapiemonte nel Principato citeriore a concedere in enfiteusi al Signor Giuseppe Apostolico il basso e piccolo cortile attiguo, siti in mezzo la pubblica piazza del riunito comune di Lanzara, per l'annuo canone netto di ducati quindici e grana 50, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 17 di novembre ultimo. (Napoli, 26 Marzo 1858.)

(N.° 4872.) **DECRETO** con cui si approva un regolamento circa le modificazioni da apportarsi alle disposizioni pei concorsi e per la provvista delle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi e delle scuole secondarie nei domini di qua e di là del Faro.

Gaeta, 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

La esperienza avendo dimostrata la necessità di apportarsi alcune modifiche al regolamento pe' concorsi alle cattedre della regia Università degli studii di Napoli, dei reali licei e collegi e delle scuole secondarie di questa parte de' nostri reali domini, approvato con sovrana risoluzione de' 17 di agosto 1846, ed esteso alla Sicilia con real rescritto de' 2 di settembre di quell'anno;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona e del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni circa i concorsi alle cattedre, approvate con la cennata nostra risoluzione de' 17 di agosto 1846, sono modificate come si legge nel regolamento annesso al presente decreto.

2. Il regolamento medesimo così modificato sarà eseguito nell'una e nell'altra parte de' nostri reali domini per la provvista delle cattedre delle regie Università, licei, collegi e delle scuole secondarie.

3. Il Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, il Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Min.

e real Segr. di Stato

degli affari eccles.

e dell' istruz. pubblica

Fir., F. SCORZA.

Il Ministro Segr. di Stato

Presid. del Cons. de' Min.

Fir., FERDINANDO TROJA.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia
Fir., G. CASSISI.*

REGOLAMENTO pe' concorsi alle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi e delle scuole secondarie della una e dell'altra parte de' reali domini.

De' 27 di Marzo 1858.

ART. 1. Tutte le volte che vaccherà una cattedra nella regia Università degli studii, ne' reali licei e collegi, e nelle scuole secondarie del Regno, i presidenti del Consiglio generale della pubblica istruzione in Napoli e della Commissione di pubblica istruzione in Sicilia ne daranno avviso rispettivamente al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione ed al Luogotenente generale di S. M. in quell'Isola, ed attendranno i sovrani ordini.

2. Le cattedre saranno provvedute per concorso, tranne quelle che S. M. determinerà che si provveggano per merito.

3. Nel caso che dalla M. S. sarà ordinato il concorso, si pubblicheranno gli avvisi nella competente Università, collegio o liceo, e nel giornale uffiziale. Gli aspiranti dovranno fra un mese dare i loro nomi, e presentare insieme le fedeli di nascita, di buona morale e di per-
qui-

quisizione correzionale e criminale , una all'elenco documentato de' loro requisiti.

Raccolti i nomi ed i documenti degli aspiranti , il presidente rispettivo del Consiglio e della Commissione di pubblica istruzione farà col Consiglio e con la Commissione lo scrutinio della costoro condotta, ed invierà l'uno al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, e l'altro al Luogotenente generale, il notamento degli ammissibili al concorso.

Approvato superiormente un tal notamento , il presidente medesimo fisserà il giorno nel quale l'esperimento dovrà avere esecuzione.

4. L'età per l'ammissione degli aspiranti a' concorsi deve essere almeno di anni ventotto : ciò non pertanto sarà permesso di prendere parte a' concorsi a' giovani studiosi che , mancando dell'età prescritta , amino di acquistarsi merito e di dar pruova del loro sapere.

5. La Commissione di concorso in questa parte dei reali domini si comporrà dal presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, da due componenti del Consiglio medesimo designati volta per volta dal presidente, dal rettore della regia Università degli studii, e dalla Facoltà corrispondente, la quale dovrà esservi rappresentata da due terzi almeno de' professori che la costituiscono, compreso il decano.

La Commissione di concorso ne' reali domini al di là del Faro sarà composta dal presidente della regia Università nella quale vaca la cattedra, e da' componenti la Facoltà alla quale la cattedra stessa appartiene, rappresentata da due terzi almeno de' professori che la compongono; e sarà in facoltà del Luogotenente generale aggiungervi due uomini speciali nelle materie sulle quali si fa il concorso.

In caso di assenza o impedimento il presidente sarà supplito dal rettore, a' termini della sovrana risoluzione de' 17 di aprile 1857.

I componenti la Commissione di concorso potranno essere ricusati ne' casi preveduti ne' numeri 1, 2, 5, 6, 11 dell'ar-

dell' articolo 470 delle *leggi di procedura civile*. Proposta la ricusa, se il componente ricusato crederà non doversi astenere dall' ufficio di esaminatore, il giudizio di ricusa si apparterrà alla Commissione di concorso.

6. Il concorso avrà luogo :

1.° Con una dissertazione in latino, scritta estemporaneamente su di un soggetto tratto a sorte, eccetto per le cattedre di scienze fisiche e naturali, per le quali la dissertazione sarà scritta in italiano; dovendo però sempre gli aspiranti essere muniti della cedola in belle lettere e filosofia.

Per la cattedra di eloquenza italiana dovranno i concorrenti scrivere una dissertazione italiana, oltre la latina; potendo il presidente, ove occorra, destinare all' oggetto altro giorno dopo quello fissato per la dissertazione latina.

Tale esperimento in iscritto sarà eseguito nel termine di ore dieci, salvò la facoltà agli esaminatori di prolungarlo.

2.° Con una lezione dalla cattedra sullo stesso tema dello sperimento scritto. La lezione dalla cattedra si darà in italiano, e sarà della durata di mezz' ora.

3.° Con la risposta a due quistioni o difficoltà sul tema medesimo, come verrà stabilito ne' seguenti articoli.

Oltre a' suddetti tre esperimenti vi sarà anche un quarto sperimento di pratica per la elezione de' professori alle cattedre che hanno per oggetto l' insegnamento pratico.

Per le cattedre poi del collegio artistico ne' reali domini al di là del Faro, in vece della dissertazione in iscritto, sarà proposto un tema di pittura, disegno, scultura o architettura, secondo che sia il caso, per essere eseguito dagli aspiranti.

Su questo esperimento sarà pronunziato giudizio nel modo stabilito per tutte le altre cattedre, ed assegnato il numero di punti che per lo scritto sarà determinato nell' articolo seguente.

7. Sarà assegnato il numero di dieci punti a tutti e tre gli anzidetti esperimenti, e sarà questo numero distribuito

buito fra essi in modo che ne sieno dati sei all'ottimo dello scritto, e due e due all'ottimo della lezione e della risposta alle difficoltà.

In quanto allo esperimento scritto potranno essere dati sei punti solo a chi scriva ottimamente, quattro a chi scriva bene, e due a colui che scriva in un modo sufficiente. Non sarà dato alcun punto qualora lo scritto sia mediocre, o contenga qualche errore, ovvero trovisi copiato da opere pubblicate per le stampe.

Per lo esperimento verbale si daranno due punti all'ottimo, ed uno a chi parlerà regolarmente. Niun punto sarà dato alla mediocrità o agli errori.

Circa alla risposta alle difficoltà, si daranno due punti all'ottimo, ed un solo al buono.

In fine per lo esperimento pratico, quando esso dovrà aver luogo, si daranno due punti all'ottimo, ed uno al buono.

La votazione per assegnare i punti dovrà farsi a pluralità, come è prescritto nella sovrana risoluzione de' 17 di aprile 1857 sopra citata.

Il caso della parità de' punti ottenuti ne' diversi esperimenti del concorso sarà risoluto con la considerazione del merito acquistato precedentemente da' concorrenti; dovendosi intendere per merito:

1.° le opere pubblicamente applaudite, o approvate da rinomate Accademie;

2.° i servizi renduti all'insegnamento con argomenti di sapere e di zelo;

3.° l'approvazione riportata in altri concorsi a cattedre.

Qualora avvenga siffatta parità di punti, sarà fatto dalla Commissione di concorso il giudizio di paragone, per sottoporsi alla sovrana risoluzione.

8. L'esperimento in iscritto si eseguirà nel seguente modo.

1.° Tutti i concorrenti all'ora stabilita saranno chiusi in una stessa sala della regia Università.

2.° In presenza del presidente della Commissione di concorso e di tutti i concorrenti, sarà aperto a caso ed in più luoghi il libro designato alla Facoltà come testo dell'insegnamento cui la cattedra appartiene, ed approvato rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione di pubblica istruzione.

3.° Dal libro così aperto i professori della Facoltà ricaveranno dieci soggetti di tema, i quali chiusi in una urna, se ne estrarrà uno a sorte, che sarà il tema del concorso.

4.° I concorrenti faranno in iscritto una dissertazione sul proposto soggetto.

5.° Sarà a cura del decano che i concorrenti durante l'esperimento sieno sempre assistiti ed invigilati dal professore della Facoltà, e che sia impedita ogni comunicazione tanto fra loro quanto all'esterno.

6.° I concorrenti scriveranno sulla carta che sarà loro consegnata dal cancelliere della Facoltà. Questa carta sarà cifrata in ciascun foglio da' componenti la Commissione di concorso; ed i concorrenti restituiranno l'egual numero di fogli ricevuti dal cancelliere. Terminato lo esperimento, ogni scritto sarà segnato con la firma dell'autore messa sotto sigillo. I componenti la Commissione di concorso contrassegneranno ciascuno scritto in ogni foglio con le loro firme.

7.° Tutti gli scritti conservati in una cassetta chiusa a chiave e munita del sigillo del rettore, del decano e del cancelliere, saranno depositati rispettivamente presso il presidente del Consiglio della pubblica istruzione, e della Deputazione della competente Università.

9. Tra i giorni quindici che seguiranno a quello dello esperimento scritto, la Commissione di concorso esaminerà e darà giudizio delle dissertazioni.

La cassetta della quale fa parola l'articolo precedente recata dal presidente, sarà aperta in presenza dell'intera Commissione, dopo di essersi osservato se i sigilli sieno intatti; e se ne estrarranno gli scritti uno per volta. Se fos-

fossero molti i concorrenti , in modo che i loro scritti non potessero essere letti ed esaminati convenientemente in una sola sessione , saranno tutti chiusi nuovamente nella cassa con gli stessi sigilli , per riaprirsi e continuarsi l'esame nel giorno seguente.

Si giudicherà quindi degli scritti de' concorrenti senza dissuggeliare i nomi, colle norme assegnate nell' articolo 8, manifestando prima ciascuno de' giudici il proprio sentimento.

10. Indi in un giorno fissato dal presidente del Consiglio o della Commissione di pubblica istruzione , i concorrenti saranno obbligati a montare sulla cattedra in pubblico , ed a fare una lezione in lingua italiana e della durata di mezz' ora sullo stesso soggetto dello sperimento scritto.

Terminata la lezione da tutti i concorrenti, se ne farà il giudizio , assegnandosi de' punti a ciascuno secondo l'articolo 7.

In seguito si proporranno a' concorrenti , uno dopo l'altro, nello stesso ordine della lezione e sul soggetto medesimo , due quistioni o difficoltà da uno o due professori della Facoltà destinati dal decano.

Fatto questo terzo sperimento , se ne darà giudizio secondo l' articolo 7.

Indi , ove ne fosse il caso , si passerà al quarto sperimento di pratica , e se ne farà il giudizio , assegnandosi de' punti secondo l' articolo 7.

11. Terminati tutti gli esperimenti , nello stesso giorno si dissuggelleranno i nomi degli scritti , e si farà per ciascuno de' concorrenti la coacervazione de' punti riportati per tutti gli esperimenti.

Gli scritti di coloro che nel giudizio avranno avuto punti sei o quattro saranno pubblicati colla stampa.

Qualora risulti parità , si esaminerà il merito di coloro che avranno riportato totalità di numeri eguali , e ne sarà rassegnato il giudizio a S. M. il Re , per attenderne la sovrana risoluzione a' termini dell' articolo 7.

*

12. Sa-

12. Saranno riprovati come non idonei quelli fra i concorrenti che non abbiano riportato almeno due punti nello sperimento scritto, uno per lo sperimento orale, ed uno per la risposta alle difficoltà, del pari che uno per lo sperimento pratico, ove questo avesse avuto luogo; in modo che quegli che non abbia ottenuto il minimo numero di punti in uno de' detti esperimenti resterà riprovato, ancorchè abbia riportato il massimo numero de' punti negli altri esperimenti.

Quello tra i concorrenti che avrà riportato il maggior numero di punti sarà proposto per professore.

Ne' reali domini al di là del Faro colui che seguirà immediatamente per numero di punti al candidato proposto per professore, sarà proposto a sostituto o aggiunto alla cattedra.

13. Ne' casi che una cattedra abbia il professore titolare, e manchi di sostituto, aggiunto, dimostratore o settore, se ne farà la scelta ne' modi stabiliti per quella de' professori titolari.

Approvato: Gaeta, il dì 27 di Marzo 1858.

Firmato, FERDINANDO.

<i>Il Min. Segr. di Stato per gli aff. di Sicilia</i>	<i>Il Direttore del Min. e real Segr. di Stato degli affari eccles. e dell' istruz. pubblica</i>	<i>Il Ministro Segr. di Stato Pres. del Cons. de' Min.</i>
<i>Fir., G. CASSISI.</i>	<i>Fir., F. SCORZA.</i>	<i>Fir., FERDINANDO TROJA.</i>

(N.º 4873.) *DECRETO che approva un regolamento pel Consiglio edilizio nella città di Lanciano.*

Napoli, 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto degli 11 di agosto 1857, col quale fu approvata la istallazione di un Consiglio edilizio

lizio nella città di Lanciano in provincia di Abruzzo citeriore ;

Visto il parere della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, relativo al suddetto Consiglio edilizio della città di Lanciano.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO pel Consiglio edilizio di Lanciano.

De' 27 di Marzo 1858.

CAPITOLO PRIMO.

Della composizione del Consiglio edilizio.

Art. 1. Il Consiglio edilizio sarà composto dal sottintendente del distretto presidente, dal sindaco della città di Lanciano vice-presidente, da due fra i più distinti cittadini, da un professore legale, da due architetti che avranno il nome di edili, da un segretario senza voto, ed un vice-segretario che lo rimpiazzì ne' casi di assenza o impedimento. La nomina de' componenti il Consiglio ed i rimpiazzì che occorreranno, esclusi il sottintendente ed il sindaco, si faranno sulle terne proposte dal decurionato con le osservazioni delle autorità della provincia, giusta il prescritto con l' articolo 113 della legge de' 12 di dicembre 1816 pe' funzionarii municipali di nomina regia,

regia, con la facoltà accordata con l'articolo 115 per uscire dalla lista degli eligibili.

2. Il Consiglio, in caso di bisogno, potrà fare intervenire nelle sue sessioni altri architetti ed ingegneri per sentire il loro parere.

3. Gl'impiegati che occorreranno alla segreteria del Consiglio edilizio, saranno presi fra gl'impiegati e pensionati municipali, a richiesta del presidente.

4. Il Consiglio terrà a sua disposizione un chiamatore, che potrà essere anche un servente comunale, per la diramazione degli avvisi ed altre carte, per la nettezza della segreteria, e per tutti i servizii che potranno bisognare.

5. La durata delle funzioni degli edili sarà di tre anni, ma potranno essere confermati per un altro triennio. Le loro funzioni saranno gratuite. I rimpiazzi che avverranno nel corso dell'anno avranno termine nel giorno in cui cesserebbe lo esercizio della persona cui sono surrogati, giusta il disposto con l'articolo 118 della legge dei 12 di dicembre 1846.

6. Il Consiglio edilizio terrà nella sottintendenza l'archivio e la segreteria, ove si riunirà dietro invito del sottintendente almeno una volta al mese, e quante altre volte il bisogno lo richiegga.

Potrà deliberare con cinque votanti, e le sue risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità nelle votazioni, il voto del sottintendente sarà preponderante; ma ne' casi di giudizio per contravvenzione, la parità si risolverà in favore dell'imputato.

7. Tutte le deliberazioni del Consiglio saranno riportate in un registro foliato e vistato dal sottintendente, e saranno firmate da' votanti e dal segretario, il quale ne rilascerà gratuitamente gli estratti, vistati dal presidente o vice-presidente.

Gli atti del Consiglio edilizio saranno consultivi, e dovranno, meno i provvedimenti mentovati negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 21 del regolamento, essere sottoposti all'approvazione del real Ministero dell'interno, il quale

quale provocherà per la esecuzione de' medesimi , sempre che lo stimi necessario , la sovrana sanzione.

Tutti gli atti del Consiglio edilizio , come pure le loro copie , saranno redatti in carta libera ed esenti dal registro. Però le sue decisioni definitive saranno vistate per bollo e registrate *gratis*.

8. Tutte le spese di scrittojo , e le altre che possano bisognare per l'esercizio delle facultà concesse al Consiglio edilizio , saranno a carico del comune , nel di cui stato finanziario verrà in ogni anno assegnato un apposito fondo , sul quale il sindaco trarrà gli analoghi mandati , dietro corrispondente deliberazione del Consiglio edilizio.

C A P I T O L O II.

Attribuzioni.

9. Sarà principal cura del Consiglio edilizio far delineare una pianta generale dell'attuale fabbricato di Lanciano , e determinare una linea nel perimetro della città , che fisserà il limite della sua giurisdizione. In tale pianta il Consiglio edilizio , discusse e stabilite le principali rettifiche , gli essenziali raddrizzamenti , e le ampliamenti che crederà necessario eseguirsi , farà distinguere con diverso colore le novità che dovranno aver luogo , tanto in demolizioni , quanto in nuove occupazioni di suolo.

Alla pianta così progettata verrà data tutta la pubblicità. Essa rimarrà esposta per un mese nella casa comunale col dettaglio relativo , avvertendosene il pubblico con appositi avvisi , affinchè chi credesse di avere fondati motivi a reclamare contro le progettate innovazioni , possa produrre , dentro lo stesso spazio di tempo , i suoi reclami.

Discussi tali reclami dal Consiglio edilizio , la pianta modificata e definitiva sarà sottoposta all'approvazione sovrana. Essa servirà di norma al Consiglio per fare eseguire man mano le nuove costruzioni , gli allargamenti ed i raddrizzamenti che occorreranno , onde tutta la città successivamente e senza incertezza venga ridotta alla più regolare ed alla miglior forma che sia possibile. Tali mi-
glio-

gliamenti saranno l'opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione, che li eseguirà a seconda che si dovranno ricostruire edifizii così pubblici, come privati, posti a fronte delle strade, o che se ne dovranno ricostruire de' nuovi. Saranno egualmente eseguiti sempre che per fine di pubblica utilità venga così sovranamente ordinato: il tutto a' termini dell'articolo 40 del real decreto de' 22 di marzo 1839.

Il Consiglio edilizio non potrà appartarsi dalla pianta generale ed approvata, se non per sovrana disposizione.

10. I suoli da occuparsi per la costruzione di opere pubbliche riconosciute e superiormente approvate, e gli edifizii da demolirsi debbono essere dichiarati appropriabili per oggetto di pubblica utilità, a' sensi dell'articolo 470 delle *leggi civili*.

11. Oltre le opere le quali saranno la conseguenza delle modifiche segnate nella pianta, il Consiglio potrà proporre al decurionato ed all'Intendente della provincia qualunque miglioramento non compreso in essa, e vigilare perchè ogni altra opera pubblica venga eseguita uniformemente alle impartite autorizzazioni ed a norma dei pareri superiormente approvati.

12. Farà il Consiglio elevare i progetti di arte delle opere che direttamente proporrà, e porterà il suo esame su quelli che gli venissero rimessi. Nell'uno e nell'altro caso le sue cure saranno sempre limitate a quanto riguarda la parte artistica, restando, pe' mezzi bisognevoli e per la vigilanza della esecuzione, a cura del decurionato e di ogni altro chiamato dalla legge di osservare e risolvere l'occorrente.

È in facoltà del Consiglio formare de' programmi, che farà pervenire al sindaco per la pubblicazione, onde invitare gli architetti ed uomini di arte ad offrire i loro disegni per qualche pubblica opera di rilievo che venisse progettata, e preferire quello che stimerà di merito maggiore.

Approvato dal Consiglio il progetto di un'opera pubblica, sarà inviato dal presidente al decurionato, perchè ma-

manifesti ne' sensi di legge la sua opinione pe' fondi bisognevoli ; e la relativa deliberazione seguirà il corso necessario per la superiore autorizzazione.

13. Per le opere pubbliche ordinarie che abbisognino di piccole riparazioni , che non ne alterino o cangino la forma simmetrica , nè i livelli , nè lo stato , il sindaco vi procederà a norma de' regolamenti in vigore.

14. Per le opere che minaccino rovina , ancorchè appartengano a' privati , il Consiglio , sul verbale elevato dal primo eletto all'appoggio del parere di persona dell'arte , e verificata , ove occorra , l'urgenza , pronunzierà la pronta riparazione o demolizione , secondo che si troverà più espediente al caso.

Tale provvedimento del Consiglio sarà notificato , con un perentorio , all'interessato ; ed ove fra il termine stabilito non sarà da lui eseguito , il Consiglio farà procedere alla demolizione , anticipandosi la spesa dalla cassa comunale.

Pel ricupero di queste spese l'ingegnere incaricato della esecuzione farà compilare i verbali e le altre carte necessarie a dimostrare la spesa occorsa ; e tali carte sottoscritte dall'architetto e vistate dal Consiglio edilizio , saranno trasmesse al sindaco , che le invierà con lettera di carico al cassiere comunale. Esse formeranno titolo ad esigere amministrativamente dal debitore il rimborso della somma erogata.

Per le opposizioni che potranno farsi alla coazione spedita dal cassiere , saranno osservate le norme degli articoli 242 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816.

15. Chiunque vorrà innalzare novelli edifizii o ricostruire quelli esistenti a fronte delle strade pubbliche , dovrà presentare al Consiglio il disegno della loro prospettiva , con la scala corrispondente.

Il Consiglio nell'esaminarlo si occuperà della regolarità , della decenza , della convenienza , della solidità e di tutta la forma esterna architettonica dell'edifizio.

Quindi niun lavoro potrà essere intrapreso prima che ne resti approvato il disegno dal Consiglio edilizio. I contrav-

travventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche, ed alla multa in favore della cassa comunale, non maggiore di ducati quaranta, secondo la gravità delle circostanze.

16. Laddove poi il Consiglio abbia delle osservazioni a fare su' disegni presentati, farà i suoi rilievi alle parti interessate ed agli architetti autori de' medesimi, disponendo le rettifiche che stimerà opportune, ed alle quali dovrà starsi.

17. Approvato che sarà il disegno, dovrà farsene in netto una copia, la quale sottoscritta dalla parte interessata o dal suo architetto, e vistata dagli edili, rimarrà nell'archivio; e il bozzo con la firma del Consiglio sarà riconsegnato all'interessato, acciò serva di norma nella esecuzione. Trovandosi qualche diversità fra la copia come sopra depositata e il bozzo riconsegnato alla parte, dovrà starsi a quanto si troverà segnato nella prima.

18. Sarà cura del Consiglio che tutte le fabbriche, le quali si andranno man mano rinnovando a fronte di strada, vengano riedificate sulla perpendicolare del muro antico, ed a linea delle case laterali, restituendosi alle pubbliche strade le aje occupate con le scarpe costruite per rinforzare i vecchi muri di cinta con le così dette *scarpate*, dalle quali principalmente dee ripetersi la strettezza delle strade interne della città. Ciò non ostante potrà permettersi per un tempo determinato qualche costruzione provvisoria per impedire la rovina dell'intero muro durante la rifazione di esso o l'imperversare della stagione che impedisse l'attività de' lavori.

Sarà pure delle attribuzioni del Consiglio di procurare che i proprietarii delle case, secondo la loro possibilità, raccolgano le acque de' tetti in appositi dozzioni, perviarle sotterra all'acquedotto della pubblica strada. Farà munire egualmente ogni casa, che ne manchi, di un condotto coperto per iscaricare le acque lorde nel sotterraneo scolatojo comune. E dove questo non esistesse proporrà che vi si faccia dall'amministrazione pubblica specialmente lungo le strade principali.

49. Que'

19. Que' proprietarii che avranno d'uopo di accomodare i condotti che trovansi sottomessi al lastricato delle pubbliche strade o piazze, dovranno darne preventiva conoscenza al Consiglio edilizio, acciò si osservi per mezzo di un suo delegato se venga rimesso il basolato nello stato medesimo di prima, e si adoperino artefici e materiali idonei onde non rimanesse degradato e sconnesso. Mancandosi a tali adempimenti, il sindaco o il primo eletto farà rimettere le cose nel primiero stato a spese e danno dell'inadempiente. Il suo verbale contestante la spesa erogata formerà titolo per la rivaluta, che verrà riscossa nel modo stabilito nell'articolo 14.

20. Il Consiglio si occuperà pure :

1.° delle iscrizioni e tabelle da porsi agli edifizii e botteghe, perchè sieno eleganti, proporzionate, e di una grandezza da non occupare molto spazio o formare ingombro alla pubblica via ;

2.° della erezione de' monumenti pubblici ;

3.° della conservazione e ristauero delle iscrizioni esistenti, e di ogni altro monumento di costruzione antica che potesse rinvenirsi in Lanciano.

21. Niuna concessione di suolo o di acqua pubblica della città potrà essere consentita, ne' modi prescritti dalla legge, se non dappoi all'avviso del Consiglio edilizio, che dovrà essere tenuto presente dal decurionato e dal Consiglio d'Intendenza.

22. L'esame e l'approvazione prescritti ne' precedenti articoli non dovranno cagionare alcuna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per gli adempimenti del Consiglio.

23. Le violazioni intorno alle regole di eurtmia, decoro, solidità, ed a tutte le determinazioni prese dal Consiglio nella sfera delle sue competenze, saranno giudicate dal Consiglio stesso, inteso le parti o colui che le rappresenti; ed ove credesse necessaria la demolizione potrà ordinarla per tutta quella parte che fosse indispensabile alla riduzione dell'innovato alla prescritta regolarità.

rità. Non adempiendovi l'interessato nel termine che verrà stabilito dal Consiglio, vi si provvederà come nell'articolo 14.

C A P I T O L O III.

Procedura.

24. Il procedimento innanzi al Consiglio edilizio sarà sommario, con termini abbreviati ed in linea amministrativa. Le parti interessate avranno dritto di essere intese, e saranno citate d'ordine del presidente, a giorno ed ora fissa, con semplice atto, pel ministero del chiamatore, che non avrà dritto ad alcuna indennità.

25. Di più persone citate, che abbiano un medesimo interesse, basterà sentire quelle che si presenteranno al Consiglio, senza darsi luogo a nuova chiamata o riunione di contumacia.

26. Le domande od i reclami saranno diretti al sottintendente qual presidente del Consiglio edilizio; e tutte le copie da rilasciarsi dal segretario, e le notifiche a farsi dal chiamatore, saranno date ed eseguite senza alcuna indennità.

27. Avverso i provvedimenti definitivi del Consiglio edilizio sarà aperto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell'articolo 10 della legge dei 12 di dicembre 1816.

Approvato : Napoli , il dì 27 di Marzo 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4874.) *DECRETO per lo stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Altamura.*

Napoli , 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato di Altamura in provincia di Terra di Bari per la istallazione di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istallato un Consiglio edilizio nella città di Altamura.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

—————
(N.° 4875.) *DECRETO prescrivente che il villaggio di S. Cono sia segregato dal comune di S. Michele , e dal 1859 in poi venga elevato a municipio con propria amministrazione.*

Gaeta , 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla

Sulla proposizione del **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 4. Il villaggio di S. Cono in provincia di Catania dal primo di gennajo 1859 in poi segregandosi dal comune di S. Michele, da cui in atto dipende, sarà retto a separato municipio con propria amministrazione.

2. L'Intendente ed il Consiglio d'Intendenza della detta provincia daranno opera in questo frattempo alla formazione dello stato discusso, alla nomina del decurionato, alla divisione de' territorii, ed a tutt'altra operazione di legge necessaria alla bisogna.

3. Il nostro **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia, ed il nostro **Luogotenente generale** in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4876.) *DECRETO* portante un aumento al numero dei componenti la *Deputazione sanitaria di Messina.*

Gaeta, 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE KREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Considerando che per elargazione de' limiti del porto-franco di Messina si è di molto aumentato il servizio sanitario di quel porto, atteso il più frequente arrivo dei bastimenti ;

Veduto il rapporto del nostro **Luogotenente generale** in Sicilia ;

Sulla proposizione del **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto
segue.

Art. 1. Rimane aumentato da quattro a cinque il numero de' componenti la Deputazione sanitaria di Messina.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 4877.) *DECRETO col quale si dichiara che i cavalli e le carrozze estere debbano comprendersi nella eccezione prescritta dall'articolo 19 del regolamento pel porto-franco di Messina riguardo a' generi destinati pel consumo di quella città da escludersi dal beneficio della esenzione de' dazii.*

Gaeta , 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduti gli articoli 8 e 19 del regolamento approvato col nostro real decreto de' 12 di febbrajo 1852 riguardante il porto-franco di Messina , col primo de' quali si fanno esenti da' dazii regi d'immissione tutti i generi che si dichiarano volersi destinare pel consumo di quella città , e col secondo vengono indicati i generi che si deggiono escludere da siffatto beneficio ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono compresi nella eccezione prescritta dall'articolo 19 del regolamento approvato col nostro decreto de' 12 di febbrajo 1852 i cavalli e le carrozze estere.

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia, ed il nostro **Luogotenente generale** in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , **G. CASSISI**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA**.



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 209.

(N.° 4878.) *DECRETO riguardante la istituzione di una Deputazione sanitaria di quarta classe nel comune di Motta.*

Gaeta , 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È istituita una Deputazione di salute di quarta classe nel comune di Motta in Calabria ultra prima.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4879.) *Decreto con cui si conferisce il titolo di Conte al Visconte Giuseppe Romano Luigi de Kerckhove van der Varent.*

Gaeta , 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trono dal *Visconte Giuseppe Romano Luigi de Kerckhove van der Varent*, con le quali ha implorato di essere fregiato del titolo di *Conte* ;

Volendo benignamente accogliere tale dimanda, e dare al petizionante un non perituro contrassegno della nostra sovrana benevolenza ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Visconte Giuseppe Romano Luigi de Kerckhove van der Varent* il titolo di *Conte* , trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e naturali di lui , e nella linea collaterale fino al quarto grado , secondo le leggi del Regno.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO .

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4880.) *DECRETO col quale D. Gaetano Bracale di Napoli è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.*

Gaeta , 27 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la deliberazione del dì 8 di febbrajo ultimo , con la quale la gran Corte criminale in Napoli ha opinato potersi riabilitare *D. Gaetano Bracale di Luigi*, di Napoli, allo esercizio de' diritti civili, da' quali rimase interdetto per effetto di condanna ad anni sei di reclusione , come colpevole di complicità nella malversazione in danno della regia strada ferrata ;

Veduto l' articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *D. Gaetano Bracale* è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

—•••••—

(N.º 4884.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla chiesa della congrega del SS. SAGRAMENTO e Rosario in Deliceto in Capitanata , onde possa accettare il pio legato disposto in favor suo da Marco Beccarino*

*

con

con testamento pubblico de' 3 di febbrajo 1857 pel notaio Benvenuto d' Ambrosio ; dovendo, salvo i dritti de' terzi, rimaner ferme le condizioni e clausole nell' atto medesimo espresse, e prendersi nota del tutto nella platea corrispondente. (Napoli, 29 Marzo 1858.)

(N.° 4882.) *DECRETO autorizzante il comune di Roseto in Capitanata a concedere in enfiteusi alla Signora Lucia Rossi un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi 4 per 15. 5, contiguo alla casa di sua abitazione sita nella contrada della Croce, per l' annuo canone netto di grana trentacinque, e con tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 20 di ottobre ultimo. (Napoli, 29 Marzo 1858.)*

(N.° 4883.) *DECRETO col quale il comune di S. Felice e Montemitro è facoltato ad eseguire una enfiteusi in pro del Signor Luigi Piccolo.*

Napoli, 29 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di S. Felice e Montemitro in provincia di Molise a concedere in enfiteusi al *Signor Luigi Piccolo* di Montemitro, per l' annuo canone netto di ducati centoventi, affrancabile quando e come per legge, il suolo delle ripe e de' terreni incolti adiacenti alla sponda destra del fiume Trigno, che gli è mestieri occupare per costruirvi un molino a due macchine ed una gual-

qualchiera, co' corrispondenti canali di deviazione e di ritorno delle acque del detto fiume; con tutte le condizioni fissate ne' verbali di aggiudicazione preparatoria e definitiva de' giorni 8 e 15 di aprile 1856, di cui la terza e la nona, in quanto agli alberi di quercia da darsi all'aggiudicatario, debbono strettamente rispettarsi, sieno donde si voglia ed in qualsivoglia modo i detti alberi recisi; e con l'altra condizione da apporsi pure al contratto, che l'opera da costruirsi dall'aggiudicatario *Signor Piccolo* non debba in alcun modo recar nocumento agli altri proprietari ed al comune per l'uso delle acque o per la possibile costruzione di altre macchine idrauliche.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4884.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega e chiesa laicale di S.^a MARIA delle Grazie e Catene delle arti de' marinari di S.^a Lucia a mare in Napoli, approvandosi la modificazione apportata alle antiche sue regole, giusta il progetto annesso all'originale del presente decreto. (Napoli, 29 Marzo 1858.)*

(N.° 4885.) *DECRETO autorizzante il comune di Ajelli nel secondo Abruzzo ulteriore ad alienare a favore del Signor Gradito di Pietro la casa detta di Vittoriella, riportata nel catasto provvisorio all'articolo 221, sezione H, n.° 536, pel prezzo di ducati centodieci, giusta lo avviso del Consiglio d'Intendenza de' 26 di giugno 1857 ed il verbale di aggiudicazione definitiva del primo di agosto dell'anno medesimo. (Napoli, 29 Marzo 1858.)*

(N.° 4886.)

(N.° 4886.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Casavieri in Terra di lavoro per accettare il pio legato disposto in favor de' poveri dal sacerdote D. Raffaele Jacobelli con testamento olografo de' 7 di aprile 1853 presso il notaio Carlo Zincone ; dovendosi adempiere alle condizioni e clausole nel mentovato atto apposte , e prender nota tanto del legato quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo però i dritti de' terzi. (Napoli , 29 Marzo 1858.)



(N.° 4887.) *DECRETO* col quale il comune di Corropoli nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato ad accordare al Signor Giuseppe Bindi il permesso di elevare un arco a mattoni sulla pubblica strada detta della Fonte , ad oggetto di unire due case di sua proprietà intersecate dalla suddetta strada , secondo le norme indicate nella pianta redatta a' 15 di luglio 1857 dallo agrimensore Luigi Martinucci , e mediante il pagamento della somma di ducati dodici a favore della cassa municipale , a' sensi della deliberazione decurionale de' 7 di giugno 1857 e dello uniforme avviso del Consiglio d' Intendenza de' 29 di settembre dell' anno medesimo. (Napoli , 29 Marzo 1858.)



(N.° 4888.) *DECRETO* con cui si autorizza l' affrancazione dell' annuo canone netto di ducati tredici e grana 52 che il Signor Donato Napolitano del fu Salvatore corrisponde a' comuni di Quadrelle e di Mugnano del Cardinale in Terra di lavoro , quale enfiteuta di alcune selve appartenenti a' comuni suddetti , mediante l' immobilizzazione sul gran Libro del debito pubblico di una rendita corrispondente al canone in parola , alla ragione del quattro per cento , e l' osservanza di tutte le altre condizioni espresse nelle deliberazioni decurionali de' 15 di marzo e 26 di giugno 1857 , consentite dal Consiglio di Intendenza. (Napoli , 29 Marzo 1858.)



(N.° 4889.)

(N.° 4889.) *DECRETO che permette al comune di Lucoli nel secondo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Aureliano Proporzi la casetta denominata Osteria, sita in Villa Spognetta, e riportata nel catasto provvisorio all' articolo 180, sezione C, n.° 328, per l' annuo canone netto di carlini otto, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 14 di novembre 1856, e con tutte le condizioni espresse nello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 27 di giugno 1857. (Napoli, 29 Marzo 1858.)*

(N.° 4890.) *DECRETO perchè la città di Napoli possa alienare a favore del cavaliere Vincenzo Afan de Rivera un pezzo di terreno di passi trecentododici, rimasto esuberante dalla maggiore estensione acquistata per l' ultima ampliamente del camposanto colerico, e sito a scaloni dietro il muro di cinta di quel pio luogo, pel prezzo di ducati sessantotto e grana 20, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 29 di settembre 1857, e con tutte le condizioni enunciate nel rapporto dell' Intendente della provincia de' 20 di novembre dell' anno medesimo. (Napoli, 29 Marzo 1858.)*

(N.° 4891.) *DECRETO che approva la fondazione e le regole di un Monte di pegni nel comune di Pescasseroli.*

Napoli, 30 Marzo 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 29 di luglio 1857 intorno alla istituzione di un Monte di pegni nel comune di Pescasseroli;

Veduto l' avviso della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata nel comune di Pescasseroli , provincia del secondo Abruzzo ulteriore , la fondazione di un Monte di pegni , con la dote e con le condizioni indicate nella sovrana risoluzione de' 29 di luglio 1857.

2. Per la dipendenza , amministrazione e governo del detto Monte sono approvate le regole annesse all' originale del presente decreto.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—◆◆◆◆◆—
(N.° 4892.) *DECRETO* *permettente ad Andrea Esposito, nato il dì 6 novembre 1804, appartenente allo stabilimento dell' ANNUNZIATA di Napoli, di assumere il cognome di Silvestro in vece di quello che attualmente porta; senza però che tal cambiamento gli attribuisca dritto alcuno di famiglia, e con doversi far notamento del presente decreto al margine degli atti che riguardano il detto individuo e le sue figlie Raffaella, Eleonora, Giuseppa, Annunziata, Concetta, Filomena e Carmela, del pari che ne' registri ecclesiastici e ne' registri dello stato civile. (Napoli, 30 Marzo 1858.)*

—◆◆◆◆◆—
(N.° 4893.) *DECRETO* *che permette ad Andrea Basso, nato il dì 29 di febbrajo 1840, appartenente allo stabilimento dell' ANNUNZIATA di Napoli, di cangiare l' attuale suo cognome nell' altro di Auriemma; non apportandogli però tal cambiamento dritto alcuno di famiglia, e con farsene notamento al margine degli atti relativi al medesimo, parimente che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 30 Marzo 1858.)*

—◆◆◆◆◆—
(N.° 4894.)

(N.° 4894.) **DECRETO** autorizzante Alessandro Mastrillo, nato il dì 17 di maggio 1835, appartenente allo stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli, di assumere il cognome di Aurisemma in vece di quello che attualmente porta; non dovendo tal cangiamento attribuirgli dritto alcuno di famiglia, e facendosene notamento al margine degli atti che lo riguardano, ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 31 Marzo 1858.)

—————

(N.° 4895.) **DECRETO** che contiene la sanatoria sulla fondazione delle congreghe del SS. Rosario e della SS. CONCEZIONE nel comune di Moschiano in Terra di lavoro, ai termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 3 Aprile 1858.)

—————

(N.° 4896.) **DECRETO** con cui si permette la libera immissione dall' estero in Sicilia degli animali bovini, tranne quelli della Dalmazia.

Gaeta, 6 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il decreto de' 2 di maggio 1834, riguardante il divieto della immissione degli animali bovini in Sicilia;

Veduto l'altro nostro decreto de' 6 di dicembre 1853, con cui per motivi di urgenza fu sino a tutto maggio 1854 permessa in quella parte de' reali domini la libera immissione dall' estero di ogni specie di animali destinati al macello, dalla Dalmazia in fuori;

Volendo provvedere alla penuria che in Sicilia si risente di animali bovini, tanto pe' bisogni dell' agricoltura, quanto per quelli della umana alimentazione;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Da ora in poi è permessa la libera immissione dall' estero in Sicilia degli animali bovini , tranne quelli della Dalmazia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 4897.) *DECRETO* portante il sovrano beneplacito accordato alla congrega della *BEATISSIMA VERGINE* de' Suffragi, detta di S. Probo nel comune di Mola e Castellone in Terra di lavoro, onde possa accettare il pio legato disposto in favor suo da Gennaro Capolino con testamento pubblico de' 16 di settembre 1837 pel notajo Daniele Forcina, con le condizioni e clausole in tale atto espresse, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo però i dritti de' terzi. (Napoli, 7 Aprile 1858.)

(N.° 4898.) *DECRETO* con cui si permette al reale Istituto delle Girolamine in Potenza nella provincia di Basilicata di accettare il pio legato disposto in favor suo da D.^a Gaetana Falcinelli con testamento olografo degli 11 di maggio 1850 presso il notajo Innocenzo Cerbino ; dovendosi adempiere alle condizioni e clausole cennate nell' indicato atto, e prender nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 7 Aprile 1858.)

(N.° 4899.)

(N.º 4899.) **DECRETO** autorizzante il comune di *Fara Filiorum Petri* in Abruzzo citeriore a concedere in enfiteusi per lo spazio di anni otto a' Signori Raffaele Bozzelli e Fabio Cappelletti del comune di *Rapino* un pezzo di suolo pubblico della estensione di canne sei quadrate nella contrada *Santini*, accosto a' mulini comunali, onde costruire sullo stesso due piccoli mulini per macinar biacca, con le norme indicate nella perizia dedotta a' 15 di ottobre 1857 dall' architetto *Lorenzo Vicentini*, per l' annuo canone netto di carlini trenta, e con tutte le condizioni espresse nella deliberazione decurionale de' 2 di aprile 1856, omologata dal Consiglio d' Intendenza con l' avviso de' 30 di gennajo 1858. (Napoli, 7 Aprile 1858.)



(N.º 4900.) **DECRETO** autorizzante il comune di *Casale* in-contrada in Abruzzo citeriore a cedere alla congrega di S.º *MARIA* delle Grazie un tratto di una pubblica strada della estensione di palmi quadrati 734. 7, ad oggetto di poter la medesima restaurare ed ampliare il proprio oratorio; ricevendone in permuta un tratto di suolo della estensione di palmi quadrati 1801. 1, risultante dalla demolizione di alcune casette appartenenti alla congrega suddetta, non che un larghetto della estensione di palmi quadrati 1222. 3, posto di fianco alle casette da diroccarsi, giusta la deliberazione decurionale de' 6 di settembre 1857 e l' avviso del Consiglio d' Intendenza del primo di gennajo ultimo. (Napoli, 7 Aprile 1858.)



(N.º 4901.) **DECRETO** col quale, confermandosi la facoltà della bollazione a ruggine ed a piombo concessa alla fabbrica di cotonerie già stabilita in *Scafati* sotto la ragion sociale *Meyer e Zollinger*, si permette che il bollo da apporsi alle manifatture della fabbrica suddetta abbia in vece nella parte concava la leggenda nel primo giro - Casa comunale di *Angri* - nel secondo giro - Fabbrica di
co-

cotonerie di Scafati - ed in mezzo - Giovan Giacomo Meyer, il quale è lo attuale proprietario della fabbrica medesima. (Gaeta, 9 Aprile 1868.)

(N.° 4902.) *DECRETO* che accorda la facoltà al Marchese di Castelvetero D. Carlo Moscatelli e ad altri congiunti del medesimo di fondare un maggiorato in favore del figliuolo primogenito di esso Marchese.

Gaeta, 10 Aprile 1868.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trono dal *Marchese di Castelvetero D. Carlo Moscatelli*, e da' suoi fratelli e sorelle *D. Antonio, D. Salvatore, D. Giuseppe, D.ª Luisa, D.ª Isabella e D.ª Giovanna*, non che da due figliuoli di esso *D. Carlo* a nome *D. Francesco* e *D.ª Carmela*, i quali hanno implorato che fosse riconosciuta la loro nobiltà affine di poter meritare l'autorizzazione di fondare un maggiorato a favore di *D. Antonio Moscatelli* figliuolo primogenito del prefato *Marchese* ;

Visto l'articolo 948 delle *leggi civili* in vigore, che dichiara la nobiltà che si richiede ne' fondatori de' maggiorati ;

Visto il favorevole avviso emesso sul proposito dalla real Commissione de' titoli di nobiltà nel dì 26 di febbrajo ultimo ;

Volendo benignamente accogliere siffatta dimanda in vista delle particolari circostanze che concorrono negli enunciati individui di casa *Moscatelli* ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

Art. 1. Riconosciamo il *Marchese di Castelvetero D. Carlo Moscatelli*, ed i suoi fratelli e sorelle germani *D. Antonio, D. Salvatore, D. Giuseppe, D.^a Luisa, D.^a Isabella e D.^a Giovanna*, non che i figli di esso *Marchese D. Francesco e D.^a Carmela*, rivestiti di nobiltà tale da poter essere dichiarati idonei a fondare un maggiorato a favore del figliuolo primogenito del surriferito *Marchese* a nome *D. Antonio*.

2. I suddetti individui poi di famiglia *Moscatelli* adempiranno per la fondazione del cennato maggiorato a quanto altro è prescritto dalle *leggi civili* in vigore.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.*

(N.° 4903.) *DECRETO che accorda il regio assenso sulla fondazione e sulle regole della congrega sotto il titolo di S.^a MARIA del Carmelo nel comune di S. Sosti nella Calabria citeriore. (Napoli, 10 Aprile 1858.)*

(N.° 4904.) *DECRETO autorizzante il comune di Fraganano in Terra d' Otranto a concedere in enfiteusi alla Signora Caterina Rochira un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di una canna quadrata e palmi 28, sito accanto alla casa di sua abitazione, per l'anno canone netto di ducati due, e con tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 20 di dicembre 1857. (Napoli, 10 Aprile 1858.)*

(N.° 4905.)

(N.° 4905.) *DECRETO con cui il comune di Latiano in Terra d' Otranto è autorizzato ad alienare a favore del Signor Nicola Nisi un pezzo di suolo pubblico della estensione di uno stoppello e mezzo , posto fuori l' abitato del paese presso la cappella detta la Greca , pel prezzo di ducati quaranta , e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 20 di dicembre 1857. (Napoli , 40 Aprile 1858.)*



(N.° 4906.) *DECRETO che esenta temporaneamente dal dazio d' importazione i carboni esteri di legno che s' immettono in Sicilia , e dal dazio di consumo ancora quelli destinati per la città di Palermo.*

Gaeta , 11 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Prendendo in considerazione la penuria che ne' nostri reali domini di là dal Faro sperimentasi di carboni , e l' alto prezzo che ne deriva , locchè nel mentre aspramente affligge la classe de' consumatori , minaccia la integrità de' boschi ;

Considerando che i consumatori di Palermo sono quelli che maggiormente sentono il peso di tal penuria ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. I carboni esteri di legno , che s' immetteranno in Sicilia sino a tutto luglio prossimo , saranno esenti dal dazio regio d' importazione.

2. I medesimi carboni , che saranno immessi in Palermo, saranno per l'epoca anzidetta esenti anche dal dazio comunale di consumo.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4907.) *DECRETO col quale si permette per determinato tempo l'estrazione all'estero da' domini di qua e di là del Faro de' grani , dell'avena e dell'orzo.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia , e del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dalla pubblicazione del presente decreto sino a tutto il dì quindici di giugno del volgente anno è permessa da' nostri reali domini al di qua e al di là del Faro l'estrazione all'estero de' grani col dazio di ducato uno a cantajo , dell'avena e dell'orzo col dazio di grana cinquanta a cantajo.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia , il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno , ed il Luogotenente

nente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

*Il Min. Segr. di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURKNA.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Direttore del Min.
e real Segr. di Stato
dell' interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

Publicato in Napoli nel dì 16 di Aprile 1858.



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 210.

(N.° 4908.) *DECRETO col quale si proroga fino a tutto maggio del corrente anno il permesso della estrazione all'estero delle fave da' domini di qua e di là del Faro.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia , e del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La estrazione da' nostri reali domini al di qua e al di là del Faro per l'estero delle fave continuerà ad essere permessa , col medesimo dazio che di presente si paga , sino a tutto maggio del corrente anno.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia , il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno , ed il Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro

sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

*Il Min. Segr. di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Direttore del Min.
e real Segr. di Stato
dell' interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

Publicato in Napoli nel dì 16 di Aprile 1858.

(N.° 4909.) *DECRETO relativo alla temporanea riduzione del dazio su' caci esteri che s'immettono ne' domini oltre il Faro.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Prendendo in considerazione il prezzo elevato de' caci, che attualmente si sperimenta in Sicilia ;

Volendo adottare un temperamento che valga ad equilibrare la protezione della interna pastorizia in Sicilia coi riguardi dovuti al consumatore ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Da ora , ed a tutto febbrajo 1859 , il dazio di ducati otto a cantajo stabilito alla immissione de' caci esteri in Sicilia è ridotto a ducati quattro il cantajo.

2. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona , ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4910.)

(N.° 4910.) *DECRETO che approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. BUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia , a Noi rassegnato per lo corrente esercizio 1858 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 4. Lo stato discusso annesso all' originale del presente decreto del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia per lo corrente esercizio 1858, nella somma di ducati settecentottantaquattromila seicentossantaquattro , è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato , S. MURINA.*

*Il Ministro Segretario di Stato.
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.*

—————

(N.° 4911.) *DECRETO col quale si approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato delle finanze per l'esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze , a Noi rassegnato per lo corrente esercizio 1858 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso annesso all'originale del presente decreto del nostro Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze per lo corrente esercizio 1858 , nella somma di ducati quattordicimilioni trecentododicimila settecentotrentotto , è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4912.) *DECRETO che approva lo stato discusso della real Segreteria e Ministero di Stato dello interno per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno , a Noi rassegnato per lo esercizio 1858 ;

Sulla

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso annesso all'originale del presente decreto del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno per lo corrente esercizio 1858 , nella somma di ducati un milione trecentottantaquattromila ottantatre , è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato , S. MURÈNA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TRUJA.



(N.º 4913.) *DECRETO con cui si approva lo stato discusso della real Tesoreria generale di Sicilia per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso della nostra real Tesoreria generale di Sicilia , a Noi rassegnato per lo esercizio 1858 ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. È da Noi approvato lo stato discusso annesso all'originale del presente decreto della real Tesoreria generale di Sicilia per lo corrente esercizio 1858, dal quale risulta che gl'introiti presunti ascendono alla somma di ducati diecimilioni centocinquantamila settecentonove e grana 28, e gli esiti in generale alla somma di ducati diecimilioni dugentosestantacinquemila quattrocentosettantacinque e grana 98.

2. Il disavanzo in ducati centoventiquattromila settecentosessantasei e grana 70, risultante dalla controposizione degl'introiti con gli esiti, sarà colmato co' maggiori introiti sperabili sul presunto, e con le possibili economie da farsi sugli articoli di esito.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4914.) *DECRETO che prescrive la istituzione di una Direzione locale per la Sila di Calabria, nella dipendenza della Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.*

Gaeta, 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volgendo già al loro termine le operazioni del Commissariato civile per gli affari della Sila, e volendo Noi coll'organamento di un'Amministrazione locale determinare tutto quanto appartiene a questo antico demanio dello Stato, nell'interesse delle popolazioni, dell'agricoltura e delle reali finanze;

Sulla

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Gl' introiti di regio conto in danari ed in generi, provenienti dalla Sila regia e badiale e dalle cinquantasei confinanti contrade boscosse, gli esiti correlativi, la contabilità, gli assegni, e le distribuzioni, i contratti, i giudizi, la polizia selvana ed agraria, e la corrispondenza che a tutti gli oggetti già annoverati ha relazione, saranno compresi nelle attribuzioni di un'Amministrazione locale, che sarà detta *Direzione della Sila di Calabria*.

2. La indicata Direzione dipenderà immediatamente dalla Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico; e sarà composta da un direttore, da una officina, e dagli agenti che saranno designati negli articoli 27, 28 e 29 del presente decreto.

3. Presso la Direzione della Sila un ricevitore sarà incaricato di eseguire tutti gl' introiti in danaro ed in generi, e di far versamento decadario del numerario effettivo e de' valori nella Cassa di ammortizzazione. I detti valori consisteranno ne' mandati del direttore della Sila per le spese di conservazione e trasporto de' generi sino alla vendita di essi; e la regolarizzazione di queste spese sarà fatta in virtù di autorizzazione del Ministro delle finanze.

4. Il carico della riscossione che dovrà essere fatta dal ricevitore sarà formato dal direttore della Sila su' documenti che saranno dati a quest' ultimo dal commessario civile, a seconda che ciascuna controversia tra il demanio, i comuni interessati ed i possessori sarà stata definita, o provvisoriamente risolta.

La lista di carico dovrà contenere ancora la indicazione degl' introiti variabili provenienti dagli affitti e fide, dalle comprevendite, e da ogni altra simile causa giustificata dalle scritture della Direzione locale.

Le liste di carico saranno fatte in tre spedizioni, delle quali

quali una sarà inviata al ricevitore della Sila, che dovrà rilasciarne ricevuta, un'altra al Ministro delle finanze, e la terza al direttore generale della Cassa di ammortizzazione.

5. Nella riscossione degl' introiti il ricevitore della Sila avrà facoltà di valersi delle coazioni amministrative.

6. Tutti gl' introiti dell' Amministrazione saranno eseguiti per mezzo del ricevitore, e segnati nelle sue scritture contabili, quantunque de' detti introiti taluni eventuali non siano compresi nelle liste suddette, ed il ricevitore medesimo siasi nella riscossione valuto di altri agenti della percezione.

7. Un impiegato della Direzione della Sila sarà destinato ad esercitare le funzioni di controloro alla ricevitoria. Egli dovrà tenere un registro di controllo per tutte le operazioni d' introito e di esito del ricevitore suddetto; e dovrà sorvegliare agl' introiti giornalieri del medesimo, ed a' versamenti decadarii, i quali versamenti saranno fatti a cassa netta. L' impiegato al controllo dovrà pure apporre il suo *visto* alle ricevute contabili che il ricevitore farà in favore de' debitori nell' atto del pagamento.

8. Il ricevitore della Sila renderà il suo conto materiale, secondo le norme stabilite pel rendimento de' conti del ricevitore del Tavoliere di Puglia.

9. Lo stesso ricevitore della Sila potrà delegare l' esazione a' percettori ed esattori comunali delle contribuzioni dirette, ma sempre a sue spese, ed a suo rischio e pericolo.

10. La esazione in generi sarà fatta dal ricevitore nei magazzini dell' Amministrazione, dove i debitori dovranno consegnarli. Le porte di tali magazzini saranno munite ciascuna di tre serrature diverse, conservandone una chiave il direttore, una il ricevitore, ed un'altra il magazzinoiere. L' Amministrazione porrà ogni sua diligenza, perchè le prestazioni in generi possano essere annualmente permutate in danaro.

11. Sarà formata nella Direzione della Sila una platea di

di tutti i cespiti Silani ; e questa conterrà la particolare descrizione della provenienza di ciascun cespite , e della sua consistenza ed importanza , e conterrà tutte le altre notizie opportune ad individuarlo e distinguerlo.

12. Alla detta platea dovrà rispondere con esattezza il registro de' possessori e de' passaggi del loro dominio ; e questo registro sarà mantenuto al corrente a cura e responsabilità immediata del direttore della Sila.

13. È affidata alla Direzione della Sila , sotto la dipendenza del Ministero delle finanze, la conservazione ed il miglioramento de' boschi e degli alberi della Sila di Cosenza e di Catanzaro , la verificaione delle dissodazioni , degli sboscamenti , degl' incendi e de' danni di qualunque specie , e la investigazione e persecuzione de' contravventori. Per le disposizioni riserbate nell' articolo 29 della legge del dì 21 agosto 1826 , la Sila di Calabria è in forza del presente decreto eccettuata dalle regole comuni delle leggi forestali.

14. Dipenderanno dalla medesima Direzione un ispettore forestale della Sila e due guardia-generali. I guardiani regii della Sila avranno le stesse attribuzioni de' regii guardaboschi , ed i loro verbali saranno redatti secondo le leggi forestali , sino a quando non vi avremo altrimenti provveduto.

15. Il direttore della Sila eserciterà la sua vigilanza sopra tutti gli agenti selvani menzionati nell' articolo precedente ; e del modo da essi tenuto nel prestar servizio farà particolare rapporto mensile al direttore generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

16. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sottoporrà alla nostra sovrana sanzione i particolari regolamenti , la cui osservanza sarà commessa a' detti agenti selvani della Sila. Oltre a' reati forestali , e specialmente alle contravvenzioni che si possano commettere a danno delle *camere chiuse* , ossia boschi riservati per la produzione di legname ad uso della real Marina , saranno materia degl' indicati regolamenti :

1.º le contravvenzioni intese a distruggere o danneggiare i pilastri , i fossi , o gli altri termini di confina-
zione

zione di qualunque specie, posti ad assicurare il perimetro esterno e le interne distribuzioni del demanio Silano e delle sue appartenenze ;

2.° le contravvenzioni contro le regolari vicende agrarie delle terre a coltura, e la introduzione abusiva degli animali ne' pascoli ;

3.° l'esercizio di usi civici, fatto in contravvenzione da chi non vi abbia diritto ;

4.° l'uso delle acque piovane e delle perenni nell'interno delle terre amministrato dalla Direzione della Sila; comprendendo in tale uso la pesca, la costruzione ed il mantenimento di macchine idrauliche, degli acquedotti per la irrigazione agraria, e delle *gambitte* o canali di scolo delle acque ;

5.° le neviere e le fornaci ;

6.° il mantenimento e la reintegra delle strade e dei *tratturi*, e la rimozione degl'ingombri che v'impedissero il libero passaggio degli uomini, degli animali e delle vetture.

17. L'elenco degli usuarii Silani, o abitanti poveri di Cosenza e de' suoi casali antichi, sarà formato da' decurionati, ed approvato dallo Intendente in Consiglio d'Intendenza. A favore di tali usuarii la Direzione della Sila proporrà periodicamente la temporanea ripartizione in quote di uso sulle terre aratorie demaniali, a fine che eglino pagando il rispondente terraggio possano coltivarle pel tempo determinato dalla rotazione agraria. Una tale ripartizione non avrà effetto, senza la precedente approvazione del nostro Ministro delle finanze.

18. Nell'assegno delle *traverse*, ossia alberi per qualunque accidente caduti, e nell'assegno de' faggi per farne carboni e per altri usi della vita, e per costruire nella Sila mandre, ricoveri, tugurii, siepi e recinti, non meno che per altri effetti indispensabili all'agricoltura ed alla pastorizia Silana, saranno dal direttore della Sila mantenute in osservanza le relative istruzioni ; e gli assegnatarii pagheranno il prezzo che si troverà in esse determinato.

19. Il direttore della Sila avrà cura perchè la scelta delle

delle contrade , in cui annualmente saranno tagliati i pini e gli abeti ad uso della real Marina , sia fatta nel mese di settembre , a fine che il taglio degli alberi non sia ritardato oltre al dì quindici del mese di maggio seguente.

20. La vendita degli effetti sorpresi in contravvenzione, la vendita del legname secco o tagliato che non sia richiesto dagli usuarîi , la locazione de' pascoli demaniali non ripartiti , la locazione delle fornaci e de' frutti degli alberi , ed in generale tutte le contrattazioni nelle quali l'Amministrazione ha interesse , saranno soggette alla formalità delle subastazioni , le quali avranno luogo presso il direttore della Sila , ed avranno validità ed effetto in seguito dell'approvazione superiore. Ne' casi urgenti e di evidente vantaggio , a proposizione del detto direttore , ed udito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortizzazione , il nostro Ministro delle finanze potrà dispensare dagl'incanti le offerte.

21. La Direzione locale eserciterà la sua vigilanza circa gli atti ed i contratti tra privati , che importino passaggio di dominio delle terre Silane ; a quale effetto i direttori de' rami riuniti daranno al direttore della Sila mensile ragguaglio di quelli tra gli atti suddetti , che saranno durante il mese stati presentati alla formalità del registro.

22. Eserciterà parimenti la detta Direzione la sua vigilanza circa l'adempimento ed il modo della esecuzione de' contratti di appalto pel taglio , la lavorazione ed il trasporto del legname destinato ad uso della real Marina , e circa le contravvenzioni e i danni che possano essere commessi dagli appaltatori e da' loro dipendenti.

23. Ottenuta l'autorizzazione ne' casi ne' quali è richiesta ; il direttore della Sila istituirà presso le autorità competenti le azioni appartenenti all'Amministrazione; e nelle liti e ne' giudiziî provvederà come per diritto alla difesa , sostenendola di persona o per mezzo di procuratore , dove non sia necessario il ministero di patrocinatori. Egli è ancora incaricato di provvedere alla sollecita verificazione de' reati forestali e delle altre contravvenzioni , e della sorveglianza per la esecuzione de' giudicati.

24. Il direttore della Sila dovrà ogni anno visitarne
tutte

tutte le contrade , e verificare e riconoscere lo stato materiale delle medesime , la esistenza de' termini di confine , le condizioni de' boschi e de' demanii , le servitù indotte per abuso , e le occupazioni ed usurpazioni forse commesse , e l' adempimento delle disposizioni del presente decreto , e la esecuzione de' particolari ordini dati dall'Amministrazione locale. Oltre a questa visita annuale potrà il direttore suddetto recarsi sempre che sia opportuno in alcuna contrada della Sila e delle sue appartenenze , per porre ad effetto qualche verificaazione straordinaria. In ogni caso dovrà egli mandare alla Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico , in due spedizioni , i verbali della sua visita , perchè una di esse possa essere inviata al Ministero delle finanze.

25. Quando la verificaazione delle dissodazioni e dei disboscamenti è fatta dal direttore della Sila , o dall' ispettor forestale della medesima assistito da uno de' guardia-generalì , per la validità della verificaazione stessa non sarà necessario l' intervento dell' autorità comunale , e si potrà procedere contro i contravventori senza ulteriore autorizzazione od approvazione.

26. Il direttore della Sila farà un progetto di regolamento pel servizio interno della sua officina , e per la formazione , conservazione ed uso dell' archivio della Direzione : il quale progetto , sottoposto alle osservazioni della Direzione generale della Cassa di ammortizzazione , sarà quindi approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

27. La Direzione della Sila sarà composta :

1.º da un direttore , il quale godrà l' annuo soldo di ducati milledugento , oltre a ducati centottanta per le spese di scrittojo ;

2.º da un segretario , che nell' assenza del direttore ne farà le veci , e godrà l' annuo soldo di ducati trecentosessanta ;

3.º da un primo ufficiale , incaricato del controllo presso la ricevitoria della Sila , con soldo di annui ducati trecento ;

4.º da

4.° da un secondo ufficiale, incaricato della contabilità e dell'archivio, con soldo di annui ducati trecento.

28. Risiederà presso la Direzione suddetta il ricevitore della Sila, il quale oltre al soldo di annui ducati trecento, liquiderà in suo favore un dritto di esazione rispondente a ducato uno per ogni cento ducati di versamento effettivo in numerario ed in valori. La Tesoreria generale pagherà in conto di un tal dritto ducati venticinque al mese, de' quali sarà poi tenuta ragione nella liquidazione quadrimestrale.

Il detto ricevitore della Sila darà cauzione della sua gestione in ducati dugento di annua rendita iscritta sul gran Libro; e rimarranno a carico di lui gl'impiegati necessari al suo particolare ufficio, e tutte le spese di riscossione, di custodia e di versamento.

29. Dipenderanno dalla Direzione della Sila l'ispettore forestale della Sila medesima, che avrà un soldo di annui ducati trecentosessanta, e due guardia-generalì, ciascuno de' quali avrà soldo di annui ducati dugentottantotto, con obbligo di provvedersi di cavallo a sue spese.

30. Saranno ancora addetti al servizio della Direzione della Sila:

1.° un fattore di campagna con soldo mensile di ducati ventiquattro;

2.° un sotto-fattore di campagna con soldo mensile di ducati ventuno;

3.° un caporale de' guardiani regii della Sila con soldo mensile di ducati undici;

4.° un secondo caporale de' medesimi guardiani regii con soldo di ducati dieci al mese;

5.° diciotto guardiani regii della Sila, ciascuno con soldo mensile di ducati nove;

6.° un magazziniere, che avrà soldo di ducati otto al mese. Quest'ultimo dovrà custodire ancora il locale di residenza della Direzione.

Il fattore ed il sotto-fattore di campagna dovranno provvedersi di cavallo a loro spese.

31. Gli agenti de' quali è fatta menzione nel precedente arti-

articolo 29 saranno nominati dal nostro Ministro delle finanze. Gli altri impiegati che si enumerano negli articoli 26 , 27 e 28 saranno da Noi nominati sulla proposizione dello stesso nostro Ministro. Tutti gl'impieghi suddetti saranno provveduti in persone le quali nè direttamente nè indirettamente abbiano interesse nell'Amministrazione della Sila.

32. Gli averi e gli emolumenti di prima classe per l'Amministrazione locale della Sila , e le spese di seconda e terza classe , saranno liquidati e pagati dalla Tesoreria generale a norma de'suoi regolamenti , e per le dette spese di seconda e terza classe in forza di ordinativi del nostro Ministro delle finanze.

33. Il direttore della Sila , oltre al suo conto morale ; dovrà presentare annualmente uno stato , dal quale apparirà con chiarezza il provento netto dell'Amministrazione locale , deducendosi nello stato stesso dalla cifra di tutto l'introito lordo , non meno gli esiti fatti dalla Tesoreria generale , che quelli i quali saranno eseguiti dall'Amministrazione suddetta.

34. Tutti i componenti la Direzione della Sila , e gli altri impiegati da essa dipendenti si provvederanno a loro spese di armi , e vestiranno divise uniformi secondo il modello che sarà approvato dal nostro Ministro delle finanze.

35. Sino a quando durerà il Commissariato per gli affari della Sila , il commessario civile potrà prendere informazioni dell'andamento di tutte le parti dell'Amministrazione locale , e farne rapporto al Ministro delle finanze con suo parere.

36. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 4915.)

(N.° 4945.) **DECRETO** concernente la istituzione di un Consiglio edilizio nel comune di Mola di Gaeta.

Napoli , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato di Mola di Gaeta in Terra di lavoro per la istallazione di un Consiglio edilizio in quel comune ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio nel comune di Mola di Gaeta.

2. Nominiamo a componenti del suddetto Consiglio edilizio il sottintendente del distretto per presidente , il sindaco del comune di Mola per vicepresidente , i proprietari *D. Giuseppe Paone* e *D. Gaetano Rubino* e l'architetto *D. Erasmo Forcina* per edili.

3. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4946.) **DECRETO** portante la destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Massafra.

Napoli , 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de'reali domini di qua del Faro ;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Massafra nella provincia di Terra d'Otranto per coadjuvarlo in tutte le funzioni della carica, meno in quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 211.

(N.° 4917.) *DECRETO* permettente lo stabilimento in Gragnano di una Congregazione di ecclesiastici sotto il titolo di *MARIA Rifugio de' peccatori*.

Gaeta, 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo il nostro beneplacito allo stabilimento di una Congregazione di ecclesiastici, sotto il titolo di *MARIA Rifugio de' peccatori*, nel soppresso convento degli Agostiniani in Gragnano.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO**.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, **F. SCORZA**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA**.

(N.° 4918.) *DECRETO col quale approvasi un regolamento pel Monte pecuniario fondato nel comune di Pagani.*

Gaeta, 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vista la sovrana risoluzione de' 7 di novembre 1846, con la quale fu approvata la istituzione di un Monte pecuniario nel comune di Pagani in Principato citra;

Visto l'avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvato il regolamento annesso all'originale del presente decreto pel Monte pecuniario fondato nel comune di Pagani in Principato citra.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCENI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4919.) *DECRETO che accorda a Francesco Salhani di Damasco la naturalizzazione come suddito in questo Regno delle Due Sicilie.*

Gaeta, 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la supplica di *Francesco Salhani* di Damasco, dragomano nel real consolato di Alessandria di Egitto, colla quale ha domandata la naturalizzazione come suddito in questo Regno delle Due Sicilie;

Veduto il certificato rilasciato dal Patriarca di Gerusalemme di aver battezzato e cresimato *Francesco* figlio di *Antonio Salhani* nel dì 19 di gennajo 1819 ;

Veduta la istruzione compilata sulla domanda dal nostro console generale in Alessandria di Egitto a' termini della legge de' 17 di dicembre 1817 , dalla quale risulta che il ricorrente *Salhani* sia greco cattolico , maggiore di età , possidente , e meritevole di utili servigi allo Stato , e di avere scelto in ottobre 1857 di domiciliare nel Regno ;

Considerando che siffatti requisiti sieno titoli sufficienti per far conseguire al ricorrente *Salhani* la chiesta naturalizzazione in questo Regno ;

Veduto il parere della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo a *Francesco Salhani* di Damasco , greco cattolico , dragomanno nel real consolato di Alessandria di Egitto , la naturalizzazione come suddito in questo Regno delle Due Sicilie.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato , LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4920.) *DECRETO* contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Pietramelara in Terra di Iavro , senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi qui vi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 13 Aprile 1858.)

(N.° 4921.)

(N.° 4921.) *DECRETO* riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe di S.^a MARIA di Costantinopoli, della Carità di MARIA VERGINE e del Glorioso S. Vincenzo de Paoli, e del Monte de' Morti nel comune di Cerreto in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 13 Aprile 1858.)

—————
—————

(N.° 4922.) *LEGGE* per l'osservanza del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra il Regno delle Due Sicilie ed il Granducato di Mecklembourg Schwerin.

De' 14 di Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Nel fine di promuovere e facilitare la navigazione e le commerciali transazioni de' nostri amatissimi sudditi con quelli di SUA ALTEZZA REALE il GRANDUCA di Mecklembourg Schwerin, e rimuovere tutti gli ostacoli che vi si opponevano, ci siamo messi di accordo con l' ALTEZZA SUA REALE, ed un Trattato di navigazione e di commercio del tenor seguente è stato conchiuso e sottoscritto da' nostri rispettivi Plenipotenziarii a ciò debitamente autorizzati.

SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie da una parte, e SUA ALTEZZA REALE il GRANDUCA di Mecklembourg Schwerin dall'altra parte, desiderando promuovere ed estendere le relazioni commerciali fra i loro Stati rispettivi, e consolidare in tal modo i buoni rapporti tra i medesimi esistenti, si sono determinati a conchiudere un Trattato di navigazione e di commercio, ed hanno a tal fine destinato per loro Plenipotenziarii; cioè

SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie

D. Raimondo de Liguoro de' Principi di Presicce, Comendatore del real Ordine del Merito civile di France-

SCO

sco Primo, dello imperiale Ordine austriaco della Corona di ferro, e del real Ordine spagnuolo d'Isabella la Cattolica, Cavaliere dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Consultore della Consulta de' reali domini al di qua del Faro: e

SUA ALTEZZA REALE il GRANDUCA di Mecklembourg Schwerin

Il *Signor Luigi Stolte*, suo Console in Napoli.

I quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuti e sottoscritti gli articoli seguenti.

ARTICOLO PRIMO. Vi sarà fra gli Stati delle alte Parti contraenti perfetta reciprocità di commercio e di navigazione.

I loro rispettivi sudditi potranno liberamente viaggiare, risiedere e trafficare in qualunque parte degli Stati di ciascuna di esse, ed a tale effetto godranno della stessa sicurezza e protezione di che godono gli abitanti del Paese dove essi riseggono, a condizione però di sottoporsi alle leggi ed a' regolamenti di polizia che vi sono o vi saranno in vigore, e che vengono usati co' sudditi o cittadini delle Nazioni le più favorite.

Avranno essi il diritto di possedere beni-fondi, di occupare case e magazzini, e di disporre della loro proprietà personale di qualunque natura e denominazione, per vendita, donazione, permuta o testamento, ed in qualsiasi altro modo, senza che sia loro posto il menomo ostacolo o impedimento.

I loro eredi, se sono sudditi dell'altra Potenza contraente, succederanno a' loro beni, sia in virtù di un testamento, sia *ab intestato*, e potranno prenderne possesso, sia di persona, sia per mezzo di altri che agir potranno in loro vece, e ne disporranno a volontà, non pagando a pro de' Governi rispettivi altri diritti, che quelli a' quali gli abitanti del Paese dove si trovano i detti beni sono assoggettati in simili occasioni.

Nel caso di assenza degli eredi, saranno provvisoriamente prese de' detti beni le stesse cure che sarebbero prese

prese in simile circostanza de' beni de' nativi del Paese , fino a tanto che l'erede legittimo abbia preso le misure necessarie per raccogliere l'eredità.

Ogni contestazione relativa ad una successione sarà decisa , fino ad ultima istanza , secondo le leggi , e dai giudici del Paese nel quale sono situati i detti beni.

ART. 2. I sudditi delle alte Parti contraenti , che riseggono o viaggiano negli Stati dell'altra , non saranno obbligati , sotto verun pretesto , a pagare altre tasse o imposte , che quelle le quali sono pagate o potranno pagarsi dalle Nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare , sia per terra, sia per mare, da prestiti forzati, e da ogni contribuzione straordinaria , purchè non sia generale o stabilita per legge.

Le loro abitazioni , i magazzini , e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene , saranno rispettati.

Essi non saranno sottoposti ad alcuna visita o perquisizione vessatoria. Non potrà farsi alcuno esame o ispezione arbitraria de' loro libri , carte e conti commerciali , e le operazioni di questa sorta non potranno essere praticate , che in seguito di una sentenza legale de' tribunali competenti.

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a garantire in ogni occasione a' sudditi dell'altra che risiederanno nei suoi Stati la conservazione della loro proprietà , ed il mantenimento della loro sicurezza personale , nel modo stesso che sono garantite a' proprii sudditi ed a' sudditi o cittadini delle Nazioni le più favorite.

ART. 3. I sudditi delle alte Parti contraenti non saranno sottoposti negli Stati rispettivi ad un sistema di visita e di perquisizione per parte degli uffiziali doganali , più rigoroso di quello al quale sono sottoposti i nazionali o le Nazioni le più favorite.

ART. 4. I capitani o padroni di bastimenti degli Stati contraenti saranno reciprocamente esenti da ogni obbligo di ricorrere ne' porti rispettivi delle alte Parti agli spedizionieri o altri agenti. Essi potranno per conseguente ser-

servirsi de' loro consoli o degli spedizionieri da essi designati ; salvo in generale gli affari , pe' quali le leggi e gli usi del Paese esigono l'azione di agenti speciali.

Art. 5. I bastimenti delle Due Sicilie arrivando nei porti , luoghi e fiuni del Granducato di Mecklembourg Schwerin , dove è permesso a' bastimenti nazionali provenienti dall'estero di approdare ; e reciprocamente i bastimenti del detto Granducato giungendo ne'porti e luoghi del Regno delle Due Sicilie , dove è permesso l'approdo , saranno trattati ne' due Paesi , al loro arrivo , durante la loro dimora ed alla loro uscita , sullo stesso piede de' bastimenti nazionali , per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnello , di pedaggio , di balisaggio , di pilotaggio , di porto , di fanale , di quarantena , di darsena e patente , ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione , sia che i diritti sopra trascritti si paghino in favore dello Stato , sia delle città o di altro stabilimento qualunque ; il quale trattamento sarà goduto , sia che i detti bastimenti arrivino o partano in zavorra , sia che importino o esportino mercanzie .

Art. 6. I bastimenti di ciascuna delle alte Parti contraenti potranno introdurre ne' porti dell'altra , esportarne o riesportarne , depositarvi o immagazzinarvi ogni sorta di merci ed oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provenienti , la di cui importazione , esportazione o riesportazione sia legalmente permessa negli Stati dell'altra , senza essere tenuti a pagare altri o più forti diritti di dogana , o imposte di qualsiasi specie o denominazione , diverse o più elevate di quelle che si pagherebbero per le stesse merci o prodotti , qualora fossero importati , esportati o riesportati da' bastimenti nazionali ; e gli stessi privilegi , difalchi o riduzioni , beneficii , concessioni o restituzioni che saranno accordate da ciascuna delle alte Parti contraenti su di ogni sorta di merci importate , esportate o riesportate co' loro proprii bastimenti , saranno anche accordate sopra consimili merci importate , esportate o riesportate co' bastimenti dell'altra .

SUA

SUA MAESTÀ il RE del Regno delle Due Sicilie dichiara che, mentre durerà il presente Trattato, la riduzione del dieci per cento, di cui gode la sua real bandiera sopra i diritti risultanti dalle tariffe doganali, sarà del pari estesa a' carichi importati o esportati con bastimenti del Granducato di Mecklembourg Schwerin, o fino a quando, per effetto di riforma o modificazione delle tariffe doganali, non venisse generalmente abolita per tutte le bandiere siffatta riduzione del dieci per cento.

ART. 7. Non sarà accordata alcuna preferenza o anteriorità, direttamente o indirettamente, dall'una delle due Parti contraenti, o da qualunque compagnia, corporazione o agente che operi in suo nome o sotto l'autorità di ciascuna di esse, per la compra di ogni articolo di commercio legalmente importato ne' porti dell'altra, in rapporto alla nazionalità del bastimento che avesse immesso i detti oggetti, sia che appartenga all'uno o all'altro dei due Stati; essendo positiva intenzione delle Parti contraenti, che nessuna preferenza o distinzione qualunque abbia luogo a questo riguardo.

ART. 8. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione a' bastimenti delle due alte Parti contraenti ed a' loro carichi, sia che i detti bastimenti provengano da' porti di ambo le Parti contraenti, o da quelli di qualunque altro Paese estero, sia che partano direttamente pe' porti siciliani o meckleburghesi, o per ogni altro porto estero; di maniera che pe' diritti di navigazione e di dogana non si farà tanto nella navigazione diretta, quanto nella indiretta, distinzione alcuna fra i bastimenti delle due Parti contraenti.

ART. 9. La nazionalità de' bastimenti rispettivi sarà riconosciuta ed ammessa dalle due alte Parti contraenti, secondo le leggi ed i regolamenti particolari di ciascuno de' due Stati, per mezzo delle patenti e degli altri titoli di bordo rilasciati dalle autorità competenti a' capitani o padroni.

Muniti

Muniti di tali carte , si potrà profittare delle immunità e de' vantaggi conceduti col presente Trattato.

Art. 10. Le stipulazioni del presente Trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabottaggio che si fa da un porto all'altro in ciascuno de' due Paesi , pel trasporto di persone , di merci e di oggetti di commercio , da' bastimenti a vela od a vapore , un tal modo di trasporto essendo esclusivamente riservato ai bastimenti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle altre Parti contraenti potranno sbarcare una parte del carico proveniente dallo straniero in un porto degli Stati dell'altra , e sbarcare il rimanente in uno o più porti dello Stato medesimo , e prendere del pari una parte del carico destinato per l'estero in uno o più porti dello stesso , senza perciò pagare alcun diritto diverso di quello che pagasi da' legni del proprio Paese , o da quelli delle Nazioni le più favorite ; essendo nella intelligenza delle Parti che intorno all'obbietto di cui si tratta le cennate operazioni non debbano considerarsi come cabottaggio.

Art. 11. Niun dazio doganale o altra imposizione diversa o più elevata sarà esatta sopra qualunque merce di produzione del suolo o dell'industria del Regno delle Due Sicilie , alla importazione delle stesse merci per mare o per terra nel Granducato di Mecklembourg Schwerin. E niun dazio doganale o altra imposizione sarà imposta sopra qualunque merce di produzione del suolo o della industria del Granducato di Mecklembourg Schwerin , alla importazione delle stesse merci per mare o per terra nel Regno delle Due Sicilie , diversa o più elevata di quella che viene pagata o che potrebbe in seguito pagarsi sulle merci dello stesso genere di produzione o manifatture importate da qualsivoglia altro Paese.

Niun dazio doganale o altra imposizione sarà caricata nel Granducato di Mecklembourg Schwerin , diversa o più elevata di quella che si paga o che potrebbe in seguito pagarsi sulle merci dello stesso genere esportato
per

per qualunque altro Paese. Nè tampoco sarà proibita l'esportazione e l'importazione di qualunque merce di produzione del suolo o della industria del Regno delle Due Sicilie o del Granducato di Mecklembourg Schwerin dai porti del Regno delle Due Sicilie o da quelli del Granducato di Mecklembourg Schwerin , se non è anche proibita a tutte le altre Nazioni.

ART. 12. Le due alte Parti contraenti promettono di far godere alle merci tassate secondo il valore nelle dogane de' rispettivi Stati tutti i vantaggi e tutte le facilitazioni che sono o saranno accordate a' sudditi de' proprii Stati od a quelli delle Nazioni le più favorite.

Ogni qual volta però le merci suddette non avessero nelle tariffe delle Due Sicilie un valore determinato , e la spedizione doganale dovesse farsi sopra una dichiarazione dell'immittente , il dazio in questo caso sarà stabilito nel modo seguente.

I proprietari o consegnatarii delle dette mercanzie , allorchè si presenteranno in dogana per pagare il dazio , firmeranno una dichiarazione indicante il valore delle medesime , per quel prezzo che crederanno convenevole di dar loro.

Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta senza difficoltà per parte degl'impiegati doganali , i quali avranno soltanto la libertà , nel caso che giudicassero la valutazione troppo debole , di prendere la mercanzia , pagandone a' dichiaratori una somma uguale al valore dichiarato , con una giunta del decimo.

Qualunque dazio che i proprietari o consegnatarii avessero pagato su tali mercanzie importate , sarà a' medesimi nello stesso tempo restituito.

ART. 13. Se una delle due alte Parti contraenti accorderà in seguito ad alcun'altra Potenza qualche privilegio, favore o immunità in materia di commercio o di navigazione , lo stesso diverrà immediatamente comune all'altra gratuitamente , se la concessione fatta a favore di tale altro Stato sarà stata gratuita , o mediante lo stesso compen-

pensamento, e un compensamento proporzionato per quanto sia possibile di valore e di effetto, da stabilirsi di comune accordo, se la concessione è stata onerosa.

Art. 14. Non saranno considerati come contrarii ai principii di reciprocità, base del presente Trattato:

1.° i premii che i rispettivi Governi accordano ai loro nazionali a fine d'incoraggiare la costruzione de' bastimenti mercantili;

2.° le immunità accordate o da accordarsi a differenti compagnie dette *Yacht-Clubs*.

Le alte Parti contraenti dichiarano in oltre che dalle stipulazioni del presente Trattato sono eccettuate le reali privative de' sali, de' tabacchi, delle carte da giuoco, delle polveri da sparo e del salnitro; come rimane del pari nel loro pieno diritto di accordare patenti d'invenzione e di perfezionamento, sia agl'inventori, sia ad altri.

Art. 15. Per ciò che riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e discaricamento ne' porti, rade e bacini, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni di qualunque sorta alle quali possano andar sottoposti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi ed il loro carico, è convenuto che non sarà accordato a' bastimenti nazionali di commercio alcun privilegio, nè alcun favore, che non il sia egualmente a quelli dell'altra Parte, essendo volere delle alte Parti che anche sotto questo riguardo siano i loro bastimenti trattati sul piede di una perfetta uguaglianza.

Art. 16. A' bastimenti appartenenti ad una delle due alte Parti contraenti, che fossero costretti da tempesta o da qualche sinistro a rifuggire ne' porti dell'uno o dell'altro Stato, sarà libero di raddobbarli, di provvedersi di tutti gli oggetti che loro saranno necessarii, e di rimettersi in mare, senza pagare alcun diritto di porto o di navigazione, percepito o da percepirsi a vantaggio dello Stato.

Beninteso però che le circostanze che avranno dato luogo all'approdo forzato siano reali ed evidenti, che il bastimento non si dia ad alcuna operazione commerciale

ca-

caricando o sbarcando mercanzie , e che non prolunghi il suo soggiorno nel porto al di là del tempo necessario , secondo i motivi che lo avranno costretto a rifuggire.

Beninteso del pari che gli scaricamenti ed i carichi motivati da' lavori di riparazione del legno o per la sussistenza dell' equipaggio , non saranno menomamente considerati come operazioni di commercio. Se però il padrone di un tale bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per far fronte alle spese , sarà tenuto ad uniformarsi alle ordinanze ed alle tariffe del luogo dove sarà approdato.

Nel caso di naufragio in un sito appartenente all' una o all' altra delle alte Parti contraenti , non solo sarà prestata ogni sorta di assistenza a' naufraghi , ma anche i legni e le loro parti ed avanzi , i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono , le carte trovate a bordo , come pure gli effetti e le merci che sarebbero state gittate in mare , o che fossero state salvate , non saranno affatto prese o ritenute sotto qualsivoglia pretesto.

I detti bastimenti ed effetti , come pure le merci , saranno al contrario conservati e renduti mediante il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione , come pure degli stessi diritti di dogana , di quarantena ed altri , che in simile incontro si pagherebbero da un legno nazionale.

Nell' uno e nell' altro caso di approdo forzato o di naufragio , i consoli , i viceconsoli e gli agenti commerciali rispettivi saranno autorizzati ad intervenire , nel fine di prestare l' assistenza necessaria a' loro nazionali. Beninteso però che nel caso di qualunque legale reclamo su di tale naufragio e su tali effetti e mercanzie , un siffatto reclamo sarà deferito alla decisione de' tribunali competenti del Paese.

ART. 47. Ciascuna delle due alte Parti contraenti , riservandosi il solito *exequatur* , concede all' altra la libertà di avere ne' principali porti di commercio estero consoli , viceconsoli o agenti commerciali di loro scelta , i quali godranno degli stessi privilegi e poteri di cui godono quelli

quelli delle Nazioni le più favorite. Ma ogni qual volta i detti consoli o agenti commerciali volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed agli usi a cui sono sottoposti gl'individui della loro Nazione nel Paese dove riseggono. E, posto il caso che ciascuna delle due Parti contraenti scegliesse per agente consolare un suddito dell'altra, il detto agente consolare continuerà ad essere riguardato, non ostante la sua qualità di console estero o di viceconsole o agente commerciale, come suddito della Nazione a cui appartiene; e per conseguente sarà soggetto alle leggi ed a' regolamenti a' quali vengono sottoposti i nazionali. Ben vero però che questo obbligo non dovrà essere di ostacolo allo esercizio delle funzioni consolari, nè alla inviolabilità dell'archivio consolare.

ART. 18. I consoli, i viceconsoli e gli agenti commerciali de' due Paesi potranno, come tali, essere arbitri nelle quistioni civili derivanti da contratti fatti altrove fra' capitani e gli equipaggi de' bastimenti della loro Nazione, sempre che non vi siano interessati i sudditi della Potenza presso la quale riseggono; e le autorità locali non potranno intervenire o prendervi parte, che nel solo caso in cui la condotta del capitano o degli equipaggi turbasse l'ordine pubblico o la tranquillità del Paese. Pur nondimeno questa specie di arbitrato non potrà privare le parti contendenti del diritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno alle autorità giudiziarie del proprio Paese.

ART. 19. I consoli, i viceconsoli o gli agenti commerciali di ciascuna delle due alte Parti contraenti potranno fare arrestare e rimandare, sia a bordo, sia ne' loro Paesi, i marinari e tutte le altre persone, le quali facendo regolarmente parte degli equipaggi de' bastimenti della loro rispettiva Nazione ad altro titolo che quello di passeggeri, avessero disertato da' detti bastimenti. A tale uopo essi si rivolgeranno alle competenti autorità locali, e comproveranno co' registri del bastimento e ruoli di equipaggio, o (se il legno fosse partito) con la copia delle dette carte da essi debitamente certificata, che gli uomini
da

da loro reclamati facevano parte del detto equipaggio. In vista di siffatta dimanda, in tal guisa appoggiata, la consegna non potrà essere negata.

Sarà dato loro in oltre ogni ajuto ed assistenza per la ricerca e lo arresto de' suddetti disertori, i quali saranno anche detenuti e custoditi nelle prigioni del Paese, sulla dimanda ed a spesa de' consoli, fino a che questi agenti abbiano trovata una opportunità per farli partire. Beninteso che se questa occasione non si presentasse nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno dell'arresto, i disertori saranno messi in libertà, senza che possano essere di bel nuovo arrestati per lo stesso motivo.

Nulladimeno se il disertore avesse di più commesso qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle autorità locali, sino a che il tribunale competente abbia proferito debitamente il suo giudizio sul secondo delitto, e che abbia il giudizio stesso avuto compimento.

Rimane egualmente stabilito che laddove i marinari o altri individui componenti l'equipaggio siano sudditi del Paese dove la diserzione avviene, rimarranno in tal caso eccettuati dalle stipulazioni del presente Trattato.

ART. 20. Il presente Trattato avrà esecuzione dal giorno in cui ne saranno scambiate le ratifiche, e sarà in vigore per lo spazio di dieci anni, a contare dalla sua ratificazione, ed anche fino al termine di dodici mesi dopo che ciascuna delle alte Parti contraenti avrà notificato all'altra la sua intenzione di farne cessare l'effetto; riservandosi ciascuna delle alte Parti contraenti il diritto di avvertirne l'altra alla fine del detto termine di dieci anni, o in ogni altro tempo posteriore.

ART. 21. Le ratifiche del presente Trattato saranno scambiate in Napoli nello spazio di due mesi, a contare dal giorno della sottoscrizione, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro Armi.

Fatto

Fatto in Napoli il trentunesimo giorno del mese di dicembre dell' anno di grazia milleottococinquantesette.

Firmato , RAIMONDO DE LIGUORO.
(L. S.)

Firmato , LUIGI STOLTE.
(L. S.)

Ed essendo nostro volere che il soprascritto Trattato, le di cui ratifiche sono state debitamente scambiate oggi nella nostra città di Napoli, abbia pieno effetto, giusta l'impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro Incaricato provvisorio del portafoglio del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ARTICOLO UNICO. Tutte le stipulazioni contenute negli articoli del sopra trascritto Trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservate ed eseguite, ed avranno vigore da oggi quattordici del mese di aprile milleottococquantesette.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge, da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblici con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

Gaeta , il dì 14 di Aprile 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*L' Incaricato provis.
del portaf. del Min.
e real Segr. di Stato
degli affari esteri
Fir., LUIGI CARAFA.*

*Il Direttore del Min.
e real Segr. di Stato
di grazia e giustizia
Fir., LUIGI PIONATI.*

*Il Ministro Segr. di Stato
Presid. del Cons. de' Min.
Fir., FERDINANDO TROJA.*

Pubblicata in Napoli nel dì 27 di Aprile 1858.



Certificato conforme.
*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.*

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 212.

(N.° 4923.) *DECRETO* contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO e S.^a MARIA della Pace nel comune di Pedace nella provincia di Calabria citeriore. (Napoli , 16 Aprile 1858.)

—❦—

(N.° 4924.) *DECRETO* permettente a Leonardo Esposito del comune di Bisceglie in Terra di Bari, nato a' 21 di agosto 1810, di assumere, in vece di quello che attualmente porta, il cognome di Divera; non dovendo però tal cangiamento attribuirgli alcun dritto di famiglia, e prendendosene nota al margine degli atti al medesimo relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli , 18 Aprile 1858.)

—❦—

(N.° 4925.) *DECRETO* autorizzante Rodrigo de Michaelis del comune di Penna S. Andrea nel primo Abruzzo ulteriore, nato il dì 15 di marzo 1813, a cangiare l' attuale suo cognome in quello di de Marinis, senza che ciò gli apporti alcun dritto di famiglia, e prendendosene nota al margine degli atti al detto individuo relativi, come pure ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli , 18 Aprile 1858.)

—❦—

(N.° 4926.) *DECRETO relativo alla sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del Suffragio e Monte de' Morti nel comune di Palena nello Abruzzo citeriore, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 20 Aprile 1858.)*

(N.° 4927.) *DECRETO che approva la permutazione di due pezzi di terreno appartenenti uno al Monte de' poveri del comune di Cassano in Terra di Bari , l'altro a D.^a Luigia di Candia , e posti lateralmente alla nuova strada che mena ad Acquaviva , a' termini dello avviso renduto da quel Consiglio degli ospizii. (Napoli , 22 Aprile 1858.)*

(N.° 4928.) *DECRETO con cui si accorda il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario e S. Sebastiano, da ripristinarsi nel comune di Montaperto nel Principato ulteriore. (Napoli , 22 Aprile 1858.)*

(N.° 4929.) *DECRETO che approva le modificazioni apportate alle regole della congrega de' Sessantatre Sacerdoti al vicolo Scassacocchi in Napoli. (Napoli , 22 Aprile 1858.)*

(N.° 4930.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pisticci in Basilicata a concedere in enfiteusi ad Angelo Fasinolo il piccolo fondo di proprietà di quella cappella di NOSTRA SIGNORA de' Sette Dolori, posto in contrada Valle di Lame o S. Leonardo, per l'annuo canone netto di ducato uno e grana due, co' patti stabiliti dal Consiglio degli ospizii, e salva l'osservanza delle opere di pio culto. (Napoli , 22 Aprile 1858.)*

(N.° 4931.)

(N.º 4931.) **DECRETO** con cui si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega della SS.^a TRINITÀ nel comune di Polistina nella prima Calabria ulteriore, senza pregiudizio de' diritti delle altre congreghe che trovansi prima di essa legalmente istituite; rimanendo tenuta la congrega medesima allo esatto adempimento delle pie opere assunte, sotto pena di decadere dalla mentovata onorificenza. (Napoli , 22 Aprile 1858.)

—————

(N.º 4932.) **DECRETO** autorizzante il comune di Teramo nel primo Abruzzo ulteriore a concedere a' conjughi Signori Giovanni Ciotti e Giacinta Bibbi, ed a' Signori Eliseo, Elia, Matteo e Gregorio fratelli Carnessale, in parziale compensazione delle zone de' loro fondi rustici da occuparsi per compiere la strada esterna al di là delle mura della città di Teramo, e della spesa che debbono sostenere per murare di nuovo i detti loro fondi, le diverse estensioni di suolo pubblico e di aria pubblica che trovansi descritte nelle perizie eseguite dagli architetti Quintiliani e Campana a' 6 di febbrajo 1857, e dallo stesso Quintiliani a' 29 di novembre dell'anno medesimo; pagando in contante come differenza di valore a' conjughi Ciotti e Bibbi ducati centosessantaquattro e grana 80, ed a' fratelli Carnessale ducati centosettanta, negli stretti termini delle deliberazioni decurionali de' 27 di febbrajo e de' 17 di dicembre 1857, e degli avvisi di espedienza del Consiglio d'Intendenza de' 4 di maggio dell'anno medesimo e de' 6 di febbrajo 1858. (Napoli , 23 Aprile 1858.)

—————

(N.º 4933.) **DECRETO** riguardante il sovrano beneplacito accordato alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Faeto nella provincia di Capitanata per accettare il pio legato di maritaggi disposto da Lorenzo Forchione con testamento pubblico de' 2 di febbrajo 1857 pel notajo Pietro Finelli; dovendo, salvo i dritti de' terzi, eseguirsi esattamente le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, e prendersi nota del tutto nella platea corrispondente. (Napoli , 23 Aprile 1858.)

—————

(N.º 4934.)

(N.º 4934.) *DECRETO* permettente al real Monte ed arciconfraternita di S. Giuseppe dell' opera di vestire i nudi in Napoli di accettare la disposizione fatta in favor suo dal sacerdote D. Pietrangelo Petti con testamento olografo de' 24 di settembre 1853 presso il notajo Francesco Scotti, consistente in un' annua rendita di ducati quattro iscritta sul gran Libro per celebrazione annua di messe; con le condizioni e clausole nel testamento medesimo indicate, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e col notamento della disposizione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 23 Aprile 1858.)



(N.º 4935.) *DECRETO* autorizzante il comune di Cervinara nella provincia di Principato ulteriore a concedere in enfiteusi in pro del Signor Nicola Formato un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati trentasei e mezzo, contiguo alla sua casa sita nella strada Ferrari, per l' annuo canone netto di grana quarantasei, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 30 di settembre 1857. (Napoli, 23 Aprile 1858.)



(N.º 4936.) *DECRETO* con cui il comune di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore è autorizzato ad alienare senza lo esperimento delle subaste a favore del Signor Pasquale Longo un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati diciassette, contiguo alla casa di sua proprietà sita nella strada Vallotta, nel fine di allineare un muro della stessa, pel prezzo di ducati tre, a sensi della deliberazione decurionale de' 15 di giugno 1857 e dello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 15 di gennajo ultimo. (Napoli, 23 Aprile 1858.)



(N.º 4937.) *DECRETO* che dà facoltà al comune di Mendicino nella Calabria citeriore di concedere al Signor Raffaele Matragrano il permesso di costruire un acquidotto al di sotto delle due pubbliche strade dette Cervo e Scalonata, ad oggetto di far passare un rivoletto d' acqua
che

che sorge in un fondo di sua proprietà nel giardino contiguo alla casa di sua abitazione, mediante il pagamento dell'annuo canone netto di ducati sei, e l'osservanza di tutti i patti e condizioni stabiliti dal decurionato nella sua deliberazione de' 16 di agosto 1857, non che di quelli aggiuntivi dal Consiglio d'Intendenza col suo avviso dei 6 di marzo 1858. (Napoli, 23 Aprile 1858.)



(N.º 4938.) *DECRETO perchè il comune di S. Giovanni a Teduccio in provincia di Napoli possa concedere in enfiteusi al Signor Giacomo Giovine due zone di suolo arenoso, site dietro la strada Vigliena, una della estensione di palmi quadrati 3298. 75, e l'altra di palmi quadrati 7200, che formano in uno palmi quadrati 10498 e $\frac{5}{4}$, con le condizioni racchiuse nel verbale di valutazione fatto a' 7 di settembre 1857 dall'architetto Signor Raffaele Curcio, e per l'annuo canone netto di ducati otto, giusta la dichiarazione fatta da esso Signor Giovine a' 5 di dicembre dell'anno medesimo. (Napoli, 23 Aprile 1858.)*



(N.º 4939.) *DECRETO col quale si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario, eretta nella chiesa matrice del comune di Vinchiaturo nella provincia di Molise, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 26 Aprile 1858.)*



(N.º 4940.) *DECRETO che fissa la pianta organica del personale della Segreteria della Consulta de' domini di qua del Faro.*

Gaeta, 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo provvedere alla organizzazione della Segreteria della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;
Sulla

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia Presidente della Consulta medesima ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. La pianta organica della Segreteria della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro è stabilita nel modo che segue :

un segretario col soldo mensile di ducati cento ;

quattro uffiziali di carico , i primi due col mensile soldo di ducati sessanta , i secondi con ducati cinquanta ;

quattro uffiziali di prima classe , i due primi con mensili ducati quaranta , gli altri due con ducati trentacinque ;

sei uffiziali di seconda classe , de' quali i tre primi con mensili ducati trenta , gli altri con ducati venticinque ;

undici uffiziali soprannumerarii , i primi cinque con mensili ducati dodici , gli altri sei con ducati dieci ;

undici alunni , con la mensile gratificazione di ducati sei.

Inservienti.

Un usciere maggiore col soldo mensile di ducati venti ; tre uscieri con mensili ducati quindici ; due barandieri con mensili ducati dodici , de' quali uno rimarrà destinato presso la delegazione del regio *Exaequatur* ; due serventi con mensili ducati dieci ; un custode con mensili ducati diciotto ; un guardaporta con mensili ducati quindici.

2. Ci riserbiamo di aumentare il numero degli uffiziali soprannumerarii scemando quello degli alunni , a misura che se ne presenterà l'opportunità.

3. D' ora innanzi cesseranno nella corrispondente proporzione tutti gli assegni personali a coloro fra gl' impiegati che se ne trovano in godimento e che verranno promossi in conseguenza della presente pianta organica.

4. Co-

4. Coloro tra gl'impiegati od inservienti, che si trovano nel godimento di un soldo maggiore di quello fissato nell'attuale piano organico, continueranno a percepirlo fino a quando non otterranno promozione. Per l'oggetto il numero degli uscieri sarà adeguato, a' termini del piano medesimo, tosto che se ne verificheranno le vacanze.

5. Le nomine e promozioni degl'impiegati della Segreteria suddetta saranno normate da' regolamenti in vigore pe' Ministeri di Stato, rimanendo vietato di ammettersi persone a lavorare, a qualunque titolo, oltre la pianta fermata col presente decreto.

6. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia Presidente della Consulta de' reali domini di qua del Faro, ed il Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Presidente della Consulta
de' reali domini di qua del Faro*
Firmato, LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 4944.) *DECRETO che approva lo stato discusso della
real Segreteria e Ministero di Stato della polizia generale
per lo esercizio del corrente anno.*

Gaeta, 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto di stato discusso del Ministero e real Segreteria di Stato della polizia generale, a Noi rassegnato per lo corrente esercizio 1858;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso annesso all' originale del presente decreto del nostro Ministero e real Segreteria di Stato della polizia generale per lo corrente esercizio 1858, nella somma di ducati dugentosettemila trecentosessantanove e grana 20 , è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 4942.) *DECRETO che approva lo stato discusso generale degl' introiti presuntivi della real Tesoreria generale de' domini di qua del Faro , del pari che gli stati discussi degli esiti per lo servizio delle reali Segreterie e Ministeri di Stato , per l' esercizio del corrente anno.*

Gaeta , 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il progetto dello stato discusso d' introito generale , e gli esiti de' diversi Ministeri per lo servizio del corrente anno 1858 ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso generale degl' introiti presuntivi della nostra Tesoreria generale per lo corrente anno
1858

1858 si rimane determinato , salvo le variazioni , per ducati trentaduemilioni centotrentottomilaottocento settantasette.

2. Gli stati discussi degli esiti per lo servizio delle reali Segreterie e Ministeri di Stato dello stesso anno 1858 si rimangono fissati come segue :

lo stato discusso della Presidenza del Consiglio dei Ministri a ducati sessantaseimila dugentosestantotto ;

quello degli affari esteri a ducati dugentonovantasettemilaseicento ;

di grazia e giustizia a ducati settecentottantaquattromila seicentosessantaquattro ;

degli affari ecclesiastici ed istruzione pubblica a ducati trecentosettantunomila settecentodieci e grana sei ;

delle finanze a ducati quattordicimilioni trecentododicimila settecentotrentotto ;

dell' interno a ducati unmilione trecentottantaquattromila ottantatre ;

de' lavori pubblici a ducati duemilioni quattrocen-
totrentatremila dugentosestanta e grana novantuno ;

del Ministero di guerra a ducati undicimilioni sei-
centoquarantaseimila dugentoquattordici ;

del Ministero di marina a ducati duemilioni trecen-
toquindicimila ;

della polizia generale a ducati dugentosestemila tre-
centosessantatré e grana venti.

3. Il *deficit* in ducati unmilione seicentottantamila cin-
quanta e grana 17 , risultante dalla controposizione delle
somme occorrenti per diversi servizi dello Stato , secon-
do gli stati discussi di sopra mentovati , cogl' introiti pre-
sunti per lo corrente esercizio 1858 , verrà ripianato con
giro di fondi , e con altre operazioni finanziere le meno
onerose agl' interessi del regio erario , da proporci dal
nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , a se-
conda de' bisogni della Tesoreria generale.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ,
e tutti gli altri Ministri Segretarii di Stato , ciascuno per
la

la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4943.) *DECRETO con cui si approvano gli stati discussi de' fondi e delle spese comuni e speciali delle provincie al di là del Faro per l'esercizio del corrente anno.*

Gaeta, 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta di Sicilia;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro **Consiglio ordinario di Stato**;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gli stati discussi annessi all'originale del presente decreto de' fondi e delle spese comuni e speciali delle provincie di Sicilia, proposti per l'esercizio 1857, sono da Noi approvati per l'esercizio 1858, colle seguenti modificazioni.

L'articolo 29 dello stato discusso della provincia di Palermo verrà ridotto a soli ducati duemilacentotrentadue e grana 28.

L'articolo 37 dello stato discusso della provincia di Messina verrà elevato a ducati cinquantaquattro.

Nello stato discusso della provincia di Palermo sarà ammessa la spesa su' fondi speciali di ducati trecento per lo assegno al reale Istituto d'incoraggiamento.

Il fondo addetto nello stato discusso della provincia di Girgenti al mantenimento di quelle prigioni sarà impinguato di altri ducati mille e venti.

La somma diminuita nell'articolo 29 dello stato discusso della provincia di Palermo impinguerà l'articolo 35 dello stesso stato discusso.

Per occorrere agli esiti, giusta le modificazioni di sopra riportate, sarà provveduto riducendosi delle equivalenti somme i fondi ammessi negli articoli degli stati discussi delle rispettive provincie, i quali hanno rapporto agli avanzi di fondo speciale da riportarsi negli altri stati discussi delle opere pubbliche provinciali.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4944.) *DECRETO portante un novello organico degli impiegati presso l'archivio notariale della provincia di Napoli.*

Gaeta, 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELL' DUE SICILIE, DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 117 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819;

Veduto il nostro real decreto de' 14 di luglio 1824, col quale si fissava il numero degl'impiegati presso gli archivii notariali;

Considerando che il numero nel suddetto decreto determinato per lo archivio notariale di Napoli non è sufficiente a sostenere le svariate occorrenze del servizio, specialmente nel ramo della impandettazione degli atti notarili;

Vo-

Volendo provvedere a cosiffatta esigenza di lavoro , e stabilire nel tempo stesso le basi organiche delle classi ed impiegati dello archivio medesimo ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo archivio notariale della provincia di Napoli si comporrà :

1.^o di quattro ufficiali di prima classe , due di primo rango con ducati trenta al mese , e due di secondo rango con ducati venticinque al mese ;

2.^o di sei ufficiali di seconda classe , de' quali tre di primo rango con ducati venti al mese , e tre di secondo rango con ducati diciannove al mese ;

3.^o di sei ufficiali di terza classe , de' quali tre di primo rango con ducati diciotto al mese , e tre di secondo rango con ducati sedici al mese ;

4.^o di venti soprannumeri , de' quali due di primo rango con ducati dodici al mese , quattro di secondo rango con ducati dieci al mese , sei di terzo rango con ducati otto al mese , ed otto di quarto rango con ducati sei

l mese ;
di un portiere con ducati dieci al mese ;

di un usciere con ducati dieci al mese ;

di un bidello con ducati otto al mese ;

di un facchino con ducati cinque e grana 25 al mese ;

di un altro facchino con ducati quattro e grana 25 al mese.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*

Firmato , LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4945.)

(N.° 4945.) *DECRETO per la istituzione di una cattedra di agronomia nel real liceo di Lecce.*

Gaeta , 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituita nel real liceo di Lecce una cattedra di agronomia.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato , **F. SCORZA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4946.) *DECRETO prescrivente che i comuni di Sorrentino e di Martini cessando di reggersi con separata amministrazione vengano riuniti il primo al comune di Patti , ed il secondo a quello di Sinagra.*

Gaeta , 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 9 della legge del primo di maggio 1816 ;

Veduto l'avviso della Consulta ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. I comuni di Sorrentino e di Martini in provincia di Messina dal primo gennajo 1859 cesseranno di reggersi con separata amministrazione , e saranno riuniti , il primo al comune di Patti, ed il secondo a quello di Sinagra.

2. Non ostante l'anzidetta riunione, concediamo per grazia speciale a' detti disciolti comuni di Sorrentino e Martini la continuazione del beneficio della esenzione della fondiaria sull'urbano.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4947.) *DECRETO che proibisce agli uffiziali e funzionarii pubblici in Sicilia, sotto pena di sospensione dalla loro carica, di avvalersi de' repertorii mancanti delle formalità prescritte nell' articolo 5 del decreto de' 5 di ottobre 1832, esteso a' domini oltre il Faro con decreto de' 2 di giugno 1846.*

Gaeta, 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l' articolo 3 del decreto de' 3 di ottobre 1832, esteso alla Sicilia col decreto de' 2 di giugno 1846, con cui fu ordinato che i repertorii originali degli uffiziali e fun-

funzionarii pubblici debbono numerarsi e cifrarsi dalle autorità da cui eglino dipendono; cioè quelli degli uscieri e de' cancellieri del ramo giudiziario da' giudici e dai presidenti della giurisdizione cui appartengono, e quelli degli uscieri, de' cancellieri e de' segretarii del ramo amministrativo da' rispettivi capi del medesimo, fermo rimanendo il disposto dell' articolo 75 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Visto lo indicato articolo 75 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, con cui fu ordinato che i repertorii vengano somministrati dall' Amministrazione del registro e bollo a norma del prescritto nella legge de' 24 di giugno 1819; se non che i notai pria di farne uso debbono farli numerare e cifrare in ogni pagina dal presidente della Camera, e contrassegnare col suggello della medesima;

Veduto l' articolo 76 della stessa legge de' 23 di novembre 1819, con cui fu proibito a' notai di valersi di repertorii mancanti delle formalità prescritte nel detto articolo 75, e fu dichiarato che prevalendosene sono sospesi per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di quattro;

Considerando che la osservanza delle formalità prescritte dall' enunciato articolo 3 del decreto de' 3 di ottobre 1832 circa i repertorii degli uffiziali e pubblici funzionarii non sia da alcuna sanzione garentita, mentre che per trasgressione delle formalità ne' repertorii de' notai fu ordinata la di loro sospensione col mentovato articolo 76 della legge de' 23 di novembre 1819;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Veduto l' avviso emesso dalla Consulta di quella parte de' nostri domini;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1.

ART. 1. È proibito agli ufficiali e funzionarii pubblici avvalersi de' repertorii mancanti delle formalità prescritte nell' articolo 3 del decreto de' 3 di ottobre 1832, esteso alla Sicilia con l' altro decreto de' 2 di giugno 1846. Prevalendosene, sono sospesi per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di quattro.

2. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, **G. CASSISI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA,

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 213.

(N.° 4948.) *DECRETO contenente varie determinazioni circa gli uffici de' ricevitori del macino, del pari che de' percettori comunali e ricevitori generali e distrettuali ne' domini di là del Faro.*

Gaeta, 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 2 del real decreto de' 28 di marzo 1856 sul nuovo organamento dell'Amministrazione del regio dazio sul macino in Sicilia, così concepito:

« La riscossione del dazio sul macino sarà condotta,
» come per lo innanti, da' ricevitori, i quali continueranno
» ad esercitare le stesse funzioni ed adempiere gli stessi
» doveri a cui provvedono le leggi in vigore.

» Si procurerà di dividere mano mano l'ufficio di percettore da quello di ricevitore del macino in que' comuni ne' quali il personale si presterebbe.

» Un particolare decreto intenderà a stabilire altre norme per le indennità de' ricevitori del macino, e per

» quelle che spettano a' ricevitori generali e distrettuali
» per la parte relativa all'esazione di questo ramo. »

Veduto il real decreto de' 30 di novembre 1824, e le posteriori sovrane determinazioni intorno alle indennità e compensi stabiliti in favore degli agenti della percezione dipendenti da quella real Tesoreria;

Veduto il real decreto de' 22 di agosto 1856, con cui venne approvato un regolamento che stabilì in linea di esperimento doversi i versamenti de' detti agenti eseguire in ogni quindici giorni in vece di ogni mese com'erano stati fissati dal citato decreto de' 30 di novembre 1824;

Volendo stabilire delle norme intorno alla divisione delle ricevitorie del macino dalle percettorie, ed insieme fissare con più eque proporzioni le indennità ed i compensi dovuti tanto a' ricevitori del macino, quanto a' percettori comunali ed a' ricevitori generali e distrettuali, per tutti i fondi che si versano nelle loro casse dopo le variazioni che i cespiti della real Tesoreria di Sicilia hanno subito dal 1824 a questa parte;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Gli ufficii di percettori e di ricevitori del macino, tranne le eccezioni che potranno essere riconosciute ben fondate dal real Governo, saranno per massima separati solamente ne' comuni ne' quali il carico della fondiaria sia maggiore di ducati tremila. Questa separazione dovrà aver luogo man mano come saranno per qualunque causa rimpiazzati gli attuali percettori, che di presente riuniscono l'ufficio di ricevitori del macino.

2. Ne' comuni dove giusta il precedente articolo saranno i detti ufficii separati, i versamenti degl'introiti pel dazio sul macinato dovranno eseguirsi immancabilmente in ogni cinque giorni nelle rispettive casse percettoriali, tranne

tranne i capoluoghi di distretto e di provincia, ne' quali i detti versamenti in ogni cinque giorni saranno fatti nelle casse distrettuali e provinciali.

3. È stabilito in modo definitivo il sistema de' versamenti quindicinali pe' percettori e pe' ricevitori distrettuali e generali di tutti gl' introiti che pervengono nelle loro casse, sia da' cespiti dipendenti dalle rispettive obbliganze, sia da quelli fuori obbliganza.

4. Le cauzioni de' ricevitori del macino dovranno corrispondere ad una decade del medio risultato degl' introiti ricavati da questo dazio negli anni 1855 e 1856.

I percettori ed i ricevitori distrettuali e generali saranno tenuti a prestar cauzione corrispondente alla ventiquattresima parte dello ammontare di tutti gl' introiti di un anno che pervengono nelle rispettive casse, sia da' cespiti di obbliganza, sia da quelli fuori obbliganza. Pel macino il ventiquattresimo sarà ricavato dallo introito coacervato degli anni 1855 e 1856.

5. A' ricevitori del macino, ne' comuni dove quest' ufficio sarà separato dall' altro di percettore, dovrà competere con le proporzioni e i limiti stabiliti dagli attuali regolamenti la indennità di uno e tre quarti per cento sulla esazione rispettiva, con l'obbligo però di cambiare in argento le monete di rame.

A' percettori che riuniscono l'incombenza di ricevitori del macino sarà continuato lo stesso trattamento che ne' limiti suddetti in atto si corrisponde.

6. Rimane ferma pe' ricevitori del macino di Palermo, Messina e Catania la indennità per essi stabilita a transatto.

Per tutti gli altri comuni dovrà procedersi a più esatta classificazione, onde meglio proporzionarsi la rispettiva indennità in ragion composta dello introito e dello spaccio delle bollette.

7. I percettori, i ricevitori distrettuali e generali continueranno rispettivamente a percepire le indennità di cui in atto trovansi in godimento per gl' introiti compresi nelle loro obbliganze.

8. Avvenuta la separazione de' due uffici di percettore

*

co-

comunale e di ricevitore del macino , competerà a' percettori il premio di un quarto per cento sugl' introiti che essi faranno pel dazio sul macino , non meno che per qualunque altro cespite fuori obbliganza.

Lo stesso premio di un quarto per cento sopra gl' introiti del macino , come pure sopra qualunque altro cespite fuori obbliganza , rimane stabilito a' ricevitori generali e distrettuali che saranno da ora in avanti nominati , in vece del mezzo per cento che hanno fin ora percepito.

9. I percettori, ne' comuni dove l'uffizio di ricevitore del macino si trova già ad altri conferito , dovranno essere indennizzati con apposita liquidazione da farsi dalla Tesoreria generale del quarto per cento che non hanno percepito sugl' introiti del dazio sul macino.

La riduzione del premio da mezzo ad un quarto per cento sugli altri introiti fuori obbliganza sarà fatta quando gli attuali percettori per qualunque causa verranno rimpiazzati.

10. Restano abrogate tutte le disposizioni contrarie a quanto si prescrive nel presente decreto.

11. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona , ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4949.) *DECRETO col quale si accorda ad Aniello Cafiero del comune di Meta la grazia di riacquistare la nazionalità come suddito del Regno delle Due Sicilie.*

Gaeta , 27 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC.

Veduta la supplica di *Aniello Cafiero* del comune di **Meta di Sorrento** , colla quale ha esposto che per affari di

di commercio si stabiliva in Corfù , e prendeva la nazionalità jonia , ed essendosi ora ritirato nella sua patria , ha domandata la grazia di riacquistare la perduta nazionalità in questo Regno delle Due Sicilie ;

Veduta la istruzione compilata dal regio console in Corfù , dalla quale risulta che *Casiero* erasi naturalizzato suddito jonio ad oggetto di poter comandare da capitano un legno jonio , come di fatti comandò per otto anni il brigantino mercantile *S. Renato* di bandiera jonia ; che la condotta da lui tenuta in Corfù non presenta alcuna osservazione in contrario , onde possa riacquistare la nazionalità primiera ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo ad *Aniello Casiero* , del comune di Meta in provincia di Napoli , la grazia di riacquistare la nazionalità come suddito del nostro Regno delle Due Sicilie , che aveva perduta per essersi naturalizzato suddito jonio.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato , LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 4950.) *DECRETO* contenente la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Zungoli nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 29 Aprile 1858.)

(N.° 4951.)

(N.° 4951.) **DECRETO** *permettente al comune di Avigliano in Basilicata di concedere in enfiteusi a Giuseppe Salvatore di Paolo, con la garanzia solidale di Vito Rosa di Marco, un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi milleventisei, sito verso la pubblica piazza lungo la strada interna provinciale, per l'annuo canone netto di ducati quattro, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 23 di settembre 1857. (Napoli, 29 Aprile 1858.)*



(N.° 4952.) **DECRETO** *che concede la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario e Monte de' Morti nel comune di Pago nel Principato ulteriore. (Napoli, 29 Aprile 1858.)*



(N.° 4953.) **DECRETO** *che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario e S. Rocco nel comune di S. Angelo all'Esca nel Principato ulteriore. (Napoli, 29 Aprile 1858.)*



(N.° 4954.) **DECRETO** *portante la sanatoria sulla fondazione della congrega sotto il titolo del SS. CORPO DI CRISTO, SS. Rosario e S.^a MARIA la Libera nel comune di Pietralcina nel Principato ulteriore. (Napoli, 29 Aprile 1858.)*



(N.° 4955.) **DECRETO** *col quale si conferisce la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO in Bisignano nella Calabria citeriore, approvandosene le corrispondenti regole. (Napoli, 29 Aprile 1858.)*



(N.° 4956.) **DECRETO** *con cui il comune di S. Angelo Lombardi nel Principato ulteriore è autorizzato a cedere gratuitamente una stanza di sua proprietà, per essere aggregata al locale colà destinato ad asilo di orfane, giusta il*

il voto decurionale de' 16 di maggio 1856 e lo avviso del Consiglio d'Intendenza de' 24 di novembre 1857. (Napoli, 29 Aprile 1858.)

(N.° 4957.) *DECRETO* permettente a Luigi Riccio , nato in Napoli il dì 7 gennajo 1816 , di assumere il cognome di Lambitè in luogo di quello che attualmente porta , senza però che tal cangiamento arrechi al detto individuo dritto qualsiasi di famiglia , e con doversi far notamento del presente decreto al margine degli atti che gli sono relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli , 29 Aprile 1858.)

(N.° 4958.) *DECRETO* che autorizza Vincenzo Francesco Donato Esposito , del comune di Trani in Terra di Bari , nato il dì 4 luglio 1802 , ad assumere il cognome di Caputo in vece di quello che attualmente porta ; non dovendo per altro tal cangiamento attribuirgli dritto alcuno di famiglia , e con farsene notamento al margine degli atti che lo riguardano , parimenti che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli , 29 Aprile 1858.)

(N.° 4959.) *DECRETO* con cui Pasquale Molestino del comune di Roccapiemonte nel Principato citeriore , nato il dì 21 ottobre 1827 , è facoltato ad assumere il cognome di Correale in vece di quello che attualmente porta ; non dovendo però tal cangiamento attribuire al cennato individuo alcun dritto di famiglia , e con prendersi nota del presente decreto al margine degli atti relativi al medesimo , del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli , 30 Aprile 1858.)

(N.° 4960:)

(N.° 4960.) *DECRETO relativo alla indennità dovuta a' direttori de' rami riuniti ne' dominii di là del Faro per ogni articolo di carico del ruolo fondiario.*

Napoli , 4 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 5 del real decreto de' 27 di marzo 1855 , con cui fu accordata a' direttori provinciali de' rami riuniti , a considerazione della maggior loro fatica per la compilazione di unico ruolo , cioè della fondiaria in generale e del carico addizionale del sei per cento sull'urbano , la indennità di cinque decimi di grano per ciascuno articolo , in vece di quella di un terzo di grano fino allora da essi goduto ;

Veduto l'atto sovrano de' 26 di marzo corrente anno , col quale è stata abolita la detta soprattassa del sei per cento sulle case ;

Considerando che per effetto di tale abolizione i ruoli fondiarii tornar debbano ad essere compilati nella forma e con le regole preesistenti , non essendo più per essi applicabili le forme stabilite dal detto real decreto de' 27 di marzo 1855 ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Albiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A' direttori de' rami riuniti in Sicilia dal 1859 in poi sarà corrisposta l'antica indennità di un terzo di grano per ogni articolo di carico del ruolo fondiario , e non più quella di cinque decimi di grano , com'erasi da Noi prescritto col real decreto de' 27 di marzo 1855.

2. II

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—OIOIOIOIO—
(N.º 4961.) *DECRETO col quale si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega di S.^a MARIA di Costantinopoli nel comune d' Ischia in provincia di Napoli, rimanendo la medesima tenuta allo esatto adempimento delle pie opere assunte, sotto pena di decadere dalla mentovata onorificenza. (Napoli, 4 Maggio 1858.)*

—OIOIOIOIO—
(N.º 4962.) *DECRETO mediante il quale Niccola Jozzo del comune di Chiaravalle è riabilitato allo esercizio de' diritti civili ed a' pubblici uffizii.*

Napoli, 4 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la deliberazione del dì 26 di marzo ultimo, con la quale la gran Corte criminale in Catanzaro ha opinato potersi riabilitare *Niccola Jozzo di Antonio*, del comune di Chiaravalle, allo esercizio de' dritti civili ed a' pubblici uffizii, da' quali rimase interdetto per condanna alla pena di anni tredici di ferri, come colpevole di omicidio volontario scusabile in persona di *Giovanni Gulli*;

Veduto l' articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *Nicola Jozzo* è riabilitato allo esercizio dei dritti civili ed a' pubblici uffizii.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4963.) **DECRETO** autorizzante il comune di Rivisondoli nel secondo Abruzzo ulteriore a cedere alla congregazione del Suffragio i due piccoli fondi rustici di sua proprietà, riportati nel catasto, il primo all' articolo 68, sezione D, n.° 68 e 69, e l' altro all' articolo 68, sezione C, n.° 524; ricevendone in permuta il piccolo orto in contrada Fossato, allibrato in catasto all' articolo 278, sezione C, n.° 444, giusta l' avviso del Consiglio d' Intendenza de' 24 di settembre 1857. (Napoli, 5 Maggio 1858.)

(N.° 4964.) **DECRETO** col quale si concede il titolo di arciconfraternita alle congreghe del Rosario e Purgatorio, e di **MARIA SS.ª** del Carmine e delle Grazie nel comune di Pianella nel primo Abruzzo ulteriore, senza pregiudizio dell' antichità delle altre quivi legalmente istituite; e con la espressa condizione che quante volte le suddette congreghe mancassero alle opere di religione e di beneficenza ora proposte, o alle altre che per loro regole già praticassero, decaderanno da ogni onorificenza di arciconfraternita. (Napoli, 6 Maggio 1858.)

(N.° 4965.)

(N.° 4965.) *DECRETO con cui si autorizza il Principe di S. Antimo D. Vincenzo Ruffo a fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo D. Fabrizio.*

Gaeta , 9 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo benignamente accogliere le suppliche umiliate al nostro real Trono dal *Principe di S. Antimo D. Vincenzo Ruffo* , con le quali ha implorato di fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo *D. Fabrizio* ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udìto il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il *Principe di S. Antimo D. Vincenzo Ruffo* a fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo *D. Fabrizio*.

2. Questo maggiorato sarà costituito per ora con una annua rendita di ducati tredicimilaquattrocentocinquanta e grana 6 , e facoltiamo il detto *Principe* a poterlo aumentare ne' modi voluti dalla legge.

3. Il nominato *Principe* adempirà poi per la formazione del maggiorato su indicato a quanto è prescritto per simili fondazioni dalle attuali leggi in vigore.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri , ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4966.)

(N.° 4966.) **DECRETO** col quale *S. A. R. il PRINCIPE D. GAETANO BORBONE CONTE DI GIRGENTI* vien promosso al grado di *Alfiere nel terzo reggimento della fanteria di linea.*

Napoli , 10 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALENNE CC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. SUA ALTEZZA REALE il **PRINCIPE D. GAETANO BORBONE CONTE DI GIRGENTI**, nostro amatissimo Figlio, Ajutante nel terzo reggimento di linea , è promosso al grado di *Alfiere nel Corpo medesimo.*

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato della guerra , ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra*

Firmato , **CARLO PICCENNA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 4967.) **DECRETO** col quale si permette al comune di *Carunchio in Abruzzo citeriore* di concedere in enfiteusi al Signor Giuseppe Cantone il diruto casaleno di sua proprietà sito nel rione Portagrande o Piazza , riportato nel catasto provvisorio all' articolo 85 , sezione H , n.° 211 , per l' annuo canone netto di ducato uno e grana 20 , e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 24 di dicembre 1857 , e con quelle contenute nella dichiarazione legale fatta dallo stesso Cantone a' 29 di marzo ultimo. (Napoli , 10 Maggio 1858.)

(N.° 4968.)

(N.° 4968.) **DECRETO** autorizzante il comune di Teramo nel primo Abruzzo ulteriore ad alienare a favore del Signor Urbano Spagnoli un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi dugento, come trovasi descritto nella perizia e pianta redatta a' 29 di dicembre 1854 dal perito Carlo Campana, ad oggetto di allineare sulle altre la facciata della casa di sua abitazione sita nella strada S. Giorgio, mediante il pagamento della somma di ducati trentaquattro, a' sensi della deliberazione decurionale de' 3 di novembre 1856; e dell'uniforme avviso del Consiglio d'Intendenza de' 20 di marzo ultimo. (Napoli, 40 Maggio 1858.)



(N.° 4969.) **DECRETO** permettente che la fiera solita a tenersi nel comune di Montorio nel primo Abruzzo ulteriore nel giorno 3 di maggio sia prolungata a giorni tre. (Napoli, 44 Maggio 1858.)



(N.° 4970.) **DECRETO** con cui si concede il sovrano beneplacito sulla fondazione e sulle regole della congrega del Purgatorio da ripristinarsi nel comune di Acerenza in Basilicata, senza pregiudizio de' dritti di antichità dell'altra congrega dell'ADDOLORATA esistente nel comune medesimo. (Napoli, 44 Maggio 1858.)



(N.° 4974.) **DECRETO** che stabilisce una norma per le indennità da corrisponderci agli espositori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice.

Napoli, 12 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo fermare una norma uniforme in tutte le provincie del Regno intorno alla tassa delle indennità dovute agli espositori di titoli impugnati di falso e di quelli che servono come elementi di confronto;

Ve-

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 27 di aprile corrente anno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Agli esibitori de' detti titoli pe' disimpegni in servizio della giustizia punitrice non competerà compenso di sorta alcuna nella loro propria residenza.

2. Qualora escano dallo abitato della loro residenza, sarà ad essi corrisposta una indennità milliarìa di grana dieci a miglio per l'andata ed altrettanto pel ritorno ; e quante volte diasi luogo a pernottazione, saranno loro pagate grana sessanta per ciascuna dimora.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, S. MURENA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4972.) *DECRETO* perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Castelluccio inferiore in Basilicata possa concedere in enfiteusi a vantaggio di quell' amministrazione comunale l' edificio di proprietà di que' luoghi pii, denominato Ospedale, per l' annuo canone netto di ducati dieci e grana 25, con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva, e con l' obbligo di riserbarne una camera a ricovero de' poveri, giusta la pia pratica attualmente in uso. (Napoli, 12 Maggio 1858.)

(N.º 4973.) *DECRETO* che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Laurenzana in Basilicata a concedere in enfiteusi a Sebastiano Napolitano la casa che quella cappella de' Morti possiede
in

in contrada Forna S. Giacomo, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 10, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 12 Maggio 1858.)

—————

(N.º 4974.) **DECRETO** con cui si approva la fondazione nel comune di *Castrovillari* di un istituto con convitto e pubbliche scuole , sotto la direzione de' Padri Scolopii.

Gaeta, 15 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il real decreto de' 12 di aprile 1854 , con cui fu concessuta in proprietà al comune di *Castrovillari* in Calabria citra una parte dell'edifizio di *S. Francesco* ;

Vista la sovrana risoluzione adottata sul voto emesso dal Consiglio provinciale della Calabria citra per la fondazione in *Castrovillari* di un istituto con convitto e pubbliche scuole , sotto la direzione de' Padri Scolopii ;

Visto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la fondazione in *Castrovillari* , comune della Calabria citra , di un istituto con convitto e pubbliche scuole , sotto la direzione de' Padri Scolopii , analogamente ad un regolamento che verrà all'uopo proposto , e superiormente approvato.

2. All'uso del detto istituto rimane destinata la parte dello edifizio di *S. Francesco* concessa in proprietà al comune con real decreto de' 12 di aprile 1854 , riducendosi e restaurandosi la detta parte di edifizio unitamente
alla

alla contigua chiesa di S. Francesco rimasta interdetta ed abbandonata , per restituirla al culto divino per uso delle scuole esterne.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno , e quello del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 214.

(N.° 4975.) *DECRETO col quale si concede il titolo di Duca del Monte a D. Francesco Saverio Marigliano.*

Gaeta , 15 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trono da *D.^a Caterina Chaves*, che nel refutare nelle nostre *Mani*, con l'assentimento dell'unica di lei germana *D.^a Concetta*, il titolo di *Duca del Monte*, del quale trovasi fregiata, ha implorato che del titolo istesso venisse investito il di lei congiunto *D. Francesco Saverio Marigliano*;

Volendo dare alla *Chaves* ed al *Marigliano* un contrassegno della nostra sovrana benevolenza con accogliere siffatta dimanda;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a *D. Francesco Saverio Marigliano* il titolo di *Duca del Monte*, che la di lui congiunta *D.^a Caterina Chaves* ha nelle nostre *Mani* risegnato.

2. Questo titolo sarà trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura nella discendenza legittima e naturale del nominato *D. Francesco Saverio Marigliano*, ed alla linea collaterale fino al quarto grado, secondo le leggi del Regno.

3. Il titolo anzidetto poi sarà meramente onorifico, e non produrrà alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l'ostacolo della legge eversiva della feudalità in questi nostri reali domini.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 4976.) *DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Spezzano Albanese.*

Napoli, 15 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Spezzano Albanese nella provincia

vincia di Calabria citeriore , per coadjuvarlo in tutte le attribuzioni della carica , tranne quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4977.) **DECRETO** col quale si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa di Minori Osservanti nel comune di Castelforte.

Gaeta , 15 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento di una famiglia religiosa di Minori Osservanti della monastica provincia di Napoli e Terra di lavoro nel comune di Castelforte , diocesi di Gaeta , e propriamente nel soppresso convento de' Mercedarii ivi esistente.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e dell' istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

*

(N.º 4978.)

(N.° 4978.) *DECRETO con cui approvasi un regolamento pel Consiglio edilizio istituito per la città di Salerno.*

Gaeta , 15 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto de' 23 di novembre 1855 per la istituzione di un Consiglio edilizio per la città di Salerno ;

Visto l' avviso della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvato lo annesso regolamento pel servizio del Consiglio edilizio di Salerno.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

REGOLAMENTO pel Consiglio edilizio di Salerno.

De' 15 di Maggio 1858.

Personale.

ART. 1. Il Consiglio edilizio sarà composto dall' Intendente della provincia presidente , dal sindaco vicepresidente , da cinque cittadini proprietari , da quattro architetti , e da un professore legale.

Il Consiglio avrà in oltre un segretario per la tenuta delle carte.

2. Tutti

2. Tutti i componenti del Consiglio , non che il segretario saranno di nostra nomina , sulla proposizione del decurionato. Il loro ufficio sarà gratuito e triennale come ogni altra carica municipale , e potrà essere confermato per un altro triennio.

Attribuzioni e doveri del Consiglio.

3. In esecuzione del real decreto de' 23 di novembre 1855, sarà cura del Consiglio di provvedere non solo alle opere della città per quanto si ha rapporto al decoro , al comodo ed all'ornato degli edifizi da costruirsi , ed alla regolarità e decenza delle strade da aprirsi ; ma anche , ne' sensi dell' altro real decreto de' 22 di marzo 1839 per la istituzione di un Consiglio edilizio per la città di Napoli , a quanto si riferisce alla salubrità dell' aria , alla solidità delle costruzioni ed alla sicurezza degli abitanti.

Opere pubbliche.

4. Sarà quindi sua principal cura di far delineare una pianta generale dello actual fabbricato di Salerno con un raggio di suolo adiacente , circoscritto da una linea che dovrà determinare il perimetro della città e stabilire il limite della giurisdizione del Consiglio edilizio.

Su tale pianta il Consiglio edilizio , discusse e stabilite le principali rettifiche , gli essenziali raddrizzamenti ed ampliamenti che crederà necessario doversi coll' andar del tempo eseguire , farà distinguere con diverso colore quelle novità che stimerà dovere aver luogo , tanto in demolizioni , quanto in nuove occupazioni di suolo.

Alla pianta così progettata verrà data tutta la pubblicità col farla rimanere esposta per un mese nella Casa comunale , avvertendone il pubblico con corrispondenti avvisi , affinchè chi credesse di avere fondati motivi a reclamare contro le progettate innovazioni possa produrre dentro lo stesso spazio di tempo le sue ragioni.

Discussi i ragionevoli reclami dal Consiglio , la pianta modificata e definitiva verrà sottoposta all' approvazione sovrana. Servirà di norma al Consiglio edilizio per far

ese-

eseguire man mano e secondo le occorrenze le demolizioni, le nuove costruzioni, gli allargamenti ed i raddrizzamenti che occorreranno, onde tutta la città successivamente e senza incertezza venga ridotta alla più regolare ed alla miglior forma che possa desiderarsi.

Il Consiglio edilizio non potrà appartarsi dalla pianta generale come sopra stabilita ed approvata, se non per sovrana disposizione, tenendosi presente ciò che viene stabilito coll'articolo 40 del real decreto de' 22 di marzo 1838; cioè che ogni allineamento che verrà segnato nella pianta dovrà essere opera del tempo, diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione.

5. Oltre le opere le quali saranno la conseguenza delle modificazioni segnate nella pianta, il Consiglio vigilerà perchè le altre opere pubbliche, le quali potranno proporsi dal Consiglio medesimo, dal decurionato del comune e dall'Intendente della provincia, o ordinarsi direttamente da S. M. (D. G.), vengano eseguite uniformemente alle impartite autorizzazioni ed a norma dei piani superiormente approvati.

6. Farà il Consiglio elevare i progetti di arte delle opere che direttamente proporrà, e porterà il suo esame su quelli che gli venissero rimessi: nell'uno e nell'altro caso le sue cure saranno sempre limitate a quanto riguarda la parte artistica, restando pe' mezzi bisognevoli e per le vigilanze della esecuzione a cura del decurionato e di ogni altro chiamato dalla legge di osservare e risolvere l'occorrente.

7. Per le opere pubbliche di rilievo che il Consiglio proporrà, e di cui potrà essere incaricato, formerà, se crede, de' programmi che farà pervenire al sindaco; acciò siano invitati gli architetti ed uomini di arte ad offrire i loro disegni e progetti, restando al Consiglio di giudicare e stabilire quale sia preferibile e meriti di essere prescelto.

8. Quando si tratti di opere di minore importanza, il Consiglio commetterà la formazione del progetto relativo a quell'architetto che stimerà più opportuno:

9. Esa-

9. Esaminato il progetto, ove resti approvato, ne sarà fatto invio per mezzo del presidente al decurionato, perchè manifesti ne' sensi di legge la sua opinione pe' fondi bisognevoli; e tal deliberazione seguirà il corso di legge per le necessarie superiori autorizzazioni.

10. Per le opere pubbliche ordinarie che abbisognino di piccole riparazioni che non ne alterino o cangino la forma simmetrica, nè i livelli, nè lo stato, il sindaco mediante l'approvazione dello Intendente potrà farle eseguire secondo i sistemi in uso.

11. Per le opere che minaccino rovina, aneorchè appartengano a privati, il Consiglio sul verbale elevato dall'autorità amministrativa pronunzierà la pronta riparazione o demolizione, secondo che si troverà più espediente al caso.

Tale provvedimento del Consiglio sarà notificato all'interessato; ed ove fra il termine stabilito non saranno eseguite dal proprietario le riparazioni o le demolizioni, le spese occorrenti saranno anticipate dalla cassa comunale. Pel ricupero di queste spese l'ingegnere incaricato della esecuzione farà compilare i verbali e le altre carte necessarie a dimostrare la spesa occorsa. Le carte così compilate, sottoscritte dall'architetto, e vistate dal Consiglio edilizio, saranno trasmesse al cassiere comunale per servire di titolo ad esigere amministrativamente dal debitore il rimborso della somma erogata.

Per le opposizioni che potranno farsi alla coazione spedita dal cassiere, saranno osservate le norme dello articolo 242 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816.

12. Per le riparazioni urgenti il sindaco potrà porvi immantinenti riparo, dandone conoscenza al Consiglio, che potrà, se crede, emettere sul da farsi il suo avviso.

13. Nella costruzione de' nuovi o nella ricostruzione de' lastricati esistenti nella città, il Consiglio interverrà per regolare il da farsi.

14. Rimane a cura del Consiglio lo stabilire quel che è necessario pel regolare andamento de' corsi d'acqua sì delle pubbliche che delle private cisterne, avendo speciale

ciale attenzione che le concessioni date da S. M. (D. G.) non vengano alterate per frode od altra cagione qualunque.

15. Pe' nuovi corsi o canali , per le nuove fontane , per le concessioni da ottenersi , e per quanto riguarda questo pubblico servizio , il Consiglio dando i provvedimenti inchiesti all' uopo si atterrà alle disposizioni dell' articolo 278 della legge de' 12 di dicembre 1816 intorno a' regolamenti di polizia rurale per la distribuzione delle acque, non che a ciò che dispongono le *leggi civili* con l' articolo 567.

16. I suoli da occuparsi per la costruzione di opere pubbliche riconosciute e superiormente approvate , gli edifizii da demolirsi a norma della pianta sovranamente approvata , debbono essere dichiarati espropriabili per oggetto di pubblica utilità , a' sensi dell' articolo 470 delle *leggi civili*.

17. Per le riparazioni , manutenzioni ed ogni altro relativo a' corsi d'acqua esistenti , sieno incanalati , sieno allacciati in tubi , si starà alle autorizzazioni e contratti esistenti e formati con la pubblica amministrazione , rimanendo nel dritto del sindaco e dello eletto , secondo le proprie attribuzioni , stabilire l' occorrente , salvo ove anche in questo ed in casi di qualche momento da essi si reclamasse lo avviso del Consiglio.

18. Le strade che dovranno aprirsi e quelle da ampliarsi per conto della città lo saranno secondo le piante ed il preventivo parere del Consiglio per le proporzioni a serbarsi ed il modo di conformazione ec.

19. Curerà che nelle strade principali man mano sieno costruiti de' pubblici condotti sotterranei a regola d' arte , e secondo appositi progetti da farsi elevare per lo incanalamento delle acque , acciò tutte le abitazioni si provveggano per la nettezza e salubrità dell' aria de' proprii condotti che immettano in quelli pubblici ; e tali privati condotti dovranno essere costruiti a spese del proprietario.

Essendovi compadroni , ciascuno dovrà contribuire in
pro-

proporzione del valore del rispettivo stabile e dell' utile che ne potrà ritrarre.

20. Per la costruzione de' detti privati condotti dovrà essere inteso il Consiglio edilizio, che potrà farne regolare l' opera, proibendo però sempre lo sbocco sulle strade.

21. Curerà il Consiglio che tutte le abitazioni man mano, secondo le occorrenze, vengano provvedute di tubi fumarii, non che di fogne e chiusini.

22. Procurerà il Consiglio che le grondaje siano incanalate ne' modi più convenienti, a misura della riedificazione delle case.

Opere private.

23. Chiunque vorrà innalzare novelli edificii al fronte delle strade esistenti o di quelle da aprirsi nella città, dovrà presentare al Consiglio il disegno della prospettiva e la pianta di quel che intende fare, con la scala corrispondente; dovendo il Consiglio esaminare ed approvare ogni disegno di ricostruzione o costruzione di edificio pubblico come privato, posto a fronte di strada, e dovendo occuparsi della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità e di tutta la forma esterna architettonica degli edificii, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

Niun lavoro quindi potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno. I contravventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche ed alle multe.

L' esame e l' approvazione prescritti nel presente articolo non dovranno cagionare alcuna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

24. I disegni debbono essere presentati almeno in bozzo con la esposizione della idea dell' opera: il Consiglio commetterà ad uno degli architetti edili di portare su di esso

esso il suo esame, e fare relazione in iscritto per la prossima sessione.

Approvati, dovrà porsene in netto almeno una copia anche a semplice contorno, che sottoscritta dalla parte interessata o dal suo architetto rimarrà nello archivio del Consiglio, ed il bozzo con la firma del Consiglio sarà riconsegnato alla parte, acciò serva di norma alla esecuzione.

25. Laddove poi il Consiglio abbia osservazioni a fare su' disegni presentati, farà i suoi rilievi alle parti istesse od agli architetti autori de' medesimi, disponendo le rettifiche che stimerà opportune, ed alle quali sarà obbligo uniformarsi.

26. Volendosi da' privati decorare le prospettive degli edifizii di già esistenti con stucchi ed ornati, dovrà parimente esserne sottomesso il disegno ne' modi dell' articolo 25 per la debita approvazione.

27. Que' proprietari che si trovano a godere delle concessioni sovrane di acqua allacciata, o quelli che hanno l'acqua delle cisterne e che avranno d' uopo di accomodare le tubolature o i condotti delle medesime che trovansi sottomessi al lastricato delle pubbliche strade o piazze, dovranno darne preventiva conoscenza al Consiglio edilizio, acciò si osservi per mezzo di un suo delegato, se nel rimettersi il hasolato nello stato medesimo si adoperino artefici e materiali idonei, onde non ne rimanga quello sconnesso.

Mancandosi allo adempimento di quanto si prescrive nel presente articolo, su relazione del Consiglio, il sindaco od il primo eletto farà rimettere le cose nel primo stato in danno dello inadempiente.

Vigilanza nella esecuzione delle opere.

28. La vigilanza nella esecuzione delle opere sì pubbliche, come private, dal Consiglio approvate, rimane al Consiglio medesimo.

Altre

Altre competenze del Consiglio.

29. Le violazioni intorno alle regole di euritmia, decoro e solidità, salubrità della città, ed a tutte le determinazioni prese dal Consiglio nella sfera delle sue competenze dianzi enunciate, saranno giudicate dal Consiglio stesso, intese le parti, o colui che le rappresenta; ed ove in qualche caso potesse trovarsi necessaria anche la demolizione, potrà dal Consiglio ordinarsi.

30. Avverso i provvedimenti del Consiglio edilizio sarà aperto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi, a' termini dello articolo 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

31. Il Consiglio edilizio, coll' intervento del primo eletto, adotterà tutti gli espedienti più utili per la osservanza de' regolamenti di polizia urbana.

Andamento del servizio del Consiglio.

32. Il Consiglio sarà convocato dal presidente quante volte si crederà dal medesimo necessario, per mezzo di avvisi spediti dal segretario.

33. Saranno a disposizione del Consiglio un commesso per le copie delle scritture e de' registri, ed un chiamatore per la diramazione degli avvisi ed altre carte della segreteria, e per tutti i servizii che potranno occorrere.

34. Le spese di amministrazione del Consiglio saranno a peso del comune di Salerno, ed all' uopo si stabilirà anno per anno un articolo di esito nello stato finanziario.

Procedura.

35. Il procedimento innanzi al Consiglio sarà sommario, con termini abbreviativi ed in linea amministrativa.

Le parti interessate avranno dritto ad essere intese, e saranno avvertite con semplice atto pel ministero de' serventi comunali, a norma dell' articolo 11 della legge dei 21 di marzo 1817.

Le domande o i reclami saranno diretti all' Intendente qual presidente del Consiglio edilizio, con le forme prescritte dalla citata legge.

36. Le

36. Le decisioni del Consiglio saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità sarà preponderante il voto dell'Intendente presidente, tranne i soli casi di giudizio per contravvenzione, ne' quali la parità si risolverà a favore dello imputato.

37. Il Consiglio edilizio s'intenderà costituito in numero opportuno con lo intervento di sette votanti, compreso il presidente o chi lo rimpiazza.

38. Gli atti del Consiglio edilizio che sono soggetti a registro saranno redatti in carta semplice, e registrati gratis.

39. I processi verbali saranno redatti dal segretario, e firmati da tutti i membri intervenuti nella sessione; e le copie saranno firmate dal segretario col visto del presidente o di chi lo supplisca.

40. Il Consiglio, a cura del segretario, terrà un registro di tutti gli atti, e trasmetterà agl'interessati ed alle autorità competenti gli estratti delle risoluzioni che andrà a prendere.

Approvato: Gaeta, il dì 15 di Maggio 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4979.) *DECRETO col quale viene stabilito un terzo rango di capi di ufizio e di uffiziali ajutanti presso le stazioni elettro-telegrafiche ne' domini di là del Faro.*

Gaeta, 15 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 43 del real decreto de' 5 di dicembre 1857, che fissa due ranghi pe' capi di ufizio e gli uffiziali ajutanti presso le stazioni elettro-telegrafiche in Sicilia;

Ve-

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È aggiunto un terzo rango di capi di ufizio e di uffiziali ajutanti presso le stazioni elettro-telegrafiche nei reali domini oltre il Faro a' due ranghi già stabiliti con l'articolo 43 del nostro real decreto de' 5 di dicembre 1857 ; assegnandosi a' capi di ufizio del terzo rango ducati venticinque mensuali , ed agli ajutanti ducati quindici mensuali.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4980.) *DECRETO che accorda privativa al Signor Enrico Foschini Longo per la costruzione di una piastrina a tamburo pe' fucili da caccia.*

Napoli , 13 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1.

ART. 1. Concediamo al *Signor Enrico Foschini Longo*, ne' termini del real decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, privilegio di anni cinque ne' reali domini continentali per la costruzione di una *piastrina a tamburo* pe' fucili da caccia, secondo la descrizione depositata nel reale Istituto d'incoraggiamento, senza che s'intenda però impedito il real Governo di valersene, se lo crede, per le armi da guerra.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4984.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Valle S. Giovanni nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Giansante di Giansante i fondi rustici che la cappella del SS. SAGRAMENTO e MADONNA della Neve possiede nel tenimento del comune medesimo nelle contrade Valzi di Frunti, Pacini e Casetta, riportati all'articolo 82 del catasto provvisorio sotto i n.º 117, 118, 147, 148, 243, 265 e 267, per l'annuo canone netto complessivo di ducati otto e grana 20, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.º 4982.) *DECRETO contenente la sanatoria accordata per la fondazione delle tre congreghe del SS. SAGRAMENTO, di S. Caterina, e di MARIA SS. IMMACOLATA nel comune di Carolei nella provincia di Calabria citeriore, con l'approvazione delle rispettive regole. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.º 4983.)

(N.° 4983.) *DECRETO col quale si accorda il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del Purgatorio e Pietà, da istituirsi nel comune di Nola in Terra di lavoro. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.° 4984.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Trentinara nel Principato citeriore. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.° 4985.) *DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega de' Cinturati sotto il titolo della BEATA VERGINE della Consolazione e Divina Provvidenza, da istituirsi nel comune di Moscufo nel primo Abruzzo ulteriore. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.° 4986.) *DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S.^a MARIA del Carmine nel comune di Ajello nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.° 4987.) *DECRETO autorizzante il comune di Bitonto in Terra di Bari a concedere in enfiteusi a' Signori Giuseppe Gala del fu Arcangelo e Michele Nichile del fu Francesco un pezzo di suolo pubblico della estensione di canne quadrate centodue e palmi 41, sito nella strada estramurale, e propriamente quello racchiuso fra il primo, il secondo ed il terzo torrione da Porta Lamaia verso Porta Pendile, per l'annuo canone netto di ducati quaranta e grana 85, e con tutte le altre condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di sesta dei 28 di ottobre 1857. (Napoli, 16 Maggio 1858.)*

(N.° 4988.)

(N.º 4988.) **DECRETO** circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel villaggio di Serra nel comune di Pratola nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 16 Maggio 1858.)

—————

(N.º 4989.) **DECRETO** che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega sotto il titolo di S. Gregorio Papa nel comune di S. Michele nel Principato ulteriore. (Napoli , 16 Maggio 1858.)



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
dèl Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 215.

(N.° 4990.) *DECRETO* portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole di un Monte di pegni nel comune di Gioja, abolendosi il Monte frumentario quivi esistente.

Napoli, 17 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Nel comune di Gioja in provincia di Calabria ulteriore prima è istituito un Monte di pegni col prodotto della vendita del grano di quel Monte frumentario, che resta abolito.

2. Per l'amministrazione del nuovo Monte sono approvate le regole unite all'originale di questo decreto.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

~~—————~~
(N.º 4991.) *DECRETO con cui si permette a Luigi Ruffo del comune di Resina in provincia di Napoli, nato il dì 13 di marzo 1824, di assumere il cognome di Jodice in vece di quello che attualmente porta, senza che tal cangiamento gli attribuisca alcun diritto di famiglia, e dovendosene prendere nota al margine degli atti al medesimo relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 17 Maggio 1858.)*

~~—————~~
(N.º 4992.) *DECRETO autorizzante il comune di Liveri in Terra di lavoro a tenere un' annua fiera sotto il titolo di S.^a MARIA a Parete, da cominciare nel giovedì seguente la terza domenica dopo Pasqua, e continuare per cinque giorni; serbate le prescrizioni contenute nelle sovrane risoluzioni del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 18 Maggio 1858.)*

~~—————~~
(N.º 4993.) *DECRETO autorizzante il ritiro di MARIA SS. IMMACOLATA a S. Efrem Nuovo in Napoli ad accettare la disposizione fatta in suo pro da D.^a Felicia Severino con testamento pubblico de' 27 di luglio 1851 pel notajo Emanuele Campanile; dovendo però eseguirsi esattamente le condizioni e clausole espresse nell' atto surriferito, rimaner salvi i dritti de' terzi, e prendersi nota della disposizione e degli obblighi annessivi nella platea del ritiro. (Napoli, 19 Maggio 1858.)*

~~—————~~
(N.º 4994.)

(N.º 4994.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega del SS. Rosario nel comune di Castellabate nella provincia di Principato citeriore per accettare il pio legato disposto da Domenico Trotta con testamento pubblico de' 21 di marzo 1852 pel notajo Costabile Maurano, con le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo sempre i dritti de' terzi. (Napoli, 19 Maggio 1858.)

(N.º 4995.) *DECRETO* con cui si permette alla congrega dell'IMMACOLATA CONCEZIONE in Maddaloni nella provincia di Terra di lavoro di accettare le pie disposizioni fatte in suo pro da D. Felice Bonelli con testamento olografo de' 18 di giugno 1851 presso il notajo Aniello Ferraro; dovendo, salvo i dritti de' terzi, eseguirsi le condizioni e clausole espresse nell'atto medesimo, e prendersi nota tanto delle disposizioni di cui trattasi, quanto degli obblighi annessivi nella platea dell'indicata congrega. (Napoli, 19 Maggio 1858.)

(N.º 4996.) *DECRETO* autorizzante il governo del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro extra moenia in Napoli ad alienare a favore del Signor Michele Recchia, pel prezzo di ducati cento di rendita iscritta sul gran Libro, e con dispensa dalle subaste, il fondo urbano denominato i Casoni, che il suddetto reale ospizio possiede in Aversa, secondo la proposta del detto governo contenuta nel rapporto de' 5 di settembre 1857. (Napoli, 21 Maggio 1858.)

*

(N.º 4997.)

(N.° 4997.) *DECRETO che approva il regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Foggia.*

Napoli, 22 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto de' 18 di novembre 1853, col quale fu approvata la istallazione di un Consiglio edilizio nella città di Foggia nella provincia di Capitanata ;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, e relativo al suddetto Consiglio edilizio di Foggia.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

REGOLAMENTO pel Consiglio edilizio di Foggia.

De' 22 di Maggio 1858.

CAPITOLO PRIMO.

Della composizione del Consiglio edilizio.

ART. 1. Il Consiglio edilizio sarà composto dallo Intendente della provincia che ne sarà il presidente , dal sindaco della città di Foggia vicepresidente , e da due fra i più distinti e probi cittadini di Foggia , da un professore legale
legale

legale e da due architetti, che avranno il nome di edili, da un segretario senza voto, ed un vice-segretario che lo rimpiazzì ne' casi di assenza o impedimento. Le nomine de' componenti il Consiglio ed i rimpiazzì che occorreranno, escluso l'Intendente ed il sindaco, si faranno sulle terne proposte dal decurionato, e dietro le osservazioni delle autorità competenti, giusta il prescritto degli articoli 113 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1846 pe' funzionarii municipali di nomina regia.

2. Il Consiglio in caso di bisogno potrà fare intervenire nelle sue sessioni altri architetti ed ingegneri per sentire il loro parere.

3. Gl'impiegati che occorreranno alla segreteria del Consiglio edilizio saranno presi fra gl'impiegati e funzionanti municipali ad inchiesta del presidente.

4. Il Consiglio terrà a sua disposizione un chiamatore, che potrà essere un servente comunale, per la diramazione degli avvisi ed altre carte, per la nettezza della segreteria, e per tutti i servizi che potranno bisognare.

5. La durata delle funzioni degli edili sarà di tre anni, ma potranno essere confermati per un altro triennio. I rimpiazzì che avvenissero nel corso dell'anno avranno termine all'epoca in cui sarebbe terminato l'esercizio delle persone surrogate, giusta il disposto dall'articolo 118, legge de' 12 di dicembre 1846. Le funzioni degli edili saranno gratuite.

6. Il Consiglio edilizio terrà nell'Intendenza l'archivio, e la sua segreteria, ove si unirà dietro l'invito dell'Intendente, che lo convocherà per lo meno una volta al mese, e quante altre volte il bisogno lo richiegga.

Potrà deliberare con cinque votanti, e le sue risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità, sotto la presidenza dell'Intendente, il di lui voto sarà preponderante; ma ne' casi di giudizio per contravvenzioni la parità si risolverà in favore dell'imputato.

7. Tutte le deliberazioni del Consiglio saranno riportate in un registro, foliato e vistato dall'Intendente.

Sa-

Saranno firmate da' votanti e dal segretario, il quale ne rilascerà gratuitamente gli estratti, vistati dal presidente o vicepresidente.

Gli atti del Consiglio edilizio saranno meramente consultivi, e dovranno essere sottoposti all'approvazione del real Ministero dell'interno, il quale sempre che lo stimi necessario, provocherà per l'esecuzione de' medesimi la sovrana sanzione. Andranno però esenti da tale adempimento, e saranno esecutivi i provvedimenti che darà il Consiglio edilizio ne' casi contemplati negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 21 del presente regolamento.

Tutti gli atti del Consiglio edilizio, come pure le copie che ne darà il segretario, saranno redatti in carta libera, ed esenti dal registro.

Però le sue decisioni definitive saranno vistate per bollo, e registrate *gratis*.

8. Tutte le spese di scrittojo, e le altre che possano bisognare per l'esercizio delle facoltà concesse al Consiglio edilizio, saranno a carico del comune, nel di cui stato finanziario verrà in ogni anno stabilito un apposito fondo, sul quale il sindaco trarrà gli analoghi mandati, dietro corrispondente deliberazione del Consiglio edilizio.

C A P I T O L O II.

Attribuzioni del Consiglio.

9. Sarà principal cura del Consiglio edilizio delineare una pianta generale dell'attuale fabbricato di Foggia, e determinare una linea nel perimetro della città, che fisserà il limite della sua giurisdizione. In tale pianta il Consiglio edilizio, discussi e stabiliti nelle principali rettifiche gli essenziali raddrizzamenti e le ampliamenti che crederà necessario eseguirsi, farà distinguere con diverso colore le novità che avranno luogo, tanto in demolizioni, quanto in nuove occupazioni di suolo.

Alla pianta così progettata verrà data tutta la pubblicità. Essa rimarrà esposta per un mese nella Casa comunale

nale col dettaglio relativo, avvertendosene il pubblico con appositi avvisi, affinchè chi credesse avere fondati motivi a reclamare contro le progettate innovazioni, possa produrre dentro lo stesso spazio di tempo i suoi reclami. Discussi tali reclami dal Consiglio edilizio, la pianta modificata definitiva sarà sottoposta all'approvazione sovrana. Essa servirà di norma al Consiglio per fare eseguire man mano le nuove costruzioni, gli allargamenti ed i raddrizzamenti che occorreranno, onde tutta la città successivamente e senza incertezza venga ridotta alla più regolare ed alla miglior forma che sia possibile.

Tali miglioramenti saranno l'opera del tempo, diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione, che li eseguirà a seconda che si dovranno ricostruire gli edifizi così pubblici, come privati, posti a fronte delle strade, e che se ne dovranno costruire de' nuovi. Saranno egualmente eseguiti sempre che per fine di pubblica utilità venga così sovraneamente ordinato. Il tutto a' termini dell'articolo 10 del real decreto de' 22 di marzo 1839.

Il Consiglio edilizio non potrà appartarsi dalla pianta generale ed approvata, se non per sovrana disposizione.

10. I suoli da occuparsi per la costruzione di opere pubbliche superiormente approvate, e gli edifizi da demolirsi, debbono essere dichiarati appropriabili a' sensi dell'articolo 470 *leggi civili*.

11. Oltre le opere le quali saranno le conseguenze delle modifiche segnate nella pianta, il Consiglio potrà proporre al decurionato ed all'Intendente della provincia qualunque miglioramento compreso in essa, e vigilare perchè ogni altra opera pubblica venga eseguita uniformemente alle impartite autorizzazioni, ed a norma dei pareri superiormente approvati.

12. Farà il Consiglio elevare i progetti di arte delle opere che direttamente proporrà, e porterà il suo esame su quelli che gli venissero rimessi. Nell'uno e nell'altro caso le sue cure saranno sempre limitate a quanto riguarda la parte artistica, stando pe' mezzi bisognevoli e per
la

la vigilanza della esecuzione a cura del decurionato, o di ogni altro chiamato dalla legge, ad osservare e risolvere l'occorrente.

È in facoltà del Consiglio formare de' programmi, che farà pervenire al sindaco per la pubblicazione, onde invitare gli architetti ed uomini di arte ad offrire i loro disegni per qualunque pubblica opera di rilievo che venisse progettata, e preferire quello che stimerà di merito maggiore.

Approvato dal Consiglio il progetto di un'opera pubblica, sarà inviato dal presidente al decurionato, perchè manifesti ne' sensi di legge la sua opinione pe' fondi bisognevoli; e la relativa deliberazione seguirà il corso necessario per la superiore autorizzazione.

13. Per le opere pubbliche ordinarie che abbisognino di piccole riparazioni, le quali non ne alterino o cangino la forma simmetrica, nè i livelli, nè lo stato, il sindaco vi procederà a norma de' regolamenti in vigore.

14. Per le opere che minaccino rovina, ancorchè appartengano a' privati, il Consiglio nel verbale elevato dal primo eletto all'appoggio del parere di persona dell'arte, e verificata ove occorra l'urgenza, pronunzierà la pronta riparazione o demolizione, secondo che si troverà più spediente al caso.

Tale provvedimento del Consiglio sarà notificato con un perentorio all'interessato; ed ove fra il termine stabilito non sarà da lui eseguito, il Consiglio farà procedere alla demolizione, anticipandosi la spesa dalla cassa comunale.

Pel ricupero di queste spese l'ingegnere incaricato della esecuzione farà compilare i verbali e le altre carte necessarie a dimostrare la spesa occorsa; e tali carte sottoscritte dall'architetto, e vistate dal Consiglio edilizio, saranno trasmesse al sindaco, che le invierà con lettera di carico al cassiere comunale. Esse formeranno titolo ad esigere amministrativamente dal debitore il rimborso della somma erogata. Per le opposizioni che potranno

no

no farsi alla coazione spedita dal cassiere , saranno osservate le norme degli articoli 242 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816.

15. Chiunque vorrà innalzare novelli edifizii o ricostruire quelli esistenti a fronte delle strade pubbliche , dovrà presentare al Consiglio il disegno della loro prospettiva con la scala corrispondente.

Il Consiglio nell'esaminarlo si occuperà della regolarità , della decenza , della convenienza , della solidità e di tutta la forma esterna architettonica dell'edifizio. Quindi niun lavoro potrà essere intrapreso, prima che ne resti approvato il disegno dal Consiglio edilizio. I contravventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche ed alla multa in favore della cassa comunale , non maggiore di ducati quaranta , secondo la gravità delle circostanze.

16. Laddove il Consiglio abbia delle osservazioni a fare su i disegni presentati , farà i suoi rilievi alle parti interessate ed agli architetti autori de' medesimi , disponendo le rettifiche che stimerà opportune , ed alle quali dovrà starsi.

17. Approvato che sarà il disegno , dovrà farsene in netto una copia , la quale sottoscritta dalla parte richiedente e dal suo architetto , e vistata dagli edili , sarà riconsegnata allo interessato , acciò serva di norma alla esecuzione. Trovandosi qualche diversità tra la copia come sopra depositata , ed il bozzo riconsegnato alla parte , dovrà starsi a quanto si troverà segnato nella prima.

18. Sarà cura del Consiglio che tutte le fabbriche le quali si andranno man mano rinnovando a fronte di strada , vengano riedificate sulla perpendicolare del muro antico ed a linea delle case laterali , restituendosi alle pubbliche strade le aje occupate colle scarpe costruite per rinforzare i vecchi muri di cinta , con le così dette *scarpate* , dalle quali principalmente dee ripetersi la strettezza delle strade interne della città. Ciò non ostante potrà permettersi per un tempo determinato qualche costruzione provvisoria per impedire la rovina dello intero muro
du-

durante la rifazione di esso o l'imperversare della stagione che impedisse l'attività de' lavori.

Sarà pure delle attribuzioni del Consiglio di procurare che i proprietari delle case secondo la loro possibilità raccolgano le acque de' tetti in appositi dozzioni, per avviarle sotterra all'acquedotto della pubblica strada, ove questo esista, ed in mancanza farle scorrere per la via senza che cadano dall'alto su' transitanti.

19. Que' proprietari che avranno d'uopo di accomodare i condotti che trovansi sottomessi al lastricato delle pubbliche strade o piazze, dovranno darne preventiva conoscenza al Consiglio edilizio, acciò si osservi per mezzo di un suo delegato se venga rimesso il basolato nello stato medesimo di prima, e si adoperino artefici e materiali idonei, onde non rimanesse degradato e sconnesso. Mancandosi a tali adempimenti, il sindaco o il primo eletto farà rimettere le cose nel primiero stato a spese e danno dell'inadempiente. Il suo verbale, contestante la spesa erogata, formerà titolo per la rivaluta, che verrà riscossa nel modo stabilito nell' articolo 14.

20. Il Consiglio si occuperà pure:

1.° delle iscrizioni e tabelle da porsi agli edifizii ed alle botteghe, perchè siano eleganti, proporzionate, e di una grandezza da non occupare molto spazio o formare ingombro alla pubblica via;

2.° della erezione de' monumenti pubblici;

3.° della conservazione e ristauero delle iscrizioni esistenti, e di qualunque altro monumento ed avanzo di costruzione antica che potesse rinvenirsi in questa città.

21. Niuna concessione di suolo o di acqua pubblica della città potrà essere consentita ne' modi prescritti dalla legge, se non dappoi all'avviso del Consiglio edilizio, che dovrà essere tenuto presente dal decurionato e dal Consiglio d'Intendenza.

22. L'esame e l'approvazione prescritti ne' precedenti articoli non dovranno cagionare alcuna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per gli adempimenti del Consiglio.

23. Lc

23. Le violazioni intorno alle regole di euritmia, decoro, solidità delle costruzioni, ed a tutte le determinazioni prese dal Consiglio nella sfera della sua competenza, saranno giudicate dal Consiglio stesso, intese le parti o colui che le rappresenti; ed ove credesse necessaria la demolizione, potrà ordinarla per tutta quella parte che fosse indispensabile alla riduzione dell'innovato alla prescritta regolarità.

Non adempiendovi l'interessato nel termine che verrà stabilito dal Consiglio, vi si provvederà come nell'articolo 14.

C A P I T O L O III.

Procedura.

24. Il procedimento innanzi al Consiglio edilizio sarà sommario, con termini abbreviati, ed in linea amministrativa. Le parti interessate avranno diritto di essere intese, e saranno citate d'ordine del presidente, a giorno ed ora fissa, con semplice atto, pel ministero del chiamatore, che non potrà percepire alcuna indennità.

25. Di più persone citate, che abbiano un medesimo interesse, basterà sentire quelle che si presenteranno al Consiglio, senza darsi luogo a nuova chiamata e riunione di contumacia.

26. Le domande ed i reclami saranno diretti all'Intendente qual presidente del Consiglio edilizio; e tutte le copie da rilasciarsi dal segretario, e le modifiche a farsi dal chiamatore, saranno date ed eseguite senz'alcuna indennità.

27. Avverso i provvedimenti definitivi del Consiglio edilizio sarà aperto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell'articolo 10 della legge dei 12 di dicembre 1816.

Approvato: Napoli, il dì 22 di Maggio 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 4998.)

(N.º 4998.) *DECRETO col quale si fissano le indennità da corrisponderci a' funzionarii della Tesoreria generale di Sicilia allorchè vengano spediti in missioni straordinarie fuori Palermo per affari di real servizio.*

Napoli , 22 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto de' 24 di ottobre 1817 , emesso per questa parte de' reali domini , con cui fu prescritto il trattamento a darsi agl' impiegati della Tesoreria generale in missione fuori residenza ;

Veduto il real decreto de' 24 di gennajo 1856 , con cui fu stabilito pe' direttori generali e pe' segretarii generali delle dogane e del macino in Sicilia , che la loro indennità di giro dovea essere di ducati quattro al giorno pei primi , e di ducati tre pe' secondi , in conformità di quanto era stato precedentemente assegnato agl' Intendenti ed ai segretarii generali d' Intendenza ;

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 16 di febbrajo 1857 , con la quale furono concessi a' capi di officio della Tesoreria generale i posti e gli onori de' direttori generali ed amministratori generali capi delle Amministrazioni finanziere ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le indennità da darsi a' capi di officio , ispettore generale di contabilità , segretarii generali ed uffiziali della Tesoreria generale di Sicilia , pel tempo in cui saranno spediti in missioni straordinarie fuori Palermo per affari di real servizio , rimangono stabilite nelle seguenti somme , cioè :

pel controloro generale , ducati cinque al giorno ;

pel

pel regio scrivano di razione e pel tesoriere generale, ducati quattro al giorno ;

per lo ispettore generale e pe' segretarii generali, ducati tre al giorno ; e

per gli altri impiegati di qualunque grado, il doppio del soldo, e la indennità di via accordata dal real decreto de' 24 di ottobre 1817.

2. Le sopraddette indennità deggiono andar soggette tutte alla sola ritenuta del decimo.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 4999.) *DECRETO col quale viene accresciuto il numero de' commessi bollatori sordo-muti presso l' Amministrazione generale de' dazii indiretti di là del Faro.*

Napoli , 22 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la pianta organica dell' Amministrazione generale de' dazii indiretti, approvata pel real decreto de' 18 di settembre 1856, in cui figurano tra l' altro i commessi bollatori sordo-muti nel numero di sedici, cioè due di prima classe, due di seconda, e dodici di terza classe ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia, in cui si è mostrata l' urgenza d' accrescersi il numero de' detti bollatori nelle due officine di bollazione in Messina, onde tenere al corrente la giornaliera bollazione ;

Sulla

Sulla proposizione del **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La pianta organica per l'Amministrazione generale de' dazii indiretti, approvata pel real decreto dei 18 di settembre 1856, rimane elargata pe' commessi bollatori sordo-muti, aumentandosi a quattro, da due che erano, quelli di prima classe.

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia, ed il nostro **Luogotenente generale** in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 5000.) *DECRETO con cui viene approvata la ripristinazione di un Monte di pegni nel comune di S.ª Caterina.*

Napoli, 22 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del **Direttore del nostro real Ministero di Stato dell'interno** ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È ripristinato nel comune di S.ª Caterina in provincia di Calabria ulteriore seconda la istituzione di un Monte di pegni.

2. Per la dote, amministrazione e dipendenza del Monte, sono approvate le regole annesse all'originale del presente decreto.

3. Il Direttore del nostro real Ministero di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno
Firmato , BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5004.) *DECRETO* portante dichiarazione circa il modo di procedersi ne' domini di là del Faro pe' reati di asportazione di armi contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto de' 10 di maggio 1856.

Gaeta , 25 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sul dubbio di legge elevato dalla Corte suprema di giustizia in Palermo nella causa a carico di *Giambattista Fontana* , se per effetto del real decreto de' 10 di maggio 1856 debba procedersi con rito speciale pel reato di asportazione di armi , e punirsi col primo grado di ferri anche quando non concorra nel reato la sorpresa in flagranza ;

Veduti gli articoli 1 e 2 del citato real decreto de' 10 di maggio 1856 per la Sicilia , e le considerazioni che lo precedono ;

Veduto l' articolo 131 della legge organica per l' Ordine giudiziario ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di là del Faro ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. Dichiariamo che ne' predetti articoli 1 e 2 del ripetuto real decreto de' 10 di maggio 1856 sono solamente contemplati coloro che sono colti nella flagranza di asportazione di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, **G. CASSISI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 216.

(N.° 5002.) *Decreto e regolamento relativi a' periti calligrafi presso i Collegi giudiziarii ed i giudicati d'istruzione ne' dominii di qua e di là del Faro.*

Gaeta , 25 Maggio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo assicurare con mezzi opportuni i requisiti di probità e di capacità che debbono concorrere in coloro i quali per le occorrenze della giustizia civile e penale debbono destinarsi come periti calligrafi ne' giudizi di falso principale , e nelle procedure di falso incidente civile o di verificaione di scrittura ;

Veduto il parere delle Consulte de' nostri reali dominii al di qua e al di là del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia e del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Presso ciascuna delle gran Corti civili stabilite al di qua ed al di là del Faro vi sarà un albo di periti calligrafi, i quali possono essere destinati nelle perizie che fa mestieri disporre ne' giudizi di falso principale, come in quelli di falso incidente civile o di verificaione di scrittura.

L'albo suddetto varrà presso la gran Corte civile, non che presso la gran Corte criminale, il tribunal civile ed i giudicati d'istruzione che sono compresi nella provincia dove ha sede la medesima gran Corte civile.

2. Nelle provincie ove non ha sede la gran Corte civile, l'albo sarà stabilito presso la gran Corte criminale, e varrà ancora pel tribunal civile e pe' giudicati d'istruzione che si trovano nel territorio della giurisdizione della medesima.

3. Chiunque domandi di essere ascritto all'albo dovrà avere la età di anni venticinque compiuti; dovrà essere munito della cedola in belle lettere della regia Università degli studii, giustificare la sua buona condotta, e riportare l'approvazione nel corrispondente esame, giusta le prescrizioni che saranno indicate nello annesso regolamento.

4. I notai componenti le Camere notariali, finchè hanno tale divisa, e gli antichi esercenti possono essere nominati periti calligrafi senza bisogno di esame.

Sono dichiarati antichi esercenti coloro che oltre i requisiti di probità possono giustificare lo esercizio della professione di periti calligrafi presso i Collegi giudiziarii o i giudicati d'istruzione per quindici anni anteriori alla pubblicazione del presente decreto.

5. Gl'impiegati di qualunque ramo non possono essere periti calligrafi, tranne quelli che a' termini dell'articolo 4 potranno essere dichiarati antichi esercenti. Gl'impiegati delle cancellerie però e delle procure regie o generali presso i Collegi giudiziarii ne sono esclusi, qualunque sia il periodo del loro precedente esercizio.

6. Le autorità giudiziarie per gli affari di loro dipendenza non potranno avvalersi di periti calligrafi che non sieno notati nell'albo.

7. Per

7. Per lo esame degli aspiranti , così nel rapporto della istruzione , che della proibità , è stabilita una Commissione , che sarà composta , dove ha sede la gran Corte civile , dal Presidente e dal Procurator generale presso la medesima , dal Presidente , Procuratore generale e Procuratore del Re presso la gran Corte criminale e tribunale civile , dal Presidente della Camera notariale , da un professore di calligrafia , e da un perito calligrafo antico esercente , da nominarsi volta per volta dalla Commissione medesima.

Nelle provincie dove non ha sede la gran Corte civile la Commissione sarà composta dal Presidente e Procurator generale presso la gran Corte criminale , dal Presidente e Procuratore del Re presso il tribunale civile , dal Presidente della Camera notariale , dal professore di calligrafia , e dal perito antico esercente , da nominarsi come sopra.

Alle Commissioni come sopra composte presederà il Presidente della gran Corte civile o della gran Corte criminale , giusta gli articoli 1 e 2 del presente decreto. Il segretario della procura del Re presso il tribunale civile assumerà le funzioni di segretario della Commissione. La corrispondenza per tutti gli affari di ufizio sarà tenuta dal Procurator generale presso la gran Corte civile o criminale , giusta i casi di sopra contemplati.

8. Gli aspiranti dovranno rispondere per iscritto ad un quesito relativo a' principii dell' arte calligrafica , ed a due quesiti concernenti le disposizioni delle *leggi penali* sul falso e delle *leggi di procedura penale e civile* sul corrispondente procedimento , anche in caso di verificaione di scrittura. Formeranno in oltre un ragionato rapporto di perizie su di scrittura che si supporrà attaccata di falso , con le norme che determinerà la Commissione di esame , la quale dall' analisi della materia , e dal metodo della esposizione e de' ragionamenti , dovrà valutare per tal parte la capacità de' medesimi al disimpegno delle importanti incumbenze che loro fa mestieri affidare.

*

9. II

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Dirett. del Ministero

*e real Segr. di Stato
di grazia e giustizia*

Fir., LUIGI PIONATI.

Il Min. Segr. di Stato

per gli aff. di Sicilia

Fir., GIOV. CASSISI.

Il Min. Segr. di Stato

Pres. del Cons. de' Ministri

Fir., FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo de' periti calligrafi.

De' 25 di Maggio 1858.

ART. 1. Le domande degli aspiranti dovranno essere presentate al Presidente della Commissione unitamente alla cedola in belle lettere. Il Presidente le comunicherà al Procurator generale presso la gran Corte criminale per prendere le convenienti indagini sulla loro condotta.

2. Lo esame avrà luogo in due giorni del mese di febbrajo di ciascun anno, e sarà annunziato al pubblico nel mese di agosto dell'anno precedente. Il termine per presentare la dimanda con la cedola sarà di un mese dal dì della pubblicazione. I rimanenti due mesi sono destinati per raccogliere le informazioni sulla condotta de' richiedenti.

3. La pubblicazione dello esame avrà luogo per mezzo del giornale ufficiale, e mediante avvisi affissi innanzi le porte delle gran Corti civili, delle gran Corti criminali de' tribunali civili e de' giudicati d'istruzione.

4. Ogni componente la Commissione presenterà all' medesima due quesiti sopra ciascuna materia dello esame. All' uopo la Commissione si riunirà un' ora prima di quella annunziata agli aspiranti nel giorno dell'esperimento, nel fine di osservare i diversi quesiti, ed escludere quelli che potessero coincidere tra loro, o che per avventura potrà credere non opportuni. Discussi e prescelti

tal modo i quesiti , verranno messi in un'urna alla presenza de' candidati ; e quelli che saranno estratti a sorte formeranno il tema dello esame.

L'adempimento delle suddette prescrizioni verrà assicurato dal corrispondente verbale.

5. È proibito espressamente ogni uso di libri o di manoscritti. Ciascun aspirante firmerà il proprio scritto al termine delle risposte ed al margine di ciascuna pagina. La stessa firma sarà apposta dal Presidente , dal segretario della Commissione , e da tutti gli altri aspiranti , dopo che rimarrà depositato presso il segretario , il quale farà verbale delle operazioni nella giornata.

6. Lo esame sarà diviso in due giorni. Nel primo si daranno i quesiti relativi a' principii dell' arte calligrafica , ed alle disposizioni delle *leggi penali* e delle *leggi di procedura penale e civile* , a' termini dell' articolo 8 del nostro real decreto di questa data. Nel secondo giorno poi si dovrà formare da' candidati il rapporto di perizia prescritto dal suddetto articolo , con le norme che la Commissione darà per la corrispondente esecuzione.

7. Terminati gli esami ne' due giorni stabiliti , pe' quali saranno assegnate a' candidati cinque ore di tempo , saranno fatti noti a' medesimi altri giorni , ne' quali dovranno assistere alla Commissione per essere sottoposti a domande o spiegazioni orali sulle cose scritte , laddove non risultasse appieno assicurata la loro capacità. Delle risposte date sarà formato dal segretario della Commissione analogo processo verbale , di cui terrà ragione la Commissione nel dare l' avviso definitivo sul conto dell' aspirante.

Nel procedere alla discussione degli scritti , la Commissione assegnerà a ciascun candidato il numero dei gradi di approvazione che avrà riportato. Il massimo grado di approvazione sarà di dodici punti , il minimo di sei per ciascuna materia , senza potersi dar luogo a compensazione.

8. La Commissione si riunirà in giorni seriali di udienza nella sala della gran Corte civile o della gran Corte cri-

criminale , che dovrà procedere allo esame. Non si potrà riunire la Commissione , se non presenti cirque almeno de' suoi componenti.

La discussione degli scritti ed il corrispondente verbale saranno eseguiti ne' due mesi consecutivi allo esame.

9. Il verbale di esame e dello avviso della Commissione per questa parte de' nostri reali domini sarà trasmesso al Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia , ed indi con corrispondente ministeriale sarà disposta la nomina e l'annotazione all' albo. Pe' nostri reali domini al di là del Faro il verbale medesimo sarà trasmesso al Luogotenente generale , cui è data facoltà di fare la nomina per l'annotazione nell' albo.

Approvato : Gaeta , il dì 25 di Maggio 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Dirett. del Ministero
e real Segr. di Stato
di grazia e giustizia*
Fir., LUIGI PIONATI.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia*
Fir. , GIOV. CASSISI.

*Il Min. Segr. di Stato
Pres. del Cons. de' Ministri*
Fir., FERDINANDO TROJA.

Publicato in Napoli nel dì 8 di Giugno 1858.



(N.° 5003.) *DECRETO riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega dello SPIRITO SANTO nel comune di Castelluccio nel Principato citeriore, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 25 Maggio 1858.)*



(N.° 5004.) *DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della SS. TRINITÀ nel comune di Montesarchio nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi quivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio dei 17 di giugno 1780. (Napoli, 25 Maggio 1858.)*



(N.° 5005.)

(N.° 5005.) *DECRETO* che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S.^a MARIA delle Grazie nel comune di Parolise nel Principato ulteriore. (Napoli, 25 Maggio 1858.)

(N.° 5006.) *DECRETO* circa la sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe di S.^a MARIA del Carmine, e di MARIA SS.^a ADDOLORATA nel comune di Candida nel Principato ulteriore, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 25 Maggio 1858.)

(N.° 5007.) *DECRETO* che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega dell' ASSUNTA nel comune di Taurano in Terra di lavoro. (Napoli, 27 Maggio 1858.)

(N.° 5008.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo della SANTISSIMA VERGINE del Carmelo, da stabilirsi nel comune di Casacalenda in provincia di Molise. (Napoli; 4 Giugno 1858.)

(N.° 5009.) *DECRETO* contenente la sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe di S.^a MARIA della Sanità, di S.^a MARIA del Suffragio, di Gonfalone, e di S.^a Monica nel comune di Capua in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi quivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 2 Giugno 1858.)

(N.° 5010.) *DECRETO* col quale confermandosi la concessione della bollazione a secco accordata al Signor Francesco Bonnet per le merci della fabbrica di pelli e cuoi stabilita in Castellammare nella provincia di Napoli, si permette che alla leggenda-Francesco Bonnet-rimanendo tutti i contrassegni attuali, venga sostituita l'altra-Maurizio Jammy Bonnet, che è la ragion sociale succeduta nella proprietà della fabbrica. (Gaeta, 2 Giugno 1858.)

(N.° 5011.)

(N.° 5011.) *DECRETO con cui confermandosi la facoltà della bollazione a ruggine ed a piombo concessa alle manifatture di seta della fabbrica da Tommaso Sacra stabilita in Napoli, e poscia trasferita in Barra, si permette che il bollo da apporsi alle manifatture suddette, rimanendo con tutti i contrassegni attuali, varii soltanto nella leggenda, sostituendosi a quella di-Regia dogana di Napoli - l'altra di-Officina de' dazii di consumo di Barra. (Gaeta, 2 Giugno 1858.)*

(N.° 5012.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega del SS. SACRAMENTO e del Rosario nel comune di Deliceto in provincia di Capitanata per accettare il pio legato disposto in favor suo da Niccola Gioia con testamento pubblico de' 29 di aprile 1832 pel notajo Giovanni d'Ambrosio, con le condizioni e clausole espresse nell'atto medesimo, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo però i dritti de' terzi. (Napoli, 2 Giugno 1858.)*

(N.° 5013.) *DECRETO perchè l'arciconfraternita del Monte de' Morti in Potenza nella provincia di Basilicata possa accettare la pia disposizione fatta in suo pro da Francesco Laurenzana con pubblico istrumento de' 12 di settembre 1857 pel notajo Francoscantonio Ricciuti; dovendo esattamente eseguirsi le condizioni e clausole espresse nell'atto surriferito, e prendersi nota tanto della disposizione in parola quanto degli obblighi annessivi nella platea dell'arciconfraternita, salvo sempre i dritti dei terzi. (Napoli, 2 Giugno 1858.)*

(N.° 5014.) *DECRETO con cui si concede alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Avellino nel Principato ulteriore il permesso di accettare il pio legato disposto da D. Gennaro Festa per maritaggi in pro di donzelle povere con testamento pubblico de' 20 di luglio*

1795 pel notajo Giuseppe Maria Galasso; con dovere eseguirsi le condizioni e clausole espresse nell'atto su mentovato, e prendersi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo però i dritti dei terzi. (Napoli, 2 Giugno 1858.)

(N.° 5015.) *DECRETO* portante il sovrano beneplacito perchè la congrega sotto il titolo di *MARIA SS.ª* della Stella nel comune di Stornarella in provincia di Capitanata possa accettare la pia disposizione fatta in suo pro da Giuseppe Caldarone con testamento pubblico de' 27 di novembre 1850 pel notajo Ottavio Farina residente in Cernignola; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, e prendersi nota della disposizione con gli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 2 Giugno 1858.)

(N.° 5016.) *DECRETO* permettente a Domenico Esposito del comune di Secondigliano in provincia di Napoli, nato il dì 6 di novembre 1841, di assumere il cognome di Russo in vece di quello che attualmente porta, non dovendo tal cambiamento apportargli alcun dritto di famiglia, e prendendosene nota al margine degli atti al medesimo relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 2 Giugno 1858.)

(N.° 5017.) *DECRETO* autorizzante Luigi Gaspare Gerbasi del comune di Mendicino nella Calabria citeriore, nato il dì 15 di ottobre 1832, a cangiare il suo cognome in quello di de Chiara, senza che ciò gli arrechi alcun dritto di famiglia, e con l'obbligo di prendersene nota al margine degli atti al medesimo relativi; come pure nei registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 2 Giugno 1858.)

(N.° 5018.)

(N.º 5048.) **DECRETO** che accorda la sanatoria per la fondazione delle congreghe della SS. CONCEZIONE e della SS. ADDOLORATA in Mugnano in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 2 Giugno 1858.)

(N.º 5049.) **DECRETO** permettente a D. Alessandro de Marinis di fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo D. Donatantonio.

Gaeta , 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trono da D. Alessandro de Marinis, dirette ad essere autorizzato a fondare un maggiorato a favore del suo figliuolo *Donatantonio*;

Visto l' articolo 948 delle *leggi civili* in vigore , che dichiara qual nobiltà si richiede ne' fondatori de' maggiorati ;

Visto il favorevole avviso emesso dalla real Commissione de' titoli di nobiltà il 15 di maggio 1858 ;

Volendo benignamente accogliere siffatta dimanda ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Riconosciamo D. Alessandro de Marinis rivestito della nobiltà richiesta per poter fondare il maggiorato a favore del suo figlio D. Donatantonio , e glie ne accordiamo la corrispondente implorata autorizzazione.

2. Il nominato D. Alessandro dovrà poi per la istituzione del detto maggiorato adempiere a quanto altro è prescritto dalle attuali *leggi civili* in vigore.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5020.) *DECRETO con cui s'istituisce un Consiglio edilizio nella città di Andria.*

Napoli, 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto emesso dal decurionato di Andria in provincia di Terra di Bari perchè sia installato un Consiglio edilizio in quella città;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio nella città di Andria.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5021.)

(N.º 5021.) *DECRETO concernente la destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Arpino.*

Napoli , 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Arpino nella provincia di Terra di lavoro , per coadjuvarlo in tutte le sue funzioni , tranne quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 5022.) *DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Bagnara.*

Napoli , 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro ;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Bagnara nella provincia di prima Calabria ulteriore, per coadjuvarlo in tutte le sue funzioni, tranne quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

—————

(N.º 5023.) *DECRETO col quale la regia parrocchia di S. Pietro nel villaggio di Vibona è soppressa, e viene riunita all'altra di S. Leonardo in Longobardi, diocesi di Mileto.*

Napoli, 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Commissione esecutrice del Concordato;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito per sopprimersi la parrocchia di regio patronato, sotto il titolo

tolo di S. Pietro nel villaggio di Vibona, e riunirsi a quella di S. Leonardo in Longobardi anche di regio patronato nella provincia di Calabria ulteriore seconda, diocesi di Mileto; rimanendovi però un economo-curato, coll'obbligo di risedere in Vibona per la cura delle anime.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5024.) *DECRETO che estende a tutti i Consigli edilizii di là del Faro le disposizioni emesse per quelli delle città di Palermo e di Messina co' decreti de' 14 di luglio e 21 di dicembre 1857.*

Gaeta, 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduti i nostri reali decreti de' 14 di luglio e 21 di dicembre 1857, co' quali fu data facoltà a' Consigli edilizii delle città di Palermo e Messina di far demolire e ricostruire le fabbriche eseguite in modo diverso dal disegno approvato, o senza permesso, o contro il divieto del Consiglio edile;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 4. Le disposizioni contenute ne' due enunciati decreti de' 14 di luglio e 21 di dicembre 1857 sono estese a tutti gli altri Consigli edili dell'altra parte de' nostri reali dominii.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5025.) *DECRETO che autorizza il comune di Bari a cedere a quella congrega del Carmine alcuni locali per la fondazione di un orfanotrofo.*

Gaeta, 4 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto lo avviso della Consulta de' reali dominii al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. È autorizzato il comune di Bari a cedere a quella congrega detta del Carmine la parte superiore del soppresso monastero del Carmine con lo intero chiostro, il portone d' ingresso ed una stanza pel portiere, per la fondazione di un orfanotrofo, giusta la proposizione fatta dallo Intendente di quella provincia con rapporto de' 25 di agosto 1857, con affidarsene ad esso la esecuzione, e con la condizione di dovere la parte del monastero che

si

si cede ritornare al comune nel caso di più non dovere servire all'oggetto cui si vuole destinare.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

RE DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 217.

(N.° 5026.) *DECRETO con cui si permette a Luca Viti del comune di Marzano in provincia di Terra di lavoro, nato il dì 15 di ottobre 1776, riconosciuto col cognome di Viticone, di ritenere questo cognome in vece del primo, senza che ciò possa attribuirgli alcun dritto di famiglia, e prendendosene nota al margine degli atti al suddetto individuo relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 5 Giugno 1858.)*

—————
(N.° 5027.) *DECRETO che approva gli stati discussi relativi alle rendite ed alle spese per lo ramo delle opere pubbliche delle provincie oltre il Faro per l'esercizio del corrente anno.*

Gaeta, 8 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta di Sicilia;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le rendite e le spese delle sette provincie dei nostri reali domini oltre il Faro per lo ramo delle opere pubbliche, e che riguardano l'amministrazione dello esercizio 1858 , sono stabilite a norma de' rispettivi stati discussi annessi all'originale del presente decreto , e da Noi approvati.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO .

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5028.) *DECRETO con cui il vantaggio delle riduzioni di dazio su' zuccheri e su' caffè di che trattasi nell' ultimo Trattato di commercio concluso con la Spagna viene esteso a tutte le Potenze con le quali sieno in vigore consimili Trattati.*

Gaeta, 8 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo favorire le transazioni commerciali del nostro Regno con altri Stati ;

Veduto il parere della Commissione creata per lavori relativi a Trattati di commercio ;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il vantaggio delle riduzioni di dazio relativamente a' zuccheri e caffè, accordate alla Spagna coll'articolo 11 del Trattato di navigazione e di commercio in vigore con quella Potenza, viene esteso a tutte le altre Potenze, con le quali si hanno consimili Trattati basati su perfetta reciprocità; e quindi il dazio sullo zucchero in polvere sarà ridotto da ducati dieci a ducati otto e grana cinquanta il cantajo, su quello in pane da ducati quindici a ducati nove il cantajo, e sul caffè da ducati dodici a ducati dieci il cantajo.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Min. Segr. di Stato
delle finanze*
Firm., S. MURENA.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia*
Firm., G. CASSISI.

*Il Min. Segr. di Stato
Pres. del Cons. de' Ministri*
Firm., FERDINANDO TROJA.

Publicato in Napoli nel dì 16 di Giugno 1858.

(N.º 5029.) *DECRETO con cui si concede al Signor Desiderato Danton privativa per la introduzione di una fornace a doppio effetto per la fabbricazione della calce e per la carbonizzazione e distillazione de' combustibili.*

Gaeta, 8 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

*

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Concediamo al *Signor Desiderato Danton*, nei termini del real decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, privilegio di anni cinque per la introduzione ne' reali domini al di qua del Faro di una fornace a doppio effetto per la fabbricazione della calce, e nel tempo stesso per la carbonizzazione e distillazione continua de' combustibili, giusta i disegni e la descrizione depositati presso il reale Istituto d'incoraggiamento; rimanendo però libero a chicchessia la costruzione e l'uso di qualunque altra fornace ad azione continua, ma che sia diversa da quella del *Signor Danton*.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5030.) *DECRETO autorizzante la chiesa del reale stabilimento di S. Eligio Maggiore in Napoli ad accettare la disposizione fatta in suo pro da Antonio Barone con testamento pubblico de' 23 di giugno 1857 pel notajo Giovanni Villamaina, consistente in una rendita di annui ducati trenta inscritta sul gran Libro in favore della detta chiesa per celebrazione annua di messe; dovendo però eseguirsi esattamente le condizioni e clausole ivi apposte, e prendersi nota del legato con gli obblighi annnessi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi.*
(Napoli, 8 Giugno 1858.)

(N.° 5031.)

(N.° 5031.) *DECRETO che approva la fondazione e le regole di un Monte di pegni nel comune di Pizzo.*

Napoli , 9 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 17 di ottobre 1857 intorno alla istituzione di un Monte di pegni nel comune di Pizzo ;

Veduto l' avviso della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la fondazione di un Monte di pegni nel comune di Pizzo , provincia di Calabria ulteriore seconda , a' termini della succennata nostra sovrana risoluzione de' 17 di ottobre 1857.

2. Per la dipendenza , amministrazione e governo del novello Monte , sono approvate le regole annesse all' originale di questo decreto.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*R Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5032.) *DECRETO col quale confermandosi la facoltà della bollazione concessa a' tessuti di lana della fabbrica stabilita in Capriglia nel Principato citeriore da Gaetano e fratelli Notari , si permette che il bollo da apporsi alle manifatture suddette , rimanendo con tutti i contrassegni attuali , varii soltanto nella impronta della ditta , leggendo*
dosi

*dosi in vece di - Gaetano e fratelli Notari di Capriglia -
l'altra della novella ragion sociale - Verniero Notari di
Capriglia. (Gaeta , 40 Giugno 1858.)*

—————

(N.º 5033.) *DECRETO con cui si estendono alla Sicilia le
disposizioni emanate con decreto de' 27 di marzo 1828
circa le copie de' repertorii che gli uffiziali pubblici deb-
bono consegnare a' ricevitori del registro.*

Napoli , 12 Giugno 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Visto il decreto de' 27 di marzo 1828 emesso pe' no-
stri reali domini di qua del Faro ne' seguenti termini :

« ART. 1. Le copie de' repertorii che gli uffiziali pub-
» blici debbono a' termini dell' articolo 37 della legge del
» 21 giugno 1819 consegnare a' ricevitori del registro ,
» dovranno essere formate nel modo stesso che col real
» decreto de' 26 marzo 1827 è prescritto pe' repertorii
» originali. »

« ART. 2. Laddove un uffiziale pubblico contravvenisse
» alla disposizione dell' articolo precedente , non potrà
» ottenere dal ricevitore del registro la vidimazione del
» repertorio , e pagherà una multa di ducati tre in pena
» della contravvenzione. »

Veduto il real decreto del 2 giugno 1846 , con cui fu
applicato alla Sicilia il citato real decreto del 26 marzo
1827 sulla forma de' repertorii originali ;

Volendo rendere anche comune alla Sicilia il cennato
decreto del 27 marzo 1828 , non che le norme in osser-
vanza ne' reali domini continentali per potersi eseguire
le verifiche sulle copie de' repertorii nel caso di annien-
tamento o dispersione degli originali ;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini
di là del Faro ;

Ve-

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il mentovato decreto de' 27 di marzo 1828 è esteso alla Sicilia.

2. I verificatori de' rami e dritti diversi in Sicilia, nel caso di annientamento o dispersione de' repertorii originali, potranno eseguire la verifica sulle copie esistenti presso le ricevitorie e le direzioni provinciali.

3. Qualora sia luogo a multe, potranno gli ufficiali pubblici essere abilitati a produrre in loro discolpa gli originali repertorii, semprecchè sia loro riuscito di rinvenirli; ed in questo caso sussistendo la giustificazione, saranno sempre tenuti all'unica multa preveduta dallo articolo 2 del suddetto decreto del 27 marzo 1828 per la difformità tra l'originale e la copia.

4. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5034.) *DECRETO autorizzante la congrega di A. G. P. in Arzano nella provincia di Napoli ad accettare le pie disposizioni fatte in suo pro dal sacerdote D. Pietro Sorgente con testamento pubblico de' 21 di agosto 1854 pel notajo in Secondigliano Andrea Caiazza, e dal sacerdote D. Angelo Ferone con testamento olografo dei 27 di gennajo 1844 presso il notajo Antonio Astone residente in Casoria; con le condizioni e clausole espresse negli*

negli atti surriferiti, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota tanto delle disposizioni quanto degli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 12 Giugno 1858.)

(N.° 5035.) *DECRETO che approva un regolamento per la conservazione e pel recupero de' titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali e degli stabilimenti di pubblica beneficenza ne' domini al di là del Faro.*

Napoli, 12 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALENNE EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il regolamento approvato col nostro decreto degli 8 di febbrajo 1856, col quale è stato concesso alla Tesoreria generale di Sicilia il beneficio dell' intitolazione de' quadri per lo ricupero de' cespiti di stato certo della Tesoreria medesima;

Volendo estendere siffatto beneficio agli stabilimenti di pubblica beneficenza ed alle opere pie laicali di quella parte de' nostri reali domini;

Visto il parere della Consulta de' nostri domini al di là del Faro;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Per la conservazione e per lo recupero de' titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali e degli stabilimenti di pubblica beneficenza di Sicilia è approvato il regolamento annesso al presente decreto.

2. È stabilito il termine perentorio di sei mesi, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, per eseguirsi

gürirsi dagli amministratori delle dette pie. opere e pubblici stabilimenti le disposizioni contenute negli articoli dal primo al settimo inclusivamente del regolamento da Noi approvato.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TRUJA.

REGOLAMENTO pratico per la conservazione e ricupero dei titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali e stabilimenti di beneficenza di Sicilia.

De' 12 di Giugno 1858.

ART. 1. Gli amministratori delle opere pie laicali e degli stabilimenti di beneficenza, sotto la loro più stretta responsabilità e di quella de' rispettivi segretarii contabili, e sotto la speciale sorveglianza del sindaco di ogni comune, si adopreranno efficacemente alla raccolta dei titoli delle rendite di stato certo, consultando i libri di scrittura antica, quelli de' pubblici archivii, le antiche tabelle, i vecchi registri, i primi stati discussi, i conti del vecchio e nuovo sistema, ed i rispettivi ufficii delle Conservazioni delle ipoteche per quelle rendite costituite per le quali prese le iscrizioni si avrebbe dovuto in esse specificare l'indicazione di un titolo.

2. Per quelle amministrazioni che non risiedono nel capo-provincia, gli amministratori manderanno subito al Consiglio degli ospizii un appuntamento delle ricerche che sarà utile di farsi nell'ufficio della Conservazione delle ipoteche. Il Consiglio degli ospizii per maggior brevità di tempo darà incarico ad uno degli uffiziali della sua segreteria di accudire all'ufficio delle ipoteche, onde ottenere le notizie che si ricercano. Il conservatore non potrà negarsi di apprestarle.

3. Sulle

3. Sulle notizie che si ricaveranno da siffatti elementi gli amministratori si occuperanno subito della compilazione de' quadri de' debitori di quelle rendite.

4. Tali quadri dovranno contenere :

1.° il numero d'ordine ;

2.° il nome e cognome, ed il domicilio de' debitori ;

3.° l'epoca del contratto, il nome del notajo o altro ufficiale stipulatore ;

4.° la quantità del canone o della prestazione dovuta, colla specificazione se sia canone enfiteutico, o di utile dominio, soggiogazione, legato, o di altra natura ;

5.° il fondo o capitale sul quale corrisponde la rendita ;

6.° la scadenza de' pagamenti ;

7.° il numero delle annualità arretrate, se ve ne sieno.

5. In mancanza di titoli espressi, varrà per titolo il possesso di esigere in cui si è trovata l'amministrazione o quegli da cui ha causa.

In mancanza di altri titoli di possesso, s'intenderà questo giustificato con due pagamenti, l'uno anteriore alla pubblicazione delle nuove leggi, e l'altro eseguito da quell'epoca sin oggi, potendo servire di pruova di siffatti pagamenti i libri della pubblica amministrazione e gli altri documenti enunciati nell'articolo primo, salvo a' debitori ogni eccezione diretta a provare la inesistenza del debito.

6. In mancanza di titoli espressi, gli amministratori che compileranno i quadri suddetti enuncieranno ne' quadri medesimi il detto possesso, e tutti i fatti ed i documenti da' quali lo avranno rilevato.

7. Formati in tal modo i detti quadri, saranno da' rispettivi amministratori per mezzo del sindaco di ogni comune rimessi al Consiglio degli ospizii per lo esame ed approvazione, inteso pria lo avviso del Consiglio d'Intendenza.

8. Approvati i quadri, gl'Intendenti ne spediranno gli estratti a' sindaci de' comuni, trascrivendo in ciascuna copia

copia i soli nomi de' dèbitori che hanno domicilio in ciascun comune; e tali copie saranno munite della firma degl'Intendenti medesimi e del segretario del Consiglio degli ospizii.

9. I sindaci dovranno pubblicare gli estratti suddetti nelle forme usitate per gli atti del Governo; e tenerli affissi alle porte della Casa comunale per lo spazio di giorni venti: lo adempimento di tale formalità sarà fatto costare da un processo verbale del sindaco, vistato dal regio giudice di circondario; ed ove questi non esista, dal suo supplente.

I quadri suddetti saranno in oltre a cura degl'Intendenti pubblicati nel giornale ufficiale; e questa pubblicazione terrà luogo di notifica per tutti coloro che non abbiano domicilio o rappresentanti nella provincia o nel Regno.

10. Fra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia; di trenta per coloro che sono domiciliati altrove, ma che si abbiano rappresentanti nella provincia; e di giorni quaranta per coloro che nè abbiano domicilio nella provincia, nè si hanno chi li rappresenti, salvo i termini indicati nello articolo 167 del *Codice di procedura civile* per coloro che dimorano fuori Regno, il debitore notato nel quadro, che si crederà lesone' suoi dritti, dovrà produrre i suoi reclami, poggiati a motivi di fatto e di dritto, contro la iscrizione del suo nome nel quadro, con una opposizione notificata a' rispettivi amministratori, portante costituzione di patrocinatore, ed opportunamente a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello determinato dalle *leggi di procedura civile*.

11. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate, qualunque sia il valore della controversia, dal tribunale civile della provincia nella quale i crediti sono esigibili; e si procederà come ne' giudizi di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell'opposizione, salvo la riserva dello appello, nel quale caso la Corte agirà collo stesso rito.

Lo

Lo appello avrà il meno effetto devoluto; e nel caso di succombenza delle pie amministrazioni, non decorrerà il termine ad appellare, se non a contare dal giorno in cui la sentenza del tribunale sia notificata all'Intendente presidente del Consiglio degli ospizii.

12. Le opposizioni o gli appelli saranno dichiarati inammissibili, se non saranno reiterati fra otto giorni con atto intimato all'Intendente presidente del Consiglio degli ospizii. Il termine suddetto sarà aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra il comune ove risiede la pia amministrazione ed il capo-provincia.

13. Appena notificate le opposizioni agli appelli, gli amministratori dovranno subito inviarli originalmente al Consiglio degli ospizii, il quale di accordo col Consiglio d'Intendenza, sullo esame degli adottati motivi, determinerà se sia conveniente insistere sulla partita del ruolo, o rinunziarvi. Nel caso in cui siffatto esame richiederà del tempo, il Consiglio degli ospizii ne renderà informato il pubblico ministero presso il tribunale o presso la gran Corte, affinchè abbia luogo il necessario differimento.

Gli amministratori all'invio dell'opposizione o dello appello accompagneranno la proposta del difensore; e nel caso di ritardo o di mancanza di proposta, il Consiglio degli ospizii ne nominerà uno tra i più zelanti che si trovano addetti al Collegio ove dovrà la opposizione o lo appello essere discusso.

Il difensore sarà tenuto dar conoscenza dello esito della lite non solo a' locali amministratori, ma ben vero direttamente al Consiglio generale degli ospizii.

14. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di que' debitori i quali non avranno prodotto alcun reclamo saranno portati sopra un ruolo diffinitivo; ed ivi in ragione che saranno giudicati i reclami prodotti, si riporteranno pure i nomi di coloro, i richiami de' quali saranno stati giudicati per la somma riconosciuta legittima.

15. I nomi di coloro i cui richiami saranno stati giudicati ed ammessi, o a' quali sarà prestata adesione per determinazione del Consiglio d'Intendenza e degli ospizii,

zì, verranno trascritti sopra altro ruolo. I ruoli diffinitivi di cui è sopra discorso saranno compilati da' rispettivi amministratori locali, colla solidale responsabilità de' segretarii contabili, ed a cura del sindaco; e saranno approvati dal Consiglio degli ospizii, inteso pure lo avviso del Consiglio d'Intendenza, a norma dell'articolo 7.

Di questi ruoli un consimile sarà rimesso a' rispettivi amministratori, ed un altro sarà conservato presso la contabilità centrale del Consiglio degli ospizii, onde servire di regola nella compilazione de' nuovi stati discussi e nella discussione de' conti morali, a norma dell'articolo 38 delle istruzioni de' 20 di maggio 1820.

16. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutivi con ordinanza, che in piè de' medesimi verrà apposta dall'Intendente della provincia; una seconda spedizione sarà conservata nello archivio del Consiglio degli ospizii; ed altra ne sarà trasmessa alla rispettiva locale amministrazione.

17. Gli estratti de' detti ruoli diffinitivi, certificati conformi dal segretario del Consiglio degli ospizii, saranno esecutivi colla firma dell'Intendente della provincia, come lo saranno parimente gli estratti e certificati conformi del contabile della pia opera, che gli amministratori passeranno al rispettivo cassiere colla propria firma e col visto del sindaco, dietro di che si darà luogo alla corrispondente coazione amministrativa.

18. Tutte le partite comprese ne' ruoli diffinitivi, ritenendosi dovute alle rispettive pie amministrazioni per decisione passata in cosa giudicata, saranno esposte in vendita a' termini del real decreto de' 16 di febbrajo 1852, e per titolo sarà allo acquirente consegnato lo estratto esecutivo del ruolo definitivo. Il suddetto estratto sarà titolo valido a prendersi la corrispondente iscrizione contro i debitori.

19. I notai, i ricevitori de' rami e dritti diversi, ed i conservatori delle ipoteche denunzieranno al Consiglio generale degli ospizii, nell'occasione della stipulazione e registro degli atti e delle sentenze, o delle trascrizioni
che

che avranno luogo presso di loro, i trasferimenti de' fondi sopra cui è allogata l'annua prestazione dovuta al luogo pio, affinchè resane sciente l'amministrazione interessata, potessero astringersi i possessori novelli alla stipulazione degli atti di obbligo, o imprendersi altri utili esperimenti.

20. I mancamenti degli ufficiali pubblici nel superiore articolo indicati saranno puniti colla sospensione dall'ufficio, oltre alla rivalsa de' danni ed interessi a cui potranno essere obbligati in favore della pia amministrazione.

21. Per le opere pie sottratte alla dipendenza del Consiglio degli ospizii, tutte le incumbenze dal presente regolamento affidate ad essi Consigli saranno adempiute da' rispettivi amministratori sotto l'alta vigilanza del real Governo, ed inteso lo avviso motivato del Consiglio di Intendenza della provincia.

Approvato: Napoli, il dì 12 di Giugno 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5036.) *DECRETO per lo stabilimento provvisorio di una terza piazza di notajo nel comune di Montemurro.*

Napoli, 12 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la supplica di *D. Domenico Imperatrice* del comune di Montemurro, colla quale ha domandato stabilirsi in quel comune la terza piazza di notajo provvisoria, per essere trapassati due notai che vi facevano residenza;

Pren-

Prendendo in benigna considerazione le attuali particolari condizioni della popolazione del detto comune di Montemurro ;

Veduti gli articoli 4 e 55 della legge sul notariato ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È stabilita nel comune di Montemurro in provincia di Basilicata una terza piazza provvisoria di notajo.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 5037.) *DECRETO col quale si permette che la congrega del SS. Rosario nel comune di Castiglione alla Pescara nel primo Abruzzo ulteriore conceda in enfiteusi all' arciprete D. Serafino Venturo il piccolo fondo di sua proprietà posto in contrada Piano del Ponte , pel canone di ducati tre e grana 50 , dovendovi l' arciprete suddetto erigere una chiesa rurale per comodo di quella popolazione , e tutto ciò secondo le condizioni stabilite dal Consiglio d' Intendenza. (Napoli , 12 Giugno 1858.)*

—————
(N.° 5038.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Avigliano in Basilicata a concedere in enfiteusi a D. Diodato Corbo una casa di proprietà di quell' ospizio della MADONNA della Pace , contigua all' altra detta Spezieria , presso il cortile della chiesa madre , per l' annuo canone netto di ducati quattro , e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 14 Giugno 1858.)*

—————
(N.° 5039.)

(N.° 5639.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Ariano nel Principato ulteriore a concedere in enfiteusi a D. Giulio Jacobelli fu Bernardo il fondo rustico denominato de Felice e Marra, di proprietà di quel conservatorio di S. Francesco Saverio, sito in Sant' Anastasia in provincia di Napoli, per l'annuo canone netto di ducati ventitre e grana 30, e secondo gli altri patti racchiusi nel verbale di aggiudicazione. (Napoli, 14 Giugno 1858.)*



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 218.

(N.° 5040.) *DECRETO* mediante il quale si autorizza la real Casa santa degl' *Incurabili* in Napoli a vendere il fondo di sua proprietà, denominato Monte di S. Elia in Campi nella provincia di Terra d' Otranto, a pro dell' aggiudicatario D. Vincenzo Balsamo, per la somma di ducati centoquaranta, co' patti e le condizioni contenuti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 14 Giugno 1858.)



(N.° 5041.) *DECRETO* col quale si approva che la real Casa santa dell' *ANNUNZIATA* di Napoli dia a censo a pro dell' aggiudicatario Pasquale d' Occhio il fondo rustico che il suddetto pio luogo possiede nel comune di Torrecuso nel Principato ulteriore nel luogo detto Pezza Pagliara, e della estensione di circa moggia quattordici, per l' annuo canone netto di ducati ventuno, coll' obbligo di stipularsene autentica scrittura a norma delle condizioni racchiuse nel verbale di aggiudicazione definitiva, e servate altresì le disposizioni contenute nell' articolo 66 delle istruzioni de' 20 di maggio 1820. (Napoli, 14 Giugno 1858.)



(N.° 5042.) *Decreto col quale si permette all' arciconfraternita della Morte ed Orazione in Cosenza nella Calabria citeriore di prendere in enfiteusi la piccola casa pertinente al canonico D. Francesco Bosco , per l' annuo canone netto di ducati trenta , ad oggetto di costruirsi una sagrestia di cui manca , e secondo tutti i patti stabiliti dal Consiglio degli ospizii e da quello d' Intendenza. (Napoli , 14 Giugno 1858.)*

(N.° 5043.) *Decreto con cui si accordano le onorificenze ed il titolo di arciconfraternita alla congrega della SS. ANNUNZIATA in Avigliano nella provincia di Basilicata , senza pregiudizio de' dritti delle altre congreghe che trovansi ivi prima di essa legalmente istituite ; dovendo però il Consiglio degli ospizii della provincia vigilare allo esatto adempimento degli obblighi assunti dalla pia corporazione ; e decader questa dall' onorificenza accordatale qualora non vi adempisse. (Napoli , 14 Giugno 1858.)*

(N.° 5044.) *Decreto autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Pomarico in Basilicata a concedere in enfiteusi a D. Michele d' Aria il fondo rustico che quella cappella di S.^a MARIA del Carmine possiede in contrada S.^a Maria del Carmine a Pantana , per l' annuo canone netto di ducati sei e grana 90 , e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 14 Giugno 1858.)*

(N.° 5045.) *Decreto che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pescopagano in Basilicata di concedere in enfiteusi ad Angelo Quaglietta il fondo rustico che quella cappella della SS. CONCEZIONE possiede in contrada Varco di Diana , per l' annuo canone netto di ducati due e grana 70 , e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 14 Giugno 1858.)*

(N.° 5046.)

(N.º 5046.) **DECRETO** autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Vico Equense in provincia di Napoli a concedere in enfiteusi a *Ciro Celentano* il fondo rustico con casa e comodi rurali, che quella confraternita di S.^a *MARIA DELL' ASSUNTA e Monte de' Morti* possiede in contrada *Patierno*, per l'annuo canone netto di ducati settantasette, con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva, e con obbligo di stipularsene pubblica scrittura a norma delle leggi civili, della consuetudine e dell' articolo 66 delle istruzioni de' 20 di maggio 1820. (Napoli, 14 Giugno 1858.)

(N.º 5047.) **DECRETO** permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza d' *Isca* nella seconda Calabria ulteriore di alienare a favore della *Baronessa D.^a Erichetta Scoppa* il fondo denominato *Guttinella* di pertinenza di quel pio Monte di *Greco*, per la somma di ducati ottanta da impiegarsi in acquisto di rendita iscritta sul gran Libro, e serbati i patti contenuti negli atti di aggiudicazione. (Napoli, 14 Giugno 1858.)

(N.º 5048.) **DECRETO** autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di *Oppido* nella prima Calabria ulteriore a concedere in enfiteusi a favore di *D. Vincenzo de Salazar* il fondo detto *Pronostino*, sito nel tenimento di *Jatrinoli*, ed appartenente a quel Monte dei pegni, pel canone di ducati dugentoventicinque netto di ogni peso, e con tutte le condizioni contenute nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 14 Giugno 1858.)

(N.º 5049.) **DECRETO** che autorizza il comune di *Mercato* nel Principato citeriore a tenere un'annua fiera ne' giorni 11, 12 e 13 di giugno in occasione della festa di *S. Antonio di Padova*, serbate le prescrizioni contenute nelle sovrane risoluzioni del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 15 Giugno 1858.)

*

(N.º 5050.)

(N.° 5050.) *DECRETO* concernente la istituzione presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca in Napoli di una Scuola per la istruzione degli alunni nell' arte d' incidere sopra acciaio.

Gaeta , 15 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo provvedere al modo di rendere durevoli e capaci di ulteriore sviluppo i perfezionamenti già arretrati nell' arte d' incidere nel gabinetto d' incisione presso l' Amministrazione generale delle monete ;

Sulla proposizione del nostro **Ministro Segretario di Stato delle finanze** ;

Udito il nostro **Consiglio ordinario di Stato** ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituita presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca una Scuola per la istituzione degli alunni sì nella parte generale e teoretica , come nella parte tecnica dell' arte d' incidere sopra acciaio.

2. Il direttore del gabinetto d' incisione soprintenderà al buono andamento della Scuola , e darà opera all' insegnamento per la parte teoretica , il disegno e la plastica.

Per quel che riguarda la parte tecnica e di esecuzione relativamente all' arte d' incidere sopra acciaio , vi sarà un apposito istruttore , che verrà da Noi nominato sulla proposizione del nostro **Ministro Segretario di Stato delle finanze**.

3. All' istruttore di sopra mentovato verrà attribuito il soldo di mensili ducati venti. Ove la scelta cadrà sopra alcuno degli artisti che attualmente sono addetti al gabinetto d' incisione , oltre il soldo annesso al suo grado , godrà un soprassoldo di mensili ducati dieci pel suddetto straordinario incarico , ch' egli disimpegnerà indipendentemente dall' adempimento de' doveri annessi al suo impiego.

4. Un

4. Un particolare regolamento , che sarà da Noi approvato sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , determinerà le norme con le quali si potrà dar luogo all' ammissione degli alunni nel gabinetto d' incisione , non che i doveri del professore preposto all' insegnamento tecnico , e tutto ciò che concerne l'ordine e la disciplina dello stesso.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5051.) *DECRETO concedente privativa al Signor Francesco Pasanisi per la invenzione di una composizione di vernice atta a conservare impermeabili i lavori in legno , i lastrici e gl' intonachi.*

Gaeta , 15 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Francesco Pasanisi* , nei termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore , privilegio di anni dieci ne' reali domini al di qua del Faro per la invenzione di una composizione di vernice a legno atta a conservare impermeabili i lavori in legno , i lastrici e gl' intonachi , giusta la descrizione depositata presso il reale Istituto d' incoraggiamento ; ri-
ma-

manendo però sempre salvo alle pubbliche amministrazioni di poter fare uso della detta invenzione.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5052.) *DECRETO col quale il villaggio di S. Biagio è segregato dal municipio di Vallerotonda , ed è elevato a comune.*

Napoli , 15 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l' avviso del Consiglio d' Intendenza della provincia di Terra di lavoro , ritenuto dall' Intendente , ed il parere della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;
Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. Il villaggio di S. Biagio nel distretto di Sora in Terra di lavoro , segregandosi dal municipio di Vallerotonda , rimane elevato a comune con amministrazione separata.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5053.)

(N.° 5053.) *DECRETO* *permettente lo stabilimento in Bari di una famiglia religiosa di Padri Trinitarii Scalzi.*

Gaeta , 15 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento di una famiglia religiosa di Padri Trinitarii Scalzi nel soppresso convento con chiesa di S. Francesco della Scarpa in Bari , che si è all' uopo ceduto da quel comune.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccl'es.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5054.) *DECRETO* *col quale si permette al comune di Rocca Imperiale nella Calabria citeriore di tenere d' ora innanzi ne' giorni 28 , 29 e 30 di maggio l' annua fiera solita a celebrarvisi otto giorni dopo la santa Pasqua, servate le prescrizioni contenute nelle sovrane risoluzioni del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli , 15 Giugno 1858.)*

(N.° 5055.) *DECRETO* *contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega sotto il titolo de' Ss. Pietro e Paolo nel comune di Buccino in provincia di Principato cite-*

citeriore per accettare il legato disposto in vantaggio della medesima da Caterina Paterna con testamento pubblico de' 20 di settembre 1848 pel notajo Vincenzo Tanga, con le condizioni e clausole ivi espresse, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 16 Giugno 1858.)

(N.º 5056.) *DECRETO autorizzante la congrega del Purgatorio nel comune di Candela in provincia di Capitanata ad accettare il pio legato disposto in favor suo da Angelo Carino con testamento pubblico degli 8 di novembre 1854 pel notajo Antonio Palmieri ; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto , e prendersi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo i diritti de' terzi. (Napoli, 16 Giugno 1858.)*

(N.º 5057.) *DECRETO riguardante la concessione enfiteutica di alcuni indicati tratti di suolo pubblico appartenenti al comune di Torre S.^a Susanna.*

Napoli, 18 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEI, REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Torre S.^a Susanna in Terra d' Otranto a concedere in enfiteusi que' tratti di suolo pubblico descritti nella perizia redatta a' 24 di ottobre 1854 dall' architetto *Domenico Malinconico* agli attuali

tuali tenentarii di essi che li hanno occupati con la costruzione di case ed altre fabbriche, mediante il canone netto di grana dieci per ogni canna quadrata, oltre il pagamento di cinque annate di canone arretrato, a' sensi dell' avviso del Consiglio d'Intendenza de' 23 di gennaio 1855.

Dalla concessione suddetta intendonsi esclusi i *Signori Francesco Moccia e Cosimo Piccione*, a' quali fu lo stesso accordato con altro nostro real decreto de' 9 di agosto 1856.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5058.) *DECRETO mediante il quale D. Agostino Sommarriva , nato in Palermo da genitori genovesi, vien dichiarato suddito del Regno delle Due Sicilie.*

Napoli , 18 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la dimanda di *D. Agostino Sommarriva*, nato in Palermo da *D. Benedetto Sommarriva* e *D.^a Vittoria Negri*, genovesi, colla quale ha reclamato la nazionalità;

Considerando che da' documenti esibiti risulta che il medesimo nacque in Palermo nel primo settembre 1835, che ivi risiede, ed ha dichiarato la intenzione di fissarvi il suo domicilio;

Veduto l'articolo 44 delle nostre *leggi civili*;

Veduto il parere della Consulta;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

*

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto
segue.

ART. 1. *D. Agostino Sommariva* è dichiarato nazionale.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5059.) *DECRETO* con cui il comune di Meta in provincia di Napoli è autorizzato ad alienare a favore del Signor Francesco Saverio Mastellone del fu Gaetano la vecchia stradetta denominata Rivolo, che dalla via Casa Lauro passando al di sotto dell' altra detta di Ponte maggiore terminava nel vallone dello stesso nome, della lunghezza di palmi quattrocentosei, e della larghezza media di palmi sette ed un quarto, formanti in uno passi quadrati cinquantaquattro e palmi ventisette, pel prezzo di carlini diciotto per ogni passo quadrato, e con tutte le altre condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 6 di ottobre dello scorso anno. (Napoli, 18 Giugno 1858.)

(N.° 5060.) *DECRETO* autorizzante il comune di Cassano in Calabria citeriore a concedere in enfiteusi al Signor Gaetano Cosenza un rivoletto d'acqua potabile del volume di un carlino, per condurlo dal pubblico acquedotto nella casa di sua abitazione, mediante l'annuo canone netto di ducati due e grana 50, e con tutte le altre condizioni espresse nello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 3 di maggio ultimo, accettate dal suddetto Signor Cosenza. (Napoli, 18 Giugno 1858.)

(N.° 5061.)

(N.° 5064.) **DECRETO** perchè il comune di Bracigliano nel Principato citeriore possa concedere al Signor Pietro Basile la zona di suolo pubblico della lunghezza di palmi cinquecentonovantaquattro ed un quarto, e della larghezza di palmo uno ed un quarto, occupata da lui con la costruzione di un muro lungo l'alveo del torrente denominato Lavinajo; ricevendone in compenso altra zona di suolo sulla sponda opposta, rilasciata da' diversi proprietari cui appartiene, della larghezza di palmi tre, e della lunghezza rispettiva de' loro fondi, oltre il pagamento della somma di ducati cinquantacinque, da impiegarsi alla costruzione di un muro da servire di argine a' fondi de' proprietari medesimi, e con tutte le altre condizioni espresse nello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 2 di dicembre 1856. (Napoli, 18 Giugno 1858.)

(N.° 5062.) **DECRETO** permettente al comune di Tursi in Basilicata di concedere in enfiteusi al canonico Signor Tommaso de' Baroni Brancalasso, per l'annuo canone netto di carlini undici, il terreno demaniale della estensione di circa tomola sei, posto in contrada Anglona presso quell'episcopio, e che fu già illegittimamente occupato da Michele di Santo, dovendo osservarsi i patti e le condizioni stabiliti nell'aggiudicazione definitiva de' 3 di aprile 1857, ed a' termini dello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 3 di agosto del medesimo anno. (Napoli, 18 Giugno 1858.)

(N.° 5063.) **DECRETO** mediante il quale il comune di Canzano nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato ad alienare a favore del Signor Davide de Nigris un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di canne quadrate diciotto e palmi diciotto, contiguo alla casa di sua abitazione sita in contrada S. Giovanni, pel prezzo di ducati

cati dodici, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 21 di febbrajo ultimo. (Napoli, 18 Giugno 1858.)

(N.° 5064.) *DECRETO mediante il quale il comune di Galatina in Terra d' Otranto è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Michele Astarita le due camere terranee site nella strada detta Vicoletto dietro i molini, riportate nel catasto provvisorio all' articolo 200, sezione M, n.° 468, occupate attualmente da' gabellieri della sfarinatura, e l' aja della piccola strada che mena ai molini comunali, per l' annuo canone netto di ducati dieci, e con la cessione a favore del comune del suolo occorrente all' apertura di una nuova strada per accedere ai molini suddetti, e di un sotto-arco per ingrandire la novella camera terranea che dovrà essere occupata da' gabellieri della sfarinatura, il tutto a spesa dello stesso Signor Astarita, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 2 di maggio ultimo. (Napoli, 18 Giugno 1858.)*

(N.° 5065.) *DECRETO col quale si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega di S. Francesco del terz' Ordine nel comune di Terlizzi in Terra di Bari, senza pregiudizio de' dritti delle altre congreghe che trovansi ivi antecedentemente istituite, e rimanendo la congrega suddetta tenuta allo esatto adempimento delle pie opere assunte, sotto pena di decadere dalla cennata onorificenza. (Napoli, 19 Giugno 1858.)*

(N.° 5066.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega della SS. ADDOLORATA in Chieti nella provincia di Abruzzo citeriore. (Napoli, 19 Giugno 1858.)*

(N.° 5067.)

(N.º 5067.) **DECRETO** col quale confermandosi la facoltà della bollazione a ruggine ed a piombo concessa con decreto de' 2 di ottobre 1857 alle merci della fabbrica de' tessuti di proprietà della ragion sociale Vonwiller e compagni, stabilita nel distretto di Salerno nel Principato citeriore, si permette che il bollo da apporsi alle manifatture suddette venga modificato giusta le attuali produzioni di quell' opificio, e che abbia dalla parte convessa l' emblema del cavallo sfrenato, e dalla parte concava la leggenda nel primo giro - Regia dogana di Salerno - nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di lana nell' antica ferriera - ed in mezzo - Vonwiller e compagni. (Gaeta, 24 Giugno 1858.)



(N.º 5068.) **DECRETO** autorizzante il comune di Mottafollone a dare in enfiteusi a vantaggio di Rosa Perticaro una indicata estensione di terreno demaniale, in luogo di quella precedentemente assegnatale.

Napoli, 23 Giugno 1858. *

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto de' 4 di marzo 1856, col quale venne accordata a *Rosa Perticaro*, madre del soldato *Pasquale Rende* di Mottafollone in Calabria citeriore, la censuazione di dieci moggia di terreno del demanio promiscuo fra il comune suddetto e quello di S. Sosti, per l' annuo canone di ducati sette e grana 12;

Visti i reclami prodotti dal detto *Pasquale Rende* per ottenere una riduzione del canone infisso sopra le tomola cinque e sei ottavi di terreno assegnato a sua madre in contrada *Pallotta*, perchè gravoso;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Mottafollone in Calabria citeriore a concedere in enfiteusi a *Rosa Perticaro*, madre del soldato *Pasquale Rende*, tomolate cinque e sei ottavi di terreno demaniale in contrada *Malocanale*, in luogo della simile quantità di terra già assegnata alla stessa in contrada *Pallotta*, per l'annuo canone netto di ducati tre e grana 85, giusta l'avviso del Consiglio d'Intendenza de' 17 di aprile 1858.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5069.) *DECRETO autorizzante il comune di Pontelandolfo in provincia di Molise a concedere in enfiteusi al Signor Donato Mandato, con la garenzia solidale di Giuseppe Santopietro, una camera terranea, sita nel luogo detto Piazza di mezzo, per l'annuo canone netto di ducati dieci, e con tutte le altre condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 31 di gennajo di questo anno. (Napoli, 23 Giugno 1858.)*

(N.º 5070.) *DECRETO permettente a' germani Salvatore e Giuseppe Maria Esposito, nati in Napoli il primo a' 25 di maggio 1815 ed il secondo agli 11 di febbrajo 1821, di assumere il cognome di Tangredi in vece di quello che attualmente portano, senza che tal cangiamento attribuisca loro alcun dritto di famiglia, e facendosene nota-*

notamento al margine degli atti relativi ad essi ed a' loro figli rispettivi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 23 Giugno 1858.)

(N.° 5071.) **DECRETO** con cui Antonio Esposito del comune di Conca nel Principato citeriore, nato il dì 15 di dicembre 1827; è autorizzato ad assumere il cognome di Martingano in vece di quello che attualmente porta; non dovendo tal cangiamento arrecargli alcun dritto di famiglia, e prendendosene nota al margine degli atti al medesimo relativi, come pure ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 23 Giugno 1858.)

(N.° 5072.) **DECRETO** permettente che Natale Maria Esposito del comune di Foggia in provincia di Capitanata, nato il dì 21 di dicembre 1830, ed appartenente a quello stabilimento de' progetti, cangi l'attuale suo cognome in quello di de Filippo, senza che ciò gli attribuisca alcun dritto di famiglia, e con l'obbligo di prendersene nota al margine degli atti a lui relativi, come anche ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 23 Giugno 1858.)

(N.° 5073.) **DECRETO** col quale si stabiliscono gl'impiegati pe' due novelli fondaci di privativa in Aversa e Venafro, e si fissano i soldi rispettivi.

Ischia, 25 Giugno 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUR SICILIE, DI GERUSALENNE EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Veduta la sovrana risoluzione emessa nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 di maggio di questo anno, colla quale

quale fu approvato lo stabilimento di due nuovi fondaci di privativa in Aversa e Venafro ;

Volendo assegnare il personale necessario per gli stessi , giusta le prescrizioni del decreto organico de' 13 di aprile 1826 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A ciascuno de' suddetti due novelli fondaci saranno destinati un ricevitore col soldo di ducati venti al mese , ed un commesso al deposito con quello di mensuali ducati quindici.

2. È approvato l'aumento di esito sullo stato discusso di mensuali ducati settanta pel pagamento de' soldi ai detti impiegati.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5074.) *DECRETO con cui il governo del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro extra moenia è autorizzato a cedere al Cardinale Arcivescovo di Napoli una indicata chiesa per la erezione di una novella parrocchia.*

Ischia , 25 Giugno 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È autorizzato il governo del reale ospizio dei Ss. Pietro e Gennaro *extra moenia* di cedere a Sua *Eminenza* il Cardinale Arcivescovo di Napoli la chiesa di S. Onofrio de' Vecchi , senza scapito degl' interessi del pio luogo , con tutto il corredo , ad oggetto di erigersi una novella parrocchia.

2. Saranno a carico della parrocchia erigenda tutti i pesi di messe e le cappellanie legate , dovendosi cedere nel tempo stesso i fondi in corrispondenza per lo adempimento di detti pesi : benvero però la cessione de' fondi per gli annui ducati quarantotto assegnati per la spesa delle Quarantore e S.^o Sepolcro , e la cessione de' fondi per gli annui ducati cinquantadue assegnati pel mantenimento della chiesa , saranno temporanee ; dovendosi restituire le proprietà rispettivamente assegnate , allorchè la parrocchia erigenda abbia rendite sufficienti per soddisfare tali spese , il tutto secondo trovasi stabilito nella bozza d'istrumento approvata con nostra sovrana determinazione di questo giorno.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno , ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real-SEGR. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5075.)

(N.° 5075.) *DECRETO relativo alla disposizione fatta da D. Giuseppe Marzucco in pro dell' arciconfraternita di S. Giuseppe dell' opera di vestire i nudi in Napoli.*

Ischia, 25 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il testamento pubblico de' 15 di aprile 1857 per notar *Luigi Bascone* residente in Santamaria, per lo quale il defunto presidente della gran Corte criminale della provincia di Terra di lavoro *D. Giuseppe Marzucco* dispose della sua eredità, consistente fra l'altro in rendita inscritta sul gran Libro del debito consolidato, in favore dell' arciconfraternita di S. Giuseppe dell' opera di vestire i nudi in questa capitale, con obbligo di taluni legati particolari;

Vedute le suppliche umiliate da *Michele, Domenica e Maria Perrino*, da' figli ed eredi di *Angelica e Lucrezia Canale*, da *Raimondo e Rosa del Vecchio*, da' figli ed eredi di *Antonio del Vecchio de' Fornelli*, ed altri, i quali esponendo la loro stretta parentela col defunto e lo stato di loro miseria, hanno implorato alcuna considerazione in loro favore;

Veduti i chiarimenti forniti dal nostro Procuratore al tribunale civile della ridetta provincia, pe' quali si riconoscono vere le cose esposte da tutti costoro;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. Concediamo alla reale arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi in questa capitale il nostro beneplacito perchè possa accettare la su riferita disposizione testamentaria fatta in pro di essa da *D. Giuseppe Marzucco*, con le condizioni e clausole a cui nel testamento si accenna, salvi però rimanendo i dritti dei terzi.

2. È in oltre nostra volontà che l'arciconfraternita istessa dia qualche cosa a' parenti del presidente *Marzucco*, ove liquidi che realmente sieno poveri, rimettendo Noi la somma da darsi alla coscienza del governo dell'arciconfraternita medesima.

3. Della disposizione del *Marzucco* e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea del Corpo morale per curarsene la stretta osservanza.

4. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e dell'interno, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte sua, dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

—————

(N.º 5076.) *DECRETO con cui la Commissione di antichità e belle arti ne' domini al di là del Faro è accresciuta di un altro componente.*

Ischia, 25 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la sovrana risoluzione de' 18 di ottobre 1827, con la quale fu istituita ne' nostri reali domini oltre il Faro una Commissione per le antichità di belle arti, composta di quattro membri;

Ve-

Veduto il real decreto de' 28 di settembre ultimo , che fissa ad un triennio la durata del presidente e de' tre altri componenti della Commissione medesima ;

Volendo accrescere pel migliore andamento del servizio il numero de' componenti la Commissione , e nel tempo stesso dare lo scambio a coloro tra gli attuali che hanno compito il periodo delle loro funzioni ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Alla Commissione di antichità e belle arti nei nostri reali domini al di là del Faro , in atto formata da un presidente e tre componenti , è aggiunto un quarto componente oltre il presidente.

2. Nominiamo a componenti la Commissione anzidetta il Padre *D. Benedetto Gravina* Cassinese , il *Commendatore D. Francesco Landolina Rigilifi* e *D. Salvatore lo Forte*, in rimpiazzo di *D. Giuseppe Meli*, *D. Andrea d'Antoni* e *D. Rosario Torregrosso*, che hanno compito il periodo di loro esercizio , e l'architetto *D. Filippo Basile* a compiere il numero de' quattro componenti.

3. Per questo primo periodo gli anzidetti componenti dopo aver compito il triennio saranno scambiati a sorte uno per uno.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato , G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5077.)

(N.° 5077.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Capua ad alienare taluni fondi pertinenti al pio luogo di A. G. P. ad oggetto di soddisfare taluni debiti.*

Napoli , 26 Giugno 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 29 di dicembre 1855 , con la quale approvammo la transazione stabilita tra la Commissione amministrativa di beneficenza di Capua in Terra di lavoro e *D. Gaetano Volpicelli* pel credito da lui vantato contro la eredità del *canonico curato D. Gaetano Letizia* , pervenuta al pio luogo di A. G. P ;

Vedute le relazioni del Consiglio degli ospizii della provincia , con le quali propone di adempiersi al pagamento del debito nascente dalla detta transazione e di altri debiti della mentovata concessione , mercè la vendita di taluni fondi ereditarii ;

Veduto lo avviso della Consulta de' nostri reali dominii al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo la Commissione amministrativa di beneficenza di Capua ad alienare i fondi qui in seguito descritti , pervenuti a quel pio luogo di A. G. P. dalla eredità del *canonico curato D. Gaetano Letizia* , per adirne il prezzo alla soddisfazione di taluni debiti della successione medesima , ascendenti alla somma di ducati tremilaquattrocentosettantatre e grana 80 , giusta la enumerazione fattane nelle mentovate relazioni del Consiglio degli ospizii della provincia :

1.° una

1.º una parte dello edificio sito in Capua alla strada *S. Maria delle Monache*, a favore di *D. Giuseppe Leonetti*, per la somma di ducati milletrecentocinque;

2.º un fondo rustico in tenimento di Pignataro, denominato *Ponte delle Pietre*, a favore di *D. Pietro de Rosa*, per ducati settecento;

3.º un giardino con casa rurale in tenimento di Capua, denominato *S. Terenziano*, a favore di *D. Gaetano Vitagliano*, per ducati millecinquecentosessanta.

2. Per le tre vendite suenunciate saranno compilate scritture pubbliche ed autentiche, contenenti i patti racchiusi ne' rispettivi verbali di aggiudicazione definitiva.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5078.) *DECRETO autorizzante il conservatorio delle Teresiane della Torre del Greco sopra S. Agostino degli Scalzi in Napoli ad accettare la pia disposizione fatta in suo pro da Maria Concetta Dentale con testamento pubblico de' 25 di marzo 1852 pel notajo Onorio Guida, consistente in una rendita di annui ducati trenta inscritta sul gran Libro, per celebrazione perpetua di messe e per dritti di sagrestia; serbate le condizioni e clausole espresse nel su riferito testamento, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea del conservatorio, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 30 Giugno 1858.)*

—————

(N.º 5079.)

(N.º 5079.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega di S. Giovanni Battista, eretta nella chiesa di S. Raffaele nel comune di Caserta in provincia di Terra di lavoro, per accettare la pia disposizione fatta in favor suo da Mariangela Centolino con testamento olografo de' 12 di luglio 1855 presso il notajo Michele Pascarella; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, e prendersi nota della disposizione con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 30 Giugno 1858.)

(N.º 5080.) *DECRETO* mediante il quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Capua in Terra di lavoro è autorizzata ad alienare a favore del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro extra moenia in Napoli, pel prezzo netto di ducati trentacinque, la piccola parte, in proporzione di due settimi, del fondo rustico denominato Carlino o Via delle mela in tenimento di Grazzanise, posseduto indiviso tra detta Beneficenza ed il mentovato reale ospizio; e ciò secondo le deliberazioni de' due luoghi pii comproprietarii e lo avviso uniforme del Consiglio degli ospizii della provincia suddetta. (Napoli, 30 Giugno 1858.)

(N.º 5081.) *DECRETO* con cui si permette che la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Carovigno in Terra d' Otranto possa accettare il pio legato disposto in favor de' poveri da D. Pasquale Lanzilotti con testamento per atto pubblico de' 30 di gennajo 1856 pel notajo Ignazio Dragone; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole espresse nell' atto surriferito, e prendersi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 30 Giugno 1858.)

(N.º 5082.)

(N.° 5082.) *DECRETO* col quale la chiesa comunale di Carovigno in Terra d'Otranto è autorizzata ad accettare il pio legato in favor suo disposto da D. Pasquale Lanzilotti con testamento per atto pubblico de' 30 di gennajo 1856 pel notajo Ignazio Dragone, con le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse, rimanendo salvi i dritti dei terzi, e prendendosi nota tanto del legato quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 30 Giugno 1858.)



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

Ferdinando Troja.

SUPPLEMENTO
AL PRIMO VOLUME
DELLA COLLEZIONE DELLE LEGGI
E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE



dell' anno 1858.

N.° 219.

(N.° 5083.) *DECRETO col quale si concede privativa al Signor Achille Jacobelli per l'uso di una macchina atta a segare e modellare il marmo ed i mattoni di argilla in varie forme.*

Napoli, 10 Settembre 1855.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto lo avviso della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Achille Jacobelli* privilegio d' invenzione per anni quindici ne' nostri reali do-

minii al di qua del Faro , a' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore , per l' uso di una macchina atta a segare e modellare il marmo ed i mattoni di argilla in varie forme , ed a fare le modanature e scannellature sulle cornici e colonnette di marmo , giusta i disegni e le corrispondenti descrizioni depositate presso il reale Istituto d' incoraggiamento ; lasciando agli altri libero il lavoro de' marmi con qualunque altro metodo o macchina diversi da quello del *Signor Jacobelli*.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—o—o—o—o—o—o—o—
(N.º 5084.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO nel comune di Casamarciano in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 4 Luglio 1857.)*

—o—o—o—o—o—o—o—
(N.º 5085.) *DECRETO col quale si concede la sanatoria sulla fondazione della congrega della SS. ADDOLORATA nel comune di Casamarciano in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 4 Luglio 1857.)*

—o—o—o—o—o—o—o—
(N.º 5086.) *DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Casamarciano in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 4 Luglio 1857.)*

(N.º 5087.)

(N.° 5087.) *DECRETO* che accorda l'autorizzazione alla città di Napoli perchè possa concedere gratuitamente al Signor Lorenzo Taglioni tremiladugentottantanove palmi quadrati di suolo pubblico, formanti un gomito conico fra la quinta e la sesta delle rampe di S. Antonio a Posilipo, serbate le condizioni fermate nella deliberazione decurionale de' 30 di marzo 1857. (Napoli, 22 Agosto 1857.)

(N.° 5088.) *DECRETO* col quale si concede il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della nuova congrega sotto il titolo della *VERGINE* del Buon Consiglio e S. Vincenzo Ferreri, da stabilirsi nel comune di Cava nel Principato citeriore. (Napoli, 19 Dicembre 1857.)

(N.° 5089.) *DECRETO* che accorda il sovrano beneplacito alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore per concedere in enfiteusi a favore di Giustino d' Andrea il terreno che quella cappella della Croce possiede in contrada Boragne della valle, per l' annuo canone netto di ducati otto, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 30 Dicembre 1857.)

(N.° 5090.) *DECRETO* portante il sovrano beneplacito accordato alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore per concedere in enfiteusi a pro di Giuseppe Silvestri il terreno che quella cappella della Croce possiede in contrada S. Agnese, mediante l' annuo canone netto di ducati due e grana 64, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 30 Dicembre 1857.)

*

(N.° 5091.)

(N.° 5091.) *DECRETO che dà l'autorizzazione alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi in vantaggio di Emiddio de Vita il terreno che quella cappella della Croce possiede in contrada Solague della valle, mediante l'annuo canone netto di un ducato e grana 65, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 30 Dicembre 1857.)*

(N.° 5092.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Francesco del Biondo il terreno che quella cappella della Croce possiede in contrada Cerqua Parrella, per l'annuo canone netto di ducati otto e grana 17, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 30 Dicembre 1857.)*

(N.° 5093.) *DECRETO con cui si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a pro di Crescenzo Pacchia il terreno che quella cappella della Croce possiede in contrada Copella, mediante l'annuo canone netto di ducati sette e grana 23, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 30 Dicembre 1857.)*

(N.° 5094.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole delle due congreghe, da stabilirsi, cioè, la prima sotto il titolo di S. Antonio e del SS. SACRAMENTO nel comune di Montorio nel secondo Abruzzo ulteriore, e l'altra sotto l'intitolazione di S. Michele Arcangelo in Colledonico, villaggio del comune medesimo. (Napoli, 23 Gennaio 1858.)*

(N.° 5095.)

(N.º 5095.) *DECRETO in vigor del quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Amatrice nel secondo Abruzzo ulteriore è autorizzata a concedere in enfiteusi in favore di Andrea Rubei il casaleno che quel pio luogo denominato Suffragio possiede alla strada San Giovanni, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 75, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 12 Maggio 1858.)*

(N.º 5096.) *DECRETO che accorda il sovrano beneplacito per la fondazione della congrega del SS. Crocifisso e Monte de' Morti in Mondragone in Terra di lavoro, e per l'approvazione delle corrispondenti regole. (Napoli , 12 Maggio 1858.)*

(N.º 5097.) *DECRETO che accorda il titolo di arciconfraternita alle congreghe di S.ª MARIA di Costantinopoli, del SS. Rosario, di S. Antonio di Padova, della IMMACOLATA CONCEZIONE e della SS. ANNUNZIATA nel comune di Avellino nel Principato ulteriore, da prendere posto ciascuna secondo la rispettiva antichità del regio assenso in fondazione; rimanendo incaricato il Consiglio degli ospizii di vigilare allo esatto adempimento delle pie opere in tal rincontro da dette congreghe assunte, ed alle quali qualora venissero a mancare rimarrebbero prive dell'onorificenza ottenuta. (Napoli , 27 Maggio 1858.)*

(N.º 5098.) *DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Monte S. Angelo.*

Napoli, 12 Giugno 1858.

Ferdinando II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de'reali domini di qua del Faro;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Monte S. Angelo nella provincia di Capitanata, per coadjuvarlo in tutte le attribuzioni della carica, meno in quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

DELLA

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

—————

Primo semestre 1858.

A

AQUISTI *che si fanno da' comuni. Ved. COMUNI.*

AFFRANCAZIONI *di canonici. Ved. CANONI.*

AGGIUNTI *agli eletti. Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*

ALBO *de' periti calligraf. Ved. ORDINE giudiziario.*

ALIENAZIONI. Autorizzazione sovrana per eseguirsi un' alienazione dal comune di S. Giorgio a Cremano, *pagina* 29. -- *Idem* dal comune di Taranto, 39. -- Dal comune di S. Egidio, *ivi.* -- Da quello di Circello, 85. -- Da quello di Collecervino, 86. -- Dall' amministrazione del conservatorio di S.^a Fece al *Pallonetto* S.^a Chiara in Napoli, 87. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Volturara, 98. -- Dal comune di Brindisi, 100. -- Da quello di Ajelli, 157. -- Dalla città di Napoli, 159. -- Dal comune di Lattiano, 166. -- Da quello di Teramo, 203. -- Da quello di Catanzaro, 204. -- Da quello di Teramo, 229. -- Dal governo del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro *extra moenia* in Napoli, 251. -- Dalla real Casa *sapta degl'Incurabili* in Napoli, 297. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza d' Isca, 299. -- Dal comune di Meta, 306. -- Da quello di Canzano, 307. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Capua, 317. -- Dalla Commissione istessa, 319. -- *Ved. COMUNI.*

ALUNNI *del gabinetto d' incisione. Ved. AMMINISTRAZIONE generale delle monete.*

AMMINISTRAZIONE civile. Approvazione degli stati discussi per l' amministrazione delle rendite e delle spese comuni e speciali delle provincie di qua del Faro, 18. -- Destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Tricarico, 30. -- *Idem* di un aggiunto al primo eletto del comune di Gioiosa, 31. -- Convocazione de' Consigli distrettuali e provinciali ne' domini di qua del Faro per le sessioni del corrente anno, 32. -- Istituzione di un Consiglio edilizio in Gioja di Calabria, 75. -- Convocazione de' Consigli distrettuali e provinciali ne' domini oltre il Faro per le sessioni del corrente anno, 86. -- Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Barletta, 118. -- Approvazione di un regolamento pel Consiglio edilizio stabilito nella città di Lanciano, 140 e *seg.* -- Stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Altamura, 149. -- Elevazione dal 1839 in poi del villaggio di S. Cono a comune, e sua separazione dal comune di S. Michele, *ivi.* -- Istituzione di un Consiglio edilizio nel comune di Mola di Gaeta, 183. -- Destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Massafra, *ivi.* -- Approvazione degli stati discussi de' fondi e delle spese comuni e speciali per le provincie di là del Faro, 210. -- Riunione del comune

mune di Sorrentino a quello di Patti, e del comune di Martini all'altro di Sinagra, 213. — Destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Spezzano Albaese, 234. — Approvazione di un regolamento del Consiglio edilizio stabilito nella città di Salerno, 236 e seg. — *Idem* di quello pel Consiglio edilizio istituito nella città di Foggia, 252 e seg. — Istituzione di un Consiglio edilizio per la città di Andria, 275. — Destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Arpino, 276. — *Idem* di un aggiunto al primo eletto del comune di Bagnara, *ivi*. — Applicazione a tutti i Consigli edilizii di là del Faro delle disposizioni emesse con decreti de' 14 luglio e 21 dicembre 1857 per quelli delle città di Palermo e di Messina, 278. — Approvazione degli stati discussi per lo ramo delle opere pubbliche delle provincie di là del Faro, 231. — Elevezione a comune del villaggio di S. Biagio, e sua segregazione dal comune di Valerotonda, 302. — Destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Monte S. Angelo, 325. — *Ved.* COMUNI.

AMMINISTRAZIONE de' reali domini oltre il Faro. Convocazione de' Consigli distrettuali e provinciali ne' domini oltre il Faro per le sessioni del corrente anno, 86. — Abolizione della soprattassa del sei per cento imposta in que' reali domini sulle case con decreto de' 4 luglio 1853, in surrogato della tassa sulle aperture, 132. — Elevezione a comune del villaggio di S. Cono, e sua separazione dal comune di S. Michele, 149. — Aumento del numero de' componenti la Deputazione sanitaria di Messina, 150. — Dichiarazione portante che i cavalli e le carrozze estere debbano comprendersi nella eccezione prescritta dall'articolo 19 del regolamento pel porto-franco di Messina riguardo a' generi destinati pel consumo di quella città da escludersi dal beneficio della esenzione de' dazii, 151. — Sovrano permesso per la libera immissione dall'estero in Sicilia degli animali bovini, tranne quelli provenienti dalla Dalmazia, 161. — Esenzione temporanea dal dazio d'importazione su' carboni esteri di legno che s'immettono in Sicilia, e dal dazio di consumo ancora su' quelli destinati per la città di Palermo, 166. — Autorizzazione per determinato tempo della riduzione del dazio su' caci esteri che s'immettono ne' domini oltre il Faro, 170. — Approvazione dello stato discusso della real Tesoreria generale di Sicilia per le esercizio del corrente anno, 173. — *Idem* degli stati discussi de' fondi e delle spese comuni e speciali delle provincie di là del Faro per l'esercizio del corrente anno, 210. — Riunione del comune di Sorrentino a quello di Patti, e del comune di Martini all'altro di Sinagra, 213. — Divieto agli uffiziali e funzionari pubblici in Sicilia, sotto pena di sospensione dalla loro carica, di avvalersi de' repertorii mancanti delle formalità prescritte col decreto del 1832 esteso con altro decreto de' 2 giugno 1846 a quella parte de' reali domini, 214. — Disposizioni circa gli uffici de' ricevitori del macino, del pari che de' percettori comunali e ricevitori generali e distrettuali ne' domini oltre il Faro, 217. — Determinazione della indennità da corrisponderi a' direttori de' rami riuniti di quella parte del Regno per ogni articolo di carico del ruolo fondiario, 224. — Stabilimento di un terzo rango di capi di uffizio e di uffiziali ajutanti presso le stazioni elettro-telegrafiche di là del Faro, 244. — Fissazione della indennità da corrisponderi a' funzionari di quella real Tesoreria generale allorchè siano spediti in missioni straordinarie fuori Palermo per affari di real servizio, 260. — Aumento del numero de' commessi bollatori sordo-muti presso l'Amministrazione generale de' dazii indiretti di là del Faro, 261. — Dichiarazione circa il modo di procedersi pe' reati di asportazione di armi, contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto de' 10 maggio 1856 relativo alla Sicilia, 263. — Applicazione a tutti i Consigli edilizii di là del Faro delle disposizioni emesse con decreti dei 14 luglio e 21 dicembre 1857 per quelli della città di Palermo e di Messina, 278. — Approvazione degli stati discussi riguardanti le rendite e le spese per lo ramo delle opere pubbliche delle provincie insulari per l'esercizio del corrente anno, 281. — Applicazione a que' reali domini delle disposizioni contenute nel decreto de' 27 marzo 1828 circa le copie dei
re.

- repertorii che gli uffiziali pubblici debbono consegnare a' ricevitori del registro, 286. — Approvazione di un regolamento per la conservazione e pel recupero de' titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pubblica ne' domini di là del Faro, 288. — Aumento del numero de' componenti la Commissione di antichità e belle arti residente in Palermo, 315.
- AMMINISTRAZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, residente in Napoli.** Istituzione di una Direzione locale per la Sila di Calabria, ed organizzazione della medesima nella dipendenza della Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, 174 e seg.
- AMMINISTRAZIONE generale delle monete residente in Napoli.** Istituzione presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca di una Scuola per la istruzione degli alunni nell' arte d' incidere sopra acciaio, 300.
- AMMINISTRAZIONE generale de' rami e dritti diversi di là del Faro.** Divieto agli uffiziali e funzionarii pubblici, sotto pena di sospensione dalla loro carica, di avvalersi de' repertorii mancanti delle formalità prescritte nel decreto de' 3 di ottobre 1832, esteso con altro decreto de' 2 di giugno 1846 a' domini di là del Faro, 214. — Determinazione della indennità da corrisponderli a' direttori de' rami riuniti di là del Faro per ogni articolo di carico del ruolo fondiario, 224. — Applicazione a' domini di là del Faro delle disposizioni contenute nel decreto de' 27 marzo 1828 circa le copie de' repertorii che gli uffiziali pubblici debbono consegnare a' ricevitori del registro, 286.
- AMMINISTRAZIONE generale del macino oltre il Faro.** Disposizioni circa gli uffizii de' ricevitori del macino, del pari che de' percettori comunali e ricevitori generali e distrettuali ne' domini di là del Faro, 217.
- AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette di là del Faro.** Abolizione dal primo di maggio corrente anno in poi della soprattassa del sei per cento, imposta con decreto de' 4 luglio 1853 sulle case ne' domini oltre il Faro in surrogato della tassa sulle aperture, 132. — Disposizioni circa la indennità dovuta a' direttori de' rami riuniti di là del Faro per ogni articolo di carico del ruolo fondiario, 224.
- AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti residenti in Napoli ed in Palermo.** Si autorizza la real Cassa di sconto a fare de' prestiti sopra pegni di mercanzie tenute da' negozianti in deposito ne' magazzini della gran dogana di Napoli, 43 e seg. — Bollazione delle manifatture di pelli e cuoja della fabbrica in Castellammare di Antonio e Michele Contento, 76. — Permesso per la temporanea esportazione all' estero delle fave dai domini di qua e di là del Faro, 96. — Bollazione delle manifatture di tessuti diversi della fabbrica sotto la ditta C. Privat e Alleva, stabilita al Pallonetto S. Elia in Napoli, 127. — *Idem* delle manifatture di pelli o cuoja della fabbrica stabilita da Emmanuele Rastoin e figli in Castellammare, *ivi*. — *Idem* delle merci della fabbrica di tele incerate sita in Casavatore, sotto la ditta Francesco Barà, 128. — Dichiarazione che i cavalli e le carrozze estere debbano comprendersi nella eccezione prescritta dall' articolo 19 del regolamento pel porto-franco di Messina riguardo ai generi destinati pel consumo di quella città da escludersi dal beneficio della esenzione de' dazii, 151. — Sovrano permesso per la libera immisione dall' estero in Sicilia degli animali bovini, eccettuati quelli della Dalmazia, 161. — *Idem* per la bollazione delle cotonerie della fabbrica stabilita in Scafati da Giovan Giacomo Meyer, 163. — Esenzione temporanea dal dazio d' importazione su' carboni esteri di legno che s' immettono in Sicilia, e dal dazio di consumo ancora su' quelli destinati per la città di Palermo, 166. — Permesso accordato sino a tutto giugno del corrente anno per l' estrazione all' estero da' domini di qua e di là del Faro de' grani, dell' avena e dell' orzo, 167. — Proroga fino a tutto maggio del corrente anno del permesso di estrazione all' estero delle fave da' domini di qua e di là del Faro, 169. — Riduzione temporanea del dazio su' caci esteri che s' immettono ne' domini oltre il Faro, 170. — Accrescimento del

del numero de' commessi bollatori sordo-muti presso l'Amministrazione generale de' dazii indiretti di là del Faro, 261. — Concessione della bollazione delle pelli e cuoja della fabbrica da *Maurizio Jammy Bonnet* stabilita in Castellammare, 271. — *Idem* della bollazione delle manifatture di seta della fabbrica stabilita in Napoli da *Tommaso Sacra*, 272. — Disposizioni acciò il vantaggio delle riduzioni di dazio su' zuccheri e su' caffè, accordate alla Spagna con l'ultimo Trattato di commercio, venga esteso a tutte le Potenze con le quali sieno in vigore consimili Trattati, 282. — Permesso della bollazione de' tessuti di lana della fabbrica stabilita in Capriglia da *Verniero Notari*, 285. — Autorizzazione di modificarsi la leggenda del bollo per le manifatture della fabbrica della ragion sociale *Vonwiller e compagni*, esistente nel distretto di Salerno, 309. — Destinazione degl' impiegati pe' novelli fondachi di privativa stabiliti in Aversa ed in Venafro, 311.

AMMINISTRAZIONI di luoghi pii. Ved. ALIENAZIONI. — BENEFICENZA pubblica. — CENSUAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.

ANIMALI bovini. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.

ARCHIVIO notariale della provincia di Napoli. Novello organico degl' impiegati presso l'archivio notariale della provincia di Napoli, 241.

ARCICONFRATERNITE, confraternite, congregazioni ec. Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Pizzone, 1. — *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega della SS. VERGINE del Rosario in detto comune, *ivi*. — Sanatoria sulla fondazione di alcune indicate congreghe in Avellino, 24. — Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di S. Nicola di Bari nel comune di Santamaria, 26. — Concessione di determinate insegne all'arciconfraternita di S.^o SPIRITO e del SS. SACRAMENTO in Teramo, 29. — Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel villaggio di Pellere, 30. — *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S. Gaetano Tiene in Rosali, *ivi*. — *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Martirano, *ivi*. — Sanatoria sul contratto stipulato tra l'arciconfraternita delle Anime del Purgatorio in Lecce e D. *Pellegrino Magaldi*, 82. — Beneplacito per le modificazioni fatte alle regole della congrega de' Ss. Francesco e Matteo, detta della *Scala Santa* in Napoli, 35. — Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario in Forchia, 37. — *Idem* della congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE in Taurasi, 38. — *Idem* di quella di S.^a MARIA della Consolazione in Agnone, 71. — Di quella del SS. Rosario in Lucito, *ivi*. — Di quella di S.^a MARIA ASSUNTA e SS. CONCEZIONE in Fornelli, *ivi*. — Di quella del SS. SACRAMENTO in Monticelli di Fondi, 89. — Di quella di S. Giovanni Evangelista nel comune suddetto, *ivi*. — Di quelle della Morte e del SS. Rosario nel comune stesso, *ivi*. — Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S.^o Stefano Protomartire nel Borgo di Gaeta, 95. — Sanatoria sulla fondazione della congrega della SS. IMMACOLATA in Bisignano, *ivi*. — *Idem* della congrega di S.^a MARIA del Popolo nel comune stesso, 97. — Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega della VERGINE di Loreto in Surbo, 99. — Concessione alla congrega del SS. SACRAMENTO in Trepuzzi dell'uso della cappella di S.^a Croce di patronato del comune suddetto, 100. — Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SACRAMENTO in Cervinara, 107. — Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega dell'ADDOLORATA e SACRO CUORE DI GESU' nel villaggio di Badia, *ivi*. — *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA del Pianto, CONCEZIONE e SS. Rosario in Cerreto, *ivi*. — *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega della SS. TRINITA' in Cariati, 128. — Sanatoria sulla fondazione delle congreghe della SS. CONCEZIONE e di S. Sebastiano nel comune di Salza, 131. — Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Capaccio, *ivi*. — *Idem* per la ripristinazione di tre indicate congreghe nel comune di S. Ar-

can-

cangelo, 131. -- *Idem* per la riunione delle due congreghe del SS. Rosario e del SS. SACRAMENTO nel comune di Palazzo, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega e chiesa laicale di S.^a MARIA delle Grazie e Catene delle arti de' marinari di S.^a Lucia a mare in Napoli, e modificazione delle sue regole, 157. -- *Idem* sulla fondazione delle congreghe del SS. Rosario e della SS. CONCEZIONE in Moschiano, 161. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA del Carmelo nel comune di S. Sosti, 165. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario in Pietramelara, 187. -- *Idem* di alcune indicate congreghe in Cerreto, 188. -- *Idem* di quella del SS. SACRAMENTO e S.^a MARIA della Pace in Pedace, 201. -- Di quella del Suffragio e Monte de' Morti in Palena, 202. -- Approvazione per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario e S. Sebastiano in Montaperto, *ivi*. -- *Idem* per le modificazioni apportate alle regole della congrega de' Sessantatre Sacerdoti in Napoli, *ivi*. -- Concessione del titolo di arciconfraternita alla congrega della SS. TRINITA' in Polistina, 203. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario in Vinchiature, 205. -- *Idem* di quella sotto lo stesso titolo in Zungoli, 221. -- Di quella del SS. Rosario e Monte de' Morti in Pago, 222. -- Di quella del SS. Rosario e S. Rocco nel comune di S. Angelo all'Esca, *ivi*. -- Di quella del SS. CORPO DI CRISTO, SS. Rosario e S.^a MARIA la Libera in Pietralcina, *ivi*. -- Di quella del SS. SACRAMENTO in Bisignano, con l'approvazione delle corrispondenti regole, *ivi*. -- Titolo di arciconfraternita accordato alla congrega di S.^a MARIA di Costantinopoli in Ischia, 225. -- *Idem* alle congreghe del Rosario e Purgatorio, e di MARIA SS.^a del Carmine o delle Grazie in Pianella, 226. -- Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del Purgatorio in Accerenza, 229. -- Sanatoria per la fondazione di tre indicate congreghe nel comune di Carolei, ed approvazione delle rispettive regole, 246. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del Purgatorio e Pietà in Nola, 247. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Trentinara, *ivi*. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega de' Cinturati in Moscufo, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega di S.^a MARIA del Carmine in Ajello, *ivi*. -- *Idem* della congrega del SS. Rosario nel villaggio di Serra, 248. -- Di quella di S. Gregorio Papa nel comune di S. Michele, *ivi*. -- Di quella dello SPIRITO SANTO in Castelluccio, 270. -- Di quella della SS. TRINITA' in Montesarchio, *ivi*. -- Di quella di S.^a MARIA delle Grazie in Parolise, 271. -- Di quelle di S.^a MARIA del Carmine e di MARIA SS. ADDOLORATA in Candida, *ivi*. -- Di quella dell' ASSUNTA in Taurano, *ivi*. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega della SS. VERGINE del Carmelo in Casacalenda, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione di diverse congreghe in Capua, *ivi*. -- *Idem* delle congreghe della SS. CONCEZIONE e della SS. ADDOLORATA in Mugnano, 274. -- Cessione alla congrega del Carmine in Bari di alcuni locali per fondazione di un orfanotrofio, 279. -- Concessione delle onorificenze e del titolo di arciconfraternita alla congrega della SS. ANNUNZIATA in Avigliano, 298. -- *Idem* del titolo di arciconfraternita alla congrega di S. Francesco del Terz' Ordine in Terlizzi, 308. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega della SS. ADDOLORATA in Chieti, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. SACRAMENTO in Casamarciano, 322. -- *Idem* della congrega della SS. ADDOLORATA nel comune suddetto, *ivi*. -- Di quella del SS. Rosario nel comune stesso, *ivi*. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega della VERGINE del Buon Consiglio e S. Vincenzo Ferreri in Cava, 323. -- *Idem* per la fondazione e per le regole delle due congreghe di S. Antonio e del SS. SACRAMENTO in Montorio, e di S. Michele Arcangelo in Colledonico, 324. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Crocifisso e Monte de' Morti in Mondragone, 325. -- Concessione del titolo di arciconfraternita a diverse indicate congreghe in Avellino, *ivi*. -- *Ved.* ENFITEUSI. -- EREDITA'. -- LEGATI. -- PERMUTE.

A

ASPIRANTI a posti calligraf. *Fed. ORDINE giudiziario.*
AVENA ed orzo. *Fed. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

B

BAGNI penali. *Fed. LAVORI pubblici.*

BANCO delle Due Sicilie. Disposizioni per estendersi le operazioni presso la Cassa di sconto in Napoli, e per attuarsi presso il Banco delle Due Sicilie l'opera della pignorazione delle monete estere di argento o delle verglie di simile metallo, ed approvazione del corrispondente regolamento, 43 e *seg.*

BARA' Francesco. *Fed. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

BASSO Andrea. *Fed. CANGIAMENTI di cognome.*

de BENEDICTIS Giuseppe. *Fed. RIABILITAZIONI.*

BENEFICENZA pubblica. Sanatoria sovrana sull'acquisto di un fondo rustico fatto dal conservatorio della IMMACOLATA CONCEZIONE in Penta, 28. — Permesso per la fondazione di un ospedale in S.^a Maria a Capua-vetere, sotto la dipendenza esclusiva dell'Arcivescovo di Capua, 70. — Approvazione dello stato discusso pel quinquennio dal 1858 al 1862 della real Casa santa dell'ANNUNZIATA di Napoli, 74. — Fondazione e regole di un Monte di pegni e di un Monte di prestanze agrarie nel comune di Andria, 97. — Disposizioni circa l'amministrazione del reale ospizio di S. Lorenzo in Aversa, 116. — Fondazione e regole di un Monte di pegni nel comune di Pescasseroli, 159. — Approvazione di un regolamento pel Monte peonuario fondato nel comune di Pagani, 186. — Cessione da parte del comune di S. Angelo Lombardi di una stanza da aggregarsi al locale quivi destinato ad asilo di orfane, 222. — Fondazione e regole di un Monte di pegni nel comune di Gioja di Calabria col prodotto della vendita del grano dell'abolito Monte frumentario, 249. — Ripristinazione di un Monte di pegni nel comune di S.^a Caterina, 262. — Cessione alla congrega del Carmine in Bari di alcuni locali per fondazione di un orfanotrofo, 279. — Fondazione nel comune di Pizzo di un Monte di pegni, ed approvazione delle corrispondenti regole, 285. — Approvazione di un regolamento per la conservazione e pel recupero de' titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pubblica di là del Faro, 288 e *seg.* — Autorizzazione al governo del reale ospizio de' Ss. Pietro e Gennaro *extra moenia* di cedere la chiesa di S. Onofrio de' Vecchi al Cardinale Arcivescovo di Napoli, 312. — *Fed. ALIENAZIONI. — CENSUAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.*

BOLLI doganali. *Fed. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

BONIFICAZIONI. *Fed. LAVORI pubblici.*

BONNET Maurizio. *Fed. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

BRACALE Gaetano. *Fed. RIABILITAZIONI.*

C

CACI esteri immessi in Sicilia. *Fed. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

CAFFÈ e zuccheri. *Fed. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

CAFIERO Aniello. *Fed. NATURALIZZAZIONI.*

CANGIAMENTI di cognome. Autorizzazione accordata a *Filippo Esposito* dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli di cangiare il suo cognome, 73. — *Idem* ad *Antonio Esposito* del Piano di Sorrento, *ivi.* — Permesso a *D. Girolamo Platamone* di Trapani di premettere al suo cognome quello di *Staiti*, 94. — *Idem* ad *Andrea Esposito* dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli, a fine di cangiare il suo cognome, 160. — *Idem* ad *Andrea Basso* dello stabilimento suddetto, *ivi.* — Ad *Alessandro Mastrillo* dello stabilimento stesso, 161. — A *Leonardo Esposito* di Bisceglie, 201. — A *Rodrigo de Michaelis* di Penna S. Andrea, *ivi.* — A *Luigi Riccio* di Napoli, 223. — A *Vincenzo Francesco Donato Esposito* di Trani, *ivi.* — A *Pa-*
spuale

- squale Molestino di Roccaplemonte, ivi. — A Luigi Ruffo di Resma, 290. — A Domenico Esposito di Secondigliano, 273. — A Luigi Gaspare Gerbasi di Mendicino, ivi. — A Luca Viti di Marzano, 281. — A germani Salvatore e Giuseppe Maria Esposito di Napoli, 310. — Ad Antonio Esposito di Conca, 311. — A Natale Maria Esposito di Foggia, ivi.*
- CANONI.** Autorizzazione accordata per l'affrancazione dell'anno canone che il *Signor Donato Napolitano* corrisponde a' comuni di Quadrelle e di Mugnano del Cardinale, 158. — *Ver.* CENSUAZIONI. — ENFITEUSI.
- CAPITOLI, Collegiate e Cleri.** Erezione di una collegiata nella chiesa madre di Sciacca, ed approvazione degli statuti corrispondenti, 69. — *Ver.* INSEGNE ecclesiastiche.
- CAPPELLANIE.** Sovrano beneplacito per la fondazione di una cappellania ecclesiastica perpetua, disposta dal *Commendatore D. Giovanni Battista Nocelli* nella real cattedrale di Lucera, 23.
- CAPPELLE.** *Ver.* COMUNI. — LEGATI.
- CARBONI esteri immessi in Sicilia.** *Ver.* AMMINISTRAZIONI generali dei dazii indiretti.
- CARROZZE e cavalli esteri.** *Ver.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- (*Real*) **CASA santa dell'ANNUNZIATA in Napoli.** *Ver.* BENEFICENZA pubblica. — CENSUAZIONI.
- (*Real*) **CASA santa degl'Incurabili in Napoli.** *Ver.* ALIENAZIONI.
- CASE religiose.** *Ver.* COMUNITA' religiose.
- CASSA di sconto residente in Napoli.** *Ver.* BANCO delle Due Sicilie.
- CATEDRALI.** *Ver.* CAPPELLANIE. — EREDITA'.
- CATTEDRE.** *Ver.* ISTRUZIONE pubblica.
- CENSUAZIONI.** Sovrano beneplacito per eseguirsi una censuazione mediante un indicato annuo canone dalla provincia di Principato ulteriore e dal comune capoluogo di Avellino, 107. — *Idem* dalla real Casa santa dell'ANNUNZIATA di Napoli, 297. — *Ver.* ENFITEUSI.
- CHIESE.** Approvazione degli statuti per la chiesa ricettizia di S. Pietro in Vinculis nel comune di S. Polo, 82. — Soppressione della parrocchia di S. Pietro nel villaggio di Vibona, e sua riunione all'altra di S. Leonardo in Longobardi, diocesi di Mileto, 277. — Cessione al Cardinale Arcivescovo di Napoli della chiesa di S. Onofrio de' Vecchi ad oggetto di erigersi una novella parrocchia, 312. — *Ver.* CAPPELLANIE. — EREDITA'. — INSEGNE ecclesiastiche. — LEGATI.
- CIRCOSCRIZIONE territoriale.** *Ver.* AMMINISTRAZIONE civile.
- CLERI.** *Ver.* CAPITOLI, Collegiate e Cleri. — INSEGNE ecclesiastiche.
- COLLEGI o Congregazioni claustrali.** *Ver.* COMUNITA' religiose.
- COLLEGI d'istruzione pubblica.** *Ver.* ISTRUZIONE pubblica.
- COLLEGIATE.** *Ver.* CAPITOLI, Collegiate e Cleri. — INSEGNE ecclesiastiche.
- COMMERCIO e navigazione.** *Ver.* LEGGI e Trattati.
- COMMESSI bollatori de' dazii indiretti.** *Ver.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- COMMISSIONE di antichità e belle arti in Palermo.** Vien portato a quattro il numero de' componenti la Commissione anzidetta, oltre il presidente, 315.
- COMMISSIONI amministrative di beneficenza.** *Ver.* ALIENAZIONI. — ENFITEUSI. — LEGATI.
- COMUNI.** Disposizioni circa la cessione del santuario di MARIA SANTISSIMA della Civita, di patronato del comune d'Itri, 26. — Approvazione di una transazione sulla controversia tra il comune di Positano e Gaetano Cinque, 32. — *Idem* di una transazione fra il comune di Viesti ed il *Signor Raffaele Spina, ivi.* — Permesso al comune di S. Valentino di concedere a' PP. Agostiniani un tratto di vecchia strada abbandonata, in compenso di una porzione dell'orto di loro proprietà occupata per la costruzione della nuova strada rotabile, 41. — *Idem* al comune di Caridà per accettare la cessione di beni fatta dagli eredi della *Signora Rosaria Campo* in soddisfazione del debito del defunto marito della medesima, 85. — *Idem* alla città di Bari per concedere una determinata estensione di suolo alla Società economica di quella provincia.

- vincia, 98. -- *Idem* al comune di Trepuzzi per accordare l'uso di una cappella di suo patronato alla congrega del SS. SACRAMENTO, 100. -- *Idem* al comune di Lizzano per concessione gratuita di un indicato pezzo di suolo pubblico a pro di *Domenico Tripaldi*, *ivi*. -- *Idem* al comune di Latiano per concedere gratuitamente un tratto di vecchia strada al *Signor Pasquale Leuzzi*, 101. -- *Idem* al comune di Castel S. Lorenzo per prendere ad enfiteusi de' tratti di suolo a fine di ampliare il suo camposanto, 128. -- *Idem* al comune di Marzi per acquistare un casamento privato da addire a casa comunale e posto di guardia urbana, 129. -- *Idem* al comune di Corropoli per accordare la facoltà al *Signor Bindi* di costruire un arco a fine di unire due case di sua proprietà in istrada della fonte, 158. -- *Idem* al comune di Corropoli a fine di permettere al *Signor Matragrano* la costruzione di un acquidotto al di sotto di due indicate pubbliche strade, 204. -- *Idem* al comune di S. Angelo Lombardi perchè ceda gratuitamente una stanza da aggregarsi al locale quivi destinato ad asilo di orfane, 222. -- *Idem* al comune di Bari di cedere alcuni locali a quella congrega del Carmine per fondazione di un orfanotrofio, 279. -- *Idem* alla città di Napoli a fine di concedere gratuitamente un indicato tratto di suolo pubblico al *Signor Lorenzo Taglianti*, 323. -- *Ved.* ALIENAZIONI. -- AMMINISTRAZIONE civile. -- CANONI. -- CENSUAZIONI. -- ENFITEUSI. -- FIERE. -- MERCATI. -- PERMUTE.
- COMUNITA' religiose. Stabilimento di un ospizio di Minori Conventuali in Specchia de' Preti, 21. -- *Idem* de' PP. Missionarii del SS. SACRAMENTO nei comuni di Montesola e Fragagnano, 22. -- Concessione alla Congregazione de' SACRI CUORI di GESÙ E DI MARIA del santuario della MADONNA SANTISSIMA della Civita, sito sulle alture d'Itri, 26. -- Stabilimento in Pozzuoli di una Casa della Compagnia di GESÙ, 92. -- Censuazione di un edificio in Avellino per l'educandato diretto dalle Figlie della Carità, 107. -- Stabilimento in Chieti di una Casa religiosa di Padri Passionisti, 118. -- *Idem* in Traetto di una famiglia religiosa di Minori Riformati della monastica provincia di S. Bernardino di Abruzzo, 123. -- *Idem* in Gragnano di una Congregazione di ecclesiastici sotto il titolo di MARIA Rifugio de' peccatori, 185. -- *Idem* in Castrovillari di un istituto con convitto e pubbliche scuole, sotto la direzione de' Padri Scolopii, 231. -- *Idem* in Castelforte di una famiglia di Minori Osservanti della monastica provincia di Napoli e Terra di lavoro, 235. -- *Idem* in Bari di una famiglia di Padri Trinitarii Scalzi, 303.
- CONCESSIONI di acque o di suolo pubblico. *Ved.* ALIENAZIONI. -- CENSUAZIONI. -- COMUNI. -- ENFITEUSI. -- PERMUTE.
- CONDANNATI a' ferri. *Ved.* LAVORI pubblici.
- CONFRATERNITE, congregazioni o congreghe. *Ved.* ARCICONFRATERNITE *ec.* -- ENFITEUSI. -- EREDITA'. -- LEGATI. -- PERMUTE.
- CONGREGAZIONI o Collegi claustrali. *Ved.* COMUNITA' religiosa.
- CONSERVATORII e ritiri. *Ved.* ALIENAZIONI. -- BENEFICENZA pubblica. -- EREDITA'.
- CONSIGLI distrettuali e provinciali. *Ved.* AMMINISTRAZIONE civile.
- CONSIGLI edilizii. Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Gioia di Calabria, 75. -- *Idem* nella città di Barletta, 118. -- Approvazione di un regolamento pel Consiglio edilizio stabilito nella città di Lanciano, 140 e *seg.* -- Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Altamura, 149. -- *Idem* nel comune di Mola di Gaeta, 183. -- Approvazione di un regolamento pel Consiglio edilizio istituito per la città di Salerno, 236 e *seg.* -- *Idem* di un regolamento pel Consiglio edilizio fondato nella città di Foggia, 252 e *seg.* -- Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Andria, 275. -- Applicazione a tutti i Consigli edilizii di là del Faro delle disposizioni emesse co' decreti de' 14 luglio e 21 dicembre 1857 per quelli delle città di Palermo e di Messina, 278.
- CONSULTA de' reali dominii di qua del Faro. Novello organico del personale della Segreteria della Consulta di qua del Faro, 205 e *seg.*
- CONTENTO fratelli Antonio e Michele. *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.

CONTRATTI, *convenzioni o transazioni. Ved. ARCONFRATERNITE. — COMUNI.*
**CONTRIBUZIONE fondiaria. Ved. AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette di là del Faro.
**CONVENTI. Ved. COMUNITA' religiose.
CUOJA. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.****

D

DANTON Desiderato. Ved. PRIVATIVE.
DAZII diretti. Ved. AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette di là del Faro.
DAZII indiretti. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
DEMANIO. Ved. AMMINISTRAZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.
DEPUTAZIONI sanitarie. Aumento del numero de' componenti la Deputazione sanitaria di Messina, 150. -- Istituzione di una Deputazione sanitaria di quarta classe nel comune di Molta, 153.
DICHENS Tommaso. Ved. PRIVATIVE.
DIRETTORI de' rami riuniti. Ved. AMMINISTRAZIONE generale de' rami e dritti diversi di là del Faro.
DIREZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico residente in Napoli. Istituzione di una Direzione locale per la Sila di Calabria, ed organizzazione della medesima nella dipendenza della Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, 174 e seg.
DIREZIONE generale di ponti e strade, acque, foreste e caccia di qua del Faro. Si determinano la residenza e le attribuzioni dello Ispettore generale del ramo forestale per le tre Calabrie, 33.
DIREZIONE centrale della telegrafia elettrica di là del Faro. Stabilimento di un terzo rango di capi di ufficio e di uffiziali ajutanti presso le stazioni elettro-telegrafiche ne' domini oltre il Faro, 244.
DIREZIONE della Sila di Calabria. Istituzione di una Direzione locale per la Sila di Calabria, e sua organizzazione, 174 e seg.
DIREZIONE pel servizio del cavamento de' porti di qua del Faro. Istituzione di una Direzione incaricata del servizio del cavamento de' porti ne' domini di qua del Faro, ed approvazione del corrispondente regolamento, 79 e seg.
DISPOSIZIONI testamentarie. Ved. EREDITA' — LEGATI.
DOGANE. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.

E

EDUCANDATI. Ved. ISTRUZIONE pubblica.
ENFITEUSI. Beneficizio per eseguirsi una enfiteusi mediante un indicato annuo canone dal comune di Palena, 18. -- Idem dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Aquila, 19. -- Da quella di Pescopagano, ivi. -- Da quella di Grassano, 20. -- Dal comune di Taranto, 22. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Valle S. Giovanni, 28. -- Da quella di S. Omero, ivi. (a) -- Da quella di Tortoreto, ivi. -- Dal comune di Bellanto, 29. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Civitella del Tronto, 35. -- Da quella di Grumo, 36. -- Da quella di Pietranico, ivi. -- Dalla Commissione medesima, ivi. -- Dalla Commissione istessa, ivi. -- Dalla riferita Commissione, 37. -- Dalla ripetuta Commissione, ivi. -- Dalla stessa, ivi. -- Da quella di Elice, 38. -- Dal comune di Acquarica del Capo, ivi. -- Da quello di S. Omero, 39. -- Da quello di Teramo, 40. -- Dal comune suddetto, 42. -- Da quello di S. Martino Valle Caudina, ivi. -- Da quello di Tricase, 43. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietrafesa, 71. -- Dal comune di Cosenza, 72. -- Da quello di Florida, 73. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Elice, 75. -- Da quella di Pietranico, ivi. -- Da quella di Tossicia, 76. -- Da quella di

(a) Ved. l'Errata-Corrige a pag. XVIII.

di Città S. Angelo, 76. -- Dal comune di Pontelandolfo, 64. -- Da' comuni di Confindi e Martirano, 85. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico, 95. -- Dal comune di Salignano, 98. -- Dalle congreghe della CONCEZIONE e di Loreto in Molfetta, 99. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Mola di Bari, *ivi*. -- Dal comune di S. Eufemia, 101. -- Dall'amministrazione de' beni de' luoghi pii della provincia di Principato citeriore e comune di Agerola, 106. -- Dalla suddetta amministrazione, *ivi*. -- Dal comune di Genzano, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico, 108. -- Dalla Commissione medesima, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Castellammare, 119. -- Dal comune di Salemi, 124. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Reggio, 126. -- Dal comune di Castel S. Lorenzo, 128. -- Da quello di Scilla, 130. -- Da quello di Tocco, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Albano, 131. -- Dal comune di Roccapomonte, 133. -- Da quello di Roseto, 156. -- Da quello di S. Felice e Montemitro, *ivi*. -- Da quello di Lucoli, 159. -- Da quello di Fara Filiorum Petri, 163. -- Da quello di Fragagnano, 165. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pisticci, 202. -- Dal comune di Cervinara, 204. -- Da quello di S. Giovanni a Teduccio, 205. -- Da quello di Avigliano, 222. -- Da quello di Carunchio, 228. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Castelluccio inferiore, 230. -- Da quella di Laurenzana, *ivi*. -- Da quella di Valle S. Giovanni, 246. -- Dal comune di Bitonto, 247. -- Dalla congrega del SS. Rosario nel comune di Castiglione alla Pescara, 293. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Avigliano, *ivi*. -- Da quella di Ariano, 296. -- Dall'arciconfraternita della Morte ed Orazione in Cosenza, 298. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pomarico, *ivi*. -- Da quella di Pescopagano, *ivi*. -- Da quella di Vico Equense, 299. -- Da quella di Oppido, *ivi*. -- Dal comune di Torre S.^a Susanna, 304. -- Da quello di Cassano, 306. -- Da quello di Tursi, 307. -- Da quello di Galatina, 308. -- Da quello di Motafollone, 309. -- Da quello di Pontelandolfo, 310. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico, 323. -- Dalla Commissione suddetta, *ivi*. -- Dall'anzidetta Commissione, 324. -- Dalla Commissione medesima, *ivi*. -- Dalla stessa, *ivi*. -- Da quella di Amatrice, 325. -- *Ved. CENSUAZIONI.*

EREDITA' ed altre disposizioni. Sovrana autorizzazione per accettarsi una indicata disposizione dalla real cattedrale di Lucera, 23. -- *Idem* dal Monte di pietà in Foggia, 102. -- Dal conservatorio di S.^a MARIA della Purità degli orfanci in Napoli, 124. -- Da quello di S.^a MARIA de' Sette Dolori in S. Antonio fuori *Porta Alba* nella città stessa, 125. -- Dalla congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE in Calitri, 130. -- Dall'arciconfraternita di Maria SS. ADDOLORATA in Lecce, 131. -- Dal real Monte ed arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi in Napoli, 204. -- Dal ritiro di Maria SS. IMMACOLATA a S. *Efrem Nuovo* in Napoli, 250. -- Dalla congrega dell'IMMACOLATA CONCEZIONE in Maddaloni, 251. -- Dall'arciconfraternita del Monte de' Morti in Potenza, 272. -- Dalla congrega di MARIA SS. della Stella in Stornarella, 273. -- Dalla chiesa del reale stabilimento di S. Eligio Maggiore in Napoli, 284. -- Dalla congrega di A. G. P. in Arzano, 287. -- Dalla reale arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera di vestire i nudi in Napoli, 314. -- Dal conservatorio delle Teresiane della Torre del Greco sopra S. *Agostino degli Scalzi* in Napoli, 318. -- Dalla congrega di S. Giovanni Battista in Caserta, 319. -- *Ved. LEGATI.*

(*Reale*) **ESERCITO.** Promozione di S. A. R. il PRINCIPE D. GAETANO BORBONE CONTE DI GIRGENTI ad Alfiere nel terzo reggimento della fanteria di linea, 228.

ESPORTAZIONI di generi all'estero. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali dei dazi indiretti.*

ESPOSITO. (Individui diversi che hanno cangiato tal cognome). *Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

ESTERI naturalizzati in Regno. *Ved. NATURALIZZAZIONI.*

FAB-

F

FABBRICHE stabilite nel Regno. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

FAMIGLIA reale. Promozione di S. A. R. il PRINCIPE D. GAETANO BORBONE CONTE di GIRGENTI ad Alfiere del terzo reggimento della fanteria di linea, 228.

FAMIGLIE religiose. *Ved. COMUNITA' religiose.*

FAVE. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

FIERE. Permesso per la celebrazione di un'annua fiera nel comune di Fe-roleto Piano, 38. -- *Idem* per la prolungazione di quella solita a tenersi nel comune di Montorio, 229. -- *Idem* per celebrarsi un'annua fiera nel comune di Liveri, 250. -- *Idem* nel comune di Mercato, 299. -- *Idem* pel trasferimento della fiera annuale solita a tenersi nel comune di Rocca Imperiale, 303.

FONDACHI di privativa. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

FONDIARIA. *Ved. AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette di là del Faro.*

FOSCHINI-LONGO Enrico. *Ved. PRIVATIVE.*

G

GABINETTO d' incisione della regia Zecca. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale delle monete.*

GERBASI Luigi Gaspare. *Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

GIZZI Errico. *Ved. SUDDITI del Regno delle Due Sicilie autorizzati a servire all' estero.*

GRANI. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

I

IMPORTAZIONI. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

INCISORI presso il gabinetto della regia Zecca. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale delle monete.*

INDENNITA' a pro degli esibitori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice. *Ved. ORDINE giudiziario.*

INDENNITA' per missioni straordinarie a' funzionarii della Tesoreria generale di Sicilia. *Ved. TESORERIE generali.*

INDENNITA' a' direttori de' rami riuniti. *Ved. AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette di là del Faro.*

INSEGNE ecclesiastiche. Concessione d' indicate insegne ecclesiastiche al Capitolo della collegiata parrocchiale chiesa dello SPIRITO SANTO e S. Vito Martire in Ischia, 2. -- *Idem* alle dignità ed a' canonici della novella collegiata eretta nella chiesa madre di Sciacca, 69.

INTENDENZA pel servizio amministrativo de' luoghi penali di qua del Faro. *Ved. LAVORI pubblici.*

ISPETTORE generale del ramo forestale per le tre Calabriae. *Ved. DIREZIONE generale di ponti e strade, acque, foreste e caccia di qua del Faro.*

ISPEZIONE generale de' luoghi penali di qua del Faro. *Ved. LAVORI pubblici.*

ISTRUZIONE pubblica. Sovrano beneplacito per la censuazione di un indicato edificio con giardino per lo stabilimento in Avellino dello educandato di civili donzelle sotto la direzione delle Figlie della Carità, 107. -- Approvazione di un regolamento circa le modificazioni da apportarsi alle disposizioni pe' concorsi e per la provvista delle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi e delle scuole secondarie di qua e di là del Faro, 133 e seg. -- Istituzione di una cattedra di agronomia nel real liceo di Lecce, 213. -- Fondazione nel comune di Castrovillari di un istituto con convitto e pubbliche scuole, sotto la direzione de' Padri Scolopii, 231. -- Istituzione presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca in Napoli di una Scuola per istruzione degli alunni nell' arte d' incidere sopra acciaio, 300. -- Aumento portato al numero de' componenti la Commissione di antichità e belle arti in Palermo, 315.

J

JACOBELLI *Achille*. *Ved.* PRIVATIVE.
 JOZZO *Nicola*. *Ved.* RIABILITAZIONI.

K

de KERCKHOVE *van der Varent*. *Ved.* TITOLI di nobiltà.

L

LAVORI *pubblici*. Approvazione dello stato discusso per l'opera di bonificazione del bacino del Torano in Piedimonte d'Alife, 20. — *Idem* dello stato discusso per l'opera di bonificazione del bacino del Sele, 42. — Istituzione nella dipendenza del Ministero de' lavori pubblici di una Direzione pel servizio del cavamento de' porti ne' domini di qua del Faro, ed approvazione del regolamento corrispondente, 79 e seg. — Stabilimento in Pozzuoli di una Casa della Compagnia di Gesù per la cura de' servi di pena ristretti ne' bagni della provincia di Napoli, 92. — Disposizioni circa la distribuzione degli affari e l'organizzazione del personale presso gli uffizii della Ispersione generale e della Intendenza de' luoghi penali ne' domini di qua del Faro, 111 e seg. — Approvazione degli stati discussi per l'opera di bonificazione del bacino del Sarno e per la formazione de' canali fra il lago di Averno ed il mare, 116. — *Idem* degli stati discussi per lo ramo delle opere pubbliche delle provincie di là del Faro, 281.

LEGATI. Sovrano assenso per accettarsi un indicato legato dalla congrega dello SPIRITO SANTO in Barletta, 87. — *Idem* dalla congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE in Serrara, 88. — Dalla congrega del SS. ROSARIO in Deliceto, 100. — Dalla cappella della VERGINE della Pace nella chiesa di A. G. P. in Giugliano, 104. — Dall' arciconfraternita di S. Vincenzo de Paoli in Sala, 105. — Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Laureana, *ivi*. — Dallo stabilimento di A. G. P. in Aversa, 125. — Dalla cappella della VERGINE ADDOLORATA nella chiesa della SS. ANNUNZIATA in Bovino, *ivi*. — Dalla chiesa della congrega del SS. SAGRAMENTO e Rosario in Deliceto, 155. — Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Casavieri, 158. — Dalla congrega della BEATISSIMA VERGINE de' Suffragi nel comune di Mola e Castellone, 162. — Dal reale istituto delle Girolamine in Potenza, *ivi*. — Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Faeto, 203. — Dalla congrega del SS. Rosario in Castellabate, 251. — Da quella del SS. SAGRAMENTO e del Rosario in Deliceto, 272. — Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Avellino, *ivi*. — Dalla congrega de' Ss. Pietro e Paolo in Buccino, 303. — Da quella del Purgatorio in Candela, 304. — Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Carovigno, 319. — Dalla chiesa del comune suddetto, 320. — *Ved.* EREDITA'.

LEGGI e Trattati. Sanzione della legge per la osservanza di un Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno delle Due Sicilie ed il Belgio, 3 e seg. — *Idem* della legge per l'osservanza di un Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno delle Due Sicilie ed il Granducato di Mecklenbourg-Schwerin, 188 e seg. — Disposizioni perchè le riduzioni di dazio, accordate alla Spagna con l'ultimo Trattato di commercio, siano estese a pro di tutte le Potenze con le quali sieno in vigore consimili Trattati, 282.

LICELI. *Ved.* ISTRUZIONE pubblica.

LUOGHI penali. *Ved.* LAVORI pubblici.

LUOGHI pii. *Ved.* ALIENAZIONI. — ARCICONFRATEBNITE. — BENEFICENZA pubblica. — CENSUAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.

M

MACCHINE e metodi di novella invenzione. *Ved.* PRIVATIVE.

MACINO. *Ved.* AMMINISTRAZIONE generale del macino ne' domini oltre il Faro.

MAG-

M

MAGGIORATI. Si concede il sovrano permesso per la fondazione di un maggiorato a favore di *D. Antonio Moscatelli* figliuolo primogenito di *D. Carlo Marchese di Castelvetere*, 164. — *Idem* al *Principi di S. Antimo D. Vincenzo Ruffo* per costituire un maggiorato a pro del suo figliuolo *D. Fabrizio*, 227. — *Idem* a *D. Alessandro de Marinis* per costituire un maggiorato in favore del suo figlio *D. Donatantonio*, 274.

MANIFATTURE indigene. Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**

MARIGLIANO Francesco Saverio. Ved. **TITOLI di nobiltà.**

de MARINIS Alessandro. Ved. **MAGGIORATI.**

MASTRILLO Alessandro. Ved. **CANGIAMENTI di cognome.**

MERCATI. Autorizzazione di tenersi un mercato settimanale nel comune d'Isola, 38. — *Idem* nel comune di Cotrone, 43.

METODI e macchine di novella invenzione. Ved. **PRIVATIVE.**

MEYER Giovan Giacomo. Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**

de MICHAELIS Rodrigo. Ved. **CANGIAMENTI di cognome.**

MINISTERI di Stato. Ved. (*Reali*) **SEGRETERIE e Ministeri di Stato.**

MOLESTINO Pasquale. Ved. **CANGIAMENTI di cognome.**

MONASTERI. Ved. **COMUNITA' religiose.**

MONTI di pietà, di prestanze o di pegni. Ved. **BENEFICENZA pubblica.** — **EREDITA'.** — **PERMUTE.**

MOSCATELLI Carlo, Marchese di Castelvetere. Ved. **MAGGIORATI.**

N

NATURALIZZAZIONI. Si concede la naturalizzazione di regio suddito a *Francesco Salhani* di Damasco, 186. — Si accorda ad *Aniello Casero* di Meta la grazia di riacquistare la nazionalità come regio suddito, 220. — Si concede la naturalizzazione a *D. Agostino Sommariva* nato in Palermo da genitori genovesi, 305.

NAPOLITANO Donato. Ved. **CANONI.**

NAVIGAZIONE e commercio. Ved. **LEGGI e Trattati.**

NOTAI. Stabilimento di una terza piazza provvisoria di notajo nel comune di Torricella, 1. — *Idem* nel comune di Tricase, 34. — *Idem* nel comune di Montemurro, 294.

NOTARI Verniero. Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**

O

OPERE pubbliche. Ved. **LAVORI pubblici.**

ORDINE giudiziario. Legge per l'osservanza di un Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno delle Due Sicilie ed il Belgio, 3 e seg. — *Idem* per l'osservanza di un Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno delle Due Sicilie ed il Granducato di Mecklembourg-Schwerin, 188 e seg. — **Novello organico degl' impiegati** presso lo archivio notariale della provincia di Napoli, 211. — **Divieto agli uffiziali e funzionarii pubblici in Sicilia**, sotto pena di sospensione dalla loro carica, di avvalersi de' repertorii mancanti delle formalità prescritte nel decreto de' 3 di ottobre 1832 esteso con altro decreto de' 2 di giugno 1846 a' domini di là del Faro, 214. — **Disposizioni circa le indennità da corrisponderli agli esibitori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice ne' domini di qua del Faro**, 229. — **Dichiarazione circa il modo di procedersi ne' domini di là del Faro pe' reati di asportazione di armi contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto de' 10 di maggio 1856**, pag. 263. — **Disposizioni e regolamento circa i periti calligrafii presso i Collegi giudiziarii ed i giudicati d'istruzione ne' domini di qua e di là del Faro**, 265 e seg. — **Disposizioni perchè le riduzioni di dazio, accordate alla Spagna su' zuccheri e su' caffè mediante l'ultimo Trattato di commercio, siano estese a pro di tutte le Potenze colle quali sieno in vigore consimili Trattati**, 282. — **Applicazione a' domini di là del Faro delle disposizioni contenute nel decreto**

- creto de' 27 marzo 1828 circa le copie de' repertorii che gli uffiziali pubblici debbono consegnare a' ricevitori del registro, 286. -- *Ved.* NOTAL.
- ORFANOTROFII.** *Ved.* BENEFICENZA pubblica.
- ORGANICO del personale della Segreteria della Consulta di qua del Faro.** *Ved.* CONSULTA de' reali domini di qua del Faro.
- ORGANICO del personale della Stamperia reale.** *Ved.* STAMPERIA reale.
- ORGANICO della Direzione della Sila di Calabria.** *Ved.* DIREZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.
- ORGANICO del personale presso gli uffizii della Ispezione generale e della Intendenza de' luoghi penali di qua del Faro.** *Ved.* LAVORI pubblici.
- ORGANICO degl' impiegati presso l'archivio notariale della provincia di Napoli.** *Ved.* ARCHIVIO notariale della provincia di Napoli.
- ORZO ed avena.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- OSPEDALI.** *Ved.* ALIENAZIONI. -- BENEFICENZA pubblica.
- OSPIZII di beneficenza, orfanotrofi ec.** *Ved.* ALIENAZIONI -- BENEFICENZA pubblica.
- OSPIZII monastici.** *Ved.* COMUNITA' religiose.

P

- PARROCCHIE.** *Ved.* CHIESE. -- INSEGNE ecclesiastiche.
- PASTORE Giuseppe.** *Ved.* RIABILITAZIONI.
- PELLI.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- PERITI-CALLIGRAFI presso i Collegi giudiziarii ed i giudicati d'istruzione.** *Ved.* ORDINE giudiziario.
- PERMUTE.** Sovrano permesso per eseguirsi una indicata permuta tra il comune di Matera ed il Signor Giovanni Malvezzi de' Duchi di S.^a Candida, 17. -- *Idem* tra il comune di Rosciano e Francesco d' Andrea, 41. -- Tra il comune di Casale-in-contrada e la congrega di S.^a MARIA delle Grazie, 163. -- Tra il Monte de' poveri in Cassano e D.^a Luigia di Candia, 202. -- Tra il comune di Teramo ed i Signori Ciotti, Bibbi e fratelli Carnesale, 203. -- Tra il comune di Rivisondoli e quella congregazione del Suffragio, 226. -- Tra il comune di Bracigliano ed il Signor Pietro Basile, 307.
- PLATAMONE Girolamo.** *Ved.* CANGIAMENTI di cognome.
- PORTI.** *Ved.* LAVORI pubblici.
- PORTO-FRANCO di Messina.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- PRINCIPI della Real Famiglia.** *Ved.* FAMIGLIA Reale.
- PRIVAT e ALLEVA.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- PRIVATIVE d'incoraggiamento.** Si concede privativa al Signor Tommaso Dickens di Middleton pe' perfezionamenti apportati alle macchine atte a filare, raddoppiare e torcere la seta ed ogni altra sostanza filamentosa, 25. -- *Idem* al Signor Enrico Foschini Longo per la costruzione di una piastrina a tamburo pe' fucili da caccia, 245. -- Al Signor Desiderato Danton per la introduzione di una fornace a doppio effetto per la fabbricazione della calce e per la carbonizzazione e distillazione de' combustibili, 283. -- Al Signor Francesco Pasanisi per la invenzione di una composizione di vernice atta a conservare impermeabili i lavori in legno, i lastrici e gl'intonachi, 301. -- Al Signor Achille Jacobelli per l'uso di una macchina atta a segare e modellare il marmo ed i mattoni di argilla in varie forme, 324.
- PROCEDURA nelle cause per reati di asportazione di armi.** *Ved.* ORDINE giudiziario.
- PROVINCIE.** *Ved.* AMMINISTRAZIONE civile. -- CENSUAZIONI.

R

- RAMI e dritti diversi.** *Ved.* AMMINISTRAZIONE generale de' rami e dritti diversi di là del Faro.
- RASTOIN Emmanuele e figli.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii diretti.

R

REGOLAMENTI, statuti ec. Regolamento per l'esecuzione delle novelle operazioni attribuite alla real Cassa di sconto ed al Banco delle Due Sicilie, 46 e seg. — *Idem* pel servizio del cavamento de' porti ne' domini di qua del Faro, 79 e seg. — Approvazione degli statuti per la chiesa ricettizia di S. Pietro in Vinculis nel comune di S. Polo, 82. — *Idem* delle regole pel Monte di pegni e pel Monte di prestanze agrarie, istituiti nel comune di Andria, 97. — Regolamento pe' concorsi alle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi, e delle scuole secondarie di qua e di là del Faro, 134 e seg. — *Idem* pel Consiglio edilizio di Lanciano, 141 e seg. — Approvazione delle regole pel Monte di pegni nel comune di Pescasseroli, 159. — *Idem* di un regolamento pel Monte pecuniario fondato nel comune di Pagani, 186. — Regolamento pel Consiglio edilizio istituito per la città di Salerno, 236 e seg. — Approvazione delle regole pel Monte di pegni nel comune di Gioja di Calabria, 249. — Regolamento pel Consiglio edilizio fondato nella città di Foggia, 252 e seg. — *Idem* per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo de' periti calligrafi, 268 e seg. — Approvazione delle regole pel Monte di pegni nel comune di Pizzo, 285. — Regolamento pratico per la conservazione e pel ricupero de' titoli di credito di stato certo de' luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza pubblica di là del Faro, 289 e seg.

REGOLE di congregazioni. *Ved. ARCICONFRATERNITE ec.*

RENDITE e spese delle provincie. *Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*

REPERTORI degli uffiziali e funzionarii pubblici. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale de' rami e dritti diversi di là del Faro.*

RIABILITAZIONI. Si accorda la riabilitazione nello esercizio de' diritti civili e de' pubblici uffizii a *Giuseppe de' Benedictis* di Catanzaro, 83. — *Idem* nello esercizio de' dritti civili al *Marchese D. Giovanni Ventapane*, 93. — *Idem* nello esercizio de' dritti civili e de' pubblici uffizii a *D. Giuseppe Pastore* di Capua, 123. — *Idem* nello esercizio de' dritti civili a *D. Gaetano Bracale* di Napoli, 155. — *Idem* nello esercizio de' dritti civili e de' pubblici uffizii a *Niccola Jozzo* di Chiaravalle, 225.

RICCIO Luigi. *Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

RICEVITORI generali e distrettuali. *Ved. TESORERIE generali.*

RICEVITORI del registro. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale de' rami e dritti diversi di là del Faro.*

RICEVITORI del macino. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale del macino oltre il Faro.*

RITIRI e conservatorii. *Ved. ALIENAZIONI. — BENEFICENZA pubblica. — EREDITA'.*

RUFFO Vincenzo Principe di S. Antimo. *Ved. MAGGIORATI.*

RUFFO Luigi. *Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

S

SACRA Tommaso. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

SALHANI Francesco. *Ved. NATURALIZZAZIONI.*

de SCHUMACHER Felice. *Ved. TITOLI di nobiltà.*

SCUOLA presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale delle monete.*

SCUOLE secondarie. *Ved. ISTRUZIONE pubblica.*

SEGRETERIA della Consulta di qua del Faro. Approvazione dell' organico del personale della Segreteria suddetta, 205 e seg.

(*Reali*) **SEGRETERIE e Ministeri di Stato.** Approvazione dello stato di-
scusso per l' esercizio del corrente anno della real Segreteria e Ministero di
Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, 77. — *Idem* della real Se-
greteria e Ministero di Stato della marina, 78. — Degli affari esteri, 90. —
Della guerra, 91. — Degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica,
109. — De' lavori pubblici, 110. — Di grazia e giustizia, 171. — Della finanze,
172. — Dello interno, *ivi*. — Della polizia generale, 207. — Della real Te-
soreria generale di qua del Faro per lo servizio delle reali Segreterie e Mi-
nisteri di Stato, 208.

- SERVI di pena.** *Ved. LAVORI pubblici.*
- SESSIONI de' Consigli distrettuali e provinciali.** *Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*
- SILA di Calabria.** *Ved. DIREZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.*
- SOMMARRIVA Agostino.** *Ved. NATURALIZZAZIONI.*
- SOPRANTENDENZE generali di salute pubblica di qua e di là del Faro.** *Aumento apportato al numero de' componenti la Deputazione sanitaria di Messina, 150. -- Istituzione di una Deputazione sanitaria di quarta classe nel comune di Motta, 153.*
- SOPRATTASSA sulle case ne' domini oltre il Faro.** *Ved. AMMINISTRAZIONI delle contribuzioni dirette.*
- SPESE e rendite delle provincie.** *Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*
- STABILIMENTI di beneficenza.** *Ved. ALIENAZIONI. -- BENEFICENZA pubblica. -- CENSUAZIONI. -- ENFITEUSI. -- EREDITA' -- LEGATI. -- PERMUTE.*
- STAMPERIA reale.** *Novello organico del personale del riferito reale stabilimento, 66 e seg.*
- STATI discussi.** *Ved. AMMINISTRAZIONE civile. -- LAVORI pubblici. -- (Reali) SEGRETERIE e Ministeri di Stato.*
- STATUTI di chiese ricettizie.** *Ved. CHIESE.*
- STAZIONI elettro-telegrafiche di là del Faro.** *Ved. DIREZIONE centrale della telegrafia elettrica di là del Faro.*
- SUDDITI del Regno delle Due Sicilie autorizzati a servire all' estero.** *Si permette ad Errico Gizzi di Castel di Sangro di prendere servizio nel Ministero degli affari esteri in Costantinopoli, 126.*

T

- TELEGRAFIA elettrica.** *Ved. DIREZIONE centrale della telegrafia elettrica di là del Faro.*
- (Reali)* **TESORERIE generali di qua e di là del Faro.** *Abolizione definitiva del premio sul cambio delle polizze e fedi di credito, stabilito co' decreti degli 11 ottobre 1817 e 31 agosto 1818 a favore de' ricevitori generali e distrettuali, 121. -- Approvazione dello stato discusso della Tesoreria generale di là del Faro per l' esercizio del corrente anno, 173. -- Idem dello stato discusso generale degl' introiti presuntivi della Tesoreria generale di qua del Faro e degli stati discussi degli esiti per lo servizio delle reali Segreterie e Ministeri di Stato, 208. -- Determinazioni circa gli ufficii de' ricevitori del macino, del pari che de' percettori comunali e ricevitori generali e distrettuali di là del Faro, 217. -- Stabilimento delle indennità da corrispondersi ai funzionarii della Tesoreria generale di Sicilia, allorchè vengano spediti in missioni straordinarie fuori Palermo per affari di real servizio, 260.*
- TESSUTI indigeni.** *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*
- TIPOGRAFIA reale.** *Novello organico del personale di detto reale stabilimento, 66 e seg.*
- TITOLI di nobiltà.** *Concessione del titolo di Barons al Maggiore D. Felice de Schumacher, 101. -- Idem del titolo di Conte al Visconte Giuseppe Romano Luigi de Kerckhove van der Varent, 154. -- Idem del titolo di Duca del Monte a D. Francesco Saverio Marigliano, 233.*
- TITOLI di credito di stato certo de' luoghi più laicali e degli stabilimenti di pubblica beneficenza di là del Faro.** *Ved. BENEFICENZA pubblica.*
- TRANSAZIONI e contratti.** *Ved. ARCICONFRATERNITE. -- COMUNI.*
- TRATTATI con Potenze estere.** *Ved. LEGGI e Trattati.*

U

- UNIVERSITÀ di studii.** *Ved. ISTRUZIONE pubblica.*

V

VENTAPANE *Marchese Giovanni. Ved. RIABILITAZIONI.*
VILLAGGI *elevati a comuni. Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*
VITI *Luca. Ved. CANGIAMENTI di cognome.*
VONWILLER e compagni. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.

Z

(Regia) ZECCA. Ved. AMMINISTRAZIONE generale delle monete.
ZUCCHERI e caffè. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.



Per lo primo semestre 1857.

Pagina 124, versi 12 e 13. Ove dice -- a Vincenzo la Rocca la casa in contrada S.^a Barbara, pel canone di un ducato e grana 20.

Ed alla pagina istessa, ver. 22 e 23. -- Ove dice -- a Giuseppe Maria Marsico ventisei olivi in Valle Creati o Valle Taddeo, pel canone di ducati tre.

Leg. -- a Vincenzo la Rocca la casa in contrada S.^a Barbara, pel canone di ducati due e grana 25.

Leg. -- a Giuseppe Maria Marsico ventisei olivi in Valle Creati o Valle Taddeo, pel canone di carlini venti.

(Correzioni eseguite sul decreto originale per effetto di ufficio partecipato dal Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno in data de' 28 di luglio 1858.)

Pel secondo semestre 1857.

Pag. 152, ver. 1 e 2. Ove dice -- la Commissione amministrativa di beneficenza di Mosciano in Terra d'Otranto ec.

Leg. -- la Commissione amministrativa di beneficenza di Mosciano nel primo Abruzzo ulteriore ec.

(Rettificazione fatta sul decreto originale in seguito di ufficio del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno de' 22 di maggio 1858.)

Per l'attuale primo semestre 1858.

Pag. 28, ver. 21 e 22. Ove dice -- la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Teramo ec.

Leg. -- la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di S. Omero ec.

(Correzione eseguita sul decreto originale in conformità dell'ufficio del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno in data del primo di luglio 1858.)



AVVERTIMENTO.

I decreti pervenuti in Segreteria allorchè si trovava già eseguita la stampa de' quaderni ne' quali essi avrebbero dovuto essere contenuti, si troveranno riuniti nel *Supplimento* in fine del presente volume.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1858.

SEMESTRE II.

Da luglio a tutto dicembre.



NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1858.

TAVOLA

CRONOLOGICA

Della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie da luglio a tutto dicembre 1858, compreso il Supplimento.

NOTA. I titoli a fianco de' quali trovasi un * sono quelli de' decreti inseriti solamente per estratto.

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
1857. 4 Maggio.	DECRETO col quale si concede il titolo di <i>Conte di Oppido</i> a D. ^a <i>Maria Laura Friozzi</i>	234	5494	369
14 Novem.	DECRETO con cui si concede a D. ^a <i>Maria Felice di Napoli Barresi</i> il titolo di <i>Duca di Bissano</i>	234	5495	370
1858. 23 Genn.	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega del Monte dei Morti in Cuccaro.....	234	5496	371
13 Aprile.	DECRETO prescrivente che alcuni indicati fondi provinciali vengano aggregati al capitolo 55 dello stato discusso del Ministero de' lavori pubblici per lo esercizio del corrente anno, che riguarda i lavori del porto e del lazzeretto di Nisida.....	234	5497	372
6 Maggio.	* DECRETO approvante la fondazione e le regole della congrega di S. ^a <i>MARIA</i> di Loreto e de' Morti in Montesano.....	234	5498	372
18 Giugno	* DECRETO permettente al comune di Ascoli di prendere a censo un fondo urbano per l'ampliamento del carcere circondariale e della Casa municipale....	234	5499	373
1 Luglio.	* DECRETO autorizzante il comune di Torre S. ^a <i>Susanna</i> ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Raffaele Mascagiuri</i>	220	5099	1
idem	DECRETO che riguarda la destinazione di due aggiunti al primo eletto del comune di Castellamare di Abruzzo....	220	5100	1
2	* DECRETO permettente a' germani <i>Barone D. Giuseppe</i> e <i>D. Tommaso Scarpato</i> di Napoli di apportare un'aggiunzione al loro cognome.....	220	5101	2
3	DECRETO che approva un regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
5 Luglio.	dalla Direzione generale di ponti e strade di qua del Faro.....	220	5102	2
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che dal primo gennajo 1859 in avanti venga esteso ai domini oltre il Faro l'uso de' bolli di posta, osservandosi le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto de' 9 di luglio 1857 emesso per questa parte de' reali domini.....	220	5103	11
<i>idem</i>	DECRETO che stabilisce la gratificazione annuale da corrispondersi agli alunni della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale ne' domini oltre il Faro.....	220	5104	13
<i>idem</i>	DECRETO che approva i capitoli per lo clero della chiesa parrocchiale della SS. ANNUNZIATA in Caccamo.....	220	5105	14
<i>idem</i>	DECRETO con cui si concede il titolo di <i>Marchese di Albano al capitano D. Salvatore Nunziante</i>	220	5106	15
<i>idem</i>	DECRETO che accorda privativa al <i>Signor Luigi Raguseo</i> per la costruzione de' globi terraquei artificiali a rilievo...	221	5107	17
<i>idem</i>	DECRETO che accorda la riabilitazione a' pubblici uffizii a <i>Francesco Gatto</i> di Gioiosa.....	221	5108	18
8	* DECRETO autorizzante la congrega di MARIA SS. ADDOLORATA nel comune di Majerato ad accettare la donazione fattale da <i>Domenico di Renzo</i>	221	5109	19
<i>idem</i>	DECRETO per l'accettazione del legato per fondazione di una cappellania, disposto da <i>D.^a Concetta Fonzo</i> in pro della chiesa dell' arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore in Napoli.....	221	5110	19
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si accorda la facoltà della bollazione alle manifatture della fabbrica stabilita in Napoli dal <i>Signor Vincenzo Milone</i>	221	5111	20
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante il permesso della bollazione accordato al <i>Signor Rodolfo Freitag</i> pe' tessuti indigeni della fabbrica dal medesimo stabilita nel comune di Scafati.....	221	5112	20
9	DECRETO per la cessione a' <i>Minori Conventuali</i> di Guardia Perticara di un locale pertinente al seminario diocesano di Tricarico.....	221	5113	21
<i>idem</i>	DECRETO che stabilisce la futura abolizione della dignità arcipretale nel Capitolo cattedrale di Mileto.....	221	5114	21
<i>idem</i>	DECRETO per la concessione d' indicate insegne ecclesiastiche al clero della chiesa arcipretale ricettizia numerata di Cantalupo.....	221	5115	22

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
9 Luglio.	DECRETO permettente l'uso d' indicate insegne ecclesiastiche a' canonici ed a' mansionarii della chiesa ex-cattedrale di Alessano.....	221	5116	23
<i>idem</i>	DECRETO che accorda l'uso di determinate insegne ecclesiastiche a' curati <i>pro tempore</i> delle sei parrocchie del comune di Montella.....	221	5117	24
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di S. Giuliano di Puglia di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giuseppe Janiro</i>	221	5118	25
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di Teramo è autorizzato a cedere un indicato pezzo di suolo pubblico al <i>Signor Beniamino Rozzi</i>	221	5119	25
10	* DECRETO mediante il quale si permette al comune di Sora di cedere un indicato terraneo e parte di un altro per ampliare il ritiro detto dell'ADDOLORATA.	221	5120	25
12	DECRETO col quale il circondario di Lauria è elevato alla seconda classe....	221	5121	26
<i>idem</i>	DECRETO che riguarda lo stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Sansevero.....	221	5122	26
<i>idem</i>	DECRETO riguardante i cappellani da addirsi per organico al quarto reggimento <i>Svizzeri</i>	221	5123	27
<i>idem</i>	DECRETO permettente lo stabilimento de' PP. Cappuccini nel comune di Spezzano Albanese.....	221	5124	28
<i>idem</i>	DECRETO col quale s' istituisce un Monte di pegni nel comune di Atrani...	221	5125	28
<i>idem</i>	DECRETO per la fondazione nel comune di Alberona di un conservatorio per donzelle, sotto la dipendenza esclusiva del Vescovo di Lucera.....	221	5126	29
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si accorda a <i>Giovanni Soraci</i> il permesso della bollazione delle manifatture della fabbrica da lui trapiantata a S. <i>Francesco di Paola</i> fuori il recinto murato del porto-franco di Messina.....	221	5127	30
<i>idem</i>	DECRETO col quale s' istituisce un Consiglio edilizio nella città di Lecce....	234	5500	373
<i>idem</i>	DECRETO con cui s' istituisce un Consiglio edilizio nella città di Brindisi.....	234	5501	374
<i>idem</i>	DECRETO per la istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Taranto....	234	5502	374
<i>idem</i>	DECRETO per la istituzione di un Consiglio edilizio in Polla.....	234	5503	375
13	* DECRETO perchè il comune di Melfi possa accettare una indicata somma in transazione del suo credito contro <i>D. Saverio Scoppi</i>	221	5123	30

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
13 Luglio.	* DECRETO permettente al comune di Gravina di concedere alla congrega di MARIA SS. ADDOLORATA un determinato pezzo di suolo pubblico per edificarvi un oratorio.....	221	5129	30
<i>idem</i>	* DECRETO che permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Fasano a dare in enfiteusi a <i>Leonardo Tridente</i> una casetta alla strada del <i>Vento</i>	221	5130	31
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sovrana autorizzazione onde il comune di Brindisi possa alienare in pro del <i>canonico D. Consalvo de Castro</i> l'aja di un indicato vicolo.....	221	5131	31
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Salice ad alienare a favore di <i>Gioele Baldassarre</i> il trappeto denominato <i>Crocefisso</i>	221	5132	31
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Cappaccio possa tenere un mercato settimanale.....	221	5133	31
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito per la ripristinazione della congrega della <i>IMMACOLATA</i> in Lizzanello.....	221	5134	31
<i>idem</i>	* DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S. ^a MARIA delle Grazie nel comune di Toritto.....	221	5135	32
14	DECRETO che stabilisce un secondo posto di ajutante fonditore presso il regio stabilimento metallurgico di Mongiana.....	222	5136	33
15	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato al ritiro di S. Raffaele a <i>Materdei</i> in Napoli per accettare la donazione fattagli da <i>D.^a Luisa Riario Sforza Duchessa della Castellina</i>	222	5137	34
16	DECRETO riguardante la destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario di Capua.....	222	5138	34
19	DECRETO mediante il quale <i>Pasquale Muscari</i> del comune di Palmi è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.....	222	5139	35
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Altomonte ad eseguire una enfiteusi in pro del <i>Signor Giuseppe Rende</i>	222	5140	35
20	* DECRETO con cui il comune di Civitella Casanova è autorizzato a cedere al <i>Signor Vincenzo Mattucci</i> un determinato tratto di strada pubblica.....	222	5141	36
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Tricase possa eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Vito de Jaco</i>	222	5142	36

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
20 Luglio.	* DECRETO autorizzante il comune di Massafra ad eseguire una permuta di suolo con la <i>Signora Teresa Carmignano</i>	222	5143	36
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si approva che il comune di Gragnano venda a favore del <i>Signor Raffaele Vollaro</i> una casipola nella strada <i>Trincione</i>	222	5144	37
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Sansevero di concedere in enfiteusi ai <i>Signori Pasquale del Pozzo e Giacomo Paziienza</i> tre determinati pezzi di suolo pubblico.....	222	5145	37
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette al comune di Tramutola di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Antonio Fiatarone</i>	222	5146	37
<i>idem</i>	* DECRETO approvante una transazione fra i <i>Signori Matteo e Michele Lamedica</i> ed il comune di Torremaggiore....	234	5504	376
21	* DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato alla cappella della SS. ANNUNZIATA, detta S. ^a Lucia, in Meta per accettare il legato in favor suo disposto da D. ^a <i>Caterina Cacace</i>	222	5147	38
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante la città di Napoli a concedere un indicato locale e due tratti di suolo pubblico a' Padri Canonici Lateranensi di <i>Piedigrotta</i>	222	5148	38
<i>idem</i>	* DECRETO permettente all' arciconfraternita e Monte de' morti del SS. SAGRAMENTO in Bitonto di accettare la donazione fatta in favor suo da D. ^a <i>Grazia Maria Ventafridda</i>	222	5149	39
<i>idem</i>	* DECRETO circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Conca, con l'approvazione delle corrispondenti regole.....	222	5150	39
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega dell' ASSUNTA nel comune di Pisciotta.....	222	5151	39
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Lucera ad accettare la donazione per maritaggi fatta da D. <i>Michele d' Amore</i> ..	222	5152	40
<i>idem</i>	* DECRETO che permette alla Commissione amministrativa dell' orfanotrofio di Cosenza di eseguire una enfiteusi in pro di D. <i>Vincenzo Ceraldi</i>	222	5153	40
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. CUORE DI GESÙ ed IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA SANTISSIMA nel comune di Santo Stefano.....	222	5154	40

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
21 Luglio.	* DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega della IMMACOLATA nel chiostro de' Padri Riformati nel comune di Martina.....	222	5155	40
idem	* DECRETO che conferisce il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. CORPO DI CRISTO nel comune di Gioj.....	222	5156	41
idem	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega del SS. ROSARIO nel villaggio di Pastena annesso al comune di Salerno.....	222	5157	41
idem	* DECRETO contenente il regio assenso per le regole della congrega dell' ADOLORATA nel comune di Sannicandro..	222	5158	41
22	DECRETO col quale si concede il titolo di <i>Duca di Bojano</i> al commendatore <i>D. Luigi Thomas</i>	222	5159	41
idem	DECRETO col quale si concede all'Accademia medico-chirurgica in Napoli il titolo di <i>Reale</i> , e si modificano alcuni articoli de' vigenti suoi statuti.....	222	5160	42
idem	DECRETO concernente la destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario di S. Marco in Lamis.....	222	5161	43
idem	* DECRETO contenente la sanatoria sulla fondazione della congrega dell' IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SANTISSIMA nel comune di Manocalzati.....	222	5162	44
idem	* DECRETO riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. SAGRAMENTO nel comune di Sorbo.....	222	5163	44
23	* DECRETO autorizzante la congrega del SS. SAGRAMENTO e Rosario nel comune di Deliceto ad accettare il legato disposto in favor suo da <i>Mariangiola Petrella</i>	222	5164	44
idem	DECRETO col quale viene stabilito il prolungamento di servizio per altri trenta anni del quarto reggimento <i>Svizzeri</i> .	222	5165	45
24	* DECRETO permettente la celebrazione di un'annua fiera nel comune di Reggio.....	234	5505	376
27	* DECRETO con cui il comune di Apice è autorizzato a concedere al <i>Signor Nicola Orsolupo</i> un determinato tratto di vecchia strada.....	222	5166	47
idem	* DECRETO permettente al comune di S. Vito di alienare a favore del <i>Signor Pietro de Leonardis</i> un determinato spazio di suolo pubblico.....	222	5167	47
28	* DECRETO perchè l'amministrazione degli ospizii del comune di Torre del Greco possa eseguire una enfiteusi in pro di <i>Giuseppe Coppola</i>	222	5168	47

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
28 Luglio.	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla chiesa della congrega del SS. Rosario nel comune di Polistina per accettare la donazione fattale dal canonico <i>D. Domenico Mangiaruga</i> .	222	5169	47
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette a <i>Giorgio Esposito</i> di Oppido di cangiare il suo cognome.....	222	5170	48
29	DECRETO che approva un contratto enfiteutico tra il real convitto del Carmine e l'Amministrazione generale delle monete in Napoli.....	223	5171	49
<i>idem</i>	DECRETO che prescrive una proroga del permesso per la immissione in franchigia de' carboni esteri di legno ne' domini oltre il Faro.....	223	5172	50
2 Agosto.	* DECRETO con cui si approvano quattro articoli addizionali alle regole della congrega del Sacro Monte di Pietà nel comune di Morano.....	223	5173	51
3	DECRETO col quale si estendono ai domini oltre il Faro le disposizioni emesse con decreto de' 12 di maggio ultimo circa le indennità da corrispondersi agli esibitori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice.....	223	5174	51
4	* DECRETO autorizzante la congrega di S. ^a MARIA del Carmine in Sansevero ad accettare la donazione fattale da <i>Maria Giuseppa Pazienza</i> e da sua figlia <i>Teresa Mucedola</i>	223	5175	52
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega della SS. ANNUNZIATA, del Suffragio e del SS. SACRAMENTO in Teramo per accettare la donazione fattale da <i>Elisabetta Mariani</i> .	223	5176	52
5	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Candela è autorizzata ad effettuare una enfiteusi in pro di <i>D. Antonino Ripandelli</i>	223	5177	53
<i>idem</i>	DECRETO con cui si concede al <i>Signor Federico Redaelli</i> una proroga alla privativa ottenuta dal defunto suo padre per gl'immegliamenti arrecati alla costruzione de' parafulmini.....	223	5178	53
7	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Valle San Giovanni possa eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Marcello Pompetti</i>	223	5179	54
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si accorda il titolo di arciconfraternita alle congreghe di S. Biagio e di S. ^a MARIA del Carmine in Foggia.....	223	5180	54

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
8 Agosto.	* DECRETO mediante il quale si permette a <i>Mariangela e Carolina Esposito</i> di Pollica di cambiare il loro cognome...	223	5181	55
9	* DECRETO con cui il comune di Avellino è autorizzato ad eseguire una enfiteusi in pro del <i>Signor Pasquale de Giuttis</i>	223	5182	55
idem	* DECRETO contenente la sanatoria sulla fondazione della congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE nel comune di Calitri.....	223	5183	55
idem	* DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega de' <i>Benedetti Morti</i> nel comune di Lacedonia.....	223	5184	55
idem	* DECRETO circa la sanatoria sulla fondazione della congrega de' <i>Morti</i> nel comune di Lioni.....	223	5185	55
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Cerignola ad effettuare una enfiteusi in pro del <i>Signor Francesco Diaferia</i>	223	5186	56
idem	* DECRETO permettente al comune di Torricella di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Felice Romani</i>	223	5187	56
idem	* DECRETO perchè il comune di Caccavone possa alienare in pro del <i>Signor Aurelio Moauro</i> una diruta casetta nel rione <i>S. Rocco</i>	223	5188	56
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Potenza ad alienare a favore de' <i>Signori Ottavio Pacilio e Raffaele Santanello</i> due determinate zone di suolo.....	223	5189	56
idem	* DECRETO che autorizza il comune di Napoli ad eseguire una enfiteusi in pro degli eredi del <i>Signor Girolamo Giordano Lanza</i>	234	5306	376
10	DECRETO col quale le disposizioni circa la pubblicazione degl'istrumenti sono estese ancora alle postille che ai medesimi si appongono.....	223	5190	57
idem	* DECRETO con cui si permette a <i>Maria Luigia Esposito</i> , dello stabilimento de' progetti di Foggia, di cangiare il suo cognome.....	223	5191	58
idem	* DECRETO mediante il quale si permette a <i>Giovanni Esposito</i> di Napoli di cangiare il suo cognome.....	223	5192	58
idem	* DECRETO permettente al comune di Campobasso di eseguire una permuta di fondi col ceto de' privati condomini di quell'ex-feudo.....	223	5193	59
12	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Castellammare ad effettuare una enfiteusi a vantaggio del Vescovo di quella diocesi.....	223	5194	59

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
12 Agosto.	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Arielli è autorizzata ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>Orazio di Fabio</i>	223	5195	59
13	* DECRETO concedente una proroga alla privativa ottenuta dal <i>Signor Antonio Fummo</i> pe' perfezionamenti da lui apportati a' molini a centimolo e a quelli ad acqua.....	223	5196	60
idem	* DECRETO con cui si approva la pianta organica della cancelleria centrale, della controlloria e della tesoreria del comune di Palermo.....	223	5197	61
14	* DECRETO che conferisce la sanatoria sulla fondazione delle due congreghe del SANTISSIMO e di S. Michele nel comune di Grazzanise.....	223	5198	71
idem	* DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione delle congreghe del SS. Rosario e di S. Sebastiano nel comune di Montecalvo.....	223	5199	71
idem	* DECRETO col quale si accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe de' Morti e di S. Giuseppe nel comune di Nusco.....	223	5200	71
idem	* DECRETO permettente al comune di Calanna di celebrare una fiera annuale..	223	5201	71
16	* DECRETO autorizzante <i>Melchiade Esposito</i> , di Ciminna, a cangiare per se e suoi figliuoli l' indicato cognome.....	223	5202	71
idem	* DECRETO col quale <i>D. Mariano Rivas Denti</i> , spagnuolo, è naturalizzato suddito nel Regno delle Due Sicilie.....	223	5203	72
idem	* DECRETO col quale il comune di Bagnoli è autorizzato a cedere a' PP. Cappuccini della provincia di Salerno la proprietà dell' ex-chiesa e convento de' PP. Domenicani.....	223	5204	73
17	* DECRETO riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega di S. Nicola nel comune di S. Angelo de' Lombardi.....	223	5205	73
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Brindisi ad alienare a favore della <i>Signora Angela Balsamo</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	223	5206	74
idem	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa del reale orfanotrofio di S. Francesco in Lecce è autorizzata ad alienare a favore di <i>D. Vincenzo Pedio</i> tre indicati fondi seminarii.....	223	5207	74
idem	* DECRETO permettente al comune di Tossiccia di alienare in pro dell' <i>abate Domenico Mattucci</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	223	5208	74

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
17 Agosto.	* DECRETO con cui si dà facoltà alla città di Napoli di eseguire una enfiteusi in pro de' Padri Serviti dimoranti nel monastero alla <i>Duchesca</i>	223	5209	74
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza di Atri di effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>Gaspare di Giammarino</i> ..	223	5210	75
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Bitonto di eseguire una enfiteusi in pro del <i>Signor Agostino Stellacci</i>	223	5211	75
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano permesso perchè dal comune di Taurisano si esegua una enfiteusi a favore del <i>Signor Gaetano Ponzi</i>	223	5212	75
<i>idem</i>	* DECRETO portante il sovrano assenso alla fondazione ed alle regole della congrega di S. ^a MARIA delle Grazie di Vignola nel comune di Tuffino.....	223	5213	76
18	* DECRETO autorizzante l'ospedale civile di Sorrento ad accettare la donazione fattagli da <i>D. Giuseppe Ferraro</i>	223	5214	76
<i>idem</i>	* DECRETO che concede il sovrano beneplacito al comune di Santantimo per accettare la disposizione fatta in suo vantaggio da <i>Francesco di Nardo</i>	223	5215	76
<i>idem</i>	* DECRETO col quale la congrega di S. Rocco nel comune di Deliceto è autorizzata ad accettare il legato in favor suo disposto da <i>Rosa Petrella</i>	223	5216	76
<i>idem</i>	* DECRETO permettente ad <i>Andrea Esposito</i> di Andria di assumere altro cognome.....	223	5217	77
19	* DECRETO relativo al permesso di bollazione pe' tessuti della fabbrica stabilita in Napoli sotto la ragion sociale <i>fratelli di Mauro di Francesco</i>	223	5218	77
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette che la facoltà della bollazione già accordata ad <i>Elia Cacchione</i> e <i>fratelli</i> venga ora intestata soltanto ad <i>Elia Cacchione</i>	223	5219	77
<i>idem</i>	* DECRETO relativo alla concessione del bollo a piombo pe' tessuti di lana di <i>Aniello Barbarulo</i> , di Pellezzano.....	223	5220	78
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune d'Ischia ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giuseppe Baldino</i>	223	5221	78
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Lancia- no possa effettuare una enfiteusi in pro di <i>Carmine</i> e <i>Federico Fattore</i>	223	5222	78
<i>idem</i>	* DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S. ^a Lucia nella chiesa parrocchiale nel comune di Montella.....	223	5223	78
	* DE-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
19 Agosto.	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Città S. Angelo ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Andrea Berarducci</i>	223	5224	79
<i>idem</i>	* DECRETO permettente la riunione del Monte delle sorelle del SS. Crocifisso nel comune di Mugnano con quella congrega della SS. ADDOLORATA.....	223	5225	79
<i>idem</i>	* DECRETO che conferisce la sanatoria sulla fondazione delle congreghe della VERGINE ADDOLORATA e del SS. Rosario nel comune di <i>Gesualdo</i>	223	5226	79
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle due congreghe di S. ^a MARIA del Carmine e sacro Monte dei Morti, e del SS. SAGRAMENTO e S. Marco Evangelista nel comune di S. Marco dei Cavoti.....	223	5227	79
<i>idem</i>	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega di S. ^a Filomena in Baranello.....	234	5307	377
23	DECRETO approvante che il comune di Seminara esegua l'alienazione del bosco denominato <i>Cuvata</i>	223	5228	79
<i>idem</i>	DECRETO con cui si accorda a <i>Ferdinando Ortolani</i> , nato in Pesaro, Stato Pontificio, la naturalizzazione come suddito nel Regno delle Due Sicilie.....	224	5229	81
<i>idem</i>	DECRETO con cui si prescrive che il locale sottoposto alla chiesa conceduta alla congrega del Gonfalone sotto il titolo di S. Nicola di Bari in Potenza faccia parte della chiesa suindicata.....	224	5230	82
<i>idem</i>	DECRETO che istituisce un Consiglio edilizio nel comune di Corigliano.....	234	5508	377
<i>idem</i>	* DECRETO col quale la città di Napoli è facoltata a permettere la costruzione di un muro per chiudere un pezzo di suolo pubblico interposto fra due magazzini alla piazza del <i>Mercato</i>	234	5509	377
24	* DECRETO riguardante la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. Giuseppe nel villaggio di Picarelli annesso al comune di Avellino.....	224	5231	83
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sanatoria accordata per la fondazione della congrega e Monte de' morti di S. ^a MARIA della Misericordia nel comune di Bisaccia.....	224	5232	83
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Calascio è autorizzata a permutare taluni indicati fondi appartenenti al pio luogo del SS. Rosario con un fondo di proprietà di <i>Beniamino Frasca</i>	224	5233	83

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordinarie	NUM. delle pagine
24 Agosto.	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza di Aquila possa eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Ludovico Betti</i>	224	5234	84
idem	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di S. Omero ad effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Emmanuele Casalena</i> ...	224	5235	84
27	DECRETO col quale si stabilisce nel comune di Santamaria la decima piazza di notajo.....	224	5236	85
30	DECRETO prescrivente che nello Istituto artistico pe' giovanetti usciti dalla Casa di correzione in Napoli siano accolti ancora quelli che sortendo dalle carceri della provincia siano privi di genitori, o non possano da questi ritrarre la loro educazione.....	224	5237	86
31	* DECRETO con cui si permette al comune di Orti di tenere una fiera annuale.	224	5238	87
1 Settem.	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito perchè la cappella del SS. Rosario nel comune di Locorotondo possa accettare il legato in favor suo disposto da <i>Laura Caroli</i>	224	5239	87
idem	* DECRETO col quale si autorizza la cappella del SS. SAGRAMENTO nel comune di Locorotondo ad accettare il legato fattole da <i>Laura Caroli</i>	224	5240	88
idem	*DECRETO che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di S. Giacomo per accettare il legato disposto in favore de' poveri da <i>Francescantonio Romano</i>	224	5241	88
idem	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito perchè l'ospedale civile di Nicastro possa accettare la donazione fattaagli da <i>D. Vincenzo Stella</i>	224	5242	88
2	* DECRETO con cui si permette la bollazione delle merci della fabbrica stabilita nel comune di Baronissi da <i>D. Francesco Antonio Siniscalco</i>	224	5243	89
3	DECRETO col quale il comune di Palagonia è segregato da quello di Militello, ed è elevato a capoluogo di circondario.....	224	5244	89
idem	DECRETO permettente che il comune di Fiumefreddo ceda il soppresso convento de' Padri Minimi per lo stabilimento di una grancia dell'Ordine medesimo.	224	5245	90
idem	*DECRETO autorizzante il comune di Faeto ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Giuseppe Forchione</i>	224	5246	90
idem	DECRETO prescrivente che la dogana in Partinico S. Cataldo sia tramutata nel borgo <i>Trappeto</i>	224	5247	91

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
3 Settem.	* DECRETO che permette al comune di Gioia di concedere in enfiteusi a diversi individui una porzione di una indicata vecchia strada.....	224	5248	91
idem	* DECRETO col quale si permette che il comune d'Isola esegua una enfiteusi in pro del sacerdote <i>D. Bernardino Lucci</i> ...	224	5249	92
4	* DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. del Carmine nel villaggio di Valanidi unito al comune di Gallina.....	224	5250	92
6	DECRETO per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Vitulano.....	224	5251	92
idem	DECRETO col quale si stabilisce un aggiunto al primo eletto del comune di Venafro.....	224	5252	93
7	DECRETO riguardante la istituzione di un Monte di pegni sotto il nome di MARIA TERESA nel comune di Vico.....	224	5253	94
idem	DECRETO con cui si approvano le regole pel convitto di civili giovanette sotto il titolo della VERGINE SANTISSIMA della Purità, istituito nell'orfanotrofio <i>Annesi Capece</i> nel comune di Maglie.....	224	5254	95
idem	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe del Monte di S. Carlo Borromeo, e della Misericordia nel comune di Sessa.....	224	5255	99
idem	* DECRETO mediante il quale si permette che la congrega del Rosario nel comune di Sannicandro possa fare uso di alcune indicate insegne.....	224	5256	99
idem	* DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega di MARIA SS. del Carmine nel comune di Galatro.....	224	5257	99
idem	* DECRETO perchè la congrega della SS. TRINITÀ de' Pellegrini nel comune di Campi possa sostituire alle attuali altre indicate insegne.....	224	5258	100
9	* DECRETO permettente l'aggiunzione di altra indicata insegna a quelle di cui attualmente fa uso la congrega di S. Luca nel comune di Bari.....	224	5259	100
idem	* DECRETO autorizzante il comune di S. Marzano a cedere al <i>Signor Ferdinando Perrino</i> una determinata zona di suolo pubblico.....	224	5260	100
idem	* DECRETO che accorda la facoltà al comune di Cassano di concedere al <i>Signor Gaetano Campanella</i> un rivoletto di acqua pubblica di determinata dimensione.....	224	5261	100
idem	* DECRETO con cui si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega di S.			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
9 Settem.	MARIA delle Vergini nel comune di Scafati.....	224	5262	101
	* DECRETO autorizzante il comune di Papasidero ad eseguire una permuta di fondi col <i>Signor Nicola Mastrotti</i>	224	5263	101
11	* DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. della Montagna nel comune di Galatro.....	224	5264	101
idem	* DECRETO permettente al comune di Balsorano di tenere un mercato settimanale.....	224	5265	101
13	DECRETO con cui si approva la cessione di due stanze da farsi dal comune di Molfetta a pro di quel seminario.....	224	5266	102
14	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Tossiccia è autorizzata ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Domenico Mirti</i>	224	5267	102
idem	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa del reale ospizio della SS. ANNUNZIATA in Solmona ad alienare in pro di <i>Domenico Poillucci</i> alcuni indicati stabili.....	224	5268	103
idem	* DECRETO perchè i confratelli della congrega della VERGINE de' Sette Dolori in Mugnano possano sostituire altro distintivo all'abito che attualmente indossano.....	224	5269	103
idem	* DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Rocchetta di Calvi.....	224	5270	103
idem	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. CORPO DI CRISTO nel comune di Riardo..	224	5271	103
idem	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega del SS. Rosario in Controne.....	224	5272	103
idem	* DECRETO autorizzante il comune di Petrizzi a celebrare una fiera annuale.	224	5273	104
idem	* DECRETO contenente la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario nel comune di Castel S. Lorenzo.....	224	5274	104
idem	* DECRETO riguardante il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. del Rosario nel comune di Villavallelonga.....	224	5275	104
idem	* DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega di MARIA SS. della Pietà nel comune di Loreto.....	224	5276	104
idem	* DECRETO permettente a <i>D. Domenico Bianco</i> di Foggia di apportare una aggiunta al suo cognome.....	225	5277	105

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
14 Settem.	* DECRETO approvante la fondazione della pia opera per l'istruzione de' fanciulli ne' dogmi della Religione Cristiana, stabilita nella congrega del SS. Rosario nel comune di Torre Annunziata.....	225	5278	105
<i>idem</i>	* DECRETO che approva la fondazione e le regole della congrega di S. ^a MARIA della Pietà in Majerato.....	234	5310	378
15	* DECRETO che autorizza il comune di Panni ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del sacerdote <i>D. Giuseppe Longo.</i>	225	5279	103
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Matera di eseguire una permuta di terreno col monastero delle Ss. Lucia ed Agata.....	225	5280	106
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda la facoltà al comune di Montepagano di effettuare una enfiteusi in pro del <i>Signor Orazio Mezzopreti</i>	225	5281	106
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette che il comune di Castiglione alla Pescara esegua una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giambatista Schiera</i>	225	5282	106
17	* DECRETO permettente a <i>Raffaele Esposito</i> del piano di Sorrento di cangiare il suo cognome.....	225	5283	107
18	DECRETO col quale viene accordata alla Società industriale per lo scavo delle miniere di lignite di Conidoni una determinata estensione a' limiti della precedente concessione.....	225	5284	107
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approva lo stabilimento di un aggiunto eletto nel villaggio S. ^o Spirito riunito al comune di Bitonto.....	225	5285	108
<i>idem</i>	DECRETO mediante il quale si aggiunge un posto di soprannumero alla pianta organica dell'officina postale di Siracusa.	225	5286	109
20	* DECRETO autorizzante il comune di Giugliano a tenere una fiera annuale...	225	5287	110
21	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe di S. ^a MARIA di Loreto, e di S. ^a MARIA della Croce nel comune di Caserta.....	225	5288	110
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante la fondazione nel comune di Deliceto di un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle.....	225	5289	110
<i>idem</i>	DECRETO mediante il quale si concede a <i>D. Antonino Paternò e Paternò</i> il titolo di <i>Marchese del Toscano</i>	225	5290	111
22	* DECRETO col quale si permette a <i>D. Giuseppe Pace</i> di Castrovillari di arrecare un'aggiunzione al suo cognome..	225	5291	112
23	* DECRETO con cui si approva la modificazione delle regole della congrega			

di

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine.	NUM. delle pagine
23 Settem.	di S. ^a MARIA di Costantinopoli nel comune di Cerreto.....	225	5292	112
	* DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. SAGRAMENTO, S. Sebastiano e S. Rocco, nel villaggio di Tremensuoli nel comune di Traetto.....	225	5293	112
idem	* DECRETO contenente il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega di GESÙ CRISTO nel comune di Carinari.....	225	5294	113
idem	* DECRETO mediante il quale si permette che la congrega del Purgatorio nel comune di Minervino possa accettare il legato fattole da <i>Caterina Renna</i>	225	5295	113
idem	* DECRETO permettente al comune di Melfi di permutare un locale di sua proprietà con altro pertinente a quella congrega di S. ^a MARIA del Suffragio....	225	5296	113
idem	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato all'ospedale civile di Maddaloni per accettare il legato in favor suo disposto da <i>D. Tommaso Cognetta</i>	225	5297	113
idem	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Oppido ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Rocco Zerbi</i>	225	5298	114
idem	* DECRETO col quale il pio Monte della Misericordia in Napoli è autorizzato ad accettare il legato fatto gli dal canonico <i>D. Giacchino Barbieri</i>	225	5299	114
24	* DECRETO perchè il comune di Cardeto possa tenere una fiera annuale.....	225	5300	114
30	* DECRETO autorizzante il comune di Gildoni ad alienare in pro del <i>Signor Gregorio d'Elia</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	225	5301	114
idem	DECRETO contenente il sovrano permesso accordato al comune di Tricarico per la costruzione di una cappella in onore della SS. VERGINE del Carmelo.....	225	5302	115
2 Ottobre.	DECRETO autorizzante il comune di Cava a cedere gratuitamente a' Padri Minimi alcune botteghe sottoposte a quel convento di S. Francesco di Paola.....	225	5303	115
idem	DECRETO col quale si accorda al <i>Barone D. Francesco Anca</i> la privativa da lui chiesta in pro de' <i>Signori Wendel ed Hainguerlat</i> per l'introduzione del sistema di <i>Kind</i> per cavar pozzi artesiani....	225	5304	116
5	* DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. ^a MARIA dell'Arco nel comune di Pietra de' fusi.....	225	5305	117

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
5 Ottobre.	* DECRETO che autorizza il comune di Filadelfia a concedere una determinata zona di pubblico suolo alla congregazione del SS. SAGRAMENTO e della BEATISSIMA VERGINE del Carmine.....	234	5311	378
6	DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per gli anni dal 1858 al 1861 dell' arciconfraternita ed ospedale della SS. TRINITA' de' pellegrini e convalescenti in Napoli.....	225	5306	117
<i>idem</i>	DECRETO riguardante la destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario <i>Molo</i> in Palermo.....	225	5307	118
<i>idem</i>	DECRETO che concede privativa al <i>Signor Luigi Giulio Fouché e Wright</i> per la introduzione di un novello sistema di apparecchio per le decomposizioni chimiche de' corpi grassi ed altri.....	225	5308	119
<i>idem</i>	* DECRETO permettente all' augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce in Napoli di accettare la donazione fattale dal <i>Marchese D. Filippo Petroni</i>	225	5309	119
<i>idem</i>	* DECRETO che accorda il sovrano beneplacito al conservatorio della Madalena a' <i>Cristallini</i> in Napoli per accettare la donazione fattagli da <i>D.^a Giovanna Placente</i>	225	5310	120
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette al <i>Signor Vincenzo Fischer</i> di apporre il bollo indigeno a' cappelli da uomo della fabbrica da lui stabilita in contrada <i>Archieveschiere</i> fuori il recinto del porto-franco di Messina.....	226	5311	121
7	* DECRETO riguardante il trasferimento dell' annua fiera solita a tenersi nel comune di Avigliano.....	226	5312	121
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Feroleto antico a tenere una fiera annuale.....	226	5313	121
8	* DECRETO relativo alla facoltà della bollazione accordata al <i>Signor Claudio Doyat</i> pe' tessuti di seta della sua fabbrica trasferita da Portici in Napoli.....	226	5314	122
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette di apporre il bollo alle merci della fabbrica stabilita in Anagri sotto la ragion sociale <i>Schlaepfer, Venner e compagni</i>	226	5315	122
9	DECRETO relativo alla censuazione del fondo <i>Maderosa</i> fatta dal comune di Altomonte in pro del <i>Signor Giuseppe Rende</i> di Tarsia.....	226	5316	122
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Mignano possa eseguire una enfiteusi			

a van-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
9 Ottobre.	a vantaggio della <i>Duchessa di Mignano D.^a Teresa Tuttavilla</i>	226	5317	123
	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa del Monte di pietà ed ospedale di Bitonto ad eseguire una enfiteusi in pro di diversi individui.....	226	5318	124
idem	* DECRETO mediante il quale l'arciconfraternita della SS. ADDOLORATA nel comune di Lecce è autorizzata ad alienare in pro di <i>D. Giovanni Rizzo</i> una casa presso la chiesa delle Scalze.....	226	5319	124
11	* DECRETO con cui si dà facoltà alla Commissione amministrativa del conservatorio della SS. ANNUNZIATA in Aquila di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Paolo Cestroni</i>	226	5320	124
idem	* DECRETO con cui si approvano alcune modificazioni alle regole della congrega di S. ^a MARIA degli Angeli a <i>Barrettari</i> in Napoli.....	234	5512	378
12	DECRETO riguardante la istituzione a carico del comune di Foggia di quattro cattedre in quel real collegio.....	226	5321	125
idem	DECRETO col quale si concede privata al <i>Signor Carmine Corcione</i> per l'invenzione di un istrumento atto a tagliare i finocchietti ad uso de' piani delle sedie, delle casse di carrozza, ed altro.....	234	5513	378
19	* DECRETO autorizzante l'amministrazione del real Albergo de' poveri in Napoli ad effettuare una enfiteusi a vantaggio di <i>Luigi Campanile</i>	226	5322	125
idem	DECRETO con cui il circondario di Tollo è elevato alla seconda classe.....	226	5323	126
idem	DECRETO mediante il quale <i>Antonino Managò</i> di Palme è riabilitato allo esercizio de' dritti civili.....	226	5324	126
22	DECRETO mediante il quale la pianta organica dell' officina postale di Marsala è accresciuta di un soprannumero.....	226	5325	127
idem	DECRETO con cui si permette la erezione di una comunia ricettizia numerata nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Girgenti, e si approvano i corrispondenti statuti.....	226	5326	128
25	DECRETO con cui il soldo del professore di navigazione della Scuola degli alunni marinari viene uguagliato a quello de' professori di matematica della Scuola medesima.....	226	5327	129
27	DECRETO autorizzante lo stabilimento de' Padri delle Scuole pie nel comune di Alvito.....	226	5328	130
idem	DECRETO circa la istituzione di una Casa religiosa di Padri della Congregazione			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
27 Ottobre	zione della Dottrina Cristiana nel comune di Montefalcione.....	226	5329	131
<i>idem</i>	DECRETO con cui si permette lo stabilimento definitivo de' PP. Perpetui Adoratori del SS. SACRAMENTO nel comune di Positano.....	226	5330	132
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla cappella e congrega del SS. Rosario in Marano per accettare la disposizione fatta in favor suo da <i>D. Gennaro di Lauro</i>	226	5331	133
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Boscoreale ad accettare la disposizione fatta in favor de' poveri da <i>Maria Carolina de Rosa</i>	226	5332	133
<i>idem</i>	* DECRETO perchè i conservatorii riuniti di S. ^a MARIA Antesaecula e de'Ss. Giuseppe e Teresa in Napoli possano accettare la disposizione fatta da <i>D.^a Nunzia Rispoli</i>	226	5333	133
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato all'ospedale civile di Monteleone per accettare il legato fattogli da <i>Caterina Catagnoti</i>	226	5334	133
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al conservatorio dello SPIRITO SANTO in Monteleone di accettare il legato fattogli da <i>Caterina Catagnoti</i>	226	5335	134
29	DECRETO con cui si accorda al <i>Signor Salvatore Maresca</i> privativa per la fabbricazione con macchine a vapore delle tele di Olona ad usi navali.....	234	5314	379
31	* DECRETO con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della Visitazione di S. Francesco Saverio nel comune di Casal di Principe.....	226	5336	134
3 Novem.	* DECRETO permettente a <i>Giovanni Garofalo</i> , appartenente allo stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli, di assumere altro cognome.....	226	5337	134
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato al conservatorio del Carmine nel comune di Altamura per accettare il legato fattogli da <i>Anna Perillo</i> .	226	5338	134
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la chiesa del conservatorio di GESÙ, MARIA e Giuseppe nel comune di Minervino ad accettare il legato disposto in suo favore da <i>Angela Stringano</i>	226	5339	135
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato alla congrega di S. ^a MARIA delle Grazie nel comune di Sansevero, perchè possa accettare il legato fattole da <i>Michele Carluccio</i>	226	5340	135

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
3 Novem.	* DECRETO con cui la congrega di S. ^a Monica nella chiesa parrocchiale di S. ^a MARIA del Presepe in Nocera inferiore è autorizzata ad accettare la donazione fattale da D. <i>Arcangelo Cicalesè</i>	226	5341	135
6	* DECRETO circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Curti.....	226	5342	136
11	DECRETO con cui si concede privativa al <i>cavalier D. Giuseppe Tarallo</i> per la fabbricazione di marmi artificiali.....	227	5343	137
<i>idem</i>	DECRETO con cui si approvano gli stati discussi per le opere di bonificazione del bacino inferiore del Volturno, del Vallo di Diano, de' torrenti di Somma e del Vesuvio, e del Basento, per l'esercizio del 1859.....	227	5344	138
<i>idem</i>	DECRETO mediante il quale il comune di Castellaneta è autorizzato a cedere una porzione del soppresso convento di S. Domenico alle Figlie della Carità.....	227	5345	139
13	DECRETO concernente la istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Nicastro.....	227	5346	139
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante la provincia di Principato citeriore a stipulare un indicato contratto di censuazione.....	227	5347	140
<i>idem</i>	DECRETO col quale s'istituisce un Consiglio edilizio nella città di Massafra.	227	5348	141
15	DECRETO col quale si fissano i rispettivi confini territoriali de' comuni di S. ^a Lucia e S. Filippo.....	227	5349	141
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approva il regolamento per la reale Scuola di scenografia.....	227	5350	143
<i>idem</i>	DECRETO col quale si concede privativa a' <i>Signori Munier e Pochon</i> per la fabbricazione de' mattoni refrattari.....	227	5351	148
17	* DECRETO perchè il comune di Teramo possa alienare a favore del <i>Signor Antonio Nardi</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	227	5352	148
<i>idem</i>	* DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Tortoreto ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Antonio Maschioni</i>	227	5353	149
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza di Tossicia di effettuare una enfiteusi in pro di <i>D. Giacomo Bellisarii</i>	227	5354	149
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Pietranico ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>Antonio Radocchia</i>	227	5355	149
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si dà facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
17 Novem.	cenza di Chieti di effettuare una enfiteusi a vantaggio de' fratelli <i>Camillo, Giustino e Raffaele de Attiliis</i>	227	5356	149
<i>idem</i>	* DECRETO onde la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Roseto è autorizzata ad eseguire una enfiteusi in pro del <i>Signor Giuseppe Rinaldi</i>	227	5357	130
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Lucera di effettuare una enfiteusi in pro di <i>Giovanni Pitta</i> ..	227	5358	130
<i>idem</i>	* DECRETO contenente la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega di S. Nicola di Bari nel comune di Faibano.....	227	5359	150
18	* DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa dell'ospedale di S. Salvatore in Aquila ad acquistare un casamento di proprietà di <i>D. Giacinto Maddalena</i>	227	5360	130
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Salerno possa concedere un determinato spazio di suolo pubblico al <i>Signor Giovanni Fossataro</i>	227	5361	131
<i>idem</i>	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Castagna è autorizzata ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>Marco di Gaetano</i>	227	5362	131
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Mosciano di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>Simplicio Paolone</i>	227	5363	132
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette che la Commissione amministrativa di beneficenza di Castagna possa alienare in pro di <i>Zopito di Lorenzo</i> una diruta casetta....	227	5364	132
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Castiglione della Valle ad eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giuseppe de Felice</i>	228	5365	153
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di Modugno è autorizzato ad alienare a favore del canonico <i>Signor Luigi Martino</i> un determinato pezzo di suolo pubblico....	228	5366	133
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Castiglione della Valle di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Girolamo Romani</i>	228	5367	154
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale si permette al comune di S. Vito di concedere alla <i>Signora Anna Guaglione</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	228	5368	134
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Castiglione della Valle possa eseguire una enfi-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
18 Novem.	enfiteusi in pro del <i>Signor Fiorangelo Chiavatti</i>	228	5369	154
	* DECRETO permettente al comune di Castiglione della Valle di eseguire una enfiteusi a vantaggio del <i>Signor Giustino Antenucci</i>	228	5370	155
20	* DECRETO autorizzante il comune di S. Egidio ad alienare a favore del <i>Signor Emiddio Ranalli</i> un determinato pezzo di terreno.....	228	5371	155
idem	DECRETO col quale estendendosi le operazioni di pignorazione presso il Monte di piet� istituito in Foggia, si approvano le regole che riguardano la sua amministrazione.....	228	5372	155
idem	DECRETO autorizzante il comune di Nicastro ad accettare la donazione fattagli da <i>D. Niccola Berlingieri</i> per istituzione di un Monte di pegni.....	228	5373	156
idem	*DECRETO permettente alla congrega di S. Giuseppe Patriarca di Lecce di eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Francesco e D. Ignazio Crispina</i>	228	5374	157
22	DECRETO col quale si stabilisce un annuo assegno in favore della Casa di asilo sotto il titolo di <i>Nazaret</i> in Napoli.	228	5375	157
23	DECRETO col quale <i>S. A. R. D. ALFONSO MARIA BORBONE CONTE DI CASERTA</i> � promosso a Capitano del terzo reggimento della fanteria di linea.....	228	5376	158
24	* DECRETO che accorda la facolt� alla Commissione amministrativa di beneficenza di Gragnano di effettuare una enfiteusi in pro di <i>Crescenzo Cuomo e Vincenzo Scala</i>	228	5377	159
idem	* DECRETO permettente a <i>Nicola Esposito</i> di Morano di cangiare il suo cognome.....	228	5378	159
26	DECRETO che autorizza la fondazione di una cappellania nella marina di <i>Silvi</i> in diocesi di <i>Atri</i>	228	5379	159
idem	DECRETO che rende comune alla Sicilia l'altro de' 15 di marzo 1836 relativo alle indennit� da corrisponderci a coloro a' quali venga di ufficio commessa la traduzione delle carte scritte in lingua straniera per farsene uso legale nel Regno..	228	5380	160
idem	DECRETO con cui <i>D. Giovanni Battista Marcieca</i> di Malta � naturalizzato suddito del Regno delle Due Sicilie.....	228	5381	162
idem	DECRETO col quale il comune di <i>S. Carlo</i> � unito a quello di <i>Chiusa</i>	228	5382	163
idem	* DECRETO permettente a' germani <i>Giovanni, Giuseppe, Raffaele, Antonino e Maddalena Esposito</i> del comune del Piano, di cangiare il loro cognome.....	228	5383	163

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
26 Novem.	DECRETO che approva lo stato discusso per l'amministrazione del legato <i>Benedetti</i> per l'esercizio del corrente anno 1858.....	234	5315	380
<i>idem</i>	DECRETO con cui si approva lo stato discusso per l'amministrazione del legato <i>Benedetti</i> per l'esercizio del 1859.....	234	5316	381
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approva il regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Capua.....	234	5317	381
27	* DECRETO con cui il comune di Soccavo è autorizzato a tenere una fiera annuale ed un mercato settimanale.....	228	5384	164
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Sanza a trasferire in altro indicato giorno il mercato quivi solito a tenersi..	228	5385	164
29	DECRETO col quale si prescrive l'uso de' bolli di posta ne' domini di là del Faro, e se ne approva il corrispondente regolamento di servizio.....	228	5386	164
<i>idem</i>	DECRETO che stabilisce la contribuzione fondiaria pe' domini di qua del Faro per l'esercizio del 1859.....	228	5387	179
<i>idem</i>	DECRETO con cui si approvano gli statuti discussi per diverse indicate opere di bonificazione per lo esercizio del 1859..	228	5388	185
<i>idem</i>	DECRETO con cui il comune di Belmonte viene segregato dal circondario di S. Germano ed unito all'altro di Atina..	228	5389	186
<i>idem</i>	DECRETO col quale si aumenta il numero de' controllori di terza classe della Amministrazione generale delle poste, e si prescrive che la classe medesima abbia un solo rango.....	228	5390	187
1 Dicem.	DECRETO permettente al comune di Scurcola di eseguire una enfiteusi in pro del <i>Signor Giuseppe Mastrocesare</i>	229	5391	189
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il comune di Catanzaro ad alienare a favore del sacerdote <i>D. Antonio Calò</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	229	5392	190
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Lecce di cedere al <i>Signor Salvatore Mastrocchi</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	229	5393	191
<i>idem</i>	* DECRETO con cui il comune di Montemesola è autorizzato ad alienare a favore de' <i>Signori Nicola Franco</i> e <i>Salvatore Tripaldi</i> cinque indicati pezzi di suolo pubblico.....	229	5394	191
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si approva la modificazione apportata alle regole della congrega di S. ^a MARIA del Suffragio nel comune di Cosenza.....	229	5395	191
<i>idem</i>	* DECRETO perchè il comune di Altamura possa eseguire una enfiteusi a vantaggio			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
1 Dicem.	taggio de' Signori <i>Eugenio de Simone, Carlo, Francesco Paolo e Luigi</i> fratelli <i>Patella, e Nicola Lorusso</i>	229	5396	192
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al comune di Mola di cedere al Signor <i>Francesco Mancini</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	229	5397	192
<i>idem</i>	* DECRETO perchè la confraternita della SS. ANNUNZIATA nel comune di Avigliano possa accettare la donazione fattale dal sacerdote <i>D. Andrea Claps</i> ...	229	5398	192
<i>idem</i>	* DECRETO col quale il comune di Pietranico è autorizzato ad alienare a pro del Signor <i>Emiddio de Vita</i> una casa posta nel vico dell' <i>Olmo</i>	229	5399	193
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S. ^a Elena e Sacco nel comune di Marzano.....	229	5400	193
<i>idem</i>	* DECRETO portante la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario e S. Vincenzo di Paola nel comune di Milizzano.....	229	5401	193
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza di Zagarise di accettare la disposizione fatta in favor de' poveri da <i>D. Domenico Bultotta</i>	229	5402	193
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato all' arciconfraternita del Terz' Ordine di S. Francesco sotto il titolo della IMMACOLATA CONCEZIONE, in Napoli, per accettare la disposizione fatta in favor suo da <i>D. Angelo Salinas</i>	229	5403	194
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante il reale orfanotrofio denominato MARIA CRISTINA nel comune di Bitonto ad accettare la disposizione fatta in favor suo dal sacerdote <i>D. Michele Luigi de Palo</i>	229	5404	194
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si dà facoltà all' arciconfraternita della IMMACOLATA nel comune di Catanzaro di accettare la donazione fattale da <i>D. Giuseppe Caruso</i> ...	229	5405	194
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega di S. ^a MARIA del Carmine nel comune di Marsiconuovo...	229	5406	194
<i>idem</i>	* DECRETO permettente a <i>Beniamino Reiser</i> la bollazione delle merci della fabbrica da lui stabilita nel comune di Scafati.....	229	5407	195
<i>idem</i>	* DECRETO relativo alle insegne da indossarsi da' confratelli della congrega di MARIA SANTISSIMA della Purità nel comune di Siderno.....	229	5408	195

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
1 Dicem.	* DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. CORPO DI CRISTO nel villaggio di Marzanello unito al comune di Vairano.....	229	5409	195
idem	* DECRETO portante alcune determinazioni circa la congrega di MARIA SANTISSIMA del Carmine nel comune di Modugno.....	229	5410	195
idem	* DECRETO contenente la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega di S. Rocco nel comune di Gioja.....	229	5411	196
2	* DECRETO autorizzante il comune di Catanzaro ad alienare a vantaggio del <i>Signor Filippo Ferragine</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.....	229	5412	196
idem	* DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Rocca Romana è autorizzata ad eseguire una permuta di fondi con <i>Pasquale Nocera</i> ..	229	5413	196
idem	* DECRETO riguardante il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. SAGRAMENTO, ADDOLORATA e CRISTO MORTO nel comune di Pietranico.....	229	5414	196
3	DECRETO contenente una dichiarazione circa il dubbio di legge, se il debitore espropriato, cui soddisfatti i creditori, resti attribuita la parte residuale del prezzo, possa procedere alla rivendita del fondo espropriato.....	229	5415	197
idem	* DECRETO permettente a <i>Cipriano Nasella</i> , appartenente allo stabilimento dell'ANNUNZIATA di Caserta, di cangiare il suo cognome.....	229	5416	198
idem	DECRETO col quale si stabilisce l'ammenda da infliggersi a coloro che facessero uso di bolli di posta già usati.....	229	5417	199
4	* DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Giugliano ad eseguire una enfiteusi in pro di <i>D.^a Rosa de Martino</i>	229	5418	200
idem	* DECRETO circa il sovrano beneplacito accordato per la fondazione e per le regole della congrega di S. Quirico e Giuditta nel comune di Cisternino.....	229	5419	200
5	* DECRETO col quale <i>Costantino Esposito</i> di Napoli è autorizzato a cangiare il suo cognome.....	229	5420	200
6	DECRETO autorizzante l'Arcivescovo di Palermo a concedere una indicata insegna a componenti la collegiata nella chiesa madre di Caccamo.....	229	5421	200
idem	DECRETO con cui si permette al Vescovo di Girgenti di concedere una deter-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
6 Dicem.	terminata insegna a' componenti la com- munia nella chiesa madre di Siculiana. .	229	5422	201
<i>idem</i>	DECRETO permettente al Vescovo di Ischia di concedere al Capitolo di quella regia cattedrale l'uso di talune indicate insegne ne' pontificali ed assistenze.	229	5423	202
<i>idem</i>	DECRETO con cui si autorizza lo stabi- limento di una famiglia religiosa di Mi- nori Riformati nel comune di Carlopoli.	229	5424	203
<i>idem</i>	DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per lo ramo delle opere pubbliche e speciali delle provincie di qua del Faro per l'esercizio del 1859. . .	229	5425	203
<i>idem</i>	DECRETO col quale si stabilisce una terza piazza provvisoria di notajo nel co- mune di Novoli.	230	5426	205
<i>idem</i>	DECRETO che approva gli stati discus- si per le opere di bonificazione de' bacini del Sarno e Nocerino, e de' laghi di Aver- no e di Bivona, per l'esercizio del 1859.	230	5427	206
<i>idem</i>	DECRETO prescrivente che l'Arma di artiglieria prenda cura del deposito di lignite che esiste nel bacino tra i comuni di Gioja e Lecce nel distretto di Avez- zano.	230	5428	207
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante la provincia della prima Calabria ulteriore ad acqui- stare una indicata casa per addirsi a liceo in Reggio.	234	5518	390
9	*DECRETO con cui si permette a' <i>fra-</i> <i>telli Grima</i> di apporre il bollo a' tessuti della loro fabbrica stabilita fuori il recin- to del porto-franco di Messina.	230	5429	207
10	DECRETO col quale il <i>Duca di Serra-</i> <i>capriola D. Nicola Maresca</i> è nominato Commissario Plenipotenziario per rice- vere la consegna della PRINCIPESSA MA- RIA SOFIA AMALIA di Baviera, Augusta Sposa di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA.	230	5430	208
<i>idem</i>	DECRETO con cui <i>D. Eugenio de</i> <i>Bouquai</i> , ufficiale del Ministero degli af- fari esteri, è nominato segretario per as- sistere il Commissario Plenipotenziario <i>Duca di Serracapriola</i> nella consegna dell'Augusta Sposa di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA.	230	5431	209
<i>idem</i>	*DECRETO contenente il sovrano be- neplacito accordato al ritiro del SS. ECCE- HOMO in Napoli per accettare il legato fattogli da <i>D. Domenico Nappo</i>	230	5432	209
<i>idem</i>	*DECRETO che autorizza il real con- vitto ed orfanotrofio della MADONNA del- le Grazie nel comune di S. Nicola la Strada ad accettare il legato in favor suo disposto da <i>D. Paolo del Giudice</i>	230	5433	210

* DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
11 Dicem.	* DECRETO circa il permesso accordato al <i>Signor Angiolo Gaeta</i> per la bollazione de' tessuti di lana della fabbrica stabilita nel comune di Pellezzano	230	5434	210
idem	* DECRETO contenente il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario e di Gesù, nel comune di Tagliacozzo	230	5435	210
13	* DECRETO col quale si approvano alcune riforme apportate alle regole della congrega de' Ss. Michele e Raffaele nella chiesa di S. Tommaso d' Aquino in Napoli	230	5436	211
idem	* DECRETO perchè la Commissione amministrativa dell'ospedale di Lecce possa acquistare da <i>D. Pasquale Vergine</i> una rimessa in contrada <i>S. Biagio</i>	230	5437	211
idem	DECRETO con cui s'istituisce nel real liceo di Campobasso una cattedra di dritto romano con lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio e delle leggi antiche del Regno..	230	5438	211
14	DECRETO che approva il regolamento circa il transito, gli erbaggi e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e de' loro accessori, del pari che per le contravvenzioni che ne impedissero l'uso a danno de' censuarii.	230	5439	212
idem	DECRETO col quale nella Direzione del Tavoliere di Puglia viene istituita una Cassa di prestanze in pro de' censuarii del suddetto demanio dello Stato, approvandosi il corrispondente regolamento.	230	5440	224
idem	* DECRETO con cui si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega del Glorioso Patriarca S. Giuseppe nel comune di Gaeta	230	5441	237
idem	DECRETO autorizzante lo stabilimento nel comune di Nusco di una Casa di religiose Terziarie, Figlie delle Sacre Stimate di S. Francesco d'Assisi.	230	5442	238
idem	DECRETO con cui si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa di PP. Carmelitani Calzi nel comune di Oria.	230	5443	238
idem	DECRETO col quale si concede il titolo di <i>Conte</i> alla <i>Signora Stefana Stel-la</i> moglie di <i>D. Antonio Bianculli</i>	234	5519	391
15	ATTO SOVRANO di assenso pel matrimonio da contrarsi da S. A. R. il DUCA DI CALABRIA DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO PRINCIPE EREDITARIO con S. A. R. la PRINCIPESSA D. ^a MARIA SOFIA AMALIA DUCHESSA IN BAVIERA.	230	5444	239
idem	DECRETO col quale si dispensa agli adempimenti prescritti dagli articoli 68 e 176 delle leggi civili in occasione del			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
15 Dicem.	matrimonio di S. A. R. il PRINCIPE EREDITARIO DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO DUCA DI CALABRIA con S. A. R. la PRINCIPessa MARIA SOFIA AMALIA DUCHESSA IN BAVIERA.....	230	5445	240
<i>idem</i>	DECRETO col quale si fissa l'assegnamento di S. A. R. il PRINCIPE EREDITARIO D. FRANCESCO MARIA LEOPOLDO DUCA DI CALABRIA.....	230	5446	241
<i>idem</i>	*DECRETO contenente il sovrano beneplacito perchè l'arciconfraternita del SS. SAGRAMENTO nel comune di Capurso possa accettare il legato fattole da <i>Francesco Caldardo</i>	230	5447	243
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante la chiesa di S. ^a MARIA del Piliero in S. Niccola alla Dogana in Napoli ad accettare la donazione fattale da' germani <i>D. Pietro e D. Gennaro Cimmino</i> per fondazione di una cappellania.....	230	5448	243
<i>idem</i>	*DECRETO con cui si dà facoltà al comune di S. Paolo di alienare a favore delle sorelle <i>Anna Maria e Carmela Velotti</i> un determinato pezzo di suolo pubblico.	231	5449	245
<i>idem</i>	*DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Pratola di accettare le disposizioni fatte in favor de' poveri da <i>D. Michele Jennaco</i>	231	5450	245
17	DECRETO riguardante lo stabilimento nel comune di Chiajano di una Casa religiosa di Padri della Congregazione del Beato Pietro da Pisa.....	231	5451	246
<i>idem</i>	DECRETO col quale si concede privata al <i>Signor Giovanni Pattison</i> per una nuova disposizione di perno e bronzina per le ruote idrauliche orizzontali.....	231	5452	247
18	*DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Staletti ad alienare a favore di <i>D. Francesco Saverio Mantella</i> una casa in contrada <i>Olmi</i>	231	5453	248
<i>idem</i>	*DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza di Pescopagano è autorizzata ad eseguire una enfiteusi a vantaggio di <i>D. Biagio Pinto</i> ...	231	5454	248
20	DECRETO col quale si stabilisce un novello ordinamento organico dell'Amministrazione generale delle monete, e si approva un regolamento intorno al servizio ed agli impiegati della medesima...	231	5455	248
<i>idem</i>	DECRETO con cui viene fondata una Borsa di commercio nella città di Bari, e se ne approva il corrispondente regolamento.....	231	5456	274

DE-

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
20 Dicem.	DECRETO con cui si approva il regolamento per l'amministrazione e la custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione posti nel tenimento di Serra, S. Bruno e Stilo, e destinati in servizio degli stabilimenti metallurgici di <i>Montigiana</i> e <i>Ferdinanda</i>	231	5457	290
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si concede a <i>D. Giuseppe Busorgi</i> il permesso di bollare i tessuti della fabbrica da lui stabilita fuori il recinto murato del porto-franco di <i>Messina</i>	231	5458	298
<i>idem</i>	* DECRETO permettente a <i>Genaro Esposito</i> di Napoli di assumere, unitamente a cinque suoi figli, altro cognome.	231	5459	298
<i>idem</i>	* DECRETO con cui si permette a <i>Filippo Montanari</i> di Montorio di anteporre un altro cognome a quello che attualmente porta	231	5460	298
21	DECRETO portante un' ampliazione alle classi del real Ordine di FRANCESCO PRIMO	231	5461	299
23	DECRETO col quale si approva il regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di <i>Sora</i>	232	5462	301
24	* DECRETO perchè la congrega del SS. Rosario in <i>Bovino</i> possa accettare il legato disposto in favor suo da <i>Lucia Loreto</i>	232	5463	309
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante l'ospedale civile di <i>Andria</i> ad accettare la donazione fattagli da <i>D. Riccardo Jannuzzi</i>	232	5464	309
<i>idem</i>	* DECRETO permettente alla congrega delle Sacre Stimate di S. Francesco in <i>Atri</i> di accettare la donazione fattale da <i>Maddalena Minichella</i>	232	5465	309
27	* DECRETO con cui il Monte del Purgatorio nel comune di <i>Cesa</i> è autorizzato ad accettare il legato fattogli da <i>Tommaso Turco</i>	232	5466	309
<i>idem</i>	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega di S. Biagio nel comune di <i>Canosa</i> per accettare il legato in favor suo disposto da <i>Gaetano le Noci</i>	232	5467	310
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si permette alla congrega della <i>Trinà</i> de' Pellegrini sotto il titolo di S. Antonio di Padova nel comune di <i>Vasto</i> di accettare la donazione fattale da <i>Saverio della Penna</i>	232	5468	310
<i>idem</i>	DECRETO con cui si stabilisce la giurisdizione competente a procedere ne' diversi casi di reati contro la sicurezza interna dello Stato	232	5469	310
<i>idem</i>	DECRETO che stabilisce ne' domini di			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
27 Dicem.	di là del Faro due Casse di sconto, una in Palermo, l'altra in Messina.....	232	5470	312
<i>idem</i>	* DECRETO col quale si approvano quattro regolamenti per l'andamento del servizio delle Casse di sconto di Palermo e di Messina.....	233	5471	317
<i>idem</i>	DECRETO circa lo stabilimento di una Casa di Alcantarine nel comune di Gragnano.....	233	5472	357
<i>idem</i>	DECRETO autorizzante il comune di Monopoli ad accettare una disposizione per lo stabilimento di un Monte frumentario.....	233	5473	358
<i>idem</i>	DECRETO che accorda l'autorizzazione a' Signori Marchese Francesco e cavalier Luigi Patrizj di Napoli per la costruzione di due mulini sulle acque del fiume Sebeto.....	233	5474	359
29	DECRETO con cui si permette all' arciconfraternita di S. Giuseppe dell'Opera di vestire i nudi in Napoli di accettare la disposizione fatta da <i>Nicola di Mayo</i> ...	233	5475	360
30	DECRETO col quale la pianta organica del Corpo politico di artiglieria è aumentata di quattro guardie di terza classe e di un ajutante fonditore.....	233	5476	362
<i>idem</i>	* DECRETO permettente al conservatorio di S. ^a MARIA della Purificazione e S. Gioacchino a <i>Pontenuovo</i> in Napoli di accettare il legato disposto in suo vantaggio da <i>Teresa Lionelli</i>	233	5477	362
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato alla reale arciconfraternita de' Bianchi della Natività di MARIA SS. a <i>Pizzofulcone</i> in Napoli per accettare la disposizione in favor suo fatta da <i>D. Gaetano Schmid</i>	233	5478	363
<i>idem</i>	* DECRETO autorizzante <i>Gaetano Esposito</i> , del comune di Mercato Sanseverino, nato da <i>Antonio Esposito</i> , a cangiare il suo cognome.....	233	5479	363
31	* DECRETO contenente il sovrano beneplacito perchè il Monte del Purgatorio nel comune di Cesa possa accettare il legato fattogli da <i>Marco Javarone</i>	233	5480	363
<i>idem</i>	* DECRETO mediante il quale si permette che il Monte frumentario di S. Francesco di Assisi in S. Mauro Cilento accetti il legato disposto in favor suo da <i>D. Antonio Salurso</i>	233	5481	364
<i>idem</i>	* DECRETO con cui la congrega del SS. Crocifisso nel comune d'Isola è autorizzata ad accettare il legato fattole da <i>D. Luigi Spagnoli</i>	233	5482	364
<i>idem</i>	* DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato al comune di S. An-			

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. de' quaderni.	NUM. di ordine	NUM. delle pagine
31 Dicem.	Angelo a Cancelli per accettare le disposizioni fatte da <i>D. Giacomo Milone</i> *DECRETO autorizzante il Monte frumentario nel comune di S. Angelo a Cancelli ad accettare il legato in favor suo disposto da <i>D. Giacomo Milone</i>	233	5483	364
<i>idem</i>	*DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato al Monte del Purgatorio nel comune di Cesa per accettare il legato fattogli da <i>Niccola Mangiacapra</i>	233	5484	365
<i>idem</i>	*DECRETO autorizzante la congrega del Purgatorio nel comune di Monopoli ad accettare la disposizione fatta da <i>Eligio Giuliani</i> , confermata poi da <i>D.^a Anna Fardella</i>	233	5485	365
<i>idem</i>	*DECRETO con cui si permette al Monte del Purgatorio nel comune di Cesa di accettare il legato in favor suo disposto da <i>Pellegrino Bortone</i>	233	5486	365
<i>idem</i>	*DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato alla congrega della Morte nel comune di S. Severo, perchè possa accettare il legato fattole da <i>Giovanna Lanzi</i>	233	5487	366
<i>idem</i>	*DECRETO portante il sovrano permesso accordato alla congrega del Purgatorio nel comune di Monopoli per accettare la disposizione fatta in favor suo da <i>D. Carlo Giuseppe Nistrìo</i>	233	5488	366
<i>idem</i>	*DECRETO contenente il sovrano beneplacito all'ospizio di beneficenza della MADONNA delle Grazie nel comune di Palo per accettare il legato fattogli da <i>Arcangela Rubini</i>	233	5489	366
<i>idem</i>	*DECRETO perchè la congrega di S. Rocco e MADONNA del Carmine nel comune di Deliceto possa accettare la disposizione fatta in favor suo da <i>Michele Burdo</i>	233	5490	367
<i>idem</i>	*DECRETO mediante il quale la congrega del Rosario in Deliceto è autorizzata ad accettare il legato fattole da <i>Michele Burdo</i>	233	5491	367
<i>idem</i>	*DECRETO riguardante il sovrano permesso accordato alla congrega di S. Anna e Morti nel comune di Deliceto nel fine di accettare il legato fattole da <i>Michele Burdo</i>	233	5492	367
		233	5493	368

DATA	LIVRO	FOLIO	FOLIO
1792	1	1	1
1793	2	2	2
1794	3	3	3
1795	4	4	4
1796	5	5	5
1797	6	6	6
1798	7	7	7
1799	8	8	8
1800	9	9	9
1801	10	10	10
1802	11	11	11
1803	12	12	12
1804	13	13	13
1805	14	14	14
1806	15	15	15
1807	16	16	16
1808	17	17	17
1809	18	18	18
1810	19	19	19
1811	20	20	20
1812	21	21	21
1813	22	22	22
1814	23	23	23
1815	24	24	24
1816	25	25	25
1817	26	26	26
1818	27	27	27
1819	28	28	28
1820	29	29	29
1821	30	30	30
1822	31	31	31
1823	32	32	32
1824	33	33	33
1825	34	34	34
1826	35	35	35
1827	36	36	36
1828	37	37	37
1829	38	38	38
1830	39	39	39
1831	40	40	40
1832	41	41	41
1833	42	42	42
1834	43	43	43
1835	44	44	44
1836	45	45	45
1837	46	46	46
1838	47	47	47
1839	48	48	48
1840	49	49	49
1841	50	50	50
1842	51	51	51
1843	52	52	52
1844	53	53	53
1845	54	54	54
1846	55	55	55
1847	56	56	56
1848	57	57	57
1849	58	58	58
1850	59	59	59
1851	60	60	60
1852	61	61	61
1853	62	62	62
1854	63	63	63
1855	64	64	64
1856	65	65	65
1857	66	66	66
1858	67	67	67
1859	68	68	68
1860	69	69	69
1861	70	70	70
1862	71	71	71
1863	72	72	72
1864	73	73	73
1865	74	74	74
1866	75	75	75
1867	76	76	76
1868	77	77	77
1869	78	78	78
1870	79	79	79
1871	80	80	80
1872	81	81	81
1873	82	82	82
1874	83	83	83
1875	84	84	84
1876	85	85	85
1877	86	86	86
1878	87	87	87
1879	88	88	88
1880	89	89	89
1881	90	90	90
1882	91	91	91
1883	92	92	92
1884	93	93	93
1885	94	94	94
1886	95	95	95
1887	96	96	96
1888	97	97	97
1889	98	98	98
1890	99	99	99
1891	100	100	100

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 220.

(N.° 5099.) *DECRETO col quale il comune di Torre S.^a Sussanna in Terra d' Otranto è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Raffaele Mascagiuri un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi trecentoquindici, pari a canne legali tre e palmi quindici, sito nella strada detta Olivo dolce, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 15, e con tutte le altre condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 28 di giugno 1857. (Ischia, 4 Luglio 1858.)*

(N.° 5400.) *DECRETO che riguarda la destinazione di due aggiunti al primo eletto del comune di Castellamare di Abruzzo.*

Napoli, 1 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto lo avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di due aggiunti al primo eletto di Castellamare nella provincia di primo Abruzzo ulteriore, per coadjuvarlo in tutte le sue funzioni, meno in quella di pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5104.) *DECRETO* *permettente a' germani* Barone D. Giuseppe e D. Tommaso Scarpati di Napoli di *aggiungere all' attuale loro cognome quello di Castiglione, che appartiene alla defunta loro genitrice; non dovendo però tale aggiunzione attribuire ad essi alcun diritto di famiglia, e facendosi notamento del presente decreto al margine degli atti relativi a' nominati Signori Scarpati, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile.* (Napoli, 2 Luglio 1858.)

(N.º 5102.) *DECRETO* *che approva un regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade di qua del Faro.*

Ischia, 3 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio del Ministero de' lavori pubblici ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto
segue.

ART. 1. È approvato l'annesso regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade.

De' 3 di Luglio 1858.

TITOLO PRIMO.

Dichiarazioni preliminari, ed oggetto di tali appalti.

ART. 1. L'oggetto di un appalto per la conservazione delle piantagioni sulle pubbliche strade, separato da quello del mantenimento delle strade stesse, si è di aversi gl'intraprenditori speciali versati nella materia, ed interessati alla prosperità dell'opera. A conseguire questo doppio scopo, non potranno essere ammesse a licitare che le persone le quali offrano una sufficiente garentia morale di poter bene eseguire gli obblighi che vanno ad assumere; e la durata dell'appalto non potrà essere maggiore di anni nove.

2. Da' patti e dalle condizioni pe' novelli appalti del mantenimento delle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade rimarrà soppresso l'articolo 38 di quelle regolamentarie de' 10 di ottobre 1832, relativo all'obbligo degli appaltatori d'invigilare le piantagioni, e di risponderne de' guasti; e quindi dall'estaglio sarà

*

sce-

scemato quel tanto che sarà per via di analisi calcolato corrispondere al servizio relativo, e la somma ne farà fronte allo estaglio da corrispondersi all'appaltatore mantentore delle piantagioni, vedute le maggiori obbligazioni che questi va ad assumere, come appresso sarà detto, con essere tenuto a rimpiazzare gli alberi che per qualunque causa, niuna eccettuata, periranno naturalmente, non che quelli che verranno danneggiati.

3. Relativamente agli appalti del mantenimento delle suddette strade, dovrà l'ingegnere che ne è il direttore, almeno sei mesi prima del loro termine, avvertirne la Direzione generale di ponti e strade, affinchè possa in tempo far provvedere allo appalto del mantenimento delle piantagioni che vi esistono, per indi farsene dall'ispettor generale la consegnazione all'intraprenditore.

4. Nel caso che agli attuali appaltatori di strade piacesse sottrarsi dagli obblighi per la custodia delle piantagioni, loro imposti dal citato articolo 38 delle condizioni regolamentarie dell'anno 1832, potranno avanzarne la domanda alla Direzione generale di ponti e strade, la quale farà mettere di accordo all'uopo l'ispettore generale e l'ingegnere direttore, che saranno risguardati come periti inappellabili per liquidare l'estaglio annuale corrispondente agli obblighi anzidetti, da ritenersi dalla Tesoreria generale da quello del mantenimento della strada, per pagarne la somma unitamente al dippiù a liquidarsi per le maggiori obbligazioni espresse nel precedente articolo 3 all'appaltatore cui sarà commesso esclusivamente il mantenimento delle piantagioni.

5. Mirandosi sempre all'oggetto essenziale di fare con tutti i mezzi prosperare le piantagioni che orlano le diverse strade, oltre de'guardiani, come appresso sarà detto, destinati a custodirle da parte degli appaltatori, l'Amministrazione nel proprio interesse, e secondo i casi e le circostanze, a proposizione dell'ispettore generale, adotterà gli espedienti per portarsi una speciale vigilanza, da estendersi sopra gli appaltatori e loro guardiani.

T I T O L O II.

Consegnazione delle piantagioni.

6. La consegnazione della piantagione dee aver luogo nella stagione agraria, egualmente che la riconsegnazione, onde potersi a tempo proprio sopperire dall'appaltatore, mediante i rimpiazzii degli alberi, a fare nel modo che appresso sarà specificato, alle mancanze che vi saranno rinvenute. Tali mancanze saranno inappellabilmente definite e valutate dall'ispettor generale, il quale oltre all'essere considerato in tal caso come perito rispetto agli appaltatori, consegnante e consegnatario, relativamente poi all'amministrazione dee ritenersi come fiscale all'uopo delegato. Per la rimessione della piantagione dalle suddette mancanze che farà lo appaltatore consegnatario, ne sarà pagato del prezzo corrispondente.

7. Per la considerazione espressa nel precedente articolo 6, tutto ciò che in generale si ha dal presente regolamento, ed anche il procedimento giudiziario verso i danneggiatori delle piantagioni, sarà applicato anche a quelle che attualmente trovansi date in appalto per essere eseguite, e che quindi vanno mantenute dall'appaltatore escutore, o che lo sono in amministrazione, o che infine in appresso dovranno essere mantenute sia nell'uno che nell'altro modo.

8. Se nel giorno stabilito dall'ispettor generale per la riconsegnazione e consegnazione della piantagione gli appaltatori rispettivi o qualunque di essi non si presenteranno, sarà dalla Direzione generale di ponti e strade destinato un perito che di ufficio rappresenti in tutti gli atti il contumace; ed a carico di costui andrà la ricompensa da darsi a tale perito, la quale sarà definita dalla stessa Direzione generale.

T I T O L O III.

Obblighi pel mantenimento delle piantagioni.

9. L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere la piantagione tanto conseguatagli, quanto di rimpiazzo eseguito,

guito, per farne proprie le mancanze nella sua perfetta integrità per tutto il tempo stabilito nel contratto, e ciò a contare dal giorno che gliene sarà fatta la consegna, con farvi nell'opportuna stagione in ogni anno durante l'appalto i rimpiazzamenti di tutti gli alberi, per qualunque causa, niuna esclusa, periti naturalmente o devastati, ben vero senza appropriarsi del legname di questi, del quale, dietro la valutazione che ne farà l'ispettore generale, l'appaltatore manutentore se ne approprierà, versandone il prezzo alla Tesoreria generale. In oltre ogni qual volta a giudizio dell'ispettore generale meriterà la piantagione una potagione, questa sarà da lui fatta eseguire secondo le peculiari prescrizioni che ne darà all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di adempirvi subito ed esattamente e senza alcun compenso; ben vero il risultato del frascume andrà sempre in profitto dell'Amministrazione, e l'appaltatore lo farà suo pagandone il valore, da esserne fissato dall'ispettore generale.

L'appaltatore avrà l'obbligo senza compenso alcuno di ripiantare o raddrizzare, ed in qualunque modo venisse prescritto dall'ispettore generale, tutti gli alberi fra le piantagioni danneggiate dal vento o per qualunque altra causa, niuna eccettuata.

40. Se tali rimpiazzamenti non si troveranno fatti per tutto il giorno 15 febbrajo, salvo la proroga che potrà darne l'ispettore generale, questi li farà eseguire a danno dell'appaltatore, procedendo senz'alcuna formalità, e con quel metodo che crederà conveniente al bene del servizio. In oltre per ciascun albero non rimpiazzato al dì 15 febbrajo l'appaltatore incorrerà in una multa di grana venti, da ritenersi da' suoi averi a favore della Tesoreria generale.

41. L'appaltatore dovrà servirsi di capi d'opera istruiti ed intelligenti, di fiducia dell'ispettore generale: dovrà in oltre tenere a proprie spese un competente numero di guardiani destinati alla custodia della piantagione, i quali, a richiesta di lui, inteso il parere dell'ispettore generale pel numero di essi e sulla loro idoneità, verranno dalla

dalla Direzione generale di ponti e strade muniti di patente di guardaboschi regii soprannumeraril , per procedere con le attribuzioni di cui appresso sarà fatta parola contro i danneggianti in qualunque modo della piantagione ; e meritandolo , saranno loro rilasciati dalla Polizia generale i permessi delle armi , di cui potranno fare uso nell' esercizio e durante l' esercizio delle proprie funzioni.

12. Laddove l'appaltatore vorrà congedare dal servizio un suo guardiano , avrà l'obbligo di farne rapporto all'ispettore generale per gli analoghi provvedimenti, Questi poi giudicando che qualche guardiano per non esatta condotta meriterà essere congedato , tanto praticcherà con ritirarne la patente ed il permesso d' armi , e quindi ne proporrà il rimpiazzo.

13. Le piantagioni sulle pubbliche strade saranno considerate come sezioni di boschi su terreni saldi , e quindi sarà ad esse applicata la legge forestale de' 24 di agosto 1826 , come pure ogni altra legge , decreto , rescritto reale , regolamento , ministeriale e circolare relativi , per tutto ciò che non sia in opposizione al presente regolamento. E per le attribuzioni ed obblighi degli agenti forestali , emergenti dalla legge stessa , rimane sostituito all'ispettore e guardia-generale l'ispettore generale incaricato della direzione delle piantagioni , il quale nei giudizi , occorrendo , potrà farsi rappresentare da persona che di ufficio vi delegherà , e ciò allorchè trattisi di piantagioni che si mantengono dalla Direzione generale in amministrazione.

14. Per le piantagioni poi che trovansi date in appalto , o che lo saranno , dovendo l'appaltatore rispondere dei danni di ogni sorta verso l'Amministrazione , e risguardando conseguentemente durante l'appalto esse piantagioni l'esclusivo suo interesse , sarà egli considerato come delegato espressamente dalla Direzione generale di ponti e strade ; e quindi facendo suoi i giudizi , rimane facoltato ad assistervi , gravarsi delle sentenze , e far sue pro-

propria le conseguenze pel ristoro de' danni, interessi e spese, non che l'intera somma delle multe.

15. Per sicurezza dello adempimento degli obblighi dell'appaltatore, sarà costui tenuto di dare una cauzione sia in annua rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico consolidato, calcolata alla pari rispetto alla somma di essa cauzione, sia in beni-fondi, sia in biglietto di tenuta di persona solvibile; ed essa cauzione sarà nella quantità di un'annata dell'estaglio. Il contratto ne avrà effetto con scrittura sinallagmatica, la spesa della quale non che delle copie per uso della Direzione generale, e della cauzione a prestarsi dallo appaltatore, sarà interamente a carico di costui, come del pari lo saranno le spese per le copie de' certificati, stati estimativi e degli atti di riconsegna e consegna, ed in fine quelle delle subastazioni.

16. Nel contratto dovrà intervenire oltre dell'appaltatore una persona ch'egli nominerà per assumerne le obbligazioni o per rimpiazzarlo in caso di morte, e quante volte l'Amministrazione riconoscerà che per qualunque altra causa fisica o morale non ne potrà adempiere le obbligazioni, il quale rimpiazzo senza bisogno di alcuna consegna o di altro atto, e con la responsabilità della prestata cauzione.

T I T O L O IV.

Della competenza di giurisdizione di contratti in danno, risoluzione del contratto di appalto, e sospensione del mantenimento da parte dell'appaltatore.

17. Per tutti gli oggetti enunciati nel presente Titolo, saranno applicate agli appalti del mantenimento delle piantagioni sulle diverse strade le disposizioni contenute negli articoli 58 a 61 delle condizioni regolamentarie pel mantenimento delle strade regie, approvate sovranamente a' 6 di ottobre 1832.

TITOL O V.

Specie e qualità delle piante.

18. Le più usitate principali piante, destinate a decorare le strade nel nostro clima, secondo la diversa natura del terreno e speciali circostanze, sono gli astoni di pioppo, i piantoni di olmo, quelli di platano, di acacia e quelli di ailanto, non escluse altre specie che per circostanze particolari a giudizio dell' ispettor generale converrà adoprare.

I primi, cioè gli astoni di pioppo, dovranno essere gentili, novellini, dritti perfettamente, con la cima intera, senza bifolcatura o nodi, da acquistarsi nelle campagne di Cervinara, Cicciano, Camposano e loro adiacenze, dell' altezza fuori terra di palmi quindici, e della circonferenza non minore di sessanta centesimi di palmo misurati a fior di terra.

I piantoni di olmo dovranno essere della specie volgarmente detta *di lega*, dritti perfettamente, senza difetto alcuno, con radici ben sane e numerose, e dell' età di tre in quattro anni.

I piantoni di platano dovranno essere dritti, novellini, forniti di copiose radici, dell' altezza fuori terra non minore di palmi dodici, dell' età di tre in quattro anni: ed in oltre ogni platano appena impiantato dovrà affidarsi ad un robusto palo di castagno con ligature di corde di paglia, co' corrispondenti cuscinetti, da dover tale tutela durare per tre anni continui, a datare dall' impiantamento o rimpiazzo, onde la pianta, presa sufficiente consistenza, possa dirsi assicurata.

I piantoni di acacie debbono essere novellini, dritti, forniti di abbondanti radici, dell' età non minore di anni tre in quattro, e dell' altezza fuori terra non meno di palmi dodici.

Ed i piantoni di ailanti dovranno essere novellini, con abbondanti radici, dell' età non minore di anni tre, e dell' altezza fuori terra di palmi quindici.

19. Vo-

19. Volendo la Direzione generale fare uso di altra specie di piante, l'ispettore generale ne darà le analoghe prescrizioni, e lo appaltatore dovrà sottoporvisi, quante volte trovisi di averne accettato lo estimativo.

20. Se lo appaltatore piantasse alcun astone o piantone, non avente le qualità soprindicate, l'ispettor generale avrà dritto di far riprendere all'appaltatore i cattivi, ed a danno di costui surrogarvi i buoni.

21. Non potrà mettersi mano allo impiantamento, se non dopo di essere state verificate le dimensioni delle fosse dall'ispettor generale.

T I T O L O VI.

Fosse, ed impiantamenti.

22. Le fosse che dovranno ricevere gli astoni di pino ed i piantoni di olmo, di platano, di acacie e di ailanto, avranno la larghezza e la profondità di palmi tre, ed in oltre in quelle di astoni di pino sarà praticata una buca colla vanga curva di altri due palmi di profondità.

23. L'ispettor generale verificherà le dimensioni delle fosse pria di procedersi all'impiantamento; e non trovandole in regola secondo il prescritto coll'articolo precedente, ovvero ingombre dell'astone e piantone, facendo strappar questi, le farà rettificare in danno dell'appaltatore, il quale incorrerà in oltre in una multa di grana dieci, da cedere a favore del real Governo per ogni fosso difettoso o ingombro.

24. Le linee su cui dovrà eseguirsi la piantagione saranno di accordo dall'ispettore generale e dall'ingegnere direttore del carico date.

La distanza fra l'una pianta e l'altra sarà assegnata dal solo ispettor generale.

25. Laddove cavandosi le fosse si rinvenissero strati di terreno non atti alla vegetazione prospera della designata specie di piante, l'appaltatore dovrà sostituirvi altro terreno di buona qualità, mediante un proporzionato

com-

compenso da liquidarsi dall'ispettor generale , quante volte non piacesse a costui di far sostituire a quella specie di pianta che si trovasse già ordinata altra più adatta al suolo.

26. Dovrà in fine l'appaltatore nello impiantamento usare tutti que' mezzi e tutta quella diligenza che l'arte agraria esige:

TITOL O VII.

Estaglio.

Per tutti gli obblighi imposti all'appaltatore gli sarà corrisposto annualmente l'estaglio contrattato , e ciò dal dì della consegnazione della piantagione , ben vero dopo eseguiti, verificati e trovati idonei i rimpiazzi delle piante naturalmente perite o devastate, dietro certificato che rilascerà l'ispettor generale incaricato della direzione delle piantagioni.

Approvato: Ischia , il dì 3 di Luglio 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5103.) *DECRETO prescrivente che dal primo gennajo 1859 in avanti venga esteso a dominii oltre il Faro l'uso de' bolli di posta , osservandosi le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto de' 9 di luglio 1857 emesso per questa parte de' reali dominii.*

Ischia , 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA EI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduti gli articoli da 11 a 14 del real decreto de' 9 di luglio 1857, così concepiti :

« **ART. 11.** La tariffa delle lettere sarà uniforme in tutta » la estensione de' reali dominii di qua dal Faro , qua- » lunque sia la distanza.

» Sarà

» Sarà graduale solamente in ragione del volume per le lettere sino a due fogli, ed in ragione del peso quando si oltrepassi il volume di due fogli. »

« ART. 12. La tassa uniforme per ogni lettera semplice, cioè di un solo foglio, sarà di grana due.

» Per le lettere di un foglio e mezzo sarà di grana tre, e per quelle di due fogli di grana quattro.

» Relativamente al peso per le lettere di un volume maggiore di due fogli, la tassa si aumenterà di cinque in cinque trappesi fino all'oncia, cui corrisponde il prezzo di grana otto; e si diminuirà con la medesima proporzione al di sotto dell'oncia, tollerandosi le frazioni non maggiori di un trappeso.

» La tassa delle lettere di corrispondenza interna della capitale e tra i comuni di uno stesso circondario sarà di un grano, con le stesse gradazioni di sopra dette pel volume e pel peso. »

« ART. 13. La tariffa postale uniforme pe' giornali e le stampe di ogni maniera sarà di un mezzo grano per ogni foglio. »

« ART. 14. Le lettere non francate mediante l'apposizione de' bolli di posta saranno soggette, oltre alla tassa di sopra stabilita, ad una sovrattassa eguale alla metà della suddetta tariffa legale, graduabile con le medesime proporzioni per ragione del volume e del peso. »

Veduto l'articolo 15 dello stesso real decreto, col quale fu ordinato continuarsi provvisoriamente ad osservare il sistema in vigore per la corrispondenza tra l'una e l'altra parte de' reali dominii in fino a quando non sarebbe stato adottato in Sicilia l'uso de' bolli di posta;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato per gli affari di Sicilia e delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dal primo di gennajo 1859 in poi, attuandosi in Sicilia l'uso de' bolli di posta, cesserà l'attuale provvisorio sistema; e le disposizioni contenute negli articoli

11, 12, 13 e 14 del real decreto summentovato saranno estese alla corrispondenza postale tanto nell'interno della Sicilia, quanto tra l'una e l'altra parte de' reali dominii.

2. La francatura sarà eseguita co' bolli di posta stabiliti per ciascuna delle due parti del Regno. La tassa per le lettere non francate sarà sempre a beneficio della Tesoreria del luogo di arrivo.

3. I nostri Ministri Segretarii di Stato per gli affari di Sicilia e delle finanze formoleranno e rassegheranno per la sovrana approvazione un apposito regolamento nel fine di evitare le frodi e le contravvenzioni nel servizio postale tra l'una e l'altra parte de' reali dominii.

4. I nostri Ministri Segretarii di Stato per gli affari di Sicilia e delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominii al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia*
Fir., G. CASSISI.

*Il Min. Segr. di Stato
delle finanze*
Fir., S. MURENA.

*Il Ministro Segr. di Stato
Presid. del Cons. de' Min.*
Fir., FERDINANDO TROJA.

(N.º 5104.) *DECRETO che stabilisce la gratificazione annuale da corrispondersi agli alunni della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale ne' dominii oltre il Faro.*

Ischia, 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto de' 7 di luglio 1854, con cui fu fissata la pianta organica del Ministero e real Segreteria di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. De' ventiquattro alunni ammessi nella pianta organica del Ministero e real Segreteria di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia , approvata col citato real decreto de' 7 di luglio 1854 , dodici avranno la gratificazione di ducati cento all'anno , e dodici quella di ducati cinquanta a' termini del real decreto de' 25 di agosto 1833.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5105.) *DECRETO che approva i capitoli per lo clero della chiesa parrocchiale della SS. ANNUNZIATA in Caccamo.*

Ischia , 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. Accordiamo la nostra sovrana approvazione a' capitoli annessi all' originale del presente decreto per lo clero della parrocchial chiesa della SS. ANNUNZIATA in Caccamo.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5406.) *DECRETO con cui si concede il titolo di Marchese di Albano al capitano D. Salvatore Nunziante.*

Ischia, 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo benignamente accogliere le suppliche umiliate al nostro real Trono dal capitano addetto allo stato maggiore dello Esercito *D. Salvatore Nunziante*, che ha implorato di essere investito del titolo di *Marchese*, da affiggerlo ad un fondo rustico di sua proprietà denominato *Albano*, sito in tenimento del comune di Rosarno, provincia di Calabria ulteriore prima, e dargli un contrassegno della nostra sovrana benevolenza;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a *D. Salvatore Nunziante*, capitano addetto allo stato maggiore dell' Esercito, il titolo di *Marchese di Albano*.

2. 11

2. Il detto titolo sarà trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e naturali del nominato *D. Salvatore*, e nella linea collaterale fino al quarto grado, secondo le leggi del Regno.

3. La presente concessione del titolo di *Marchese di Albano* non produrrà alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l'ostacolo della legge eversiva della feudalità in questi nostri reali domini.

4. Il nostro *Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri* è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 221.

(N.° 5107.) *DECRETO che accorda privativa al Signor Luigi Raguseo per la costruzione de' globi terraquei artificiali a rilievo.*

Ischia, 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Luigi Raguseo*, ne' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, privilegio di anni cinque per la introduzione ne' nostri reali domini al di qua del Faro della costruzione de' globi terraquei artificiali a rilievo, giusta la descrizione depositata presso il reale Istituto d'incoraggiamento.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5408.) *DECRETO che accorda la riabilitazione a' pubblici uffizii a Francesco Gatto di Giojosa.*

Ischia , 5 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto del dì 30 di settembre 1856 , con cui fu accordata a *Francesco Gatto* del fu *Girolamo* , di Giojosa , la riabilitazione allo esercizio de' diritti civili , da' quali rimase interdetto per condanna alla pena dei ferri ;

Veduta la deliberazione del dì 44 di giugno ultimo , con la quale la gran Corte criminale in Reggio opina potersi riabilitare altresì il *Gatto* a' pubblici uffizii ;

Veduto l'articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *Francesco Gatto* , già riabilitato allo esercizio de' diritti civili , è riabilitato altresì a' pubblici uffizii.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5409.)

(N.º 5109.) *DECRETO col quale si concede il sovrano beneplacito alla congrega di MARIA SS. ADDOLORATA in Majerato nella seconda Calabria ulteriore per accettare la pia donazione fattale da Domenico di Renzo con atto fra vivi de' 2 di dicembre 1855 pel notajo Antonino Costa ; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole ivi espresse , e prendersi nota della donazione anzidetta e degli obblighi annessivi nella platea della congrega , salvo i dritti dei terzi. (Napoli , 8 Luglio 1858.)*

—————

(N.º 5110.) *DECRETO per l'accettazione del legato per fondazione di una cappellania , disposto da D.ª Concetta Fonzo in pro della chiesa dell'arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore in Napoli.*

Napoli , 8 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il testamento mistico de' 25 di ottobre 1855 presso notar *Giuseppe Sanseverino* residente in Napoli , per lo quale *D.ª Concetta Fonzo* istituì una cappellania per celebrazione di messe nella chiesa dell'arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore in questa capitale , adducendo a tale scopo una parte di rendita da esso-lei posseduta sul gran Libro del debito consolidato ;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo alla chiesa dell'arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore in Napoli il nostro beneplacito , perchè possa accettare il sopra detto pio legato disposto da

da D.^a *Concetta Fonzo*, con le condizioni e clausole espresse nel testamento su riferito; salvi però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Del pio legato di cui trattasi, e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea della ridetta chiesa per curarsene la stretta osservanza.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e dell' interno, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte sua, dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Divettore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**



(N.° 5111.) *DECRETO che accorda la facoltà di apporsi il bollo a piombo alle manifatture della fabbrica stabilita in Napoli dal Signor Vincenzo Milone; con dovere il bollo suddetto avere dalla parte convessa l' emblema del cavallo sfrenato, e dalla parte concava la leggenda nel primo giro - Gran dogana di Napoli, nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di cotone, lana e filo, e nel mezzo - di Vincenzo Milone. (Ischia, 8 Luglio 1858.)*



(N.° 5112.) *DECRETO col quale si concede la facoltà della bollazione a' tessuti indigeni della fabbrica stabilita dal Signor Rodolfo Freitag nel comune di Scafati nel Principato citeriore; dovendo il bollo di piombo da apporsi alle manifatture suddette portare dalla parte convessa l' emblema del cavallo sfrenato, e dalla parte concava la leggenda nel primo giro - Casa comunale di Scafati, nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di cotone, ed in mezzo - di Rodolfo Freitag. (Ischia, 8 Luglio 1858.)*



(N.° 5113.)

(N.º 5113.) *DECRETO per la cessione a' Minori Conventuali di Guardia Perticara di un locale pertinente al seminario diocesano di Tricarico.*

Napoli, 9 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo la cessione del soppresso convento de' Carmelitani in Tricarico, di pertinenza di quel seminario diocesano, a' Minori Conventuali in Guardia Perticara.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5114.) *DECRETO che stabilisce la futura abolizione della dignità arcipretale nel Capitolo cattedrale di Mileto.*

Napoli, 9 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito

**Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto
segue.**

ART. 4. Concediamo il nostro sovrano beneplacito alla proposizione fatta dal Vescovo di Mileto per abolirsi in quel Capitolo cattedrale di regio patronato la dignità arcipretale , quando ne avverrà la vacanza , e colla sua rendita formarsi la dotazione d' un canonicato diaconale in Capitolo , e la congrua parrocchiale fuori lo stesso , con dovere intanto rimanere l' uno e l' altro beneficio soggetti al patronato regio.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **Ferdinando** .

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e dell' istruzione pubblica*
Firmato , **F. SCORZA** .

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **Ferdinando Troja** .

(N.º 5415.) *Decreto per la concessione d' indicate insegne ecclesiastiche al clero della chiesa arcipretale ricettizia numerata di Cantalupo.*

Napoli , 9 Luglio 1858.

**Ferdinando II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

**Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto
segue.**

ART. 4. Permettiamo al Vescovo di Bojano di concedere al clero della chiesa arcipretale ricettizia numerata di Cantalupo l' uso delle insegne corali minori , e delle estracorali ,

corali , consistenti le prime nella mozzetta di color rosso ornata di pelle bianca nella estremità , e le seconde nel fiocco al cappello , collare e calze di color cremisi. Il detto clero però non potrà siffatte insegne indossare , se pria non abbiassi spedita la real cedola per via del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccl'es.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5116.) *DECRETO* permettente l'uso d' indicate insegne ecclesiastiche a' canonici ed a' mansionarii della chiesa ex-cattedrale di Alessano.

Napoli , 9 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Permettiamo al Vescovo di Ugento di concedere l'uso della cappa prelatizia a' canonici , e della mozzetta violacea a' mansionarii della chiesa ex-cattedrale di Alessano. Si gli uni che gli altri non potranno però la detta insegna indossare , se pria non abbiassi spedita la real

real cedola per via del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5117.) *DECRETO che accorda l'uso di determinate insegne ecclesiastiche a' curati pro tempore delle sei parrocchie del comune di Montella.*

Napoli, 9 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Permettiamo al Vescovo di Nusco di concedere a'curati *pro tempore* delle sei parrocchie di Montella, sotto i titoli di S.^a MARIA del Piano, S.^a Lucia, S. Silvestro, S. Giovanni, S. Nicola e S. Michele Arcangelo, l'uso del rocchetto e della mozzetta, nel modo stesso che ne sono decorati tutti i parrochi e curati di quella diocesi. Gli attuali parrochi delle anzidette sei chiese non potranno però siffatte insegne indossare, se prima non si abbiano spedita la real cedola per via del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 5118.) *DECRETO* permettente al comune di S. Giuliano di Puglia in provincia di Molise di concedere in enfiteusi al Signor Giuseppe Janiro del fu Amelio la camera terranea sita in contrada Largo della chiesa , riportata nel catasto provvisorio all' articolo 141, lettera H, numero 737, per l' annuo canone netto di ducati due e grana 60, e con tutti i patti e condizioni stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 25 di novembre 1855. (Napoli, 9 Luglio 1858.)

—————
(N.° 5119.) *DECRETO* autorizzante il comune di Teramo nel primo Abruzzo ulteriore a cedere al Signor Beniamino Rozzi quel pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati 7. 75, già occupato da lui per allineare sulle altre la facciata della casa di sua abitazione sita nella piazza grande ; con riceverne in permuta altro pezzo di suolo di proprietà di esso Signor Rossi, della estensione di palmi quadrati 29. 80, oltre la somma di ducato uno e grana $98 \frac{1}{2}$, a' sensi dello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 14 di aprile ultimo. (Napoli, 9 Luglio 1858.)

—————
(N.° 5120.) *DECRETO* che permette al comune di Sora in Terra di lavoro di cedere, per l' ampliamento di quello orfanotrofo sotto il titolo di Ritiro dell' ADDOLORATA, un terraneo sottoposto al detto locale ed una metà di quello che lo precede, co' patti racchiusi nella bozza d' istromen-

to all' uopo redatta, e con le modificazioni appostevi dal Consiglio d' Intendenza con avviso degli 8 di aprile ultimo. (Napoli, 10 Luglio 1858.)

(N.° 5124.) **DECRETO** col quale il circondario di Lauria è elevato alla seconda classe.

Ischia, 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È approvata la elevazione del circondario di Lauria in provincia di Basilicata dalla terza alla seconda classe.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno
Firmato, L. BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5122.) **DECRETO** che riguarda lo stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Sansevero.

Napoli, 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato del comune di Sansevero in provincia di Capitanata per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città;

Sulla

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È istituito un Consiglio edilizio in Sansevero.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5123.) *DECRETO* riguardante i cappellani da addirsi per organico al quarto reggimento Svizzeri.

Ischia , 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Sono assegnati al quarto reggimento *Svizzeri* due posti organici di cappellani in vece di uno.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra , ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra*
Firmato , CARLO PICCENNA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5124.)

(N.° 5124.) **DECRETO** *permettente lo stabilimento de' PP. Cappuccini nel comune di Spezzano Albanese.*

Ischia , 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento de' PP. Cappuccini nel comune di Spezzano Albanese , e propriamente in una porzione del locale del già ritiro del Carmine quivi esistente , che ad essi sarà ceduto.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5125.) **DECRETO** *col quale s'istituisce un Monte di pegni nel comune di Atrani.*

Ischia , 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l'avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istituzione in Atrani, comune del Principato citra, di un Monte di pegni, con la somma di ducati milletrecentodieci, che trovasi disponibile nella cassa triclave, e con le norme indicate nel regolamento annesso all'originale di questo decreto.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5126.) *DECRETO per la fondazione nel comune di Alberona di un conservatorio per donzelle, sotto la dipendenza esclusiva del Vescovo di Lucera.*

Ischia, 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo la fondazione nel comune di Alberona di un conservatorio per oneste donzelle, da dipendere esclusivamente dall'Ordinario Vescovo di Lucera *pro tempore*, co' beni offerti dalla vedova D.^a *Clementina de Meolis*.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5127.) *DECRETO col quale si accorda a Giovanni Soraci il permesso della bollazione delle manifatture della fabbrica dal medesimo trapiantata a S. Francesco di Paola fuori il recinto murato del porto-franco di Messina; con dovere formarsi il nuovo bollo circolare con una stelletta nel centro, e con la seguente leggenda - Giovanni Soraci di Francesco - fuori cinta - S. Francesco di Paola. (Ischia, 12 Luglio 1858.)*

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5128.) *DECRETO che autorizza il comune di Melfi in Basilicata ad accettare, pel credito di ducati quattrocentotrentasei e grana 38 contro il defunto D. Saverio Scoppi appaltatore del dazio sul macino pel 1836, la somma di ducati dugentodieci offerta in transazione da D. Giuseppe Gatti garante del medesimo, giusta la deliberazione del decurionato, lo avviso del Consiglio d'Intendenza ed il parere dello Intendente. (Napoli, 13 Luglio 1858.)*

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5129.) *DECRETO permettente al comune di Gravina in Terra di Bari di concedere gratuitamente alla congrega di MARIA SS. ADDOLORATA un pezzo di suolo pubblico della estensione di canne quadrate dugentotrenta accosto la Porta di S.^a Cecilia, ad oggetto di edificarvi un novello oratorio, serbate le condizioni espresse nella deliberazione decurionale de' 21 di agosto 1856, omologata dal Consiglio d'Intendenza con avviso degli 8 di febbrajo 1858. (Napoli, 13 Luglio 1858.)*

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5130.)

(N.° 5130.) **DECRETO** che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Fasano in Terra di Bari di concedere in enfiteusi a Leonardo Tridente una casetta che quell'ospedale civile possiede alla strada del Vento, per l'annuo canone netto di ducati otto, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 13 Luglio 1858.)

(N.° 5131.) **DECRETO** contenente la sovrana autorizzazione perchè il comune di Brindisi in Terra d' Otranto alienar possa in favore del canonico D. Consalvo de Castro l'aja del vicolo della Via lata, in contrada Purgatorio, pel prezzo di ducati ottantuno, e con tutte le condizioni contenute nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 19 di marzo ultimo. (Napoli, 13 Luglio 1858.)

(N.° 5132.) **DECRETO** con cui la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Salice in Terra d' Otranto è facoltata ad alienare a favore di Gioele Baldassarre il trappeto denominato Crocefisso, che la Beneficenza medesima possiede nello abitato del detto comune, per lo prezzo di ducati dugentoventitre e grana 24, da impiegarsi in acquisto di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico, serbati tutti i patti dell' aggiudicazione definitiva. (Napoli, 13 Luglio 1858.)

(N.° 5133.) **DECRETO** autorizzante il comune di Capaccio nel Principato citeriore a tenere un mercato settimanale nel giovedì, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 13 Luglio 1858.)

(N.° 5134.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito per la ripristinazione della congrega della **IMMACOLATA** in
Liz-

(32)

Lizzanello in Terra d' Otranto, secondo le antiche sue regole sovranamente approvate. (Napoli , 43 Luglio 1858.)



(N.º 5135.) **DECRETO** che accorda il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo di S.^a **MARIA delle Grazie**, da stabilirsi nel comune di **Toritto in Terra di Bari.** (Napoli , 43 Luglio 1858.)



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

Ferdinando Troja.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 222.

(N.° 5136.) *DECRETO che stabilisce un secondo posto di ajutante fonditore presso il regio stabilimento metallurgico di Mongiana.*

Ischia, 14 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'attuale pianta organica del regio stabilimento metallurgico di Mongiana è aumentata di un secondo posto di ajutante fonditore.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il Direttore del Ministero della guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra*
Firmato, **CARLO PICCENNA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5137.) *DECRETO* che accorda il sovrano beneplacito al ritiro di S. Raffaele a Materdei in Napoli per accettare la pia donazione fattagli da D.^a Luisa Riarlo Sforza Duchessa della Castellina con atto fra vivi de' 7 di luglio 1857 pel notajo Raffaele Portanova, con dovere eseguirsi le condizioni e clausole espresse in detto atto, e prendersi nota della donazione suddetta e degli obblighi annessi nella platea del pio luogo, salvo i dritti de' terzi.
(Napoli, 13 Luglio 1858.)

—————

(N.° 5138.) *DECRETO* riguardante la destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario di Capua.

Napoli, 16 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la necessità di stabilirsi un secondo supplente al giudice nel circondario di Capua pe' molteplici affari che ivi affluiscono;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Nel circondario di Capua è istituita la carica di un secondo supplente.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato,
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

—————

(N.° 5139.)

(N.° 5439.) *DECRETO mediante il quale Pasquale Muscari del comune di Palmi è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.*

Quisisana , 19 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vedute le deliberazioni de' 2 e 25 di giugno ultimo , con le quali la gran Corte criminale in Reggio ha opinato potersi riabilitare *Pasquale Muscari*, del fu *Saverio*, di Palmi , allo esercizio de' dritti civili , da' quali rimase interdetto per condanna alla pena de' ferri , come colpevole di omicidio volontario scusabile in persona di *Antonino Viola* ;

Veduto l' articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *Pasquale Muscari*, già condannato alla pena de' ferri , è riabilitato allo esercizio de' diritti civili.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5440.) *DECRETO autorizzante il comune di Altomonte in Calabria citeriore a concedere in enfiteusi senza lo esperimento delle subaste al Signor Giuseppe Rende di Tarsia il fondo denominato Maderosa , con le sue adiacenze*

cenze dette Gentilino e Feduli, della estensione di tomolate seicento, per l'annuo canone netto di ducati seicentocinquanta; rimanendo ancora a carico dell'enfiteuta la corrisponsione di un annuo canone di ducati venti dovuto al Principe di Bisignano, il contributo fondiario ed ogni altro peso, non che le migliorie. (Ischia, 19 Luglio 1858.)

——————

(N.° 5141.) *DECRETO con cui il comune di Civitella Casanova nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato a cedere al Signor Vincenzo Mattucci il tratto di strada pubblica della estensione di palmi quadrati trecento, attiguo alla casa di sua abitazione sita nel rione del Colle, che trovasi delineato nella pianta redatta a' 20 di luglio 1857 dal perito Signor Vincenzo Jandelli, a fine di preservare una stanza della stessa dagl'inconvenienti che vi produce l'infiltramento delle acque piovane, mercè lo esatto adempimento di tutte le condizioni proposte dal decurionato nella deliberazione de' 30 di agosto del 1857, omologata dal Consiglio d'Intendenza con avviso degli 8 di febbrajo ultimo. (Napoli, 20 Luglio 1858.)*

——————

(N.° 5142.) *DECRETO perchè il comune di Tricase in Terra d'Otranto possa concedere in enfiteusi al Signor Vito de Jaco del fu Ippazio un pezzo di suolo pubblico detto Serra del demanio, della estensione di stoppellate quattro, sito in contrada Taferazzi, per l'annuo canone netto di carlini otto, e con tutte le altre condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 31 di marzo 1857. (Napoli, 20 Luglio 1858.)*

——————

(N.° 5143.) *DECRETO autorizzante il comune di Massafra in Terra d'Otranto a cedere alla Signora Teresa Carmignano un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati trecento e tre ottavi nella strada maggiore, ricevendone in permuta un altro della estensione di palmi quadrati trecentoquattro e mezzo da distaccarsi dall'an-*

l'antico orto contiguo alla cappella della SS.^a TRINITÀ, appartenente ora alla detta Signora Carmignano, a' sensi della deliberazione decurionale de' 17 di ottobre 1857, e dell'uniforme avviso del Consiglio d'Intendenza de' 20 di febbrajo 1858. (Napoli, 20 Luglio 1858.)

(N.º 5144.) *DECRETO col quale si approva che il comune di Gragnano in provincia di Napoli venda, giusta il voto decurionale de' 26 di gennajo 1854, una casipola posta nella strada Trincione, pel prezzo di ducati cento, secondo l'aggiudicazione seguita a favore del Signor Raffaele Vollaro con le analoghe subaste celebrate; destinandosi il detto prezzo alla estinzione de' debiti municipali, ovvero invertendosi in compra di rendita sul gran Libro del debito pubblico consolidato. (Napoli, 20 Luglio 1858.)*

(N.º 5145.) *DECRETO autorizzante il comune di Sansevero in Capitanata a concedere in enfiteusi a' Signori Pasquale del Pozzo e Giacomo Pazienza tre pezzi di suolo pubblico della estensione complessiva di canne superficiali diciotto e palmi 84 nelle contrade Cappuccini e Porta Castello, ad oggetto di cavarvi delle fosse per la conservazione de' cereali, per l'annuo canone netto di ducati due grana 54 e cavalli quattro per ciascuno, e con tutte le altre condizioni espresse nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 27 di settembre 1857, del pari che con quelle aggiunte dal Consiglio d'Intendenza con avviso de' 23 di novembre dell'anno medesimo accettate dagli aggiudicatarii con le rispettive legali dichiarazioni de' 15 e 20 del seguente dicembre. (Napoli, 20 Luglio 1858.)*

(N.º 5146.) *DECRETO con cui si permette al comune di Tramutola in Basilicata di concedere in enfiteusi al Signor Antonio Fiatarone del fu Leonardo quell'ex-palazzo badiale di proprietà del comune medesimo, sito nella strada Chiesa, e riportato nel catasto provvisorio all'articolo*

titolo 172, sezione E, n.º 8, per l'annuo canone netto di ducati settantacinque, e con tutte le altre condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 21 di giugno 1857. (Napoli, 20 Luglio 1858.)

(N.º 5147.) *DECRETO col quale si concede il sovrano beneplacito alla cappella della SS. ANNUNZIATA, detta S.^a Lucia, in Meta in provincia di Napoli per accettare il pio legato disposto da D.^a Caterina Cacace con testamento pubblico degli 8 di febbrajo 1857 pel notajo Samuele Maria Cafiero residente in Sorrento, con doversi eseguire le condizioni e clausole espresse in detto atto, e con prendersi nota di tale legato e degli obblighi annessivi nella platea della cappella, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 21 Luglio 1858.)*

(N.º 5148.) *DECRETO autorizzante la città di Napoli a concedere un indicato locale e due tratti di suolo pubblico a' Padri Canonici Lateranensi di Piedigrotta.*

Napoli, 21 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Napoli a concedere a' reverendi Padri Canonici Lateranensi di *Piedigrotta* le sei stanze terranee recentemente costruite sotto la nuova prima *rampa di S. Antonio a Posilipo*, e due spazii di suolo pubblico quivi adiacenti, l'uno di palmi quadrati 5524. 50, da coltivarsi a giardino, e l'altro di palmi quadrati 3450, in compensazione e rivalsa de' danni pa-
titi

titi con le opere di ragion pubblica quivi di recente eseguite; ricevendone a titolo di plusvalenza il capitale di ducati ottocentodiciassette e grana 51, a' termini della deliberazione decurionale de' 17 di gennajo 1858 e degli atti che vi si riferiscono.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero

Il Ministro Segretario di Stato

• real Segr. di Stato dell'interno

Presidente del Consiglio de' Ministri

Firmato, BIANCHINI.

Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5149.) *DECRETO* permettente all' arciconfraternita e Monte de' morti del SS. SAGRAMENTO in Bitonto in Terra di Bari di accettare la pia donazione fatta da D.^a Grazia Maria Ventafrida con atto fra vivi de' 28 di dicembre 1854 pel noiajo Ignazio Minardi; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole ivi accennate, e prendersi nota della donazione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 21 Luglio 1858.)

(N.º 5150.) *DECRETO* che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Conca in Terra di lavoro, senza pregiudizio delle altre più antiche che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780, e con l'approvazione delle corrispondenti regole. (Napoli, 21 Luglio 1858.)

(N.º 5151.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega dell' ASSUNTA nel comune di Pisciotta nel Principato citeriore. (Napoli, 21 Luglio 1858.)

(N.º 5152.)

(N.° 5152.) **DECRETO** autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Lucera in Capitanata ad accettare la pia donazione per maritaggi in favore di donzelle povere, fatta da D. Michele d'Amore con atto fra vivi de' 10 di ottobre 1857 pel notajo Pasquale Antonio Calidò residente in Marcellinara, serbate però le condizioni e clausole espresse in detto atto, e col notamento di tale donazione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 24 Luglio 1858.)



(N.° 5153.) **DECRETO** col quale la Commissione amministrativa dell' orfanotrofio di Cosenza in Calabria citeriore è autorizzata a concedere in enfiteusi a favore di D. Vincenzo Ceraldi la torre con terreno annesso, che quel pio luogo possiede in contrada S. Giorgio nel comune di Fuscaldo, per l' annuo canone netto di ducati sedici, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 24 Luglio 1858.)



(N.° 5154.) **DECRETO** col quale si concede la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. CUORE DI GESÙ ed **IMMACOLATA CONCEZIONE** di **MARIA SANTISSIMA** nel comune di Santo Stefano nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 24 Luglio 1858.)



(N.° 5155.) **DECRETO** portante la sanatoria sulla fondazione della congrega dell' **IMMACOLATA**, eretta nel chiostro dei Padri Riformati nel comune di Martina in Terra d' Otranto, senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 24 Luglio 1858.)



(N.° 5156.)

(N.° 5156.) **DECRETO** che conferisce il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. CORPO DI CRISTO, da ripristinarsi nel comune di Gioj nel Principato citeriore. (Napoli, 21 Luglio 1858.)

(N.° 5157.) **DECRETO** relativo alla sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. Rosario, da stabilirsi nel villaggio di Pastena annesso al comune di Salerno nel Principato citeriore. (Napoli, 21 Luglio 1858.)

(N.° 5158.) **DECRETO** che concede il sovrano assenso sulle regole proposte dalla congrega dell' ADDOLORATA nel comune di Sannicandro in Terra di Bari, risguardanti l'ammissione delle sorelle. (Napoli, 21 Luglio 1858.)

(N.° 5159.) **DECRETO** col quale si concede il titolo di Duca di Bojano al commendatore D. Luigi Thomas.

Ischia, 22 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo accogliere benignamente le suppliche umiliate al nostro real Trono dal *commendatore D. Luigi Thomas*, e dargli un contrassegno della nostra sovrana benevolenza;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *commendatore D. Luigi Thomas* il titolo di *Duca di Bojano*, trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e
natu-

naturali di lui , e nella linea collaterale fino al quarto grado , secondo le leggi del Regno.

2. Questo titolo sarà meramente onorifico , e la sua concessione non produrrà alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l'ostacolo della legge eversiva della feudalità in questi nostri reali domini.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5160.) *DECRETO col quale si concede all' Accademia medico-chirurgica in Napoli il titolo di Reale , e si modificano alcuni articoli de' vigenti suoi statuti.*

Ischia , 22 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visti gli statuti sovranamente approvati per regolare l'andamento dell' Accademia medico-chirurgica ;

Volendo aderire alle istanze a Noi rassegnate dal presidente di essa in nome dell'intero Corpo Accademico , desideroso di essere decorato del titolo di *Reale* , e modificare ad un tempo alcuni articoli de' vigenti statuti , affinchè il ridetto consesso meglio risponda al suo scopo di rendere co' suoi scientifici lavori sempre più fiorente la scuola medica napoletana ;

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

Art. 1. Concediamo all' Accademia medico-chirurgica il titolo di *Reale*.

2. Sarà fermato a quaranta il numero de' suoi socii ordinarii.

3. L'esercizio delle cariche di presidente, di vice-presidente, di vice-segretario e di tesoriere, tranne quello della carica di segretario che è a vita, avrà la durata di tre anni, e non già di un anno siccome prescrivono gli statuti anzidetti.

4. I socii ordinarii, gli onorarii ed i corrispondenti saranno eletti in seguito di votazione, ed approvati da Noi; osservandosi le ritualità medesime nelle nomine de' mentovati funzionarii.

5. Perchè le accademiche tornate possano dirsi regolari, dovranno intervenirvi almeno venti socii, compreso colui che le presiede, e non dieci siccome dicesi nell' articolo 53 de' vigenti statuti.

6. Il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore della real Segreteria
e Ministero di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5161.) *DECRETO concernente la destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario di S. Marco in Lamis.*

Ischia, 22 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la necessità di stabilirsi un secondo supplente al giudice nel circondario di S. Marco in Lamis nella provincia di Capitanata pe' molteplici affari che ivi affluiscono;
Sulla

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituita la carica di un secondo supplente al giudice nel circondario di S. Marco in Lamis.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————
(N.º 5162.) *DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega dell' IMMACOLATA CONCESSIONE di MARIA SANTISSIMA nel comune di Manocalzati nel Principato ulteriore , senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 22 Luglio 1858.)*

—————
(N.º 5163.) *DECRETO riguardante la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega del SS. SACRAMENTO nel comune di Sorbo nel Principato ulteriore , senza pregiudizio de' dritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 22 Luglio 1858.)*

—————
(N.º 5164.) *DECRETO autorizzante la congrega del SS. SACRAMENTO e Rosario nel comune di Deliceto in Capitanata ad accettare il legato disposto in favor suo da Mariangiola Petrella con pubblico testamento de' 20 di giugno 1843 pel notajo Giovanni d' Ambrosio , con le condizioni e clausole nell' atto medesimo espresse , rimanendo salvi*

salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota nella platea della congrega tanto del legato quanto degli obblighi che vi sono annessi. (Napoli , 23 Luglio 1858.)

(N.° 5465.) *DECRETO col quale viene stabilito il prolungamento di servizio per altri trenta anni del quarto reggimento Svizzeri.*

Ischia, 23 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Considerando che il periodo di trenta anni stabilito per la durata della Capitolazione militare del quarto reggimento *Svizzeri* al nostro real servizio , conchiusa a Berna tra il nostro real Governo e quello del detto Cantone , e ratificata il dì 16 di dicembre 1828, andrà a spirare il 16 di dicembre del corrente anno 1858 ;

Nel manifestare a questo Corpo la piena nostra sovrana soddisfazione pe' distinti e fedeli servizii resi in ogni tempo , e per le pruove di attaccamento e di devozione date alla nostra real Dinastia ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dalla suddetta epoca de' 16 di dicembre 1858 in poi il quarto reggimento *Svizzeri* sarà ritenuto al nostro real servizio per altri trenta anni.

2. Se una circostanza qualunque rendesse necessario il licenziamento di questo Corpo in tutto o in parte prima de' trenta anni a contare dal detto giornó 16 di dicembre 1858 , accordiamo in quel caso agli ufficiali , sottufficiali e soldati una pensione di ritiro o un trattamento di riforma , come viene qui appresso specificato ; cioè

agli ufficiali che avranno meno di dieci anni di servizio , la quarta parte del soldo del rispettivo grado come pensione di ritiro , ed una gratificazione di tre mesi di soldo ;

agli

agli ufficiali che avranno da dieci a quindici anni di servizio compiuti, il terzo del soldo del loro grado in pensione di ritiro, ed una gratificazione di tre mesi di soldo ;

agli ufficiali che avranno da quindici a venti anni di servizio compiuti, la metà del soldo del loro grado in pensione di ritiro, ed una gratificazione di tre mesi di soldo ;

a' sottufficiali e soldati di qualunque grado che avranno meno di dieci anni di servizio, un' annata di *prest* del loro grado a titolo di gratificazione per una sola volta ;

a' sottufficiali e soldati che avranno da dieci a quindici anni di servizio compiuti, il terzo del *prest* del rispettivo grado in pensione di ritiro, ed una gratificazione di tre mesi di *prest* ;

a' sottufficiali e soldati di ogni grado che avranno da quindici a venti anni di servizio compiuti, la metà del *prest* del loro grado, come pensione di ritiro, ed una gratificazione di tre mesi di *prest*.

3. In caso di licenziamento del suddetto Corpo, preveduto dall' articolo precedente, gli ufficiali, sottufficiali e soldati non avranno bisogno di due anni di servizio effettivo nel loro grado come è detto nell' articolo 58 della Capitolazione ; ma la loro pensione di ritiro sarà liquidata sul soldo o *prest* del grado di cui si troveranno rivestiti all' epoca del congedamento.

4. Per tutto il rimanente confermiamo per questo Corpo le medesime condizioni alle quali è stato assoldato, e gli stessi vantaggi e prerogative di cui gode in forza della cennata Capitolazione.

5. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra

Firmato, CARLO PICCENNA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5466.)

(N.º 5166.) *DECRETO con cui il comune di Apice nel Principato ulteriore è autorizzato a concedere al Signor Nicola Orsolupo palmi millecento per trentaquattro e mezzo compensati del suolo della vecchia strada rimasta ora inutilizzata per la costruzione della strada nuova che dal ponte di Apice sul Calore mena alla cappella di S. Donato, e ciò in compenso de' danni arrecati al suo fondo rustico posto in contrada Cubante con la costruzione della suddetta strada, a' termini del verbale di conciliazione de' 15 di luglio 1857 e degli atti che vi si riferiscono. (Napoli, 27 Luglio 1858.)*

—•••••—
(N.º 5167.) *DECRETO permettente al comune di S. Vito in Terra d' Otranto di alienare senza lo esperimento delle subaste a favore del Signor Pietro de Leonardis un pezzo di suolo pubblico sito al largo la Chiesa, della estensione superficiale di palmi quadrati milleottocentonovantasei, pel prezzo di ducati settanta, a' sensi della deliberazione decurionale de' 17 di gennajo corrente anno e dell' uniforme avviso del Consiglio d' Intendenza de' 15 di maggio ultimo. (Napoli, 27 Luglio 1858.)*

—•••••—
(N.º 5168.) *DECRETO mediante il quale si dà facoltà all' amministrazione degli ospizii del comune di Torre del Greco in provincia di Napoli di concedere in enfiteusi all' aggiudicatario Giuseppe Coppola sei suoli di lava bituminosa appartenenti alla chiesa parrocchiale di S.^a Croce, per l' annuo canone di ducati sei e grana 40 netti da qualunque ritenuta, co' patti e con le condizioni contenuti nel verbale di aggiudicazione definitiva e nel rapporto del Consiglio degli ospizii di questa provincia degli 8 di ottobre 1850. (Napoli, 28 Luglio 1858.)*

—•••••—
(N.º 5169.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla chiesa della congrega del SS. Rosario nel comune di Polistina nella prima Calabria ulteriore per accettare la pia donazione fatta dal canonico D. Domenico*

nico Mangiaruga con atto fra vivi degli 8 di ottobre 1856 pel notajo Raffaele Tigani ; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto , e prendersi nota della donazione con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 28 Luglio 1858.)

(N.º 5470.) *DECRETO con cui si permette a Giorgio Esposito del comune di Oppido in provincia di Basilicata di assumere il cognome di Santeramo in vece di quello che attualmente porta , senza che ciò gli arrechi alcun dritto di famiglia , e prendendosene notamento al margine degli atti al medesimo relativi , del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli , 28 Luglio 1858.)*



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 223.

(N.° 5171.) *DECRETO che approva un contratto enfiteutico tra il real convitto del Carminello e l'Amministrazione generale delle monete in Napoli.*

Ischia , 29 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , e del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il real convitto del Carminello rimane autorizzato a concedere in enfiteusi all'Amministrazione generale delle monete , che è del pari facoltata al corrispondente contratto , il volume di novantasei penne di acqua (misura corrente novantatre ed un quarto) da servire per gli usi dell'opificio della regia Zecca , quello stesso che il real convitto possiede per concessione ottenuta con dispaccio degli 11 di settembre 1787.

Il canone da corrispondersi dall'Amministrazione generale delle monete sarà di annui ducati dugento netti da ogni ritenuta.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda , della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

<i>Il Min. Segr. di Stato delle finanze</i> Fir., S. MURENA.	<i>Il Direttore del Min. e real Segr. di Stato dell'interno</i> Fir., L. BIANCHINI.	<i>Il Min. Segr. di Stato Pres. del Cons. de' Min.</i> Fir., FERDINANDO TROJA.
---	--	---

(N.º 5172.) *DECRETO che prescrive una proroga del permesso per la immissione in franchigia de' carboni esteri di legno ne' domini oltre il Faro.*

Ischia , 29 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il nostro real decreto degli 11 di aprile del corrente anno , col quale fu accordata in Sicilia pe' carboni esteri di legno l'immissione in franchigia , e l'esenzione dal dazio comunale di consumo in Palermo a tutto luglio 1858 ;

Continuando i motivi che determinarono quella nostra sovrana risoluzione ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'immissione in franchigia de' carboni esteri di legno , concessa a tutto il corrente luglio , sarà prorogata a tutto aprile 1859.

2. Sarà

2. Sarà parimenti prorogata a tutta la detta epoca la esenzione del dazio comunale di consumo su' carboni medesimi che s'immetteranno nella città di Palermo.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Pel Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia in congedo
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5473.) *DECRETO con cui si approvano quattro articoli addizionali alle regole della congrega del Sacro Monte di Pietà nel comune di Morano nella Calabria citeriore. (Napoli, 2 Agosto 1858.)*

(N.º 5474.) *DECRETO col quale si estendono a' domini oltre il Faro le disposizioni emesse con decreto de' 12 di maggio ultimo circa le indennità da corrisondersi agli esibitori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice.*

Napoli, 3 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il decreto de' 12 di maggio ultimo, emesso pei reali domini di qua dal Faro, con cui fu stabilita la tassa delle indennità dovute agli esibitori di titoli impugnati di falso, e di quelli che servono come elementi di confronto ;

Volendo applicare alla Sicilia le disposizioni contenute nel decreto anzidetto ;

*

Sulla

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Agli esibitori de' detti titoli pe' disimpegni in servizio della giustizia punitrice non competerà compenso di sorta alcuna nella loro propria residenza.

2. Qualora escano dallo abitato della loro residenza , sarà ad essi corrisposta una indennità milliaria di grana dieci a miglio per l' andata , ed altrettanta pel ritorno ; e quante volte diasi luogo a pernottazione , saranno loro pagate grana sessanta per ciascuna dimora.

3. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona , ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO .

*Pel Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia in congedo*

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA .

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA .

—❦—
(N.º 5175.) *DECRETO autorizzante la congrega di S.^a MARIA del Carmine in Sansevero nella provincia di Capitanata ad accettare la pia donazione fattale da Maria Giuseppa Pazienza e da sua figlia Teresa Mucedola con atto fra vivi de' 12 di marzo 1857 pel notajo Francesco Paolo Gentile ; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nell' atto medesimo espresse , e prendersi nota della donazione e degli obblighi annessivi nella platea della congrega , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 4 Agosto 1858.)*

—❦—
(N.º 5176.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega della SS. ANNUNZIATA , del Suffragio e del SS. SAGRAMENTO in Teramo nel primo Abruzzo*

bruzzo ulteriore per accettare la pia donazione fattale da Elisabetta Mariani con atto fra vivi de' 28 di luglio 1856 pel notajo Bartolomeo Pistocchi, con le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota sì della donazione, che degli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 4 Agosto 1858.)

(N.º 5177.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Candela nella provincia di Capitanata a concedere in enfiteusi a favore di D. Antonino Ripandelli il fondo nella contrada Coste San Marco, appartenente a quell'ospedale civile, pel canone netto di ducati quarantasei, serbati i patti e le condizioni stabiliti nel verbale preparatorio, e riportati in quello di aggiudicazione definitiva, e giusta l'avviso del Consiglio degli ospizii e di quello d'Intendenza. (Napoli, 5 Agosto 1858.)*

(N.º 5178.) *DECRETO con cui si concede al Signor Federico Redaelli una proroga alla privativa ottenuta dal defunto suo padre per gl'immegliamenti arrecati alla costruzione de' parafulmini.*

Napoli, 5 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al Signor Federico Redaelli una proroga di anni cinque; ne' termini del decreto de' 2 di
marzo

marzo 1810 provvisoriamente in vigore, al privilegio ottenuto dal defunto suo padre *Leonildo* con nostro real decreto de' 21 di settembre 1853 per alcuni immegliamenti arrecati alla costruzione de' parafulmini, e nei sensi di detto real decreto.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5179.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Valle San Giovanni nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a Marcello Pompetti, per l'annuo canone di ducati sette e grana 50, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva, i piccoli fondi pertinenti alla cappella del SS. Rosario di Poggiovalle, che trovansi descritti nel catasto provvisorio del comune di Torricella, articolo 49, sezione K, sotto i numeri e le denominazioni seguenti: 437 a 440 Colle Vetturino, 494, 495 e 498 Frascara, 504, 507 e 518 Case di Pastignano, 1030 a 1032 Valle Verludia, 1084 a 1086 Setacciara, 1107 a 1109 Rocca Molino. (Napoli, 7 Agosto 1858.)*

(N.° 5180.) *DECRETO col quale si accorda il titolo di arciconfraternita alle congreghe di S. Biagio e di S. MARIA del Carmine in Foggia nella provincia di Capitanata, serbando la prima la precedenza sull'altra, sotto la condizione dell'esatto adempimento delle nuove opere di pietà offerte, senza punto diminuire quelle che già dalle anzidette corporazioni si praticano, e ciò sotto la sorveglianza del Consiglio degli ospizii. (Napoli, 7 Agosto 1858.)*

(N.° 5181.)

(N.º 5181.) *DECRETO con cui si permette a Mariangela e Carolina Esposito del comune di Pollica nel Principato citeriore di assumere il cognome di Corteglia in vece di quello che attualmente portano, senza che tal cangiamento attribuisca loro alcun dritto di famiglia, e con l'obbligo di prendersene notamento al margine degli atti alle medesime relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 8 Agosto 1858.)*

(N.º 5182.) *DECRETO con cui il comune di Avellino nel Principato ulteriore è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Pasquale de Giutiis la casa di sua proprietà sita nella strada Seminario, per l'annuo canone netto di ducati trentadue, e con tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitivo de' 6 di giugno ultimo. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5183.) *DECRETO col quale si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE nel comune di Calitri nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi quivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5184.) *DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega de' Benedetti Morti nel comune di Lacedonia nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti di antichità delle altre congreghe che trovansi legalmente istituite nel comune medesimo. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5185.) *DECRETO circa la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega de' Morti nel comune di Lioni nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti di antichità delle altre congreghe che trovansi quivi legalmente istituite. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5186.)

(N.º 5186.) *DECRETO autorizzante il comune di Cerignola in Capitanata a concedere in enfiteusi al Signor Francesco Diaferia i suoli scoperti siti in contrada Porcili, della estensione di canne quadrate legali 39. 39, pervenuti al comune dalla eredità Tonti, per l'annuo canone netto di ducati due e grana 45, più la somma di ducati trenta e grana 50 come dritto di entrata, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva in grado di sesta de' 20 di maggio corrente anno. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5187.) *DECRETO mediante il quale il comune di Torricella nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Felice Romani due fondi rustici, il primo sito in contrada Cecapugliese, della estensione di tomolate quattro, per l'annuo canone netto di ducati tredici; e l'altro sito in contrada S.^a Chiara, della estensione di tomolate due, per l'annuo canone netto di ducati dodici e grana 50; dovendosi osservare tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di decima de' 13 di maggio 1855. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5188.) *DECRETO perchè il comune di Caccavone in provincia di Molise possa alienare in pro del Signor Aurelio Moauro la diruta casetta di sua proprietà sita nel rione S. Rocco, riportata nel catasto provvisorio all'articolo 135, sezione E, n.º 671, pel prezzo di ducati trentotrentatre, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva in grado di decima de' 22 di febbrajo corrente anno, e con tutte le condizioni espresse nel relativo avviso del Consiglio d'Intendenza. (Napoli, 9 Agosto 1858.)*

(N.º 5189.) *DECRETO autorizzante il comune di Potenza nella provincia di Basilicata ad alienare due zone di suolo, dove fu già impiantata la casa Cortese, rimaste superflue nella costruzione del novello teatro, una della*
csten-

estensione di palmi duemilasettecentosessanta a favore del Signor Ottavio Pacilio pel prezzo di carlini due il palmo , e l'altra della estensione di palmi tremiladugento a favore del Signor Raffaele Santanello pel prezzo di un carlino il palmo ; e ciò con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 21 di maggio ultimo. (Napoli, 9 Agosto 1858.)

—————

(N.º 5190.) *DECRETO col quale le disposizioni circa la pubblicazione degl'istrumenti sono estese ancora alle postille che a' medesimi si appongono.*

Napoli, 10 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SIGILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 20 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, così espresso :

« La pubblicazione degl'istrumenti si fa con lettura » chiara ed intelligibile alle parti ed a' testimoni, non » solo dello intero atto, ma anche degl'inserti, con far- » sene menzione in fine dell'atto. »

Veduto il real decreto de' 12 di settembre 1828, col quale si provvedeva al modo come formarsi le postille in margine o in fine dell'atto, quante volte occorra di togliere, variare o aggiugnere qualche cosa alla compilazione primiera ;

Considerando che le cennate postille formano un solo tutto con l'atto che le contiene, per cui non se ne potrebbe omettere la corrispondente pubblicazione, a' termini dell'enunciato articolo 20 della legge sul notariato, concorrendo la stessa ragione che determinava quella forma tutelare della certezza ed integrità degli atti autentici ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le disposizioni dell' articolo 20 della legge dei 23 di novembre 1849, che han riguardo alla pubblicazione degl' istrumenti, sono d' oggi innanzi estese ancora alle postille che vi si appongono, delle quali non solamente dovrà seguire la lettura chiara ed intelligibile alle parti ed a' testimoni ; ma si dovrà fare ancora la corrispondente menzione nella fine dell' atto.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Pel Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia*

in congedo

*Il Min. Segr. di Stato
Pres. del Cons. de' Min.
F., FERDINANDO TROJA.*

*Il Dirett. del Ministero
e real Segr. di Stato
di grazia e giustizia
F., LUIGI PIONATI.*

*Il Min. Segr. di Stato
Pres. del Cons. de' Min.
F., FERDINANDO TROJA.*

Publicato in Napoli nel dì 23 di Settembre 1858.

(N.º 5494.) *DECRETO* permettente a Maria Luigia Esposito, nata il dì 50 di maggio 1831, ed appartenente allo stabilimento de' progetti del comune di Foggia nella provincia di Capitanata, di assumere il cognome di Salandra in vece di quello che attualmente porta, senza che tal cambiamento le attribuisca alcun diritto di famiglia, con l' obbligo di prendersene notamento al margine degli atti alla medesima relativi, non che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 10 Agosto 1858.)

(N.º 5492.) *DECRETO* mediante il quale Giovanni Esposito di Napoli è autorizzato ad assumere il cognome di Scaramuzzi in vece di quello che attualmente porta ; non dovendo però tal cambiamento arrecargli alcun diritto di fami-

famiglia, e prendendosi nota del tutto al margine degli atti che lo riguardano, come pure ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 10 Agosto 1858.)

—————

(N.º 5193.) *DECRETO autorizzante il comune di Campobasso in provincia di Molise ad acquistare dal ceto dei privati condomini di quell' ex-feudo le quattro botteghe, i due fondaci e la porzione di cortile, che da essi tuttora posseggonsi nel casamento posto in angolo tra le piazze Mercato e Salnitro; cedendo loro in permuta le sezioni delle terre accantonate su quell' ex-feudo al suo demanio, le quali nella pianta che accompagna gli atti dello accantonamento sono segnate co' numeri 1.ª e 3.ª in contrada S. Giovanniello, 8.ª in contrada Fonte Carbone, e 25.ª e 26.ª in contrada Fonte Musciara, e ricevendone in oltre come eccesso di valore la somma di ducati nove e grana 71, a' termini dello avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza de' 20 di dicembre 1857 e degli atti decurionali che vi si riferiscono. (Napoli, 10 Agosto 1858.)*

—————

(N.º 5194.) *DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Castellammare in provincia di Napoli a concedere in enfiteusi al Vescovo di quella diocesi due casamenti contigui, siti alla Salita seconda Caporivo, marcati co' numeri 59 e 63, ambedue di proprietà dell' orfanotrofo di S.ª Annaistente in detto comune, per l' annuo canone di ducati cinquecento netto da qualunque ritenuta, e con tutti i patti e condizioni che contengonsi nel pubblico istrumento de' 22 di giugno di questo anno, redatto dal notar Nicola Bonadia. (Napoli, 12 Agosto 1858.)*

—————

(N.º 5195.) *DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Arielli nello Abruzzo citeriore è autorizzata a concedere in enfiteusi ad Orazio*

zio

zio di Fabio il fondo rustico che quella cappella del SS. Rosario possiede in contrada Sopra tratturo, per l'annuo canone netto di ducati cinque, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 12 Agosto 1858.)

(N.° 5496.) *DECRETO* concedente una proroga alla privata ottenuta dal Signor Antonio Fummo pe' perfezionamenti da lui apportati a' molini a centimolo e a quelli ad acqua.

Napoli, 13 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al Signor Antonio Fummo, ne' termini del decreto de' 2 di marzo 1840 provvisoriamente in vigore, una proroga di anni cinque al privilegio ottenuto con altro nostro real decreto de' 30 di gennajo 1850 pe' perfezionamenti da lui arrecati a' molini a centimolo, e per le utili innovazioni da lui similmente ideate applicabili anche a' molini ad acqua, giusta la descrizione depositata presso il real Istituto d'incoraggiamento; rimanendo libero ad ognuno l'usare di altri congegni diversi dal suo.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri

Firmato, **BIANCHINI.**

Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5497.)

(N.º 5197.) *DECRETO con cui si approva la pianta organica della cancelleria centrale, della controlloria e della tesoreria del comune di Palermo.*

Napoli, 13 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo provvedere ad un nuovo organamento delle officine comunali di Palermo;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L'annessa pianta organica della cancelleria centrale, della controlloria e della tesoreria del comune di Palermo è da Noi approvata.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Pel Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia in congedo*

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

PIANO ORGANICO delle officine del comune di Palermo.

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		CARICHI.
		Individuali.	Complessivi.	
<i>CANCELLERIA CENTRALE.</i>				
Cancelliere maggiore..	1	720	720	Avrà la direzione superiore di tutti gli uffizii della cancelleria centrale; la distribuzione de' lavori, ritenendo per se quelli di maggiore importanza; la compilazione degli atti senatorii e degli appalti; la vidimazione delle copie che si rilasciano; gli atti di giuramento, matricole e cambii di domicili; terrà il suggello della comune; eseguirà tutti gl' incarichi particolari che gli verranno affidati dal pretore.
1. ^o Ufficio. Archivio.				
Capo d'ufficio, archivarario, vice-cancelliere.....	1	380	380	Avrà la tenuta del corrente e dei vecchi archivii della comune; la legalizzazione delle copie conformi; la direzione de' protocolli e della spedizione della corrispondenza; e la distribuzione di tutti i lavori dello archivio. Ne' casi di mancanza o di legittimo impedimento del cancelliere maggiore, lo rimpiazzerà nella sola parte del servizio.
Commesso di 1. ^a classe.	1	180	180	Protocollo di entrata; distribuzione delle carte a' carichi.
Commesso di 2. ^a classe.	1	144	144	Classificazione e collocazione delle carte da conservarsi in archivio.
Commesso di 4. ^a classe, paleografo.....	1	72	72	Avrà l'obbligo di versarsi nello studio e nella traduzione de' diplomati e delle antiche scritture che esistono nell'archivio comunale. Questo posto non sarà provveduto per ascen-
A riportare....	5		1,496	

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		CARICHI.
		Individuali.	Complessivi.	
Riporto....	5		1,496	ascenso fra i soprannumeri e gli alunni, ma sibbene a concorso fra tutti coloro, anche estranei alla amministrazione del senato, che vi si vorranno esporre.
Soprannumero.....	1	48	48	
Alunni.....	2	36	72	Esemplazione e copie di tutte le carte e lavori che loro saranno commessi dall'archivario.
<i>2.º Ufficio.</i>				
<i>Segreteria.</i>				
Capo d'ufficio.....	1	360	360	Formazione della corrispondenza, e revisione della compilazione di essa; compilazione de' verbali e puntamenti delle sedute senatorie, sotto la direzione ed in ajuto del cancelliere maggiore; concessioni di suolo al camposanto; registri di esse; statistica del personale; eligibili alle cariche municipali.
Commesso di 1.ª classe.	1	180	180	
Commessi di 2.ª classe.	2	144	288	Formazione della corrispondenza.
Soprannumeri.....	2	48	96	Formazione ed esemplazione della corrispondenza, e di tutt'altre carte e lavori occorrenti nella cancelleria centrale.
Alunni.....	3	36	108	
<i>3.º Ufficio.</i>				
<i>Decurionato.</i>				
Capo d'ufficio pro-segretario.....	1	360	360	Compilazione delle deliberazioni e puntamenti del decurionato; distribuzione delle carte alle Commissioni; formazione della corrispondenza, e direzione della stessa e di tutt'altro occorrente.
A riportare....	18		3,008	

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		CARICHI.
		Individuali.	Complessivi.	
Riporto....	18		5,008	
Commesso di 1. ^a classe.	1	180	180	<p>Ramo contabile per le assise; esame del conto morale del pretore, e di tutt'altri conti di dipendenza comunale, che vanno alla discussione del decurionato; compilazione della corrispondenza, in ajuto al capo d'ufficio pro-segretario.</p> <p>Registro delle deliberazioni del decurionato, e tenuta dell'archivio.</p> <p>Esemplazione de' verbali delle deliberazioni del decurionato, e della corrispondenza, degli stati, e tutt'altro occorrente che verrà disposto dal decurione segretario e dal capo d'ufficio.</p> <p><i>N. B.</i> Tutti gl'impiegati della cancelleria centrale, oltre agl'incarichi proprii, saranno obbligati ad eseguire quelli che saranno loro straordinariamente affidati dal cancelliere maggiore e da' rispettivi capi d'ufficio.</p>
Commesso di 2. ^a classe.	1	144	144	
Soprannumero	1	48	48	
Alunno.....	1	36	36	
	22		3,416	
<i>CONTROLLORIA.</i>				
Razionale controllo...	1	600	600	<p>Dirigerà, sotto gli ordini del pretore, la contabilità, della esattezza della quale sarà egli responsabile; eseguirà i principali lavori, e precisamente la compilazione de' progetti degli stati discussi e degli stati di variazione; formerà la chiusura di cassa annuale, di accordo col tesoriere; sorveglierà alla formazione del conto morale; disporrà</p>
A riportare....	1		600	

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		CARICHI.
		Individuali.	Complessivi.	
Riporto....	1		600	disporrà tutti i lavori contabili occorrenti; eseguirà tutt'altri speciali incarichi che gli verranno affidati dal pretore.
Capo d'ufficio.....	1	360	360	Compilazione del conto morale, sotto la sorveglianza e direzione del controllo; formazione delle libranze di pagamento che riguardano articoli separati. Egli rimpiazzerà ne' casi di mancanza o di legittimo impedimento il controllo, e lo coadjuverà, occorrendo, ne' lavori allo stesso affidati.
Commissi di 1. ^a classe.	2	180	360	Uno de' detti commissi di 1. ^a classe avrà la formazione del libro maggiore a stile doppio, che abbia relazione con quello dello stato discusso, e che contenga il dettaglio individuale di tutti gli appaltatori di opere, e delle parti prendenti somme che non derivano da articoli pe' quali vi sia scrittura separata: in detto lavoro egli sarà ajutato da un commesso di 4. ^a classe.
Commissi di 2. ^a classe.	2	144	288	L'altro commesso di 1. ^a classe terrà il libro di scrittura di esito, articolato secondo lo stato discusso, che faccia di controllo a quello che dovrà essere tenuto dal tesoriere; ed in oltre il libro di scrittura semplice per le assegnazioni a' genitori de' gemelli, e bilancio e chiusura di cassa sulla madrefede.
A riportare....	6		1,608	Uno de' commissi di 2. ^a classe terrà la scrittura a stile doppio di tutti i creditori perpetui; libro dello stralcio; piani di attività e passività, e formazione delle libranze per tali pagamenti.
				L'altro commesso di 2. ^a classe terrà il libro d'introito con la scrittura de' censi e soggiogazioni sopra case e terreni, e de' censi, sog-

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		C A R I C H I.
		Individuali.	Complessivi.	
Riporto....	6		1,608	<p>giogazioni e gabelle d'acqua; formazione de' petazzi corrispondenti.</p> <p>Uno de' commessi di 4.^a classe terrà la scrittura a stile doppio di tutti i soldi degl' impiegati comunali, e de' sussidii o pensioni a peso del comune, e la formazione delle corrispondenti liberanze di pagamento.</p> <p>Un altro de' detti commessi di 4.^a classe terrà la scrittura a stile semplice per le assegnazioni a' genitori onusti, il libro de' creditori di posto, il libro de' creditori degl' aboliti officii di deputati di piazza; e formerà le corrispondenti liberanze di pagamento, ed i piani che all' uopo potranno essere ricercati.</p> <p>Il terzo de' commessi di 4.^a classe coadjuverà il commesso di 1.^a classe nella tenuta del libro maggiore a stile doppio.</p> <p>Uno de' tre soprannumeri terrà il registro generale di tutte le liberanze di esito, notandone le causali per esteso. Un altro terrà il libro a saldaconto per tutti gl' introiti che perverranno dalle concessioni di suolo al camposanto. Ed il terzo terrà i registri parziali. Tutti e tre poi, a seconda le disposizioni del controllo, eseguiranno le copie de' piani, e di tutt' altro occorrente.</p> <p>Esemplazione di tutti i piani e lavori contabili occorrenti nella controlloria, e della relativa corrispondenza.</p> <p><i>N. B.</i> Oltre de' suddetti speciali incarichi, gl' impiegati tutti della controlloria eseguiranno quelli che ver-</p>
Commessi di 4. ^a classe.	3	72	216	
Soprannumeri.....	3	48	144	
Alunni.....	3	36	108	
	15		2,076	

GRADI.

NUMERO
DEGL' IMPIEGATI.

SOLDI ANNUALI

Individuali.

Complessivi.

CARICHI.

verranno loro affidati dal controllo straordinariamente.

Resta poi dichiarato per massima che, a' termini del sovrano rescritto de' 20 di aprile 1856, formando i dazii civici parte integrale del patrimonio della comune, sia che i medesimi vadano collocati in appalto, sia che rimangano in amministrazione, quello che sia servizio di scrittura è a peso degl' impiegati della comune, come parte ordinaria delle loro incumbenze.

TESORERIA.

Tesoriere..... 1
Allo stesso per indennità de' suoi impiegati.....

1

1,000

1,000

400

Terrà nella Cassa di Corte di Palermo le varie madrefedi, secondo i diversi conti, per di cui mezzo farà tutte le operazioni sì d' introito che di esito, a norma dello stato discusso. Carerà l' esecuzione dei crediti di ogni sorta della comune, delle multe e degli altri introiti, ai termini della legge. Incasserà i dazii civici, anche quando si troveranno in economia; formerà il conto materiale e la chiusura di cassa annuale di accordo col controllo. Sarà a suo peso il mantenimento degl' impiegati, e de' registri necessari per la scrittura che dovrà tenere in corrispondenza a quella della contabilità, e per la tenuta del giornale di cassa; sarà tenuto a fornire la cauzione di regola, e ad adempiere a tutt' altri obblighi addossati dalla legge a' cassieri comunali. Si presterà infine a tutti gl' incarichi che gli verranno commessi dal pretore.

1

1,400

*

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		CARICHI.	
		Individuali.	Complessivi.		
<i>Cancellerie delle Sezioni.</i>					
Cancellieri.....	6	560	2,160	I contronotati impiegati avranno gli stessi obblighi che finora sono stati loro addossati, i quali provengono da' regolamenti approvati con real decreto del primo di giugno 1826 e dalla legge amministrativa del 12 dicembre 1816.	
Commessi di 2. ^a classe.	6	144	864		
Commessi di 3. ^a classe.	6	96	576		
Commessi di 4. ^a classe.	6	72	432		
<i>Idem</i> per le due sezioni di S. Cristina e S. Oliva.....	2	72	144		
Soprannumerari.....	6	36	216		
Alunni.....	6	12	72		
	38		4,464		
Commessi funzionanti da cancellieri presso i comuni riuniti.....	8	54	432		<i>Idem.</i>
<i>Riunione.</i>					
Cancelleria centrale...	22		3,416		
Controlloria.....	15		2,076		
Tesoreria.....	1		1,400		
	38		6,892		
Cancellerie delle sezioni.....	38		4,464		
Commessi de' comuni riuniti.....	8		432		
TOTALE.....	84		11,788		

GRADI.	NUMERO DEGL' IMPIEGATI.	SOLDI ANNUALI		CARICHI.
		Individuali.	Complessivi.	
				<p><i>Disposizioni generali.</i></p> <p>1.^o Il cancelliere maggiore ed il tesoriere saranno approvati da S. M. sulla proposta che ne sarà fatta nelle forme stabilite al titolo IV capitolo II della legge del 12 di dicembre 1816.</p> <p>2.^o Tutti gli altri impiegati contenuti nel presente organico saranno proposti dal decurionato, ed approvati dall' Intendente.</p> <p>3.^o I posti di alunni saranno provveduti a concorso.</p> <p>4.^o Il posto di commesso paleografo sarà parimenti provveduto a concorso fra tutti coloro, anche estranei all' amministrazione del Senato, che vi si vorranno esporre.</p> <p>5.^o Per questa prima volta lo stato nominativo degl' impiegati, secondo il presente organico, sarà rassegnato a S. M., procurandosi, per quanto sarà possibile, di dar collocazione agl' impiegati in attenzione di destino, ed a sussidiarii che fossero forniti de' necessari requisiti, in posti proporzionati alla loro capacità ed agli averi che godono; riserbandosi la M. S. a provvedere per coloro che piazzati nei novelli posti verrebbero a riscuotere un soldo inferiore a quello che hanno finora goduto.</p> <p>6.^o Gl' impiegati che finora sono stati addetti alla tesoreria saranno destinati negli altri officii, per occupare, secondo il rispettivo grado, i posti stabiliti nel presente organico.</p> <p>7.^o I soldo saranno pagati previa certificati di servizio de' capi de' rispettivi officii; cioè dal cancelliere</p> <p style="text-align: right;">mag-</p>

GRADU	NUMERO DEGL' IMPIEGATI	SOLDI ANNUALI		CARICHI
		Individuali	Complessivi	
				<p>maggiore, dal controllo e dal decurione segretario, ognuno per la parte che lo riguarda, vidimati dal pretore.</p> <p>Inoltre i soldi di quel mese in cui ricadrà periodicamente la rimessa da farsi all' Intendenza del bimestrile, del quadrimestrile, della chiusura di cassa, della formazione del conto morale e materiale, dovranno pagarsi al cancelliere maggiore, al controllo, al tesoriere, ed a quegli ufficiali a' quali è affidato il materiale lavoro, dopo fattane rimessa, ed in seguito dell'autorizzazione dell' Intendente, la quale dovrà essere un documento essenziale nello esame de' conti. Ed in quanto riguarda il conto morale, dovrà pagarsi il soldo a quegli impiegati che ne hanno il carico, anche previa autorizzazione dell' Intendente, la quale sarà impartita dopo che verrà in Intendenza il certificato del decurione segretario contestante il ricapito del detto conto morale. E lo stesso decurione segretario dovrà certificare il servizio dell' ufficiale incaricato dello esame da farsi in decurionato.</p> <p>8.° Resta dichiarato espressamente, che i soldi fissati nel presente organico comprendono anche il servizio aggiunto di ciò che riguarda lo stato attivo e passivo del soprappreso Banco comunale.</p>

Approvato: Napoli, il dì 13 di Agosto 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5198.)

(N.° 5198.) **DECRETO** che conferisce la sanatoria sulla fondazione delle due congreghe del **SANTISSIMO** e di **S. Michele** nel comune di **Grazzanise** in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' diritti di antichità delle altre congreghe che trovansi legalmente istituite nel comune medesimo a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 14 Agosto 1858.)

(N.° 5199.) **DECRETO** contenente la sanatoria accordata sulla fondazione delle due congreghe del **SS. Rosario** e di **S. Sebastiano** nel comune di **Montecalvo** nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti di antichità delle altre congreghe che trovansi legalmente istituite nel comune medesimo a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 14 Agosto 1858.)

(N.° 5200.) **DECRETO** che accorda la sanatoria sulla fondazione delle due congreghe de' **Morti** e di **S. Giuseppe** nel comune di **Nusco** nel Principato ulteriore, senza pregiudizio de' diritti di antichità delle altre congreghe che ivi trovansi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 14 Agosto 1858.)

(N.° 5201.) **DECRETO** permettente al comune di **Calanna** nella prima Calabria ulteriore di celebrare una fiera annuale ne' quattro giorni che precedono la seconda domenica di luglio, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione del primo di giugno 1826. (Napoli, 14 Agosto 1858.)

(N.° 5202.) **DECRETO** autorizzante **Melchiade Esposito** di **Cimarra** in provincia di **Palermo** a cangiare per se e quattro suoi figliuoli l'attuale cognome in quello di lo **Cascio** ;

scio; facendosi notamento del presente decreto al margine degli atti dello stato civile, e di ogni altro atto a medesima relativo. (Ischia, 16 Agosto 1858.)

(N.° 5203.) *DECRETO col quale D. Mariano Rivas Denti, spagnuolo, è naturalizzato suddito nel Regno delle Due Sicilie.*

Ischia, 16 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la domanda di *D. Mariano Rivas Denti*, nato in Ispagna, dimorante nel comune di Piraino provincia di Messina, relativamente ad ottenere la naturalizzazione come suddito siciliano;

Veduta la legge de' 17 di dicembre 1817;

Veduto il parere della Consulta;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *D. Mariano Rivas Denti* di Spagna è naturalizzato suddito del Regno delle Due Sicilie.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Pel Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in congedo
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5204.)

(N.° 5204.) **DECRETO** col quale il comune di Bagnoli è autorizzato a cedere a' PP. Cappuccini della provincia di Salerno la proprietà dell' ex-chiesa e convento de' PP. Domenicani.

Ischia , 16 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il comune di Bagnoli in Principato ultra è autorizzato a cedere la proprietà dell' ex-chiesa e convento de' PP. Domenicani a' PP. Cappuccini della provincia di Salerno , salvo a ripigliarla in ogni caso che la famiglia religiosa l' abbandonasse.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5205.) **DECRETO** contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega di S. Nicola nel comune di S. Angelo de' Lombardi in provincia di Principato ulteriore , senza pregiudizio delle altre congreghe che trovansi quivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli , 17 Agosto 1858.)

(N.° 5206.)

(N.° 5206.) *DECRETO autorizzante il comune di Brindisi in Terra d' Otranto ad alienare senza lo esperimento delle subaste a favore della Signora Angela Balsamo un pezzo di suolo pubblico della estensione di milleseicentoventi palmi quadrati, contiguo alla casa di lei sita nella strada Marina, per lo prezzo di ducati quattordici, ai sensi della deliberazione decurionale de' 26 di luglio 1857 e dell' uniforme avviso del Consiglio d' Intendenza de' 17 di aprile ultimo. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

(N.° 5207.) *DECRETO col quale la Commissione amministrativa del reale orfanotrofo di S. Francesco in Lecce in Terra d' Otranto è facollata ad alienare a favore di D. Vincenzo Pedio i tre fondi seminatorii denominati Baronessa Marenaci, Pedocuni alti e Crespini, pertinenti all' orfanotrofo medesimo, per l' offerta annua somma di ducati cinquantacinque netti di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico al quattro per cento, e con tutti gli altri patti stabiliti nell' aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

(N.° 5208.) *DECRETO permettente al comune di Tossiccia nel primo Abruzzo ulteriore di alienare un pezzo di suolo pubblico, della lunghezza di palmi centottantotto e della larghezza di tre quarti di palmo, a favore dello abate Domenico Mattucci, ad oggetto di riattare il muro di prospetto della casa del medesimo sita in un lato della pubblica piazza, per lo prezzo di ducati sei, giusta la dichiarazione rilasciata dal Mattucci stesso a' 15 di giugno ultimo. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

(N.° 5209.) *DECRETO autorizzante la città di Napoli a concedere in enfiteusi senza la formalità delle subaste ai Padri Serviti dimoranti nel monastero alla Duchesca un pezzo di suolo pubblico nella strada Fossi, della lunghezza di palmi 165. 90, e della larghezza di palmi 20,*
per

per l'annuo canone netto di ducati dieci e grana 46 redimibile alla ragione del quattro per cento, e con tutte le condizioni proposte dal decurionato nella sua deliberazione de' 14 di marzo ultimo, omologata dal Consiglio d'Intendenza con l'avviso de' 15 di giugno del corrente anno. (Napoli, 17 Agosto 1858.)

—*—————*
(N.° 5210.) *DECRETO che accorda la facoltà alla Commessione amministrativa di beneficenza del comune di Atri nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a Gaspare di Giammarino il piccolo fondo rustico che quella confraternita del SS. Rosario possiede nel villaggio di Bozza, contrada Verdona e Colline, per l'annuo canone netto di ducati diciotto, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

—*—————*
(N.° 5211.) *DECRETO con cui il comune di Bitonto in Terra di Bari è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Agostino Stellacci di Francesco, con la garentia solidale di Francesco Stellacci, il fondo urbano di sua proprietà sito alla strada detta Porta Rubustina, consistente in un sottano, atrio soprastante, e suolo adiacente per la lunghezza di palmi quaranta e la larghezza media di palmi ventitre, per l'annuo canone netto di ducati venticinque e grana 45, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di decima de' 24 di marzo ultimo. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

—*—————*
(N.° 5212.) *DECRETO permettente al comune di Taurisano in Terra d'Otranto di concedere in enfiteusi al Signor Gaetano Ponzi un pezzo di suolo pubblico nel luogo detto Ospedale, della estensione di canne quadrate otto e centesimi trentasei, sito in contrada S. Nicola, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 60, e con tutte le altre condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva del primo di marzo 1857. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

—*—————* (N.° 5213.)

(N.º 5213.) *DECRETO con cui si concede il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA delle Grazie di Vignola nel comune di Tufino nella provincia di Terra di lavoro. (Napoli, 17 Agosto 1858.)*

(N.º 5214.) *DECRETO autorizzante l'ospedale civile di Sorrento in provincia di Napoli ad accettare la pia donazione fattagli da D. Giuseppe Ferraro con atto fra vivi de' 20 di gennajo 1857 pel notajo Filippo Maresca residente nel comune di Piano, con le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse, e col notamento tanto della donazione quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 18 Agosto 1858.)*

(N.º 5215.) *DECRETO che concede il sovrano beneplacito al comune di Santantimo in provincia di Napoli perchè possa accettare la pia disposizione in suo vantaggio fatta da Francesco di Nardo con testamento mistico de' 15 di marzo 1855 presso il notajo in Grumo Pasquale Gervasio; con dovere però osservarsi le condizioni e clausole mentovate nell'atto suddetto, e prendersi nota di tale disposizione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 18 Agosto 1858.)*

(N.º 5216.) *DECRETO col quale la congrega di S. Rocco in Deliceto in Capitanata è autorizzata ad accettare il pio legato disposto in favore della medesima da Rosa Petrella con testamento pubblico de' 25 di febbrajo 1855 pel notajo Benvenuto d'Onofrio, con le condizioni e clausole ivi additate, e salvo i dritti de' terzi ed il notamento dell'anzidetto legato con gli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 18 Agosto 1858.)*

(N.º 5217.)

(N.° 5217.) *DECRETO* permettente ad *Andrea Esposito*, nato in *Andria in Terra di Bari*, di età maggiore, di assumere il cognome di *Eligio* in vece di quello che attualmente porta; senza che tal cangiamento potesse attribuirgli dritto alcuno di famiglia, e con doversi far notamento del presente decreto al margine degli atti relativi al medesimo, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (*Napoli*, 18 Agosto 1858.)

(N.° 5218.) *DECRETO* col quale aderendosi alla domanda fatta dalla ragion sociale fratelli di *Mauro di Francesco* pel trasferimento della macchina di bollazione de' tessuti della loro fabbrica dalla gran dogana in *Napoli* all' officina de' dazii di consumo in *Capodichino* come più prossima allo stabilimento, si prescrive che il bollo a piombo da apporsi a tali manifatture, contrassegnate dal marchio particolare di fabbrica, abbia dalla parte convessa l' emblema del cavallo sfrenato, e dalla parte concava la leggenda nel primo giro - *Officina de' dazii di consumo di Capodichino*, nel secondo giro - *Fabbrica di tessuti di cotone, lana e filo*, e nel mezzo - *de' fratelli di Mauro di Francesco*. (*Ischia*, 19 Agosto 1858.)

(N.° 5219.) *DECRETO* che accorda la conferma della facoltà di bollazione concessa nel 1826 alla ragion sociale *Elia Cacchione* e fratelli sulle merci della fabbrica di panni nel comune di *S. Elia in Terra di lavoro*; di quale stabilimento essendo addivenuto esso *Signor Elia Cacchione* il solo ed esclusivo intestatario, si permette che il bollo a piombo da apporsi alle manifatture suddette, contrassegnate dal marchio particolare di fabbrica, abbia da ora innanzi nella parte convessa l' emblema del cavallo sfrenato, e nella parte concava la leggenda nel primo giro - *Casa comunale di S. Elia*, nel secondo giro - *Fabbrica di panni*, ed in mezzo - *di Elia Cacchione*. (*Ischia*, 19 Agosto 1858.)

(N.° 5220.)

(N.° 5220.) *DECRETO* permettente di modificarsi la leggenda del bollo della macchina per tessuti di lana concesso nel 1826 ad Aniello Barbarulo di Pellezzano nel Principato citeriore, confermandosene la concessione, e prescrivendosi che il bollo a piombo da apporsi a tali manifatture porti l'emblema del cavallo sfrenato dalla parte concava, e le leggende dalla parte convessa, nel primo giro - Casa comunale di Pellezzano, nel secondo giro - Tessuti di lana, e nel mezzo - di Aniello Barbarulo. (Ischia, 19 Agosto 1858.)

(N.° 5221.) *DECRETO* che autorizza il comune d' Ischia, provincia di Napoli, a concedere in enfiteusi al Signor Giuseppe Baldino due misurelle di terreno cremato, antica misura, pari a palmi quadrati quattromilatrentasei, misura legale, nel luogo detto Rampa dell' arzo, per l'annuo canone netto di carlini otto a misura, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 2 di marzo di questo anno. (Napoli, 19 Agosto 1858.)

(N.° 5222.) *DECRETO* col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Lanciano nello Abruzzo citeriore è facoltata a concedere in enfiteusi a favore di Carmine e Federico Fattore il terreno che la santa Casa del Ponte possiede nella contrada della Barea o Valle Campi nel comune di S.° Maria Imbaro, per l'annuo canone netto di ducati sessanta, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 19 Agosto 1858.)

(N.° 5223.) *DECRETO* portante il sovrano assenso per la fondazione della congrega di S.° Lucia, da stabilirsi nella chiesa parrocchiale del comune di Montella nel Principato ulteriore, approvandosene le corrispondenti regole. (Napoli, 19 Agosto 1858.)

(N.° 5224.)

(N.° 5224.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Città S. Angelo nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi ad Andrea Berarducci una piccola casa di due membri, che quell' arciconfraternita del SS. NOME DI GESÙ possiede in contrada Largo S.ª Lucia, per l' annuo canone netto di ducati nove, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 19 Agosto 1858.)*

(N.° 5225.) *DECRETO permettente la riunione del Monte delle sorelle del SS. Crocifisso di Mugnano in Terra di lavoro a quella congrega della SS. ADDOLORATA, giusta le condizioni stabilite dal sodalizio con deliberazione dei 31 di gennajo di questo anno, della quale trovasi un esemplare unito all' originale del presente decreto. (Napoli, 19 Agosto 1858.)*

(N.° 5226.) *DECRETO che conferisce la sanatoria sulla fondazione delle due congreghe della VERGINE ADDOLORATA e del SS. Rosario nel comune di Gesualdo nel Principato ulteriore, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 19 Agosto 1858.)*

(N.° 5227.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle due congreghe di S.ª MARIA del Carmine e sacro Monte de' Morti, e del SS. SAGRAMENTO e S. Marco Evangelista nel comune di S. Marco de' Cavoti nel Principato ulteriore, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 19 Agosto 1858.)*

(N.° 5228.) *DECRETO approvante che il comune di Seminara esegua l' alienazione del bosco denominato Cuvala.*
Napoli, 23 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. CC.

Veduto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Approviamo l'alienazione del bosco *Cuvola* con le terre annesse, denominate *Cuvola*, *Serpentina* e *Vallo del ladro*, di proprietà del comune di Seminara nella prima Calabria ulteriore, a favore dello aggiudicatario *Signor Antonio de Leo*, pel prezzo di ducati diciassettemilatrecentocinquanta, e secondo le altre condizioni contenute nel verbale di aggiudicazione del dì 11 di marzo 1858.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA,

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 224.

(N.° 5229.) *DECRETO con cui si accorda a Ferdinando Ortolani, nato in Pesaro, Stato Pontificio, la naturalizzazione come suddito nel Regno delle Due Sicilie.*

Ischia, 23 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la supplica di *Ferdinando Ortolani*, nato in Pesaro il dì 7 di agosto 1824, colla quale ha dimandato la naturalizzazione come suddito in questo Regno delle Due Sicilie;

Veduta la istruzione compilata sulla dimanda del ricorrente dallo Intendente di Bari a' termini della legge de' 17 di dicembre 1817, dalla quale risulta avere il medesimo fatta residenza in Bari da circa dodici anni, di avere presa in moglie donna barese, e di aver procreato due figli in Bari; di avere onesti mezzi di sussistenza, che ricava dalla sua arte di navigante, avendo anche qualche suo capitale in commercio, oltre de' beni portati in dote dalla moglie; e di avere finalmente fatta dichiarazione di fissare la sua residenza in Bari;

Considerando che siffatti requisiti sieno titoli sufficienti per far conseguire al ricorrente *Ortolani* la chiesta naturalizzazione in questo Regno ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo a *Ferdinando Ortolani*, nato in Pesaro , Stato Pontificio , la naturalizzazione come suddito in questo Regno delle Due Sicilie.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **Ferdinando**.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **Luigi Pionati**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **Ferdinando Troja**.

—————

(N.° 5230.) *Decreto con cui si prescrive che il locale sottoposto alla chiesa conceduta alla congrega del Gonfalone sotto il titolo di S. Nicola di Bari in Potenza faccia parte della chiesa suindicata.*

Napoli , 23 Agosto 1858.

Ferdinando II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. D'ora innanzi farà parte della chiesa conceduta alla congrega del Gonfalone sotto il titolo di S. Nicola di Bari il locale situato sotto la sua chiesa, e che ora si possiede dal comune di Potenza; e si apparterrà a detta congrega con condizione di non dover servire che pe' bisogni della chiesa e del culto, e non per inumazione dei cadaveri, tranne che per quest'ultimo caso non vi fosse sovrana autorizzazione.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

—■■■■■■■■—
(N.° 5231.) *DECRETO con cui si concede la sanatoria sulla fondazione della congrega di S. Giuseppe nel villaggio di Picarelli annesso al comune di Avellino nel Principato ulteriore, senza pregiudizio dell' antichità delle altre congreghe che trovansi legalmente istituite nel comune medesimo a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 24 Agosto 1858.)*

—■■■■■■■■—
(N.° 5232.) *DECRETO contenente la sanatoria accordata sulla fondazione della congrega e Monte de' morti sotto il titolo di S.^a MARIA della Misericordia nel comune di Bisaccia nel Principato ulteriore, senza pregiudizio dei diritti di antichità delle altre congreghe che trovansi qui-vi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 24 Agosto 1858.)*

—■■■■■■■■—
(N.° 5233.) *DECRETO mediante il quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Calascio nel secondo Abruzzo ulteriore è autorizzata a permutare col fabbricato ad uso di granajo, pertinente a Beniamino*
* Fra-

Frasca, sito in contrada Orione o Vallata, e descritto al numero 296 del catasto provvisorio del comune medesimo in testa di Gentile Carlo, sezione E, n.º 553, le fabbriche di pertinenza del pio luogo SS. Rosario, descritte sotto il n.º 411 del catasto medesimo, sezione D, n.º 993, 996, 997, non che altri due bassi siti in contrada Orione o Serzine, ed appartenenti egualmente al suddetto pio luogo; beninteso che nel contratto a stipularsi per la detta permuta sarà convenuto altresì a favore del pio luogo suddetto il pagamento di un annuo canone netto in ducati quattordici a carico del Frasca, con ipoteca sui beni di lui, come ancora lo adempimento degli altri patti proposti nella deliberazione renduta dalla Commissione locale di beneficenza nel dì 7 di giugno 1857. (Napoli, 24 Agosto 1858.)



(N.º 5234.) **DECRETO** perchè la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Aquila nel secondo Abruzzo ulteriore possa concedere in enfiteusi a favore di D. Ludovico Betti il fondo rustico con casa rurale, sito in contrada Collemaggio, di proprietà del conservatorio di donne sotto il titolo di S.^a MARIA della Misericordia, per l'annuo canone netto di ducati trentasei e grana 50, con l'obbligo di rivalere il passato fitтуario dei ducati centottantotto e grana 71 per migliorie, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 24 Agosto 1858.)



(N.º 5235.) **DECRETO** autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di S. Omero nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a favore di D. Emmanuele Casalena i due fondi rustici pertinenti a quelle cappelle del SS. Rosario e del SS. SACRAMENTO, descritti nel catasto provvisorio sotto i n.º 94 e 95, con le indicazioni seguenti: il primo cioè sezione E, n.º 500, sezione G, 160, 161, sezione H, 93, 94, 95, 200, 507, e l'altro sezione D, n.º 477, 493, sezione E, 455,

155, 529: con dovere tale concessione enfiteutica avere effetto mercè lo stabilimento di un annuo canone netto di ducati sessanta a carico del Casalena, e con tutti i patti risultanti dal verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 24 Agosto 1858.)

(N.° 5236.) **DECRETO** col quale si stabilisce nel comune di Santamaria la decima piazza di notajo.

Napoli, 27 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la supplica di *D. Francesco Pirolo* notajo in Maranola, colla quale ha domandato stabilirsi nel comune di Santamaria la decima piazza di notajo, perchè se ne sente il bisogno a causa de' molti contratti che in ogni anno vi si stipulano; mentre per la residenza de' tribunali e di diverse altre amministrazioni molti forestieri abitualmente si trattengono in Santamaria per lo disbrigo degli affari, e non poco è il numero de' militari che ivi fanno domicilio;

Prendendo in considerazione le attuali particolari condizioni del detto comune di Santamaria;

Veduto il consenso dato dagli attuali notai residenti in Santamaria per la istallazione ivi della decima piazza di notajo;

Veduti gli articoli 2 e 55 della legge sul notariato dei 23 di novembre 1819;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È stabilita nel comune di Santamaria in provincia di Terra di lavoro la decima piazza di notajo. La medesima sarà provveduta per concorso a norma de' regolamenti in vigore.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5237.) *DECRETO prescrivente che nello Istituto artistico pe' giovanetti usciti dalla Casa di correzione in Napoli siano accolti ancora quelli che sortendo dalle carceri della provincia siano privi di genitori , o non possano da questi ritrarre la loro educazione.*

Napoli , 30 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il nostro real decreto de' 5 di ottobre 1855 ed il regolamento da Noi sanzionato il dì 16 di novembre del medesimo anno intorno allo stabilimento di un Istituto artistico indiritto ad apprestare coll' apprendimento delle arti gli onesti mezzi di sussistenza a' giovanetti di questa capitale , che per manco di educazione sonosi abbandonati ne' primi anni della vita al furto , al vagabondaggio o all' improba mendicizia ;

Veduti gli utili risultamenti che da quella nostra reale determinazione si ottengono intorno all' impegliamento della morale pubblica ;

Volgendo nel nostro real animo il desiderio di provvedere in simil modo al miglioramento de' detenuti imberbi che escono dalle altre prigioni della provincia di Napoli ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , incaricato del portafoglio de' lavori pubblici ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' Istituto artistico , fondato pe' giovanetti usciti dalla Casa di correzione in questa capitale , accoglierà pure que' che dopo avere espiata una pena nelle altre carceri di questa provincia trovinsi nella miserevole condizione di essere privi di genitori , o questi non sieno in grado di assumere la loro educazione. Il nostro real decreto de' 5 di ottobre 1855 , ed il regolamento da Noi sanzionato il dì 16 di novembre del medesimo anno saranno applicabili ancora a' suddetti giovanetti della provincia di Napoli.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici , i Direttori de' reali Ministeri di grazia e giustizia , e della polizia generale , ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle reali finanze , sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
de' lavori pubblici*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5238.) *DECRETO* permettente che il comune di Orti nella prima Calabria ulteriore possa tenere una fiera annuale sotto il titolo di S. Sebastiano ne' giorni di lunedì e martedì dopo la prima domenica di luglio , servate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione del dì primo di giugno 1826. (Napoli , 31 Agosto 1858.)

(N.º 5239.) *DECRETO* concedente il sovrano beneplacito alla cappella del SS. Rosario nel comune di Locorotondo in Terra di Bari per accettare il legato disposto da Laura Caroli

Caroli con testamento per atto pubblico de' 25 di aprile 1842 pel notajo Annibale Trincherà ; rimanendo ferme le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto , e prendendosi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 4 Settembre 1858.)

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5240.) *DECRETO col quale si autorizza la cappella del SS. SAGRAMENTO nel comune di Locorotondo in Terra di Bari ad accettare il pio legato disposto da Laura Caroli con testamento pubblico de' 25 di aprile 1842 pel notajo Annibale Trincherà ; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole notate in detto atto , e prendersi nota di tale legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 4 Settembre 1858.)*

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5241.) *DECRETO che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di S. Giacomo nel Principato citeriore per accettare il pio legato disposto in favore de' poveri del comune istesso da Francescantonio Romano con testamento olografo de' 10 di ottobre 1855 presso il notajo Antonio de Benedictis , con le condizioni e clausole ivi espresse , e salvo i dritti de' terzi ed il notamento dell' anzidetto legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli , 4 Settembre 1858.)*

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5242.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito accordato all' ospedale civile di Nicastro nella seconda Calabria ulteriore per accettare la pia donazione fattagli da D. Vincenzo Stella mediante atto fra vivi de' 23 di dicembre 1856 pel notajo Domenico Aliberti , serbate però le condizioni e clausole ivi additate , e con doversi prendere nota di tale donazione e degli obblighi annessivi nella platea dello stabilimento , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 4 Settembre 1858.)*

—*XXXXXXXXXX*—
(N.° 5243.)

(N.º 5243.) *DECRETO* permettente la bollazione delle merci della fabbrica stabilita da D. Francesco Antonio Siniscalco fu Sabato nel comune di Baronissi nel Principato citeriore ; beninteso che il bollo a piombo da apporsi alle manifatture suddette contrassegnate dal marchio particolare dello stabilimento dovrà portare dalla parte concava le leggende, nel primo giro - Casa comunale di Baronissi ; nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di lana ; e nel mezzo - di Francesco Antonio Siniscalco fu Sabato. (Ischia , 2 Settembre 1858.)

(N.º 5244.) *DECRETO* col quale il comune di Palagonia è segregato da quello di Militello , ed è elevato a capoluogo di circondario.

Ischia , 3 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCAÑA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il comune di Palagonia è elevato a capoluogo di circondario , segregandosi da quello di Militello.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Pel Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in congedo
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

*

(N.º 5245.)

(N.º 5245.) *DECRETO* permettente che il comune di Fiumefreddo ceda il soppresso convento de' Padri Minimi per lo stabilimento di una grancia dell' Ordine medesimo.

Ischia , 3 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Approviamo che il comune di Fiumefreddo nella Calabria citra ceda il soppresso monastero de' Padri Minimi a' Padri stessi per lo stabilimento di una grancia , rimanendo al comune la proprietà e l' uso di quella parte addetta a carcere circondariale e camera del custode ; e con la riserva che nel caso venisse abbandonato per qualunque causa da' Padri , debba ritornare al comune.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 5246.) *DECRETO* che autorizza il comune di Faeto in Capitanata a concedere in enfiteusi a Giuseppe Forchione fu Nicola , con la garanzia solidale di Giuseppe Camponiello fu Saverio , un pezzo di suolo pubblico della estensione di un moggio , canne quarantatre e palmi otto , sito nella strada Boschetto , per l' annuo canone netto

metto di carlini dieci, e con tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 28 di maggio ultimo. (Napoli, 3 Settembre 1858.)

(N.° 5247.) *DECRETO* prescrivente che la dogana in Partinico-S. Cataldo sia tramutata nel borgo Trappeto.

Ischia, 3 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. La dogana di terza classe da Partinico-S. Cataldo è tramutata al borgo *Trappeto* in provincia di Palermo.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Pel Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in congedo

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5248.) *DECRETO* permettente che il comune di Gioja nella prima Calabria ulteriore, conceda in enfiteusi un'altra parte dell' aja della vecchia strada traversa che menava alla consolare, rimasta inutilizzata per la costruzione della nuova strada, e divisa in trentacinque sezioni

zioni e mezzo, in pro de' seguenti individui ; cioè diciannove sezioni al Signor Andrea Campenni, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 10 per ciascuna sezione; nove sezioni e mezzo al Signor Girolamo Lombardo, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 49 per ciascuna sezione; e due sezioni al Signor Angelo Scigliani, sezioni tre al Signor Francesco Catalano, e sezioni due al Signor Giuseppe Topa, per l'annuo canone netto di un ducato e grana cinque per ciascuna sezione, giusta il verbale di aggiudicazione definitiva de' 24 di aprile corrente anno, e l'altro in grado di decima de' 6 di maggio ultimo. (Napoli, 3 Settembre 1858.)

(N.º 5249.) *DECRETO* col quale il comune d' Isola nel primo Abruzzo ulteriore è facoltato a concedere in enfiteusi la casa di sua proprietà sita nel rione Forno, riportata nel catasto provvisorio all' articolo 146, sezione K, n.º 42, in pro del sacerdote D. Berardino Lucci, per l'annuo canone netto di ducati quattro e grana 95, e con tutte le condizioni contenute nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di decima de' 4 di marzo ultimo. (Napoli, 3 Settembre 1858.)

(N.º 5250.) *DECRETO* contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. del Carmine, da stabilirsi nel villaggio di Valamidi unito al comune di Gallina nella prima Calabria ulteriore. (Napoli, 4 Settembre 1858.)

(N.º 5254.) *DECRETO* per lo stabilimento di un aggiunto al primo eletto del comune di Vitulano.

Napoli, 6 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Vitulano nella provincia di Principato ulteriore, per coadjuvarlo in tutte le funzioni della carica, meno in quella di pubblico ministero presso l' autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5252.) *DECRETO col quale si stabilisce un aggiunto al primo eletto del comune di Venafro.*

Napoli, 6 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Venafro nella provincia di Terra di lavoro, per coadjuvarlo in tutte le funzioni della carica, meno in quella di pubblico ministero presso l' autorità giudiziaria.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5253.) *DECRETO riguardante la istituzione di un Monte di pegni sotto il nome di MARIA TERESA nel comune di Vico.*

Napoli , 7 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , MACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 14 di novembre 1857 per la fondazione di un Monte di pegni nel comune di Vico in provincia di Capitanata ;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Nel comune di Vico , provincia di Capitanata , è approvata la istituzione di un Monte di pegni col nome di MARIA TERESA nostra augusta Consorte , e per le somme assegnate con la sovrana risoluzione de' 14 di novembre 1857.

2. Il novello Monte dipenderà dal Consiglio degli ospi zii , e sarà amministrato secondo le regole annesse all'originale del presente decreto.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5254.)

(N.° 5254.) *DECRETO con cui si approvano le regole pel convitto di civili giovanette sotto il titolo della VERGINE SANTISSIMA della Purità, istituito nell'orfanotrofio Annesi Capece nel comune di Maglie.*

Napoli, 7 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono approvate le regole annesse al presente decreto pel governo del convitto di civili giovanette, sotto il titolo della VERGINE SANTISSIMA della Purità, istituito nell'orfanotrofio *Annesi Capece* di Maglie in provincia di Terra d'Otranto, alla dipendenza di quel Consiglio generale degli ospizii.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

*REGOLAMENTO pel convitto sotto il titolo della VERGINE SS.^a
della Purità nel comune di Maglie.*

De' 7 di Settembre 1858.

ART. 1. Ogni padre, o altri che voglia mettere le sue ragazze nel convitto, dovrà farne la domanda alla superiora, la quale, di accordo con la Commissione, darà l'affermativa per esservi ammesse. La loro età non sarà minore di anni sei, nè maggiore di dodici, e dovranno
non

non essere state anteriormente ad altri luoghi di educazione. Resta nella prudenza della superiora in casi eccezionali di accordare quelle agevolazioni che non possano ledere in minima parte la sua coscienza. Entrandovi, si rende indispensabile di presentare alla superiora la fede del battesimo, e la fede del medico del proprio comune, colla quale attestasi essere stata inoculata del vajuolo, e goda buona salute.

2. Le convittrici potranno stare in convitto fino agli anni ventuno della loro età; ed anche quando circostanze tali portassero di trarre più oltre, resta nella facoltà della superiora di poter dispensare più lunga permanenza pel bene della ragazza. Per le loro rispettive famiglie poi è nella loro facoltà di ritirarle quando loro piaccia.

3. Appena che sarà accettata, la signorina pagherà per una sola volta ducati dodici, come sta scritto nello stipulato fatto colla Commissione del pio stabilimento pel così detto calpestio ed attrezzi di cucina.

4. Una delle Figlie della Carità, che sarà destinata dalla superiora, sarà di guida alle giovanette nello studio, nella ricreazione, e fuori, con assidua assistenza, oltre la sempre rinascnte diligenza della superiora, alla quale è commessa tutta l'autorità della educazione delle convittrici per l'adempimento de' loro rispettivi doveri, con quella solerzia operosa che è di dovere alla buona madre di famiglia.

5. Saranno istruite dalle Figlie della Carità nella dottrina cristiana, base e fondamento del vero bene, del sapere e della somma civiltà, nella lettura, grammatica italiana e francese, geografia, calligrafia, aritmetica, storia sacra e patria ec. non che in ogni lavoro di mano, come cucire, ricamare ec. ed anche in tutto quello che è necessario per rendere una giovanetta buona madre di famiglia.

6. I libri per lo studio saranno destinati dalla superiora, restando a conto delle rispettive famiglie di comprarli; come del pari il necessario pe' lavori che le convittrici faranno per le loro rispettive case.

7. È

7. È riserbato alla volontà de' rispettivi genitori fare istruire le loro figlie nella musica, di cui pagheranno a parte le lezioni in carlini dieci al mese, ciò che sarà segnato dalla superiora in più o in meno secondo il numero delle convittrici che vorranno prendere lezione: dovranno in oltre pagare grana quindici per ciascuna al mese, da servire per la compra indispensabile di carte musicali e per accordare il pianoforte nel corso dell'anno.

8. La superiora, appena si saranno determinati i loro genitori a far prendere lezioni di musica alle loro figlie, avrà cura far venire il pianoforte a sue spese; ogni signorina che prenderà lezione pagherà per una sola volta ducati otto, ciò per non gravarla di una forte spesa; e così resterà sempre per conto dello stabilimento il pianoforte.

9. Il pagamento mensile sarà di ducati cinque, e questi saranno dati sempre con un trimestre anticipato alla superiora, affinchè anche con anticipazione provvegga a' bisogni del convitto: più grana venticinque al mese per carta, penne ed inchiostro, che restano di tutto carico della superiora. Se per volontà de' genitori, per insubordinazione, per malattia o altro uscisse la convittrice, rimane sempre a bene del convitto il resto del trimestre con anticipazione pagato, senza aver dritto di domandarne la restituzione.

10. Sarà prestato decente e sano trattamento, e si somministreranno tre piatti caldi a pranzo, con vino e frutta, l'insalata o altro a cena con un piatto caldo, vino e frutta. La mattina dopo aver finiti gli atti doverosi di religione si appresterà lo asciolvere con pane e frutta, ed il giovedì e la domenica il caffè di più.

11. Ognuna delle convittrici dee contribuire carlini sei l'anno per pagare il medico quando le visiterà nelle loro leggieri indisposizioni: oltre a ciò avvenendo qualche grave malattia, dovranno le rispettive famiglie pagare le quotidiane visite del medico ordinario, essendo loro anche permesso altro medico o medici di fiducia, sempre però coll'intelligenza e consenso della superiora.

Tutte

Tutte le medicine che occorreranno saranno pagate dalla superiora, dalla quale, finita la malattia, si faranno ostensive le ricette alla famiglia per essere rimborsata della spesa. Durante il tempo della malattia è permesso alla famiglia di visitare l'inferma due volte al giorno in quelle ore che le saranno assegnate dalla superiora, che è l'assoluta direttrice del convitto.

12. Le scuole avranno termine a' 10 di settembre, e saranno ricominciate a' 2 di novembre. Rimane espressamente vietato alle convittrici sia nel tempo delle vacanze, sia nel corso dell'anno, di visitare le rispettive famiglie nelle loro case, eccetto il caso di grave malattia, quando la natura ha dritto di domandare dispense; e saranno sempre accompagnate da una delle Figlie della Carità, che sarà assegnata dalla superiora.

13. Durante il tempo delle vacanze è nella facoltà della superiora di prendere un casino di qualcheduna delle signorine, ed in mancanza affittarlo per condurvi le convittrici a respirare un poco di aria campestre: le spese di trasporto ed affitto di casino saranno ripartite tra le convittrici dalla superiora.

14. Due volte la settimana usciranno le signorine al passeggio, condotte sempre dalle Figlie della Carità, eccetto quelle volte che per occupazioni della Casa non possa tanto farsi.

15. In ogni domenica sarà permesso a' rispettivi genitori e stretti parenti di visitare le loro figlie, restando ciò vietato a qualsivoglia estraneo, ed all'oggetto si faranno trovare in questa sala al ricevimento, destinato in tempo d'inverno dalle ore sedici fino alle ore diciotto, ed in tempo di età dalle ore dodici alle quattordici.

Resta proibito a' genitori e parenti di recare commestibili nelle loro visite, meno però qualche pezzo di dolce che si dispenserà in comune dalla superiora.

16. In ogni lunedì di settimana, dalle ore sedici alle ore diciotto in tempo d'inverno, e dalle dodici alle quattordici in tempo di età, si porterà la biancheria pulita per mezzo de' rispettivi domestici, e si riprenderà la sporca.

Onde

Onde non recare disturbo alle scuole , i parenti che domandano conto delle loro signorine fuori giorno di udienza si contenteranno averlo a voce dalla superiora o da chi la rimpiazza.

Tutti gli oggetti di equipaggio di una convittrice dovranno essere uniformi (secondo il notamento descritto in fine dell'originale di questo regolamento) e di essi si darà campione nello stabilimento dalla superiora.

Approvato : Napoli , il dì 7 di Settembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.
*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.º 5255.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione delle congreghe del Monte di S. Carlo Borromeo, e della Misericordia nel comune di Sessa in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 7 Settembre 1858.)*

—————
(N.º 5256.) *DECRETO permettente alla congrega del Rosario in Sannicandro in Terra di Bari di aggiugnere alle attuali sue insegne il cappello e la corona ; potendo altresì il priore portare il bastone, e gli uffiziali di banca una tracolla color lattino sulla mozzetta. (Napoli, 7 Settembre 1858.)*

—————
(N.º 5257.) *DECRETO che concede la sanatoria sulla fondazione della congrega di MARIA SS. del Carmine nel comune di Galatro nella prima Calabria ulteriore, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 7 Settembre 1858.)*

—————
(N.º 5258.)

(N.° 5258.) *DECRETO col quale si permette che la congrega della SS. TRINITA' de' Pellegrini nel comune di Campi in Terra d' Otranto sostituisca alle insegne di cui attualmente fa uso le seguenti ; cioè 1.° il sacco con cappuccio di tela rossa , con bottoni di seta dello stesso colore ; 2.° il cingolo di seta rossa ; 3.° la mozzetta nera col bordone , senza ornati o ricami ; 4.° la medaglia sul lato sinistro del petto , con la effigie della SS. TRIADE , innanzi a cui sta in adorazione S. Filippo Neri in atto di presentare i pellegrini ed i congregati ; 5.° le scarpe con fibbie e calzatura bianca. (Napoli , 7 Settembre 1858.)*

(N.° 5259.) *DECRETO permettente che la congrega di S. Luca in Bari nella provincia di questo nome aggiunga alle attuali sue insegne il cappello di color piombino orlato di fettuccia di color giallo , simile a quello della mozzetta. (Napoli , 9 Settembre 1858.)*

(N.° 5260.) *DECRETO autorizzante il comune di S. Marzano nel Principato citeriore a cedere al Signor Ferdinando Perrino una zona di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati 75. 60 , ad oggetto di ricostruire ed allineare alle altre la casa di sua abitazione sita nella strada S.ª Maria , per lo prezzo di ducati quattro e grana quattro , e con tutte le condizioni espresse nello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 18 di maggio ultimo. (Napoli , 9 Settembre 1858.)*

(N.° 5261.) *DECRETO che accorda la facoltà al comune di Cassano in Calabria citeriore di concedere al Signor Gaetano Campanella un rivoletto di acqua pubblica della dimensione di un carlino di argento , per l' annuo canone netto di ducati due e grana 50 , e con tutte le condizioni risultanti dalla dichiarazione legale fatta da esso Campanella a' 29 di aprile di questo anno , omologata dal Consiglio d' Intendenza con avviso de' 23 di giugno ultimo. (Napoli , 9 Settembre 1858.)*

(N.° 5262.)

(N.º 5262.) *DECRETO con cui si accorda il titolo di arciconfraternita alla congrega di S.^a MARIA delle Vergini nel comune di Scafati nel Principato citeriore, con la condizione dello esatto adempimento delle opere di pietà assunte, senza trasandare quelle che prima praticava, sotto pena di decadere dalla onorificenza ottenuta; e rimanendo salvi i diritti della congrega del SS. CORPO DI CRISTO esistente nel villaggio di S. Pietro annesso al comune medesimo per implorare la stessa onorificenza, adempiute le prescrizioni delle leggi in vigore.* (Napoli, 9 Settembre 1858.)

(N.º 5263.) *DECRETO con cui si autorizza il comune di Papasidero in Calabria citeriore a cedere al Signor Nicola Mastroti il fondo rustico detto Piano della Corte, con riceverne in permuta i due fondi rustici denominati Nocestretta o Pedali e Prazzi, oltre la somma di ducati sessantaquattro e grana 90, a' sensi della dichiarazione legale fatta dal Mastroti a' 9 di marzo di questo anno, della deliberazione decurionale de' 13 di aprile, e dello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 23 di giugno ultimo.* (Napoli, 9 Settembre 1858.)

(N.º 5264.) *DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della nuova congrega sotto il titolo di MARIA SS. della Montagna, da stabilirsi nel comune di Galatro nella prima Calabria ulteriore.* (Napoli, 11 Settembre 1858.)

(N.º 5265.) *DECRETO permettente al comune di Balsorano nel secondo Abruzzo ulteriore di tenere un mercato settimanale nel mercoledì, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione degli 8 di giugno 1853.* (Napoli, 11 Settembre 1858.)

(N.º 5266.)

(N.º 5266.) *DECRETO con cui si approva la cessione di due stanze da farsi dal comune di Molfetta a pro di quel seminario.*

Ischia , 13 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Approviamo la cessione a farsi dal comune di Molfetta in Terra di Bari a quel seminario delle due stanze ora addette a pubbliche scuole , e la concessione a farsi dal seminario al comune di una mezza piazza franca con le condizioni dal Vescovo dettate.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno*
Firmato , **BLANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

—————

(N.º 5267.) *DECRETO che permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Tossiccia nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a Domenico Mirti due piccoli terreni pertinenti a quella cappella del Rosario di Flammignano, descritti nel catasto provvisorio del comune medesimo all' articolo 137 sotto i num.º 677, 678, 712 e 713, per l' annuo canone netto di ducati due e grana 10, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli , 14 Settembre 1858.)*

—————

(N.º 5268.)

(N.° 5268.) **DECRETO** col quale la *Commissione amministrativa del reale ospizio della SS. ANNUNZIATA in Solmona nel secondo Abruzzo ulteriore* è autorizzata ad alienare a favore di *Domenico Poillucci le fabbriche ed i siti pervenuti all'ospizio medesimo dall'eredità di D. Alessandro Mastrangeli, posti nelle contrade Largo Mazzara e Vico Merlino nel tenimento del comune suddetto, per lo prezzo di ducati dugentonovantacinque netti, pagabili alla stipulazione del corrispondente contratto, con tutti gli altri patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva, e con doversi la suenunciata somma impiegare in acquisto di rendita iscritta sul gran Libro a favore dell'ospizio.* (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5269.) **DECRETO** permettente che la *congrega della VERGINE de' Sette Dolori in Mugnano in Terra di lavoro* sostituisca all'abito che presentemente indossano i suoi confratelli il sacco rosso con piccola mozzetta nera. (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5270.) **DECRETO** che concede il sovrano assenso sulla *fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Rocchetta di Calvi in Terra di lavoro, approvandosene le corrispondenti regole.* (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5271.) **DECRETO** che accorda la sanatoria sulla *fondazione della congrega del SS. CORPO DI CRISTO nel comune di Riardo in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780.* (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5272.) **DECRETO** che conferisce la sovrana approvazione per la *fondazione della congrega sotto il titolo del SS. Rosario, da stabilirsi nel comune di Controne nel Principato citeriore, approvandosene le corrispondenti regole.* (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5273)

(N.º 5273.) *DECRETO autorizzante il comune di Petrizzi nella seconda Calabria ulteriore a celebrare una fiera annuale della durata di giorni tre , cominciando dal giovedì che precede la seconda domenica di luglio , serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione del primo di giugno 1826. (Napoli , 14 Settembre 1858.)*

(N.º 5274.) *DECRETO contenente la sovrana autorizzazione per la fondazione e per le regole della nuova congrega sotto il titolo del SS. Rosario , da istallarsi nel comune di Castel S. Lorenzo nel Principato citeriore. (Napoli , 14 Settembre 1858.)*

(N.º 5275.) *DECRETO col quale si concede il regio assenso per la fondazione e per le regole della nuova congrega sotto il titolo di MARIA SS. del Rosario , da stabilirsi nel comune di Villavallelonga nel secondo Abruzzo ulteriore. (Napoli , 14 Settembre 1858.)*

(N.º 5276.) *DECRETO portante la sanatoria sulla fondazione della congrega di MARIA SS. della Pietà nel comune di Loreto nel primo Abruzzo ulteriore , senza pregiudizio de' dritti della congrega del Monte de' Morti che trovasi ivi legalmente istituita. (Napoli , 14 Settembre 1858.)*



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 225.

(N.° 5277.) *DECRETO* permettente a D. Domenico Bianco del comune di Foggia in Capitanata, figlio di D. Antonio, di aggiungere all'attuale suo cognome quello di Lopez, non dovendogli attribuire tale agguinzione alcun diritto di famiglia, e con farsi notamento del presente decreto al margine degli atti relativi all'individuo suddetto, parimenti che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5278.) *DECRETO* col quale si concede il sovrano beneplacito per la fondazione della pia opera per l'istruzione de' fanciulli ne' dogmi della Religione Cristiana, stabilita nella congrega del SS. Rosario nel comune di Torre Annunziata in provincia di Napoli. (Napoli, 14 Settembre 1858.)

(N.° 5279.) *DECRETO* che autorizza il comune di Panni in Capitanata a concedere in enfiteusi senza la formalità delle subaste al sacerdote D. Giuseppe Longo un pezzo di suolo pubblico della lunghezza di palmi ventotto e della larghezza di palmi quattro, accanto alla casa di sua

abitazione sita nella strada Croci vecchie, ad oggetto di rafforzare un muro crollante della medesima, per l'annuo canone netto di carlini quattordici, giusta la dichiarazione legale fatta dal Longo a' 31 di luglio ultimo. (Napoli, 15 Settembre 1858.)

—————

(N.° 5280.) **DECRETO** permettente al comune di Matera in Basilicata di cedere a quel monastero di monache sotto il titolo delle Ss. Lucia ed Agata un pezzo di terreno della estensione di palmi quadrati cinquemiladugentosessantasette, rimasto distaccato dall'orto comunale per la costruzione della strada Lucana, ricevendone in permuta un altro di proprietà del monastero suddetto di uguale estensione che trovasi contiguo all'orto medesimo, a' sensi della deliberazione decurionale de' 6 di luglio di questo anno e dello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 27 di detto mese. (Napoli, 15 Settembre 1858.)

—————

(N.° 5281.) **DECRETO** che accorda la facoltà al comune di Montepagano nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Orazio Mezzopreti un pezzo di terreno sito in contrada Accollo, della estensione di una tomolata, pari a moggia cinque e palmi 7600, per l'annuo canone netto di ducati quattro e grana 50, e con tutte le condizioni espresse nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di decima de' 27 di novembre 1857, omologata dal Consiglio d'Intendenza con avviso de' 26 di aprile ultimo. (Napoli, 15 Settembre 1858.)

—————

(N.° 5282.) **DECRETO** col quale il comune di Castiglione alla Pescara nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Giambattista Schiera il trappeto ad olio di sua proprietà, sito nel rione detto Porta da Piedi, riportato nel catasto provvisorio all'articolo 56, sezione H, n.° 71, per l'annuo canone netto di ducati diciassette, e con tutte le condizioni stabilite nel
ver-

verbale di aggiudicazione definitiva de' 25 di aprile di questo anno, del pari che con quella aggiuntavi dal Consiglio d'Intendenza, e da esso Schiera accettata con dichiarazione legale de' 6 di maggio ultimo. (Napoli, 15 Settembre 1858.)



(N.° 5283.) *DECRETO* permettente a Raffaele Esposito del piano di Sorrento in provincia di Napoli di assumere il cognome di Colombo in vece di quello che attualmente porta; non dovendogli attribuire ciò alcun diritto di famiglia, e con farsi notamento del presente decreto al margine degli atti relativi al detto individuo, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 17 Settembre 1858.)



(N.° 5284.) *DECRETO* col quale viene accordata alla Società industriale per lo scavo delle miniere di lignite di Conidoni una determinata estensione a' limiti della precedente concessione.

Ischia, 18 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il nostro real decreto de' 28 di maggio 1856, col quale concedemmo a' Signori della Monica e Thomas d' Agiout le miniere di lignite presso Conidoni nella seconda Calabria ulteriore per la durata di anni venticinque;

Veduto il real rescritto de' 19 di giugno 1858, col quale fu da Noi approvata l'istituzione di una Società anonima sotto il titolo di Società industriale per lo scavo delle miniere di Conidoni, in seguito della dimanda fatta dal Signor d' Agiout dopo che a lui fu ceduta con istrumento del primo di gennajo 1858 innanzi al notajo *Masetini Zimatore* di Briatico dal Signor della Monica la parte che questi rappresentava nella concessione;

*

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo alla Società anonima sotto il titolo di *Società industriale per lo scavo delle miniere di lignite di Conidoni* nella seconda Calabria ulteriore una estensione della precedente concessione de' 28 di maggio 1856, avente a' limiti dalla parte orientale la detta concessione, al nord e all' ovest il mare ; ed essendo limitata al sud da una linea che continua il confine meridionale dalle dette precedenti concessioni fino alla foce del torrente dell' Armo.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5285.) *DECRETO col quale si approva lo stabilimento di un aggiunto eletto nel villaggio S.º Spirito riunito al comune di Bitonto.*

Napoli , 18 Settembre 1859.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. È approvata la istallazione di un aggiunto eletto nel villaggio S.° Spirito riunito al comune di Bitonto nella provincia di Terra di Bari.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, **L. BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5286.) *DECRETO mediante il quale si aggiunge un posto di soprannumero alla pianta organica dell' officina postale di Siracusa.*

Ischia, 18 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Alla pianta organica dell' officina postale di Siracusa è aggiunto un soprannumero col soldo mensile di ducati quattro.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, **G. CASSISI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5287.)

(N.° 5287.) *DECRETO* autorizzante il comune di Giugliano in provincia di Napoli a tenere un' annua fiera nel corso degli otto giorni consecutivi alla **PENTECOSTE**, servate le prescrizioni contenute ne' rescritti del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli , 20 Settembre 1858.)



(N.° 5288.) *DECRETO* che concede la sanatoria sulla fondazione delle congreghe di **S.^a MARIA** di Loreto , e di **S.^a MARIA** della Croce nel comune di Caserta in Terra di lavoro , senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite , servate in quanto alla precedenza nelle processioni riguardo alla congrega de' Morti nel villaggio di Sommano il prescritto nella sovrana risoluzione de' 12 di dicembre 1857. (Napoli , 21 Settembre 1858.)



(N.° 5289.) *DECRETO* autorizzante la fondazione nel comune di Deliceto di un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle.

Ischia , 21 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo la fondazione nel comune di Deliceto di un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle , che assumerà il titolo di **MARIA IMMACOLATA** e di **S. Alfonso de' Liguori** , dipendendo esclusivamente dal Vescovo *pro tempore* di Bovino.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica
Firmato, F. SCORZA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5290.) *DECRETO* mediante il quale si concede a D. Antonino Paternò o Paternò il titolo di Marchese del Toscano.

Napoli, 21 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trono da D.^a *Giuseppa Paternò ed Asmondo* vedova di D. *Giambattista Paternò ed Ansalone*, con le quali ha implorato che il di lei unico figliuolo a nome *Antonino* fosse investito del titolo di *Marchese del Toscano*;

Volendo benignamente accogliere tale dimanda, e dare alla D.^a *Giuseppa* ed al di lei figliuolo D. *Antonino* un contrassegno della nostra sovrana benevolenza, in considerazione tanto delle particolari circostanze che nei medesimi concorrono, che della comprovata nobiltà delle rispettive loro famiglie;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a D. *Antonino Paternò e Paternò* il titolo di *Marchese del Toscano*, trasmissibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e

na-

naturali di lui, e nella linea collaterale fino al quarto grado, secondo le leggi del Regno.

2. Questo titolo sarà meramente onorifico, e la sua concessione non produrrà alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l'ostacolo della legge eversiva della feudalità ne' nostri reali domini.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5294.) *DECRETO col quale si permette a D. Giuseppe Pace del comune di Castrovillari in provincia di Calabria citeriore di anteporre all'attuale suo cognome quello di Baratta; non dovendo però tale aggiunzione attribuirgli alcun dritto di famiglia, e prendendosene notamento al margine degli atti al medesimo relativi, del pari che nei registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 22 Settembre 1858.)*

—————

(N.° 5292.) *DECRETO che approva la modificazione delle regole della congrega di S.^a MARIA di Costantinopoli nel comune di Cerreto in Terra di lavoro, giusta il progetto annesso all'originale di questo decreto. (Napoli, 23 Settembre 1858.)*

—————

(N.° 5293.) *DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. SAGRAMENTO, S. Sebastiano e S. Rocco, da stabilirsi nel villaggio di Tremensuoli nel comune di Traetto in Terra di lavoro. (Napoli, 23 Settembre 1858.)*

—————

(N.° 5294.)

(N.° 5204.) *DECRETO* contenente il regio assenso per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo di *GESÙ CRISTO*, da istituirsi nel comune di Carinari in Terra di lavoro. (Napoli , 23 Settembre 1858.)

(N.° 5295.) *DECRETO* con cui si permette che la congrega del Purgatorio nel comune di Minervino in Terra di Bari possa accettare il pio legato disposto in favor suo da Caterina Renna con testamento pubblico de' 15 di luglio 1857 pel notajo Michelangelo Rinaldi , con le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto , salvo i dritti dei terzi , e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli , 23 Settembre 1858.)

(N.° 5296.) *DECRETO* permettente che il comune di Melfi in Basilicata ceda a quella congrega di S.^a *MARIA* del Suffragio un locale addetto presentemente a deposito di cadaveri , ricevendone in permuta altro locale poco discosto , che la congrega ha offerto in cambio di ridurre all'uso indicato , giusta le condizioni stabilite dal decurionato , accettate dalla congrega , ed approvate dal Consiglio d'Intendenza. (Napoli , 23 Settembre 1858.)

(N.° 5297.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato all'ospedale civile di Maddaloni in Terra di lavoro per accettare il pio legato disposto da D. Tommaso Cognaetta con testamento mistico de' 19 di agosto 1857 presso il notajo Gennaro Mazzetti , con le condizioni e clausole espresse nel riferito atto , e col notamento tanto del legato quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo però i dritti de' terzi. (Napoli , 23 Settembre 1858.)

(N.° 5298.)

(N.° 5298.) *DECRETO* autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Oppido nella prima Calabria ulteriore a concedere in enfiteusi a D. Rocco Zerbi il fondo olivetato, denominato San Rodero, appartenente a quel Monte di pegni, per l'annuo canone netto di ducati trentatre, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 23 Settembre 1858.)

(N.° 5299.) *DECRETO* col quale il pio Monte della Misericordia in Napoli è autorizzato ad accettare il legato disposto in favor suo dal canonico D. Gioacchino Barbieri con testamento olografo de' 26 di giugno 1845 presso il notajo Niccola Meinnella; dovendo però eseguirsi le condizioni e clausole espresse nell'atto stesso, e prendersi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 23 Settembre 1858.)

(N.° 5300.) *DECRETO* con cui il comune di Cardeto nella prima Calabria ulteriore è autorizzato a tenere una fiera annuale ne' tre giorni consecutivi alla prima domenica di settembre, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione del primo di giugno 1826. (Napoli, 24 Settembre 1858.)

(N.° 5301.) *DECRETO* autorizzante il comune di Gildoni nella provincia di Molise ad alienare in pro del Signor Gregorio d'Elia un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi quadrati duemilacentosessanta, sito nella contrada Pisciarelli, ad oggetto di potersi dal medesimo costruire una casa, e ciò pel prezzo di ducati quindici, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 18 di aprile 1858. (Napoli, 30 Settembre 1858.)

(N.° 5302.)

(N.º 5302.) *DECRETO contenente il sovrano permesso accordato al comune di Tricarico per la costruzione di una cappella in onore della SS. VERGINE del Carmelo.*

Napoli , 30 Settembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini à di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Tricarico in Basilicata a lasciare occupare un' aja di cinquanta palmi per quaranta di suolo pubblico presso la piazza di quella città con la costruzione della cappella votiva che quegli abitanti intendono di elevarvi in onore della SS. VERGINE del Carmelo per la ottenuta salvezza dal tremuoto de' 16 di dicembre 1857.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TRUJA.

(N.º 5303.) *DECRETO autorizzante il comune di Cava a cedere gratuitamente a' Padri Minimi alcune botteghe sottoposte a quel convento di S. Francesco di Paola.*

Gaeta , 2 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le cinque botteghe sottoposte al convento di S. Francesco di Paola in Cava , Principato citeriore , le quali sono di proprietà di quel comune , saranno da questo rilasciate a' PP. Minimi di S. Francesco di Paola senza alcun compenso.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5304.) *DECRETO col quale si accorda al Barone D. Francesco Anca la privativa da lui chiesta in pro dei Signori Wendel ed Hainguerlat per l'introduzione del sistema di Kind per cavar pozzi artesiani.*

Napoli , 2 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo al *Barone Francesco Anca* la privativa da lui chiesta in favore de' nominati *Wendel ed Hainguerlat* per l'introduzione ne' reali domini al di là del Faro del nuovo sistema di *Kind* per cavar pozzi artesiani ; con dovere tale privativa durare sino agli 8 di feb-

febbrajo 1860 , epoca in cui cessa quella di anni quindici accordata al *Kind* in Francia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5305.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega di S.ª MARIA dell' Arco nel comune di Pietra de' fusi nel Principato ulteriore , senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio dei 17 di giugno 1780. (Napoli , 5 Ottobre 1858.)*

(N.º 5306.) *DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per gli anni dal 1858 al 1861 dell' arciconfraternita ed ospedale della SS. TRINITA de' pellegrini e convalescenti in Napoli.*

Napoli , 6 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominii al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono approvati gli stati discussi dell' arciconfraternita ed ospedale della SS. TRINITA de' pellegrini e convalescenti, ramo *chiesa* e ramo *ospedale*, per gli anni
1858

1858 al 1864, secondo lo avviso dato a quest' oggetto dalla Consulta de' reali domini al di qua del Faro.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interna*
Firmato, L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5307.) *DECRETO riguardante la destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario Molo in Palermo.*

Napoli, 6 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. CC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo la istituzione di un secondo supplente nel giudicato del circondario *Molo* in Palermo.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CAISSI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5308.)

(N.° 5308.) *DECRETO che concede privativa al Signor Luigi Giulio Fouché e Wright per la introduzione di un novello sistema di apparecchio per le decomposizioni chimiche de' corpi grassi ed altri.*

Napoli, 6 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. CC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo a *D. Luigi Giulio Fouché e Wright*, residente in Parigi, una privativa di anni cinque per la introduzione ne' reali dominii al di là del Faro di un novello sistema di apparecchio atto a produrre delle decomposizioni chimiche de' corpi grassi ed altri.

2. Con tale privativa non s' intende, a' termini dello articolo 44 del real decreto de' 4 di maggio 1824, garantito in modo alcuno nè la priorità, nè il merito, nè il successo della invenzione.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, **GIOVANNI CASSISI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

—————

(N.° 5309.) *DECRETO col quale l' augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce in Napoli è autorizzata ad accettare la pia donazione fattale dal Marchese D. Fi-*

D. Filippo Petroni con atto fra vivi de' 31 di marzo corrente anno pel notajo Francesco Scotti, con le condizioni e clausole ivi espresse, e salvo i dritti de' terzi ed il notamento dell' anzidetta donazione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 6 Ottobre 1858.)

—————

(N.º 5310.) DECRETO che accorda il sovrano beneplacito al conservatorio della Maddalena, detto delle Penitite, ai Cristallini in Napoli per accettare la pia donazione fattagli da D.^a Giovanna Placente con atto fra vivi degli 8 di ottobre 1856 pel notajo Francesco Foglia; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole espresse nell' atto medesimo, e prendersi nota della donazione e degli obblighi annessivi nella platea del pio luogo, salvo i dritti dei terzi. (Napoli, 6 Ottobre 1858.)



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 226.

(N.° 5311.) *DECRETO col quale si concede al negoziante D. Vincenzo Fischer la facoltà di apporsi il bollo indigeno a' cappelli da uomo della fabbrica dal medesimo stabilita in contrada Arciveschiere fuori il recinto del portofranco di Messina ; con dovere il suddetto bollo contenere nel centro una stelletta, e nel contorno la leggenda - Vincenzo Fischer - Fabbrica di cappelli fuori recinto. (Napoli , 6 Ottobre 1858.)*

—•••••—

(N.° 5312.) *DECRETO con cui l'annua fiera solita a tenersi nel comune di Avigliano in Basilicata ne' giorni 24, 25 e 26 di settembre è trasferita a' 28, 29 e 30 dello stesso mese, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione del primo di giugno 1826. (Napoli , 7 Ottobre 1858.)*

—•••••—

(N.° 5313.) *DECRETO che autorizza il comune di Feroletto antico nella seconda Calabria ulteriore a tenere una fiera annuale ne' tre giorni che precedono la festività di MARIA SS. ADDOLORATA, che ricade nella terza domenica di settembre, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione del primo di giugno 1826. (Napoli , 7 Ottobre 1858.)*

(N.° 5314.) *DECRETO con cui confermandosi la facoltà accordata al Signor Claudio Doyat per la bollazione a ruggine ed a piombo de' tessuti di seta della fabbrica esistente pria in Portici, e trasferita ora in Napoli, si permette che il bollo a piombo da apporsi alle indicate manifatture, abbia dalla parte convessa l'emblema del cavallo sfrenato, e dalla parte concava la leggenda nel primo giro - Regia gran dogana di Napoli, nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di seta, ed in mezzo - di Claudio Doyat. (Gaeta, 8 Ottobre 1858.)*

(N.° 5315.) *DECRETO che accorda il permesso alla ragion sociale Schlaepfer, Venner e compagni per la bollazione a ruggine ed a piombo delle merci della fabbrica stabilita in Angri nel Principato citeriore, con dovere il bollo corrispondente avere nella parte convessa l'emblema del cavallo sfrenato, e nella concava la leggenda nel primo giro - Casa comunale di Angri, nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di cotone, ed in mezzo - di Schlaepfer, Venner e compagni. (Gaeta, 8 Ottobre 1858.)*

(N.° 5316.) *DECRETO relativo alla censuazione del fondo Maderosa fatta dal comune di Altomonte in pro del Signor Giuseppe Rende di Tarsia.*

Napoli, 9 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME CC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO CC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC.

Visto l'altro nostro real decreto de' 19 di luglio 1858, col quale per aderire alle suppliche avanzate dal sindaco e decurionato del comune di Altomonte in Calabria citeriore autorizzammo, sul parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro, la censuazione del fondo *Maderosa* e sue adiacenze *Gentilino* in Feduli, della estensione di circa tomolate seicento, a favore del Signor *Giuseppe Rende* di Tarsia;

Visti

Visti i reclami prodotti da costui, perchè venisse rettificata la estensione de' fondi suddetti, essendo la stessa di tomolate ottocento ;

Visto il favorevole rapporto dello Intendente della provincia ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune di Altomonte in Calabria citeriore a concedere in enfiteusi, senza lo esperimento delle subaste, al *Signor Giuseppe Rende* di Tarsia il fondo denominato *Maderosa* con le sue adiacenze *Gentilino* in Feduli, della estensione di circa tomolate ottocento, secondo i loro notorii confini, per l' annuo canone netto di ducati seicentocinquanta ; rimanendo ancora a carico dell' enfiteuta la corrisponsione di un annuo canone di ducati venti, dovuto al *Principe di Bisignano*, il contributo fondiario ed ogni altro peso, non che le migliorie.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5347.) *DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Mignano in Terra di lavoro a concedere in enfiteusi alla Duchessa di Mignano D.^a Teresa Tuttavilla uno spazio di suolo con mura cadenti, che la Beneficenza suddetta possiede in contrada Seggio, per l' annuo canone netto di ducati due, e con tutti gli altri patti stabiliti nell' aggiudicazione definitiva. (Napoli, 9 Ottobre 1858.)*

*

(N.º 5348.)

(N.º 5318.) **DECRETO** autorizzante la Commissione amministrativa del Monte di Pietà ed ospedale di Bitonto in Terra di Bari a concedere in enfiteusi a' qui sotto notati individui i fondi di pertinenza del cennato pio luogo, posti nel tenimento del comune medesimo, che vengono qui appresso indicati, giusta l'annual canone rispettivo risultato dalle subaste, e con tutti gli altri patti stabiliti nelle aggiudicazioni definitive; cioè 1.º a Michele Attivissimo il fondo rustico in contrada Patierno, per l'annuo canone netto di ducati ventuno e grana 75; 2.º a D. Giovanni Fornelli il fondo rustico sito in contrada Sedella, per l'annuo canone netto di ducati quarantacinque e grana 40; 3.º a Nicola Calamita il fondo rustico sito in contrada Cappella di notar Saccone, per l'annuo canone netto di ducati diciassette; 4.º a D. Giuseppe e D. Francesco Centola il fondo rustico sito in contrada Torre di Grotta la capo, per l'annuo canone netto di ducati venti. (Napoli, 9 Ottobre 1858.)



(N.º 5319.) **DECRETO** perchè l'arciconfraternita della SS. **ADDOLORATA** nel comune di Lecce in Terra d'Otranto possa alienare a favore di D. Giovanni Rizzo la casa sita presso la chiesa delle Scalze, pervenuta al pio luogo per disposizione testamentaria del fu D. Luigi Guglielmi, pel prezzo di ducati settecento, e con tutti i patti fermati nella deliberazione dell'arciconfraternita de' 14 di giugno ultimo. (Napoli, 9 Ottobre 1858.)



(N.º 5320.) **DECRETO** che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa del conservatorio della SS. **ANNUNZIATA** di Aquila nel secondo Abruzzo ulteriore per concedere in enfiteusi al Signor Paolo Cestroni la casa con orto, che quel pio luogo possiede in contrada S. Marciano, per l'annuo canone netto di ducati ventisette e grana 25, e con tutti gli altri patti stabiliti nell'aggiudicazione definitiva. (Napoli, 11 Ottobre 1858.)



(N.º 5321.)

(N.° 5321.) *DECRETO riguardante la istituzione a carico del comune di Foggia di quattro cattedre in quel real collegio.*

Gaeta , 12 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del Consiglio provinciale di Capitanata per istituirsi nel real collegio di Foggia diverse cattedre a carico dello stesso comune ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono istituite nel real collegio di Foggia a carico dello stesso comune le seguenti quattro cattedre, di dritto e procedura civile ;
dritto e procedura penale ;
scienze naturali e chimica ;
anatomia umana comparata e fisiologia.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica , e quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*

Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5322.) *DECRETO che autorizza l'amministrazione del real Albergo de'poveri in Napoli a dare in enfiteusi a Luigi Campanile il fondo urbano che possiede nel comune di Aprano in Terra di lavoro , composto di tre piccioli bassi , per l'annuo canone netto di ducati quattordici e grana 25 , con tutti i patti e condizioni proposti dal governo locale. (Napoli , 19 Ottobre 1858.)*

(N.° 5323.)

(N.° 5323.) *DECRETO con cui il circondario di Tollo è elevato alla seconda classe.*

Napoli , 19 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominii al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata la elevazione del circondario di Tollo in Abruzzo citra dalla terza alla seconda classe.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , L. BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5324.) *DECRETO mediante il quale Antonino Managò di Palme è riabilitato allo esercizio de' dritti civili.*

Napoli , 19 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la deliberazione del dì 20 di settembre ultimo, con la quale la gran Corte criminale in Reggio opina potersi accordare ad *Antonino Managò*, fu *Francesco*, di *Palme*, la riabilitazione allo esercizio de' diritti civili, dai quali rimase interdetto per condanna alla pena de' ferri ;

Vc-

Veduto l'articolo 633 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. *Antonino Managò* è riabilitato allo esercizio dei diritti civili.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5325.) *DECRETO* mediante il quale la pianta organica dell'officina postale di Marsala è accresciuta di un soprannumero.

Napoli , 22 Ottobre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC: DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Alla pianta organica dell'officina postale di Marsala aggiungiamo un soprannumero col soldo di pianta di ducati quattro mensuali.

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia, ed il nostro **Luogotenente generale** in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , **G. CASSISI**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA**.

—————

(N.° 5326.) **DECRETO** con cui si permette la erezione di una comunità ricettizia numerata nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Girgenti, e si approvano i corrispondenti statuti.

Napoli, 22 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini oltre il Faro;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo il nostro sovrano beneplacito per la erezione di una comunità ricettizia numerata nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Girgenti, con le rendite assegnate alla stessa da *D. Francesco Schifano*, e giusta la volontà espressa dal medesimo con l'atto dei 10 di luglio 1857 presso quel notajo *Calogero Alaimo*; ordinando di tale atto la trascrizione a' termini dell'articolo 863, Codice, parte prima.

2. Sono

2. Sono da Noi approvati gli statuti annessi all'originale del presente decreto per lo regolamento della detta comunla.

3. Permettiamo all' Ordinario diocesano di Girgenti di concedere a' mansionarii della comunla stessa le insegne dell' almuzio nero diviso, contornato di una fascia celeste. Ben inteso che non potrà cominciarci a fare uso delle cennate insegne, se non sarà spedita la real cedola in seguito di rapporto dell' Ordinario, che faccia conoscere la effettiva concessione da parte sua delle insegne anzidette.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5327.) *DECRETO con cui il soldo del professore di navigazione della Scuola degli alunni marinari viene uguagliato a quello de' professori di matematica della Scuola medesima.*

Gaeta, 25 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di marina;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il soldo del professore di navigazione della Scuola degli alunni marinari, assegnato dalla vigente tariffa, viene uguagliato a quello de' professori di matematica della Scuola medesima.

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato delle finanze**, ed il **Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di marina** sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato di marina*
Firmato , **ANTONIO BRASCO**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA**.

(N.° 5328.) **DECRETO autorizzante lo stabilimento de' Padri delle Scuole pie nel comune di Alvito.**

Gaeta , 27 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del **Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica** ;

Udito il nostro **Consiglio ordinario di Stato** ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento de' Padri delle Scuole pie in Alvito , provincia di Terra di lavoro , e propriamente nel soppresso convento ivi esistente sotto il titolo di **S.^a MARIA delle Grazie** , che unitamente alla chiesa attigua ed al giardino adiacente viene ceduto all'oggetto dalla congregazione di **S. Rosco** , la quale lo possiede a titolo enfiteutico.

2. Il **Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica** è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato , **F. SCORZA**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA**.

(N.° 5329.)

(N.° 5329.) *Decreto circa la istituzione di una Casa religiosa di Padri della Congregazione della Dottrina Cristiana nel comune di Montefalcione.*

Gaeta , 27 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' reali domini di qua dal Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituita nel comune di Montefalcione in provincia di Principato ulteriore una Casa religiosa dei Padri della Congregazione della Dottrina Cristiana nel locale ceduto da' PP. Verginiani.

2. I suddetti Padri avranno l'obbligo d'insegnare gratuitamente a' naturali del comune medesimo dagli studii elementari fino alla retorica, potendo eziandio insegnare la filosofia, laddove lo credano conveniente. Avranno in oltre l'altro obbligo di servire la chiesa comunale sotto il titolo di S.^a MARIA di Loreto, ed istruire i fanciulli nella dottrina cristiana, indipendentemente dallo stesso ufficio a cui è tenuto il parroco della chiesa matrice sotto il titolo di S.^a MARIA IN CIELO ASSUNTA.

3. Nella mentovata Casa religiosa vi sarà un numero permanente di Padri non minore di tre.

4. Oltre alle offerte volontarie de' cittadini, sono assegnati pel mantenimento della Casa medesima ducati centotrentasei annui, cioè ducati ottanta da fissarsi nello stato finanziario come onorario del maestro primario invece di ducati cinquanta che ora sono assegnati; ducati cinquanta da stabilirsi nello stesso stato finanziario come articolo apposito di esito; infine ducati sei che in atto si
pa-

pagano per la pigione della casa addetta alla Scuola primaria.

5. I Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e dell'interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5330.) **DECRETO** con cui si permette lo stabilimento definitivo de' PP. Perpetui Adoratori del SS. SAGRAMENTO nel comune di Positano.

Gaeta, 27 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALENNE EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il definitivo stabilimento de' PP. Perpetui Adoratori del SS. SAGRAMENTO nel comune di Positano, provincia di Principato citra.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e dell' istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5334.)

(N.º 5331.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito accordato alla cappella e congrega del SS. Rosario in Marano nella provincia di Napoli perchè possa accettare la pia disposizione fatta da D. Gennaro di Lauro con testamento olografo de' 7 di gennajo del corrente anno presso il notajo Antonio Bajani ; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto , e prendersi nota tanto della disposizione quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 27, Ottobre 1858.)



(N.º 5332.) **DECRETO** autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Boscoreale nella provincia di Napoli ad accettare la disposizione testamentaria fatta in favore de' poveri da Maria Carolina de Rosa con testamento pubblico de' 6 di marzo 1855 pel notajo in Napoli Michelangelo de Biase , con le condizioni e clausole nell' atto medesimo espresse , e salvo i dritti dei terzi , ed il notamento della disposizione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli , 27 Ottobre 1858.)



(N.º 5333.) **DECRETO** perchè i conservatorii riuniti di S.^a MARIA Antesaecula e de' Ss. Giuseppe e Teresa in Napoli possano accettare la pia disposizione fatta da D.^a Nunzia Rispoli con testamento pubblico de' 20 di gennajo 1856 pel notajo Luigi Maria Nardi , con le condizioni e clausole quivi espresse , rimanendo salvi i dritti de' terzi , e prendendosi nota della disposizione con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli , 27 Ottobre 1858.)



(N.º 5334.) **DECRETO** con cui si concede all' ospedale civile di Monteleone nella seconda Calabria ulteriore il sovrano beneplacito per accettare il legato disposto in favor suo da Caterina Catagnoti con testamento mistico de' 14 di gennajo 1850 presso il notajo Giuseppe Costantini ; dovendo

vendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nel mentovato atto espresse, e prendersi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi, (Napoli, 27 Ottobre 1858.)

—————

(N.° 5335.) *DECRETO* permettente al conservatorio dello SPIRITO SANTO in Monteleone nella seconda Calabria ulteriore di accettare il pio legato disposto in favor suo da Caterina Catagnoli con testamento mistico de' 14 di gennajo 1850 presso il notajo Giuseppe Costantini, con le condizioni e clausole espresse nel riferito atto, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota del legato e degli obblighi annessivi nella platea del conservatorio. (Napoli, 27 Ottobre 1858.)

—————

(N.° 5336.) *DECRETO* con cui si accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della Visitazione di S. Francesco Saverio nel comune di Casal-di-Principe in Terra di lavoro, a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 29 Ottobre 1858.)

—————

(N.° 5337.) *DECRETO* permettente a Giovanni Garofalo, nato a' 24 di aprile 1839, ed appartenente allo stabilimento dell' ANNUNZIATA di Napoli, di assumere il cognome di Camera in vece di quello che attualmente porta, senza che tal cangiamento gli attribuisca alcun dritto di famiglia, e con l'obbligo di prendersene notamento al margine degli atti al medesimo relativi, del pari che nei registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 31 Ottobre 1858.)

—————

(N.° 5338.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato al conservatorio del Carmine nel comune di Allamura in provincia di Terra di Bari, perchè possa accettare il pio legato disposto in favor suo da Anna Perillo con testamento pubblico de' 23 di agosto 1854 pel
notajo

notajo Giacomo Colafelice, con le condizioni e clausole quivi espresse, salvo i dritti de' terzi, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea del conservatorio. (Napoli, 3 Novembre 1858.)

(N.° 5339.) **DECRETO** autorizzante la chiesa del conservatorio di GESÙ, MARIA e Giuseppe nel comune di Minervino in provincia di Terra di Bari ad accettare il pio legato disposto in favor suo da Angela Stringano con testamento pubblico de' 13 di gennajo 1843 pel notajo Luigi Uva, dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse, e prendersi nota tanto del legato quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 3 Novembre 1858.)

(N.° 5340.) **DECRETO** che concede il sovrano beneplacito alla congrega sotto il titolo di S.^a MARIA delle Grazie in Sansevero nella provincia di Capitanata, onde la medesima accetti il pio legato in suo pro disposto da Michele Carluccio con testamento pubblico de' 9 di gennajo 1842 pel notajo Francesco Paolo Gentile residente in Poggio-imperiale, eseguendosi esattamente le condizioni e clausole nel mentovato atto espresse, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 3 Novembre 1858.)

(N.° 5341.) **DECRETO** mediante il quale la congrega sotto il titolo di S.^a Monica nella chiesa parrocchiale di S.^a MARIA del Presepe in Nocera inferiore nella provincia di Principato citeriore è autorizzata ad accettare la donazione fattale da D. Arcangelo Cicalese con atto tra vivi de' 13 di dicembre 1857 pel notajo Francesco Nola, consistente in un'annua rendita di ducati sei iscritta sul gran Libro del debito consolidato per celebrazione annua di messe; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clau-

clausole nel cennato atto espresse, e prendersi nota della donazione con gli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 3 Novembre 1858.)

(N.° 5342.) *DECRETO che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Curti in Terra di lavoro, senza pregiudizio de' diritti delle altre congregazioni che trovansi ivi legalmente istituite a' termini del real dispaccio de' 17 di giugno 1780. (Napoli, 6 Novembre 1858.)*



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 227.

(N.° 5343.) *DECRETO con cui si concede privativa al cavalier D. Giuseppe Tarallo per la fabbricazione di marmi artificiali.*

Napoli, 11 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *cavaliere D. Giuseppe Tarallo*, amministratore e direttore dell'attuale stabilimento di marmi artificiali nel Regno, privilegio di anni dieci nei reali domini al di qua del Faro, ne' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per la fabbricazione di marmi artificiali, secondo il metodo descritto nel piego a tal uopo depositato presso il reale Istituto d'incoraggiamento; lasciando libero a chiunque il

formare marmi artificiali con altri metodi già in uso , o che potranno inventarsi.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5344.) *DECRETO con cui si approvano gli stati discussi per le opere di bonificamento del bacino inferiore del Volturno, del Vallo di Diano, de' torrenti di Somma e del Vesuvio, e del Basento, per l'esercizio del 1859.*

Caserta , 11 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Rimangono approvati gli stati discussi annessi all'originale del presente decreto degl' introiti e degli esiti da farsi nel corso dell'esercizio 1859 per conto delle opere di bonificamento del bacino inferiore del Volturno , del Vallo di Diano , de' torrenti di Somma e del Vesuvio , e del Basento.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle Finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato , S. MURANA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5345.)

(N.º 5345.) *DECRETO* mediante il quale il comune di Castellaneta è autorizzato a cedere una porzione del soppresso convento di S. Domenico alle Figlie della Carità.

Caserta , 11 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il comune di Castellaneta in Terra d'Otranto è autorizzato a cedere una porzione del soppresso convento di S. Domenico , di sua proprietà , alle Figlie della Carità , a' termini della deliberazione decurionale de' 15 di luglio 1855.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*R Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BEANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 5346.) *DECRETO* concernente la istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Nicastro.

Caserta , 13 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato di Nicastro nella provincia di Calabria ulteriore seconda per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio in Nicastro.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5347.) *DECRETO autorizzante la provincia di Principato citeriore a stipulare un indicato contratto di censuazione.*

Caserta , 13 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Principato citra , emesso nella tornata di maggio 1854 ;

Veduta la nostra sovrana risoluzione degli 11 dicembre di quell' anno ;

Veduto il parere emesso dalla Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È autorizzata la provincia di Principato citra a stipulare il contratto di censuazione , per l' annuo canone di ducati quarantotto , de' tre magazzini sottoposti al locale di S.ª Teresa in Salerno , di proprietà dell' orfanotrofio militare.

2. I nostri Direttori de' Ministeri e reali Segreterie di Stato dell' interno e della marina sono chiamati alla esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5348.) *DECRETO col quale s'istituisce un Consiglio edilizio nella città di Massafra.*

Caserta , 13 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato di Massafra in provincia di Terra d'Otranto per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio in Massafra.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5349.) *DECRETO col quale si fissano i rispettivi confini territoriali de' comuni di S.ª Lucia e S. Filippo.*

Caserta , 15 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto de' 16 di ottobre 1853 , col quale fu elevato a separato municipio il villaggio di S. Filippo

lippo in provincia di Messina, segregandosi dal comune di S.^a Lucia;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dell'attuale territorio del comune di S.^a Lucia rimane assegnata per territorio del comune di S. Filippo la parte compresa ne' seguenti limiti; cioè - Partire dalla contrada *S. Cristofalo*, e tirando dritto alla contrada *S. Giovanni* scendere da questa lungo il fiume, e voltando per *Callafi*, lasciando fuori alla dritta *Camatrà*, condursi alla *Saja degli Archi*, la quale vi resterà compresa: da questa scendere sino al mare e risalire per *Corriolo*, comprendendovi tutto ciò che in atto fa parte del territorio di S.^a Lucia; da *Corriolo* scendere per la strada provinciale, e poi risalendo pel torrente, chiudere la linea al primo punto di partenza *S. Cristofalo*, restando di conseguenza aggregate a S. Filippo le due borgate di *Callafi* e *Corriolo*.

2. Tutto il rimanente dell'attuale territorio del comune di S.^a Lucia, detratto quello assegnato a S. Filippo, formerà il nuovo territorio dell'antico comune: nelle borgate di *Camatrà* e *Pace*, che resteranno sotto la dipendenza del comune di S.^a Lucia, saranno stabiliti degli eletti particolari per gli atti dello stato civile, ed un ricevitore del regio macino in quella di *Pace*.

3. Al comune di S. Filippo sarà assegnato un quinto de' beni demaniali patrimoniali e censiti, che formano l'attuale patrimonio del comune di S.^a Lucia, restando a quest'ultimo comune gli altri quattro quinti.

4. La divisione de' territorii stabilita col presente decreto è definitiva: un consigliere d'Intendenza apporrà i segni divisorii de' due territorii ne' luoghi ove non vi sono demarcazioni naturali di strade e di fiumi, con l'intervento

tervento de' sindaci de' due comuni interessati, e con l'assistenza dell'ingegnere direttore della provincia di Messina *D. Leone Savoja*.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO**.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, **G. CASSISI**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA**.

(N.° 5350.) *Decreto col quale si approva il regolamento per la reale Scuola di scenografia.*

Caserta, 15 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 3 di novembre 1854, con la quale la Scuola di scenografia fu distaccata dalla dipendenza della Soprintendenza dei teatri e spettacoli, ed aggregata alle Scuole del reale Istituto di belle arti;

Veduto il nostro real decreto de' 30 di agosto 1855, con cui fu nominato, previo concorso, il professore dell'anzidetta Scuola;

Volendo che il corso d'insegnamento proceda nella medesima con tali metodi, da assicurare reali progressi in questa branca speciale delle arti del disegno;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il regolamento per la reale Scuola di scenografia, annesso al presente decreto, è approvato.

2. Il

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore della real Segreteria
• Ministero di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per la reale Scuola di scenografia.

De' 15 di Novembre 1858.

ART. 1. La Scuola di scenografia verrà formata da n.º otto alunni nel primo suo impianto: indi in ogni due anni si aggiungeranno per concorso n.º quattro alunni. La durata del corso degli studii e pratica scenografica sarà di quattro anni; sicchè nel secondo biennio il numero degli alunni si troverà aumentato a dodici; ma indi rimarrà costantemente stabilito ad otto, che è più che sufficiente pe' bisogni. I concorsi di ammissione saranno fatti tra gli alunni del reale Istituto di belle arti, e vi potranno essere ammessi però anche estranei, purchè sudditi di S. M. di qua dal Faro; ma in parità di merito e di circostanze saranno sempre preferiti gli alunni dell' Istituto.

2. Il concorso di ammissione verserà sul disegno di figura, di architettura, di ornato, di prospettiva e di paesaggio, sulla geometria piana, e su qualche teorica di descrittiva applicata alle ombre.

3. Dal direttore del reale Istituto, da cui la Scuola di scenografia è dipendente, di accordo col professore titolare, sarà proposto il metodo da tenersi per lo esame e giudizio, tanto pe' concorsi di ammissione, che per quelli de' premii, quali concorsi tutti verranno decisi dal Corpo de' professori del reale Istituto.

4. Gli alunni di scenografia avranno in massa per incoraggiamento ducati venti al mese, i quali verranno distribuiti come segue.

Pel

Pel primo biennio si riterranno solamente ducati diciassette e grana 50 al mese per incoraggiamento , ed i rimanenti ducati due e grana 50 si cumuleranno per costituirsi tre premii pe' migliori bozzetti di scene alla fine del biennio ; il primo di ducati venticinque , il secondo di ducati venti , ed il terzo di ducati quindici.

I ducati diciassette e grana 50 si distribuiranno in quattro assegni mensuali , il primo di ducati cinque , il secondo di ducati quattro e grana 50, ed i due ultimi di ducati quattro ciascuno ; e questi assegni pel primo semestre verranno conferiti a quattro tra gli alunni che pel maggior numero de' punti ricevuti nel concorso di ammissione li avranno meritato. Pel secondo semestre ed in progresso questi assegni verranno conferiti costantemente a quegli alunni che nel corrispondente concorso od esame semestrale ne saranno reputati i più degni.

Dopo il biennio, con un nuovo concorso, saranno ammessi altri quattro alunni , da praticarsi indi così in ogni biennio ; sicchè solamente dal secondo al terzo biennio la Scuola conterrà dodici alunni , e nel tratto successivo costantemente otto individui , metà del biennio antecedente, e metà del corrente. Allora gl' interi ducati venti saranno distribuiti in quattro assegni mensuali, due cioè di ducati sei , ed altrettanti di ducati quattro ; i primi a distribuirsi tra i quattro alunni della classe superiore , ed i secondi a quelli della inferiore, e ciò sempre da semestre a semestre , giusta il maggior merito dimostrato negli esami , per così ottenersi la possibile emulazione nella Scuola , e mantenersi pur così una gara vivissima e sempre crescente.

Alla fine del primo biennio dell'istallazione della Scuola di scenografia , vi saranno statuiti de' premii annuali , siccome per ogni altra Scuola del reale Istituto ; e nelle pubbliche generali mostre di belle arti potranno rimanere premiati i buoni disegni scenografici , siano essi acquarellati o dipinti.

5. Gli alunni di scenografia, allorchè s'incominceranno ad esercitare ne' bozzetti delle scene , potranno condursi ,

si, come fu stabilito dalla Soprintendenza de' teatri e spettacoli, per come meglio potrà venirgli concesso; sulla scenografia del real teatro *S. Carlo* a veder lavorare nell' arte a cui si avviano: all' incominciare però del secondo biennio, saranno immancabilmente occupati nell' esecuzione delle scene dal capo-scenografo, qualunque egli sia, che si ritrovi scritturato pe' reali teatri; essendo però vietato agli alunni di richiedere o ricevere compenso alcuno durante il loro tirocinio d' arte; ma sempre però sotto la sorveglianza del professore della Scuola di scenografia, il quale rimane di dritto architetto decoratore consulente de' reali teatri, alla immediata dipendenza del soprintendente.

6. Gli alunni della reale Scuola di scenografia, che pel compiuto loro ammaestramento sono dipendenti dall' Istituto di belle arti, per ciò poi che riguarda i reali teatri ed il servizio de' medesimi, dipenderanno dalla Soprintendenza de' teatri.

7. Nel corso degli studii scenografici, gli alunni verranno altresì ammaestrati nel primo biennio da apposito professore nella storia, nella mitologia, e negli usi e costumi de' popoli.

8. Gli alunni che malgrado qualunque progresso fatto nella parte artistica, avessero trascurata la istruzione letteraria, non potranno aspirare ad alcuno incoraggiamento mensile, nè a premi annuali concorsi.

9. La Scuola sarà provveduta de' libri e delle opere che meglio le competano, ed a mano che se ne pubblichino delle utili se ne farà progressivamente lo acquisto per la biblioteca dell' Istituto, siccome si pratica per quelle tutte che riguardano ogni interessante ramo delle belle arti.

10. Compiutosi lodevolmente dagli alunni il loro corso degli studii quadriennali teorici, e di pratica scenografici, ciascuno alla sua volta verrà prescelto per la invenzione ed esecuzione di una intera scena pel real teatro del *Fondo*, che verrà trascelta dal soprintendente di accordo col professore della Scuola fra le diverse richieste

chieste per lo spettacolo che nel momento occorrerà dovervi aver luogo, concedendosi a ciascuno alunno il tempo necessario all'esecuzione del lavoro, la località per dipingere e le sole spese occorrevoli. Ciascun alunno nel dar opera alla sua scena, essendo indispensabile l'ajuto di altro individuo, traseglierà questo esclusivamente nel novero de' suoi condiscepoli, e sarà durante il lavoro sorveduto dal professore della Scuola di scenografia.

11. Gli alunni dal buon esito dell'esperimento della scena (oltre del foglio a foggia di diploma ricevuto dalla reale Accademia di belle arti, che li dichiara già scenografi formati) a proposta similmente del professore, riceveranno ancora un attestato dal ridetto soprintendente de' teatri e spettacoli, vidimato dal Ministro del ramo (documento questo più proprio per essere riconosciuto da qualunque compagnia teatrale) in forza del quale attestato gli alunni divenuti professori si troveranno nel dritto di sottoscrivere contratti per la scenografia di qualunque teatro di provincia, di concorrere in parità di merito e di circostanze per essere prescelti a lavori di decorazioni di pubblici stabilimenti e feste, ed essere in grado similmente di vedersi preferiti ad ogni estraneo in sostituire ciascuno scenografo esecutore o di secondo rango pe' reali teatri, ed anche di potere aspirare al grado di capo-scenografo e direttore della scenografia de' medesimi; chè non indugerà guari a realizzarsi l'avarsi distintissimi scenografi, siccome abbiamo sommi artisti in ciascuna delle arti belle e nelle altre loro infinite diramazioni.

Approvato: Caserta, il dì 15 di Novembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*

Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5351.)

(N.° 5351.) *DECRETO col quale si concede privativa a' Signori Munier e Pochon per la fabbricazione de' mattoni refrattari.*

Napoli, 15 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a' Signori *Simone Munier* ed *Agostino Pochon* privilegio di anni dieci ne' reali domini al di qua del Faro, a' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per la fabbricazione de' mattoni refrattari, secondo i metodi descritti e depositati presso il reale Istituto d'incoraggiamento; rimanendo libero alla pubblica amministrazione il valersene, e salvo il diritto ad altri di costruire mattoni refrattari con materie e metodi diversi da quelli da loro indicati.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5352.) *DECRETO perchè il comune di Teramo nel primo Abruzzo ulteriore possa alienare a favore del Signor Antonio Nardi un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi quadrati 6. 8, ad oggetto di ricostruire il muro di prospetto di una sua casetta, sita nel quartiere di S.° Spirito, ed allinearla sull'altra contigua*
di

di sua abitazione, pel prezzo di ducati quattro, e con tutte le condizioni stabilite nella deliberazione decurionale del 13 di agosto del corrente anno, omologate dal Consiglio d'Intendenza con l'avviso de' 2 di settembre dell'anno medesimo. (Napoli, 17 Novembre 1858.)

(N.° 5353.) *DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Tortoreto nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi ad Antonio Maschioni il fondo rustico, che quella cappella del Suffragio possiede in contrada Pagliaritti, per l'annuo canone netto di ducati tre e grana 30, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Novembre 1858.)*

(N.° 5354.) *DECRETO col quale si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Tossiccia nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi a D. Giacomo Bellisarii una casa rurale con orto, che quella cappella del Terz' Ordine possiede in contrada della Fornace, pel canone netto di ducati tre e grana 60, e co' patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Novembre 1858.)*

(N.° 5355.) *DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi ad Antonio Radocchia il fondo rustico, che quella cappella della Croce possiede in contrada Cesa, per l'annuo canone netto di ducati settantatre, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Novembre 1858.)*

(N.° 5356.) *DECRETO che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Chieti nello Abruzzo citeriore per concedere in enfiteusi a' fratelli*

Ca-

Camillo, Giustino e Raffaele de Attiliis la casetta, che quell'ospedale civile possiede in contrada Maddalena, per l'annuo canone netto di ducati dodici, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Novembre 1858.)

(N.° 5357.) **DECRETO** che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Roseto in Capitanata a concedere in enfiteusi a pro del Signor Giuseppe Rinaldi su Giuseppe il terreno, che quell'ospedale civile possiede in contrada Serra di Poccia, della estensione di t. mola sette e passi due, per l'annuo canone di ducati sette netto da qualunque peso, rimanendo a suo carico il contributo fondiario, e con tutti i patti e condizioni che contengono nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 17 Novembre 1858.)

(N.° 5358.) **DECRETO** col quale si permette alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Lucera in Capitanata di concedere in enfiteusi a Giovanni Pitta le quattro versure di terreno, che quello stabilimento della SS. ANNUNZIATA possiede in contrada Cruste, per l'annuo canone netto di ducati ventinove, rimanendo lo enfiteuta tenuto al pagamento del contributo fondiario ed alla osservanza di tutti gli altri patti stabiliti ne' verbali di aggiudicazione. (Napoli, 17 Novembre 1858.)

(N.° 5359.) **DECRETO** contenente l'approvazione sovrana per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo di S. Nicola di Bari nel comune di Faiano in Terra di lavoro. (Napoli, 17 Novembre 1858.)

(N.° 5360.) **DECRETO** che autorizza la Commissione amministrativa dell'ospedale di S. Salvatore in Aquila nel secondo Abruzzo ulteriore a fare acquisto del casamento attiguo al pio luogo suddetto, di proprietà di D. Giacinto Mad-

Maddalena, per lo prezzo di ducati millesettecento e grana 30; della quale somma saranno pagati ducati novecentosettantacinque e grana 28 dall'ospedale, e ducati settecentoventicinque e grana 2 dal municipio in compenso de' danni arrecati al casamento istesso per lo allineamento di una via pubblica, il tutto conformemente alla deliberazione renduta dal Consiglio degli ospizii della provincia a' 16 di agosto 1858. (Napoli, 17 Novembre 1858.)



(N.° 5364.) **DECRETO** autorizzante il comune di Salerno nel Principato citeriore a concedere al Signor Giovanni Fossataro millecinquerecentoquarantotto palmi quadrati di suolo pubblico su' lati del suo giardino, formanti angolo fra la strada e la piazza Portarotese, come sono designati nella perizia e pianta compilate dall' architetto Signor Lorenzo Casalbore a' 9 di novembre 1857, con l'obbligo da parte del concessionario di eseguire a sue spese le pubbliche opere per la regolarizzazione del suolo della indicata piazza e per lo incanalamento delle acque che la percorrono, come sono precisate nel progetto levato dal detto architetto Signor Casalbore a' 7 del cennato mese, giusta la deliberazione decurionale degli 11 di novembre 1857 ed il verbale di aggiudicazione definitiva de' 20 di marzo ultimo. (Napoli, 18 Novembre 1858.)



(N.° 5362.) **DECRETO** col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Castagna nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzata a concedere in enfiteusi a Marco di Gaetano i due fondi rustici, che quella cappella del SS. SAGRAMENTO e Rosario possiede, l'uno in contrada Aja della Corte, e l'altro in contrada Solagne, mediante l'annuo canone netto complessivo di ducati tre e grana 60, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 18 Novembre 1858.)



(N.° 5363.)

(N.° 5363.) *DECRETO* che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Mosciano nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi a pro di Simplicio Paolone il terreno, che quella cappella del Rosario di Montone possiede in contrada Vallone Giammarco, riportato all' articolo 142 del catasto provvisorio sotto il numero 231, sezione D, per l' annuo canone netto di ducati due e grana 90, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 18 Novembre 1858.)

—————

(N.° 5364.) *DECRETO* permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Castagna nel primo Abruzzo ulteriore di alienare a favore di Zopito di Lorenzo la casetta diruta, che quella cappella della MADONNA degli Angioli di Villa Ronzano possiede in contrada Ronzano, pel prezzo di ducati quindici, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 18 Novembre 1858.)



Certificato conforme.
Il *Ministro Segretario di Stato*
Presidente
del *Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 228.

(N.° 5365.) *DECRETO autorizzante il comune di Castiglione della Valle nel primo Abruzzo ulteriore a concedere in enfiteusi al Signor Giuseppe de Felice tre piccoli fondi rustici siti in tenimento di Bascianella, nelle contrade Fossato, Querce comuni, e Coste, riportati nel catasto provvisorio all' articolo 128, sezione E, n.° 154 e 155, 269 a 271, e 572, per l' annuo canone netto di ducati due e grana 55, e con tutte le condizioni espresse nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 26 di aprile 1857, omologate dal Consiglio d' Intendenza con l' avviso de' 3 di maggio ultimo. (Napoli, 18 Novembre 1858.)*

(N.° 5366.) *DECRETO con cui il comune di Modugno in Terra di Bari è autorizzato ad alienare a favore del canonico Signor Luigi Martino un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di canne legali 254. 86, sito nel luogo denominato Aja sulla strada che mena al comune suddetto, pel prezzo di ducati dugentocinquantaquattro e grana 86, e con tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 21 di febbrajo ultimo: beninteso che la detta somma dovrà essere im-*

piegata dal comune con le norme prescritte dallo articolo 479 della legge de' 12 di dicembre 1816. (Caserta , 18 Novembre 1858.)

—XXXXXXXXXX—
(N.° 5367.) *DECRETO* permettente al comune di Castiglione della Valle nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Girolamo Romani il piccolo fondo rustico, sito in contrada Sorura, riportato nel catasto provvisorio all' articolo 128, sezione B, n.° 160 a 162, per l' annuo canone netto di ducati dieci, e con tutte le condizioni espresse nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 15 di marzo 1857, omologate dal Consiglio d' Intendenza con l' avviso de' 2 di maggio ultimo. (Napoli , 18 Novembre 1858.)

—XXXXXXXXXX—
(N.° 5368.) *DECRETO* mediante il quale si permette al comune di S. Vito nello Abruzzo citeriore di concedere alla Signora Anna Guaglione un pezzo di suolo pubblico della lunghezza di palmi ventisette, e della larghezza di palmi sette, ad oggetto di restaurare ed allineare sulle altre la casa che possiede nella contrada Borgo del castello, il di cui pian terreno si appartiene al comune suddetto, pel prezzo di ducati sei, e con tutte le condizioni espresse nella offerta fatta dalla suindicata Signora Guaglione ai 12 di giugno 1858, ritenute dal decurionato, ed omologate dal Consiglio d' Intendenza con l' avviso de' 23 di luglio dello stesso anno. (Napoli , 18 Novembre 1858.)

—XXXXXXXXXX—
(N.° 5369.) *DECRETO* con cui il comune di Castiglione della Valle nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato a concedere in enfiteusi al Signor Fiorangelo Chiavatti il piccolo fondo rustico sito in tenimento di Bascianella nella contrada Guardiola, riportato nel catasto provvisorio all' articolo 128, sezione E, n.° 133, per l' annuo canone netto di ducati tre e grana 61, e con tutte le altre condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva dei 26 di aprile 1857. (Napoli , 18 Novembre 1858.)

—XXXXXXXXXX—
(N.° 5370.)

(N.º 5370.) **DECRETO** *permettente al comune di Castiglione della Valle nel primo Abruzzo ulteriore di concedere in enfiteusi al Signor Giustino Antenucci due fondi rustici siti nelle contrade Fornace o Coste di Castiglione, e Sorura, riportati nel catasto provvisorio all' articolo 128, sezione B, n.º 35 a 37, e 210, per l' annuo canone netto di ducati cinque, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 15 di marzo 1857, omologate dal Consiglio d' Intendenza con l' avviso emesso a' 2 di marzo ultimo. (Napoli, 18 Novembre 1858.)*

(N.º 5371.) **DECRETO** *autorizzante il comune di S. Egidio nel primo Abruzzo ulteriore ad alienare a favore del Signor Emiddio Ranalli un pezzo di terreno della estensione di moggia tre e canne 60, sito nel riunito villaggio di Faraone, pel prezzo di ducati diciotto, e con tutte le condizioni fermate nel verbale di aggiudicazione preparatoria del dì primo di agosto ultimo, confermate con l' altro di aggiudicazione definitiva degli 8 dello stesso mese. (Napoli, 20 Novembre 1858.)*

(N.º 5372.) **DECRETO** *col quale estendendosi le operazioni di pignorazione presso il Monte di pietà istituito in Foggia, si approvano le regole che riguardano la sua amministrazione.*

Napoli, 20 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto lo avviso della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. Il Monte di pietà di Foggia, istituito per la pignorazione di soli oggetti di oro e di argento, è autorizzato a prestar somme anche sopra pegni di rame, otone, tele, seterie, lana, cotone ed abiti.

2. Per l'amministrazione del cennato Monte sono approvate le regole annesse all'originale del presente decreto.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno
Firmato, BIANCHINI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5373.) *DECRETO autorizzante il comune di Nicastro ad accettare la donazione fattagli da D. Niccola Berlingieri per istituzione di un Monte di pegni.*

Napoli, 20 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al comune di Nicastro il nostro beneplacito perchè possa accettare la pia donazione fatta da *D. Niccola Berlingieri* per la istituzione di un Monte di pegni con atto fra vivi de' 24 di settembre 1856 per notar *Vincenzo Biondi* residente in Cotrone, e con le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto; salvi però rimanendo i dritti de' terzi.

2. Spetterà poi all'amministrazione civile di coordinare

nare le regole annesse all'atto di donazione in parola coi regolamenti generali che sono in vigore per somiglienti istituzioni.

3. Della disposizione di che trattasi, e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea corrispondente, per curarsene la stretta osservanza.

4. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e dell'interno sono incaricati, ciascuno per la parte sua, dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5374.) *DECRETO* ~~—————~~ *permettente alla congrega di S. Giuseppe Patriarca di Lecce in Terra d'Otranto di concedere in enfiteusi a D. Francesco e D. Ignazio Crispina la casetta che la congrega istessa possiede in contrada Pitti, per l'annuo canone di ducati trentadue netto del contributo fondiario e franco di ogni altro peso. (Napoli, 20 Novembre 1858.)*

(N.º 5375.) *DECRETO* ~~—————~~ *col quale si stabilisce un annuo assegno in favore della Casa di asilo sotto il titolo di Nazaret in Napoli.*

Caserta, 22 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo un annuo assegno di ducati trecentosessanta, come ajuto alle spese necessarie per far
pro-

prosperare la Casa di asilo sotto il titolo di *Nazaret*, destinata nella città di Napoli a soccorrere l'innocenza di giovanette ben nate, ma povere.

2. Accordiamo all'uopo un apposito credito di altrettanta somma, pel quale sarà stabilito un novello corrispondente capitolo sullo stato discusso del ramo ecclesiastico del suddetto Ministero e real Segreteria di Stato.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5376.) *DECRETO col quale S. A. R. D. ALFONSO MARIA BORBONE CONTE DI CASERTA è promosso a Capitano del terzo reggimento della fanteria di linea.*

Caserta, 23 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. SUA ALTEZZA REALE D. ALFONSO MARIA BORBONE CONTE DI CASERTA, nostro diletteissimo Figlio, primo Tenente del terzo reggimento di linea, è promosso a Capitano, continuando a far parte del Corpo stesso.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra*
Firmato, CARLO PUCENNA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5377.)

(N.° 5377.) *DECRETO che accorda la facoltà alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Gragnano in provincia di Napoli perchè conceder possa in enfiteusi agli aggiudicatarii Crescenzo Cuomo e Vincenzo Scala due piccoli suoli incolti, di proprietà della chiesa del SS. CORPO DI CRISTO, per gli annuali canoni netti di ducati dieci e grana 50 pel primo, e di ducati quattro per l'altro, e co' patti e condizioni racchiusi nei relativi verbali di aggiudicazione. (Napoli, 24 Novembre 1858.)*

—————

(N.° 5378.) *DECRETO permettente a Nicola Esposito del comune di Morano in provincia di Calabria citeriore di assumere il cognome di Morelli in vece di quello che attualmente porta, senza che tal cambiamento possa attribuirgli alcun dritto di famiglia, e con l'obbligo di prendersene notamento al margine degli atti al medesimo relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 24 Novembre 1858.)*

—————

(N.° 5379.) *DECRETO che autorizza la fondazione di una cappellania nella marina di Silvi in diocesi di Atri.*

Napoli, 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il parere della Consulta di questi reali domini ;
Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito alla fondazione della cappellania o beneficio semplice, da servire anche di sacro patrimonio, sotto il titolo di S.° Stefano, nella marina di Silvi in diocesi di Atri, e da quel Vesovo

scovo eretto in titolo canonico a dì 24 di settembre corrente anno.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5380.) *DECRETO che rende comune alla Sicilia l'altro de' 15 di marzo 1856 relativo alle indennità da corrispondersi a coloro a' quali venga di ufficio commessa la traduzione delle carte scritte in lingua straniera per farsene uso legale nel Regno.*

Caserta , 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto de' 15 di marzo 1856 emesso per la parte de' nostri reali domini al di qua del Faro , concepito ne' seguenti termini :

« Veduto il decreto de' 31 di marzo 1843 , col quale
» fu provveduto al modo onde eseguirsi la traduzione
» delle carte in lingua straniera provenienti dall'estero
» preventivamente alla loro ammissione o rifiuto , per
» farsene uso nel Regno , in giudizio o fuori ;

» Veduto il decreto de' 15 di giugno 1844 , con che
» venne fissato il compenso che è dovuto a coloro da cui
» si volgono le predette carte in idioma italiano ;

» Considerando che tali atti o carte non vengono sempre prodotti ad istanza di parte , per modo che dalle parti producenti se ne soddisfaccia il dritto a' traduttori ; ma sovente vengono pure a' presidenti di tribunale
» nale

- » nale civile trasmessi dalle autorità diverse, onde con-
- » viene ordinarsene di ufizio la versione ;
 - » Volendo anche per siffatto caso diffinir l'onorario da
- » corrispondersi a' traduttori da cui si eseguono queste
- » traduzioni di ufizio, e stabilirne ad un tempo il modo
- » di pagamento ;
 - » Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero
- » e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;
 - » Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
 - » Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto
- » segue.
- » ART. 1. Al traduttore a cui verrà di ufizio e senza istan-
- » za di parte commessa la versione delle carte scritte in lin-
- » gua straniera, di che è a farsi uso legale nel Regno, sarà
- » pagata una indennità corrispondente alla metà di quello,
- » che trovasi stabilito col decreto de' 15 di giugno 1844.
- » 2. Il pagamento della indennità fissata con l'articolo
- » precedente rimane a carico della finanza, e ne seguirà
- » la rivalsa sul capitolo delle spese imprevedute del Mi-
- » nistero di grazia e giustizia, allorchè soltanto questo
- » capitolo nella fine dell' anno presentasse alcun supero.
- » 3. Il Direttore del nostro Ministero di Stato di grazia
- » e giustizia, ed il Ministro Segretario di Stato delle fi-
- » nanze sono incaricati, ciascuno per la parte sua, della
- » esecuzione del presente decreto. »
- » Considerando che un diverso sistema ne' nostri reali
- » domini al di là del Faro presenterebbe una differenza
- » nell' unità legislativa del Regno ;
- » Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale
- » in Sicilia ;
- » Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per
- » gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;
- » Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
- » Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto
- » segue.

ART. 1. Il nostro real decreto de' 15 di marzo 1856 di sopra riportato, in vigore ne' nostri reali domini al di qua del Faro, è reso comune alla Sicilia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5384.) *DECRETO con cui D. Giovanni Battista Marcioca di Malta è naturalizzato suddito del Regno delle Due Sicilie.*
Napoli, 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la dimanda di *D. Giovanni Battista Marcioca* da Malta, dimorante in Catania, per ottenere la naturalizzazione di suddito del Regno delle Due Sicilie;

Veduta la legge de' 47 di dicembre 1817;

Veduto il parere della Consulta di Sicilia;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. *D. Giovanni Battista Marcioca* da Malta, dimorante in Catania, è naturalizzato suddito del Regno delle Due Sicilie.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5382.)

(N.° 5382.) *DECRETO col quale il comune di S. Carlo è unito a quello di Chiusa.*

Napoli, 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il comune di S. Carlo in provincia di Palermo, cessando di reggersi con separato municipio e separata amministrazione, è aggiunto al comune di Chiusa.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, **G. CASSISI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5383.) *DECRETO permettente a' germani Giovanni, Giuseppe, Raffaele, Antonino e Maddalena Esposito, del fu Saverio, del comune del Piano in provincia di Napoli, di assumere il cognome di Fiorentino in vece di quello che attualmente portano; non dovendo però tal cambiamento attribuir loro alcun dritto di famiglia, e prendendosene notamento al margine degli atti a' medesimi relativi, come anche ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 26 Novembre 1858.)*

(N.° 5384.)

(N.° 5384.) *DECRETO con cui il comune di Soccavo in provincia di Napoli è autorizzato a tenere una fiera annuale nel giorno di S. Francesco d' Assisi, quante volte questo ricada in giorno di festa, o in contrario, nellà prima domenica che succede al nome del Santo medesimo; ed un mercato settimanale in ogni mercoledì, serbate le prescrizioni contenute nelle sovrane determinazioni del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 27 Novembre 1858.)*

(N.° 5385.) *DECRETO con cui il comune di Sanza nel Principato citeriore è autorizzato a tenere nel martedì in luogo della domenica il mercato settimanale di cui è in possesso, serbate le prescrizioni contenute nella sovrana determinazione degli 8 di giugno 1853. (Napoli, 27 Novembre 1858.)*

(N.° 5386.) *DECRETO col quale si prescrive l'uso de' bolli di posta ne' domini di là del Faro, e se ne approva il corrispondente regolamento di servizio.*

Caserta, 29 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dal dì primo di gennajo 1859 in poi le lettere o i pieghi che si spediscono per lo interno delle due parti del Regno e per l'estero saranno francati mercè l'apposizione di un bollo di posta rappresentante il valore della tassa postale pagata con anticipazione.

L'uso

L'uso del bollo di posta sarà facoltativo.

La francatura col mezzo de' bolli di posta sarà obbligatoria per la spedizione e l'invio de' giornali e delle stampe di ogni maniera per l'interno del Regno, e all'estero.

2. I bolli della posta consisteranno in figurine quadrate portanti la nostra effigie con l'iscrizione - *Bollo della Posta di Sicilia* - e l'indicazione del valore.

Questi bolli saranno di sette specie differenti, secondo il diverso loro valore; cioè di un mezzo grano, di un grano, di grana due, di grana cinque, di grana dieci, di grana venti, e di grana cinquanta.

3. I bolli di posta saranno impressi e venduti per conto del Governo. Ve ne sarà un deposito presso l'Amministrazione generale e le Direzioni postali de' capoluoghi delle provincie, non che presso i ricevitori de' rami e dritti diversi, ed in tutti i comuni presso coloro i quali verranno autorizzati dal real Governo a farne lo spaccio.

4. Niuno potrà vendere o distribuire bolli di posta, se non appartenga ad alcuna delle classi delle persone indicate nell'articolo 3.

I contravventori saranno soggetti ad una multa di ducati venti, ed i bolli di posta che saranno sorpresi presso i medesimi verranno confiscati a profitto dello Stato.

5. Saranno considerati come contravventori al precedente articolo i preposti alla vendita de' bolli di posta, che li vendessero o li facessero vendere fuori del loro pubblico deposito.

6. Ove ne' botteghini od altri depositi di venditori e distributori sarà verificata la mancanza di un approvvigionamento di bolli di posta, bastevole almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni, gli agenti manchevoli saranno puniti, secondo i diversi casi, con la multa di ducati sei per la prima contravvenzione, e con la perdita, oltre la multa, dell'autorizzazione di vendere i bolli di posta in caso di recidiva.

7. Affinchè di un bollo di posta già usato non possa farsi uso fraudolentemente per la seconda volta, gl'im-

pie-

piegati a ciò addetti apporranno nell'atto della spedizione della lettera o piego un marchio in nero sul bollo di posta, secondo l'apposito disegno da Noi approvato.

8. Gl'impiegati e qualunque altra persona addetta all'Amministrazione o al servizio delle regie poste, che stacchino dalle lettere i bolli di posta per venderli, o farne altrimenti oggetto di privata speculazione o profitto, saranno considerati come malversatori in danno del regio erario, e puniti a' termini dell'articolo 243 delle leggi penali.

9. Chiunque avrà falsificati o contraffatti i bolli di posta, gl'impiegati che con abuso del proprio ufficio abbiano commesso questo reato nelle stesse officine del real Governo, i distributori di bolli falsi o contraffatti, coloro che scientemente ne avranno fatto uso ed esposizione, i privati fabbricatori di conii o di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinata alla formazione de'bolli, e coloro che avendo scienza di una fabbrica di falsi bolli non la rivelino alle autorità amministrative e giudiziarie, saranno puniti secondo i diversi casi, a' termini delle disposizioni dello articolo 263 delle leggi penali, relativo a' reati di contraffazione delle monete di rame, ed a' termini degli articoli 265 e 267 e 274 delle stesse leggi.

10. Il valore del bollo o de' bolli da apporsi alle lettere dovrà corrispondere all'ammontare della tariffa postale.

Se il valore del bollo o de' bolli apposti sarà inferiore alla metà dell'ammontare della tassa, sarà caricata al destinatario della lettera l'intera tassa legale.

Nel caso poi che il bollo apposto non sia inferiore alla metà della tassa, l'ufficio postale noterà sulla soprascritta la somma mancante, che come supplemento di tassa sarà pagata dal destinatario nell'atto della ricezione della lettera.

11. La tariffa e l'affrancatura delle lettere, così nell'interno della Sicilia, per la via di mare o per quella di terra, quanto tra l'una e l'altra parte de' reali domini, è regolata dal real decreto de' 5 di luglio 1858.

12. Ri-

12. Rimane da Noi approvato l'annesso regolamento per l'applicazione ed esecuzione in Sicilia del servizio de' bolli postali nelle sue diverse parti, secondo le basi fondamentali da Noi sanzionate col presente decreto.

13. Rimangono in pieno vigore tutte le leggi, i decreti e regolamenti relativi al servizio delle regie poste e dei procacci nelle parti che non sono derogate dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

14. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per l'attuazione del sistema de' franco-bolli di posta in Sicilia, che avrà luogo dal primo di gennajo 1859.

De' 29 di Novembre 1858.

CAPITOLO PRIMO.

Pagamento anticipato della tassa mercè l'apposizione de' bolli di posta.

ART. 1. La francatura e l'anticipato pagamento, sia obbligatorio o facoltativo, della tassa delle lettere, dei giornali e delle stampe, sarà operato unicamente mercè l'applicazione di uno o più bolli di posta.

2. Lo stesso bollo di posta dovrà esclusivamente usarsi per lo pagamento anche anticipato della tassa delle lettere, de' giornali e delle stampe, che i privati intendranno di spedire sotto l'epigrafe-Assicurato-per farsene dalle officine di posta la consegnazione con ricevuta a coloro cui sono diretti.

La immissione però dovrà da' privati essere necessariamente fatta presso le officine di posta, dalle quali dovranno

vranno riscuotere un bollettino di ricevo, da servire ovesia d'uopo a facilitare la ricerca delle lettere e delle stampe assicurate.

3. Per le lettere, giornali e stampe, che vorranno spedirsi con l'epigrafe-*Assicurato*-la tassa sarà doppia di quella stabilita col real decreto de' 5 di luglio 1858.

4. L'apposizione de' bolli di posta dovrà sempre farsi dagli stessi immittenti sulle lettere e sulle fasce delle stampe dalla parte dello indirizzo, e propriamente nella linea superiore allo stesso, cominciando dalla sinistra a procedere verso la destra.

5. I bolli di posta in Sicilia saranno sempre impressi in carta velina, ma varieranno di colore per ciascuna delle sette specie differenti, onde potersene distinguere con maggiore facilità il valore, a' termini della sovrana risoluzione de' 28 di febbrajo 1858.

C A P I T O L O II.

Della verifica delle lettere francate, dell'annullamento dei bolli di posta, e della tassa per insufficienza di francatura.

6. Nel ritirarsi le lettere e le stampe dalla buca, verranno in prima segregate quelle francate mercè i bolli di posta da quelle a pagamento a carico de' destinatarii.

7. Le lettere a pagamento a carico de' destinatarii saranno tassate ne' modi di regola, comprendendosi la soprattassa, a' termini del real decreto de' 5 di luglio 1858.

Le stampe ed i giornali che non si troveranno muniti de' bolli di posta, i quali rappresentano la francatura della tassa, rimarranno giacenti nelle officine della posta, o che abbiano destinazione per l'interno del Regno, o per l'estero.

8. Le lettere, i giornali e le stampe, francati co' bolli di posta, prima della loro spedizione, saranno verificati in Palermo da' controlori della officina generale di partenza, e nelle provincie da' rispettivi contabili, per riconoscersi

se

se i bolli di posta apposti a ciascuna lettera o piego, giornale o stampa corrispondano alla tassa.

9. Quanto alle lettere per l'interno del Regno e per l'estero, di cui non è richiesta obbligatoriamente la francatura, se l'importo de' bolli di posta non sarà inferiore alla metà dell'ammontare della tassa, il controloro o il contabile segneranno su ciascuna lettera con inchiostro rosso - *Tassata per insufficienza di francatura* - e v'indicheranno quindi collo stesso inchiostro la differenza tra il valore de' bolli e lo importo della tassa.

Se poi l'importo de' bolli sarà inferiore alla metà della tassa, sarà questa per intero con la sovrattassa caricata al destinatario.

10. Rimarranno giacenti nelle officine di posta i giornali e le stampe dirette per lo interno del Regno e per l'estero, qualora i bolli appostivi presentassero un valore inferiore alla tassa legale, sia che questa differenza fosse o no inferiore alla metà della tassa medesima; e non sarà mai dovuta la restituzione del prezzo de' bolli apposti.

11. Rimarranno egualmente giacenti nelle officine di posta tutte quelle lettere dirette per gli Stati stranieri, pe' quali la francatura è forzosa, qualora i bolli appostivi presentassero nel loro valore una differenza qualunque in meno dell'ammontare della tassa. Gl'immittenti a loro piacimento, ma però nel termine non maggiore di sei mesi, potranno accedere alla officina dove hanno depositato le lettere, per supplire alla mancanza con altri bolli necessarii a darvi corso. In ogni caso non potranno mai reclamare, nè ottenere la restituzione del prezzo de' bolli delle lettere rimaste giacenti nelle officine.

D'altra parte le officine di posta avranno l'obbligo di spedire a' destinatarii delle lettere giacenti un cartellino di avviso.

12. I giornali, le stampe e le lettere trattenute per differenza di tassa saranno munite di un marchio nero, che indicherà la data, ed il motto - *Giacente*.

13. Compiuta la verifica de' bolli, gl'impiegati preposti alla spedizione apporranno sul bollo di posta il bollo

di annullamento, ed avranno cura di non coprire mai la indicazione del prezzo che leggesi in piedi del bollo.

14. La officina generale di arrivo in Palermo e tutte le officine di provincia verificheranno se sopra i bolli di posta apposti alla corrispondenza che loro perviene dalle altre officine sia stato apposto il bollo di annullamento; e qualora non vi sia, lo faranno immediatamente apporre, e ad un tempo ne daranno notizia con rapporto all'amministratore generale, onde il negligente a prudenza dell'amministratore stesso sia con misura disciplinare richiamato alla dovuta esattezza; potendo in caso di recidiva essere sospeso dalle sue funzioni per quindici a trenta giorni.

15. Le lettere, i giornali e le stampe francate per l'interno del Regno saranno spedite sempre in pacco separato, e verranno accompagnate con foglio di avviso, che ne indicherà il numero collettivo. Ed egualmente in pacco separato saranno spedite le lettere per l'estero, indicandosi ne' fogli di avviso il numero, il luogo di destinazione, e la tassa, la quale verrà distinta nella parte spettante all'Amministrazione generale, ed in quella di cui dovrà tenersi ragione di credito all'estero.

Per le lettere, giornali e stampe assicurate si terrà la stessa norma detta di sopra, indicandosi ancora ne' fogli di avviso i nomi degl'immittenti e de' destinatarii, il luogo del destino e le relative tasse.

16. Ove mai ne' pacchi delle lettere francate e delle assicurate si rinvenisse qualche bollo staccato, si avrà cura di applicarlo nuovamente alla lettera alla quale si scorgerà di appartenere, mediante lo esame che si farà della corrispondenza con la tassa legale de' bolli apposti su ciascuna lettera, giornale o stampa.

17. È interdetto a qualsivoglia autorità, funzionario o agente del real Governo d'invviare ne' pieghi di real servizio lettere destinate a terze ed estranee persone, o che fossero estranee al servizio che loro è confidato.

18. In conseguenza dell'articolo precedente, quando a' preposti delle officine delle poste sorga dubbio di trovarsi

varsi ne' pieghi di real servizio lettere di estraneo oggetto o di estranea destinazione, si presenteranno personalmente co' pieghi medesimi presso l' autorità, funzionario o agente, e faranno richiesta che alla loro presenza si aprissero i pieghi; e rinvenute lettere, giornali o stampe straniere, le ritireranno e le tasseranno a carico dei destinatarii. Di ciò egliino terranno informato l' amministratore generale, il quale ne farà rapporto al Luogotenente generale per le ulteriori providenze che le circostanze consiglieranno.

19. Essendo abolita la tassa in ragion di distanza, le lettere di doppia corsa saranno tassate dalla officina di spedizione, e riportate ne' fogli di avviso sotto la speciale categoria - *Lettere di doppia corsa*.

Ciò va inteso per quelle lettere che gl' immittenti non avessero francate mercè l' apposizione de' bolli di posta, o che dovessero essere tassate per insufficiente francatura.

20. Ferme rimanendo le disposizioni in vigore per le lettere indistribuite, le officine di posta inviandole all' Amministrazione generale, trasmetteranno in accompagnamento, in quanto alle lettere non francate, un quadro sinottico, nel quale indicheranno per ciascuna officina di provenienza il numero collettivo delle lettere e della loro tassa, ed a rincontro noteranno, anche officina per officina, il numero delle lettere indistribuite col relativo ammontare della tassa, ad oggetto che nella comparazione delle cifre si possa rilevare la quantità delle lettere distribuite e la tassa riscossa, che costituisce in danaro una parte del carico de' contabili.

C A P I T O L O III.

Della fabbricazione, del deposito, e della vendita de' bolli di posta.

21. L' Amministrazione generale delle poste in Palermo è la sola incaricata di far fabbricare la carta ad uso dei bolli di posta di Sicilia; e per mezzo delle subaste amministrative

ministrative, da tenersi di volta in volta innanzi al Consiglio di amministrazione, procederà allo appalto della fornitura della carta medesima, nella quantità e nel tempo che determinerà il Luogotenente generale, a proposizione dell'amministratore generale.

22. Presso l'Amministrazione generale vi sarà un magazzinoiere generale, che avrà il triplice incarico, cioè della carta grezza, de' bolli confezionati, e dello spaccio e distribuzione di essi. Egli darà cauzione in rendita sul gran Libro, nella somma che determinerà il Luogotenente generale.

23. La carta grezza fornita dall'appaltatore sarà depositata presso il magazzinoiere generale, compilandosene un verbale in quadrupla spedizione, sottoscritto dallo appaltatore, dal magazzinoiere, dall'ispettore ordinario, e da uno de' capi di servizio. Delle quattro spedizioni una sarà ritenuta dal magazzinoiere, altra sarà spedita al Luogotenente generale in giustificazione del pagamento da farsi all'appaltatore, la terza si passerà al contabile per istabilire il debito del magazzinoiere generale, e la quarta rimarrà presso il segretario generale.

24. A' principii del mese di novembre l'amministratore generale domanderà al Luogotenente generale l'autorizzazione per la confezione de' bolli di posta occorrenti pel consumo del primo trimestre dell'anno successivo.

Lo stesso sarà praticato ne' primi giorni di febbrajo, di maggio e di agosto, pel secondo, pel terzo e pel quarto trimestre dell'anno in corso.

25. Pervenuta la venia ministeriale, si procederà alla estrazione dal deposito della quantità di carta occorrente al numero de' bolli di ciascuna categoria rispettivamente autorizzato, ed indi si procederà alla confezione de' bolli.

Questo lavoro di confezione sarà eseguito sotto la morale sorveglianza dello amministratore generale, ed alla presenza e sotto la responsabilità dello ispettore ordinario, assistito da un capo di servizio, che di volta in volta destinerà l'amministratore generale.

26. Appena terminato il lavoro della confezione, si
chiu-

chiuderà il locale ove sono i torchi , i rami e gli utensili. Questo locale avrà una solida porta a doppia chiusura , le cui chiavi differenti saranno gelosamente ed esclusivamente conservate dall' amministratore generale.

27. Della seguita estrazione di carta dal deposito e della confezione de' bolli si redigeranno analoghi verbali in quadrupla spedizione, sottoscritti dall' ispettore ordinario e dal capo di servizio che vi sono stati presenti.

28. I fogli de' bolli confezionati saranno immediatamente depositati presso il magazziniere generale, il quale ne accuserà ricevo sotto le quattro spedizioni del relativo verbale , e sottoscriverà ancora le altre spedizioni del verbale concernente la estrazione della carta.

29. L' amministratore generale apporrà alle spedizioni de' diversi verbali il suo *visto* , e ne rassegherà una al Luogotenente generale ; delle altre tre , una sarà ritenuta dal contabile , altra dal magazziniere generale , e la terza sarà conservata presso il segretario generale.

30. I verbali trasmessi al contabile saranno gli elementi su' quali verrà stabilito il credito del magazziniere in quanto alla carta grezza estratta dal deposito , e verrà stabilito il debito di lui in quanto a' bolli confezionati.

31. Il magazziniere generale terrà distinta scrittura tanto della carta grezza , quanto de' bolli confezionati , riportando in essa tutte le indicazioni , da mostrare per la carta la quantità immessa ed estratta , e pe' bolli non solamente le immissioni ed estrazioni , ma ben anche il numero , la specie e lo importo.

32. Alla fine di ciascun mese dall' ispettore ordinario , e da un controloro che destinerà l' amministratore generale , si procederà alla verifica del magazzino.

33. Del risultamento della verifica sarà redatto verbale in doppia spedizione, rimanendone una in potere del magazziniere , e l' altra sarà passata al contabile onde farne la verifica e concordanza col bilancio che in fine di ogni mese presenterà rigorosamente il magazziniere generale.

34. Il bilancio mensile che dovrà presentare il magazzino, sarà distinto in due categorie, cioè *Conto in genere*, e *Conto in danaro*.

La parte di debito esprimerà :

1.° la resta risultata nel mese precedente tanto per la carta grezza, quanto pe' bolli ;

2.° la immissione durante il mese, se ve ne sarà stata, della carta e de' bolli ;

3.° il prodotto de' bolli venduti da esso medesimo magazzino.

La parte del credito presenterà :

1.° l'estrazione della carta grezza ;

2.° i bolli di posta spediti nelle provincie, de' quali i contabili hanno accusato la ricezione ;

3.° i versamenti fatti alla Tesoreria generale, che eseguirà sotto speciale denominazione in ogni cinque giorni, e giustificati dalle ricevute contabili ;

4.° il premio rilasciato a' venditori dalla legge autorizzati.

35. Presso ciascuna Direzione residente ne' capoluoghi delle provincie vi sarà un deposito di bolli di posta, e perciò i direttori prenderanno la caratteristica di magazzinieri de' bolli di posta.

I direttori postali daranno un supplemento di cauzione di rendita sul gran Libro, da determinarsi dal Luogotenente generale, a proposizione dell'amministratore generale.

36. I direttori nel primo giorno di ciascun mese dirigeranno allo amministratore generale la domanda de' bolli che stimeranno necessari per lo consumo del mese seguente, tanto nella propria officina, quanto nelle altre della rispettiva provincia. Tale domanda indicherà distintamente il numero e la specie de' bolli.

37. L'amministratore generale, consultato il contabile e valutate le domande, disporrà che dal magazzino generale sieno fatti gl' invii rispettivi, i quali avranno luogo da' 10 a' 20 di ciascun mese, avendo cura di fare da
prima

prima la spedizione pe' luoghi più lontani , quindi pe' medii , e da ultimo pe' più vicini , onde per la fine del mese possano trovarsi le Direzioni pienamente rifornite.

38. Indipendentemente da tali forniture proporzionate al consumo di un mese , le Direzioni dovranno avere una riserva di bolli corrispondente al bisogno de' quindici giorni : onde è che per primo stabilimento dovrà alle medesime inviarsi una quantità di bolli sufficienti per quarantacinque giorni.

39. Ogni spedizione di bolli di posta che farà il magazzino generale alle Direzioni sarà racchiusa in un pacco ben condizionato , e munito di tre suggelli ; verrà in oltre accompagnata da una lettera di avviso , nella quale sarà indicato il numero , la specie de' bolli , il loro ammontare , ed il peso lordo del pacco. Queste stesse indicazioni saranno scritte in un foglio di ricezione , il quale sarà unito alla stessa lettera di avviso.

La chiusura de' pacchi sarà eseguita alla presenza dell'ispettore ordinario , e di un controloro da destinarsi dall'amministratore generale , i quali in concorso del magazzino generale ne compileranno apposito verbale. Ed affinchè i pacchi contenenti i bolli di posta non siano aperti per equivoco senza la preventiva verifica , di cui in appresso si parlerà , saranno garentiti dalla parte dello indirizzo da una etichetta gialla , sulla quale si leggerà l'indicazione seguente - *Bolli di posta. Peso lordo del pacco , rotoli.*

40. L'apertura e la verifica del pacco contenente i bolli di posta saranno fatte da' direttori coll'intervento del controloro provinciale.

41. Verificatosi il peso del pacco , il numero , la specie e l'importo de' bolli perfettamente conformi alla lettera di avviso , verrà il foglio di ricezione firmato dal direttore , e vistato dal controloro provinciale ; e quindi col primo corriere sarà spedito all'amministratore generale , il quale dopo di averne fatto prendere ragione dal contabile , lo passerà al magazzino generale , cui servir debbe di discarico.

42. Ogni

42. Ogni differenza risultata dalla verifica in comparazione della lettera di avviso impone l'obbligo della redazione di un verbale, nel quale si farà costare :

1.° lo stato dell'inviluppo del pacco;

2.° lo stato de' suggelli;

3.° il peso lordo del pacco;

4.° il numero e la specie de' bolli di posta, e l'importo de' medesimi trovati nello inviluppo;

5.° la differenza tra questo numero e specie, e quello indicato nella lettera di avviso;

6.° si aggiungeranno finalmente tutte le altre circostanze atte a chiarire l'amministratore generale sulle cause della differenza rinvenuta.

Di questo verbale fatto in doppia spedizione, e firmato dal direttore e dal controloro provinciale, uno resterà presso il direttore, e l'altro sarà inviato prontamente all'amministratore generale.

43. L'amministratore generale, ponderate le cause espresse nel verbale, adotterà i provvedimenti che le circostanze consiglieranno.

44. I direttori di posta terranno distinta scrittura, ed in ogni mese trasmetteranno all'amministratore generale un bilancio, conformemente a quanto si è prescritto pel magazziniere generale per gli articoli 31, 33 e 34.

45. Il magazziniere generale e i direttori di posta sono autorizzati a vendere i bolli di posta tanto a' particolari a minuto, quanto a' contabili delle poste, a' cancellieri comunali, a' ricevitori del registro e bollo, ed a chiunque altro sarà autorizzato dall'Amministrazione generale a farne lo spaccio, esigendone il prezzo depurato del premio al quale avranno dritto, come in appresso si dirà.

46. I contabili delle poste e le altre persone indicate nell'articolo precedente sono in obbligo di provvedersi, e ciascuno rispettivamente secondo la propria residenza, non altrimenti che dal magazziniere generale e da' direttori della rispettiva provincia, di un approvvigionamento di bolli di posta bastevole almeno pel consumo presuntivo di

di quindici giorni. I manchevoli saranno puniti secondo l'articolo 6 del real decreto.

47. Il magazziniere generale e i direttori di posta non potranno ricusare i bolli di posta che loro verranno richiesti col pronto pagamento o da privati, o da ogni altro agente o venditore autorizzato a farne lo spaccio.

48. Il rifiuto sarà dimostrato da un verbale che si farà dal sindaco della residenza del magazziniere, e da' direttori, ad istanza de' richiedenti i bolli, intesi però il magazziniere e i direttori.

Il verbale per cura del sindaco sarà trasmesso all'amministratore generale delle poste, per pronunziare le misure disciplinari, secondo le circostanze, con una multa non minore di ducati dieci per la prima volta, e con la sospensione, oltre la multa, dell'impiego in caso di recidiva.

49. Il magazziniere e i direttori di posta sono autorizzati di bonificare il due per cento agli agenti o ad altre persone autorizzate a fare lo spaccio de' bolli, in proporzione ed a misura che eglino richiederanno quelli col pronto pagamento del prezzo: il perchè ciascuna richiesta sarà fatta mercè domanda in iscritto, in piè della quale il richiedente dichiarerà avere ricevuto la bonifica del due per cento.

50. Il magazziniere e i direttori di posta riterranno a loro favore il mezzo per cento sul prezzo de' bolli da essi venduti a' privati.

51. Il magazziniere generale e i direttori di posta renderanno in ogni anno il conto alla gran Corte de' conti per mezzo dell'Amministrazione generale, la quale vi accompagnerà i suoi rilievi indi al preventivo esame che ne farà il contabile.

C A P I T O L O IV.

*De' procedimenti ne' casi di verifica di frodi
nell'apposizione de' bolli di posta.*

52. Ove un agente di posta riconoscerà che un bollo apposto ad una lettera o stampa sia stato già usato, ovvero

**

vero

vero sia contraffatto, si asterrà dall'applicarvi il bollo annullante. Scriverà in vece con inchiostro rosso- *Inviata all'Amministrazione generale per fondato sospetto di frode.*

53. Questa lettera sarà quindi dall'agente di posta acciusa in un piego insieme con un rapporto diretto all'amministratore generale in Palermo.

54. Esaminatosi il bollo di posta dall'Amministrazione generale, se la frode non apparisca con chiarezza, sarà annullata la nota apposta alla lettera, e questa verrà spedita alla sua destinazione. Se poi il bollo si riconosca essere usato ovvero contraffatto, invierà la lettera con la narrazione del fatto al regio giudice del circondario cui appartiene il luogo ove la lettera stessa è indirizzata.

55. Il regio giudice chiamerà a se il destinatario, e consegnandogli la lettera lo inviterà ad aprirla, e farne conoscere la sottoscrizione.

Nel caso che lo scritto fosse privo di firma, richiederà al destinatario tutte le possibili dilucidazioni per conoscere l'autore.

56. Il detto magistrato riterrà quindi presso di se:

1.° il brano della lettera ove è la firma dell'immittente;

2.° il foglio d'involto, e nel caso che non ve ne abbia, quella parte della lettera sulla quale è l'indirizzo col bollo incriminato.

57. Questi oggetti di convinzione saranno all'amministratore generale rinviati dal regio giudice, accompagnati da un verbale in cui saranno precisate tutte le dichiarazioni fatte dal destinatario sulla persona dello immittente.

58. L'amministratore generale allora riunendo queste carte al rapporto fatto dallo agente di posta che si accorse della frode, le invierà tutte all'agente del contenzioso della Tesoreria generale, perchè curi la procedura da iniziarsi, sia per l'ammenda nel caso di un bollo di posta già usato, sia per la punizione del misfatto nel caso dei bolli contraffatti.

59. Quando all'apertura della lettera in frode si rico-

no-

noscesse che questa non sia che un involto di altra lettera diretta ad un terzo, il regio giudice richiederà dal destinatario dell'involto tutte le notizie che potrà costui fornire sull'immittente e sul secondo destinatario, e chiamato a se questo ultimo, procederà a tutte le operazioni indicate negli articoli 55 e 56.

60. Ove la lettera incriminata fosse diretta all'estero, ovvero a persona partita per l'estero, verrà ritenuta nell'Amministrazione generale con analogo verbale, sino a che non venga reclamata da persona dimorante nel Regno, nel quale caso sarà verso di questa praticato quanto ne' due citati articoli viene prescritto.

64. Rimangono in pieno vigore ed osservanza tutte le altre disposizioni contenute ne' reali decreti, regolamenti ed istruzioni relative al servizio dell'Amministrazione generale delle regie poste e de' procacci, nelle parti che non sono derogate o modificate dal presente regolamento.

Approvato: Caserta, il dì 29 di Novembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5387.) *DECRETO che stabilisce la contribuzione fondiaria pe' domini di qua del Faro per l'esercizio del 1859.*

Caserta, 29 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La contribuzione fondiaria de' nostri reali domini di qua dal Faro rimane fissata pel prossimo anno milleottocentocinquantanove, come per lo innanzi, alla somma principale di ducati seimilioni centocinquantamila, con la medesima partizione tra le provincie, che è la seguente.

Napoli.	Duc. ^u	912,200.
Terra di lavoro.	»	915,000.
Principato citeriore.	»	434,800.
Basilicata.	»	418,400.
Principato ulteriore.	»	332,000.
Capitanata.	»	444,600.
Terra di Bari	»	600,000.
Terra d' Otranto	»	514,000.
Calabria citeriore	»	282,000.
Seconda Calabria ulteriore.	»	318,000.
Prima Calabria ulteriore.	»	205,000.
Molise.	»	202,000.
Abruzzo citeriore	»	208,000.
Secondo Abruzzo ulteriore.	»	212,000.
Primo Abruzzo ulteriore.	»	155,000.

TOTALE, Duc.^u 6,150,000.

2. Oltre al carico principale anzidetto, saranno generalmente imposte le seguenti grana addizionali ordinarie:

- 1.° grana dieci pel debito pubblico;
- 2.° grana sette per le spese fisse delle provincie;
- 3.° non più di due grana per le spese variabili delle provincie, a' termini dello articolo 164 della legge de' 12 di dicembre 1816;

4.° un mezzo grano per le spese di casermaggio della gendarmeria;

5.° non più di grana due, sotto il nome di grana comunali, in que' comuni solamente che ne hanno bisogno,

gno , a' termini dello articolo 204 della legge de' 12 di dicembre 1816.

3. Continueranno parimenti ad aver corso le sovrimposte di grana addizionali per le opere pubbliche in genere , le quali trovansi stabilite nel modo che segue :

- 1.° nella provincia di Napoli grana quattro ;
- 2.° in Terra di lavoro grana quattro ;
- 3.° nel Principato citeriore grana quattro ;
- 4.° nel Principato ulteriore grano uno e mezzo ;
- 5.° in Capitanata grana quattro ;
- 6.° in Terra di Bari grana due ;
- 7.° in Terra d' Otranto grana quattro ;
- 8.° nella provincia di Molise grana quattro ;
- 9.° nello Abruzzo citeriore grana quattro ;
- 10.° nel secondo Abruzzo ulteriore grana quattro ;
- 11.° nel primo Abruzzo ulteriore grana quattro ;
- 12.° in Basilicata grana quattro ;
- 13.° nella Calabria citeriore grana quattro ;
- 14.° nella seconda Calabria ulteriore grana quattro ;
- 15.° nella prima Calabria ulteriore grana quattro .

4. Per le opere pubbliche speciali e straordinarie , per le quali i Consigli provinciali , nelle sessioni di questo anno , hanno proposto la imposizione di nuove tasse addizionali , o la conferma delle tasse preesistenti giusta il nostro decreto de' 24 di novembre 1857 , saranno le medesime riscosse nelle varie provincie con le proporzioni qui appresso indicate.

1.° Nella provincia di Napoli , oltre a' ducati tremila assegnati al mantenimento degli alvei di Pollena , s' imporrà generalmente (escluse le isole) la tassa di un grano addizionale per sostenere la spesa de' lavori urgenti bisognevoli negli alvei de' torrenti di Somma e del Vesuvio a causa de' danni dell' uragano de' 22 di giugno di questo anno : particolarmente poi s' imporranno le solite otto grana addizionali su' dodici comuni interessati nelle opere della inalveazione de' torrenti del monte di Somma , cioè Barra , Licignano , Massa di Somma , Ottajano , Pollena e Trocchia , Pomigliano d' Arco , Ponticelli ,

celli, S.^a Anastasia , S. Giorgio a Cremano, S. Giovanni a Teduccio , S. Sebastiano , Somma.

Seguiteranno a riscuotersi le sovrimposte destinate al ristauero delle chiese parrocchiali , cioè di grana quattro ne' comuni di Panicocoli e Qualiano , S. Giorgio a Cremano, Chiajano e Polvica, Serrara Fontana; e di due grana in S.^a Anastasia , Melito , Somma e Resina.

Due altre grana in fine saranno imposte nel detto comune di Chiajano, per addirsi alla costruzione della nuova strada dal *ponte della Caracciola a' Camaldoli*, per la quale concorre la provincia con una somma assegnata su' suoi fondi speciali.

2.^o In Terra di lavoro continueranno ad aver corso la sovrimposta di quattro grana addizionali , messa nel 1854 sulla proposta della Deputazione delle opere pubbliche, ed il cui prodotto forma un articolo distinto nello stato discusso della provincia ; e quella di due grana nel distretto di Nola , destinata a' lavori di arginazione dei torrenti.

3.^o Nel Principato ulteriore avrà pure continuazione la tassa addizionale di un grano e mezzo , con la medesima destinazione al restauro delle parrocchie di patronato comunale , e misto o controverso.

4.^o In Capitanata s' imporrà , come nell' anno corrente, un grano addizionale per la dotazione del liceo di Lucera , ed un grano per la finale restaurazione della chiesa di Montaguto ; e saranno nuovamente aggiunte due altre grana addizionali , l' uno per sopperire alle spese del ponte sul Vulgano e della strada da Bovino alla postale del Vallo , l' altro per fornire la quota assegnata alla provincia onde concorrere alla spesa della istituzione del Banco di Bari.

Il comune di Celle sopporterà (conforme al voto del decurionato) la tassa addizionale di due grana , per addirsene il prodotto all' opera della sua chiesa madre.

5.^o Resterà in Terra di Bari confermata la tassa addizionale di un grano, già imposta per l' opera del porto e di varie strade , e sarà accresciuta di un altro grano .
essen-

essendosi il prodotto della prima sovrimposta trovato insufficiente alla spesa.

Le tasse comunali di tre grana in Bitonto , e di due grana in Noja , richieste per rendere carreggiabili le loro strade rurali , e quella di due grana in Valenzano per la riattazione della chiesa parrocchiale , saranno similmente continuate.

6.° Nella provincia di Molise sarà d'un grano la tassa addizionale destinata alla dotazione del liceo di Campobasso, raddoppiandosi così la sovrimposta approvata nello scorso anno , il cui prodotto si è conosciuto non bastevole al bisogno per l' ampliamento dell' edificio del liceo.

7.° Nell' Abruzzo citeriore sarà percepita la tassa preesistente di un grano , che si destina alla dotazione del liceo di Chieti , ed allo educando di civili donzelle della stessa città. Un altro grano addizionale sarà imposto pe' lavori urgenti e straordinarii richiesti ad impedire i danni che minacciano il comune di Villa S. Maria. Sarà in fine imposto un quarto di grano , per addirzene il prodotto alle riparazioni delle chiese parrocchiali appartenenti a' comuni poveri di risorse.

8.° Nel secondo Abruzzo ulteriore continuerà ad aver corso la tassa addizionale di un grano per le restaurazioni delle chiese curate di patronato comunale, e quella di due grana pe' compensi dovuti a' proprietarii de' fondi occupati dalla strada che va da Sora per la valle di Roveto , per lo stabilimento della Casa di reclusione muliebre , e pel ponte sul Fortore,

9.° Nel primo Abruzzo ulteriore sarà imposto, come nell' anno corrente , un grano addizionale per la dotazione del liceo di Teramo.

10.° In Basilicata sarà continuata la sovrimposta di due grana pel proseguimento della strada *Lucana* , e per la estinzione de' crediti della Tesoreria generale , secondo il voto del Consiglio provinciale del 1856.

11.° Nella Calabria citeriore continuerà la riscossione della sovrimposta di due grana , che ha luogo nell' anno

cor-

corrente ; con questa distinzione però, che per un grano e mezzo si addica alle riattazioni degli edifizii pubblici guasti dal tremuoto del 1854 , e col rimanente del prodotto si provvegga allò stipendio de' professori del liceo.

12.° Finalmente nella prima Calabria ulteriore, oltre al grano addizionale imposto fin dal 1856 in aumento del fondo speciale, sarà continuata la sovrimposta di un grano e mezzo destinata alla dotazione del liceo: saranno aggiunte due altre grana addizionali per sopperire alle spese di primo stabilimento del medesimo liceo , e segnatamente per l'acquisto di varie case ad esso adiacenti ; ed un altro grano per la fondazione d' un carcere penitenziario di donne per le tre Calabrie nella città di Reggio.

5. Le somme de' disgravii conceduti nel 1858, così per rilasci e moderazioni , come per discarichi e riduzioni , saranno , secondo i casi , ed in conformità del prescritto negli articoli 16 e 104 del real decreto de' 10 di giugno 1817 , reimposte su' comuni , su' distretti , sulle provincie , o sopra tutti i comuni del Regno.

6. Per diritto di esazione s'imporrà, giusta il solito, il quattro per cento sulla contribuzione principale , sulle grana addizionali , e sulle reimposizioni di ogni genere. L'intera somma di questo diritto sarà data agli esattori e percettori, il carico de' quali sia minore di ducati seicento : agli altri , il cui carico non superi i ducati trentamila , sarà dato il tre e mezzo per cento : a quelli in fine , il carico de' quali passi i ducati trentamila , ed ai percettori della capitale, qualunque sia la somma del loro carico , sarà dato il tre per cento.

7. Così la parte del diritto di esazione spettante a' percettori ed esattori , come le grana addizionali per ispese comunali designate nello articolo 2, numero 5.°, verranno per semplice memoria notate ne' conti de' ricevitori generali e distrettuali , ed in quelli della Tesoreria generale ; ed il loro importo seguirà, come si pratica per effetto del real decreto de' 14 di settembre 1816, ad essere indicato in un capitolo particolare de' ruoli.

8. La

8. La somma della contribuzione fondiaria, dovuta da ciascuna provincia, sarà ripartita fra i comuni che la compongono in proporzione della rendita imponibile risultante da' catasti provvisorii attuali.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio de' lavori pubblici, ed il Direttore del real Ministero e Segreteria di Stato dello interno sono incaricati, ciascuno per la parte che riguarda i rispettivi Ministeri, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5388.) *DECRETO con cui si approvano gli stati discussi per diverse indicate opere di bonificazione per lo esercizio del 1859.*

Caserta, 29 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono approvati gli stati discussi annessi all'originale del presente decreto degl' introiti e delle spese da farsi nel corso dell' esercizio 1859 per le bonificazioni de' laghi Fusaro e Salpi, del bacino del Sele, delle saline S. Giorgio presso Taranto, del Torano, de' regii laghi del distretto di Nola, delle paludi Terratizzo, del Budello verso Gioja, della piana di Fondi e Monticelli, degli stagni di Marcianise, e delle paludi di Napoli.

2. II

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici** è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato , S. MORENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5389.) **DECRETO con cui il comune di Belmonte viene segregato dal circondario di S. Germano ed unito all'altro di Atina.**

Napoli , 29 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Rimane approvato che il comune di Belmonte in Terra di lavoro venga segregato dal circondario di S. Germano per congiungersi all'altro di Atina nella provincia medesima.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5390.)

(N.º 5390.) **DECRETO** col quale si aumenta il numero dei controlori di terza classe dell'Amministrazione generale delle poste, e si prescrive che la classe medesima abbia un solo rango.

Caserta, 29 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SIGILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il decreto del dì 8 di giugno 1844, col quale fu approvata la pianta organica per l'Amministrazione generale delle poste ;

Veduto l'articolo primo di detto decreto, che fissa tra l'altro le classi ed i ranghi de' controlori ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue. •

ART. 1. La terza classe de' controlori dell'Amministrazione generale delle poste sarà composta di un solo rango, col soldo di ducati trentasei al mese ; e lo attuale numero di due controlori sarà elevato a quattro.

2. Per effetto del prescritto nel precedente articolo, il soldo del controloro *D. Gennaro Genovese* sarà portato da ducati trenta a ducati trentasei al mese.

In oltre sono nominati controlori col detto soldo di ducati trentasei *D. Giovanni Battista Ciancio* e *D. Emanuele de Vita*, attualmente uffiziali di prima classe primo rango.

3. A' posti che lasciano *Ciancio* e *de Vita* col soldo di mensuali ducati trenta sono promossi *D. Michele Montella* e *D. Gennaro Cuomo*, al presente uffiziali di prima classe secondo rango.

4. L'uffiziale di seconda classe primo rango *D. Domenico Spingola* è promosso ad uffiziale di prima classe secondo rango con ducati venticinque al mese, in luogo di

di *Montella* ; ed all' altro simile posto che lascia *Cuomo* è nominato *D. Francesco Bracciale*.

5. Per la provvista della piazza di *Spingola* sono approvati i seguenti passaggi ; cioè: *D. Antonio Contaldi* dal secondo al primo rango della seconda classe con ducati venti al mese ; *D. Ernesto Sirij* da ufficiale di terza classe primo rango ad ufficiale di seconda classe secondo rango con mensuali ducati diciotto ; *D. Luigi Malfitano* dal secondo al primo rango della terza classe con ducati quindici al mese.

6. Il nostro **Ministro Segretario di Stato delle finanze** è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato , **S. MURENA**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA**.



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 229.

(N.° 5394.) *DECRETO* *permettente al comune di Scurcola di eseguire una enfiteusi in pro del Signor Giuseppe Mastrocesare.*

Napoli, 1 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il real decreto de' 15 di settembre 1820, col quale venne censito al *Signor Domenicantonio Liberati*, per l'annuo canone netto di ducati sei, un fabbricato del comune di Scurcola nel secondo Abruzzo ulteriore, ad detto ad uso di stalla e pagliajo;

Vista la dimanda prodotta dal *Liberati*, onde il fabbricato suddetto venisse retroceduto al comune, per essere crollato a causa del tremuoto avvenuto nel 1835;

Visto l'avviso emesso dal Consiglio d'Intendenza della provincia a' 28 di febbrajo 1857, col quale si trova applicabile al caso in esame la disposizione racchiusa nel 2.° comma dell' articolo 1688 delle *leggi civili*;

Visto ancora l'altro avviso del Consiglio medesimo dei 7 di agosto dello stesso anno 1857, col quale si trova

espedito la riconcessione in enfiteusi del detto fabbricato a favore del *Signor Giuseppe Mastrocesare* per l'annuo canone netto di ducati quattro, salvo il risultato che potrà ottenersi dalla definitiva aggiudicazione;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvata a favore del comune di Scurcola nel secondo Abruzzo ulteriore la retrocessione del fabbricato addetto ad uso di stalla e pagliajo, censito per l'annuo canone netto di ducati sei al *Signor Giuseppe Liberati* con decreto de' 15 di settembre 1820; come pure è approvata la riconcessione in enfiteusi del fabbricato medesimo a favore del *Signor Giuseppe Mastrocesare* per l'annuo canone netto di ducati quattro, e con tutte le altre condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 13 di marzo 1858.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5392.) *DECRETO autorizzante il comune di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore ad alienare senza lo esperimento delle subaste a favore del sacerdote D. Antonio Calì un pezzo di suolo pubblico della estensione superficiale di palmi quadrati dugentoquattordici, ad oggetto di poter ampliare la casa di sua abitazione in contrada S.ª Chiara, pel prezzo di ducati trenta, a sensi dello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 28 di luglio ultimo. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)*

(N.º 5393.)

(N.° 5393.) *DECRETO* *permettente al comune di Lecce in Terra d' Otranto di cedere al Signor Salvatore Mastracchi un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati 61. 6, ad oggetto di allineare il prospetto della casa di sua abitazione su quelli del palazzo dell' Intendenza e della casa del Signor Bozzicolonna; con riceverne in permuta un altro di proprietà del detto Signor Mastracchi, della estensione di palmi quadrati 94. 25, a' sensi della deliberazione decurionale de' 26 di luglio di questo anno e dello avviso del Consiglio d' Intendenza de' 7 di settembre ultimo. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

(N.° 5394.) *DECRETO* *con cui il comune di Montemesola in Terra d' Otranto è facoltato ad alienare a favore de' Signori Nicola Franco e Salvatore Tripaldi cinque pezzi di suolo pubblico siti ne' luoghi detti largo Comolina, largo S. Francesco di Paola, largo Palazzotti, largo lo Guglio e spiazzo S. Martino, della estensione complessiva di canne quattrocentonove e palmi quarantatre, giusta la perizia e pianta levatane dallo architetto Signor Davide Conversano al primo di giugno 1855, per lo prezzo di ducati cinquecentoventinove e grana 63 divisibili tra essi a' sensi de' rispettivi verbali di aggiudicazione de' 25 e 28 di maggio e de' 23 di giugno 1854. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

(N.° 5395.) *DECRETO* *con cui si approva che le regole della congrega di S.^a MARIA del Suffragio in Cosenza nella Calabria citeriore vengano modificate in ciò che concerne il tempo in cui debbe aver luogo la elezione del governo, ed il metodo a tenersi per la elezione medesima, giusta la deliberazione renduta dalla detta congrega a dì 8 di agosto ultimo, della quale un esemplare è unito all' originale del presente decreto. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

*

(N.° 5396.)

(N.° 5396.) **DECRETO** che autorizza il comune di *Allamura* in Terra di Bari a concedere in enfiteusi a' Signori Eugenio de Simone, Carlo, Francesco Paolo e Luigi fratelli Patella e Nicola Lorusso un pezzo di suolo pubblico sito vicino l'ex-convento de' Teresiani fuori l'abitato del paese, della estensione di palmi quadrati novemilaquattrocentocinquanta, da servire per costruirvi delle botteghe, mediante l'annuo canone netto di ducati ventiquattro, e con tutte le condizioni stabilite nel verbale di aggiudicazione definitiva in grado di decima de' 10 di giugno di questo anno, omologate dal Consiglio d'Intendenza con l'avviso de' 25 di ottobre ultimo. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)



(N.° 5397.) **DECRETO** permettente al comune di *Mola* in Terra di Bari di cedere al Signor Francesco Mancini un pezzo di suolo pubblico della estensione di palmi quadrati 78. 97 per potere ricostruire la casa di sua abitazione sita alla estremità della strada Rutigliano; ricevendone in permuta altro pezzo di suolo di proprietà privata di esso Signor Mancini, della estensione di palmi quadrati 133. 52, a' sensi della deliberazione decurionale de' 6 di giugno di questo anno, omologata dal Consiglio d'Intendenza con l'avviso de' 20 di luglio ultimo. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)



(N.° 5398.) **DECRETO** contenente il sovrano assenso per potersi dalla confraternita della SS. ANNUNZIATA in Avigliano in Basilicata accettare la pia-donazione fattale dal sacerdote D. Andrea Claps con atto fra vivi de' 13 di dicembre 1857 pel notajo Michele de Carlo, con le condizioni e clausole ivi additate, e salvo i dritti de' terzi ed il notamento della donazione e degli obblighi annessivi nella platea della confraternita. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)



(N.° 5399.)

(N.° 5399.) *DECRETO col quale il comune di Piétranico nel primo Abruzzo ulteriore è autorizzato ad alienare a pro del Signor Emiddio de Vita la piccola casa di sua proprietà sita nel vico dell'Olmo, riportata nel catasto provvisorio all' articolo 96; sezione E, n.° 45, per lo prezzo di ducati novantacinque, e con tutte le condizioni espresse nel verbale di aggiudicazione definitiva de' 12 di agosto ultimo; dovendo la detta somma di ducati novantacinque impiegarsi in acquisto di rendita iscritta sul gran Libro, a cura e responsabilità del sindaco. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

(N.° 5400.) *DECRETO contenente il sovrano assenso per la fondazione della congrega di S.ª Elena e Sacco nel comune di Marzano in Terra di lavoro; con l' approvazione delle corrispondenti regole. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

(N.° 5401.) *DECRETO portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario e S. Vincenzo di Paola, da istituirsi nel comune di Melizzano in Terra di lavoro. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

(N.° 5402.) *DECRETO permettente alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Zagarise nella seconda Calabria ulteriore di accettare la pia disposizione fatta da D. Domenico Bulotta di un' annua somma in favore de' poveri di detto comune, giusta il testamento mistico de' 25 di luglio 1855 presso il notajo Tommaso Opirari; con eseguirsi le condizioni e clausole ivi indicate, e con doversi prendere nota dell' anzidetta disposizione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 1 Dicembre 1858.)*

(N.° 5403.)

(N.º 5403.) *DECRETO* che concede il sovrano beneplacito all'arciconfraternita del Terz' Ordine di S. Francesco, sotto il titolo della *IMMACOLATA CONCEZIONE*, in Napoli, perchè possa accettare la pia disposizione in suo vantaggio fatta da D. Angelo Salinas con testamento mistico de' 6 di maggio 1848 presso il notajo Antonio Mellone; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole ivi espresse, e prendersi nota della disposizione medesima e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)

(N.º 5404.) *DECRETO* autorizzante il reale orfanotrofo denominato *MARIA CRISTINA* in Bitonto in Terra di Bari ad accettare la pia disposizione in suo pro fatta dal sacerdote D. Michele Luigi de Palo mediante il testamento olografo de' 5 di febbrajo 1856 con aggiunta in data de' 26 di giugno detto anno presso il notajo Ignazio Minardi; con dovere eseguirsi le condizioni e clausole ivi espresse, e prendersi nota di tal disposizione e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)

(N.º 5405.) *DECRETO* col quale l'arciconfraternita della *IMMACOLATA* in Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore è facollata ad accettare la pia donazione fattale da D. Giuseppe Caruso con atto fra vivi degli 11 di maggio 1857 pel notajo Carlo Spadola; salvi però restando i dritti de' terzi, e con dovere eseguirsi le condizioni e clausole additate nell'atto suddetto e notarsi la donazione e gli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)

(N.º 5406.) *DECRETO* riguardante la sovrana approvazione per la fondazione e per le regole della congrega di S.ª *MARIA* del Carmine in Marsiconuovo in Basilicata. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)

(N.º 5407.)

(N.º 5407.) *DECRETO col quale si accorda la facoltà per la bollazione a ruggine ed a piombo delle merci della fabbrica stabilita da Beniamino Reiser nel comune di Scafati nel Principato citeriore ; con dovere il corrispondente bollo avere nella parte convessa l'emblema del cavallo sfrenato, e nella parte concava la leggenda nel primo giro - Casa comunale di Scafati, nel secondo giro - Fabbrica di tessuti, ed in mezzo - di Beniamino Reiser. (Caserta, 4 Dicembre 1858.)*

(N.º 5408.) *DECRETO con cui si approva che i confratelli della congrega di MARIA SANTISSIMA della Purità nel comune di Siderno nella prima Calabria ulteriore, in aggiunta alle insegne che in atto indossano, soprappongano di traverso alla orlata ne' lembi un semplice cordonetto ricamato in oro, facendo uso del solito cappello color celeste tenuto da fiocchi di seta bianca ; che in oltre gli uffiziali di banca portino sospesa al collo l'effigie in argento della VERGINE titolare con nastro bianco ; e che il priore faccia uso di un bastone color nero, sormontato dalla immagine della VERGINE. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)*

(N.º 5409.) *DECRETO contenente il sovrano assenso accordato per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. CORPO DI CRISTO, da stabilirsi nel villaggio di Marzanello unito al comune di Vairano in Terra di lavoro. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)*

(N.º 5410.) *DECRETO approvante che il numero de' confratelli della congrega di MARIA SANTISSIMA del Carmine nel comune di Modugno in Terra di Bari sia illimitato, e che alla mozzetta che presentemente essi indossano aggiungano lo scapolare ed il cappello. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)*

(N.º 5411.)

N.° 5411.) *DECRETO col quale si permette la fondazione, e si approvano le regole della congrega di S. Rocco nel comune di Gioja in Terra di Bari. (Napoli , 4 Dicembre 1858.)*

(N.° 5412.) *DECRETO che autorizza il comune di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore ad alienare senza lo esperimento delle subaste a favore del Signor Filippo Ferragine un pezzo di suolo pubblico della lunghezza di palmi ventiquattro, e della larghezza di palmi dieci, adiacente alla casa di sua abitazione nel luogo detto le Timpe di S.^a Maria di mezzogiorno, per lo prezzo di ducati cinque e grana 20, a' sensi della deliberazione decurionale de' 14 di giugno 1856 e dello avviso del Consiglio d'Intendenza de' 23 di agosto 1858. (Napoli , 2 Dicembre 1858.)*

(N.° 5413.) *DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Roccaromana in Terra di lavoro è facollata a permutare un fondo rustico, che la congrega di S. Sebastiano Martire nel villaggio di Statigliano possiede in contrada Vignola, con quello denominato le Pezze di pertinenza di Pasquale Nocera, dandosi da quest' ultimo pel fondo che cede una opportuna evizione a cura e giudizio del Consiglio degli ospizii. (Napoli , 2 Dicembre 1858.)*

(N.° 5414.) *DECRETO contenente il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. SAGRAMENTO, ADDOLORATA e CRISTO MORTO nel comune di Pietranico nel primo Abruzzo ulteriore. (Napoli , 2 Dicembre 1858.)*

(N.° 5415.)

(N.° 5415.) *DECRETO contenente una dichiarazione circa il dubbio di legge, se il debitore espropriato, cui soddisfatti i creditori, resti attribuita la parte residuale del prezzo, possa procedere alla rivendita del fondo espropriato.*

Napoli, 3 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sul dubbio di legge promosso dalla Corte suprema di giustizia di Napoli nella causa tra *Sementino e Joly* - *Se il debitore espropriato, cui, soddisfatti i creditori, resti attribuita la parte residuale del prezzo, possa procedere alla rivendita del fondo espropriato, sia in danno dell'aggiudicatario inadempiente, che del terzo possessore;*

Visti i pareri delle due Consulte de' nostri reali domini di qua e di là del Faro;

Visti gli articoli 141, 142 e 205 della legge sulla spropriazione forzata de' 29 di dicembre 1828;

Considerando che ove l'aggiudicatario offerente all'asta non adempie le condizioni dell'aggiudicazione, si procede in di lui danno alla rivendita degli immobili aggiudicati; che il pagamento del prezzo è precipua condizione della fermezza dell'aggiudicazione; che il debitore sproprato, cui una parte residuale del prezzo resti attribuita, assumendo la divisa di creditore verso l'aggiudicatario inadempiente, non potrebbe essere escluso dall'esercizio della rivendita; che nel mandato di pagamento rinviensi il titolo esecutivo all'uopo richiesto dalla legge; che perciò al debitore, creditore del residuo del prezzo dell'aggiudicazione, non potrebbe essere negato il mezzo pronto e spedito di conseguire il suo, mercè la rivendita, senza obbligarlo a ripignorare gli stessi stabili di cui è stato egli sproprato, e menare innanzi una nuova procedura di espropriazione, anticipando gravi spese che debbe presumersi non essere nella posizione di poter sostenere;

Con-

Considerando infine che l'alienazione del fondo dall'aggiudicatario eseguita non può offendere il dritto di coloro a' quali trovasi di già attribuito il prezzo dell'aggiudicazione, nè privarli del mezzo stabilito come esercitarlo in caso d'inadempimento, laddove il terzo possessore non possa utilmente invocare il soccorso della prescrizione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Dichiariamo competere al debitore espropriato il dritto di procedere alla rivendita in danno, sia dell'aggiudicatario, sia del terzo possessore, per conseguire la parte residuale del prezzo dell'aggiudicazione che nella chiusura definitiva della nota de' gradi gli sia stata attribuita.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, il nostro Luogotenente generale in Sicilia, ed il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Dirett. del Min.
e real Segr. di Stato
di grazia e giustizia*
Firm., **LUIGI PIONATI.**

*Il Min. Segr. di Stato
per gli aff. di Sicilia*
Firm., **G. CASSISI.**

*Il Min. Segr. di Stato
Pres. del Cons. de' Ministri*
Firm., **FERDINANDO TROJA.**

Pubblicato in Napoli nel dì 8 di Gennajo 1859.

(N.º 5416.) *DECRETO* permettente a Cipriano Nasella nato il dì 26 di settembre 1839, ed appartenente allo stabilimento dell'ANNUNZIATA di Caserta in Terra di lavoro, di assumere il cognome di Tocco in vece dello attuale, non attribuendogli tal cangiamento alcun dritto di famiglia, e con doversi prendere notamento del presente decreto

creto al margine degli atti al medesimo individuo relativi, del pari che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 3 Dicembre 1858.)

(N.° 5417.) *DECRETO col quale si stabilisce l'ammenda da infliggersi a coloro che facessero uso di bolli di posta già usati.*

Caserta, 3 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il regolamento approvato con decreto de' 28 di settembre 1857, riguardante l'applicazione ed esecuzione del novello servizio postale messo in vigore il primo di gennajo di questo anno;

Volendo definire l'ammenda da infliggersi secondo l'articolo 58 del citato regolamento, quando si faccia nuovo uso de' bolli di posta già usati;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il novello uso de' bolli di posta già usati, senza che nulla siasi operato per fare sparire il marchio annullato, costituendo un reato di frode, l'ammenda da applicarsi ne' sensi del citato articolo 58, sarà quella di polizia, nella quale s'incorre col solo fatto di essersi immessa nella buca o nell'ufficio postale la lettera col bollo già usato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*

Firmato, **S. MURINA.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5418.)

(N.º 5418.) *DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza di Giughiano in provincia di Napoli a concedere in enfiteusi a D.^a Rosa de Martino il cellajo con case rurali, che la congregazione e cappella di S.^a MARIA della Pace possiede in contrada Pozzonuovo, per l'annuo canone netto di ducati cinquanta, e con tutti i patti stabiliti nel verbale di aggiudicazione definitiva. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)*



(N.º 5419.) *DECRETO che accorda il sovrano beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo di S. Quirico e Giuditta nel comune di Cisternino in Terra di Bari. (Napoli, 4 Dicembre 1858.)*



(N.º 5420.) *DECRETO col quale Costantino Esposito di Napoli è autorizzato a cangiare l'attuale suo cognome in quello di Scotto, senza che tal cambiamento venga ad attribuirgli alcun dritto di famiglia, e con farsene notamento al margine degli atti che riguardano il detto individuo, parimenti che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 5 Dicembre 1858.)*



(N.º 5421.) *DECRETO autorizzante l' Arcivescovo di Palermo a concedere una indicata insegna a'componenti la collegiata nella chiesa madre di Caccamo.*

Caserta, 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

Art. 1. Permettiamo che l' Arcivescovo di Palermo conceda a' componenti la collegiata nella chiesa madre di Caccamo l' insegna della cappa magna, con quella distinzione che compete a' canonici ed a' beneficiati. Bensì non si potrà cominciare a fare uso di tale insegna, se non sarà pria spedita la corrispondente real cedola.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 5422.) **DECRETO** con cui si permette al Vescovo di Girgenti di concedere una determinata insegna a' componenti la comunia nella chiesa madre di Siculiana.

Caserta, 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Permettiamo che il Vescovo di Girgenti conceda a' componenti la comunia nella chiesa madre di Siculiana l' insegna della mozzetta violacea. Bensì non si potrà cominciare a fare uso di tale insegna, se non sarà pria spedita la corrispondente real cedola.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte

parte de' nostri reali dominii sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia*
Firmato , G. CASSISI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5423.) *DECRETO permettente al Vescovo d' Ischia di concedere al Capitolo di quella regia cattedrale l' uso di talune indicate insegne ne' pontificali ed assistenze.*

Caserta , 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Permettiamo al Vescovo d' Ischia di concedere al Capitolo di quella regia cattedrale l'uso, ne' pontificali ed assistenze , della sottana paonazza con fascia di seta dello stesso colore , e della cappa magna anche di color paonazzo con la coda ligata. Esso Capitolo però non potrà tali insegne indossare , se prima spedita non si abbia la real cedola permissiva per via del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccl'es.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5424.)

(N.° 5424.) *DECRETO con cui si autorizza lo stabilimento di una famiglia religiosa di Minori Riformati nel comune di Carlopoli.*

Caserta , 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento di una famiglia religiosa di Minori Riformati nel comune di Carlopoli in provincia di Calabria ultra seconda.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*

Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5425.) *DECRETO col quale si approvano gli stati discussi per lo ramo delle opere pubbliche e speciali delle provincie di qua del Faro per l'esercizio del 1859.*

Napoli , 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l'avviso reso dalla Consulta de' reali domini continentali ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Le rendite e le spese delle quindici provincie continentali per lo ramo delle opere pubbliche provinciali e delle opere speciali, per l'amministrazione del 1859, sono fissate a norma de' rispettivi stati discussi annessi all' originale del presente decreto.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e de' lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
de' lavori pubblici*
Firmato , S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 230.

(N.° 5426.) *DECRETO col quale si stabilisce una terza piazza provvisoria di notajo nel comune di Novoli.*

Caserta, 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la supplica di *D. Donato Frassanito*, notajo residente nel comune di Trepuzzi, colla quale ha domandato stabilirsi nel comune di Novoli in provincia di Terra di Otranto la terza piazza di notajo, poichè se ne sente il bisogno per la età avanzata de' due notai che ora vi fanno residenza, anche di cagionevole salute;

Prendendo in benigna considerazione tali particolari circostanze della popolazione del cennato comune di Novoli;

Veduti gli articoli 4 e 55 della legge sul notariato dei 23 di novembre 1849;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È stabilita nel comune di Novoli in provincia di Terra di Otranto una terza piazza provvisoria di notajo. La medesima sarà provveduta per concorso a' termini de' regolamenti in vigore.

2. Il Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5427.) *DECRETO che approva gli stati discussi per le opere di bonificazione de' bacini del Sarno e Nocerino, e de' laghi di Averno e di Bivona, per l'esercizio del 1859.*

Caserta, 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Rimangono approvati gli stati discussi, annessi all'originale del presente decreto, degl'introiti e delle spese a farsi nel corso dell'esercizio 1859 per le opere di bonificamento de' bacini del Sarno e Nocerino, e de' laghi di Averno e di Bivona.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5428.)

(N.º 5428.) *DECRETO prescrivente che l' Arma di artiglieria prenda cura del deposito di lignite che esiste nel bacino tra i comuni di Gioja e Lecce nel distretto di Avezzano.*

Caserta , 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione de' Direttori de' Ministeri e reali Segreterie di Stato della guerra e dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sarà intrapresa con fondi del real Governo , ed a cura dell' Arma di artiglieria, l' esplotazione del deposito di lignite che esiste nel bacino tra' comuni di Gioja e Lecce nel distretto di Avezzano nel secondo Abruzzo ulteriore , occupandosi come per utilità pubblica i terreni che si crederanno necessari , e fornendosi da' boschi più vicini agli scavi il legname per le fortificazioni delle gallerie delle mine, cogli stessi prezzi e norme che si tengono in massima pe' boschi dichiarati di uso delle reali miniere di Sora.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed i Direttori de' Ministeri e reali Segreterie di Stato della guerra e dell' interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda , della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno*
Firmato , **BIANCINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.º 5429.) *DECRETO col quale si accorda il permesso ai fratelli Grima per apporsi il bollo di forma rotonda ai tessuti della fabbrica da' medesimi stabilita fuori il recinto del*

*

del porto-franco di Messina, e precisamente accanto al torrente di S. Francesco di Paola; con dovere il suddetto bollo contenere nel centro la leggenda - De' fratelli Grima, nel primo cerchio interno l'altra leggenda - Fabbrica fuori recinto di tessuti di seta, ed in fine al margine l'altra - Dogana di Messina. Torrente di S. Francesco di Paola. (Caserta, 9 Dicembre 1858.)

(N.° 5430.) *DECRETO* col quale il Duca di Serracapriola D. Nicola Maresca è nominato Commissario Plenipotenziario per ricevere la consegna della PRINCIPESSA MARIA SOFIA AMALIA di Baviera, Augusta Sposa di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA.

Caserta, 10 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione dell'Incaricato provvisoriamente del portafoglio del nostro Ministero degli affari esteri;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Il Duca di Serracapriola D. Nicola Maresca, nostro Gentiluomo di Camera con esercizio, e Vicepresidente della Consulta de' nostri domini al di qua del Faro, è nominato nostro Commissario Plenipotenziario per ricevere la consegna dell' Augusta Sposa di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA, la PRINCIPESSA MARIA SOFIA AMALIA di Baviera.

2. Il nostro Incaricato provvisoriamente del portafoglio del nostro Ministero degli affari esteri è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

L'Incaricato del portafoglio
degli affari esteri
Firmato, LUIGI CARAFA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5431.)

(N.º 5431.) **DECRETO** con cui D. Eugenio de Bouquai ,
uffiziale del Ministero degli affari esteri , è nominato se-
gretario per assistere il Commissario Plenipotenziario
Duca di Serracapriola nella consegna dell' Augusta Sposa
di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA.

Caserta , 10 Dicembre 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PLACENZA ,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Sulla proposizione dell' Incaricato provvisoriamente
del portafoglio del nostro Ministero degli affari esteri ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto
segue.

ART. 1. D. Eugenio de Bouquai , uffiziale del nostro
Ministero degli affari esteri , è nominato segretario per as-
sistere alla consegna al nostro Commissario Plenipoten-
ziario Duca di Serracapriola dell' Augusta Sposa di SUA
ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA la PRINCIPESSA MARIA
SOFIA AMALIA di Baviera.

2. Il nostro Incaricato provvisoriamente del portafa-
glio del nostro Ministero degli affari esteri è incaricato
dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

L' Incaricato del portafoglio
degli affari esteri
Firmato , LUIGI CARAFA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5432.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito ac-
cordato al ritiro del SS. *Ecce-Homo* in Napoli per ac-
cettare il pio legato disposto da D. Domenico Nappo con
testamento mistico de' 21 di giugno 1857 presso il notaio
Giovanni Scotti di Uccio ; dovendo eseguirsi le condizio-
ni e clausole espresse in detto atto , e prendersi nota di
tale

tato legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 40 Dicembre 1858.)

(N.° 5433.) *DECRETO che autorizza il real convitto ed orfanotrofio della MADONNA delle Grazie nel comune di S. Nicola la Strada in Terra di lavoro ad accettare il pio legato disposto in pro del medesimo da D. Paolo del Giudice con testamento pubblico de' 23 di agosto 1849 pel notajo in Caserta Raffaele Pezzella ; con dovere eseguirsi le condizioni e clausole ivi additate, e prendersi nota nella platea del convitto tanto del legato, quanto degli obblighi annessivi, salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 40 Dicembre 1858.)*

(N.° 5434.) *DECRETO col quale confermandosi la concessione della bollazione fatta a' 2 di aprile 1827 alla ragion sociale Pasquale Gaeta e figli pe' tessuti di lana della fabbrica stabilita nel comune di Pellezzano nel Principato citeriore, si permette che, essendo il Signor Angiolo Gaeta divenuto il solo ed esclusivo intestatario dello stabilimento, il bollo sia modificato, e che perciò porti da ora innanzi dalla parte convessa l'emblema del cavallo sferzato, e dalla parte concava nel primo giro la leggenda - Casa comunale di Pellezzano, nel secondo giro - Fabbrica di tessuti di lana, ed in mezzo - di Angiolo Gaeta. (Caserta , 41 Dicembre 1858.)*

(N.° 5435.) *DECRETO contenente il regio assenso accordato per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. Rosario e di Gesù, da stabilirsi nel comune di Tagliacozzo nel secondo Abruzzo ulteriore. (Napoli , 41 Dicembre 1858.)*

(N.° 5436.)

(N.° 5436.) *DECRETO col quale si approvano alcune riforme proposte alle regole della congrega de' Ss. Michele e Raffaele nella chiesa di S. Tommaso d' Aquino in Napoli , giusta il modello annesso all' originale del presente decreto. (Napoli , 13 Dicembre 1858.)*



(N.° 5437.) *DECRETO con cui la Commissione amministrativa dell' ospedale di Lecce in Terra d' Otranto rimane autorizzata ad acquistare da D. Pasquale Vergine una rimessa in contrada S. Biagio , per lo prezzo di ducati quattrocentoventidue e grana 20 , co' fondi proposti all' uopo dal Consiglio degli ospizii della provincia. (Napoli , 13 Dicembre 1858.)*



(N.° 5438.) *DECRETO con cui s' istituisce nel real liceo di Campobasso una cattedra di dritto romano con lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio e delle leggi antiche del Regno.*

Napoli , 13 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore, del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituita nel real liceo di Campobasso una cattedra di dritto romano , alla quale andrà unito lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio , e delle leggi antiche del Regno.

2. II

2. Il Direttore del Ministero è real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore della real Segreteria
e Ministero di Stato degli aff. eccl.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5439.) *DECRETO che approva il regolamento circa il transito, gli erbaggi e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e de' loro accessori, del pari che per le contravvenzioni che ne impedissero l'uso a danno de' censuarii.*

Caserta, 14 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE' DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo che la pastorizia del Tavoliere di Puglia sia innalzata a migliori condizioni, con apprestarle i vantaggi che si derivano dal libero transito degli armenti e de' greggi de' censuarii pastori, e dall'uso gratuito di erbaggio abbondante per i tratturi, bracci di tratturi e riposi laterali;

Veduti i decreti de' giorni 8 di agosto 1832 e 7 di maggio 1839;

Veduti i regolamenti annessi a' decreti medesimi;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

ART. 1. Rimane da Noi approvato il regolamento annesso al presente decreto, e relativo al transito ed agli erbaggi de' tratturi del Tavoliere di Puglia, alla reintegra de' medesimi tratturi, bracci di essi e riposi, ed alle contravvenzioni che in qualunque modo impedissero l'uso di essi a danno de' censuarii pastori.

2. Tutte le disposizioni anteriori al presente decreto, le quali hanno a scopo gli oggetti contemplati nell'articolo precedente, sono abrogate.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per l'uso e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia, e de' loro accessori, e per le contravvenzioni commesse a danno de' censuarii.

De' 14 di Dicembre 1858.

TITOLO PRIMO.

*Dell'uso e dell'amministrazione de' tratturi,
bracci di essi, e riposi laterali.*

ART. 1. Alla Direzione del Tavoliere di Puglia apparterrà la special cura di vigilare, perchè le greggi e gli armenti de' censuarii pastori abbiano gratuitamente liberi il transito e la dimora, e copioso l'erbaggio per tutti i tratturi, e per i bracci e riposi laterali de' medesimi, sì nell'autunno, quando il bestiame scende nelle Puglie, e sì nella primavera di ciascun anno, quando lo stesso bestiame fa ritorno su' monti. A tale effetto, della scarsezza del detto erbaggio, e di qualunque impedimento al transito ed all'uso de' riposi, de' tratturi e de' bracci di essi, i deputati generali de' detti censuarii potranno fare distinta relazione al direttore del Tavoliere, indicando nella medesima il tempo, il sito e la causa dell'impedimento

mento apportato all'uso di cui si è fatta menzione, ed il parere degli stessi deputati generali circa il più facile modo di rimuoverlo.

2. Il direttore del Tavoliere farà formare nella sua Direzione due copie conformi della relazione indicata nell'articolo precedente; una delle quali copie, con l'avviso di lui circa le cose che vi sono contenute, farà pervenire sollecitamente alla Direzione generale della Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, il cui direttore generale dovrà poi, con le sue osservazioni, farne invio al Ministero delle finanze.

Lo stesso direttore del Tavoliere, per mezzo del direttore de' rami riuniti della provincia nel cui territorio è il sito del tratturo, braccio e riposo di che si tratta nella relazione, manderà l'altra copia di essa al controllore delle contribuzioni dirette, sotto la ispezione del quale il suddetto sito si trova; ed al controllore medesimo, assistito dalle guardie del Tavoliere, darà incarico di verificare amministrativamente i fatti narrati nella relazione stessa, e darne ragguaglio alla Direzione del Tavoliere. Se in tale verificaione saranno raccolte prove di occupazione del suolo o di frequenti contravvenzioni, sarà proceduto come si trova prescritto ne' titoli II e III del presente regolamento.

3. In oltre i controllori delle contribuzioni dirette, nel distretto de' quali è situata una parte de' tratturi, bracci di essi e riposi laterali, dovranno sotto la loro responsabilità, e per mezzo de' direttori provinciali da cui dipendono, inviare al direttore del Tavoliere di Puglia una piena e particolare informazione dello stato in cui si trovano le dette parti de' riposi, bracci e tratturi, al terminare di ciascun mese, tanto per l'attitudine al transito degli animali, quanto per gli erbaggi. Essi controllori faranno a tal effetto una visita mensile de' siti qui sopra designati, valendosi negli atti d'una tal visita dell'opera delle guardie ordinarie o straordinarie, le quali dal direttore del Tavoliere saranno destinate per tal uopo alla loro dipendenza.

4. Altre

4. Altre due visite annuali saranno fatte , come sopra , da' controlori in ciascuno de' due mesi che precedono il tempo del transito degli animali de' censuarii per i tratturi. Queste visite avranno a scopo di proporre all'Amministrazione del Tavoliere ciò che si debba eseguire in via di urgenza , perchè con effetto i tratturi , bracci e riposi , nel prossimo transito del bestiame , si trovino atti al loro speciale uso.

5. Gli erbaggi de' tratturi e de' detti loro accessori sono unicamente destinati all' uso del nutrimento gratuito dei greggi e degli armenti de' censuarii pastori del Tavoliere per le due stagioni di transito annuale. Fuori a queste due stagioni o tempi del transito , il pascolo de' detti erbaggi è vietato a chiunque , come abusivo.

Coloro i quali pretendessero avere diritto di menare al pascolo degli stessi erbaggi i loro animali che non sono di transito , potranno sperimentare le loro ragioni in via di espedienza presso il Consiglio dell' Intendenza di Capitanata , che ha cognizione del contenzioso del Tavoliere di Puglia. Il Consiglio stesso , procedendo a termini abbreviati , pronunzierà intorno alla cessazione od al proseguimento del preteso uso di pascolo , o intorno alla necessità di permettere che gli animali delle poste intersecate da' tratturi e bracci di essi possano traversarli a *mazza battuta*. Tali pronunziazioni saranno , per la esecuzione , comunicate al direttore del Tavoliere , e non potranno essere impugnate con rimedii legali , restando alle parti interessate la facoltà di produrre ricorso amministrativo presso il Ministero delle finanze per gravi motivi che dimostrassero la necessità di modificare il deliberamento del Consiglio.

6. Rimanendo vietata la censuazione del suolo de' tratturi , de' bracci e de' riposi , l'erbaggio od estivo od invernale de' medesimi , ed il frutto degli alberi che in taluni luoghi vi hanno radice , potranno essere dalla Direzione del Tavoliere venduti o locati. Ma la locazione o la compravendita non può avere ad oggetto l'erbaggio del tempo del transito degli animali , e del mese della visita
an-

annuale che precede ciascuna delle due stagioni del detto transito.

7. Le offerte per compravendita o locazione, ne' sensi dello articolo precedente, saranno presentate al direttore del Tavoliere, il quale, udito l'avviso de' deputati generali de' censuarii pastori intorno a ciascuna delle offerte medesime, con l'avviso stesso e col suo parere, le farà pervenire al direttore generale della Cassa di ammortizzazione, che dovrà, con le sue osservazioni, mandarle al real Ministero delle finanze, il quale risolverà se le offerte suddette dovranno essere sottoposte a sperimento di subaste, o da tale sperimento dispensate. In qualunque caso, il contratto non avrà vigore, se non sarà confermato in virtù di approvazione speciale dal Ministero delle finanze.

8. L'approvazione preveduta nel precedente articolo 7 sarà sempre negata a' contratti, ne' quali non fosse indicato con precisione il tempo in cui si potrà esercitare un diritto sull'erbaggio, e individuata la zona di suolo su cui avrà effetto il contratto, con la designazione de' termini inamovibili e indicati nelle piante topografiche de' tratturi, bracci e riposi.

TITOLÒ II.

Delle reintegre.

9. Ciascuno de' controlori menzionati nell'articolo 2 del presente regolamento avrà copia delle indicate piante topografiche, per la parte compresa nel territorio del distretto. Tale copia sarà successivamente consegnata a coloro che gli succederanno nell'ufficio. In tutti i casi ne' quali è necessità fornire novella copia, il direttore del Tavoliere ne farà richiesta all'Intendente di Capitanata, presso cui si conservano le piante topografiche originali.

10. Il direttore del Tavoliere trovando nelle relazioni de' deputati generali de' censuarii pastori, nelle informazioni mensuali od annuali de' controlori, o ne' processi verbali, pruove od indizii di occupazione commessa
nel

nel suolo de' tratturi , bracci di essi o riposi laterali , o di mancanza e alteramento de' termini apposti nell'ultima reintegra , ne darà immediatamente ragguaglio all' Intendente di Capitanata , che ha l' incarico dello stralcio del commessariato civile , per la reintegra generale dei tratturi.

11. Il medesimo Intendente di Capitanata , raccolti i documenti che gli saranno inviati dal direttore , e disposta la opportuna verifica de' fatti , ove abbia luogo , discuterà in Consiglio d' Intendenza gli atti e le difese scritte in forma di memorie dalle parti interessate , e nello stesso Consiglio pronunzierà sulla reintegra del suolo occupato e de' termini di confinazione , rimanendo una tale pronunziatione soggetta al solo richiamo devolutivo presso la gran Corte de' Conti. L' autore del danno inferito ne' termini di confinazione sarà condannato alla rifazione del danno stesso , alle spese , ed al pagamento di una multa di ducati venti per ciascun termine. Quando il detto autore sia ignoto od insolubile , i termini mancanti o danneggiati saranno reintegrati a spese comuni dell' Amministrazione del Tavoliere e del possessore vicino , ne' sensi dell' articolo 568 delle *leggi civili* , e salvo il regresso. La parte delle spese , che è posta a carico del possessore , sarà riscossa a cura del ricevitore del Tavoliere di Puglia , con facoltà di usare le coazioni amministrative.

12. L' occupatore del suolo sarà condannato al rilascio della parte occupata , alla perdita de' materiali immessi nella medesima , delle piantagioni e seminagioni che abbia fatte in essa , non meno che di ogni altra opera e lavoro di qualunque specie , e condannato al ristoro dei danni ed interessi e delle spese , e ad una multa rispondente allo spazio di suolo occupato in ragione di ducati cento a versura. Il minimo di questa multa sarà di ducati venti. Sotto il nome di occupazione va compresa la dissodazione del suolo de' tratturi , bracci e riposi , la costruzione di edifizii senza sovrana concessione , lo scavo di

di fossi, la esportazione o l'ingombro permanente di materiali di qualunque specie.

13. Gli occupatori non solamente andranno soggetti alle disposizioni del precedente articolo; ma ben anche alle sanzioni degli articoli 426 a 429 delle *leggi penali*, che saranno loro applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

14. Qualora l'occupazione non impedisse l'uso proprio de' tratturi e de' bracci e riposi, l'Intendente di Capitanata, sull'avviso conforme del direttore del Tavoliere, potrà proporre al Ministero delle finanze che le condanne pronunziate nel Consiglio d'Intendenza contro l'occupatore, a dimanda del medesimo, siano equamente transatte.

15. Il direttore del Tavoliere, spedita la decisione del Consiglio d'Intendenza, formerà il carico delle multe e delle altre condanne pecuniarie pronunziate contro l'occupatore: il quale carico, vidimato dall'Intendente di Capitanata, sarà passato al ricevitore del Tavoliere, a fine di prepararne ed eseguirne la esazione, secondo le norme che sono in vigore.

16. La spedizione della decisione di condanna dal direttore del Tavoliere, per mezzo dell'Intendente di Capitanata, sarà inviata all'Intendente della provincia in cui deve aver luogo la reintegra della occupazione, a fine che si eseguano amministrativamente, e sotto la sorveglianza di quest'ultimo, le parti del pronunziato diverse dalle condanne pecuniarie.

17. Le spese di registro e bollo, poste a carico della Direzione del Tavoliere per gli atti della reintegra del suolo e de' termini, saranno notate a credito. Le altre spese di verifiche e simili saranno erogate dalla Tesoreria generale.

T I T O L O III.

Delle contravvenzioni.

18. La brigata delle guardie ordinarie del Tavoliere è destinata a preparare, co' verbali che, secondo le forme prescritte negli articoli seguenti, saranno redatti da coloro che la compongono, la punizione delle contravvenzioni commesse a danno de' tratturi, e de' bracci di essi e riposi laterali. Tutte le altre operazioni della brigata, le quali riguardano queste parti stesse del Tavoliere di Puglia, sia per le reintegre, e sia per la semplice amministrazione, saranno anche descritte in forma di verbali.

19. Oltre alle dette guardie ordinarie a cavallo, tutta la lunghezza de' tratturi sarà perlustrata da un numero proporzionato di guardie straordinarie a piedi, nominate dal Ministero delle finanze a proposta del direttore del Tavoliere, e udite le correlative osservazioni del direttore generale della Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico.

Il brigadiere avrà soldo mensile di ducati diciotto, e ciascuna delle guardie ordinarie avrà del pari soldo mensile di ducati dodici. Il detto brigadiere e le guardie ordinarie saranno nell'obbligo di mantenere il cavallo a proprie spese, e vestiranno una divisa uniforme.

Le guardie straordinarie non godranno alcun soldo, ma sarà loro conceduta, a proporzione de' servigi, una gratificazione mensile, che sarà prelevata dagl' introiti delle multe, e degli affitti e compre-vendite degli erbaggi, di cui è fatta menzione ne' precedenti articoli 6, 7 ed 8.

Le guardie straordinarie saranno a preferenza promosse nelle vacanze de' posti delle guardie ordinarie del Tavoliere di Puglia, e de' guardaboschi dello Stato.

La detta brigata e le guardie straordinarie saranno, a disposizione del direttore del Tavoliere, destinate a custodire una determinata parte de' tratturi, bracci e riposi, sotto la vigilanza locale de' controlori delle contribuzioni dirette, che faranno pervenire al medesimo direttore

rettore del Tavoliere rapporto mensile de' servigi prestati da ciascuno degl' individui della brigata e delle guardie nel distretto della loro destinazione..

20. Sussidiariamente poi tutti i guardaboschi dipendenti dalla Direzione della Cassa di ammortizzazione, e tutti i guardiani e guardaboschi comunali potranno formare verbali a carico de' contravventori de' quali si tratta nel presente titolo; ed a proposta del direttore del Tavoliere saranno remunerati con proporzionate gratificazioni.

21. Le contravvenzioni saranno sorprese nella flagranza; nella quale le guardie, i guardiani e i guardaboschi dovranno esercitare ogni diligenza per sequestrare gli animali, e tutti gl' istrumenti, gli oggetti ed i mezzi di trasporto con cui le dette contravvenzioni fossero commesse. Il processo verbale descriverà la flagranza e il sequestro, se questo abbia avuto effetto, e la consegna delle cose sequestrate, che incontanente dovrà essere fatta presso un eletto del comune nel cui territorio la contravvenzione è avvenuta. Gli animali, e gli altri oggetti sequestrati, che dimandassero spese di mantenimento e custodia, saranno in presenza dell' eletto rilasciati al proprietario, od a chi li custodiva nell' atto della contravvenzione, ritenendone solo una parte bastantepel suo valore al pagamento delle condanne pecuniarie prudenzialmente estimate, alle quali potrà dar luogo la contravvenzione medesima. La parte ritenuta in sequestro sarà, con la forma delle subaste, venduta nella Casa comunale, e il prezzo depositato nella cassa del comune, se tra giorni quindici dal sequestro non sarà fatto deposito o data valida garentia pel detto pagamento. Il prezzo, o gli oggetti non venduti, saranno restituiti al proprietario dopo la decisione del Consiglio d' Intendenza di Capitanata, e prelevato il pagamento delle condanne pecuniarie forse pronunziate nella stessa decisione.

22. Per la validità del processo verbale della contravvenzione si richiede lo intervento di due agenti forniti delle facoltà di procedere al detto verbale in forza del presente regolamento, o di un solo agente e due testimoni

moni idonei. Il processo verbale sarà fatto in due esemplari, de' quali uno sarà consegnato ad un eletto del comune, ritirandone ricevo, ed innanzi al medesimo, tra le ventiquattro ore seguenti alla flagranza della contravvenzione, ratificato con giuramento. L'altro esemplare sarà dalle guardie, e dagli altri che vengono in sussidio delle medesime, per mezzo de' sindaci del comune, spedito al direttore del Tavoliere, il quale ha l'obbligo d'inviarlo immantinenti all'autorità competente.

23. Il processo verbale della contravvenzione sarà scritto in carta senza bollo e registro, e vi sarà espresso:

1.° il luogo in cui la contravvenzione sia stata commessa;

2.° la specie della medesima;

3.° la persona dell'autore di essa, e de' complici, se ve ne siano conosciuti; e la condizione ed il domicilio di ciascuno di essi, dove sia noto;

4.° le circostanze del fatto, e le deposizioni che si fossero potute raccogliere;

5.° il numero e la qualità e specie degli animali, e degli altri effetti che fossero stati sequestrati nella flagranza, e la consegna di essi;

6.° la recidiva, o la reiterazione della contravvenzione, se ve ne sia indizio;

7.° il giorno, l'ora ed il luogo in cui è stato aperto, e quindi chiuso il processo verbale.

24. Le indicazioni annotate sotto i numeri 1, 5 e 7 dell'articolo precedente sono prescritte a pena di nullità; ed il processo verbale, redatto con le indicazioni stesse, e con l'intervento delle persone designate nell'articolo 22 del presente regolamento, farà fede sino alla iscrizione in falso principale.

25. Il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, avuti i verbali della contravvenzione, del giuramento di ratifica, e della vendita degli oggetti sequestrati, dove abbia avuto luogo, pronunzierà sulla contravvenzione nel termine di giorni dieci dalla presentazione de' verbali sud-

Atti. Durante un tal termine, il direttore del Tavoliere nell'interesse del fisco, e le controparti potranno presentare le loro difese scritte in forma di memorie.

26. Le contravvenzioni prevedute nel presente regolamento sono di due specie; secondo che talune impediscano il libero transito, e talune altre consistano nel pascolo abusivo degli erbaggi de' tratturi, bracci e riposi, e ne' danni arrecati alla produzione di tali erbaggi.

Qualunque ingombro temporaneo delle indicate parti del suolo del Tavoliere, se non è autorizzato espressamente dall'amministrazione pubblica, sarà punito con una multa non minore di ducati cinque, e non maggiore di ducati venti, oltre alla perdita del materiale immesso e degli strumenti adoperati a commettere la contravvenzione, ed oltre alla rifazione de' danni e delle spese. In caso di reiterazione, la multa sarà aumentata di un quarto, e aumentata di una metà in caso di recidiva.

Saranno soggetti alla medesima pena coloro che senza autorizzazione espressa e speciale avranno dissodato il suolo de' tratturi e loro accessori per estrarne radici di liquirizia, o per altra qualsivoglia cagione.

Coloro che senza avervi diritto avranno menato al pascolo sull'erba de' tratturi, de' bracci di essi e de' riposi, animali grossi nel numero di due o più, od animali piccoli nel numero di dieci o più, saranno puniti con una multa di ducati dieci a trenta. Questa multa sarà parimente aumentata di una metà o di un quarto in caso di recidiva o di reiterazione.

Pe' majali, senza differenza di età, immessi al numero di sei o più, la multa sarà doppia di quella che è statuita pel pascolo abusivo delle altre specie di animali.

Se l'ingombro, l'abuso del pascolo, o il danno qualunque, sia durato più di venti giorni, o se la estensione danneggiata sia uguale ad un carro di terreno, o maggiore, le multe da infliggere a' contravventori saranno estese dal triplo al quintuplo delle quantità prescritte di sopra, avuto riguardo al grado della colpa, alla quantità del

del danno inferito alla proprietà fiscale, al tempo del passaggio periodico delle greggi e degli armenti de' censuarii pastori, ed al guadagno abusivamente conseguito da' detti contravventori.

27. La punizione delle contravvenzioni non sarà di impedimento allo esercizio delle azioni penali ordinarie.

28. Le condanne pecuniarie pronunziate dal Consiglio d'Intendenza per le dette contravvenzioni saranno poste ad esecuzione a cura del direttore del Tavoliere. Contro i correi ed i complici saranno eseguite solidalmente.

Quando si trovi depositato il prezzo di animali, e di altre cose sequestrate nella flagranza della contravvenzione, la somma delle dette condanne, sino alla concorrente quantità prelevata dal detto prezzo, sarà da' cassieri od esattori comunali per mezzo delle ricevitorie distrettuali versata alla Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico.

Gli effetti confiscati per la contravvenzione saranno parimenti venduti, versandosi il prezzo di essi, come sopra, nella Cassa di ammortizzazione.

In mancanza di deposito, le dette condanne pecuniarie saranno eseguite dagli agenti, e con le forme prescritte per la riscossione delle contribuzioni dirette.

Le altre condanne pronunziate per le contravvenzioni saranno poste ad esecuzione, come è disposto per le reintegre nell' articolo 16 del presente regolamento.

29. L' Intendente di Capitanata ed il direttore del Tavoliere potranno congiuntamente, e per gravi motivi, raccomandare al Ministero delle finanze i contravventori, perchè le condanne contro i medesimi pronunziate sieno equamente transatte.

30. Il direttore del Tavoliere di Puglia farà a cura dell' amministrazione dare sollecitamente opera a restaurare, dove sia uopo di riparazioni, i danni apportati dalle contravvenzioni a' tratturi, bracci di essi e riposi laterali, perchè queste parti del Tavoliere di Puglia sieno sempre

*

pre

pre mantenute nel modo più conveniente alla loro propria destinazione.

Approvato : Caserta , il dì 14 di Dicembre 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5440.) *DECRETO col quale nella Direzione del Tavoliere di Puglia viene istituita una Cassa di prestanze in pro de' censuarii del suddetto demanio dello Stato , approvandosene il corrispondente regolamento.*

Caserta , 14 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione di questo medesimo giorno ;

Considerato il vantaggio che potrà provenire alle grandi industrie del Tavoliere di Puglia dall'apprestare ai censuarii , e massime a coloro che ivi esercitano la piccola pastorizia , un modo facile ad evitare i danni delle usure ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Nella Direzione del Tavoliere di Puglia è istituita una Cassa di prestanze a favore de' censuarii del Tavoliere medesimo.

2. Il fondo capitale della detta Cassa , che sarà per ora di ducati centomila , andrà composto , distribuito ed ammi-

ministrato come è prescritto nel regolamento qui annesso, e da Noi approvato.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURINA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

*REGOLAMENTO per una Cassa di prestanze a vantaggio delle
industrie sul Tavoliere di Puglia.*

De' 14 di Dicembre 1858.

TITOLO PRIMO.

Della formazione del fondo capitale.

ART. 1. Serviranno a comporre il fondo capitale della Cassa di prestanze:

1.° tutte le reste di qualunque specie dovute all'Amministrazione del Tavoliere fino a tutto l'anno 1856;

2.° i laudemii dovuti e non pagati all'Amministrazione medesima fino a tutto l'anno 1857;

3.° tutti gl'introiti straordinarii di qualunque natura, che si faranno dalla suddetta Amministrazione.

2. A tal fine de' cespiti suindicati non sarà fatto versamento presso la Cassa di ammortizzazione; ma dal ricevitore del Tavoliere saranno ritenuti con separato conto, e decadalmente versati nella Cassa di prestanze.

3. La Cassa di prestanze sarà istallata in Foggia tosto che i fondi summentovati avranno raggiunto un capitale di ducati ventimila, il quale continuerà ad essere aumentato da' cespiti segnati nell'articolo primo.

TITOLO II.

Delle operazioni che si fanno dalla Cassa di prestanze.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

4. La Cassa farà prestanze a' soli censuarii o fittuarii di terre del Tavoliere di Puglia, e sopra pegui di lane, for-

formaggi, olii, mandorle e cereali, pe' seguenti obbietti :

1.° per pagamento di canoni dovuti all'Amministrazione del Tavoliere nelle scadenze ordinarie di maggio, agosto e novembre, ed in quelle straordinarie, a' sensi della legge de' 13 di gennajo 1817, e de' rispettivi contratti di censuazione;

2.° per acquisto di erbaggi nell'ambito del Tavoliere ad uso di pascolo de' proprii armenti; e per le spese relative alla mena degli armenti, e raccolta de' frutti della pastorizia;

3.° per acquisto di semenze, spese di coltura e raccolto, e pagamento di estaglio delle terre di dominio diretto del Tavoliere, legittimamente in coltivazione.

5. Nello stato discusso annuale verrà assegnata la parte de' fondi che a ciascuno de' su indicati obbietti sarà relativa.

6. Su' pegni sopra indicati la Cassa darà a prestanza una somma non minore della metà, nè maggiore de' due terzi del valore del genere offerto in pegno, rimanendo il di più per lo rimborso delle spese e degl'interessi in caso di vendita per differenza di prezzo derivante dalle eventualità del commercio.

7. Il censista o fittuario che vorrà pignorare le sue derrate per uno degli obbietti segnati nell'articolo 4 dovrà prima farne la dimanda in carta senza bollo al direttore governatore della Cassa di prestanze, indicando l'obbietto della pignorazione, la natura delle derrate offerte in pegno, la precisa loro qualità, la quantità, la pervenienza, il recipiente in cui sono posti gli olii, ed il magazzino in Foggia in cui viene eseguito il deposito, qualora non si troveranno già destinate dall'Amministrazione le località addette a tali depositi.

8. Fino a quando la Cassa non avrà locali e magazzini proprii, la dimanda non potrà essere accolta, se non quando il richiedente avrà dimostrato che la derrata offerta in pegno legittimamente gli appartenga: la quale dimostrazione dovrà essere trovata soddisfacente dal direttore, rimanendo a sua speciale cura e responsabilità.

9. Se

9. Se sarà accolta la dimanda per la pignorazione, il direttore governatore della Cassa con sua ordinanza commetterà ad uno, o ad entrambi i periti di cui si parla negli articoli 34 e 40, lo esame della qualità, quantità e valore delle derrate offerte in pegno, rimanendo essi periti responsabili di quanto avranno asserito così circa la qualità e quantità, come in ordine al valore, cioè al prezzo corrente nel tempo dello apprezzamento.

Sul rapporto favorevole de' periti il direttore medesimo darà l'ordinanza affermativa per potersi procedere colle norme infrascritte alla pignorazione effettiva mediante deposito in Foggia.

La relazione di questi periti sarà fatta nel processo verbale di pignorazione, da redigersi da uno degli ajutanti che verrà nella circostanza destinato dal direttore con ordinanza in calce del rapporto favorevole de' periti, il quale assumerà il titolo di commesso invigilatore; ed adoperandosi i facchini della Cassa all' uopo destinati, si procederà coll' intervento del proprietario della derrata o del suo legittimo rappresentante, de' periti e del commesso invigilatore, alla verifica ed infondacazione delle derrate date in pegno, ed alla chiusura del magazzino, il quale avrà una toppa triclave, una pel proprietario, una pel cassiere, ed un' altra pel direttore governatore.

Le cure necessarie, secondo le consuetudini, ad impedire che le derrate soggette a deperimento si avviasero o deteriorassero, rimangono a carico e spese di colui che le ha date in pegno, indipendentemente dalle simili cure che per l' interesse che ha la Cassa alla conservazione del valore del pegno dovrà averne anche il direttore governatore.

Il proprietario pertanto è autorizzato a richiedere che in presenza degl' impiegati della Cassa da destinarsi dal direttore, possa egli entrare, secondo il bisogno, nel magazzino per dare al genere quelle cure che l' arte richiede.

La dimanda sarà presentata al direttore, il quale darà le disposizioni per l' apertura del magazzino, per la presenza

senza degli impiegati che dovranno vigilare le operazioni , e per la chiusura al termine di esse , affinchè tutto avvenga senza sottrazione del genere pignorato. Lo stesso potrà farsi sempre che colui che lo ha dato in pegno esponga il bisogno di farlo osservare ad un compratore. Vendendolo, non potrà l'acquirente ritirarlo nè in tutto, nè in parte, se prima non sia la Cassa soddisfatta di tutto il suo credito per sorte, interessi e spese.

Il processo verbale della pignorazione conterrà tutti i particolari circa la natura delle derrate, la precisa loro qualità e quantità, il recipiente in cui sono posti gli olii, e quanto altro possa influire alla distinzione e precisazione della cosa data in pegno; e sarà sottoscritto dai periti, dalla parte interessata, e dal commesso invigilatore, rilasciandosene alla parte una copia conforme, sottoscritta dallo invigilatore, e vistata dal direttore governatore della Cassa di prestanze.

10. Completatosi l'incartamento con gli adempimenti di cui si parla ne' precedenti articoli, verrà dal direttore rilasciato l'ordinativo sul cassiere per lo pagamento della somma concessa a prestito, distaccandosi a favore del mutuatario il corrispondente tallone dal registro di pignorazione di cui si parla nel *num.*^o 3 dell'articolo 23, dalla di cui matrice, nel caso d'inadempimento, sarà formato a carico del debitore inadempiente lo estratto esecutivo di cui è parola negli articoli 15 e 23.

11. Sulle somme date a prestanza sarà corrisposto dai debitori un interesse dal giorno della prestanza alla ragione del cinque per cento l'anno, da pagarsi insieme alla restituzione della sorte principale. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze potrà in seguito, secondo le circostanze, diminuire o accrescere tal misura.

La Cassa non potrà mai introitare il solo interesse alla scadenza del debito.

12. Gli utili che verranno alla Cassa andranno in aumento del fondo capitale, dedotte le spese di amministrazione, e quelle per concessioni di premi e d'incoraggiamenti, a' sensi degli articoli 22 e 43.

13. Lo

13. Le prestanze che farà la Cassa saranno pagate , in virtù dell'ordinativo di cui si parla nell'articolo 10, dal cassiere in Foggia a' rispettivi mutuatarii ; ed allo stesso cassiere saranno alla scadenza restituite le somme prestate , con gl'interessi e spese correlative.

14. Ogni rinnovamento del prestito è vietato. Soltanto in considerazione di straordinarie congiunture il direttore governatore ha la facoltà di concedere una dilazione , che non potrà oltrepassare un mese. Cotesta dilazione sarà produttiva d'interesse a favore della Cassa.

15. Scorsa la dilazione , e non verificatosi il pagamento , sarà formato dal registro di pignorazione di cui si parla nello articolo 23 il corrispondente estratto esecutivo, che verrà amministrativamente notificato alla parte debitrice ; e qualora fra il termine di quattro giorni non verrà effettuato il debito pagamento , sarà il pegno amministrativamente messo in vendita , e liberato all'asta pubblica al maggiore offerente a pronti contanti , e presente il debitore o chi legalmente lo rappresenti.

Tanto se il debitore o un suo procuratore sia presente , quanto se non intervenga , l'operazione della vendita amministrativa con subasta pubblica sarà eseguita innanzi al direttore governatore , assistito dal razionale segretario , con l'intervento del cassiere , e ne sarà formato processo verbale. Dal ritratto verrà pagato , a preferenza di qualunque altro credito , quello della Cassa di prestanze per ispese , interessi , e sorte capitale , rimanendo il supero per conto del debitore , o di chi vi abbia diritto acquisito.

16. Chi ha ottenuto una prestanza per uno degli obbietti indicati nell'articolo 4 , è abilitato a conseguirne un'altra per diverso obbietto ; ma non potrà l'istessa derrata data in pegno per l'una servire di garentia all'altra prestazione.

17. Chiunque abbia commesso frode nell'ottenere una prestanza , oltre alle pene stabilite dalle *leggi penali ed amministrative* in vigore , sarà punito ancora con essere
* escluso

escluso per sempre dal beneficio di ottenere soccorsi dalla Cassa di prestanze.

18. Il direttore governatore della Cassa porrà ogni cura perchè non resti in essa alcuna somma infruttuosa.

Allorchè nel corso dell'anno vedrà che una parte dei fondi, segnata nello stato discusso per uno degli obbietti indicati nell'articolo 4, sia superiore alle richieste, potrà domandarne al Ministero delle finanze la inversione a vantaggio di altra categoria, per la quale le richieste saranno maggiori del fondo assegnato.

19. Quante volte la somma ricavata dalla vendita del pegno non covrisse tutto l' avere della Cassa per sorte, interessi e spese, l'imputazione sarà fatta prima sulle spese, poi sugl'interessi ed in ultimo sulla sorte. La Cassa conserverà per tale resta ogni azione e diritto che le compete contro il debitore. Competeranno sempre alla stessa, oltre il privilegio sul prezzo della cosa data in pegno, stabilito nell'articolo 13, tutti quegli altri privilegi che derivano dalle leggi secondo la natura e l'oggetto del prestito.

20. Competono anche alla Cassa tutti i diritti e privilegi che trovansi concessi all'Amministrazione del Tavoliere per la riscossione delle sue rendite, non esclusa la competenza del contenzioso del Tavoliere.

21. Allorchè il debitore avrà integralmente pagato la sorte, gl'interessi e le spese, esibirà al direttore la ricevuta, ed il direttore darà in piedi del verbale di pignorazione l'ordine della liberazione del genere. Di tale adempimento, colla restituzione delle chiavi, sarà fatta analoga dichiarazione in continuazione del verbale medesimo, la quale sarà sottoscritta dal pignoratario o suo legittimo rappresentante, e varrà di quietanza generale ed assoluta del genere, così per la sua qualità, come per la quantità.

22. Il direttore governatore della Cassa proporrà in ciascun anno al Ministero di finanze un fondo di premio tolto dagli utili netti della Cassa medesima, per essere di-

distribuito, in seguito a ministeriale approvazione, in acquisto di animali di puro sangue per lo meglioamento delle razze, da farne godere lo innesto a que' censuarii o fittuarii pastori che se ne dimostrassero meritevoli; ovvero in acquisto di alberetti, polloni o semenze, da concedersi a que' censuarii o fittuarii agricoli che si fossero segnalati nel migliorare le terre e le piantagioni, specialmente di alberi, nello introdurre nuove colture sulle terre legittimamente dissodate. Egli farà in modo però che venga sempre incoraggiata a preferenza la pastorizia.

23. La scrittura sarà condotta e contenuta ne' seguenti libri:

1.° il giornale;

2.° il libro di entrata o introito;

3.° quello di uscita o esito;

4.° il registro de' pegni o de' prestiti, dal quale registro scritto a matrice saranno troncati i talloni.

Esso sarà ordinato alfabeticamente, e nel caso in più volumi, aprendovisi in testa le rubriche per additare il numero, il nome del pignorante, la cosa pignorata, la stima di essa, la somma data e restituita.

24. Nel corso di gennajo di ciascun anno saranno renduti i conti morali e materiali, ed il bilancio generale.

Il direttore sarà tenuto a dare il bilancio generale, facendolo per mezzo dell'Amministrazione generale del demanio pervenire ne' modi di regola alla gran Corte de' conti; ed oltre a ciò dovrà dare un conto morale, che per mezzo dell'Amministrazione stessa sarà sottoposto al Ministro delle finanze.

Il conto materiale sarà dato dal cassiere, e per l'organo dell'Amministrazione suddetta sarà fatto pervenire alla gran Corte de' conti per essere discusso e giudicato.

L'Amministrazione generale farà, tanto sul conto morale, quanto sul bilancio, o sul conto materiale, le sue osservazioni e concordanze.

25. In epoche determinate, o sempre che il Ministro delle finanze giudicherà conveniente, sarà fatta una verifica delle operazioni fatte dal direttore, e dello stato

ma-

materiale della Cassa, da persona che il Ministro medesimo volta per volta destinerà.

Il verificatore ne farà distinto verbale e motivato rapporto, che presenterà al Ministro, per darsi o provocarsi gli analoghi provvedimenti ministeriali o sovrani.

C A P I T O L O II.

Delle prestazioni per pagamento di canoni.

26. Le prestazioni per pagamento di canone non possono farsi che il giorno dopo la scadenza, ed in vista del certificato dell'uffiziale controllo della Direzione del Tavoliere, relativo al corrispondente carico.

27. Il suddetto certificato verrà rilasciato in piede della dimanda di cui si parla nell'articolo 7, ed alla cifra del carico sarà aggiunta una somma prudenzialmente corrispondente alle spese di pignorazione e deposito delle derrate offerte in pegno, di cui si parla nell'articolo 9.

28. La dimanda per ottenere la prestazione per pagamento di canone dovrà presentarsi almeno tre giorni prima della scadenza, nel quale termine avranno luogo gli adempimenti disposti col suddetto articolo 9.

29. La somma prestata per pagamento del canone verrà versata dal cassiere della Cassa di prestanze nella Cassa del Tavoliere per conto del mutuatario; e se ne prenderà nota nel registro di pignorazione a matrice indicato nel numero 4 dell'articolo 23.

30. Le prestanze per pagamento di canone saranno fatte con la scadenza a tre mesi dall'epoca della prestazione.

C A P I T O L O III.

De' prestiti a vantaggio della pastorizia.

31. Le prestanze per acquisto di erbaggi nell'ambito del Tavoliere ad uso di pascolo de' proprii armenti dovranno essere fatte per la statonica nel mese di aprile, e per la vernotica nel mese di ottobre di ciascun anno.

Quelle

Quelle per le spese della mena degli armenti, nel trimestre da ottobre a dicembre.

E quelle per raccolta de'frutti, nel trimestre da febbrajo ad aprile.

32. La dimanda diretta ad ottenere le prestanze menovate nel precedente articolo dovrà presentarsi non più tardi della metà de'mesi nello articolo medesimo indicati.

Oltre a quello che trovasi prescritto nell' articolo 7, verrà in essa indicato ancora il numero e la specie degli armenti menati al pascolo, il sito e la estensione del fondo cui sono destinati, e le condizioni secondo le quali è stata acquistata l'erba del pascolo.

33. Tali prestanze saranno fatte direttamente allo industrioso pastore richiedente, e colle scadenze a sei mesi dal dì della prestazione.

C A P I T O L O IV.

De' prestiti nell' interesse dell' agricoltura.

34. Le prestazioni per acquisto di semenze, o per ispeso di coltura o di ricolto, non potranno farsi che nel corso del mese precedente all'epoca della semina, coltura o ricolto rispettivo.

Quelle per pagamento di estaglio, nel giorno seguente alla scadenza del medesimo.

Il direttore governatore della Cassa, intesi il perito o i periti da lui chiamati, curerà l'esatto adempimento di tale disposizione.

35. Per le prestanze per pagamento di estaglio dovrà offrirsi una pignorazione speciale. Desse saranno regolate dal disposto nell' articolo 6 e seguenti; ma non potranno ammettersi domande per tale oggetto, senza che costi dal certificato dello ufficiale controllo della Direzione del Tavoliere, da notarsi in calce della domanda medesima, di essere stato già soddisfatto il canone dovuto al Tavoliere.

36. La domanda per le prestazioni di cui è parola nel precedente articolo, oltre a quanto trovasi prescritto nell' ar-

l'articolo 7, indicherà pure il sito e la estensione delle terre a coltivarsi, la specie della coltura, e le condizioni dello affitto, se il richiedente non è censuario, ma fittuale delle terre medesime.

37. Le prestazioni di cui si parla nel presente capitolo IV saranno fatte allo industrioso agricola richiedente, con la scadenza all'epoca del raccolto.

T I T O L O III.

Dell'amministrazione della Cassa di prestanze, e de' suoi impiegati.

C A P I T O L O P R I M O.

Disposizioni generali.

38. La Cassa di prestanze a vantaggio della pastorizia e dell'agricoltura sul Tavoliere di Puglia verrà governata dal direttore del Tavoliere medesimo, il quale per tale ufficio assumerà il titolo di direttore governatore.

39. Dessa avrà i seguenti impiegati:

- un cassiere;
- un razionale segretario;
- due ajutanti;
- due periti;
- un facchino stipendiato;
- due magazzinieri.

C A P I T O L O II.

Del direttore governatore della Cassa di prestanze.

40. Il direttore governatore rappresenterà la Cassa in tutti gli atti che occorrono per l'amministrazione e per l'esercizio de' diritti della stessa; firmerà la corrispondenza; trarrà i mandati sopra il cassiere; e destinerà, secondo le circostanze, uno o più periti per la verifica e valutazione delle derrate offerte in pegno, non che uno o più facchini per la infondacazione e deposito delle medesime.

41. Egli,

41. Egli, appena che a' termini dell'articolo 3 sarà istallata la Cassa di prestanze, proporrà il progetto dello stato discusso pel prossimo anno, che verrà sottoposto all'approvazione del Ministero di finanze.

Nella prima settimana di dicembre di ciascun anno sarà da lui compilato e trasmesso per l'approvazione al Ministero istesso il progetto dello stato discusso per l'anno seguente.

Nella medesima epoca della prima settimana di dicembre egli proporrà il fondo di premio di cui si parla nell'articolo 22.

In tali progetti e proposta sarà sempre riguardato con maggior favore l'incoraggiamento della pastorizia.

42. Il servizio interno della Cassa di prestanze verrà regolato dal direttore governatore della stessa.

43. Al direttore governatore, in compenso degl'incarichi di cui per la Cassa di prestanze viene rivestito, sarà corrisposto un premio del due per cento sugli utili che si verificheranno e liquideranno in fine di ogni anno. L'ammontare di esso però per ciascun anno non potrà essere minore di ducati centoventi, nè maggiore di ducati dugentoquaranta. Per le spese di scrittojo gli saranno corrisposti ducati dieci al mese.

C A P I T O L O . III.

Del cassiere e degli altri impiegati.

44. Il cassiere della Cassa di prestanze verrà nominato da S. M. il R^e N. S. sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato delle finanze.

45. Desso dovrà dare una cauzione di rendita iscritta, rappresentante un capitale di ducati diecimila calcolato alla pari; e percepirà l'annuo soldo di ducati centottanta.

46. Egli sarà esclusivamente depositario di tutte le somme di cui la Cassa farà introito; e che conserverà in una cassa a tre chiavi, delle quali una rimarrà presso di lui, un'altra sarà custodita dal direttore, e la terza dal
ra-

razionale controllo. A misura che occorrerà una somma per prestiti o altri esiti da farsi, sarà essa estratta dalla cassa, redigendosene verbale; e lo stesso si farà ogni volta che occorrerà versarvi somme per introiti verificatisi.

47. Il cassiere del Tavoliere di Puglia, mediante il corrispondente aumento di cauzione, potrà essere nominato contemporaneamente cassiere della Cassa di prestanze, per la quale terrà scritture e cassa separate, e darà un conto distinto.

48. Gli altri impiegati della Cassa medesima saranno nominati dal Ministro delle finanze sulla proposizione del direttore del Tavoliere.

A' medesimi saranno corrisposti i seguenti soldi:

al razionale segretario annui ducati centottanta;

a ciascuno ajutante annui ducati centoquarantaquat-

tro;

al facchino stipendiato l'annua mercede di ducati sessanta;

a ciascun magazzinoiere ducati novantasei.

Come prima la Cassa sarà fornita di magazzini e locali proprii, saranno nominati de' magazzinoieri conservatori, con cauzioni e soldi proporzionati; ed i loro doveri, responsabilità e servizio verranno fissati in altro apposito regolamento.

49. Vi sarà un controllo alla Cassa con la corrispondente scrittura. Questo incarico sarà per ora affidato al razionale segretario, il quale dovrà per ciò prendere ragione, vistandole, di tutte le carte rappresentanti operazioni contabili d'introito e di esito.

50. A' periti sarà corrisposta una indennità per le diverse operazioni delle quali saranno incaricati, secondo una tariffa che sarà proposta dal direttore ed approvata dal Ministro delle finanze.

51. Il facchino stipendiato avrà l'obbligo di rispondere delle operazioni degli altri facchini, che, chiamati dal direttore governatore, verranno adibiti nelle circostanze.

Ed

Ed a questi ultimi, per la infondacazione e sfondacazione delle derrate date in pegno, sarà corrisposta la mercede alla seguente ragione:

Per ogni cantajo di lana e formaggi, grana tre;
» di olii, grana due;
» di mandorle e cereali, grano uno.

52. Tanto le indennità de' periti, che la mercede dei facchini saranno tassate dal direttore governatore, e messe a carico de' mutuatari come spese di deposito, facendosene ritenuta sulla somma concessa a prestito.

53. Potrà il direttore governatore al termine dell'anno proporre al Ministro delle finanze una somma a titolo di gratificazione a favore di uno o più impiegati, ed anche per aumento di spese di ufficio, visto l'eccesso degli utili netti della Cassa, la importanza de' travagli sostenuti, non che l'aumento delle spese di scrittojo.

54. A misura che lo sviluppo delle operazioni della Cassa lo esigerà, e la esperienza del servizio potrà suggerirlo, saranno apportate al presente regolamento tutte quelle aggiunzioni e modifiche che saranno necessarie, e che tenderanno allo incremento delle operazioni stesse, ed alle maggiori agevolzze che la maggior prosperità delle industrie agricole e pastorali sarà per richiedere.

Approvato: Caserta, il dì 14 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5441.) *DECRETO che accorda il titolo di arciconfraternita alla congregadel Glorioso Patriarca S. Giuseppe nel comune di Gaeti in Terra di lavoro, senza ledersi la precedenza già conceduta con decreto de' 4 di agosto 1857 all'arciconfraternita ivi stabilita sotto il titolo dei Bianchi della Natività di MARIA SANTISSIMA, volgarmente detta dell' Olivo. (Napoli, 14 Dicembre 1858.)*

(N.º 5442.)

(N.º 5442.) *DECRETO autorizzante lo stabilimento nel comune di Nusco di una Casa di religiose Terziarie , Figlie delle Sacre Stimate di S. Francesco d' Assisi.*

Caserta , 14 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il Vescovo di Nusco a stabilire in quel capoluogo una Casa di religiose Terziarie, Figlie delle Sacre Stimate di S. Francesco d' Assisi, onde educare ed istruire le fanciulle povere.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e dell' istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5443.) *DECRETO con cui si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa di PP. Carmelitani Calzi nel comune di Oria.*

Caserta , 14 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo lo stabilimento nel comune di Oria, provincia di Terra d'Otranto, di una famiglia religiosa di PP. Carmelitani Calzi, con la dotazione che si è offerta da quel Vescovo in ducati tremila, e propriamente nel soppresso convento de' Minimi, quivi esistente, appartenente ora a' Carmelitani del convento di Mesagne.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. ecclcs.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5444.) *ATTO SOVRANO di assenso pel matrimonio da contrarsi da S. A. R. il DUCA DI CALABRIA DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO PRINCIPE EREDITARIO con S. A. R. la PRINCIPessa D.ª MARIA SOFIA AMALIA DUCHessa IN BAVIERA.*

Caserta, 15 Dicembre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

SUA ALTEZZA REALE DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO, DUCA DI CALABRIA, nostro diletteissimo Primogenito, ci ha domandato il permesso, secondo gli usi e lo statuto di Famiglia, per contrarre matrimonio a norma delle leggi del Regno con SUA ALTEZZA REALE la DUCHessa MARIA SOFIA AMALIA di Baviera, figlia di SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo PRINCIPE MASSIMILIANO DUCA IN BAVIERA;

E piacendo a Noi come Capo e come Sovrano della nostra Real Famiglia aderire a tal lodevole suo desiderio;

Veduto l'atto sovrano de' 12 di marzo 1836;

Dichiariamo ed ordiniamo quanto segue.

ART. 1. Concediamo il nostro assenso e beneplacito

SO-

SOVRANO a SUA ALTEZZA REALE il PRINCIPE EREDITARIO DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO, nostro amatissimo Primogenito, pel matrimonio che egli chiede di contrarre con SUA ALTEZZA REALE la DUCHESSA MARIA SOFIA AMALIA di Baviera, Figlia di S. A. R. il Serenissimo PRINCIPE MASSIMILIANO DUCA IN BAVIERA.

2. Nel trasciversi l'atto della seguita celebrazione del matrimonio, che avrà luogo tra il prelodato REAL PRINCIPE EREDITARIO DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO e la REAL PRINCIPESSA MARIA SOFIA AMALIA di Baviera, su' registri dello stato civile della Real Famiglia, sarà fatta menzione dell' autorità che Noi v' interponiamo col presente nostro atto sovrano.

3. Questo nostro atto sovrano sarà riconosciuto dal nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia, e contrassegnato dal nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e sarà registrato e depositato nello archivio della Presidenza del Consiglio de' Ministri.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato, LUIGI PIONATI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 5445.) *DECRETO col quale si dispensa agli adempimenti prescritti dagli articoli 68 e 176 delle leggi civili in occasione del matrimonio di S. A. R. il PRINCIPE EREDITARIO DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO DUCA DI CALABRIA con S. A. R. la PRINCIPESSA MARIA SOFIA AMALIA DUCHESSA IN BAVIERA.*

Caserta, 15 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. CC. EC.

Veduti gli articoli 68 e 176 delle *leggi civili*, non che i nostri reali decreti de' 24 di febbrajo 1843 e 17 di febbrajo 1848 ;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. Dispensiamo agli adempimenti prescritti dagli articoli 68 e 176 delle *leggi civili* per lo matrimonio da celebrarsi tra S. A. R. il **PRINCIPE EREDITARIO** del Regno delle Due Sicilie D. **FRANCESCO MARIA LEOPOLDO** , nostro amatissimo Figliuolo primogenito , con S. A. R. la **DUCHESSA MARIA SOFIA AMALIA** Figliuola di S. A. R. il Serenissimo **PRINCIPE MASSIMILIANO DUCA IN BAVIERA**.

2. Seguìto che sarà il suddetto matrimonio, e trasmesso nelle consuete forme l' analogo documento , il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia, nella qualità di ufiziale dello stato civile della nostra real Casa, ne trascriverà il corrispondente atto sui registri dello stato civile.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **LUIGI PIONATI**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA**.

—————

(N.º 5446.) *DECRETO col quale si fissa l' assegnamento di
S. A. R. il PRINCIPE EREDITARIO D. FRANCESCO MARIA
LEOPOLDO DUCA DI CALABRIA.*

Caserta , 15 Dicembre 1858.

**FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA ,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.**

Dovendosi provvedere alle spese necessarie per lo mantenimento del nostro amatissimo Figliuolo **PRINCIPE EREDITARIO SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA D. FRANCESCO MARIA LEOPOLDO** ora che Egli va a sposare
l' Au-

L'Augusta PRINCIPESSA SUA ALTEZZA REALE DONNA MARIA SOFIA AMALIA DUGHessa IN BAVIERA ;

Viste le precedenti sovrane risoluzioni emanate per lo assegnamento del nostro Augusto Genitore , di f. r. , qual Duca di Calabria, elevato a ducati seicentomila annui a carico delle Due Tesorerie generali del Regno ;

Volendo Noi conciliare tale assegnamento con lo stato attuale delle anzidette due Tesorerie generali ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. L' assegnamento di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA DON FRANCESCO MARIA LEOPOLDO nostro diletto Figliuolo è fissato per ora nella somma di annui ducati centosessantamila , salvo ad aumentarsi secondo che l' esperienza ne dimostrerà il bisogno, e specialmente nella sopravvenienza di prole.

2. Questa somma, detratto il decimo, verrà dal primo di gennajo prossimo pagata per dodicesimi dalle anzidette due Tesorerie generali, colla proporzione stabilita dalle leggi fondamentali pe' pesi comuni alle due parti del Regno , alla Soprantendenza generale della nostra real Casa , la quale s' incaricherà di tutto che possa occorrere per lo mantenimento degli Augusti Reali Sposi.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri , il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro , non che il Soprantendente generale della nostra Casa reale , sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5447.)

(N.º 5447.) *DECRETO che concede il sovrano beneplacito all' arciconfraternita del SS. SACRAMENTO in Capurso in Terra di Bari a fine di accettare il pio legato disposto in suo vantaggio da Francesco Caldarulo con testamento pubblico de' 26 di agosto 1842 pel notajo Francesco Bon-danese , con le condizioni e clausole ivi additate , e salvo i dritti de' terzi ed il notamento di detto legato e degli ob-bligli annessivi nella platea corrispondente. (Napoli , 45 Dicembre 1838.)*

(N.º 5448.) *DECRETO autorizzante la chiesa di S.^a MARIA del Piliero in S. Niccola alla Dogana in Napoli ad ac-cettare la donazione fattale da' germani D. Pietro e D. Gennaro Cimmino per fondazione di una cappellania.*

Napoli , 15 Dicembre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'atto fra vivi de' 13 di maggio 1856 per notar *Gaetano Carnevale* residente in Napoli , per lo quale i germani *D. Pietro* e *D. Gennaro Cimmino* donarono alla chiesa di S.^a **MARIA** del Piliero in S. Niccola alla Dogana in questa capitale una rendita di annui ducati novanta inscritta sul gran Libro del debito consolidato , con ob-bligo della fondazione di una cappellania per celebra-zione quotidiana di messe ;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominiî oltre il Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo alla chiesa di S.^a **MARIA** del Pi-liero in S. Niccola alla Dogana in Napoli il nostro be-
ne-

neplacito , perchè possa accettare la sopraddetta pia donazione fattale da' germani *D. Pietro* e *D. Gemmaro Cimmino* , con le condizioni e clausole espresse nell' atto su mentovato ; salvi però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Della pia donazione di cui trattasi , e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea della ridetta chiesa per curarsene la stretta osservanza.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia , e dell' interno, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati , ciascuno per la parte sua , dell' esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
FERDINANDO TROJA.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 231.

(N.° 5449.) *DECRETO che dà la facoltà al comune di S. Paolo in Terra di lavoro di alienare a favore delle sorelle Anna Maria e Carmela Velotti un pezzo di suolo pubblico della lunghezza di palmi settanta, e della larghezza di un palmo, ad oggetto di raddrizzare il muro di prospetto di una loro casa sita nella pubblica piazza, per lo prezzo di ducati quattro e grana 90, e con le condizioni racchiuse nella bozza d'istrumento de' 4 di settembre 1858, omologate dal Consiglio d'Intendenza con avviso de' 15 di detto mese. (Napoli, 15 Dicembre 1858.)*

(N.° 5450.) *DECRETO che concede l'autorizzazione alla Commissione amministrativa di beneficenza di Pratola nel Principato ulteriore di accettare le pie disposizioni fatte in favore de' poveri del comune istesso da D. Michele Jennaco mediante due testamenti, l'uno pubblico de' 28 di novembre 1848 pel notajo in Prata Serafino Grillo, l'altro olografo de' 9 di giugno 1852 presso il notajo Domenicantonio di Giacomantonio residente in Montemiletto; con dovere però eseguirsi le condizioni e clausole espresse negli atti suddetti, e prendersi nota delle*

15

dispo-

disposizioni medesime e degli obblighi che vi sono annessi nella platea corrispondente , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 45 Dicembre 1858.)

(N.° 5454.) **DECRETO** riguardante lo stabilimento nel comune di Chiajano di una Casa religiosa di Padri della Congregazione del Beato Pietro da Pisa.

Napoli , 17 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE KREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vista la deliberazione del decurionato di Chiajano per istituirsi nel comune medesimo una Casa di reverendi Padri della Congregazione del Beato Pietro da Pisa , con l'obbligo della istruzione primaria ;

Visto l'atto di adesione del Padre provinciale del suddetto Ordine religioso ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 4. Nel comune di Chiajano in provincia di Napoli è istituita una Casa religiosa di Padri della Congregazione del Beato Pietro da Pisa , con l'obbligo della istruzione primaria.

2. Sarà assegnato a' detti Padri lo intero locale dell'attual Casa comunale , costruendosi per uso de' medesimi una piccola chiesa.

3. Si pagheranno a' Religiosi ducati sessanta per una sola volta , ed annualmente ducati cinquanta dal comune , sopprimendosi la pubblica scuola in Chiajano e Polvica.

4. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica , e quello

quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. ecclcs.
e della istruzione pubblica*
Firmato, F. SCORZA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5452.) *DECRETO col quale si concede privativa al Signor Giovanni Pattison per una nuova disposizione di perno e bronzina per le ruote idrauliche orizzontali.*

Napoli, 17 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto lo avviso della Consulta de'nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Giovanni Pattison* privilegio di anni cinque ne' nostri reali domini continentali, ne' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per una nuova disposizione di perno e bronzina per le ruote idrauliche orizzontali; restando libero alle amministrazioni pubbliche di valersene qualora il credano espediente, e salvo il diritto ad altri di costruire ed adoperare qualunque disposizione di perno differente da quella del *Pattison*.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, BIANCINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5453.)

(N.° 5453.) *DECRETO che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Staletti nella seconda Calabria ulteriore ad alienare a favore di D. Francesco Saverio Mantella la casa, che la Beneficenza istessa possiede in contrada Olmi, per lo prezzo di ducati quattrocentosettantuno e grana 30 netti, che lo acquirente riterrà in suo potere, corrispondendo sul medesimo un'annua prestazione alla ragione del quattro per cento netto; serbati tutti gli altri patti risultanti dagli atti di aggiudicazione. (Napoli, 18 Dicembre 1858.)*

(N.° 5454.) *DECRETO col quale la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Pescopagano in Basilicata è autorizzata a concedere in enfiteusi a D. Biagio Pinto il fondo rustico, che la Beneficenza medesima possiede in contrada Braide o Coste del Guarro, per l'annuo canone netto di un ducato e grana 50, serbati i patti e le condizioni di che trattasi nel verbale di aggiudicazione. (Napoli, 18 Dicembre 1858.)*

(N.° 5455.) *DECRETO col quale si stabilisce un novello ordinamento organico dell'Amministrazione generale delle monete, e si approva un regolamento intorno al servizio ed agl'impiegati della medesima.*

Caserta, 20 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo stabilire un diffinitivo ordinamento organico corrispondente alle attuali condizioni dell'Amministrazione generale delle monete, e promuovere sempre più l'ulteriore sviluppo de' diversi rami di servizio alla medesima confidati;

Visto il real decreto de' 26 di luglio 1824, non che l'altro real decreto de' 15 di giugno del corrente anno, col quale è stata istituita presso il gabinetto d'incisione nella regia

regia Zecca una Scuola per la istruzione nell'arte d'incidere in acciaio ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. All'Amministrazione generale delle monete sarà preposto un direttore generale, che sarà il reggente del Banco delle Due Sicilie, alla cui immediata subordinazione sarà il segretario generale del Banco, anche pel servizio della predetta Amministrazione generale.

I rispettivi loro soldi continueranno, come di presente, a gravitare sullo stato discusso del Banco.

2. La contabilità dell'Amministrazione generale sarà diretta da un razionale della gran Corte de' conti, il quale ritenendo gli averi annessi alla sua carica, e continuando ad esercitarne le funzioni, riceverà in oltre una indennità di annui ducati trecentosessanta.

3. Verranno addetti alla corrispondenza ed alta scrittura i seguenti impiegati ; cioè :

un ufficiale di ripartimento con la qualità di controllore, col soldo di mensuali ducati ottanta ; il quale come incaricato del tesoro dovrà dare una cauzione di annui ducati quattrocento di rendita, cinque per cento, iscritta sul gran Libro ;

due ufficiali di carico di primo rango, col soldo di mensili ducati cinquanta per ciascuno, con l'incarico l'uno di capo del segretariato, e l'altro di contabile del tesoro, dovendo questo ultimo dare una cauzione eguale a quella del controllore ;

due ufficiali di carico di secondo rango, con ducati quaranta per ciascuno ;

un ufficiale di prima classe, primo rango, col soldo di mensili ducati trentacinque ; il quale avrà l'incarico di ricevitore di garentia, e darà una cauzione di annui ducati trenta in rendita iscritta sul gran Libro ;

oltre

tre ufiziali di prima classe, secondo rango, col soldo di mensili ducati trenta per ciascuno;

tre ufiziali di seconda classe, primo rango, col soldo di mensili ducati venticinque per ciascuno;

quattro ufiziali di seconda classe, secondo rango, col soldo di mensili ducati venti per ciascuno;

tre ufiziali di terza classe, primo rango, col soldo di mensili ducati quindici per ciascuno;

quattro ufiziali di terza classe, secondo rango, col soldo di mensili ducati dieci per ciascuno;

due soprannumerarii, col soldo di mensili ducati cinque per ciascuno;

quattro alunni senza soldo.

4. Saranno destinati pe' saggi di zecca e di garentia:

un ispettore de' saggi col soldo di mensili ducati sessantacinque; il quale come incaricato del tesoro darà una cauzione di annui ducati quattrocento in rendita, cinque per cento, iscritta sul gran Libro;

un saggiatore di garentia col soldo di mensili ducati cinquantacinque;

un comprovatore di zecca col soldo di mensili ducati quarantacinque;

un saggiatore di zecca col soldo di mensili ducati quarantuno;

un ajutante al saggiatore di garentia col soldo di mensili ducati venticinque;

due altri, col soldo di mensili ducati venti per ciascuno;

due altri, col soldo di mensili ducati dieci per ciascuno;

un soprannumerario col soldo di mensili ducati cinque;

sei alunni senza soldo.

5. Agli ufizi meccanici verranno addetti:

un pesatore delle monete col soldo di mensili ducati venticinque;

un pesatore di garentia col soldo di mensili ducati venti;

un

un pesatore soprannumero col soldo di mensili ducati cinque ;

un bollatore di garanzia col soldo di mensili ducati dodici ;

un altro col soldo di mensili ducati dieci ;

due altri col soldo di mensili ducati otto per ciascuno.

6. Vi sarà in oltre un direttore per la fabbricazione delle monete con mensili ducati ottanta; ed un ispettore de' saggiatori, con l'incarico di sorvegliare e dirigere la raffineria, con mensili ducati trenta.

7. Il gabinetto d'incisione sarà composto da un direttore col soldo di mensili ducati quaranta; da un primo incisore de' ritti, e da un primo incisore pe' rovesci, ognuno con ducati trentasei; da un secondo incisore dei ritti con ducati ventisette; da un altro pe' rovesci con ducati ventiquattro; da un ajutante incisore di primo rango con ducati diciotto; da due di secondo rango con ducati dodici per ognuno; da due altri di terzo rango con ducati dieci per ciascuno; e da cinque alunni senza soldo.

8. Vi sarà ancora un architetto col soldo di mensili ducati sei, ed un cappellano, al quale, oltre a mensuali ducati sei per la celebrazione della messa, saranno corrisposti altri mensili ducati tre.

9. Verranno addetti presso l'Amministrazione generale un usciere custode col soldo di mensili ducati quindici; due barandieri, uno con ducati otto e l'altro con ducati sei; un portinajo con ducati dodici, e tre facchini del Banco.

10. Tutti i suddetti impiegati, ad esclusione di quelli indicati nel seguente articolo, saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

11. Il cappellano, l'architetto, i soprannumerarii, i pesatori, i bollatori, l'usciere, i barandieri ed il portinajo saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze in seguito di rapporto del direttore generale.

Gli

Gli alunni ed i facchini verranno prescelti dal direttore generale.

12. Le promozioni tra gl'impiegati addetti alla corrispondenza e alla scrittura, a' saggi di zecca e di garentia, e agli uffizii meccanici, saranno accordate in ragione dell'antichità, qualora sia congiunta al merito, che consisterà principalmente nell'assiduità, nello zelo, e nell'abilità relativa a' diversi uffizii. E quanto agl'impiegati addetti alla corrispondenza e alla scrittura, si avrà particolare considerazione di coloro che a'suddetti requisiti di merito accoppieranno una estesa conoscenza delle diverse parti del servizio.

Le piazze di risulta verranno conferite agli alunni della Amministrazione in seguito di concorso da tenersi in presenza del direttore generale sopra materie attenenti al servizio dell'Amministrazione. Saranno ammessi al concorso quegli alunni, pe' quali concorra il requisito di una lodevole assistenza pel corso di un anno almeno.

13. I saggiautori della zecca e della garentia tanto in Napoli quanto nelle provincie saranno prescelti tra coloro che versati nella chimica abbiano speciali cognizioni di docimastica.

14. Gli alunni del gabinetto d'incisione ascenderanno per via di concorso al posto d'incisore di terzo rango; e l'esperimento cadrà sulla incisione di una medaglia, o sulla esecuzione di altra opera a scelta del direttore generale.

Nelle promozioni fra gli ajutanti di secondo e terzo rango si terrà unicamente considerazione de' lavori che avranno eseguiti, e dell'assistenza prestata nel gabinetto.

Si otterrà per via di concorso il passaggio a secondo incisore. E la provvista de' posti di primi incisori si farà tenendo presente l'assiduità del servizio, e la quantità ed il pregio de' lavori eseguiti pel gabinetto, congiuntamente al merito da sperimentarsi per via di concorso sul modo d'incidere in acciaio, e su' saggi di modellazione e di disegno.

15. Il gabinetto d'incisione della regia Zecca avrà la pri-

privativa per la incisione degli stemmi e de' suggelli reali occorrenti a' Ministeri e reali Segreterie di Stato, alle pubbliche Amministrazioni sì civili come militari, alle Intendenze e sottintendenze nelle provincie, ed a qualunque altro pubblico ufizio, niuno eccettuato.

16. Rimane da Noi approvato l'annesso regolamento intorno al servizio dell'Amministrazione generale delle monete, ed a' doveri, alle attribuzioni e alla responsabilità de' diversi impiegati della medesima.

17. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO intorno al servizio dell'Amministrazione generale delle monete, ed a' doveri, attribuzioni e responsabilità de' diversi impiegati.

De' 20 di Dicembre 1858.

CAPITOLO PRIMO.

Del direttore generale.

ART. 1. Il direttore generale dirigerà, disporrà ed ordinerà quanto occorre al buono andamento del servizio dell'Amministrazione a norma delle leggi e de' regolamenti in vigore. Egli solo sarà sotto questo rapporto in corrispondenza col Ministro Segretario di Stato delle finanze, e con qualunque pubblico funzionario.

I direttori de' dazii indiretti continueranno a dipendere esclusivamente da lui per quanto riguarda unicamente il ramo della garentia.

2. Tutti gl' impiegati dell'Amministrazione dipenderanno da' suoi ordini per tutti gl' incarichi e disimpegni che crederà loro affidare pel buono andamento del servizio, e per tutti i lavori e le commissioni di cui l'Amministrazione sarà richiesta. Sarà pure in sua facoltà disporre

sporre il tramutamento degl'impiegati da un' officina in un'altra, assegnando a ciascuno il carico che possa meglio convenirgli per abilità e per fiducia.

3. Qualora gl'impiegati si rendessero assenti senza giustificarne il motivo, fossero oscitanti nel servizio, o commettessero insubordinazioni, potrà disporre la ritenuta del soldo fino ad un mese, facendone prendere nota nel certificato di servizio che mensilmente si trasmette alla Tesoreria generale; ed all' uopo presso l' appoderato sarà stabilita una madrefede sotto il titolo di multe e vacanze, ove saranno versate le somme che verranno ritenute.

4. Il direttore generale disporrà di tali ritenute, sia per compensare gl'impiegati i quali avranno supplito il servizio degl'individui assenti o multati, sia per gratificare coloro che egli crederà meritevoli. Egli ne renderà poi informato il Ministro Segretario di Stato delle finanze, rimettendogli in ogni semestre uno stato indicativo delle somme introitate per le multe e vacanze, e dell' uso fattone.

L' approvazione ministeriale sarà comunicata all' appoderato, il quale la presenterà per sua giustificazione alla Tesoreria generale.

5. Sarà a sua scelta di far somministrare secondo il bisogno a' principali impiegati la carta, le penne ed altri oggetti di scrittojo che occorrono per lo servizio delle diverse officine; o pure ripartir loro a sua prudenza le spese che all' uopo vengono riportate nello stato discusso dell' Amministrazione.

6. Ove per effetto di alcuna verificazione si venisse a conoscere che gl'interessi Reali o del pubblico fossero in manifesto pericolo, e vi fosse una straordinaria urgenza di ripararlo, il direttore generale potrà disporre l'arresto degl'impiegati colpevoli; ma dovrà fra due giorni al più tardi darne parte al Ministro Segretario di Stato delle finanze per le ulteriori disposizioni.

7. Nel caso di momentanea assenza o impedimento il direttore generale potrà per quell' amministrazione soltanto

tanto delegare il segretario generale a rimpiazzarlo in tutte o in parte delle sue attribuzioni.

C A P I T O L O H.

Del segretariato.

8. Il segretario generale dell'Amministrazione sarà il primo collaboratore del direttore generale, e l'organo pel quale saranno comunicate tutte le superiori disposizioni; di cui farà prendere esatto registro nel segretariato. Avrà la vigilanza sopra tutti gl'impiegati dell'Amministrazione, e solleciterà in ogni settimana tutti i lavori ritardati informandone il direttore generale.

9. Il segretario generale, come uno de' componenti della Commissione di verifica delle monete che si liberano al commercio, è particolarmente incaricato della compilazione de' verbali ne' giorni delle liberate, a' termini della legge monetaria de' 20 di aprile 1848.

10. Vi sarà nella detta officina un ufficiale di carico col titolo di capo del segretariato, che lo rimpiazzerà nelle minute parti del servizio, ed avrà in suo ajuto un sufficiente numero d'impiegati. I medesimi eseguiranno sotto la sua direzione e sorveglianza i lavori che verranno loro commessi dal segretario generale, secondo la rispettiva abilità e grado.

11. Avrà cura di diramare alle diverse officine della Amministrazione le superiori disposizioni, e formerà le minute de' rapporti e delle lettere di ufficio, non che i regolamenti ed ordinanze che il direttore generale crederà di emettere o di rassegnare alla superiore approvazione per lo esatto andamento del servizio.

12. Esaminerà i verbali delle contravvenzioni di garanzia affine di provocare su di essi le analoghe risoluzioni sia per lo procedimento giudiziario, sia per una transazione; ed esaminerà eziandio i titoli delle cauzioni dei contabili, che si danno in rendita iscritta sul gran Libro secondo le norme generali, per rispondere non meno del fatto proprio di essi contabili, che de' loro ajutanti e sostituti

stituti, anco ne' casi di fisico impedimento o di altra circostanza ed eventualità qualsivoglia.

13. Vigilerà che si abbia un esatto registro tanto delle patenti degli orefici, fonditori e tiratori di fili di oro o di argento, quanto de' permessi accordati a determinati artisti per conservare e fare uso delle macchine denominate *bilancieri*; di modo che tali patenti o permessi non saranno consegnati alle parti, se prima non siasene preso registro.

14. Curerà che sia sempre tenuto in perfetta regola ed al corrente il registro de' reali decreti, sovrani rescritti, e ministeriali disposizioni di massima, col rispettivo indice o pandetta, per potersi subito rinvenire quando debbansi consultare.

Baderà alla classificazione degli espedienti, sotto i rapporti di esatto ordine di archivio e di facile rinvenimento, stabilendone un preciso indice ossia pandetta ben distinta per nomi, materie ed epoche, in modo che sotto diverse lettere venga riportato lo stesso affare, per agevolarne a chiunque la ricerca.

15. Terrà il registro del personale, nel quale in ciascun foglio separato saranno indicati tutti gl' impiegati col giorno della loro nascita, epoca del primo soldo goduto, e del servizio che attualmente prestano, co' corrispondenti averi, salvo a notarsi in seguito i rispettivi movimenti di promozioni, passaggi, sospensioni ec.

C A P I T O L O III.

Della contabilità generale.

16. La contabilità dell'Amministrazione generale delle monete sarà affidata ad un razionale della gran Corte dei conti che verrà destinato dal Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed avrà in suo ajuto un competente numero d'impiegati. Egli ha l'obbligo di verificare e rivedere tutti i lavori contabili, e di proporre al direttore generale quelle modificazioni e misure che crederà più conducenti al bene del servizio.

17. Pren-

17. Prenderà ragione de' verbali relativi a qualunque specie di materia monetabile immessa nel tesoro, e terrà scrittura a stile doppio di tutte le immissioni ed estrazioni di materie o monete che avranno luogo nel tesoro medesimo.

Terrà la scrittura degl' introiti delle officine di garentia di Napoli e delle provincie, come pure un esatto inventario delle macchine, degli utensili e della mobiglia esistenti ne' diversi officii.

18. Esaminerà e prenderà ragione di tutti i documenti di spese, i quali si eseguiranno con la spedizione de' corrispondenti mandati che egli presenterà al direttore generale.

Prenderà registro di tutti i pagamenti che con libranze si spediscono dalla general Tesoreria a favore dello appoderato, e ne terrà conto per capitoli ed articoli. Proporrà al direttore generale tutti i pagamenti relativi al servizio dell' Amministrazione, regolarizzandone i documenti per le corrispondenti richieste da farsi al real Ministero, delle quali dovrà tenere particolare notamento, affine di evitare che sull' istesso oggetto si possano avanzare più dimande.

19. Dovrà verificare i conti che rendono i ricevitori degli uffizii di garentia, que' del direttore od appaltatore della monetazione, ed i conti degl' incaricati del tesoro, sì per lo ramo della monetazione, come per l' altro del gabinetto d' incisione, e finalmente il conto delle spese di liti, ed ogni altro conto di spese diverse che lo appoderato formerà per la Tesoreria generale.

20. Dovrà liquidare tutte le spese, ed i versamenti da farsi al Banco ed alla Tesoreria generale in ciascuna liberata. Formerà gli stati quindicinali del credito del Banco verso la Zecca per le materie ivi immesse, non che gli stati dell' utile e della perdita avvenuta sulle monetazioni di oro, argento e rame delle materie immesse in ciascun semestre, onde il Banco possa dalla Tesoreria generale conseguire il rimborso del meno ricevuto con la liberata.

Por-

Porterà un conto particolare per lo ramo del gabinetto d'incisione con la scuola d'istruzione, e curerà la spedizione de' corrispondenti mandati agli incaricati del tesoro pe' versamenti che far deggiono alla Tesoreria generale.

21. In ogni anno dovrà formare in quintupla spedizione i verbali di chiusura della cassa di garanzia per la capitale; e formare i bilanci de' prodotti di garanzia, raffineria e multe di contravvenzione, inviando alla gran Corte de' conti i corrispondenti documenti che pervengono in Amministrazione da' diversi officii del Regno; come ancora compilerà gli stati della ripartizione delle multe per rimettersi al Ministero.

22. Dovrà in oltre tener conto delle medaglie che si battono per superiore disposizione, e de' pagamenti che per esse ricevonsi, onde in fine di ogni semestre avanzi rapporto per far conoscere i pagamenti che si attendono.

Dovrà pure tener conto delle monete che tolgonsi dalla circolazione perchè sfigurate o rotte, e che vengono versate nel tesoro della Zecca da' cassieri del Banco per novella coniazione.

23. Il razionale formerà in ciascun anno il bilancio generale dell'Amministrazione da spedirsi alla gran Corte de' conti, giusta il prescritto nell' articolo primo del real decreto de' 2 di febbrajo 1818; ed in fine essendo egli uno de' componenti della Commissione a' termini della legge monetaria de' 20 di aprile 1818, interverrà alla verificaione delle monete ne' giorni delle liberate, e dipenderà per ogni altro oggetto dagli ordini del direttore generale.

C A P I T O L O IV.

Delle officine del tesoro della regia Zecca.

24. Il tesoro della regia Zecca è affidato a tre principali impiegati, cioè ad un ufficiale di ripartimento col titolo di controloro, ad un ufficiale di carico addetto alla contabilità del tesoro, ed allo ispettore de' saggi.

Questi

Questi tre individui, come incaricati del tesoro, avranno cumulativamente diretta corrispondenza col direttore generale, dovranno assistere e sorvegliare a' pesi fiscali delle monete, e saranno in oltre responsabili di tutte le materie esistenti nel tesoro; a quale oggetto la porta del tesoro sarà chiusa a tre differenti chiavi per conservarsene una da ogni incaricato, onde non segua alcuna estrazione od immissione di materie senza l'intervento di tutti e tre. Avranno altresì l'obbligo di rendere annualmente il conto in genere ed in monete alla gran Corte de' conti.

25. Gl'incaricati del tesoro cureranno che sieno collocate con esatto ordine le materie metalliche, tutte ben disposte per epoca e regolarmente assortite, apponendovi le corrispondenti etichette; e su ciascun sacco di monete antiche di argento che ricevono dal Banco apporranno il peso e la somma, non che l'indicazione della specie della moneta; e lo stesso praticheranno su' sacchi di monete di rame formati di rotola ventieinque ognuno.

26. L'uffiziale di carico terrà scrittura di tutte le immissioni ed estrazioni di materie o monete che avranno luogo nel tesoro, e ne compilerà i corrispondenti verbali, che verranno firmati da tutti gl'incaricati, e ne' quali verranno indicati la provenienza, la natura, il peso, il titolo, ed il fino contenuto. Egli formerà tutti i conteggi delle operazioni metalliche e monetarie, che farà poi verificare al controloro, il quale dovrà segnare i registri co' rispettivi documenti. Terrà particolar conto delle monete rose, sfigurate e rotte che pervengono da' Banchi.

27. Il detto uffiziale formerà del pari il conto da rendersi alla gran Corte de' conti sì per lo ramo della monetazione, come per quello del gabinetto d'incisione, e dovrà prendere scrittura di tutte le madri e punzoni dei bolli occorsi pe' diversi uffizii di garentia del Regno.

Egualemente terrà un registro di tutti i lavori che si eseguono nel gabinetto d'incisione, formato sullo stato mensile del direttore del gabinetto, che gli sarà passato dal direttore generale.

28. In fine di ogni anno sarà obbligato di presentare al direttore generale lo specchietto de' lavori eseguiti dagli artisti e dagli alunni del gabinetto, onde possa richiamare la sua attenzione non meno sul numero, che sulla importanza e precisione de' lavori. Questi specchietti annuali verranno gelosamente custoditi nel segretariato per tenersi presenti nelle proposte di promozione.

29. Lo stesso ufficiale curerà la riscossione del prezzo de' lavori fatti pe' reali Ministeri e loro dipendenze, come pe' bolli, pe' suggelli, per le medaglie od altro superiormente disposto per uso della monetazione o della Zecca. Tal riscossione dovrà farsi in polizze pagabili agl' incaricati del tesoro dell'Amministrazione delle monete; e questi ne eseguiranno volta per volta l'introito su di una madrefede intestata - *Amministrazione generale delle monete - Gabinetto d'incisione*, ed indi con polizze vistate dal direttore generale ne faranno versamento alla Tesoreria generale in seguito di mandati della contabilità generale.

30. Alle officine del tesoro sarà addetto un sufficiente numero d'impiegati, onde essere adibiti negli speciali incarichi di cui il direttore generale li crederà capaci.

Vi sarà fra l'altro un impiegato destinato alla custodia sì delle macchine atte a coniare monete e medaglie, come de' pezzi di riserva relativi alle stesse, per impedire che se ne facesse abuso o che vi avvenissero de' guasti.

Gli è perciò inibito senza espressa autorizzazione di consegnare ad altri la chiave delle stanze ove sono le dette macchine, di cui terrà sempre pronto un esatto inventario per esibirlo ad ogni richiesta.

31. Questo impiegato custode porterà il registro delle particole de' diversi metalli di monetazione, le quali gli verranno passate dal direttore della fabbricazione, indicando la loro qualità ed il numero, se di oro o di argento; e per quelle di rame la qualità ed il peso; e le farà coniare sotto la sua vigilanza, per indi consegnarle agl'incaricati del tesoro per mezzo del direttore della fabbricazione, facendole accompagnare dalla bolletta corrispondente.

32. Terrà

32. Terrà pure un esatto registro de' conii che gli verranno passati dal controloro per lo servizio di monetazione ; e questi conii non dovranno sortire dalle sue mani che per essere in sua presenza situati sotto i torchi. Sullo stesso registro prenderà anche conto de' conii inutili, le di cui impressioni si dovranno affatto distruggere in presenza del segretario generale e degl' incaricati del tesoro , facendone un apposito verbale.

33. Vi sarà un altro impiegato specialmente addetto alla verificaione delle monete , il quale dovrà rivedere quelle che si ritirano dal pubblico commercio per fondersi, e farà restituire le false od i semplici pezzi di metallo arrotonditi.

Dovrà verificare ben anche le monete estere comprese nelle tariffe degli 8 di maggio 1818 , e de' 2 di ottobre 1832 , che saranno presentate per far parte delle immissioni nel tesoro , e firmerà tutti i verbali relativi ad immissioni di monete sia di particolari che de' Banchi.

34. Verificherà parimente le nuove monete coniate per porsi in commercio , o sia quelle che dalle stanze ove conservansi le macchine di coniazione passansi agli incaricati del tesoro ; e dovrà riconoscere se le dette monete sieno ben cordonate , se l' impressione de' conii sia perfettamente eseguita , e se ognuna abbia il peso legale , onde scartarle ad ogni minimo difetto ; ed assicurerà la esattezza di tali operazioni mercè la firma che apporrà a' verbali di liberata.

Dovrà tener conto dello scarto di tali monete denominate *cesaglie* per essere tagliate in presenza degl' incaricati del tesoro , e restituirsi al direttore della fabbricazione dietro analogo verbale , nel quale per le monete di oro e di argento dovrà indicarsi la qualità ed il numero , e per quelle di rame la sola qualità ed il peso.

Il verificatore delle monete per tale incarico sarà assistito dal pesatore di zecca , e da altri individui da destinarsi dal direttore generale dietro sua proposta , dovendo il detto verificatore rispondere del fatto de' suoi ajutanti convenientemente da lui compensati.

35. Per lo geloso incarico del peso delle monete e materie che si estraggono e che s'immettono nel tesoro sarà destinato un attivo pesatore, che dev'essere responsabile della esattezza delle bilance non solo, ma anche del peso che indica, per cui sarà tenuto a firmare tutti i verbali che si formeranno per siffatte operazioni.

Sarà del pari obbligato ad assistere il verificatore delle monete, a fare i pesi fiscali delle monete, e quelle innanzi alla Commissione di verifica, giusta il prescritto nella legge monetaria de' 20 di aprile 1818.

36. Il controloro ufficiale di ripartimento sorveglierà al gabinetto d'incisione, a tutte le officine di monetazione e di raffineria de' saggi; sarà presente a tutte le consegue e riconsegne per le diverse officine di monetazione, vistando all'uopo i verbali o bollette di passaggio; vigilerà alla formazione e spedizione de' bolli per le diverse officine di garentia del Regno, come anche alla costruzione ed incisione de' conii per la monetazione che si conserveranno nel tesoro, dovendo egli curare che sieno passati al custode delle macchine a tenore del bisogno per la coniazione.

37. Farà eseguire nel corso della monetazione i saggi fiscali sulle lamine, su' tondini e sulle monete per assicurarsi de' titoli legali; e qualora non li troverà uniformi al prescritto della legge monetaria, disporrà che il tutto sia rifatto, dandone parte al direttore generale.

Terrà l'inventario delle macchine, utensili e mobilia relativamente alle officine di monetazione e del tesoro.

C A P I T O L O V.

Dell' officina di fabbricazione delle monete.

38. L'impiegato o l'appaltatore che regolerà il servizio della fabbricazione delle monete assumerà il titolo di direttore; e sarà responsabile di tutte le materie che gli verranno passate dagl'incaricati del tesoro; come del pari risponderà della manifattura, qualità e titolo delle monete.

monete. Regolerà le allegazioni de' metalli preziosi da monetarsi, e dirigerà le diverse operazioni meccaniche, onde la moneta riesca di tutto punto perfetta, ben cordonata, di giusto peso, e del titolo prescritto nelle leggi e ne' decreti in vigore; salvo a stabilirsi il conveniente compenso per le spese di fabbricazione, qualora non si trovassero fissate per via di appalto.

39. Non essendovi contratto di appalto, il direttore avrà l'obbligo di tenere sempre a sua disposizione un sufficiente numero di operai, onde nel bisogno il servizio non sia punto ritardato, e le materie che gli si consegnano siano nel minor tempo possibile ridotte a monete, e consegnate agl' incaricati del tesoro; ben inteso al termine del semestre di monetazione dee sempre restituire sino all' ultimo acino di fino per le materie preziose; pel rame dee ogni anno saldare il suo debito.

40. All' uopo segnerà in apposito registro le qualità delle materie o delle monete che gli si passano con processo verbale indicante pel rame il solo peso, e per l' oro ed argento, oltre del peso, il titolo ed il fino contenuto. Il discarico di tali partite verrà formato dalle somme che in ciascuna liberata si metteranno in circolazione.

41. Porterà ancora un registro delle particole metalliche, che consegnerà all' ufficiale addetto alla custodia de' torchi, nella intelligenza che delle dette particole dovrà lo stesso direttore rispondere sino a che verranno coniate e consegnate agl' incaricati del tesoro.

All' esito di questo secondo registro noterà tanto le monete che si liberano, quanto quelle che vengono scartate e tagliate come cesaglie, e che in ogni liberata gli saranno restituite con processo verbale firmato da lui e dagl' incaricati del tesoro.

42. Tutte le macchine, ordigni, utensili ed altro occorrente per la fabbricazione delle monete intendonsi a lui consegnati senza che potesse affatto distrarli ad altri usi, e ne terrà sempre un esatto e preciso inventario per presentarlo ad ogni richiesta. Egli è obbligato a cu-

stodirli gelosamente , a ben conservarli , ed avrà cura che sieno mantenuti atti al lavoro , salvo a stabilirsi il conveniente compenso per le spese di manutenzione e rimpiazzo , ove ciò si creda conducente allo interesse dell' Amministrazione.

C A P I T O L O VI.

Dell' officina di garentia.

43. Questa officina è destinata a riconoscere il fino dei lavori , non che delle verghe di oro e di argento per apporvi il bollo corrispondente.

44. I principali suoi agenti sono: un impiegato preposto alla officina medesima, il quale durante un tale incarico prenderà il titolo di direttore ; un ricevitore ed un saggia-tore , ognuno de' quali terrà una chiave differente dalle altre del cassetino dove conservansi i bolli di servizio , di modo che senza il loro concorso niun oggetto potrà bollarsi. Il cassetino poi ove sono riposte tutte le madri e punzoni per l'impronta de' nuovi bolli , e quello de' bolli resi inservibili saranno conservati nel tesoro , ed i tre nominati impiegati riterranno una chiave per ciascuno. I bolli inservibili in ogni fine di anno saranno distrutti col loro intervento , e del contabile del tesoro.

45. Al direttore è affidata la disciplina de' saggia-tori e degl' impiegati addetti alla sua officina, onde si trovino presenti nell' ora stabilita , senza uscirne che dopo compito il lavoro ; nè mai permetterà che i fabbricanti riportassero gli oggetti sforniti di bollo , o che la bollazione venisse al dì seguente differita , eccetto ne' casi di quistione di cui in seguito si fa parola.

Egli avrà i registri di controllo per la percezione dei rispettivi dazii, dove farà trascrivere il numero di ordine , la data , il nome del proprietario , la natura degli oggetti , il peso , il titolo ed il dazio incassato dal ricevitore ; e rilascerà al proprietario un cupone colle stesse indicazioni precisate di sopra per documento di avere
sod-

soddisfatto il dazio sulle verghe raffinate, e su' lavori di oro e di argento ; i quali lavori dopo bollati saranno nel giorno stesso della esibizione restituiti a' proprietarii per mezzo del direttore unitamente al cupone.

46. Avrà un registro ove verranno notati tutti i bolli addetti al servizio della garentia, colla distinzione di quelli atti al lavoro , e di quelli resi inservibili, che si conservano nella cassa sistente nel tesoro. Porterà il registro de' contravventori per lo ramo di garentia , e quello degli orefici autorizzati a poter fabbricare gli oggetti di oro e di argento, non che de' tiratori di fili di simil metallo e de' fabbricanti di galloni , e de' fonditori di oro e di argento.

47. Egli destinerà gl' impiegati che debbono eseguire le visite di sorpresa agli orefici, previa autorizzazione del direttore generale ; e porterà una sorveglianza particolare sull' andamento dell' officina , e sul modo della bollazione de' lavori di oro e di argento , per impedire che venissero sfregiati. Conferirà col direttore generale per tutto ciò che concerne il servizio dell' officina, e terrà un inventario di tutte le macchine , utensili e mobiglia pertinenti alla stessa.

48. Il saggiatore non riceverà le verghe raffinate ed i lavori di oro e di argento per saggiarli , se prima non saranno stati precedentemente bollati con la cifra del nome e cognome del fonditore che avrà raffinate le verghe , e del fabbricante che avrà tali lavori eseguiti. Egli in riceverli ne prenderà esatto registro , e ne eseguirà il saggio, per indi far passare col corrispondente cupone alla percezione del dazio quelli che tengono il fino prescritto dalle leggi e da' decreti in vigore , dopo di che li farà bollare col marchio di garentia.

49. Gli oggetti che per difetto di fino non si potranno bollare verranno schiacciati in presenza del proprietario , ed a costui restituiti qualora ne convenisse : e di tal differenza di partita prenderà nota nel suo registro.

50. Qualora il proprietario essendo sicuro della legalità del titolo si negasse di farli schiacciare , dovrà proce-

cedersi ad un secondo saggio per mezzo del comprovatore; ed ove anche costui ritrovasse il metallo inferiore al più basso titolo prescritto dalla legge, il proprietario pagherà la spesa del doppio saggio, e l'opera gli sarà restituita rotta o sfregiata.

54. Se dal secondo saggio si avrà un titolo legale, il proprietario pagherà un solo saggio, e gli oggetti saranno bollati; ma se il saggiatore persistendo nella sua opinione vi si opponesse, il capo dell'officina potrà a di lui richiesta prendere la particella di saggio sul lavoro, e suggellata non meno dal fabbricante che dal saggiatore, la spedirà allo ispettore de'saggi per farla saggiare nel suo laboratorio.

Se il risultato della revisione sarà contrario al saggiatore, le spese di trasporto del saggio saranno a suo carico, e gli oggetti saranno bollati secondo le norme precedenti. Nel caso opposto le spese saranno pagate dal fabbricante, e gli oggetti schiacciati.

52. Per fare che la percezione del dazio abbia luogo sull'effettivo peso degli oggetti di oro e di argento depurato da corpi estranei, è necessario che il pesatore abbia estesa conoscenza del peso delle pietre e delle altre materie aderenti agli oggetti di oro e di argento, dovendone prudenzialmente fare la deduzione per determinare il peso netto degli oggetti medesimi dopo di averli pesati come giacciono. Ove di tanto il pesatore non sia capace, il direttore potrà sentire anche l'avviso di un bollatore di sua fiducia.

53. Nella officina di garentia vi sarà un ufficiale di prima classe, primo rango, destinato ad incassare il dazio corrispondente. Egli assumerà il titolo di ricevitore, e darà una cauzione di annui ducati trenta di rendita iscritta al gran Libro.

Avrà l'obbligo di far pesare in sua presenza dal pesatore all'uopo destinato le verghe raffinate ed i lavori di oro e di argento che gli vengono presentati dal saggiatore con l'analogo cupone, in cui verranno indicati gli oggetti saggiati ed il loro titolo. Come pure noterà il
peso

peso ed il dazio esatto nel cupone medesimo , che passerà al direttore , una cogli oggetti su' quali deve essere applicato il bollo dagl' impiegati a tale ufficio addetti.

Di questa esazione prenderà nota in apposito registro, in cui trascriverà col numero progressivo il nome del proprietario , la natura degli oggetti , il peso , il titolo e lo importo del dazio pagato.

54. Il ricevitore farà i versamenti in ogni cinque giorni alla Tesoreria generale , ed in fine di ciascun mese farà cassa netta, nel qual tempo sarà anche tenuto di formare il bilancio a doppio de' rispettivi introiti e de' versamenti , accoppiandovi i documenti che saranno vistati dal direttore. Un esemplare del bilancio co' rispettivi documenti sarà presentato al direttore generale, e l'altro rimarrà presso di lui.

55. Per le contravvenzioni alle leggi di garentia il ricevitore avrà cura di compilare i verbali secondo le istruzioni superiormente approvate, e li rimetterà al giudice delle privative nel termine prescritto dalla legge. Conserverà gli oggetti confiscati , ed incasserà le multe , che verserà alla Tesoreria generale qualora non spettino interamente a' capienti secondo le regole de' dazii indiretti.

56. Per le provincie dove trovansi istallati gli uffici di garentia , i verbali di sorpresa verranno compilati a cura e diligenza de' ricevitori de' dazii indiretti, e per disposizione de' direttori del ramo , i quali per lo servizio di garentia dipenderanno esclusivamente dall'Amministrazione generale delle monete.

57. I processi verbali de' detti ricevitori saranno ratificati con giuramento per Napoli presso l' eletto della sezione, e nelle provincie innanzi al rispettivo sindaco , a' termini della legge de' 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazii indiretti , che regola la procedura sulle contravvenzioni di garentia.

Il ricevitore di garentia tosto che li avrà ratificato passerà l' originale al giudice del contenzioso fra le ore ventiquattro , e presenterà la copia al direttore generale , il quale

quale destinerà il difensore per procedere presso del giudice incaricato delle cause de' generi di privativa e presso i Collegi de' diversi gradi di giurisdizione per la discussione de' gravami. Nelle provincie i direttori de' dazii indiretti disporranno l'occorrente per agirsi presso i giudici competenti per tali materie.

58. I saggiatori, i bollatori, i pesatori e gl' impiegati che sono destinati a servire presso l'ufficio di garentia di Napoli non potranno esercitare in piazza nè il mestiere di saggiatore per conto particolare, nè quello di orefice negoziante o fabbricante di oggetti di oro o di argento, sotto pena di misure disciplinari a prudenza del direttore generale, ed anche della destituzione, a seconda della gravezza delle circostanze.

59. Aggregata all' officina di garentia evvi quella degli argani e mangani, ove sarà destinato specialmente un impiegato per portare il registro delle verghe saggiate e bollate in garentia, che gli si passeranno accompagnate dalla bolletta del titolo, del peso e del dazio che sarà stato riscosso su di esse. Egli vigilerà sugli operai pel buon ordine e per la esattezza del lavoro; ed in fine di ogni mese presenterà al direttore della garentia lo estratto di tale registro, accompagnato dalle indicate bollette, il quale dopo di averlo verificato co' suoi registri ne farà rapporto al direttore generale.

C A P I T O L O VII.

Della officina de' saggi di zecca.

60. Il capo di questa officina è l'ispettore de' saggi, il quale è responsabile di tutti i saggi che vi vengono eseguiti, tanto se riguardino immessioni di materie o monete nel tesoro della regia Zecca di cui egli tiene una chiave, quanto se riguardino i saggi che si fanno nelle allegazioni delle materie da monetarsi, e quelli sulle monete che si liberano al pubblico commercio in presenza della Commissione di verifica; come ancora sarà responsabile di ogni altra operazione relativa a' saggi di cui è inca-

incaricato. Egli porterà un registro esatto di tutte le qualità di materie e monete che verranno saggiate in ciascun giorno colla indicazione della loro qualità e del titolo risultato dalle sue operazioni; e preparerà le sostanze chimiche necessarie a' saggi docimastici della Zecca, ed anche degli officii di garentia delle provincie.

61. Vi sarà un saggiatore per saggiare tutte le materie e monete che verranno immesse per uso della fabbricazione nel tesoro della regia Zecca, ed eseguirà parimente i saggi sulle monete che si liberano al pubblico commercio nel giorno della liberata in presenza della Commissione di verifica, non che ogni altro saggio di cui può superiormente essere incaricato.

62. Per riconoscere la esattezza di tali saggi vi sarà un comprovatore; e nel caso che vi fosse differenza fra i risultati del saggiatore e que' del comprovatore, l'ispettore de' saggi dirimerà la differenza dando luogo ad un terzo saggio.

63. Aggregata a questa officina vi sarà una scuola di istruzione pel perfezionamento de' saggiatori, dove un abile istruttore darà un corso annuale di chimica, versandosi specialmente sulla parte relativa alla docimastica, e vi unirà anche degli esperimenti e delle lezioni di pratica. A questo corso debbono immancabilmente assistere gli ajutanti, il soprannumero e gli alunni saggiatori, e vi possono essere ammessi anche degli estranei col permesso del direttore generale. Da questa scuola usciranno i saggiatori di provincia.

64. L'ispettore dovrà regolare e sorvegliare le operazioni del raffinamento delle materie di oro e di argento, quand'anche vi fosse un appaltatore.

Non essendovi appalto eseguirà egli il raffinaggio di tutte le materie e monete di oro e di argento che gli verranno consegnate dagl' incaricati del tesoro, previo processo verbale indicante la qualità, il peso, il titolo e il fino contenuto, dovendo però le monete consegnarsi tagliate.

Avrà

Avrà in suo ajuto il più abile fra gli ajutanti saggiatori, il quale porterà un esatto registro di tutte le qualità di monete o materie che l'istruttore riceverà, e di quelle che si restituiscono raffinate agl'incaricati del tesoro, anche in forza di processo verbale; e per tale provvisorio incarico il direttore generale proporrà una straordinaria ricompensa per lo ajutante saggiatore, qualora offra plausibili mezzi di garentia per le materie preziose che verranno consegnate all'istruttore associato all'ajutante.

C A P I T O L O VIII.

Del gabinetto d'incisione.

SEZIONE PRIMA.

Degli obblighi e doveri degli artisti.

65. Nel gabinetto d'incisione verranno incise le medaglie, le madri ed i punzoni per la monetazione, le griffe, le plance di ottone o scudi per le fedi di credito, i bolli e suggelli occorrenti a' Ministeri di Stato, alle regie Amministrazioni, alle Intendenze, agli ufiziali pubblici ec., come pure si eseguiranno i ritocchi ne' conii sia di figure, di stemmi o di leggende, le madri e punzoni ed i bolli di guarentia, e tutti gli oggetti necessari all'ordinario andamento della monetazione, non che qualunque altro lavoro di arte venga superiormente disposto.

66. Il direttore del gabinetto con la intelligenza del direttore generale distribuirà agl'incisori tutti i lavori secondo la rispettiva entità e grado, tenendone esatto registro, nel quale aprirà un conto di *dare* ed *avere* per ciascuno incisore affin di conoscere i lavori commessi ad ognuno, quelli restituiti, e quali cose rimarranno in di loro potere alla fine di ogni mese, tempo in cui sarà obbligato di rassegnare uno stato di tutte le tre indicate posizioni al direttore generale, il quale lo passerà al contabile del tesoro.

67. Il

67. Il direttore potendo astenersi d'incidere dovrà assolutamente eseguire i disegni di tutti i lavori che verranno superiormente disposti; e dopo che saranno quelli approvati, dovrà darne, ove sia necessario, il modello in cera della grandezza che si stimerà conveniente. Avrà particolar cura di esaminare tutti i conii necessarii alla monetazione; nè quelli potranno essere temperati senza che sieno stati da lui riveduti e contrassegnati, per modo che in caso di qualunque errore nelle leggende od altro che portasse con se lo scarto della moneta sarà tutto a suo carico il danno prodotto all'Amministrazione od agli appaltatori della monetazione.

68. Assisterà alle impressioni delle madri e punzoni per le monete ed alla impressione de' conii. Ed affinchè niuno de' conii battuti possa venir distratto dall'uso di zecca, sarà obbligato di prenderne esatta nota volta per volta, e vigilare alla di loro consegna dal macchinista al gabinetto tosto che saranno limati, torniti e spianati di tutto punto.

Sarà responsabile di tutti gli utensili, disegni e modelli di conto dell'Amministrazione esistenti tanto nel gabinetto d'incisione che nella scuola degli alunni; e di essi terrà esatto inventario, dove noterà gli oggetti che si aumentano, e farà menzione de' nuovi che si acquistano in supplemento di quelli dichiarati fuori uso.

69. Gl' incisori de' ritti incideranno nelle madri e punzoni necessarii alla monetazione o alle medaglie i ritratti che saranno superiormente disposti: come del pari eseguiranno su' rovesci delle medaglie stesse tutti i lavori che rappresentano figure, e saranno obbligati ad eseguire tutti i ritocchi che occorreranno per rendere perfetti i conii de' ritti battuti per fare le monete; e per l'andamento e perfezione delle opere adempiranno quanto verrà loro imposto dal direttore.

70. Gl' incisori de' rovesci ugualmente faranno tutti i lavori d'incisioni, mercè i quali potranno aversi le madri e punzoni necessarii alla monetazione ed alla fabbricazione delle medaglie. Saranno tenuti a tutti i ritocchi che

oc-

occorreranno per rendere perfetti i conii de' rovesci , ed a battere tanto negli stessi che su' ritti tutte le leggende da apporsi alle monete ed alle medaglie.

71. Gli ajutanti incisori eseguiranno sotto gli ordini del direttore tutti i lavori che verranno loro commessi tanto nel genere de' ritti che de' rovesci per madri e punzoni necessarii alla monetazione, e pe' conii delle medaglie; e si occuperanno a formare ed a tenere ben conservata una completa collezione di alfabeti di diversa forma e grandezza di belli caratteri perfettamente eseguiti.

72. Gli alunni del gabinetto dovranno eseguire tanto per le figure, che per gli ornati, tutti que' lavori che verranno loro ordinati dal direttore, sì per coadiuvare gl' incisori de' ritti e rovesci nelle opere delle quali saranno incaricati, come per fare da se soli quelli che per la loro abilità potranno menare a termine.

S E Z I O N E II.

Della scuola d'istruzione per gli alunni.

73. Chiunque mostri inclinazione per l'arte d'incidere sopra acciaio, ed aspiri ad essere ammesso in qualità di alunno al gabinetto potrà farne dimanda al direttore generale, purchè sia suddito del R^E N. S. e non abbia ecceduta l'età di anni diciotto.

Nella dimanda indicherà il domicilio, il nome de' genitori ed il mestiere che esercita, onde raccogliere tutte le plausibili informazioni.

Indi il controloro dell' Amministrazione ed il direttore del gabinetto faranno eseguire dal richiedente un disegno di figura, di architettura o di prospettiva; e giudicandolo idoneo ne faranno rapporto al direttore generale, il quale darà il permesso di ammetterlo alla scuola ove non abbia cosa da osservare in contrario.

74. La disciplina della scuola è affidata al direttore del gabinetto, il quale terrà al suo posto il libro d'intervento dove ogni alunno andrà a firmarsi, e vi sarà pure una tabella col notamento de' giovani, dove sarà indicato il giorno

giorno dell'ammissione, il loro nome e cognome, l'età, la patria, il nome de' genitori, il domicilio ec.

Lo stesso notamento dovrà con gli atti di nascita ritenere presso di se il controloro.

75. Il direttore avrà l'obbligo d'insegnare il disegno e la plastica, ed il metodo di comporre gruppi e figure simboliche su di avvenimenti tratti dalla storia sacra e profana o dalla mitologia.

Per la parte tecnica, ossia per quanto concerne il modo di adoprare il bolino per bene incidere sopra l'acciajo, vi sarà altro istruttore estraneo, ovvero un artista del gabinetto.

In tutti i giorni la scuola sarà aperta dalle dieci anti-meridiane all'una pomeridiana, meno che nelle domeniche, nelle feste di doppio precetto, ne' giovedì, e nei giorni di gran gala. Il regolamento per la disciplina e buon ordine della scuola sarà proposto dal controloro e dal direttore del gabinetto, ed approvato dal direttore generale.

76. Essi faranno conoscere di quali libri, disegni e modelli la scuola debba essere provveduta, non che gli utensili ed arredi necessarii alla incisione in acciaio, ed all'esercizio del disegno e de' modelli in plastica, di cui il direttore formerà esatto inventario.

77. I giovani più istruiti per essere ammessi a lavorare nel gabinetto in qualità di alunni dovranno subire dopo due anni d'inflessa assistenza alla scuola un esperimento per via di concorso, e meritare l'approvazione del direttore generale, che ha la facoltà di presceglierli.

Il controloro ed il direttore proporranno il metodo da tenersi per lo esame in ogni concorso.

78. L'assistenza reputasi interrotta quante volte per un mese continuato si mancasse per qualsiasi motivo anche giustificato di venire alla scuola. In tal caso i due anni incominceranno a decorrere da questo secondo periodo senza tenersi conto della precedente assistenza.

79. Sarà congedato dalla scuola quell'alunno che dimostri poca assiduità allo studio o non regolare condotta, come

come anche colui che dopo quattro anni di esercizio, ossia dopo due concorsi sostenuti, non promettesse un felice sviluppo nell' arte.

Disposizione generale.

80. Restano in pieno vigore tutte le precedenti disposizioni sovrane o ministeriali, alle quali non si è riportata col presente regolamento espressa alterazione o rinvoca.

Approvato : Caserta , il dì 20 di Dicembre 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5456.) *DECRETO con cui viene fondata una Borsa di commercio nella città di Bari, e se ne approva il corrispondente regolamento.*

Caserta , 20 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Considerando che nelle attuali condizioni della piazza di Bari rendesi utile aggiungere l'istituzione di una Borsa di commercio agli altri importanti stabilimenti commerciali di cui trovasi dotata ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È stabilita nella città di Bari una Borsa di commercio.

Le operazioni della Borsa , il modo dello andamento del servizio , le attribuzioni e i doveri degli agenti di cambio

cambio e de'sensali di commercio alla medesima addetti sono determinate nello annesso regolamento, che rimane da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per la Borsa di commercio, per gli agenti di cambio, e pe' sensali regii nella città di Bari.

De'20 di Dicembre 1858.

CAPITOLO PRIMO.

Dello scopo della Borsa, e dell'ordine interno di essa.

ART. 1. La Borsa di commercio che sarà aperta nella città di Bari avrà per proprio scopo quello di trattarsi in essa le negoziazioni ed operazioni commerciali che non siano vietate dalla legge, nel modo che sarà in seguito dichiarato, in conformità di ciò che praticasi nella Borsa di Napoli, con le norme però e colle limitazioni che saranno qui appresso stabilite.

2. La Borsa istituita in Bari col presente regolamento è la sola sala in cui riunir si possono legalmente sotto l'autorità del Governo i banchieri, i negozianti, i trafficanti, gli agenti di cambio, i regii sensali, i capitani di navigli e tutti coloro che compongono il personale del commercio, per trattarvi delle compre-vendite delle derate, mercanzie ed effetti di commercio del Regno, dello stabilimento de' cambii, de' noleggi, delle assicurazioni e di altri simili oggetti capaci di negoziazione.

3. La sala suddetta sarà aperta in tutti i giorni dalle ore otto antimeridiane alle due pomeridiane, esclusi i dì festivi e quelli delle gale della real Corte, giusta il calep-

calendario che annualmente se ne formerà dalla Camera consultiva di commercio.

4. Il buon ordine della Borsa sarà affidato ad un commessario o ispettore di polizia, il quale vi rimarrà in permanenza nel tempo indicato dall'articolo precedente. Nel caso di qualche disordine egli ammonirà gli autori, e potrà ancora intimar loro di uscire dalla sala della Borsa, e presentarsi all'autorità superiore di polizia; ed ove non ubbidissero, farli arrestare, salvo ne' casi di reato di procedere a norma delle leggi.

5. Alla porta d'ingresso della sala vi sarà un custode, il quale avrà il dovere di aprire e chiudere il locale alle ore determinate con l'articolo 3; di dare dilucidazioni per la conoscenza delle persone, e pel ricapito di lettere, pieghi ed altro. Baderà in oltre che non entri alcuno col bastone o paracqua, che debbono essere consegnati alla porta, come pure che non s'intromettano persone fumando, o facendo schiamazzi.

6. A tutti gl'individui enunciati nell'articolo 2 sarà permesso l'ingresso nella sala, ed anche alle persone conosciute tanto nazionali che estere. Rimarranno escluse quelle che senza l'autorizzazione del Governo si mescolano nelle negoziazioni come mediatori.

Gli affari si tratteranno a bassa voce e senza strepito.

7. Gli agenti di cambio ed i sensali falliti, come pure i negozianti falliti non possono avere ingresso nella Borsa, se non siano stati legalmente riabilitati. Il custode sarà responsabile della osservanza di tale divieto, regolandosi col notamento che gliene sarà dato dal vicepresidente della Camera consultiva di commercio. In caso di resistenza ne avvertirà il funzionario di polizia, al quale dovrà anche rivolgersi sempre che scopra qualsivoglia altro inconveniente o abuso da rimuoversi.

8. Gli avvisi di commercio non potranno affiggersi nella sala della Borsa senza il permesso del vicepresidente della Camera consultiva, e senza il visto del funzionario di polizia.

C A P I T O L O II.

Delle persone preposte alla direzione e trattazione delle operazioni di Borsa.

9. Vi saranno sei negozianti deputati di Borsa , scelti fra i più distinti banchieri e commercianti in Bari stabiliti , i quali verranno proposti dalla Camera consultiva di commercio, e nominati dal Ministro Segretario di Stato delle finanze. Il loro ufficio sarà triennale , nè potranno essere rieletti che dopo l' interstizio di tre anni. Il primo in ordine di nomina prenderà il nome di deputato anziano.

10. Due di tali deputati alternativamente con gli altri, durante il corso di ogni mese , veglieranno acciocchè non s' introducano abusi ed arbitrii nelle operazioni di Borsa ; presederanno alla determinazione del corso de' cambii , delle mercanzie e degli altri effetti commerciali del Regno; e porranno mente specialmente perchè , restando sempre integra la libertà delle contrattazioni , si spezzi l' orditura degl' intrighi e de' monopoli diretti a stabilire un corso di prezzi ideali. Laddove però avvertissero inconvenienti su' punti affidati alla loro vigilanza , senza attrassare il corso delle operazioni , ne faranno immediatamente rapporto al vicepresidente della Camera consultiva, dal quale se ne terrà informato l' Intendente della provincia , ed occorrendo , anche il Ministro Segretario di Stato delle finanze per gli opportuni provvedimenti.

11. A' detti deputati saranno subordinati il custode e l' inserviente di cui si tratterà in seguito , e qualunque altro impiegato che si crederà necessario dovere aggiungere.

12. Alla porta d' ingresso della sala della Borsa, e per cura del vicepresidente della Camera consultiva, verranno affissi gli albi de' deputati col rispettivo turno di servizio. Lo stesso si praticherà per gli agenti di cambio e pe' sensali di commercio.

13. I deputati di servizio invigileranno che gli agenti e sensali regii adempiano esattamente alle incumbenze del rispettivo ufficio; e nel caso di reclami contro i medesimi, ne daranno conoscenza al vicepresidente della Camera consultiva di commercio pe' provvedimenti che si convengono.

14. I deputati medesimi cureranno che le notizie interessanti il commercio, comunicate dalla Camera consultiva, siano tosto portate a cognizione del pubblico, e mediante affissi alla porta della Borsa, ed in ogni altro modo che si crederà espediente, previo però il visto del funzionario di polizia giusta l' articolo 8.

15. Faranno uso per la corrispondenza e per gli atti del loro ufficio di un suggello collo stemma reale e colla leggenda - *Ufficio di Borsa in Bari.*

Avranno similmente una griffa colla leggenda medesima per imprimerla sulle lettere e sugli effetti che possono interessare la Borsa.

16. Niuna operazione di commercio potrà farsi nella Borsa per opera di agenti e sensali che non sieno del numero di quelli autorizzati rispettivamente come appresso.

Il numero degli agenti di cambio è fissato a quattro, e quello de' sensali ad otto, compresi quelli attualmente esistenti nella piazza.

Si gli uni che gli altri potranno essere aumentati secondo che verrà determinato dal Ministro Segretario di Stato delle finanze sul rapporto della Camera consultiva di commercio, ove ne riconoscesse il bisogno.

17. Uno de' detti agenti di cambio per turno trimestrale prenderà il titolo di *agente sindaco*, secondo la designazione che ne sarà fatta dalla Camera consultiva, e veglierà che non s' introducano abusi ed arbitrii presso de' suoi colleghi e de' sensali; avrà cura che i primi si riuniscano mezz' ora innanzi a quella stabilita per la determinazione del corso legale de' cambii e degli altri valori; registrerà le operazioni che si faranno dagli agenti,

ti, e conserverà e custodirà i libri de' cambii e degli altri valori.

18. La stessa Camera consultiva sceglierà tra i regii sensali quattro di essi, ciascuno de' quali col titolo di *sensale sindaco* per turno trimestrale avrà gli obblighi espressi nell' articolo precedente per quanto concerne il corso legale delle mercanzie.

19. Il corso legale de' cambii ed altri valori commerciali sarà stabilito nel camerino della Borsa in ogni martedì e sabato, sotto la vigilanza de' deputati di Borsa, e dovrà pubblicarsi alle dodici meridiane di ciascuno dei detti giorni. Il corso poi delle mercanzie sarà fissato dai regii sensali ed agenti autorizzati a fare le mediazioni in merci, sotto la consimile vigilanza de' deputati suddetti, in tutti i giorni ne' quali è aperta la sala della Borsa, e la pubblicazione seguirà all' una pomeridiana dei giorni medesimi.

20. Durante le riunioni degli agenti e de' sensali nel camerino della Borsa per fissare i rispettivi corsi, è vietato a chicchessia l' entrarvi. I soli deputati di servizio potranno assistervi, e niuno dovrà venire fuori del suddetto camerino pria che tali corsi non sieno rimasti stabiliti.

I sensali di mercanzie non saranno ammessi nel camerino allorquando gli agenti vi si trovino riuniti per lo stabilimento del corso de' cambii ed altri valori che non sono di pertinenza di essi sensali.

21. Se il tempo facesse conoscere la necessità di variare le ore ed i giorni per la tenuta della Borsa, per la determinazione de' corsi legali, o per comprendere altri valori ed altre merci al dippiù dell' ordinario su' così detti *listini*, la Camera consultiva di commercio proporrà al Ministro Segretario di Stato delle finanze le modifiche che crederà opportune ed utili al commercio.

CAPITOLO III.

Del metodo per fissare il corso de' cambii, delle derrate e degli altri valori commerciali.

22. Alle undici antimeridiane de' giorni stabiliti nello articolo 19 si raduneranno gli agenti di cambio nel camerino destinato esclusivamente per essi, ed insieme con loro saranno i due deputati negozianti di servizio. L'agente sindaco di turno, ed in assenza quello del turno seguente, regolerà le operazioni, durante le quali potranno i suddetti deputati chiedere tutte le dilucidazioni e fare le osservazioni convenienti, non che derimere le quistioni che nascessero tra gli agenti. Qualora però i due deputati non fossero di accordo, prevarrà il sentimento di quello cui si riunirà l'agente sindaco.

Fissato così il corso legale de' cambii e degli altri effetti, l'agente sindaco ne prenderà nota ne' due libri a ciò destinati, e vi darà senz'altro pubblicità alle dodici meridiane, come si è detto nell'articolo 19.

23. Mezz'ora dopo le dodici meridiane in tutti i giorni di Borsa si raduneranno egualmente i regii sensali di commercio con gli agenti di cambio autorizzati per le mercanzie, ed assistiti da' due deputati di servizio procederanno nel modo medesimo alla determinazione del corso legale degli olii, de' grani, delle avene, delle mandorle e delle altre derrate, il quale corso dovrà essere stabilito e pubblicato all'una precisa, giusta l'articolo 19.

24. Il corso legale de' cambii verrà basato sulle scadenze conosciute per le cambiali sopra Napoli e sopra l'estero, secondo le costumanze della piazza; nè potranno entrare alla formazione di detto corso le lettere di cambio che abbiano una scadenza più o meno di un mese al di là dell'uso ordinario della piazza, come pure non potrà tenersi conto delle firme de' negozianti che non godano sufficiente credito, da starsi per questa parte in caso di dubbio e con la dovuta segretezza al parere dei deputati presenti, purchè un tal parere sia concorde, o vi concorra almeno la maggioranza de' voti de' componenti

menti la riunione. Le operazioni di cambio che in tal modo avranno luogo nel camerino formeranno il corso legale dello stesso, ed in mancanza di operazioni per qualche piazza si fisserà per la stessa il corso della Borsa precedente.

25. Il corso legale de' valori e delle mercanzie dovrà essere quello risultante da' prezzi delle operazioni reali che si faranno durante la riunione nel camerino; ed in mancanza di tali operazioni si avranno a norma i prezzi notoriamente fissati per ciascun valore nelle negoziazioni avvenute alla Borsa nella mattina stessa; ed infine laddove ciò sia dubbio o inesistente, si adotterà il corso legale precedente per quel valore che non abbia dato luogo a contrattazioni.

26. Pe' valori diversi e per le mercanzie non potrà stabilirsi nel camerino il corso legale se non pel *contante*, *fine corrente* e *fine prossimo*, a' termini delle prescrizioni contenute ne' due reali decreti de' 18 di maggio e 14 di dicembre 1824, senza pregiudizio però de' contratti in derrate a più lunghe scadenze.

27. Per le compre-vendite a contanti i regii agenti o sensali non saranno tenuti a dichiarare nel camerino i nomi de' compratori o venditori, ma tale dichiarazione rimane loro espressamente ingiunta per tutti gli altri contratti a termine ne' quali i contraenti dovranno essere della classe di accreditati commercianti e proprietari stabiliti in Bari o nella provincia. La dichiarazione suddetta dovrà essere fatta all'agente o sensale sindaco presente, appena fissato il corso legale, o tutto al più fra le ventiquattro ore, sotto pena al contravventore di decadere dalla carica. Oltre a ciò in caso d'inadempimento è tenuto l'agente o sensale sindaco farne rapporto al vicepresidente della Camera consultiva, da cui ne verrà reso conto per mezzo dell'Intendente al Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed intanto resterà inibito l'ingresso in Borsa all'agente o sensale inadempiente.

28. Laddove si elevasse quistione tra gli agenti di cambio o sensali sulla bontà delle firme proposte de' commercianti

cianti e proprietari che avranno contrattato a termine, deciderà l'avviso de' deputati presenti, purchè un tal parere sia concorde o vi concorra almeno la maggioranza de' componenti la riunione, esclusi coloro da' quali la quistione sarà stata promossa.

29. Per la regolarità di tali operazioni vi saranno nel camerino due libri, uno pe' cambii e valori, e l'altro per le mercanzie e derrate. L'agente che funzionerà da sindaco scriverà sul primo i cambii fissati ed il corso a contante ed alle diverse scadenze de' valori, con indicare le compre-vendite che avranno avuto luogo nel camerino, gli agenti che le abbiano contrattate, ed i nomi de' venditori e compratori per le partite a termine. Il regio sensale, sindaco praticherà lo stesso per le mercanzie sull'altro libro.

I suddetti libri regolarmente tenuti, giusta l'articolo 48 del *Codice di commercio*, verranno firmati giorno per giorno da' rispettivi sindaci, i quali li terranno custoditi, e li consegneranno a' loro successori, per poi trasmetterli, quando siano finiti, al vicepresidente della Camera consultiva di commercio, onde rimanere depositati in quell'archivio.

30. L'agente ed il sensale sindaco, appena stabilito il corso legale de' cambii, de' valori, delle mercanzie, ne rimetteranno alla Camera consultiva di commercio i diversi listini da loro firmati, quanti ne richiederà il vicepresidente della Camera per mandarne al Ministro Segretario di Stato delle finanze, a quello dello interno, all'Intendente della provincia, al presidente del Banco e della Cassa di sconto di Bari, al direttore del giornale ufficiale delle Due Sicilie per inserirsi in tal foglio, come sarà fatto nel giornale della Intendenza, non che al commissario di polizia.

31. Il corso legale de' cambii, de' valori e delle merci sarà fissato, qualunque sia il numero degli agenti e sensali intervenuti nel camerino, purchè vi siano presenti uno o due deputati di Borsa.

32. Tutti i contratti privati e gli ordini in derrate, per

godere effetto legale , dovranno essere vidimati dagli agenti o sensali con certificati de' medesimi di averli notati ne' rispettivi registri ufficiali.

C A P I T O L O I V .

Disposizioni comuni agli agenti di cambio ed a' sensali di commercio.

33. Gli agenti di cambio ed i sensali di commercio sono nominati da Sua Maestà il Re , sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle finanze, previo esame de' requisiti di onestà , idoneità e sufficiente agiatezza. Ciascuno di loro , appena ricevuta la nomina , presterà giuramento nelle mani dell'Intendente di eseguire fedelmente le disposizioni che loro riguardano , contenute nelle *leggi di eccezione* , e di conformarsi al presente regolamento.

34. Ogni agente di cambio prima di mettersi nello esercizio delle sue funzioni dovrà somministrare una cauzione di ducati cinquanta di rendita iscritta sul gran Libro , che sarà all' uopo immobilizzata. Coloro fra di essi che verranno destinati al servizio della Cassa di sconto, vi aggiungeranno altri ducati cinquanta di consimile rendita, salvo ad aumentarsi una tale rendita ove il Ministro Segretario di Stato delle finanze lo giudicasse conveniente per l' aumento delle operazioni della Cassa suddetta.

35. Ogni sensale regio dovrà fornire una cauzione di ducati venticinque di rendita iscritta sul gran Libro immobilizzata a disposizione del real Governo ; e quante volte cotesta cauzione venisse diminuita per qualunque causa , resterà tenuto l' interessato a rimpiazzarla , sotto pena di non poter riprendere l' esercizio delle sue funzioni.

36. Il dritto di commissione spettante agli agenti di cambio per gli affari di Banca rimane stabilito all' uno per mille , che ricade ad un carlino ogni cento ducati , giusta l' uso della piazza di Napoli , ragguagliato tal dritto sul

sul prodotto effettivo della negoziazione: esso sarà a carico per metà del venditore, e per l'altra metà del compratore, salvo le convenzioni particolari in contrario.

37. Il dritto di senseria rimane fissato ad un quarto di ducato per ogni cento sul valore delle mercanzie o generi, da pagarsi tanto dal venditore, quanto dal compratore.

38. È proibito agli agenti di cambio ed a' regii sensali di esigere somme maggiori di quelle indicate di sopra, sotto pena di perdere, a titolo di multa, una parte della loro cauzione a giudizio del Ministro Segretario di Stato delle finanze, per addirsi a quell'uso che lo stesso Ministro disporrà.

39. Ogni sensale regio o agente di cambio, appena ricevuto l'incarico di comprare o vendere qualche prodotto, è tenuto di scrivere la commissione nel suo giornale. Se per tale causa abbia ricevuto denaro di caparra, ovvero generi in deposito, è obbligato di scriverlo per esteso nel suo libro giornaliero.

40. Perfezionato appena il contratto, verrà subito scritto nello indicato libro, specificandosi il nome de' contraenti, la quantità e qualità de' prodotti, il prezzo, la scadenza, il giorno e l'ora della conclusione. I contraenti subito dopo ricevutane l'affermativa potranno domandare copia della partita del libro.

41. È proibito a tutti gli agenti di cambio ed a' sensali di negoziare in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto per conto proprio, neppure a nome di persone interposte, giusta l'articolo 84 delle *leggi di eccezione*. Si intendono per persone interposte non solo quelle indicate nell'articolo 827 delle *leggi civili*, ma ogni altro soggetto cui si finga di appartenere un negozio che in realtà appartiene all'agente o sensale. In caso di contravvenzione verrà applicata la pena contenuta negli articoli 84, 85 e 86 delle suddette *leggi di eccezione*.

42. Ogni agente di cambio è obbligato di tenere i seguenti libri:

1.º un

1.° un registro giornaliero, in cui dovrà notare il corso legale de' cambii stabilito in ciascun giorno di Borsa, e le negoziazioni delle quali ha ricevuto incarico, con la indicazione precisa e numerica del venditore, del compratore, del prezzo e di tutte le condizioni del contratto, ed indicare la consegna ed il deposito de' titoli;

2.° un giornale di cassa a quattro colonne, da servire la prima per registrarvi le somme ricevute da' compratori, la seconda quelle pagate a' venditori, la terza i dritti e le spese del contratto, la quarta le corrispondenti osservazioni;

3.° un libretto ossia squarcio, per notarvi tutto quello che accadrà nella Borsa in ordine alle variazioni de' cambii ed alle cause donde dipendono, tanto particolari, che generali, per ciascuno affare trattato.

43. Ogni sensale di commercio poi terrà gli altri seguenti libri:

1.° uno delle commissioni, in cui verranno notate tutte le ordinazioni di compre-vendite;

2.° un giornale, detto *libro di senseria*, nel quale saranno registrati tutti i contratti col nome e cognome del venditore e compratore, la qualità e quantità delle derrate, mercanzie ed articoli di commercio, prezzo e condizioni del contratto, tutto per esteso, e l'indicazione del luogo della esistenza della derrata;

3.° un libro di esito e d'introito, in cui verranno notate le partite che qualunque de' contraenti depositasse, sia come parte di prezzo, sia come arra, e l'uso che se ne sarà fatto; vi si noterà pure la senseria e la persona che l'abbia sborsata.

44. Tutti i menzionati libri degli agenti di cambio e sensali regii saranno formati in carta bollata, numerati e firmati in ciascun foglio dal giudice del circondario del capoluogo, in mancanza di uno de' giudici del tribunale civile ff. da quello di commercio in Trani.

Tali libri faranno fede in giudizio, e le parti ne potranno chiedere copia per le partite che loro riguardano

*

nel

nel giornale stesso in cui sarà conclusa la contrattazione.

CAPITOLO V.

Delle persone addette al servizio della Borsa.

45. Vi sarà un custode portinajo ed un inserviente, da nominarsi dalla Camera consultiva di commercio sulla proposta de' deputati di Borsa. La scelta cadrà sempre su persone di comprovata morale ed attitudine al rispettivo servizio, tenendosi presente in preferenza i congedati dal militar servizio con congedo di buona condotta.

46. Il custode portinajo avrà abitazione in apposito locale della Borsa. Sua incumbenza sarà di adempiere a quanto si trova prescritto nell'articolo 5, di ben guardare il locale giorno e notte, d'impedire l'ingresso a' picciocchi e vagabondi, di badare alla decenza e nettezza della sala e delle stanze della Borsa, e di aver cura dello edificio intero, della mobiglia e di quant'altro vi sarà riposto. Avrà lo stipendio mensile di ducati dieci, in cui è incluso il compenso pel lume e pel fuoco in tempo d'inverno.

47. L'inserviente sarà addetto a' bassi servizi della Borsa, e precipuamente a spazzare il locale e tenere nette e proprie le stanze. Rimpiazzerà il custode portinajo in caso di mancanza o impedimento del medesimo. Egli percepirà il soldo di mensuali ducati sei.

CAPITOLO VI.

De' dritti di Borsa, e dell'amministrazione ed uso de' medesimi.

48. Le spese necessarie per lo mantenimento della sala della Borsa, per lo stipendio al custode e all'inserviente, e per tutte le altre occorrenze, comprese le spese per la Camera consultiva di commercio sulle norme di quella di Foggia, saranno a carico degli agenti di cambio, de' regii sensali, e de' negozianti e capitani di navigli

vigli che intervengono nella Borsa, mercè una discreta contribuzione mensile da stabilirsi a giudizio della stessa Camera consultiva di commercio, la quale ne farà ragionata proposizione al Ministro Segretario di Stato delle finanze per ottenerne l'approvazione così sull'ammontare della tassa, che sul modo di equa ripartizione proporzionato all'importanza delle rispettive operazioni commerciali ed alla opinione di possidenza ed agiatezza nel commercio.

49. Alle spese di primo stabilimento, cioè di mobiglia, di panche, di orologio ed altri arnesi, concorrerà ciasoun commerciante e capitano di naviglio con una somma che sarà proposta anche dalla Camera di commercio, fatto computo dello ammontare di tali spese, ed approvata dal prefato Ministro delle finanze. Il supero costituirà un fondo di cassa di cui potranno disporre i deputati di Borsa a vantaggio di essa con l'approvazione della Camera suddetta.

50. Per ogni avviso commerciale che vorrà affiggersi alla Borsa, previe le formalità indicate nell'articolo 8 del presente regolamento, sarà esatto il dritto di grana venti.

51. Sarà anche riscosso a vantaggio della Borsa un dritto di grana quaranta per ogni estratto da' registri degli agenti di cambio e sensali regii, e per ogni altro estratto o attestato rilasciato da' deputati di Borsa.

52. Tanto la tassa da stabilirsi come sopra, che i dritti dianzi indicati saranno riscossi da un probo e solvibile negoziante proposto in una terna da' deputati di Borsa ed approvato dalla Camera consultiva di commercio. Egli prenderà il nome di cassiere, e sarà in esercizio per lo corso di un triennio, dopo di che sarà rimpiazzato da altro negoziante in egual modo proposto ed approvato.

53. I pagamenti degli stipendii e le altre spese saranno fatte dal cassiere in vista degli ordinativi de' deputati di Borsa, ed in conformità del bilancio preventivo annuale che sarà da' medesimi preparato, discusso ed approvato dalla Camera di commercio.

Su

Su tale bilancio l'introito de' dritti indicati negli articoli 50 e 51 costituirà un fondo straordinario, sul quale gravitar debbano le spese straordinarie, previa l'autorizzazione della Camera suddetta.

54. Per coloro che si renderanno morosi al pagamento della modica contribuzione da stabilirsi come sopra, potrà procedersi amministrativamente in forza di una coazione che il cassiere è facoltato spedire col *visto* de' deputati di Borsa e del vicepresidente della Camera consultiva di commercio, salvo la facoltà agli uni ed all'altro di vietare l'ingresso nella sala della Borsa al contribuente contumace al pagamento dopo la seconda avvertenza.

55. Il cassiere, compiuto il suo esercizio, darà a' deputati di Borsa il conto delle entrate e delle spese, il quale, dopo di essere stato corredato delle osservazioni dei medesimi, sarà trasmesso alla Camera consultiva di commercio per la debita discussione e liquidazione.

Egli è tenuto a giustificare l'introito colle liste di carico che gli verranno passate da' deputati di Borsa, e l'esito con gli ordinativi de' medesimi.

C A P I T O L O VII.

Disposizioni generali.

56. L'esatto adempimento delle disposizioni contenute in questo regolamento rimarrà sotto la vigilanza dell'Intendente della provincia nella doppia qualità di presidente della Camera consultiva di commercio e di Prefetto di polizia.

Concorrerà direttamente a siffatta vigilanza nella parte che concerne il commercio il vicepresidente della Camera consultiva, e nella parte relativa alla polizia il funzionario di cui è parola nell'articolo 4 del presente regolamento. L'uno e l'altro avranno cura che del medesimo resti sempre affissa una copia nella sala della Borsa per norma di tutti.

57. Qua-

57. Qualunque contravvenzione alle disposizioni contenute negli articoli 29, 30, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del presente regolamento soggetterà i contravventori ad una multa da venti a dugento ducati, che verrà proporzionata dal giudice competente, senza pregiudizio delle altre pene volute dalle leggi, e salve le azioni alle parti per lo rifacimento de' danni ed interessi.

La multa cederà a vantaggio della Borsa, per impiegarsi secondo che verrà opinato dalla Camera di commercio in ogni anno con approvazione superiore.

58. I deputati della Borsa cureranno la osservanza del detto regolamento, e si faranno presentare settimanilmente i libri degli agenti di cambio e de' sensali; e dove trovino inosservanza o violazione al medesimo, ne faranno rapporto all' Intendente della provincia come presidente della Camera di commercio, il quale secondo le circostanze ne informerà il Ministro Segretario di Stato delle finanze.

59. Corrispondentemente alle modifiche di cui potrà essere suscettibile il regolamento per la Borsa di Napoli, approvato con real decreto de' 3 di dicembre 1842, potrà nelle parti, ove occorra, essere altresì modificato il presente regolamento.

Approvato: Caserta, il dì 20 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.° 5457.) **DECRETO** con cui si approva il regolamento per l'amministrazione e la custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione posti nel tenimento di Serra, S. Bruno e Stilo, e destinati in servizio degli stabilimenti metallurgici di Mongiana e Ferdinanda.

Caserta, 20 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione di questo medesimo giorno;

Volendo che la riproduzione de' boschi destinati ad uso delle regie ferriere di *Mongiana* e *Ferdinanda* fosse aumentata a quantità proporzionata alla consumazione di combustibile e di altro legname occorrente a' detti reali stabilimenti;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto per l'amministrazione e la custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione, situati in tenimento di Serra, San Bruno e Stilo, e destinati in servizio degli stabilimenti metallurgici di *Mongiana* e *Ferdinanda*, è da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del nostro Ministero di Stato della guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

RE-

REGOLAMENTO per l'amministrazione e la custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione situati in tenimento di Serra, S. Bruno e Stilo, e destinati in servizio degli stabilimenti metallurgici di Mongiana e Ferdinanda.

De' 20 di Dicembre 1858.

ART. 1. I boschi e le terre salde dello Stato, tanto nel territorio del comune di Serra e sue adiacenze, che in quello di Stilo, destinati a' bisogni de' reali stabilimenti metallurgici di *Mongiana* e *Ferdinanda*, saranno amministrati e custoditi sotto la dipendenza di un agente selvano demaniale, che risiederà in *Mongiana*, e le di cui attribuzioni saranno determinate dal Ministro Segretario di Stato delle finanze.

2. La Ispezione generale presso la real Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico provvederà a' modi di esecuzione del regolamento de' 2 di settembre 1813 in ordine alla formazione di una pianta generale delle comprese addette al servizio della ferriera di *Mongiana*, facendosi altrettanto pe' boschi demaniali nel territorio di *Stilo*. Verrà poi eseguita la compilazione de' verbali statistici per ciascuna compresa boschiva, nel modo prescritto dal real decreto de' 23 di dicembre 1857.

3. Curerà l'anzidetta Ispezione generale di proporre anno per anno all'approvazione del Ministro delle finanze i progetti de' tagli periodici ne' rispettivi boschi, avuto riguardo alla specie e condizione delle piante da cui sono popolati, alla natura ed estensione de' bisogni de' cennati opificii siderurgici, che dovrà consultare, ponendosi di accordo col direttore de' medesimi; in maniera che nei tagli ordinarii ed eventuali di quelle foreste dovrà in ogni tempo serbarsi un possibile equilibrio tra l'abbattimento ed uso degli alberi, e la loro riproduzione.

4. Per ogni taglio a sezioni ovvero a salto in que' boschi, farà il direttore di dette ferriere speciale dimanda, almeno tre mesi prima del tempo in cui debba aver luogo, alla cennata Ispezione generale, affinchè possa la

me-

medesima far procedere all'esame delle convenienze forestali, soprattutto per determinarsi le contrade più opportune a' chiesti tagli, e provocare in tempo utile la corrispondente approvazione dal Ministero delle finanze. Ne' casi poi straordinarii ed urgenti non avrà luogo la enunciata disposizione, e gli atti saranno più prestamente compilati pe' relativi provvedimenti dello stesso Ministro.

5. È vietato recidere alberi a salto in dette comprese senza nostra sovrana approvazione, e senza il preventivo esame delle convenienze selvane. In casi straordinarii, per motivi di urgenza, è attribuita al cennato Ministro la facoltà di provvedervi, avuto riguardo al bisogno più o meno urgente, ed alla scelta de' mezzi da portarvi riparo.

I tagli periodici a sezioni saranno dal medesimo autorizzati in seguito di motivate proposizioni dell'anzidetta Ispezione generale sugli atti di verifica degli agenti selvani demaniali, o di altro impiegato superiore dello stesso ramo.

L'assegno e le martellate saranno eseguite dagli stessi funzionarii, coll' intervento di un ufficiale che sarà destinato dal direttore di dette magone pe' tagli ad uso delle medesime, del capo-acciere e del capo-carboniere addetti a' rispettivi stabilimenti, ad oggetto di rendersi costoro più di ogni altro responsabili del modo di esecuzione degli articoli indicati ne' verbali de' martellaggi; e ne sarà disteso apposito processo verbale in tripla spedizione, secondo i rispettivi interessi.

6. La recisione degli alberi nelle sezioni dovrà praticarsi rasente terra, tranne quattro per ogni moggio legale, che saranno marchiati per seme, o di speranza, e riserbati all' in piedi, mettendosi poscia in difesa la parte recisa.

Cureranno i regii guardaboschi, sotto la loro più stretta responsabilità, che l'abbattimento delle sezioni si compia nel modo indicato; ed in caso di abuso ne compileranno processo verbale contro il capo-acciere o capo-carboniere
ne'

ne' tagli per quelle magone , e gli autori principali di tale contravvenzione , riuscendo loro di scovirli o di sorprendarli in flagranza.

7. La stagione de' tagli regolari a sezioni in dette foreste , perchè site in fredde regioni , dovrà eseguirsi dal dì 15 di ottobre sino a tutto il dì 19 di aprile. La carbonizzazione poi ed il lavoro de' legnami sarà permesso in ogni stagione , tranne i mesi di luglio e di agosto per la sola confezione de' carboni , onde non appiccarsi incendio in detti boschi.

Gli abeti ed i pini , che ivi trovansi , potranno recidersi in ogni stagione dell' anno.

8. La costruzione delle carbonaje sarà fatta , secondo le regole forestali , a cura e responsabilità del capo-carboniere e de' regii guardaboschi , per non darsi luogo a perdita di combustibile.

L' assegno de' siti speciali pe' forni corrispondenti verrà praticato dall' agente selvano demaniale ne' vuoti delle sezioni o dello stesso bosco a quelle più prossimi ; ed in mancanza di vicine superficie scoperte di piante , potranno i cennati forni costruirsi nel perimetro delle sezioni almeno cinquanta palmi distanti dalle conifere che possano per avventura incontrarsi nelle medesime , ed a condizione di spargersi la faggiuola sulle aje corrispondenti dopo il taglio delle sezioni per la riproduzione degli alberi distrutti dall' arsione delle carbonaje , in conformità dell' articolo 6 del citato regolamento.

9. Dopo l' eseguito taglio delle sezioni o degli alberi a salto , si procederà dallo stesso agente selvano demaniale , o da altro impiegato superiore , e con l' intervento di un ufficiale di detti opificii metallurgici , alla verifica delle superficie soggette al taglio , e se ne compilerà verbale anche in tripla spedizione ; e si procederà da' funzionarii selvani in caso di abuso in danno dell' economia forestale contro gli aggiudicatarii , il capo-acciere , o capo-carboniere , come per qualsivoglia contravventore.

10. Non potrà ordinarsi alcuna difesa in quelle superficie boschive , tranne in quelle soggette a tagli regolari ,
e di-

e dichiarate in riserva per appositi manifesti della Ispezione generale dopo l'abbattimento delle sezioni assegnate. In tutte le altre sarà permesso il pascolo del grosso e del minuto armento per analoghe contrattazioni colla real Cassa, e dietro favorevole avviso della Ispezione generale.

Rimangono però sempre dichiarati in istretta difesa i boschi denominati *Archiforo*, *S. Maria* e *Fallò* per la periodica riproduzione degli abeti e de' pini che vanno in essi annualmente recisi ad uso della real Marina, delle regie seghe, e de' cennati stabilimenti.

11. Farà l'Ispezione generale eseguire una diligente verifica de' vuoti che trovansi in tutte le cennate foreste; e dopo lo studio dell'indole geologica del suolo delle medesime, del clima, e di ogni altra circostanza locale, non escluso l'esame de' bisogni di quelle ferriere e delle gallerie di Pozzano, si formerà un progetto di piantagioni più convenienti a quelle contrade, e che verrà attuato dopo la corrispondente approvazione del Ministro delle finanze.

Si verserà ancora in tale occasione nello esame delle convenienze in ordine allo imboscamento di tutta, o di una parte delle superficie incolte ed erbifere nelle pendici de' boschi *Archiforo* e *S. Maria*, da più tempo destinate alla pastura de' buoi da tiro al servizio delle regie seghe.

12. La custodia, tanto de' boschi demaniali sparsi nell'agro di Serra, di Brognaturo e di Dinami in provincia di Calabria ultra seconda, denominati *Archiforo*, *S. Maria*, *Fallò*, *Boscarello*, *Lacina* e *Dinami*, che di quelli appartenenti a' comuni di Serra e di Brognaturo, detti *Archiforo*, *Chindillo* e *Boscarello* colle loro adiacenze, ed addetti ancora in dotazione di supplemento a' bisogni dei medesimi opificii metallurgici, resterà affidata a due brigate di regii guardaboschi, composta ognuna di cinque guardie, di un capo e di un sotto-capo, e che risiederanno in Mongiana presso l'agente selvano demaniale. Un'altra brigata poi dello stesso numero di uomini cu-
sto-

stodirà i boschi demaniali di Stilo, destinati a' bisogni della magona di Ferdinanda, i cui limiti furono stabiliti dal real decreto de' 13 di marzo 1820, ed avrà la sua residenza in detto opificio.

13. Le descritte brigate dipenderanno dall' agente selvano demaniale residente in Mongiana, che ne regolerà e vigilerà il servizio giornaliero. Rilascierà ancora a dette guardie in ogni mese i rispettivi certificati di servizio pel pagamento de' loro soldi, e proporrà alla Ispezione generale le misure disciplinari contro i capi e le guardie subalterne in caso di loro mancamenti in impiego.

14. La prima brigata di Mongiana avrà particolarmente in custodia le comprese *Archiforo* della real Cassa, *S.^a Maria e Fallò*, non che il cennato bosco *Dinami*.

La seconda poi guarderà le altre foreste demaniali dette *Lacina e Boscarello*, non che quelle denominate *Archiforo e Chindillo di Serra e Spadola*, e *Boscarello di Brognaturo*.

La terza brigata in fine custodirà esclusivamente le comprese del pubblico demanio in tenimento di Stilo, ed estenderà ancora una speciale vigilanza sulle altre appartenenti a' comuni dell' ex-contea di Stilo per la loro conservazione, onde possa nelle medesime aver luogo in ogni tempo il taglio delle querce e degli elci inservienti agli usi delle gallerie di Pozzano e di quelle ferriere, già riservato in que' boschi dall' articolo 6 del citato decreto de' 13 di marzo 1820, esercitando nel loro perimetro le stesse attribuzioni delle guardie comunali.

15. Ciascuna brigata è solidalmente responsabile dei danni che arrecansi nelle comprese che le vengono affidate. Sarà fatta perciò ad ogni brigata apposita consegna delle medesime dall' agente selvano demaniale, e se ne distenderà processo verbale in doppio esemplare per uso ancora della Ispezione generale.

L' agente selvano demaniale sarà obbligato di fare ogni sei mesi la verifica de' descritti boschi, e ne compilerà il corrispondente verbale, in cui si farà tra l' altro espres-

sa dichiarazione del loro stato, delle novità delittuose avvenute in quelle superficie nel corso del semestre, e de' relativi procedimenti, tanto suoi, che delle brigate, contro i colpevoli. In caso poi che scovrirà abusi de' componenti le brigate, proporrà alla Ispezione generale i temperamenti disciplinari in danno de' capi o delle guardie subalterne, che si crederanno più utili onde farsi rientrare ne' loro doveri, salvo a procedersi contro essi a norma di legge in caso di complicità co' delinquenti forestali.

16. Avranno i capi ed i sotto-capi un giornale, in cui registreranno le loro operazioni giornaliere, e ne daranno poi conto in ogni mese all'agente selvano, spedendogli in doppio un estratto del cennato giornale, per farne invio alla Ispezione generale con le proprie osservazioni, affinchè possa la medesima meglio conoscere l'adempimento mensile del servizio.

17. Onde possa più attivamente eseguirsi dalla brigata di Stilo e dalla seconda di Mongiana il servizio di custodia de' boschi loro affidati, sarà costruita una casa rurale ne' confini delle comprese di *Archiforo* e *Chindillo di Serra e Spadola*, e quelli di Stilo, come luogo più centrale tra le maggiori distanze da Mongiana a Ferdinandea, ad oggetto di darsi loro un ricovero in quelle fredde contrade e meglio attendere a' proprii doveri.

18. Il soldo de' brigadieri sarà di ducati dodici al mese per uno, di ducati dieci quello de' sotto-capi, e di ducati nove per uno l'altro de' quindici guardaboschi regii da cui sono dette brigate composte.

19. Non potrà essere ammesso a prestar servizio in quelle brigate colui che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno; e nella scelta degl'individui saranno preferiti i congedati dal servizio militare, qualora abbiano serbato nella milizia lodevole condotta.

20. I componenti le anzidette brigate perlustreranno vestiti di uniforme le comprese loro affidate. L'uniforme consisterà in abito corto di panno bleu con paramani e col-

collare scarlatta, e con bottone di metallo bianco, nel quale sarà impresso un giglio sormontato da corona, e colla leggenda intorno - *Guardia demaniale* - I brigadieri ed i sotto-capi avranno l'abito lungo.

21. Ne' reati relativi a' descritti boschi il danno sarà valutato dagli agenti selvani demaniali dipendenti dalla cennata Ispezione generale, e si prenderà per norma la tariffa annessa alla legge de' 21 di agosto 1826; come in quanto alle pene da applicarsi agli autori di detti reati, ed alla procedura a serbarsi pel relativo contenzioso, restano temporaneamente in osservanza le disposizioni contenute ne' titoli VII ed VIII della stessa legge.

22. Le contravvenzioni agli articoli 6 ed 8 di questo regolamento, tanto cioè se il taglio delle sezioni non venga eseguito rasente terra, quanto se le carbonaje non siano costruite ne' vuoti assegnati o nelle stabilite distanze dagli alberi a foglie lineari, saranno punite con la detenzione da quindici a ventinove giorni, e con una ammenda eguale al danno, che sarà prudenzialmente valutato dall'agente selvano o da' regii guardaboschi.

23. Il rifacimento del danno sarà dalle autorità giudiziarie aggiudicato alla Direzione generale della real Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, come prodotto straordinario della medesima. Le ammende poi pervenienti da condanne, o da transazioni per reati relativi agli anzidetti boschi, saranno versate nella real Tesoreria generale in una cassa, che sarà distinta da quella che riceve le multe riguardanti le contravvenzioni forestali di cui è oggetto la citata legge de' 21 di agosto 1826, come prodotto e fondo particolare dell'anzidetta Ispezione generale.

24. Gli agenti selvani della Ispezione generale eserciteranno tutti i diritti delle parti civili per reati in materia di boschi relativi a quelle comprese, senza che vi sia bisogno d'istanza o di querela della Direzione generale della real Cassa; e l'agente selvano demaniale di Monziana rappresenterà specialmente le parti di detta Ispezione generale nelle cause corrispondenti.

25. Il Segretario di Stato Ministro delle finanze veglierà perchè il presente regolamento sia con tutta esattezza osservato.

Approvato : Caserta , il dì 20 di Dicembre 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5458.) *DECRETO col quale si concede a D. Giuseppe Busorgi fabbricante di tessuti di seta grezza , con lo stabilimento fuori il recinto murato del porto-franco di Messina , il chiesto permesso del bollo di fabbrica a piombo , con la leggenda nel centro - Di Giuseppe Busorgi fu Antonino , e d' intorno - Fabbrica di tessuti di seta grezza - In Rametta. (Caserta , 20 Dicembre 1858.)*

(N.° 5459.) *DECRETO permettente a Gennaro Esposito di Napoli di assumere il cognome di Buondonno , anche per cinque suoi figli , in vece del cognome attuale ; non dovendo tal cambiamento arrecare a' cennati individui dritto alcuno di famiglia , e con farsi notamento del presente decreto al margine degli atti ad essi relativi , parimenti che ne' registri tanto ecclesiastici che dello stato civile. (Napoli , 20 Dicembre 1858.)*

(N.° 5460.) *DECRETO con cui si autorizza Filippo Montanari di Montorio in provincia di Molise ad anteporre allo attuale suo cognome quello di Plescia , con doversi far notamento di tale permesso al margine degli atti relativi al medesimo , egualmente che ne' registri ecclesiastici e dello stato civile. (Napoli , 20 Dicembre 1858.)*

(N.° 5461.)

(N.º 5461.) *Decreto portante un' ampliazione alle classi del real Ordine di FRANCESCO PRIMO.*

Caserta, 21 Dicembre 1858.

Ferdinando II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vista la legge de' 28 di settembre 1829 portante la istituzione del real Ordine di FRANCESCO PRIMO ;

Volendo Noi ampliare le classi del suddetto real Ordine ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È aumentato per primo grado del mentovato real Ordine :
il Gran-Cordone ;

per terzo grado :
la Commenda con placca ;

per sesto grado :
la Croce di Cavaliere di seconda classe.

L'attuale grado di Cavaliere prenderà il titolo di Cavaliere di prima classe.

2. I Gran-Cordoni porteranno la croce e la placca simili a quelle di cui ora fanno uso i Gran-Croci. Il solo nastro, conservando la stessa dimensione, penderà dall'omero destro al fianco sinistro, ove sarà sospesa la croce.

I Commendatori con placca, oltre la croce sospesa al collo, simile a quella stabilita pe' Commendatori dalla legge d'istituzione dell'Ordine, aggiungeranno nella parte sinistra del petto una placca più piccola di quella dei Gran-Croci, il di cui disegno da Noi approvato è annesso all'originale del presente decreto.

I Cavalieri di seconda classe porteranno la croce della stessa forma, ma più piccola di quella de' Cavalieri di prima classe, e senza la corona, giusta il disegno annesso all'ori-

all'originale del presente decreto da Noi approvato. Il nastro avrà la stessa dimensione di quello de' Cavalieri di prima classe.

3. Rimangono nel loro pieno vigore tutte le disposizioni precedenti, che non sono contrarie a quelle in questo decreto indicate.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **Ferdinando**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **Ferdinando Troja**.



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri*
Ferdinando Troja.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 232.

(N.° 5462.) *DECRETO col quale si approva il regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Sora.*

Napoli, 23 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto de' 3 di febbrajo 1857, pel quale fu approvata la istallazione di un Consiglio edilizio nella città di Sora in provincia di Terra di lavoro;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È approvato l' annesso regolamento pel Consiglio edilizio della città di Sora.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

REGOLAMENTO pel Consiglio edilizio di Sora.

De'23 di Dicembre 1858.

Personale.

ART. 1. Il Consiglio edilizio del comune di Sora è composto dal sottintendente presidente, dal sindaco del comune vicepresidente, da tre cittadini proprietari, da due architetti e da un professore legale.

Avrà in oltre un segretario, che sarà di dritto il cancelliere archivario del comune.

2. Tutti i componenti del Consiglio saranno di regia nomina, sulla proposizione del decurionato. Il loro ufficio sarà gratuito e triennale, come ogni altra carica municipale; ~~ma potranno essere confermati da triennio in triennio~~, purchè vi concorra il voto decurionale, il consenso degli esercenti, e la sovrana approvazione.

3. Le spese di amministrazione del Consiglio saranno a peso del comune di Sora; ed all'uopo si stabilirà anno per anno un articolo di esito nello stato discusso.

Attribuzioni e doveri del Consiglio.

4. Sarà cura del Consiglio di provvedere non solo alle opere della città per quanto si ha rapporto al decoro, al comodo ed all'ornato degli edifizi da costruirsi, ed alla regolarità e decenza delle strade da aprirsi; ma altresì a quanto si riferisce alla salubrità dell'aria, alla solidità delle costruzioni ed alla sicurezza degli abitanti.

Opere pubbliche.

5. Sarà quindi sua principale cura il far delineare una pianta generale dell'attuale fabbricato di Sora, con un raggio di suolo adiacente, circoscritto da una linea che dovrà determinare il perimetro della città e stabilire il limite della giurisdizione del Consiglio edilizio.

Su tale pianta il Consiglio edilizio, discusse e stabilite le principali rettifiche, gli essenziali raddrizzamenti ed ampliamenti che crederà necessario doversi coll'andar del tempo

tempo eseguire, farà distinguere con diverso colore quelle novità che stimerà dovere aver luogo, tanto in demolizioni, quanto in nuove occupazioni di suolo.

Alla pianta così progettata verrà data tutta la pubblicità, col farla rimanere esposta per un mese nella Casa comunale, avvertendone il pubblico con corrispondenti avvisi, affinchè chi credesse di avere fondati motivi a reclamare contro le progettate innovazioni possa produrre dentro lo stesso spazio di tempo le sue ragioni.

Discussi i ragionevoli reclami dal Consiglio, la pianta modificata e definitiva verrà sottoposta all'approvazione sovrana. Servirà di norma al Consiglio edilizio per far eseguire man mano e secondo le occorrenze le demolizioni e le nuove costruzioni, gli allargamenti ed i raddrizzamenti che occorreranno onde tutta la città successivamente e senza incertezza venga ridotta alla più regolare ed alla miglior forma che possa desiderarsi.

Il Consiglio edilizio non potrà appartarsi dalla pianta generale come sopra stabilita ed approvata, tenendosi presente ciò che viene stabilito con l'articolo 10 del real decreto de' 22 di marzo 1838, cioè che ogni allineamento ed ogni altro miglioramento che verrà segnato nella pianta dovranno essere l'opera del tempo, diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione.

6. Oltre le opere le quali saranno le conseguenze delle modifiche segnate nella pianta, il Consiglio vigilerà perchè le altre opere pubbliche, le quali potranno proporsi dal Consiglio medesimo, dal decurionato del comune e dall'Intendente della provincia, o ordinarsi direttamente da S. M. (D. G.) vengano eseguite uniformemente alle impartite autorizzazioni, ed a norma de' piani superiormente approvati.

7. Farà il Consiglio elevare i progetti di arte delle opere che direttamente proporrà; e porterà il suo esame su quelli che gli venissero rimessi. Nell'uno e nell'altro caso le sue cure saranno sempre limitate a quanto riguarda la parte artistica, restando pe' mezzi bisognevoli e per le vigilanze della esecuzione a cura del decurionato e di

*

ogni

ogni altro chiamato dalla legge di osservare e risolvere l'occorrente.

8. Per le opere pubbliche di rilievo che il Consiglio proporrà, e di cui potrà essere incaricato, formerà, se crede, de' programmi, che farà pervenire al sindaco, acciò siano invitati gli architetti ed uomini di arte ad offrire i loro disegni e progetti; restando al Consiglio di giudicare e stabilire quale sia preferibile, e meriti di essere prescelto.

9. Quando si tratti di opere di minore importanza, il Consiglio commetterà la formazione del progetto relativo a quell'architetto che stimerà più opportuno.

10. Esaminato il progetto, ove resti approvato, ne sarà fatto invio per mezzo del presidente al decurionato, perchè manifesti ne' sensi di legge la sua opinione pe' fondi bisognevoli; e tal deliberazione seguirà il corso di legge per le necessarie superiori autorizzazioni.

11. Per le opere pubbliche ordinarie che abbisognino di piccole riparazioni, che non ne alterino o cangino la forma simmetrica, nè i livelli, nè lo stato, il sindaco mediante l'approvazione dell'Intendente potrà farle eseguire secondo i sistemi in uso.

12. Per le opere che minacciano rovina, ancorchè appartengano a' privati, il Consiglio sul verbale elevato dall'autorità amministrativa, pronuncierà la pronta riparazione o demolizione, secondo che si troverà più espediente al caso. Tale provvedimento del Consiglio sarà notificato all'interessato; ed ove fra il termine stabilito non saranno eseguite dal proprietario le riparazioni o le demolizioni, le spese occorrenti saranno anticipate dalla cassa comunale. Pel ricupero di queste spese l'ingegnere incaricato dell'esecuzione farà compilare i verbali e le altre carte necessarie a dimostrare la spesa occorsa. Le carte così compilate, e sottoscritte dall'architetto, vistate dal Consiglio edilizio, saranno trasmesse al cassiere comunale per servire di titolo ad esigere amministrativamente dal debitore il rimborso della somma erogata.

Per le opposizioni che potranno farsi alla coazione spedita

data dal cassiere saranno osservate le norme dello articolo 242 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816.

13. Per le riparazioni urgenti il sindaco potrà porvi immantinente riparo, dandone conoscenza al Consiglio, che potrà, se crede, emettere sul da farsi il suo avviso.

14. Nella costruzione de' nuovi o nella ricostruzione dei lastricati esistenti nella città, il Consiglio interverrà per regolare il da farsi.

15. I suoli da occuparsi per la costruzione di opere pubbliche riconosciute e superiormente approvate, gli edifizi da demolirsi a norma della pianta sovranamente approvata, debbono essere dichiarati espropriabili per oggetto di pubblica utilità a' sensi dell'articolo 570 delle leggi civili.

16. Le strade che dovranno aprirsi e quelle da ampliarsi per conto della città lo saranno secondo le piante ed il preventivo parere del Consiglio per le proporzioni a serbarsi, il modo di conformazione ec.

17. Curerà che nelle strade principali man mano sieno costruiti de' pubblici condotti sotterranei a regola d'arte, e secondo appositi progetti che farà elevare per lo incanalamento delle acque, acciò tutte le abitazioni si provveggano, per la nettezza e salubrità dell'aria, de' proprii condotti che immettano in quelli pubblici; e tali privati condotti dovranno essere costruiti a spese del proprietario. Essendovi compadroni, ciascuno dovrà contribuire in proporzione del valore del rispettivo stabile e dell'utile che ne potrà ritrarre.

18. Per la costruzione de' detti privati condotti dovrà essere inteso il Consiglio edilizio, che potrà farne regolare l'opera, proibendo però sempre lo sbocco sulle strade.

19. Curerà il Consiglio che tutte le abitazioni man mano, secondo le occorrenze, vengano provvedute di tubi fumarj, non che di fogne e chiusini.

20. Procurerà il Consiglio che le grondaje sieno incanalate ne' modi più convenienti a misura della riedificazione delle case.

Opere

21. Chiunque vorrà innalzare novelli edifizii al fronte delle strade esistenti o di quelle da aprirsi nella città dovrà presentare al Consiglio il disegno della prospettiva e pianta di quel che intende fare, con la scala corrispondente, dovendo il Consiglio esaminare ed approvare ogni disegno di ricostruzione o costruzione di edificio sì pubblico, come privato, posto a fronte di strada; e dovendo occuparsi della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizii, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

Niun lavoro quindi potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno.

I contravventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche ed alle multe.

L'esame e l'approvazione prescritti nel presente articolo non dovranno cagionare alcuna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

22. I disegni debbono essere presentati almeno in bozzo con la esposizione dell'idea dell'opera: il Consiglio commetterà ad uno degli architetti edili di portare su di esso il suo esame, e fare relazione in iscritto per la prossima sessione. Approvati, dovrà porsi in netto almeno una copia anche a semplice contorno, che sottoscritta dalla parte interessata o dal suo architetto, rimarrà nell'archivio del Consiglio, ed il bozzo con la firma del Consiglio sarà riconsegnato alla parte, acciò serva di norma alla esecuzione.

23. Laddove poi il Consiglio abbia osservazioni a fare su' disegni presentati, farà i suoi rilievi alle parti istesse ed agli architetti autori de' medesimi, disponendo le rettifiche che stimerà opportune, e cui sarà obbligo uniformarsi.

24. Volendosi da' privati decorare le prospettive degli edifizii di già esistenti con stucchi ed ornati, dovrà parimente esserne sottomesso il disegno ne' modi dell' articolo 22 per la debita approvazione.

Vigilanza nella esecuzione delle opere.

25. La vigilanza nella esecuzione delle opere si pubbliche come private, dal Consiglio approvate, rimane al Consiglio medesimo.

Altre competenze del Consiglio.

26. Le violazioni intorno alle regole di euritmia, decoro, solidità, salubrità della città, ed a tutte le determinazioni prese dal Consiglio nella sfera delle sue competenze dianzi enunciate, saranno giudicate dal Consiglio istesso, intese le parti o colui che le rappresenta; ed ove in qualche caso potesse trovarsi necessaria anche la demolizione, potrà dal Consiglio ordinarsi.

27. Avverso i provvedimenti del Consiglio edilizio sarà aperto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell' articolo 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

28. Il Consiglio edilizio con l' intervento del primo eletto adotterà tutti gli espedienti più utili per la osservanza de' regolamenti di polizia urbana.

Andamento del servizio del Consiglio.

29. Il Consiglio sarà convocato dal presidente quante volte si crederà dal medesimo necessario per mezzo di avvisi spediti dal segretario.

30. Il cancelliere segretario farà le copie degli atti, ed il servente comunale sarà adibito come chiamatore.

Procedura.

31. Il procedimento innanzi al Consiglio sarà sommario, con termini abbreviati ed in linea amministrativa. Le parti interessate avranno dritto ad essere intese, e saranno avvertite con semplice atto pel ministero de' serventi comunali, a norma dell' articolo 11 della legge dei 21 di marzo 1817. Le dimande o i reclami saranno dritti

retti al sottintendente qual presidente del Consiglio edilizio, con le forme prescritte dalla citata legge.

32. Le decisioni del Consiglio saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità sarà preponderante il voto del sottintendente presidente, tranne i soli casi di giudizio per contravvenzioni, ne' quali la parità si risolverà a favore dello imputato.

33. Il Consiglio edilizio s'intenderà costituito in numero opportuno con lo intervento di cinque votanti, compreso il presidente o chi lo rimpiazza. A norma dell'articolo 282 della legge de' 12 di dicembre 1816 e del real decreto de' 2 di gennajo 1822, il Consiglio potrà infliggere multe sino a ducati sei, ne' limiti delle attribuzioni che gli vengono conferite dal presente regolamento.

34. Gli atti del Consiglio edilizio che sono soggetti a registro, saranno redatti in carta semplice, e registrati *gratis*.

35. I processi verbali saranno redatti dal segretario, e firmati da tutti i membri intervenuti nella sessione; e le copie saranno firmate dal segretario col *visto* del presidente o di chi lo supplisce.

36. Il Consiglio a cura del segretario terrà un registro di tutti gli atti, e trasmetterà agl'interessati ed alle autorità competenti gli estratti delle risoluzioni che andrà a prendere.

37. Non potrà farsi alcuna spesa di amministrazione pel Consiglio senza la preventiva approvazione del Consiglio istesso. Il corrispondente mandato sarà tratto e firmato dal presidente e da due degli edili proprietari sull'articolo analogo dello stato discusso; e vi sarà annessa copia della deliberazione per cautela del cassiere comunale.

Approvato : Napoli, il dì 23 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————
(N.° 5463.)

(N.° 5463.) *DECRETO* perchè dalla congrega del SS. Rosario in Bovino in Capitanata possa accettarsi il pio legato disposto da Luoia Loreto con testamento pubblico de' 16 di gennajo 1857 pel notajo Luigi Cera residente in Castelluccio de' Sauri, con le condizioni e clausole ivi espresse, e salvo i dritti de' terzi ed il notamento nella platea della congrega tanto dell' anzidetto legato, come degli obblighi annessivi. (Napoli, 24 Dicembre 1858.)

(N.° 5464.) *DECRETO* col quale l'ospedale civile di Andria in Terra di Bari è autorizzato ad accettare la pia donazione fattagli da D. Riccardo Jannuzzi con atto fra vivi de' 31 di dicembre 1857 pel notajo Raffaele Intonti; con doversi eseguire le condizioni e clausole ivi espresse, e prendere di tutto nota nella platea corrispondente, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 24 Dicembre 1858.)

(N.° 5465.) *DECRETO* permettente alla congrega delle Sacre Stimate di S. Francesco in Atri nel primo Abruzzo ulteriore di accettare la pia donazione fattale da Maddalena Minichella con atto fra vivi de' 20 di aprile di questo anno pel notajo Giambatista Cherubini; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole ivi espresse, e prendersi nota della donazione e degli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 24 Dicembre 1858.)

(N.° 5466.) *DECRETO* autorizzante il Monte del Purgatorio in Cesa in Terra di lavoro ad accettare il legato fattogli da Tommaso Turco con testamento per atto pubblico dei 21 di maggio 1851 pel notajo Marzio della Gala, con le condizioni e clausole quivi espresse, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota tanto del legato quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 27 Dicembre 1858.)

(N.° 5467.)

(N.° 5467.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato alla congrega di S. Biagio nel comune di Canosa in Terra di Bari, perchè possa la medesima accettare il pio legato fatto in favor suo da Gaetano le Noci con testamento pubblico de' 4 di marzo 1854 pel notajo Leonardo Intraversato; dovendo rimaner ferme le condizioni e clausole nel riferito atto espresse, e prendersi nota del legato con gli obblighi ammessivi nella platea della enunciata congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 27 Dicembre 1858.)

(N.° 5468.) *DECRETO* con cui si permette alla congrega della TRINITÀ de' Pellegrini sotto il titolo di S. Antonio di Padova nel comune di Vasto nello Abruzzo citeriore di accettare la pia donazione fattale da Saverio della Penna con atto fra vivi de' 10 di febbrajo corrente anno pel notajo Vincenzo Marchesani; dovendo però eseguirsi esattamente le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, e prendersi nota della donazione con gli obblighi ammessivi nella platea della congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 27 Dicembre 1858.)

(N.° 5469.) *DECRETO* con cui si stabilisca la giurisdizione competente a procedere ne' diversi casi di reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Caserta, 27 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avendo fatto sperimentare i tratti della nostra sovrana clemenza alla maggioranza de' condannati contro la sicurezza interna dello Stato per gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849;

Dovendo per lo avvenire tutelare sempre più la tranquillità

quillità interna dello Stato, prima base della pubblica prosperità;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Chiunque sia sorpreso in flagranza, a' termini dell'articolo 50 *leggi di procedura ne' giudizi penali*, commettendo qualcuno degli attentati contro la sicurezza interna dello Stato, preveduti dagli articoli 120 a 124, 130 a 134 *leggi penali*, sarà giudicato da un Consiglio di guerra subitaneo colle forme stabilite nel capitolo IX, titolo II, libro II, *statuto penale militare*.

2. Sono chiamati a convocare i Consigli di guerra subitanei, oltre le Autorità designate dallo articolo 348 del citato *statuto penale militare*, anche i Generali ed Ufficiali superiori comandanti le colonne o le riunioni di truppe spedite per l'oggetto di reprimere la perturbazione dell'ordine pubblico.

3. Il Consiglio di guerra subitaneo, ove trovi a pronunziare condanna penale contro un imputato, dovrà condannarlo ben anco al pagamento delle spese del giudizio, alle restituzioni ed indennizzazioni civili, e procedere di ufficio alla loro liquidazione, a norma de' casi designati dagli articoli 296, 297 e 298 *leggi di procedura penale*.

Nella liquidazione de' danni-interessi dovranno essere calcolati quelli sofferti dallo Stato o da' danneggiati; vi si dovranno in oltre comprendere i danni-interessi, che sono derivati a' privati dal fatto della turbolenza o del reato commesso; non che le ricompense che si sono concesse a coloro che si sono renduti meritevoli di considerazione per avere colla loro opera personale concorso alla repressione del misfatto.

4. Tranne i casi stabiliti coll' articolo primo del presente decreto, per tutti gli altri giudizi relativi a reati contro

tro la sicurezza dello Stato, sieno misfatti, sieno delitti, procederanno le gran Corti speciali, a' termini del decreto del primo di luglio 1846.

Le gran Corti speciali, nelle cause di loro competenza, osserveranno il prescritto dell' articolo precedente quanto al modo di eseguirsi la liquidazione de' danni-interessi.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, i Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e della guerra, ed il *Principe di Castelcicala* nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Dirett. del Ministero
e real Segr. di Stato* *Il Min. Segr. di Stato* *Il Min. Segr. di Stato*
di grazia e giustizia *per gli aff. di Sicilia* *Pres. del Cons. de' Ministri*
Fir., LUIGI PIONATI. Fir., GIOV. CASSISI. Fir., FERDINANDO TROJA.

Pubblicato in Napoli nel dì 13 di Gennaio 1859.



(N.º 5470.) *DECRETO che stabilisce ne' domini di là del Faro due Casse di sconto, una in Palermo, l'altra in Messina.*

Caserta, 27 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il nostro real decreto de' 13 di agosto 1850 sulla creazione del Banco regio ne' nostri reali domini al di là del Faro, e sul riordinamento delle due Casse di Corte di Palermo e di Messina, che ne dipendono, nel quale decreto ci riserbammo d'istituire due Casse di sconto in Palermo ed in Messina;

Veduto l'altro nostro real decreto de' 23 di luglio 1857 col quale vennero stabilite due Casse d'impronti agli im-

impiegati civili di Sicilia, l'una in Palermo, e l'altra in Messina;

Trovando conveniente nello interesse del commercio e delle industrie, e nel fine di sempre più promuovere l'uno e le altre, di attuare lo stabilimento della Cassa di sconto così in Palermo, come in Messina;

Considerando che da questa istituzione non potrebbero impromettersi vantaggi certi e perenni, se le due Casse non avessero fondi proprii e da ogni altra Amministrazione indipendenti;

Considerando che la Tesoreria generale, nella quale si versano tutte le entrate dello Stato, è la naturale provveditrice de' mezzi che abbisognano alle fondazioni d'interesse ed utilità generale;

Considerando che per alleviare per ora di una parte di questo esito l'anzidetta Tesoreria sarà opportuno di porre a profitto, salvo il rimborso, una parte delle somme destinate all'ammortizzazione progressiva del debito consolidato, le quali per l'altezza del corso della rendita pubblica sulla pari sono rimase sin ora infruttuose nella madrefede della Direzione generale de' rami e dritti diversi;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Saranno stabilite ne' nostri reali domini al di là del Faro due Casse di sconto, l'una in Palermo, e l'altra in Messina, sotto la superiore ed immediata dipendenza del nostro Luogotenente generale. Esse saranno messe in esercizio il primo di aprile dell'imminente anno 1859.

Le anzidette due Casse di sconto saranno sotto la locale direzione, la prima del direttore presidente del Banco regio, e l'altra del presidente della Cassa di Corte di Messina. Esse saranno nelle loro operazioni l'una dall'altra indi-

indipendenti, e si reggeranno rispettivamente secondo i regolamenti da Noi oggi stesso approvati.

I valori ammessibili allo sconto ed alla pignorazione saranno specificati negli anzidetti regolamenti.

2. Assegniamo da' fondi della Tesoreria generale per dote perpetua delle due Casse il capitale di un milione di ducati.

Il detto milione di ducati sarà assegnato in ducati cinquecentocinquantamila alla Cassa di sconto di Palermo, ed in ducati quattrocentocinquantamila a quella di Messina.

3. Autorizziamo la real Tesoreria generale a torre in prestito dal fondo esistente nella madre fede della Direzione generale de' rami e dritti diversi per l'ammortizzazione progressiva del debito consolidato ducati quattrocentomila, per lo compimento del milione di ducati di sopra assegnato alle due Casse di sconto.

Fermi però nel proponimento di non distrarre in altri usi i fondi addetti all'anzidetta ammortizzazione, vogliamo che sì tosto potrà essa effettuarsi, giusta le regole stabilite dal real decreto de' 30 di settembre 1856, la real Tesoreria generale restituisca le somme anzidette tolte in prestito dalla Cassa di ammortizzazione, a misura delle domande che le verranno fatte dal direttore generale dei rami e dritti diversi.

4. Essendo variabili di loro natura le condizioni economiche e commerciali, l'interesse dello sconto sarà regolato dal nostro Luogotenente generale sulle proposizioni che rispettivamente ne faranno il direttore presidente del Banco regio ed il presidente della Cassa di Corte di Messina.

I periodi dello sconto e della pignorazione sono stabiliti ne' sopra detti regolamenti da Noi approvati.

5. Tutti gli utili che le due Casse ritrarranno rispettivamente dallo sconto, detratti gli esiti inerenti al servizio delle dette Casse, impingueranno il fondo a ciascuna di esse assegnato.

6. Mo-

6. Modificando quanto erasi prescritto nella pianta annessa al real decreto de' 13 di agosto 1850 sull'ordinamento del Banco regio de' reali domini al di là del Faro, ed applicando alle due Casse di sconto di Palermo e di Messina ciò che utilmente trovasi in vigore in questa parte de' reali domini per le Casse di sconto di Napoli e di Bari, gl'impiegati ne' varii ufficii delle due Casse di Corte saranno, dal tesoriere esattore in fuori che verrà da Noi nominato, destinati al servizio delle due Casse di sconto, le quali saranno sotto questo rapporto considerate come opere aggiunte alle Casse di Corte.

La destinazione di quelli tra gl'impiegati delle due Casse di Corte sarà a cura e responsabilità de' rispettivi capi di ufficio nel modo che trovasi prescritto ne' regolamenti menzionati nell'articolo primo del presente decreto.

Il servizio aggiunto, di cui sopra è parola, darà solamente dritto a degli emolumenti sulle indennità ne' regolamenti medesimi fissate.

7. Assumendo le Casse di sconto le incumbenze ed il servizio che pel real decreto de' 23 di luglio 1857 erano affidati alle Casse d'impronti, queste cesseranno dal dì in cui saranno messe in esercizio le dette Casse di sconto.

I fondi nelle medesime Casse d'impronti esistenti, e quelli che saranno riscossi a misura delle scadenze per restituzione di anticipazioni eseguite, unitamente alla parte degl'interessi che ceder debbono a beneficio delle Casse anzidette, verranno restituiti alla Tesoreria generale che li ha forniti.

8. Alla fine di ciascun semestre le due Casse di sconto invieranno al Luogotenente generale lo stato della loro rispettiva situazione con la distinta indicazione de' valori scontati e degli utili incassati, specificando le singole detrazioni occorse a' termini dell'anzidetto articolo 5.

Il Luogotenente generale nel mese susseguente ad ogni semestre rassegnerà a Noi, per lo mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, gli esemplari de' suindicati stati con le sue osservazioni.

9. Il **Ministro Segretario di Stato** per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il **Luogotenente generale** ne' nostri reali domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. Cassisi.*

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.*



Certificato conforme.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.*

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1858.

N.° 233.

(N.° 5471.) *DECRETO col quale si approvano quattro regolamenti per l'andamento del servizio delle Casse di sconto di Palermo e di Messina.*

Caserta , 27 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il nostro real decreto di pari data, con cui abbiamo istituito in Sicilia due Casse di sconto, una in Palermo, ed un'altra in Messina;

Volendo provvedere al servizio delle stesse Casse con appositi regolamenti;

Veduto il rapporto del Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono da Noi approvati per l'andamento del servizio delle Casse di sconto di Palermo e di Messina i seguenti quattro regolamenti, cioè :

1.° Regolamento generale intorno alle operazioni delle due Casse di sconto di sopra menzionate ;

2.° Regolamento sul modo come eseguirsi dalla Cassa di sconto di Palermo la pignorazione degli estratti di iscrizione di rendita sul gran Libro di Sicilia, e de' certificati al latore unitamente a' couponi ;

3.° Regolamento per la rinnovazione de' pegni degli anzidetti titoli nella Cassa di Palermo ;

4.° Regolamento per l'anticipazione di uno o due mesi di soldo per mezzo delle due Casse di sconto agli impiegati civili in Sicilia.

2. Ci riserbiamo di approvare per la Cassa di sconto in Messina il regolamento, che sarà dal nostro Luogotenente generale proposto, tra il termine di un mese, per la pignorazione degli estratti d'iscrizione di rendita sul gran Libro di Sicilia, e de' certificati al latore unitamente a' couponi, non che per la rinnovazione de' pegni de' titoli medesimi.

Il quale regolamento, dopo che sarà da Noi approvato, farà seguito a' quattro regolamenti anzidetti.

3. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.*

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROIA.*

REGOLAMENTO per le due Casse di sconto di Palermo e di Messina.

De' 27 di Dicembre 1858.

CASSA DI SCONTO DI PALERMO.

Disposizioni generali.

ART. 1. Le operazioni della Cassa di sconto riguardano :

§. 1. Lo sconto

1.° delle

1.° delle cambiali traettizie e di altri effetti commerciali esigibili non al di là di cinque mesi, e tra' quali come è chiaro, vanno compresi i cuponi ed i borderò di anticipazione del semestre in corso della rendita iscritta: potranno anco essere ammessi allo sconto i detti valori di una scadenza oltre al quinto mese sino al sesto, ma previa la speciale adesione del direttore presidente per le cambiali traettizie ed effetti commerciali;

2.° di tutti i valori della Tesoreria generale, come cambiali per dazii doganali ed altro, qualunque sia la loro scadenza, per lo sconto de' quali sia preceduta l'autorizzazione del Luogotenente generale.

§. 2. Le anticipazioni de' soldi di uno o due mesi agli impiegati civili di Sicilia a peso della Tesoreria generale, il cui rimborso non potrà eccedere il termine di un mese se sarà di una mesata, e quello di due mesi se saranno due mesate.

§. 3. La pignorazione degli estratti d'iscrizione e dei certificati al latore di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia.

§. 4. La rinnovazione de' pegni degli estratti d'iscrizione e de' certificati al latore.

Le operazioni indicate ne' precedenti paragrafi 2, 3 e 4 saranno praticate giusta gli speciali regolamenti per ciascuna di esse oggi stesso approvati, e che fanno parte integrale di questo.

2. Lo interesse dello sconto, che sarà calcolato per giorni, sarà tassato colla distinzione:

- 1.° dello sconto su' semestri della rendita;
- 2.° sulla pignorazione della rendita iscritta;
- 3.° sulle cambiali ed altri valori commerciali;
- 4.° su' valori della real Tesoreria.

Lo sconto di questi ultimi non potrà mai eccedere il tre per cento;

5.° e per l'anticipazione di una o due mesate di soldi agl' impiegati.

L'interesse per un mese sarà del tre e mezzo per cento, e per due mesi del cinque per cento.

*

Le

Le variazioni che potranno aver luogo intorno alla tassa dell'interesse dello sconto, a' termini dell'articolo 4 del real decreto di oggi stesso, e per ciascuna delle indicate operazioni, meno quelle riguardanti la Tesoreria, saranno dal direttore presidente manifestate alla Camera consultiva di commercio e alla Borsa.

3. Lo esame de' valori da ammettersi allo sconto in quanto alla loro forma e solvibilità delle firme e regole commerciali, tenuto presente per la solvibilità il registro del fido di cui si parlerà in appresso, apparterrà ad un Consiglio.

Questo Consiglio sarà composto dal direttore presidente del Banco funzionante da presidente, e da sei deputati, due de' quali saranno il presidente del tribunale di commercio ed il vicepresidente della Camera consultiva di commercio del tempo, e gli altri quattro saranno scelti da S. M. sulla proposizione che per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ne farà il Luogotenente generale fra i negozianti più reputati della piazza, da cambiarsi questi ultimi metà in ciascuno anno, e pel primo anno a sorte.

Quattro componenti il Consiglio, compreso il direttore presidente, possono deliberare.

Sarà corrisposto a ciascuno de' componenti del Consiglio, tranne il direttore presidente del Banco, e per ciascuna seduta ordinaria, di cui il segretario della Cassa di sconto compilerà verbale di presenza, un gettone di ducati due per ogni seduta, che sarà realizzabile in fine di ogni mese.

4. Il Consiglio dello sconto si riunirà per lo esame e scrutinio de' valori che negoziansi colla Cassa in seduta ordinaria una volta la settimana; e nel giorno che sarà fissato dal Luogotenente generale, salvo a riunirsi straordinariamente a giudizio del direttore presidente in caso di urgenza. Laddove nel giorno designato dal Luogotenente generale ricorresse una festa civile o religiosa, la seduta ordinaria s'intenderà fissata nel primo giorno utile seguente.

Lo

Lo importo degli effetti scontati sarà pagato in giornata o tutto al più nella domane della loro ammissione.

5. I valori ammessi allo sconto verranno colle formalità appresso indicate conservati in una solida cassa di ferro a due diverse serrature. Una delle chiavi sarà tenuta dal tesoriere esattore, e l'altra dal controloro che sarà il razionale della Cassa di sconto.

6. Il razionale della Cassa di sconto sarà il razionale del Banco: come del pari il segretario del Banco sarà il segretario della Cassa di sconto.

Il segretario stesso controllerà la scrittura della Cassa.

7. Gli obblighi e le attribuzioni del razionale controllo della Cassa, e del segretario controllo della scrittura saranno qui appresso spiegati.

8. Per la esazione delle somme che la Cassa dovrà riscuotere vi sarà un tesoriere esattore, di cui già si è fatto cenno nell' articolo 5, e gli obblighi e le attribuzioni del quale saranno anche qui appresso spiegati.

9. Gli agenti di cambio e trasferimenti eserciteranno periodicamente le loro funzioni presso la Cassa nel modo e colle condizioni che pur qui appresso sono dichiarate.

Del direttore presidente della Cassa di sconto.

10. Il direttore presidente interverrà e presederà in tale qualità nel Consiglio dello sconto; dirigerà ed ordinerà ciò che si conviene pel buono andamento del servizio a' termini del presente regolamento e delle disposizioni generali e particolari che possono riguardare la Cassa di sconto; avrà una ispezione superiore sulle diverse officine della Cassa istessa; corrisponderà direttamente col Ministero di Stato presso il Luogotenente generale, e colle altre autorità e magistrature cui occorrerà rivolgersi per affari della Cassa; ordinerà su ciascun borderò di diversi valori ammessi allo sconto la spedizione dei rispettivi pagamenti, come di tutti gli altri che per qualsivoglia causa debbano eseguirsi dalla Cassa, e ne firmerà le corrispondenti polizze; disporrà del pari d'introi-

troitarsi nella madrefede delle medesime tutte le polizze che alla stessa vengono dirette ; girerà ciascuno degli effetti negoziati colla Cassa per farsene la riscossione alla loro scadenza dal tesoriere esattore ; si farà esibire ogni mattina da costui il borderò delle esazioni che debbono verificarsi in giornata ; interverrà nella stipola de' contratti, destinerà i patrocinatori per le procedure analoghe contro i debitori delle cambiali non soddisfatte alla scadenza ; presederà nelle sessioni degli affari contenziosi , inteso il governatore avvocato, ove lo creda ; darà le provvidenze opportune , presedendovi , nelle verifiche de' valori esistenti in portafoglio , o presso la Cassa , che si eseguiranno inopinatamente con frequenza e quando crede , infra un termine non mai maggiore di quaranta giorni , senza che l'operazione della verifica possa essere discontinuata .

Il direttore presidente avrà sempre la facoltà di obbligare il tesoriere esattore a far cassa netta .

Per le spese giudiziarie i pagamenti si faranno in vista delle note de' patrocinatori tassate da' cancellieri de' Collegi giudiziarii , e vidimate da' pubblici ministeri . Le spese straordinarie e le vacanze saranno soddisfatte dietro lo avviso dello agente del contenzioso .

11. Il direttore presidente per tutte le attribuzioni che lo riguardano resta moralmente responsabile .

De' deputati.

12. Come è prescritto coll' articolo primo del presente regolamento, gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere cambiali traettizie ed ogni altra carta commerciabile riconosciuta tale dalle leggi vigenti , le quali tutte debbono essere munite per lo meno di tre firme , due delle quali dovranno indispensabilmente appartenere a persone abitualmente addette al commercio , e che sieno reputate in piazza per solide e solvibili , e ciò a pieno giudizio e soddisfazione de' deputati , tenuto presente il registro di fido ; e la terza firma di altra persona a prudenza

denza de' deputati stessi, ed in proporzione dello ammontare dello effetto e della maggiore o minore validità delle altre due firme.

13. Potranno non pertanto essere ammessi a negoziazione de' valori che nelle tre firme abbiano la firma di un solo commerciante, purchè questi a pieno giudizio dei deputati sia solido e di un rango proporzionato alla somma dello effetto che viene a scontarsi, avendo anche riguardo alle altre due firme che l'accompagnano.

In tale caso il numero de' deputati che intervengono nell'atto non deve essere minore di cinque, e l'atto dovrà meritare l'approvazione del direttore presidente, da intendersi semplicemente come permissiva.

Per le cambiali traettizie poi provegnenti dall'estero, e che ordinariamente contengono tre firme, potranno queste ammettersi in concorso di una quarta firma di persona conosciuta, il tutto a pieno giudizio e responsabilità de' deputati, nel modo ed a' termini dell'articolo 3.

La responsabilità de' deputati di cui sopra è parola, è tutta morale, cioè quella che risulta dallo inadempimento di ciò che per legge debbono fare, o per aver trascurato di eseguire quanto i regolamenti prescrivono.

14. Il fido da accordarsi individualmente e non cumulativamente alle firme delle cambiali che portansi allo sconto dovrà essere quello che per ciascuno de' negozianti è stabilito nella classificazione che di loro fa la Camera consultiva di commercio; e questa mese per mese come procede alla determinazione di tale fido, deve nel corso del primo giorno informarne il direttore presidente della Cassa di sconto.

La Camera istessa è obbligata di certiorare il suddetto direttore presidente della Cassa di tutte le variazioni che per cause eventuali potranno nel corso del mese accadere sul fido di ciascuno de' negozianti compresi nella classificazione da essa fattane al cominciare del mese medesimo. In somma la Camera consultiva di commercio ha verso la Cassa di sconto gli obblighi medesimi che è tenuta

nuta di adempiere verso l'Amministrazione de' dazii indiretti per le cambiali doganali.

Il Consiglio della Cassa nello ammettere allo sconto le cambiali che saranno all'uopo presentate, valuterà nel suo giudizio la variazione che dovrà subire il fido individuale de' negozianti per cambiali doganali che avessero potuto firmare.

A tale oggetto il ricevitore della gran dogana di Palermo avrà l'obbligo di mandare giornalmente al direttore presidente della Cassa il notamento delle cambiali da lui ricevute colla indicazione della somma, delle firme e della scadenza.

Il direttore presidente della Cassa di sconto invierà similmente anco giorno per giorno al ricevitore doganale un notamento delle operazioni che si fanno dalla Cassa medesima da' negozianti ammessi al fido.

Il direttore presidente della Cassa di sconto ed il ricevitore della gran dogana saranno materialmente responsabili di tutti i danni che potranno derivare dallo inadempimento dell'obbligo loro imposto dal presente articolo.

15. Ciascuno degli effetti ammessi allo sconto dovrà essere cifrato da uno de' deputati, ed il borderò nel quale vengono descritti dovrà essere firmato da tutti que' deputati che ne hanno deliberata l'ammissione, con ripetere in lettera il suo importo totale.

16. Quando i deputati vorranno godere dello sconto, oltre a due altre firme di negozianti accreditati, deve esservi l'annuenza degli altri cinque deputati e del presidente. Nella discussione non deve esservi presente il deputato che domanda lo sconto.

Del segretario della Cassa di sconto.

17. Il segretario della Cassa di sconto sarà alla immediata obediienza del direttore presidente; interverrà nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che si terranno per gli affari della Cassa medesima; sarà di suo carico non solo
la

la corrispondenza, ma ben anche la compilazione de' processi verbali delle sedute, appuntamenti, ordinanze ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa; parteciperà a chi conviene, con darne copia da lui firmata, gli ordini tutti e le disposizioni emesse dal direttore presidente; ed invigilerà sulla esatta osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore, e laddove il bisogno lo esiga, provocherà dal direttore presidente le opportune provvidenze; controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno nella Cassa, e riterrà nella sua officina i corrispondenti libri e registri di confronto; sottoscriverà dopo averne presa ragione, i borderò ordinanzati dal direttore presidente degli effetti negoziati con la Cassa, con firmare altresì le polizze di pagamento; riscuoterà nelle epoche designate i borderò dei versamenti da farsi dal tesoriere esattore, e riconosciuto che ne avrà col confronto de' suoi libri e registri la regolarità li sottoporrà rivestiti della sua firma alla decretazione del direttore presidente, per quindi passarli in contabilità; munirà di sua firma tutte le polizze di pagamento dirette alla Cassa, e le presenterà a quella del direttore presidente; farà destinare per gli effetti non soddisfatti e caduti in protesto i patrocinatori per astringere i debitori in giudizio; parteciperà colla firma del direttore presidente a' deputati della Cassa il nome dei sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, acciocchè non ammettano la costoro firma in avvenire, tenendone apposito registro.

Lo stesso segretario verificherà, riscontrandolo co' suoi libri e registri, lo stato della situazione giornaliera della Cassa che il razionale è tenuto di formare per rimmetterlo al direttore presidente; ed interverrà nella verifica degli effetti esistenti in portafoglio, formandone e sottoscrivendone il corrispondente verbale. È altresì al segretario medesimo affidato il carico degli affari contenziosi.

18. Lo stesso segretario per eseguire le sue incombenze adopererà quelli tra gl' impiegati del Banco regio che siano di sua fiducia, e sempre colla intesa e preventiva autorizzazione del direttore presidente.

19. Il segretario in fine è moralmente responsabile per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, vale a dire per omissioni e commissioni come per dritto.

Al medesimo per se e per gli altri impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana quattro per ogni ducato mille sopra tutte le somme che la Cassa eroga per la negoziazione de' diversi effetti.

Del razionale della Cassa di sconto.

20. Il razionale del Banco regio, qual contabile materiale della Cassa di sconto, ne controllerà tutte le operazioni, con essere tenuto a darne al Consiglio di Tesoreria il conto annuale, quale conto verrà esaminato e discusso coll' intervento dello agente del contenzioso e di due razionali della gran Corte de' conti che verranno prescelti tanto dallo stesso magistrato, quanto dal controloro generale della Tesoreria generale. Ciò non pertanto nel Consiglio di Tesoreria il Luogotenente generale potrà destinare altri aggiunti, da scegliersi tra i magistrati della gran Corte de' conti o altrove.

Il razionale dovrà portarne la scrittura a stile doppio, e ciò tanto per quello che concerne il conto capitale, che per l'altro de' profitti e spese della Cassa; ed in conseguenza dovrà tenere i corrispondenti libri e registri. Egli al pari del segretario sarà alla immediatazione del direttore presidente; conferirà direttamente collo stesso; interverrà al bisogno nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che possano aver luogo per gli affari della Cassa; riterrà presso di sè la madrefede in testa della Cassa sì del conto capitale come del conto degli utili; ne spedirà le corrispondenti polizze di pagamento, da sottoscrivere dal direttore presidente, e da lui preventivamente presa ragione, restando responsabile della regolarità delle stesse; conserverà tutti gli effetti e titoli di credito appartenenti alla Cassa, non esclusi gli estratti d'iscrizione e i certificati al latore; riconoscerà se i borderò degli sconti sieno corredati di tutte quelle formalità prescritte dal presente regolamento; e verificherà, accertando colla sua firma, la esattezza del calcolo degl'interessi già formato dallo agente

te de' cambii e de' trasferimenti, dopo essere stato così ordinanzato dal direttore presidente ; e spedirà tutte le polizze di pagamento sia per causa di sconti e di altre negoziazioni fatte colla Cassa , sia per qualsivoglia altra causa, e sottoscritte da lui le passerà al segretario, per essere da quest' ultimo , dopo firmate , sottoposte alla firma del direttore presidente.

Il medesimo razionale riscontrerà parimenti se i bordere di versamento del tesoriere esattore, non che le polizze d' introito in essi contenute sieno in regola , e trovandole tali vi darà corso, disponendo che ciascuna delle suddette polizze sia accreditata nelle rispettive madrefedi della Cassa , e quindi fosse passata al segretario, perchè , dopo verificate ne prendesse ragione, e munite della di lui firma le sottomettesse a quella del direttore presidente. Passerà le cambiali e i protesti degli effetti non soddisfatti al patrocinatore destinato dal direttore presidente , con ritirarne ricevo in piè della copia della cambiale ; e dovendosi tali copie rimettere in appoggio del conto , avrà cura di farne altra copia per notizia dell' officina. Sarà ugualmente cura del razionale di dar conoscenza a' deputati della Cassa dei nomi de' sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza.

In oltre lo stesso razionale dovrà formare lo stato della situazione della Cassa , e passarlo al segretario per verificarsi dallo stesso , ed indi rimetterlo al direttore presidente ; un consimile di detta situazione sarà rimesso al Luogotenente generale.

Nelle verifiche degli effetti in portafoglio il razionale dovrà intervenire, con compilarne il bilancio, e sottoscrivere non meno questo , che il corrispondente verbale di verifica.

Ed in fine come capo della sua officina il razionale ne regolerà il servizio e l'andamento, invigilando sulla esatta osservanza delle leggi e de' regolamenti , disposizioni ed istruzioni che la riguardano, restandone strettamente responsabile.

24. Il conto annuale di cui si è fatta menzione nell' articolo 20 sarà giustificato da analoghi documenti. Saranno validi documenti per la giustificazione degl' introiti nella
com-

competente madrefede della Cassa i borderò di versamento del tesoriere esattore, ed i parziali rapporti co' quali accompagnar deve le polizze, quali borderò giustificheranno anche il discarico delle cambiali protestate nel corso dell'anno, quante volte siavi l'ordine del direttore presidente per la consegna di esse al patrocinatoro, ed il ricevo dello stesso come si è detto all'articolo precedente.

22. Le reste che per le cambiali protestate risulteranno ad esigersi, saranno documentate con certificati del segretario controllo, vistati dal governatore avvocato, con cui verranno contestati i giudizi in corso e le altre ragioni della inesazione delle reste medesime.

23. De' valori che all'epoca della chiusura del conto annuale esisteranno in potere del tesoriere esattore si distenderà dal razionale controllo un verbale di verifica, che sarà presentato in giustificazione delle reste che figurano nel conto; e la resta in madrefede sarà parimenti documentata da un certificato dell'uffiziale addetto al libro di notate fedi del Banco, vistato dal controllo.

24. I borderò degli sconti sottoscritti dallo agente dei cambii e de'trasferimenti col visto del Consiglio dello sconto, ed ordinanzati dal direttore presidente, giustificheranno gli esiti fatti.

25. Il razionale della Cassa di sconto è responsabile materialmente di tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica.

Egli aumenterà la sua cauzione, che qual razionale della Cassa di Corte di Palermo attualmente presta, di altri ducati mille.

Su tale aumento di cauzione percepirà il corrispondente premio.

Percepirà pure ducati dieci mensuali per gastii di scrittojo.

Al medesimo razionale, per sè e per gli ajutanti impiegati nella sua officina, che sceglierà nel modo stesso come si è detto pel segretario fra que' del Banco, saranno corrisposte grana sei per ogni ducati mille sopra tutte le somme che la Cassa eroga per le negoziazioni de' diversi effetti che colla medesima si eseguono.

Dcl

Del tesoriere esattore.

26. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno passati per mezzo dello agente de' cambii e trasferimenti al tesoriere esattore, il quale riscontrato che li avrà con l'annotazione già fattane ne' borderò che li contengono, specialmente per ciò che riguarda la somma, la firma, le gire e le scadenze, ed assicuratosi in oltre che sieno rivestiti del bollo proporzionale corrispondente, delle cifre di uno de' deputati e del *visto* del suddetto agente, ne accetterà la loro regolarità con sottoscriverne, accusandone la ricezione, il borderò. De' risultati derivanti dalla inesattezza di siffatto riscontro ed assicurazioni, il tesoriere esattore sarà sempre responsabile.

27. I borderò mentovati nello articolo precedente, adempite non meno tutte le altre formalità proprie dei deputati e dello agente de' cambii e trasferimenti, ed ordinanzati dal direttore presidente, serviranno al razionale di elemento e al segretario pel controllo della scrittura generale, per la validità e regolarità de' valori ammessi, e per la spedizione delle corrispondenti polizze di pagamento.

28. Nella giornata stessa della loro ammissione i valori preventivamente assortiti per ordine delle loro scadenze saranno dal tesoriere esattore e dal razionale controllo riscontrati in quanto alla sola somma colle scritture del detto razionale controllo, e verranno quindi senza discontinuazione rinchiusi nella cassa di ferro indicata allo articolo 5.

29. Saranno nello stesso modo in ogni giorno estratti dalla suddetta cassa a due chiavi tutti que' valori che scadono l'indomani; e laddove fossero giorni festivi quelli che a questi succedono, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili ne' consecutivi di festivi ed in quello non festivo che immediatamente li segue.

30. Questi valori nell'atto della loro estrazione, dopo che ne avrà preso conto il nominato razionale controllo nella sua scrittura, saranno consegnati al tesoriere esatto-

re sotto la sua più stretta responsabilità, rimanendo a suo carico di farli a se stesso girare dal direttore presidente, o da chi legalmente lo supplirà, per indi a tempo opportuno, ed a tutto suo rischio e pericolo effettuarne la esazione, a' termini e secondo le prescrizioni delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*.

31. Il tesoriere esattore in fine della giornata dovrà giustificare al razionale controllo la esazione che avrà fatta de' valori consegnatigli, consistenti in polizze direttamente pagate alla Cassa di sconto, reste in madrefede, e valori non soddisfatti, dopo di che si riceverà gli altri valori scadibili il giorno seguente.

32. Il tesoriere esattore di que' valori (già a lui consegnati) non soddisfatti ne' giorni di scadenza, ne darà avviso al razionale controllo, e dopo presane da questi ragione, li passerà la mattina vengente non più tardi delle nove antimeridiane all'uffiziale pubblico pe' debiti protesti da farsi, restando a cura dello stesso tesoriere esattore di farseli restituire unitamente agli atti di protesto al più tardi nella mattina del dì seguente a quello in cui sono stati consegnati al detto uffiziale pubblico.

Il tesoriere esattore fra le ventiquattr'ore del giorno dopo alla scadenza verserà, ne' modi e forme che appresso saranno spiegate, il prodotto della esazione con polizze a saldo della somma descritta nel borderò, ed indicherà del pari la somma de' valori caduti in protesto, che ha l'obbligo di passare al segretario controllo insieme a' corrispondenti atti di protesto.

Trattandosi di un suo interesse, e restando egli sempre responsabile non meno dello importo del valore non soddisfatto, che delle regolarità per lo andamento di tali atti di protesto e riprotesto, il tesoriere esattore avrà la facoltà, salvo l'approvazione semplicemente permissiva del direttore presidente, di scegliere l'uffiziale pubblico che per un tale disimpegno occorre.

33. Indipendentemente dal ricevo che dee riscuotere per sua cautela dall'uffiziale pubblico cui vengono consegnati i valori per adempirli di protesto, il tesoriere esattore dovrà tenere un registro particolare per farvi figurare

rare i valori protestati, descrivendone tutti i nomi di quelli che a qualunque titolo vi siano intervenuti, e con far figurare altresì il pagamento che dipoi se ne ricevesse con un versamento a parte, riportandosi al borderò nel quale era notata la mancanza del pagamento.

34. Oltre i valori di cui si è parlato nell'articolo precedente, che il tesoriere esattore dovrà esigere nelle rispettive scadenze, sarà tenuto ancora esigere l'importo de' disegni della rendita sul gran Libro co' corrispondenti loro interessi.

Questa esazione seguirà in vista della liquidazione che sulla cartella sarà fatta e firmata dal razionale.

Le polizze esatte per sorte ed interessi saranno sul punto medesimo versate in contabilità con borderò sottoscritto dal tesoriere esattore, in vista del quale borderò il razionale rilascerà alle parti gli effetti pignorati, previe le debite cautele.

35. I versamenti di cui si è parlato nell'articolo 32 dovranno eseguirsi dal tesoriere esattore con borderò in triplice spedizione, l'una per passarsi e restare in contabilità, l'altra all'ufficio del segretario, e la terza munita delle firme de' capi di queste due officine per conservarsi per suo discarico dal tesoriere esattore stesso.

Dovrà questo borderò contenere nella parte del debito la cumolazione de' singoli valori scaduti nella giornata, colla distinta di quelli il di cui pagamento è a carico dei semplici particolari, e gli altri ancora a carico della Tesoreria, osservando in margine di ciascun valore se sia stato soddisfatto o in polizza o in contante, ovvero protestato.

Nella parte dello avere enuncierà gli effetti che si versano in discarico, compresi in essi que' valori non riscossi e d'altronde non pregiudicati, non che le somme non esatte e dovute dalla Tesoreria generale.

Le polizze di pagamento che saranno dirette alla Cassa dovranno identicamente comprendersi ne' suddetti borderò di versamento. Il tesoriere esattore però sarà sempre tenuto per la loro veracità e regolarità, non che per le gire che esse contengono qualora sieno pregiudizievoli alla Cassa.

36. I principii, le regole e le formalità indicate nel presente regolamento saranno comuni, per quanto però potranno adottarsi, a tutti que' valori che per qualunque causa potranno essere consegnati al tesoriere esattore per procurarne la riscossione.

37. Riscuoterà altresì il tesoriere esattore l'importo di que' valori protestati di cui ne è stato antecedentemente discaricato, unitamente agl'interessi che liquiderà, ed alle spese che gli saranno indicate da' rispettivi patrocinatori nelle loro specifiche.

Questi valori esatti unitamente alle specifiche de' patrocinatori saranno, con separati rapporti diretti da esso tesoriere esattore al direttore presidente, versati al razionale, in vista de' quali se le cambiali esistono ancora presso il medesimo razionale saranno queste restituite alle parti. Laddove poi esistessero presso de' patrocinatori, il razionale le richiederà da' medesimi per consegnarle alle parti.

38. Il tesoriere esattore non potrà rifiutarsi, qualora ne venga richiesto, di fare rilevare nella quietanza posta a tergo dello effetto il nome della persona che lo estingue: in tal caso però egli potrà domandare che il pagamento fosse eseguito con polizza di Banco, esprimendone la causa nella girata.

39. Per l'intervallo che si frappone tra il giorno della scadenza del valore e quello in cui a' termini dell'articolo 32 deve effettuarsene il versamento, il tesoriere esattore non è tenuto a corrispondere interessi.

40. In ordine poi a' valori che si passano al notajo per protestarsi, resta stabilito che il razionale della Cassa si possa ricevere nel versamento le polizze nascenti da cambiali esatte col rilascio di due giorni d'interesse; e laddove tra i due giorni ve ne intervenga uno di festa, resta abilitato sino a tre giorni di rilascio e non altri.

41. Oltre tutte le obbligazioni sopra espresse il tesoriere esattore, a simiglianza di quanto è prescritto pel razionale, potrà al bisogno intervenire nel Consiglio dello sconto, e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della Cassa.

Per

Per tutti gli obblighi, doveri e attribuzioni riguardanti il tesoriere esattore, resta costui realmente e materialmente responsabile.

42. Il tesoriere esattore è obbligato a rendere una cauzione, la quale regolandosi ora sull'attuale dotazione della Cassa, resta fissata a ducati settemilasettecento.

Questa cauzione sarà o in numerario effettivo, o in rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia, a norma dell'articolo primo del regolamento de' 20 di gennajo 1850, e varrà a garentire tutti gli agenti ed impiegati che egli adoprerà a sua scelta.

Per tale cauzione godrà il premio del tre per cento.

43. Per totale ed intero compenso di esso tesoriere esattore sotto qualsivoglia natura e rapporto, e per emolumenti e soldi d'impiegati e serventi che a sua scelta, come si è detto, potrà adoprare, riceverà egli un dritto di grana trenta per ogni migliajo di ducati sopra tutti i valori a carico de' particolari che realizzerà, ed un dritto di grana dieci su' valori a carico della real Tesoreria e sopra tutte le somme che pervengono per conto di sorte dalla spegnorazione d'iscrizioni di rendite, di certificati al latore, come pure su tutte le somme che incasserà pei couponi e borderò di semestre anticipato scontati dalla Cassa; con che però il compenso non potrà per ora essere maggiore di ducati cento mensuali di netto.

Degli agenti di cambii e trasferimenti.

44. Ciascuno degli agenti di cambii e trasferimenti, somministrato che avrà la cauzione di cui appresso sarà parlato, potrà trattare per la durata di tre mesi, a turno, le negoziazioni diverse della Cassa.

L'ordine del turno tra loro sarà regolato secondo quello della data in cui avranno fatto conoscere di avere fornito le rispettive cauzioni esclusivamente a favore della Cassa.

Dovendo le negoziazioni farsi solamente ed esclusivamente da un agente che sarà quello del turno, il pubblico mercè l'avviso preventivo che il direttore presidente periodicamente darà alla Borsa, resterà avvertito

del nome dello agente di servizio, e lo stesso preventivo avviso sarà anche dato alla Tesoreria generale.

45. In conseguenza dell'articolo precedente l'agente de' cambii e trasferimenti di servizio riceverà tutti quei valori che alle parti interessate piacerà passargli onde ottenere la somma dello sconto.

Egli riuniti che li avrà, li presenterà ne' giorni di seduta del Consiglio di sconto, perchè ne abbia luogo la discussione.

Non resta però impedito alle parti di presentare direttamente e senza il mezzo dello agente al Consiglio di sconto i valori che s'intendono scontare.

46. In tutti i valori di cui è stata deliberata l'ammissione, non esclusi quelli esibiti dalle parti al Consiglio, lo agente suddetto dovrà apporre il suo *visto*.

Lo stesso agente per effetto di questo solo *visto* resta di pieno dritto garante e materialmente responsabile per la verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'avallo, rimanendo anche garante e responsabile nello stesso modo della verità della firma di uno o più de' garanti intermedi, qualora così si richiedesse da' deputati: in simili casi però egli dovrà specificatamente enunciare nel suo *visto* quest' ampliamento di sua garanzia e responsabilità.

Parimenti per effetto del suo *visto* il medesimo agente resta responsabile e garante della stessa maniera sopra indicata di tutte le irregolarità che possono esistere, sia nel testo, sia nel corpo delle cambiali o altri effetti, che nelle gire ed avalli di esse, come ancora di tutte quelle nascenti dalla mancanza assoluta o dalla insufficienza del bollo proporzionale di cui debbono essere munite.

Lo agente rimarrà anche garante e responsabile della identità delle persone e della loro capacità di contrattare.

47. I valori così ammessi, cifrati da uno de' deputati ai termini dell'articolo 15, e completati dal *visto* come sopra, saranno dal medesimo agente riportati in uno stato, altrimenti detto borderò; specificando principalmente in esso per ciasoun valore il nome dello scribente, dell' accettante,

te,

te, dell'ultimo girante che ne ha richiesto lo sconto, la data di sua formazione e l'altra del maturo, la somma che rappresenta ragguagliata alla moneta di corso del Regno in ducati, apponendo nel fronte lo ammontare degli interessi a ritenersi, calcolati per numero di giorni dal dì in cui se ne effettua la negoziazione sino a quello della scadenza inclusivamente pe' due termini, ed a quella ragione che sarà superiormente fissata: in linea poi di osservazioni annoterà in margine dello stesso borderò i nomi di tutti quegli altri che a qualunque titolo siano concorsi e indicati nel valore, non che ogni altra qualsiasi circostanza che dal medesimo valore apparisca.

48. L'accennato borderò, redatto in tal modo, con data e sottoscrizione del medesimo agente di cambio e di trasferimenti, sottoscritto ben anche da que' deputati che hanno deliberato l'ammissione de' valori descrittivi, e riconosciuta in lettere di carattere di uno de' deputati suddetti la somma totale di essi, sarà unitamente agli stessi valori passato dallo agente al tesoriere esattore della Cassa di sconto, per indi, eseguitosene da costui il dovuto riscontro secondo i termini dell' articolo 26, e ritenendo i valori presso di sè, passare il borderò dal medesimo sottoscritto al rationale della Cassa per le corrispondenti operazioni di risulta, giusta l' articolo 20.

Di questo borderò il medesimo agente di cambio e trasferimenti dovrà formare una simile copia sottoscritta solamente da lui, per passarla all' officina del segretario, onde servire per le operazioni che quivi debbono aver luogo.

49. Il borderò mentovato nell' articolo precedente dovrà similmente formarsi dallo agente per lo sconto dei coupon e borderò di semestre di rendita rilasciati dalla Direzione generale del gran Libro del debito pubblico. In esso egli riporterà il nome di colui che ne domanda lo sconto, la enunciazione dettagliata de' coupon e borderò di semestre del gran Libro, e l' ammontare dell' interesse calcolato per giorni, inclusivamente: il borderò formato dallo agente di cambio, e da lui sottoscritto, sarà passato

*

in-

insieme a' valori cennati al razionale della Cassa per le ulteriori operazioni di risulta.

50. Per la pignorazione degli estratti di rendita iscritta sul gran Libro, l'agente de'cambii, in vista non meno dell'estratto da pignorarsi, che dello attestato della Direzione generale del gran Libro di essersi adempite le formalità prescritte in proposito, ne formerà il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto.

In esso egli riporterà il nome dello intestatario dello estratto, l'ammontare della rendita, la elevazione di essa in capitale secondo il prezzo corrente fissato in Borsa, la somma corrispondente a tre quarti di questo capitale, e quella per la quale si è richiesto farsi la pignorazione.

51. Il borderò mentovato nell'articolo precedente, insieme allo estratto d'iscrizione ed allo attestato della Direzione generale del gran Libro, sarà passato in contabilità, ed ivi, formata la così detta cartella, dovrà venire questa firmata dal medesimo agente de'cambii e dalla parte interessata.

52. Per la pignorazione de' certificati di rendita al latore l'agente de'cambii formerà similmente il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto, ed oltre le enunciazioni riguardanti la somma della rendita, quella della valutazione in capitale, l'altra corrispondente a tre quarti di questa valutazione, e l'altra ancora per la quale debba aver luogo il pegno, dovrà specificare nel detto borderò il numero, la somma, e la serie di ciascun certificato, come ancora il nome e la elezione del domicilio in Palermo della persona che ne ha domandato la pignorazione.

53. Questi certificati di rendita al latore, unitamente ai corrispondenti borderò di cuponi, meno soltanto i cuponi scaduti, ed accompagnati dal borderò dello agente dei cambii e trasferimenti nel precedente articolo espresso, e dallo attestato del gran Libro prescritto pure per gli estratti d'iscrizione, saranno esibiti dallo agente suddetto in unione della parte interessata al razionale della Cassa, e fatto da quest'ultimo in di loro presenza un semplice riscontro delle indicazioni del numero, serie e somma con-

consegnata nello attestato e borderò suddetto con quelli de' certificati al latore, saranno così questi ultimi come i borderò di cuponi di semestre senza alcuna remora rinchiusi in un plico da suggellarsi a cera, colla impronta della cifra dello agente de' cambii e trasferimenti, e da questi e dalla parte pignorante firmato, dovendosi da questi due ultimi sottoscrivere la cartella del pegno che all' oggetto verrà firmata dal razionale della Cassa.

In tale cartella, oltre la elezione del domicilio in Palermo che il pignorante sarà tenuto di fare, dovrà espressamente pattuirsi che esso pignorante non comparendo per l'apertura e dissuggellazione del plico nel giorno designato nella citazione fattagli nel suddetto domicilio eletto da un usciere della Direzione del Banco, possa in tal caso la Cassa liberamente divenire a tali atti col solo intervento e presenza del regio giudice del circondario in cui risiede la Cassa, e che a questo oggetto in seguito di un rapporto del razionale della Cassa contestante la non comparsa sarà con semplice ufficio del direttore presidente invitato.

Questa formalità sarà sufficiente per tutti i casi di non comparsa, non esclusi quelli per assenza, per morte o per qualsivoglia altro positivo impedimento.

Le spese tutte che occorrono dovranno cedere a carico del pignorante: esse però saranno anticipate dallo agente de' cambii e trasferimenti.

54. La pignorazione degli estratti d'iscrizione e dei certificati al latore potrà indi alla scadenza del termine di tre mesi essere rinnovata successivamente di tre mesi in tre mesi, secondo le regole e le forme che sono particolarmente indicate nello apposito regolamento oggi stesso approvato.

55. L'agente de' cambii e trasferimenti, come nelle cambiali, dovrà similmente apporre in comprova della di loro identità il suo visto su' cuponi e su' borderò di semestre anticipato che si ammettono allo sconto, ed in generale di tutte le altre carte e titoli che dalle parti potranno essere presentati, esclusi gli estratti d'iscrizione delle rendite iscritte, ed i certificati al latore col relativo borderò dei cuponi.

56. Per

56. Per effetto di tal *visto* resta egli di pieno dritto garante e responsabile della verità ed integrità di tutte le carte che saranno presentate. Resta ugualmente di pieno dritto garante e responsabile, in forza della semplice sua sottoscrizione, de' borderò per sua cura redatti, della verità della firma dell' intestatario degli estratti d' iscrizione di rendita, non che di quelle di coloro che vengono a pignorare i certificati di rendita al latore, o a scontare i cuponi e borderò di anticipazione di semestre, garentendone ben anche sotto la sua esclusiva responsabilità la di loro facoltà e capacità per potere divenire liberamente a tali atti.

57. È dell' obbligo di quell' agente de' cambii e trasferimenti, pel cui mezzo sonosi eseguite le operazioni, di vendere al prezzo fissato in Borsa i titoli di rendita iscritti sul gran Libro pignorati, laddove spirato il termine pattuito nella pignorazione de' titoli non venissero dalle parti ritirati.

Il loro prodotto, netto di spese, dovrà essere dallo agente de' cambii versato alla Cassa di sconto non più tardi del secondo giorno dal dì che dal razionale della medesima gli saranno stati tali titoli consegnati.

58. Nel caso di doversi divenire alla vendita de' certificati di rendita al latore, per lo che occorre di aprirsi in presenza della parte pignorante il plico in cui sono stati rinchiusi, sarà dell' obbligo dell' agente de' cambii e trasferimenti che ha funzionato nella pignorazione di fare intervenire a questa apertura e dissuggellazione la parte pignorante, ed in mancanza di comparsa sarà tenuto di adempiere a quanto a sua cura e spese è prescritto in fine dell' articolo 53.

59. Le polizze di pagamento per le negoziazioni fatte dalla Cassa sì per isconto che per pignorazione, dovranno essere ritirate dallo agente per consegnarle alle parti interessate, dovendone egli però, o persona da lui espressamente autorizzata in iscritto, rilasciar ricevo al razionale della Cassa di sconto.

60. È l' agente de' cambii e trasferimenti nel dovere, anche dopo finito il suo periodo di servizio, di sollecita-
mente

mente avvertire il direttore presidente della fallenza legalmente pronunziata di quegli individui che a qualunque titolo siano intervenuti negli effetti negoziati colla Cassa nel tempo del suo periodo di servizio, e ne sarà strettamente responsabile.

61. Il registro del fido di cui si parla all'articolo 3 sarà tenuto da un impiegato della contabilità della Cassa.

62. Per tutte le operazioni, sia per mediazione di sconto degli effetti commerciabili, di couponi di rendita iscritta, e de' borderò di anticipazione di semestre in corso, sia per pignorazione degli estratti d'iscrizione e de' certificati al latore, e per la loro vendita, l'agente de' cambii e trasferimenti non dovrà percepire dalla Cassa alcun dritto o emolumento.

Gli è lecito però di esigere dall'altra parte per le operazioni di sconto il dritto, tutto in esso compreso, di grana cinquanta sul primo migliajo di ducati di valori negoziati, e di grana trenta sulle ulteriori migliaja dello stesso negozio.

Pe' pegni degli estratti d'iscrizione di rendita e certificati al latore sino a ducati mille, grana cinquanta, e per quelli che eccedono i ducati mille, grana quaranta a migliajo.

Per la vendita de' suddetti estratti d'iscrizione e certificati di rendita al latore, riscuoterà i dritti risultanti da' regolamenti del gran Libro per tali operazioni. In ogni modo per tali operazioni tutte di vendita la Cassa di sconto non dovrà essere assoggettata ad alcuna spesa.

63. Per vie più assicurare la esecuzione e lo esatto adempimento di ciascuno degli obblighi e di ciascuna delle responsabilità prescritte nel presente regolamento a carico dello agente de' cambii e de' trasferimenti, lo stesso oltre della sommissione alle arresto personale cui s'intende assoggettato con la semplice accettazione del presente regolamento, ed oltre ancora alla cauzione da lui prestata quale agente de' cambii e trasferimenti, dovrà somministrare pel servizio e garanzia esclusiva presso la Cassa di sconto un'altra cauzione dell'annuale rendita iscritta

iscritta sul gran Libro di ducati dugento per ora , quivi immobilizzata.

64. Rientrando ne' diversi obblighi dello agente dei cambii e trasferimenti quello specialmente di dovere per effetto delle responsabilità da lui assunte colla semplice sottoscrizione de' borderò e del visto da lui apposto alle diverse carte , titoli e scritture mentovate ne' precedenti articoli 55 e 56, ed a' termini di questi articoli, indennizzare la Cassa per tutte le vie di dritto e con privilegio sulla detta cauzione di tutti que'danni che potesse la medesima risentire, derivanti e dipendenti dalla non verità delle firme o dalle altre circostanze espresse negli anzidetti due articoli, e da lui in tal modo assicurate e garentite , così avvenendo che lo ammontare di que' valori pe' quali o in occasione de' quali venissero sia in linea civile , sia in linea correzionale o criminale , promosse quistioni di tal genere , superasse detto ammontare il valore capitale secondo il prezzo in quell'epoca corrente in Borsa di due quinti della suindicata cauzione , ossia ducati ottanta della suddetta rendita di annui ducati dugento da lui a questo titolo immobilizzata, dovrà egli in tale ipotesi e per tutt'una siffatta eccedenza somministrare in seguito dello avviso che amministrativamente ne riceverà , ed in pendenza delle intestazioni de' giudizi , altra simile cauzione, con farne eseguire la corrispondente immobilizzazione, in guisa che restino sempre ed in tutti i casi liberi, intatti ed indiminuiti i rimanenti ducati centoventi della anzidetta cauzione di ducati dugento. Mancando il medesimo agente allo esatto e pronto adempimento di quest' obbligo , saranno dal direttore della Cassa presi quegli espedienti che meglio giudicherà al proposito.

65. La disposizione contenuta nello antecedente articolo , riguardante il supplemento di cauzione ne' casi nel medesimo contemplati, essendo per se stessa un semplice temperamento ed una misura di pura tolleranza ed equità basata sulla presunzione della verità e regolarità delle cose , così cessando in forza de' giudicati cotesta presunzione , e venendo co' medesimi giudicati dichiarato il

con-

contrario, dovrà in tal caso il detto agente rimborsare prontamente la Cassa di sconto in ciascuna specie di ogni suo avere in sorte, interesse e spese, al che vi sarà astretto anche per effetto dell'articolo 63 del presente regolamento col suo arresto personale, indipendentemente dal dritto privilegiato sulla cauzione da lui prestata.

66. In ogni controversia o contestazione ed in tutti i giudizi in cui verranno promosse ed elevate quistioni intorno alla non verità e non regolarità delle cose assicurate e garentite dal detto agente, e per le quali egli in conformità de' due succennati articoli 55 e 56 è responsabile, il medesimo sarà tenuto d'intervenire in causa ad assumere in concorso della Cassa di sconto, se a quest'ultima così piaccia, il peso della lite; ed a questo oggetto gli sarà per parte della medesima denunciata la quistione promossa, e sarà in oltre nello stesso tempo e col medesimo atto citato, per sentirsi condannare di rifare, in caso di succumbenza, la Cassa di sconto di tutti i danni in sorte, interesse e spese, anche col di lui arresto personale, e sempre non escluso il dritto privilegiato della medesima sulla di lui cauzione.

67. Verificandosi per un motivo o circostanza qualunque la vendita di una parte della suddetta cauzione di ducati dugento di rendita, come sopra, e non venendo questa subito reintegrata e portata al suo pieno, resta nella facoltà del direttore presidente della Cassa, e secondo la sua prudenza, d'interdire al detto agente l'esercizio delle sue funzioni verso la medesima; potrà riprendere un tale esercizio tosto che avrà compiutamente adempito a questa obbligazione.

In tutti i casi in cui occorresse doversi divenire alla vendita di tutta o parte della rendita immobilizzata per garanzia e cautela della Cassa, la medesima dovrà aver luogo in forza di una disposizione ministeriale provocata dal direttore presidente della Cassa stessa.

68. Finita la gestione dello agente, a richiesta di costui potrà essere liberata la suddetta cauzione per tutta quella quantità che eccede l'importo degli effetti negoziati per mezzo suo e compresi i pegni di estratti d'iscri-

**

zione

zione di rendita e di certificati di rendita al latore non ancora estinti. Ben vero non potrà lo agente essere nuovamente ammesso alle negoziazioni della Cassa, se prima non avrà di nuovo immobilizzata la suddetta rendita di ducati dugento.

69. Non potranno gli agenti incaricati delle negoziazioni della Cassa di sconto volontariamente cessare dallo esercizio di tali funzioni, se non tre mesi dopo che ne avranno fatta la formale dichiarazione al direttore presidente. In caso di loro volontario inadempimento sarà dalla Cassa adoperato altro agente di cambii e trasferimenti per non arrestare il corso delle negoziazioni della Cassa, e le operazioni di questo agente s'intenderanno garantite dalla cauzione dello inadempiente.

Ne' casi di legittimo impedimento, riconosciuto dal direttore presidente, potranno gli agenti di cambii e trasferimenti farsi supplire da altri agenti a loro scelta e colla approvazione del direttore presidente: delle operazioni di costoro saranno i primi responsabili colle loro cauzioni.

Non saranno ricevute le cauzioni senza che si sottopongano alle condizioni in questo articolo stabilite.

De' rimpiazzati.

70. In caso di legittimo impedimento del razionale, del segretario e del tesoriere esattore, gli stessi dovranno rispettivamente nominare coll'autorizzazione del direttore presidente un loro ajutante che li rimpiazzerà, restando essi responsabili delle operazioni del medesimo.

CASSA DI SCONTO DI MESSINA.

71. Tutte le disposizioni prescritte per la Cassa di sconto di Palermo, e distintamente enunciate ne' precedenti articoli, sono applicabili alla Cassa di sconto di Messina colle modificazioni risultanti dalle dichiarazioni contenute ne' seguenti numeri.

1.° Se pel primo aprile dello imminente anno non sarà da S. M. approvato un apposito regolamento, che nel termine di un mese dovrà rassegnarsi dal Luogotenente generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli

gli affari di Sicilia in Napoli, le operazioni della Cassa di sconto di Messina non comprenderanno per allora la pignorazione degli estratti d'iscrizione e de' certificati al latore di rendita sul gran Libro.

2.° Tutto ciò che per la Cassa di sconto di Palermo è detto pel direttore presidente del Banco regio, pel razionale, pel segretario, pel tesoriere esattore, per la notata in fede del Banco, per gl'impiegati del medesimo, per la Camera consultiva di commercio e pel ricevitore doganale, debbe applicarsi in Messina al presidente, al razionale, al segretario, al tesoriere esattore, alla notata in fede, agl'impiegati di quella Cassa di Corte, a quella Camera consultiva di commercio e a quel ricevitore doganale.

3.° Tutto ciò che per la Cassa di sconto di Palermo è detto per gli agenti di cambio e trasferimenti sarà applicato in Messina a' soli agenti di cambio.

4.° Le spese straordinarie e di vacanze, di cui si fa parola nell'articolo 10 del presente regolamento, in Messina saranno soddisfatte dietro lo avviso del Procuratore del Re presso quel tribunale civile.

5.° Il tesoriere esattore della Cassa di sconto di Messina è obbligato di rendere una cauzione, la quale regolandosi per ora sull'attuale dotazione di essa Cassa, rimane fissata per ducati seimilatrecento.

6.° Per totale ed intero compenso il detto tesoriere esattore della Cassa di sconto di Messina avrà l'ugual trattamento stabilito pel tesoriere esattore della Cassa di sconto di Palermo, a' termini dell'articolo 43 del presente regolamento, stabilendosi però proporzionatamente il massimo di tal compenso a ducati ottanta mensuali per ora di netto.

Disposizioni comuni ad ambe le Casse di sconto.

72. Il direttore presidente del Banco regio per la Cassa di sconto di Palermo, ed il presidente della Cassa di Corte di Messina per la Cassa di sconto in quella città, trasmetteranno per la parte rispettiva copia del presente regolamento a tutti coloro cui riguarda per officio, e dei quali

quali si è fatta menzione. Dal momento della ricezione di tal copia, che dovrà essere dichiarata in iscritto, ciascuno sarà sotto la sua responsabilità obbligato alla esatta osservanza di esso.

78. Il Luogotenente generale darà per la esatta applicazione ed esecuzione di questo regolamento, ne' casi che occorreranno, tutte le spiegazioni e le disposizioni necessarie onde lo stesso nella pratica osservanza risponda pienamente allo scopo cui è diretto.

Ove occorreranno mutamenti di massima, il Luogotenente generale, inteso il direttore presidente della Cassa di sconto in Palermo, ed il presidente della Cassa di sconto di Messina, proporrà a S. M. pel mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia tutte quelle variazioni che reputerà necessarie.

Approvato: Caserta, il dì 27 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO sul modo come potersi eseguire dalle Casse di sconto la pignorazione degli estratti d'iscrizione di rendita sul gran Libro, e de' certificati di rendita al latore unitamente a' cuponi.

De' 27 di Dicembre 1858.

CASSA DI SCONTO DI PALERMO.

ART. 1. Quante volte un particolare intestatario di un estratto d'iscrizione di rendita sul gran Libro, purchè non abbia immobilizzata la rendita corrispondente per cauzione o per altra causa, o il possessore di un certificato al latore voglia pignorare l'estratto o il certificato col corrispondente borderò di cuponi alla Cassa di sconto, dovrà richiedere dal direttore generale del gran Libro, e da costui rilasciarsi un attestato in carta d'ufficio senza bollo nè registro, che contesti per lo estratto quanto rileverà su di esso dalle scritture del gran Libro, e pre-

e precisamente che non ne sia mai stato rilasciato duplicato, dovendo negare lo attestato ove ciò sia avvenuto; e pel certificato al latore e relativo borderò, che contesi la loro veracità, facendone l'esatto confronto con le matrici, ed indicando il numero d'ordine, la serie e la cifra.

2. Appena che dal direttore generale del gran Libro sarà rilasciato il suddetto attestato, dovrà dagli impiegati del gran Libro, se si tratterà di un estratto d'iscrizione, sotto la loro più stretta responsabilità, prendersi minutamente ragione nelle scritture di loro carico di siffatta circostanza, per impedirsi in ogni tempo, e finchè tale nota non venga cancellata, come in appresso si dirà, il rilascio possibile del duplicato de' cennati titoli, di che rimarranno essi garanti.

Ragion pure dovrà prendersi dagli impiegati della circostanza stessa pe' certificati di rendita al latore e relativi borderò di cuponi in un registro di confidenza, ove si noterà il numero, la serie e la cifra de' certificati e borderò ridetti.

3. Colui che avrà ottenuto il riferito attestato, lo presenterà insieme all'estratto d'iscrizione o al certificato al latore e relativo borderò di cuponi all'agente de' cambii e trasferimenti di servizio presso la Cassa di sconto, al quale domanderà di volerne pignorare il capitale.

4. L'agente suddetto, ricevuta tale richiesta, conteggerà la valuta dello estratto d'iscrizione di rendita o del certificato al latore in un quarto di meno del corso della rendita in Borsa.

Sarà in libertà del pignorante di domandare contro il pegno lo sborso intero della somma risultata dal conteggio cennato, o d'altra minor somma, di che sarà fatta menzione in dorso del suo borderò di conteggio dallo agente di cambii e trasferimenti.

5. Il pegno per la somma indicata nell'articolo 4 potrà farsi per tre sino a sei mesi coll'interesse, che calcolato sempre per giorni si troverà fissato dalla tariffa in vigore.

Per cautela tanto della Cassa di sconto, che de' pignoranti,

ranti , sarà a questi ultimi rilasciata una cartella a tallone uguale al modello qui annesso , segnata in ambedue le gemelle da' pignoranti , ed indicante tutte le circostanze necessarie per dinotare le qualità dello effetto pignorato.

Questo modello è in duplice forma , e ciascuna rispettivamente riferibile a' due oggetti che possono pignorarsi , cioè estratto d'iscrizione e certificato di rendita al latore co' relativi borderò.

6. Una delle gemelle di detta cartella sarà ritenuta dal pignorante , e l'altra rimarrà presso la Cassa per avvalersene o a notarvi il dispegno allorchè sarà effettuato , o , quante volte scorso il termine del pignoramento non si presentassero i pignoranti alla spegnorazione , per ottenere in beneficio di essa Cassa di sconto la intestazione o la vendita della cosa pignorata , onde rifarsi delle somme anticipate , dello interesse e della spesa , conservando il di più , se ne avanzi , per restituirsi a chi si appartenga , quando sarà richiesto.

7. Per la esecuzione del prescritto nell' articolo precedente , dovrà il pignorante dichiarare in detta cartella e prestare il suo fermo consenso , che , laddove si fosse al caso suddetto dello elasso del tempo della spegnorazione , senza operarsi la spegnorazione , possa la Cassa quale sua procuratrice procedere senz' altra formalità alla vendita o intestazione della cosa pignorata.

8. Se però l'interessato sarà esatto a ritirare nel termine di rigore la cosa pignorata di sua proprietà , dietro il corrispondente pagamento della sorte principale ed interesse , in tal caso gli sarà data sulla Cassa dello sconto la debita quietanza in piè dell' attestato del gran Libro , di cui parla l' articolo primo.

L' attestato di unita al titolo riscattato saranno dall' interessato presentati alla Direzione generale del gran Libro , la quale riterrà lo attestato , e restituirà il titolo , dopo di avere fatto cancellare la nota presa in forza dello articolo 2 su' registri proprii e su quello di confidenza nell' articolo stesso cennato.

9. L' ammontare dell' interesse del pegno dovrà dalla
Cassa

Cassa essere esatto nell'atto del dispegno, o al termine effettivo del pegno, quando per mancanza di dispegno si procederà alla vendita o intestazione in favore della Cassa di sconto della cosa pignorata: giammai potrà pretendersene ritenuta alcuna nell'atto della pignorazione.

10. In quanto a' semestri di rendita che potrebbero scade-
dere stando ancora il titolo di rendita pignorato, sarà
osservato per essi quanto viene prescritto dall'articolo 11
del regolamento approvato oggi stesso per la rinnovazio-
ne de' pegni nelle Casse di sconto.

11. Siccome i luoghi pii ed i corpi morali sono per leg-
ge inabilitati a poter alienare le loro proprietà, così ri-
mangono essi esclusi dal beneficio della pignorazione
degli estratti d'iscrizioni appartenenti a' medesimi.

CASSA DI SCONTO DI MESSINA.

12. Per la pignorazione nella Cassa di sconto di Mes-
sina de' titoli di cui qui sopra trattasi, si terrà ragione
nel particolare regolamento di cui è parola nell'articolo
71 del regolamento generale oggi stesso da Noi ap-
provato.

Approvato: Caserta, il dì 27 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

MODELLI delle cartelle a tallone giusta l' articolo 5 del precedente regolamento.

CASSA DI SCONTO DI.....

CARTELLA N.°.....

Pignorazione degli estratti d' iscrizioni di rendita sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia.

Il Signor ha depositato a titolo di pegno nella Cassa di sconto di un estratto d' iscrizione sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia in testa dell' annua rendita di duc. ... col godimento dal dì marcato col numero d' ordine ... e col numero del giornale ... di cui essendo stata pagata l' annuità a tutto il semestre dell' anno rimane la goduta di detta rendita dal successivo semestre del Egli a' termini de' regolamenti sulla Cassa di sconto suddetta de' ... ha dichiarato di volerlo pignorare per duc. ... che sono stati allo stesso pagati con polizza notata fede questo dì, e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull' assunto prescritte ne' detti regolamenti, fra le quali quella di dover la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinché, quante volte elasso il termine del pignoramento, non abbia curato di spegnere l' enunciato estratto d' iscrizione, possa la Cassa di sconto quale sua procuratrice, venderselo o intestarselo per rifarsi del suo credito, e dell' importo dell' interesse e delle spese, restituendo al proprietario il di più se ne avanzi.

(Data)

Preso ragione da me razionale della Cassa di sconto di

L' intestatario che dichiara come sopra

Firma del presidente della Cassa

CASSA DI SCONTO DI.....

CARTELLA N.°.....

Pignorazione degli estratti d' iscrizioni di rendita sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia.

Il Signor ha depositato a titolo di pegno nella Cassa di sconto di un estratto d' iscrizione sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia in testa dell' annua rendita di duc. ... col godimento dal dì marcato col numero d' ordine ... e col numero del giornale ... di cui essendo stata pagata l' annuità a tutto il semestre dell' anno rimane la goduta di detta rendita dal successivo semestre del Egli a' termini de' regolamenti sulla Cassa di sconto suddetta de' ... ha dichiarato di volerlo pignorare per duc. ... che sono stati allo stesso pagati con polizza notata fede questo dì, e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull' assunto prescritte ne' detti regolamenti, fra le quali quella di dover la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinché, quante volte elasso il termine del pignoramento, non abbia curato di spegnere l' enunciato estratto d' iscrizione, possa la Cassa di sconto quale sua procuratrice, venderselo o intestarselo per rifarsi del suo credito, e dell' importo dello interesse e delle spese, restituendo al proprietario il di più se ne avanzi.

(Data)

Preso ragione da me razionale della Cassa di sconto di

L' intestatario che dichiara come sopra

Firma del presidente della Cassa

CARTELLA DI PEGNO.

CASSA DI SCONTO DI.....

Approvato : Caserta , il dì 27 di Dicembre 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , FERDINANDO TROJA.

CASSA

CASSA DI SCONTO DI :

CARTELLA N.º

Pignorazione de' certificati al latore di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia.

Il Signor ha depositato a titolo di pegno nella Cassa di sconto di . . . un certificato al latore di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia per duc. . . . annuali, di cui è portatore insieme ai couponi di semestre della scadenza del a quella del marcato col numero d'ordine . . . serie . . . Egli a' termini de' regolamenti sulla Cassa di sconto suddetta de' ha dichiarato di volerlo pignorare per duc. . . che sono stati allo stesso pagati con polizza notata fede questo dì; e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull' assunto prescritte ne' detti regolamenti, fra le quali quella di dover la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinchè quante volte elasso il termine della pignorazione, non abbia curato di spegnorare l' enunciato certificato al latore, possa la Cassa di sconto quale sua procuratrice venderlo o intestarselo per rifarsi del suo credito e dell' importo dell' interesse e delle spese, restituendo al portatore il di più se ne avanzi.

(Data)

Preso ragione da me razionale della Cassa di sconto di

Il portatore del certificato al latore, che dichiara come sopra

Firma del presidente della Cassa

CARTELLA DI PEGNO.

CASSA DI SCONTO DI

CASSA DI SCONTO DI :

CARTELLA N.º

Pignorazione de' certificati al latore di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia.

Il Signor ha depositato a titolo di pegno nella Cassa di sconto di . . . un certificato al latore di rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia per duc. . . . annuali, di cui è portatore insieme ai couponi di semestre della scadenza del a quella del marcato col numero d'ordine . . . serie . . . Egli a' termini de' regolamenti sulla Cassa di sconto suddetta de' ha dichiarato di volerlo pignorare per duc. . . che sono stati allo stesso pagati con polizza notata fede questo dì; e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull' assunto prescritte ne' detti regolamenti, fra le quali quella di dover la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinchè quante volte elasso il termine della pignorazione, non abbia curato di spegnorare l' enunciato certificato al latore, possa la Cassa di sconto quale sua procuratrice venderlo o intestarselo per rifarsi del suo credito e dell' importo dell' interesse e delle spese, restituendo al portatore il di più se ne avanzi.

(Data)

Preso ragione da me razionale della Cassa di sconto di

Il portatore del certificato al latore, che dichiara come sopra

Firma del presidente della Cassa

Approvato : Caserta , il dì 27 di Dicembre 1858.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

RE-

REGOLAMENTO per la rinnovazione de' pegni nelle Casse di sconto.

De' 27 di Dicembre 1858.

CASSA DI SCONTO DI PALERMO.

ART. 1. Chiunque voglia rinnovare il pegno de' suoi estratti d'iscrizione di rendita sul gran Libro e de' certificati di rendita al latore, uniti sempre a questi ultimi i coupon de' semestri, compreso quello in corso, ne presenterà dimanda in carta libera al direttore presidente del Banco, il quale la rimetterà allo agente de' cambii e trasferimenti di servizio presso la Cassa per conoscere il prezzo in quel giorno corrente in Borsa della rendita iscritta, e la somma che a quel prezzo, dedotto un quarto del capitale, può darsi sul pegno, come lo agente praticar dee ne' borderò delle pignorazioni.

2. La domanda col borderò di conteggio dello agente de' cambii e trasferimenti sarà presentata al razionale della Cassa, il quale formerà sulla cartella del pegno da rinnovarsi il calcolo degl'interessi a pagarsi, e della rata del capitale a restituirsi dal pignorante qualora il prezzo attuale sia minore di quello che correva allorchè la pignorazione ebbe luogo.

3. Liquidata così la somma a pagarsi per gl'interessi, e la rata del capitale a restituirsi dal pignorante per minorazione di prezzo, la parte richiedente presenterà al tesoriere esattore della Cassa la cartella sulla quale sarà stata fatta la liquidazione; e questi esigendosi le polizze corrispondenti alle somme dal razionale in essa fissate, ne rilascerà rapporto al direttore presidente nella guisa stessa che si pratica pe' disegni, acchiudendo le polizze di pagamento e distinguendo la sorte e l'interesse.

4. Il rapporto del tesoriere esattore colle acchiuse polizze sarà dal direttore presidente rimesso al segretario controllo della Cassa per prenderne ragione; e costui, dopo avere ciò adempito, rimetterà in contabilità il rapporto e le polizze.

5. Il rationale della Cassa in vista del borderò di conteggio cennato allo articolo 2, formerà con lo estratto della iscrizione che gli fu depositato allorchè seguì la prima pegnorazione, un novello pegno per la somma conteggiata dallo agente, corrispondente al prezzo corrente in Borsa.

La polizza di questo nuovo pegno sarà pagabile allo intestatario dello estratto d'iscrizione, e per esso alla Cassa di sconto in estinzione del pegno precedentemente fatto.

6. La polizza del nuovo pegno di cui si è parlato nel precedente articolo, dopo le consuete formalità, sarà notata in fede al Banco. Dessa, colla rata di capitale già pagata dal rinnovatore del pegno, e prodotta dalla minora-zione del corso della rendita, come si è detto ne' precedenti articoli, opererà il dispegno della prima pegnorazione che si passa a rinnovare.

7. L'antica cartella de' titoli di cui vuolsi rinnovare la pegnorazione, fatta pria pe' oertificati al latore la dissuggellazione accennata all'articolo 53 del regolamento generale per le spegnorazioni di tali certificati, sarà coll'atto del seguito dispegno conservata dal rationale controllo della Cassa di sconto. La nuova cartella sarà consegnata al proprietario. E pe' suddetti certificati al latore si farà nel tempo stesso la suggellazione di un plico, come si è praticato per la pegnorazione primitiva.

8. Le cartelle ritirate come nel precedente articolo, saranno di tempo in tempo bruciate, facendosene processo verbale.

9. Se il prezzo degli estratti d'iscrizione, e de' certificati al latore, non disgiunti mai questi ultimi da' corrispondenti cuponi, sarà lo stesso che correa all'epoca della pegnorazione, il proprietario del titolo nuovamente pegnorato non sarà tenuto a pagare cosa alcuna oltre dello interesse. Quando volesse per proprio comodo diminuire la somma della pegnorazione, circostanza che dovrà esprimere nella dimanda prescritta all'articolo primo, in tal caso le operazioni saranno le stesse già stabilite nell'articolo 2 e seguenti.

Nel

Nel caso di considerevole aumento del prezzo della rendita, rimane riserbato al direttore presidente il permettere, quando lo giudicherà conveniente, che la somma a sborsarsi contro la rinnovazione del pegno sia aumentata per quella cifra che sarà ancora capiente al prezzo corrente nel momento, secondo il conteggio dello agente de' cambii. In questo caso, usate tutte le formalità stabilite ne' precedenti articoli, saranno dell'importo del nuovo pegno formate due polizze, una corrispondente allo antico pegno da rinnovarsi pagabile all'intestatario del pegno medesimo, e per esso alla Cassa di sconto, e l'altra allo stesso intestatario pel di più che il pegno si aumenta.

10. Gli attestati della Direzione generale del gran Libro per gli estratti d'iscrizione e pe' certificati al latore co' corrispondenti cuponi, i quali tutti trovavansi alligati ai primi pegni, saranno alligati a' pegni rinnovati, ferme rimanendo le note prese alla Direzione generale del gran Libro, tanto nelle scritture, che nel registro di confidenza, nell'articolo 2 del regolamento speciale per la pignorazione cennati, sino a che non seguirà il definitivo dispegno.

11. Alla scadenza de' semestri di rendita corrispondenti agli estratti d'iscrizione pignorati, se il proprietario vorrà farne la esazione, ne presenterà dimanda al direttore presidente, il quale autorizzerà il razionale della Cassa a far presentare lo estratto da un impiegato della sua officina alla Direzione generale del gran Libro per farlo bollare, ed appena ciò seguito lo rimetterà al suo posto.

Durante il tempo in cui gli estratti d'iscrizione rimarranno fuori della Cassa, il proprietario dovrà lasciare presso il razionale della Cassa di sconto in deposito la cartella del pegno per ripigliarsela ritornato lo estratto, notandosi nella cartella medesima e nel suo tallone che è presso la Cassa di essersi pagato il semestre. Se però la rendita sarà in forte minorazione di prezzo, rimarrà nel prudente arbitrio del direttore presidente il permettere la esazione della rendita maturata.

12. Questa

12. Questa abilitazione non sarà applicabile a' pegni de' certificati al latore, poichè per distaccarsi da' medesimi il cupone da riscuotersi al gran Libro, si dovrebbero dissuggellare i plichi, e poi risuggellarsi seguito il distacco, ciò che produr potrebbe qualche inconveniente.

CASSA DI SCONTO DI MESSINA.

13. Per la rinnovazione de' pegni di cui tratta il presente regolamento, si terrà ragione nel regolamento di cui è parola all' articolo 71 del regolamento generale oggi stesso da Noi approvato.

Approvato: Caserta, il dì 27 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO per l' esecuzione dell' anticipazione de' soldi di uno o due mesi agl' impiegati per mezzo delle Casse di sconto.

De' 27 di Dicembre 1858.

CASSA DI SCONTO DI PALERMO.

ART. 1. Possono godere dell' anticipazione del soldo di un mese o due tutti gl' impiegati civili che abbiano libero tal soldo, tanto se siano dipendenti da un' appoderazione, da' Consigli di amministrazione o da' Collegi giudiziarii, quanto se siano isolati senza appoderazione, sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della Tesoreria generale, ovvero delle dipendenze di essa.

Possono del pari fruire di tale beneficio tutti quegli impiegati, che per disposizione de' magistrati, o di ordini superiori si trovino di avere impegnata parte de' loro soldi per assegni alimentari, a' termini del real decreto de' 17 di dicembre 1829; valendo in questo caso l' anticipazione per la residuale somma che loro riviene libera.

Non potrà rinnovarsi lo anticipo a favore di un impiegato, sia di una che di due mesate, se non pria la Cassa di sconto sarà stata rimborsata dalla Tesoreria generale delle anticipazioni già fatte al medesimo, di modo che dovrà questa mese per mese adempiere rigorosamente a tali rimborsi.

Però nella sola ricorrenza del santo Natale, qualora si paghi il soldo prima di tale ricorrenza, e la Cassa sia stata rimborsata del soldo di dicembre, quelli tra gl' impiegati che si trovino di aver preso l'anticipazione dei soldi di novembre e dicembre potranno chiedere l'anticipazione del seguente bimestre, ma riceveranno dalla Cassa il solo mese di gennajo, tuttocchè non ancora terminato dicembre. L'interesse però sarà calcolato al cinque per cento per giorni sessanta, e non pria de' 2 di gennajo potranno ricevere l'anticipazione del soldo di febbrajo.

Sono esclusi da questa facilitazione coloro che si trovino di aver preso in dicembre i soldi di dicembre e gennajo, dovendo assolutamente attendere la fine di gennajo per dimandare la nuova anticipazione.

2. Gl' impiegati che abbiano libero il soldo, giusta l'articolo precedente, se dipendono da appoderazione, da Consigli d'amministrazione, o da Collegi giudiziarii, per ricevere le anticipazioni dovranno avanzarne le domande all'appoderato.

Costui ne formerà un notamento che sarà emarginato dalle parti, da esso appoderato vidimato, e munito del *visto buono* del capo di amministrazione o de' presidenti di Collegi giudiziarii, con dichiarazione in piede che detti impiegati non abbiano contratto alcun impegno su' loro soldi e che abbiano servito con assiduità.

Se poi gl' impiegati saranno isolati senza appartenere ad appoderazione o Consigli di amministrazione, dovranno fare le dimande con dichiarare in esse sul loro onore di godere il soldo libero, e non impegnato da alcuno assegno o ritenuta qualunque, meno che non fossero di quelli assegni o ritenute prevedute all' articolo primo del

del presente regolamento; quali domande saranno dirette dagl'impiegati a' capi di amministrazione da cui dipendono attualmente, o dipendevano una volta, onde vedermarsi da' rispettivi superiori, e farsene da questi l'uso indicato nell'articolo seguente.

Per gl'impiegati della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale, e del real Ministero per gli affari di Sicilia, il *visto buono* verrà apposto pe' primi dal Luogotenente generale, o per sua delegazione dal direttore del dipartimento delle finanze, e pei secondi dal Ministro per gli affari di Sicilia.

3. I capi di amministrazione o de' Collegi giudiziarii dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande nell'articolo precedente indicate, alla scrivania di razione in tripla spedizione, una cioè emarginata dagl'impiegati, e le altre due per copia conforme, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la Cassa di sconto di effettuare il chiesto pagamento.

4. Lo scrivano di razione ed il controloro generale, dopo di aver disposto la verifica de' notamenti e delle dimande su' registri di assiento che tengono stabiliti nelle rispettive officine, dovranno certificare gli uni e le altre in piede, e quindi apporvi le loro firme.

5. Della spedizione in triplo, secondo che è detto all'articolo 3, munita de' certificati di cui è cenno nell'articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl'impiegati, sarà passata dallo scrivano di razione alla Cassa di sconto per darsi luogo all'anticipazione, prelevati gl'interessi di cui si parlerà nell'articolo 7, a favore dell'appoderato, o pure delle parti direttamente, se queste non dipendono da corporazioni o da Consigli di amministrazione; le altre due spedizioni dovranno conservarsi nella scrivania di razione una, e nella controloria generale l'altra, acciò la prima possa formare il carico sia sull'abbuonconto, sia sul soldo per gl'isolati di quel mese cui si riferisce l'anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della Cassa di

*

sconto

sconto anzidetta, e la seconda a fare le sue operazioni in corrispondenza.

6. Per gl'impiegati del real Ministero degli affari di Sicilia, l'anticipazione sarà fatta su' fondi esistenti nella madrefede del Ministero medesimo collo stesso sconto stabilito nel presente regolamento, e sarà tenuto un conto a parte degl'interessi corrispondenti, lo ammontare dei quali verrà alla fine di ogni anno versato in vantaggio della Tesoreria generale di Sicilia.

7. Gl'interessi su' soldi anticipati dalla Cassa di sconto, e dalla madrefede del Ministero degli affari di Sicilia, saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta. Per tale utile agevolazione l'ammontare dell'interesse sarà per coloro che prenderanno un solo mese il tre e mezzo per cento all'anno: per coloro che ne prenderanno due, al cinque per cento.

Per effetto della precedente disposizione, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese, e non nel principio, ciò non ostante l'interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

8. Dell'utile suddetto derivante dall'anticipazione dei soldi in generale la Cassa di sconto terrà un conto a parte per farne l'uso seguente.

L'interesse del tre e mezzo per cento l'anno che ricade nelle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè il due per l'utile a favore della Cassa, e l'uno e mezzo per far fronte a qualche perdita che per qualunque circostanza potesse avvenire durante lo sconto.

L'interesse poi del cinque per cento l'anno che va imputato sulle anticipazioni di un bimestre verrà ripartito, cioè il due per cento per l'utile alla Cassa di sconto, ed il tre per cento per far fronte alle perdite dette di sopra.

9. Il direttore presidente del Banco regio direttore della Cassa di sconto di Palermo avrà l'obbligo di presentare al Luogotenente generale alla fine di ogni semestre

stre un conto distinto delle operazioni dello sconto generale de' soldi, onde potersi prendere quegli espedienti più proprii pel bene del servizio e per la sicurezza della Cassa di sconto; a quale effetto dietro le proposizioni che potrà farne il detto alto funzionario per mezzo del Ministero di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli, il presente regolamento potrà essere modificato, o del tutto revocato.

10. Tutte le disposizioni nel presente regolamento contenute per l'anticipazione de' soldi agl' impiegati sono anche comuni alla Cassa di sconto di Messina, in conformità dell' articolo 74 del regolamento generale per le Casse di sconto oggi stesso approvato.

La Cassa di sconto in Palermo assumerà questo servizio per le provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta; e quella di Messina per le provincie di Messina, Catania e Noto.

I notamenti de' quali si parla all' articolo 3 dovranno spedirsi per le provincie di Messina, Catania e Noto non più tardi de' 20 di ciascun mese.

Approvato: Caserta, il dì 27 di Dicembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

N.º 5472.) *DECRETO circa lo stabilimento di una Casa di
Alcantarine nel comune di Gragnano.*

Caserta, 27 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALENME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA,
CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real
Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istru-
zione pubblica;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo alla superiora delle Alcantarine all' *Olivella* in questa capitale , *Suor Maria Serafina de Liso* del CUOR DI GEST , il locale de' soppressi Agostiniani con la chiesa attigua , esistente in Gragnano , per stabilirvi una Casa di detto Istituto Alcantarino.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto .

Firmato , FERDINANDO .

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato degli aff. eccles.
e della istruzione pubblica*
Firmato , F. SCORRA .

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA .

—————

(N.° 5473.) *DECRETO autorizzante il comune di Monopoli ad accettare una indicata disposizione per la istituzione di un Monte frumentario.*

Napoli , 27 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASERO EC. EC. GRAN PRINCIPES EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il testamento mistico del dì 27 di novembre 1855 presso notar *Domenico Veneziani* residente in Monopoli , per lo quale *D. Francesco Paolo Affatati* dispose della sua proprietà immobiliare per la istituzione di un Monte frumentario , nella scopo di dar soccorso a' coloni poveri del detto comune ;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Ab-

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Concediamo al comune di Monopoli , provincia di Terra di Bari , il nostro beneplacito , perchè possa accettare la sopra detta disposizione pia di *D. Francesco Paolo Affatati* , con le condizioni e clausole a cui nel su riferito testamento si accenna ; salvi però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Della disposizione di cui trattasi , e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea corrispondente , per curarsene la stretta osservanza.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia , e dell' interno sono incaricati , ciascuno per la parte sua , della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia*
Firmato , **LUIGI PIONATI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5474.) *DECRETO che accorda l' autorizzazione a' Signori Marchese Francesco e cavalier Luigi Patrizj di Napoli per la costruzione di due mulini sulle acque del fiume Sebeto.*

Caserta , 27 Dicembre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vista la dimanda presentataci da' *Signori Marchese Francesco e cavalier Luigi Patrizj* per ottenere il permesso di costruire due mulini sulle acque del fiume Sebeto presso alla tenuta che posseggono nella pianura della *Bolla* ;

Avuto riguardo a' vantaggi spirituali degli abitanti di quella pianura , in di cui beneficio i detti richiedenti hanno offerto di far celebrare una messa in ogni giorno festivo nella chiesa che quivi posseggono ;

Avuto

Avuto egualmente riguardo a' lodevoli servigi che il detto *Signor Marchese Patrizj* sta da più anni prestando alla civile amministrazione come eletto della città di Napoli;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali dominii al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Diamo facoltà a' *Signori Marchese Francesco e cavalier Luigi fratelli Patrizj* del fu *Stefano* , di Napoli , di costruire presso alla tenuta che posseggono nelle pianure della *Bolla* un mulino sul corso principale delle acque del fiume *Sebeto* , ed un altro sul confluyente del detto corso che deriva dalla sorgente che nasce nella contrada *Salice* , ne' luoghi , nel modo e co' patti che verranno determinati con apposito sovrano rescritto del Ministero dello interno per la debita esecuzione.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5475.) *DECRETO con cui si permette all' arciconfraternita di S. Giuseppe dell' Opera di vestire i nudi in Napoli di accettare la disposizione fatta da Niccola di Mayo.*

Napoli , 27 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il testamento pubblico del giorno 8 di maggio 1847 per notar *Giuseppe Sanseverino* residente in Napoli ,
per

per lo quale *Niccola di Mayo* disponendo della sua eredità, nella proprietà sola, in favore del monastero delle Adoratrici Perpetue del SS. SACRAMENTO in questa capitale, soggiunse che laddove il detto Corpo morale non volesse o non potesse conseguire l'eredità istessa, gli venisse sostituita l'arciconfraternita di S. Giuseppe dell'Opera di vestire i nudi in Napoli, con obbligo di celebrazione di messe e di altri uffizii di culto divino;

Veduta la nostra determinazione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 febbrajo 1856 in Caserta, per la quale autorizzammo la rinunzia fatta dal monastero su mentovato all'eredità di che trattasi;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo all'arciconfraternita di S. Giuseppe dell'Opera di vestire i nudi, in Napoli, il nostro beneplacito, perchè possa accettare la sopra detta disposizione testamentaria di *Niccola di Mayo*, con le condizioni e clausole espressevi; salvi però rimanendo i diritti dei terzi.

2. Della discorsa disposizione pia, e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea dell'arciconfraternita, per curarsene la stretta osservanza.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e dell'interno sono incaricati, ciascuno per la parte sua, dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, LUIGI PIONATI.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5476.)

(N.º 5476.) *DECRETO col quale la pianta organica del Corpo politico di artiglieria è aumentata di quattro guardie di terza classe e di un ajutante fonditore.*

Caserta , 29 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

ART. 1. L'attuale pianta organica del Corpo politico di artiglieria è aumentata di quattro guardie di terza classe e di un ajutante fonditore.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra , ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra*
Firmato , CARLO PICCENNA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

—————
(N.º 5477.) *DECRETO con cui si permette al conservatorio di S.ª MARIA della Purificazione e S. Gioacchino a Pontenuovo in Napoli di accettare il pio legato disposto in suo vantaggio da Teresa Lionelli con testamento mistico degli 44 di febbrajo 1850 presso il notajo Gaetano d'Arienzo , con le condizioni e clausole quivi espresse , rimanendo salvi i dritti de' terzi , e prendendosi nota del legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli , 30 Dicembre 1858.)*
—————

(N.º 5478.)

(N.° 5478.) *DECRETO* riguardante il sovrano beneplacito accordato alla reale arciconfraternita de' Bianchi della Natività di MARIA SS. a Pizzofalcone in Napoli, onde possa accettare la disposizione fatta in favor suo da D. Gaetano Schmid con testamento olografo de' 25 di febbrajo corrente anno pel notajo Raffaele Lamberti, consistente in una rendita di annui ducati cinque inscritta sul gran Libro, da destinarsi per celebrazione di messe e per compra di cera; con dovere osservarsi le condizioni e clausole espresse nel riferito atto, e prendersi nota della disposizione e degli obblighi annessivi nella platea del suddetto Corpo morale, salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 30 Dicembre 1858.)

(N.° 5479.) *DECRETO* autorizzante Gaetano Esposito del comune di Mercato Sanseverino nel Principato citeriore, nato da Antonio Esposito il dì 5 di febbrajo 1829, ad assumere il cognome di Coppola in vece di quello che attualmente porta, senza che tal cangiamento possa attribuirgli alcun dritto di famiglia, e con l'obbligo di prendersene notamento al margine degli atti al medesimo relativi, non che ne' registri ecclesiastici ed in quelli dello stato civile. (Napoli, 30 Dicembre 1858.)

(N.° 5480.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato al Monte del Purgatorio in Cesa nella provincia di Terra di lavoro, perchè possa accettare il pio legato fattogli da Marco Javarone con pubblico testamento degli 8 di marzo 1852 pel notajo Marzio della Gala, con le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, salvo i dritti de' terzi, e col notamento del legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.° 5481.)

(N.° 5484.) **DECRETO** mediante il quale si permette che il Monte frumentario di S. Francesco di Assisi in S. Mauro Cilento nella provincia di Principato citeriore accetti il pio legato disposto in favor suo da D. Antonio Salurso con testamento per atto pubblico de' 24 di ottobre 1847 pel notajo Giovanni Mottola residente in Malafede ; dovendo, salvo i dritti de' terzi, eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse, e prendersi nota nella platea corrispondente tanto del legato di cui è parola, quanto degli obblighi che vi sono annessi. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)



(N.° 5482.) **DECRETO** con cui la congrega del SS. Crocifisso nel comune d'Isola in provincia di Terra di lavoro è autorizzata ad accettare il pio legato disposto in favor suo da D. Luigi Spagnoli con testamento pubblico de' 28 di novembre 1853 pel notajo in Arpino Domenico Miccinelli, con le condizioni e clausole quivi espresse, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)



(N.° 5483.) **DECRETO** riguardante il sovrano beneplacito accordato al comune di S. Angelo a Cancelli nel Principato ulteriore, perchè possa accettare le pie disposizioni fatte da D. Giacomo Milone con testamento pubblico de' 14 di maggio 1856 pel notajo in Napoli Tommaso d'Angerio ; dovendo però eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse, rimaner salvi i dritti de' terzi, e prendersi nota tanto delle disposizioni quanto degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)



(N.° 5484.)

(N.º 5484.) **DECRETO** autorizzante il Monte frumentario nel comune di S. Angelo a Cancelli nel Principato ulteriore ad accettare il pio legato disposto in favor suo da D. Giacomo Milone con testamento pubblico de' 14 di maggio 1856 pel notajo in Napoli Tommaso d' Angerio , con le condizioni e clausole quivi espresse , rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota nella platea corrispondente tanto del legato quanto degli obblighi che vi sono annessi. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.º 5485.) **DECRETO** contenente il sovrano beneplacito accordato al Monte del Purgatorio nel comune di Cesa in Terra di lavoro , perchè possa accettare il pio legato disposto in favor suo da Niccola Mangiacapra con testamento pubblico de' 4 di giugno 1857 pel notajo Marzio della Gala , con l'obbligo di eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse , e prendersi nota nella platea corrispondente del legato con gli obblighi che vi sono annessi , salvo i dritti de' terzi. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.º 5486.) **DECRETO** autorizzante la congrega del Purgatorio nel comune di Monopoli in Terra di Bari ad accettare la pia disposizione fatta da Eligio Giuliani con testamento pubblico de' 16 di dicembre 1849 pel notajo Domenico Alba , confermato poi da D.^a Anna Fardella vedova del medesimo con pubblico istromento de' 18 di febbrajo 1852 pel notajo istesso ; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse , e prendersi nota della disposizione con gli obblighi annessivi nella platea della congrega , salvo i dritti dei terzi. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.º 5487.)

(N.° 5487.) *DECRETO con cui si permette al Monte del Purgatorio nel comune di Cesa in Terra di lavoro di accettare il pio legato in favor suo disposto da Pellegrino Bortone con pubblico testamento de' 27 di novembre 1857 pel notajo Marzio della Gala ; dovendo eseguirsi esattamente le condizioni e clausole quivi espresse , e prendersi nota del legato con gli obblighi annessivi nella platea corrispondente , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 31 Dicembre 1858.)*

(N.° 5488.) *DECRETO riguardante il sovrano beneplacito accordato alla congrega della Morte nel comune di S. Severo in provincia di Capitanata , perchè possa la medesima accettare il pio legato in favor suo disposto da Giovanna Lanzi con pubblico testamento de' 25 di marzo 1855 pel notajo Antonio Maria d'Alfonzo , con le condizioni e clausole quivi espresse , salvo i dritti de' terzi , e prendendosi nota del legato di che trattasi e degli obblighi annessivi nella platea della congrega. (Napoli , 31 Dicembre 1858.)*

(N.° 5489.) *DECRETO con cui si concede il permesso alla congrega del Purgatorio in Monopoli in Terra di Bari di accettare la pia disposizione fatta in favor suo da D. Carlo Giuseppe Nistrìo con testamento olografo de' 4 di febbrajo 1856 pel notajo Domenico Veneziani , consistente in rendita iscritta sul gran Libro ; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole espresse nel surriferito atto , e prendersi nota della disposizione con gli obblighi annessivi nella platea della congrega , salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 31 Dicembre 1858.)*

(N.° 5490.)

(N.° 5490.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito accordato all'ospizio di beneficenza sotto il titolo della *MADONNA* delle Grazie nel comune di Palo in Terra di Bari, perchè possa accettare il pio legato disposto in favor suo da Arcangela Rubini con pubblico testamento de' 30 di marzo 1856 pel notajo Michele Eliantonio, con le condizioni e clausole espresse nel mentovato atto, rimanendo salvi i dritti de' terzi, e prendendosi nota del legato e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.° 5494.) *DECRETO* con cui la congrega sotto il titolo di *S. Rocco e MADONNA* del Carmine nel comune di Deliceto in provincia di Capitanata è autorizzata ad accettare la pia disposizione fatta in favor suo da Michele Burdo con testamento pubblico de' 4 di maggio 1840 pel notajo Giovanni d'Ambrosio, con osservarsi le condizioni e clausole espresse nel testamento suindicato, salvo i dritti dei terzi, e prendendosi nota della disposizione e degli obblighi annessivi nella platea della enunciata congrega. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.° 5492.) *DECRETO* mediante il quale la congrega del Rosario in Deliceto nella provincia di Capitanata è autorizzata ad accettare il pio legato disposto in favor suo da Michele Burdo con testamento per atto pubblico de' 4 di maggio 1840 pel notajo Giovanni d'Ambrosio, con le condizioni e clausole quivi espresse, salvo i dritti de' terzi, e con l'obbligo di prendersi notamento di tutto nella platea della surriferita congrega. (Napoli, 31 Dicembre 1858.)

(N.° 5493.)

(N.° 5493.) *DECRETO riguardante il sopraddetto permesso accordato alla congrega di S. Anna e Morti nel comune di Deliceto in provincia di Capitanata ad oggetto di accettare il pio legato fattole da Michele Burdo con testamento pubblico de' 4 di maggio 1840 pel notajo Giovanni d'Ambrosio ; dovendo eseguirsi le condizioni e clausole nell'atto medesimo espresse , e prendersi nota di tale legato e degli obblighi annessivi nella platea della congrega, salvo i dritti de' terzi. (Napoli , 31 Dicembre 1858.)*



Certificato conforme.
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente
del Consiglio de' Ministri
FERDINANDO TROJA.

SUPPLEMENTO

AL SECONDO VOLUME

DELLA COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE



dell' anno 1858.

N.° 234.

(N.° 5494.) *DECRETO col'quale si concede il titolo di Conte di Oppido a D.^a Maria Laura Friozi.*

Caserta, 4 Maggio 1857.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Vista la sovrana risoluzione de' 23 di luglio 1853 , con la quale riconoscemmo ricaduti in persona di *D.^a Margherita Spinelli* , maritata in *Friozi* , i titoli di *Principe di Cariatì* , *Duca di Castrovillari* e *Conte di Oppido* ;

Viste le suppliche a Noi umiliate tanto dalla cennata *D.^a Margherita* , quanto dal di lei unico figliuolo celibe *D. Giuseppe Friozi* , con le quali nel risegnare nelle nostre mani il titolo di *Conte di Oppido* hanno implorato per grazia speciale di vederne investita l'unica figlia e sorella rispettiva *D.^a Maria Laura Friozi* ;

Volendo benignamente accogliere tale dimanda ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a D.^a *Maria Laura Friozzi* il titolo di *Conte di Oppido* , che la madre ed il fratello rispettivo hanno nelle nostre mani refutato.

2. Questo titolo sarà trasmessibile in perpetuo ne' discendenti legittimi e naturali della nominata D.^a *Maria Laura* con ordine di primogenitura , e nella linea collaterale fino al quarto grado , secondo le leggi del Regno.

3. La suddetta concessione del titolo di *Conte di Oppido* non produrrà alcuno effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l'ostacolo della legge eversiva della feudalità in questi nostri reali domini.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5495.) *DECRETO con cui si concede a D.^a Maria Felice di Napoli Barresi il titolo di Duca di Bissano.*

Gaeta , 14 Novembre 1857.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Viste le suppliche umiliate al nostro real Trobo da *D. Giuseppe di Napoli Barresi Principe di Resuttano* , il quale insieme all'unico di lui figliuolo *D. Girolamo* nel risegnare nelle nostre mani il titolo di *Duca di Bissano* hanno implorato che per grazia il medesimo venisse ricon-

conceduto alla figliuola e sorella rispettiva *D.^a Maria Felice* moglie del *cavalier D. Giuseppe Turrisi*;

Visto il favorevole avviso emesso dalla real Commessione de' titoli di nobiltà nel dì 15 di giugno di questo anno;

Volendo benignamente accogliere tale dimanda;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a *D.^a Maria Felice di Napoli Barresi*, moglie del *cavalier D. Giuseppe Turrisi*, il titolo di *Duca di Bissano*, che il padre ed il fratello di lei hanno nelle nostre mani risegnato.

2. Questo titolo sarà trasmissibile in perpetuo, e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e naturali della nominata *D.^a Maria Felice*, e nella linea collaterale, giusta le leggi del Regno.

3. La concessione del presente titolo è puramente onorifica, e non produrrà alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l'ostacolo della legge eversiva della feudalità ne' nostri reali domini.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5496.) *DECRETO* contenente il sovrano beneplacito per la fondazione della congrega del Monte de' Morti nel comune di Cuccaro nel Principato citeriore, approvandocene le corrispondenti regole. (Napoli, 23 Gennajo 1858.)

*

(N.° 5497.)

(N.º 5497.) *DECRETO* prescrivente che alcuni indicati fondi provinciali vengano aggregati al capitolo 55 dello stato discusso del Ministero de' lavori pubblici per lo esercizio del corrente anno, che riguarda i lavori del porto e del lazzeretto di Nisida.

Napoli, 13 Aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio de' lavori pubblici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Tutti i fondi disponibili sul ratizzo di annui ducati settemilacinquecento, raccolti fin ora nella Cassa delle opere pubbliche provinciali di Terra d'Otranto a carico di diverse provincie, e tutti quelli che si riscuoteranno a tutto il corrente anno 1858 per la costruzione di un nuovo gran lazzeretto in Brindisi, saranno aggregati al capitolo 55 dello stato discusso del real Ministero dei lavori pubblici per l'anno stesso riguardante i lavori del porto e lazzeretto di Nisida.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze, e de' lavori pubblici sono incaricati della csecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
incaricato del portafoglio
del Ministero de' lavori pubblici*
Firmato, S. MURENA.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5498.) *DECRETO* col quale si permette la fondazione della congrega di S.^a MARIA di Loreto e de' Morti nel comune di Montesano nel Principato citeriore, approvandosiene le relative regole. (Napoli, 6 Maggio 1858.)

(N.º 5499.)

(N.° 5499.) **DECRETO** autorizzante il comune di Ascoli in Capitanata a prendere a censo senza la formalità delle subaste, per potere ampliare il carcere circondariale e la Casa municipale, un fondo urbano composto di tre camere e cucina, appartenente al Monte Potenza, e che trovasi in contiguità degli edifizii suddetti, per l'annuo canone netto di ducati quaranta, e con tutte le condizioni ritenute dal Consiglio d'Intendenza con avviso de' 22 di aprile 1858. (Napoli, 18 Giugno 1858.)

(N.° 5500.) **DECRETO** col quale s'istituisce un Consiglio edilizio nella città di Lecce.

Napoli, 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato del comune di Lecce in provincia di Terra d'Otranto per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio nella città di Lecce.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5501.)

(N.º 5501.) *DECRETO con cui s'istituisce un Consiglio edilizio nella città di Brindisi.*

Napoli , 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato del comune di Brindisi in provincia di Terra d'Otranto per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio nella città di Brindisi.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

—————

(N.º 5502.) *DECRETO per la istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Taranto.*

Napoli , 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato del comune di Taranto in provincia di Terra d'Otranto per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È istituito un Consiglio edilizio nella città di Taranto.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5503.) *DECRETO per la istituzione di un Consiglio edilizio in Polla.*

Napoli , 12 Luglio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SIGILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINGIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato del comune di Polla in provincia di Principato citeriore per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È istituito un Consiglio edilizio in Polla.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.º 5504.)

(N.° 5504.) **DECRETO** approvante la transazione con la quale i Signori Matteo e Michele Lamedica eredi del fu Giovanni Laronga hanno offerto di pagare ducati trecento in vece del debito che il defunto Laronga avea verso il municipio di Torremaggiore in Capitanata; a condizione che detta somma di ducati trecento sia prontamente ed in una sola volta pagata al comune. (Napoli , 20 Luglio 1858.)



(N.° 5505.) **DECRETO** permettente al comune di Reggio nella prima Calabria ulteriore di tenere un'annua fiera sotto il titolo di S. Pietro Apostolo ne' giorni 25 e 29 di giugno, serbate le prescrizioni contenute nelle sovrane determinazioni del primo di giugno 1826 e degli 8 di giugno 1853. (Napoli , 24 Luglio 1858.)



(N.° 5506.) **DECRETO** che autorizza il comune di Napoli a concedere in enfiteusi agli eredi del Signor Girolamo Giordano Lanza due spazii di suolo pubblico presso alla nuova chiesa de' Ss. Cosmo e Damiano alla strada dei Fossi a Porta Nolana , di palmi quadrati quattromilatrecentosessanta il primo, e milledugentotrentacinque l' altro, pel complessivo annual canone netto di ducati trentacinque affrancabile alla ragione del quattro per cento , come per legge ; con riceverne contemporaneamente ducati sessantasette e grana 75 come resta del capitale di affrancazione dell' altro suolo di palmi sessantacinque per settanta che quivi pure si possiede da' medesimi come aventi causa dalla Signora Margherita Ricciardi che nel 1844 ne ottenne la regolare concessione ; e ciò a' termini della deliberazione decurionale del primo di ottobre e dello avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza de' 20 di novembre 1856, del pari che degli atti cui si riportano. (Napoli , 9 Agosto 1858.)



(N.° 5507.)

(N.° 5507.) *DECRETO* che accorda il sovrano beneplacito per la fondazione della congrega di S.^a Filomena in Baranello nella provincia di Molise, con l'approvazione delle corrispondenti regole. (Napoli , 19 Agosto 1858.)



(N.° 5508.) *DECRETO* che istituisce un Consiglio edilizio nel comune di Corigliano.

Ischia , 23 Agosto 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il voto del decurionato di Corigliano in provincia di Calabria citeriore per lo stabilimento di un Consiglio edilizio in quella città ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È istituito un Consiglio edilizio in Corigliano.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell' interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.



(N.° 5509.) *DECRETO* permettente alla città di Napoli di concedere gratuitamente al parroco di S. Arcangelo alla Arena Signor Luigi Rispo la facoltà di chiudere mediante la costruzione di un muro quel pezzo di suolo pubblico interposto tra il magazzino pertinente a quella parrocchia nella piazza del Mercato , segnato col numero 73 , e l'altro di proprietà del Signor Nicola Raganati , segnato
*
col

col numero 72; osservandosi all' uopo tutte le condizioni stabilite dal decurionato con deliberazione de' 16 di maggio di questo anno, omologate dal Consiglio d' Intendenza con avviso de' 22 di giugno ultimo. (Napoli , 23 Agosto 1858.)

—————
(N.° 5510.) *DECRETO* col quale si concede il sovrano assenso per la fondazione della congrega di S.^o MARIA della Pietà nel comune di Majerato nella seconda Calabria ulteriore, approvandosene le relative regole. (Napoli , 14 Settembre 1858.)

—————
(N.° 5511.) *DECRETO* autorizzante il comune di Filadelfa nella seconda Calabria ulteriore a concedere gratuitamente alla congregazione del SS. SAGRAMENTO e della BEATISSIMA VERGINE del Carmine una zona di pubblico suolo della profondità di sei palmi e due decimi lungo la facciata della chiesa della congregazione suddetta, affinchè ricostruendosi la detta facciata ora crollante, venga essa ad allinearsi al laterale privato edificio del Signor Domenico Sorvillo. (Napoli , 5 Ottobre 1858.)

—————
(N.° 5512.) *DECRETO* col quale si approvano le modificazioni proposte alle regole della congrega di S.^o MARIA degli Angeli nella chiesa de' Ss. Filippo e Giacomo ai Barrettari in Napoli. (Napoli , 11 Ottobre 1858.)

—————
(N.° 5513.) *DECRETO* col quale si concede privativa al Signor Carmine Corcione per l' invenzione di un istrumento atto a tagliare i finocchietti ad uso de' piani delle sedie delle casse di carrozza, ed altro.

Napoli , 12 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Veduto l' avviso della Consulta de' reali domini di qua del Faro;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Carmine Corcione* privilegio di anni cinque ne' nostri reali domini di qua del Faro, a' termini del real decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per l'invenzione di un istrumento atto a tagliare i finocchietti ad uso de' piani delle sedie delle casse di carrozza ed altro, giusta i disegni e le descrizioni depositate presso il reale Istituto d'incoraggiamento.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

—————

(N.º 5514.) *DECRETO con cui si accorda al Signor Salvatore Maresca privativa per la fabbricazione con macchine a vapore delle tele di Olona ad usi navali.*

Napoli, 27 Ottobre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPALE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'avviso della Consulta de' nostri reali domini continentali ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo al *Signor Salvatore Maresca* privilegio di anni cinque ne' nostri reali domini al di qua del Faro,

Faro, ne' termini del real decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per la fabbricazione delle tele di Olona ad usi navali, con macchine a vapore; salvo a valersi di queste le pubbliche amministrazioni se lo credano, e rimanendo libero a chiunque di tessere le dette tele con metodi diversi.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5545.) *DECRETO che approva lo stato discusso per l'amministrazione del legato Benedetti per l'esercizio del corrente anno 1858.*

Caserta, 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Lo stato discusso unito all'originale del presente decreto, per l'amministrazione del legato *Benedetti* nella provincia di Abruzzo ultra secondo, durante l'esercizio 1858, rimane approvato.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato, BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.° 5516.)

(N.° 5516.) *DECRETO con cui si approva lo stato discusso per l'amministrazione del legato Benedetti per l'esercizio del 1859.*

Caserta , 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 4. Lo stato discusso unito all'originale del presente decreto , per l'amministrazione del legato *Benedetti* nella provincia di Abruzzo ultra secondo , durante l'esercizio 1859 , rimane approvato.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , **BIANCHINI.**

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , **FERDINANDO TROJA.**

(N.° 5517.) *DECRETO col quale si approva il regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Capua.*

Napoli , 26 Novembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro real decreto del dì 11 agosto 1857 pel quale fu approvata la istallazione di un Consiglio edilizio in Capua nella provincia di Terra di lavoro ;

Visto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto , e relativo al Consiglio edilizio istituito nella città di Capua , rimane approvato.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dell'interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

REGOLAMENTO del Consiglio edilizio di Capua.

De' 26 di Novembre 1858.

Personale.

ART. 1. Il Consiglio edilizio di Capua si comporrà dal sindaco qual presidente o da chi ne fa le veci , da cinque notabili cittadini , da due architetti , e da un legale ; ed avrà pure un segretario per la tenuta delle carte.

2. Tutti i componenti del Consiglio non che il segretario saranno nominati dal Re sulle terne proposte dal decurionato e sul parere dell'Intendente.

La durata della carica sarà triennale.

Attribuzioni e doveri del Consiglio.

3. Per seguito ed esecuzione del real decreto degli 11 di agosto 1857 , sarà del Consiglio edilizio cura e dovere di provvedere alle opere tutte della città in ordine alla validità , al comodo , alla stabilità ed al decoro dell'ornato degli edifizi da costruirsi , non che alla regolarità , alla decenza , al lustro ed alla euitmia delle nuove strade. Parimenti , a' sensi dell'altro decreto de' 22 di marzo 1839 , baderà alla salubrità dell'aria , agli stagni del fiume ,

me , ed a tutt'altro che riguarda il benessere e la prosperità di salute degli abitanti.

Opere pubbliche.

4. Primordiale cura del Consiglio medesimo sarà il delineamento di una pianta geometrica del tenimento della città , fin dove si estende lo stato civile del paese ; e farà parte di questa pianta il riunito villaggio di S. Angelo in formis , i corsi sotterranei , e gli acquedotti ; ottenendo di officio dal real Corpo del genio locale tutti gli schiarimenti necessarii , dovendovi concorrere tutte le fiata che gl'ingegneri civili all'uopo destinati ne faranno ufficiale richiesta. La circoscrizione di una determinata linea sarà il limite della giurisdizione del Consiglio edilizio. Su tale pianta sarà marcato ogni suscettibile miglioramento della città , sotto le vedute di salubrità , abbellimento , ampliamente ed allineamento delle strade , piazze , mercati e buona distribuzione delle acque. Farà distinguere con diverso colore quelle novità da dovere avere luogo , sia per demolizioni che per occupazioni di suolo. Si darà di tale pianta tutta la pubblicità , col farla rimanere affissa alla Casa comunale per giorni trenta , avvertendone il pubblico per via di bando , perchè ciascuno nello indicato periodo possa reclamare sulle ideate innovazioni , avendo valide ragioni. I reclami saranno discussi dal Consiglio ; e se vi saranno ragioni , la pianta geometrica sarà modificata , e diffinitivamente sarà sottoposta all'approvazione sovrana. Il Consiglio avrà norma e guida da tale pianta nella esecuzione delle nuove costruzioni , raddrizzamenti ed ampliamenti di strade e piazze , come pure delle demolizioni , allorquando la possibilità porti la esecuzione delle opere ; e così con metodo successivo la città verrà modificata , e ridotta a modo uniforme.

Così stabilita ed approvata la pianta , il Consiglio non potrà dipartirsi da' suoi dettagli , se non per sovrana disposizione , tenendosi presente quanto viene stabilito con lo articolo 40 del real decreto de' 22 di marzo 1838 ;
cioè

cioè che ogni allineamento , ed ogni altro miglioramento che verrà segnato nella pianta , dovranno essere l' opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell' amministrazione.

5. Oltre le opere delle modifiche contenute nella pianta , il Consiglio vigilerà su tutte le opere pubbliche siano proposte dal Consiglio medesimo , dal decurionato del comune e dall' Intendente della provincia , o su quelle da ordinarsi da S. M. ; badando che siano eseguite a seconda delle autorizzazioni , e secondo i piani approvati superiormente.

6. Il Consiglio farà elevare i progetti di arte delle opere che proporrà direttamente , e porterà il suo esame su quelli che gli venissero rimessi. Nell' uno e nell' altro caso le sue cure saranno sempre limitate a quanto riguarda la parte artistica ; mentre pe' mezzi bisognevoli , e per le vigilanze della esecuzione resterà a cura del decurionato , o di chi chiamato per legge , di osservare e risolvere l' occorrente.

7. Per le opere pubbliche di rilievo , che il Consiglio proporrà , e di cui potrà essere incaricato , formerà , se creda , de' programmi , che farà pervenire al sindaco , acciò siano invitati gli architetti ed uomini di arte ad offrire i loro disegni e progetti , restando al Consiglio di giudicare e stabilire quale sia preferibile , e meriti di essere prescelto.

8. Quando si tratti di opere di minore importanza , il Consiglio commetterà la formazione del progetto relativo a quell' architetto che stimerà più opportuno.

9. Esaminato il progetto , ove resti approvato , ne sarà fatto invio per mezzo del presidente al decurionato , perchè manifesti ne' sensi di legge la sua opinione pe' fondi bisognevoli ; e tale deliberazione seguirà il corso di legge per le necessarie superiori autorizzazioni.

10. Per le opere pubbliche ordinarie che abbisognano di piccole riparazioni che non ne alterino o cangino la forma simmetrica , nè il livello , nè lo stato , il sindaco
me-

mediante l'approvazione dell'Intendente potrà farle eseguire secondo i sistemi in uso.

11. Per le opere che minacciano rovina , ancorchè appartengano a privati , il Consiglio sul verbale elevato dall'autorità amministrativa , pronunzierà la pronta riparazione o demolizione , secondochè si troverà più espediente al caso.

Tale provvedimento del Consiglio sarà notificato allo interessato ; ed ove fra il termine stabilito non saranno eseguite dal proprietario le riparazioni o le demolizioni , le spese occorrenti saranno anticipate dalla Cassa comunale.

Pel ricupero di tali spese l'ingegnere incaricato della esecuzione farà compilare i verbali , e le altre carte necessarie a dimostrare la spesa occorsa . Le carte così compilate , e sottoscritte dall'architetto , vistate dal Consiglio edilizio , saranno trasmesse al cassiere comunale per servire di titolo ad esigere amministrativamente dal debitore il rimborso della somma erogata.

Per le opposizioni che potranno farsi alla coazione spedita dal cassiere , saranno osservate le norme dell'articolo 242 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816.

12. Per le riparazioni urgenti il sindaco potrà porvi immediatamente riparo , dandone conoscenza al Consiglio , che potrà , se creda , emettere sul da farsi il suo avviso.

13. Nella costruzione de' nuovi , o nella ricostruzione de' lastricati esistenti nella città , il Consiglio interverrà per regolare il da farsi.

14. Rimane a cura del Consiglio lo stabilire quel che è necessario pel regolare andamento de' corsi d'acqua , sì delle pubbliche che delle private cisterne.

15. Pe' nuovi corsi o canali , per le nuove fontane , per le concessioni da ottenersi , e per quanto riguarda tale pubblico servizio , il Consiglio dando i provvedimenti inchiesti all'uopo , si atterrà alle disposizioni dell'articolo 278 della legge de' 12 di dicembre 1816 intorno a' regolamenti

lamenti di polizia rurale per la distribuzione delle acque, non che a ciò che dispongono le *leggi civili* con l'articolo 567.

16. I suoli da occuparsi per la costruzione di opere pubbliche riconosciute e superiormente approvate, gli edifici da demolirsi a norma della pianta sovranamente approvata, debbono essere dichiarati espropriabili per oggetto di pubblica utilità, a' sensi dell' articolo 470 delle *leggi civili*.

17. Per le riparazioni, manutenzioni, ed ogni altro relativo a' corsi d'acqua esistenti, siano incanalati, siano allacciati a' tubi, si starà alle autorizzazioni ed a' contratti esistenti, e formati con la pubblica amministrazione, rimanendo nel dritto del sindaco ed eletto, secondo le proprie attribuzioni, stabilire l' occorrente, salvo ove anche in questo, ed in casi di qualche momento da essi si reclamasse l' avviso del Consiglio.

18. Le strade che dovranno aprirsi, o quelle da ampliarsi per conto della città, lo saranno secondo le piante ed il preventivo parere del Consiglio per le proporzioni a serbarsi, il modo di conformazione, ec. ec.

19. Curerà che nelle strade principali si continuino a costruire de' pubblici condotti sotterranei a regola d' arte, e secondo appositi progetti che farà elevare per lo incanalamento delle acque, acciò tutte le abitazioni si provveggano, per la nettezza e salubrità dell' aria, de' proprii condotti che immettano in quelli pubblici; e tali privati condotti dovranno essere costruiti a spese del proprietario. Essendovi compadroni, ciascuno dovrà contribuire in proporzione del valore del rispettivo stabile e dell' utile che ne potrà ritirare.

20. Per la costruzione di detti privati condotti dovrà essere inteso il Consiglio edilizio, che potrà farne regolare l' opera, proibendo però sempre lo sbocco sulle strade.

21. Curerà il Consiglio che tutte le abitazioni man mano secondo le occorrenze vengano provvedute di tubi fumarii, di fogne e chiusini.

22. Pro-

22. Procurerà il Consiglio che le grondaje sieno incanalate ne' modi più convenienti, a misura della riedificazione delle case. Curerà infine che i canali che scaricano le acque da' terrazzi, siano incorporati nelle mura in costruzione per evitare lo straordinario getto delle acque sulle pubbliche vie, particolarmente ne' vicoli.

Opere private.

23. Chiunque vorrà innalzare novelli edifizii a fronte delle strade esistenti, o di quelle da aprirsi nella città, dovrà presentare al Consiglio il disegno della prospettiva e pianta di quel che intenda fare, con la scala corrispondente, dovendo il Consiglio esaminare ed approvare ogni disegno di ricostruzione o costruzione di edifizii sì pubblici, come privati, posti a fronte di strada, e dovendo occuparsi della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizii, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

Niun lavoro quindi potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno. I contravventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche ed alle multe. L'esame e l'approvazione prescritta nel presente articolo non dovranno cagionare alcuna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

24. I disegni debbono essere presentati almeno in bozzo, con la esposizione dell'idea dell'opera. Il Consiglio commetterà ad uno degli architetti edili di portare su di esso il suo esame, e farne relazione in iscritto per la prossima sessione. Approvato, dovrà porsene in netto almeno una copia, anche a semplice contorno, che sottoscritta dalla parte interessata o dal suo architetto rimarrà nell'archivio del Consiglio, ed il bozzo con la firma del Consiglio sarà riconsegnato alla parte, acciò serva di norma alla esecuzione.

25. Lad-

25. Laddove poi il Consiglio abbia osservazioni a fare su' disegni presentati, farà i suoi rilievi alle parti istesse, o agli architetti autori de' medesimi, disponendo le rettifiche che stimerà opportune, ed alle quali sarà obbligo uniformarsi.

26. Volendosi da' privati decorare le prospettive degli edifizii di già esistenti con stucchi ed ornati, dovrà parimenti esserne sottomesso il disegno ne' modi dell' articolo 25 per la debita approvazione.

27. Que' proprietari che si trovano a godere delle concessioni sovrane di acqua allacciata o fontane, o quei che hanno l'acqua delle cisterne, e che avranno d' uopo di accomodare le tubolature o condottini delle medesime che trovansi sottomessi al lastricato delle pubbliche strade o piazze, dovranno darne preventiva conoscenza al Consiglio edilizio, acciò si osservi per mezzo di un suo delegato, se nel rimettere il basolato nello stato medesimo si adoperino artefici e materiali idonei, onde non ne rimanga quello sconnesso. Mancandosi all' adempimento di quanto si prescrive nel presente articolo, su relazione del Consiglio, il sindaco od il primo eletto farà rimettere le cose nel primo stato in danno dell' inadempiente.

Vigilanza nella esecuzione delle opere.

28. La vigilanza nella esecuzione delle opere sì pubbliche come private, dal Consiglio approvate, rimane al Consiglio medesimo.

Altre competenze del Consiglio.

29. Le violazioni intorno alle regole di eurtmia, decoro, solidità, salubrità della città, ed a tutte le determinazioni prese dal Consiglio nella sfera delle sue competenze dianzi enunciate, saranno giudicate dal Consiglio istesso, inteso le parti, o colui che le rappresenta; ed ove in qualche caso potesse trovarsi necessaria anche la demolizione, potrà dal Consiglio ordinarsi.

30. Av-

30. Avverso i provvedimenti del Consiglio edilizio sarà aperto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell' articolo 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

31. Il Consiglio edilizio coll' intervento del primo eletto adotterà tutti gli espedienti più utili per la osservanza de' regolamenti di polizia urbana.

Andamento del servizio del Consiglio.

32. Il Consiglio sarà convocato dal presidente, quante volte si crederà dal medesimo necessario, per mezzo di avvisi spediti dal segretario.

33. Sarà a disposizione del Consiglio un commesso per le copie delle scritture e de' registri, ed un chiamatore per la diramazione degli avvisi ed altre carte della segreteria, e per tutti i servigi che potranno occorrere.

Procedura.

34. Il procedimento innanzi al Consiglio sarà sommario, con termini abbreviati, ed in linea amministrativa. Le parti interessate avranno dritto ad essere intese, e saranno avvertite con semplice atto pel ministero de' serventi comunali, a norma dell' articolo 11 della legge dei 21 di marzo 1817. Le domande o i reclami saranno diretti all' Intendente con le forme prescritte dalla citata legge.

35. Le decisioni del Consiglio saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità sarà preponderante il voto del presidente, tranne i soli casi di giudizio per contravvenzione, ne' quali la parità si risolverà a favore dell' imputato.

36. Il Consiglio edilizio s' intenderà costituito in numero opportuno con lo intervento di sette votanti, compreso il presidente o chi lo rimpiazza.

37. Gli atti del Consiglio edilizio che sono soggetti a registro saranno redatti in carta semplice, e registrati *gratis*.

38. I processi verbali saranno redatti dal segretario, e firmati da tutti i membri intervenuti nella sessione; e le copie saranno firmate dal segretario col *visto* del presidente, o di chi lo supplisce.

39. Il Consiglio a cura del segretario terrà un registro di tutti gli atti, e trasmetterà agli interessati ed alle autorità competenti gli estratti delle risoluzioni che andrà a prendere.

Approvato: Napoli, il dì 26 di Novembre 1858.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato, FERDINANDO TROJA.

(N.º 5518.) *DECRETO autorizzante la provincia della prima Calabria ulteriore ad acquistare una indicata casa per addirsi a liceo in Reggio.*

Caserta, 6 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il real decreto de' 2 di aprile 1857, non che il voto del Consiglio della prima Calabria ultra emesso nella tornata del 1857;

Visto il parere emesso dalla Consulta de' reali domini di qua dal Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. È autorizzata la provincia di prima Calabria ultra a procedere alla stipola del contratto di compravendita della casa del *Signor Bruno Giordano*, pel convenuto prezzo di ducati diciassettemila novecentosessantanove

tanove e grana 36 , nello scopo di addirla a liceo in Reggio , con le condizioni stabilite dal Consiglio d'Intendenza , intesa la Deputazione provinciale , ed il proprietario *Signor Giordano* , col verbale de' 19 di maggio 1858.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è chiamato alla esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Direttore del Ministero
e real Segr. di Stato dello interno*
Firmato , BIANCHINI.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

(N.° 5519.) *DECRETO col quale si concede il titolo di Conte alla Signora Stefana Statella moglie di D. Antonio Bianculli.*

Caserta , 14 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo benignamente accogliere le suppliche umiliate al nostro real Trono da *D.^a Stefana Statella* moglie di *D. Antonio Bianculli* , dirette ad essere investita del titolo di *Conte* , e dare alla medesima un contrassegno della nostra sovrana benevolenza ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Concediamo a *D.^a Stefana Statella* moglie di *D. Antonio Bianculli* il titolo di *Conte* , trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti legittimi e naturali di lei , e nella linea collaterale fino al quarto grado , secondo le leggi del Regno.

2. II

(392)

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri** è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , **FERDINANDO**.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*

Firmato , **FERDINANDO TROJA**.



Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente

del Consiglio de' Ministri

FERDINANDO TROJA.

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME
DELLA
COLLEZIONE DELLE LEGGI
E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

—————
 Secondo semestre 1858.

A

- A**CCADEMIA medico-chirurgica in Napoli. Concessione alla medesima del titolo di *Reale*, e modificazione di alcuni articoli de' vigenti statuti, 42.
- ACQUISTI** che si fanno da' comuni. *Ved.* COMUNI.
- AGENTI** di cambio. *Ved.* CAMERE consultive di commercio.
- AGGIUNTI** agli eletti. *Ved.* AMMINISTRAZIONE civile.
- d'AGIOUT** e della MONICA Signori. *Ved.* MINIERE.
- AGRICOLTURA** e pastorizia. *Ved.* DIREZIONE del Tavoliere di Puglia.
- AJUTANTI** fonditori. *Ved.* (Reale) ESERCITO.
- (Reale) **ALBERGO** de' poveri (Amministrations del). *Ved.* ENFITEUSI.
- ALIENAZIONI.** Sovrano permesso per eseguirsi un' alienazione dal comune di Brindisi, 31. -- *Idem* dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Salice, *ivi*. -- Dal comune di Civitella Casanova, 36. -- Da quello di Gragnano, 37. -- Da quello di S. Vito, 47. -- Da quello di Caccavone, 56. -- Da quello di Potenza, *ivi*. -- Da quello di Brindisi, 74. -- Dalla Commissione amministrativa del reale orfanotrofio di S. Francesco in Lecce, *ivi*. -- Dal comune di Tossiccia, *ivi*. -- Da quello di Seminara, 79. -- Da quello di S. Marzano, 100. -- Da quello di Cassano, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa del reale ospizio della SS. ANNUNZIATA in Solmona, 103. -- Dal comune di Gildoni, 114. -- Dall' arciconfraternita della SS. ADDOLORATA in Lecce, 124. -- Dal comune di Teramo, 148. -- Dal comune di Salerno, 151. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Castagna, 152. -- Dal comune di Modugno, 153. -- Da quello di S. Vito, 154. -- Da quello di S. Egidio, 155. -- Da quello di Catanzaro, 190. -- Da quello di Montemesola, 191. -- Da quello di Pietranico, 193. -- Da quello di Catanzaro, 196. -- Da quello di S. Paolo, 245. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Staletti, 248.
- ALUNNI** della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale ne' domini oltre il Faro. *Ved.* (Reali) SEGRETERIE e Ministeri di Stato.
- AMMINISTRAZIONE** civile. Destinazione di due aggiunti al primo eletto del comune di Castellamare di Abruzzo, 1. -- Elevazione alla seconda classe del circondario di Lauria, 26. -- Stabilimento di un Consiglio edilizio nel comune di Sansevero, *ivi*. -- Approvazione della pianta organica delle officine comunali di Palermo, 61 e seg. -- Elevazione del comune di Palagonia a capoluogo di circondario, e sua segregazione dal comune di Militello, 89. -- Destinazione di un aggiunto al primo eletto del comune di Vitu-

Vitulano, 92 -- *Idem* di un aggiunto al primo eletto del comune di Venafro, 93. -- *Idem* di un aggiunto eletto nel villaggio di S.^o Spirito riunito al comune di Bitonto, 108. -- Elevazione alla seconda classe del circondario di Tollo, 126. -- Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Nicastro, 139. -- Autorizzazione alla provincia di Principato citeriore di stipulare un indicato contratto di censuazione, 140. -- Stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Massafra, 141. -- Fissazione de' rispettivi confini territoriali de' comuni di S.^o Lucia e S. Filippo, *ivi*. -- Unione del comune di S. Carlo a quello di Chiusa, 163. -- Segregazione del comune di Belmonte dal circondario di S. Germano per congiungersi all' altro di Atina, 186. -- Approvazione degli stati discussi delle provincie di qua del Faro per l' esercizio 1859 per lo ramo delle opere pubbliche e speciali, 203. -- Regolamento pel Consiglio edilizio nella città di Sora, 301 e *seg.* -- Prescrizioni per aggregarsi alcuni indicati fondi provinciali al capitolo 55 dello stato discusso del Ministero de' lavori pubblici che riguarda i lavori del porto e del lazzeretto di Nisida, 372. -- Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Lecce, 373. -- *Idem* di un Consiglio edilizio in Brindisi, 374. -- *Idem* di un Consiglio edilizio in Taranto, *ivi*. -- *Idem* di un Consiglio edilizio in Polla, 375. -- *Idem* di un Consiglio edilizio in Corigliano, 377. -- Approvazione dello stato discusso pel corrente anno per l' amministrazione del legato *Benedetti*, 380. -- *Idem* di quello pel 1859 per l' amministrazione del legato suddetto, 381. -- Approvazione di un regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Capua, *ivi*. -- Autorizzazione data alla provincia della prima Calabria ulteriore per acquisto di una casa da addirsi per loco in Reggio, 390. -- *Fed. COMUNI.*

AMMINISTRAZIONE *de' reali domini oltre il Faro.* Disposizioni per estendersi a' domini oltre il Faro, a cominciare dal 1.^o gennajo 1859, l' uso de' bolli di posta, 11. -- Fissazione dell' annuale gratificazione da corrispondersi agli alunni della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale, 13. -- Proroga a tutto aprile 1859 del permesso d' immissione in franchigia ne' domini di là del Faro de' carboni esteri di legno, e della esenzione ancora dal dazio di consumo per quelli destinati per la città di Palermo, 50. -- Applicazione a' domini oltre il Faro delle disposizioni emesse con decreto de' 12 maggio 1838 circa le indennità da corrispondersi agli esibitori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitiva, 51. -- Approvazione della pianta organica della cancelleria centrale, della controloria e della tesoreria del comune di Palermo, 61 e *seg.* -- Elevazione a capoluogo di circondario del comune di Palagonia, e sua segregazione da quello di Militello, 89. -- Tramutazione della dogana da Partinico-S. Cataldo al borgo *Trappeto*, 91. -- Accrescimento di un soprannumero alla pianta organica dell' officina postale in Siracusa, 109. -- Destinazione di un secondo supplente al giudice del circondario *Molo* in Palermo, 118. -- Estensione a' domini oltre il Faro delle disposizioni circa le indennità da corrispondersi a coloro a' quali venga di ufficio commessa la traduzione delle carte scritte in lingua straniera per farcene uso legale nel Regno, 160. -- Unione del comune di S. Carlo a quello di Chiusa, 163. -- Attuazione dell' uso de' bolli di posta ne' domini di là del Faro, ed approvazione del corrispondente regolamento di servizio, 164 e *seg.* -- Istituzione di due Casse di sconto, una in Palermo, l' altra in Messina, sotto la superiore ed immediata dipendenza del Luogotenente generale, 312 e *seg.* -- Approvazione di quattro regolamenti per l' andamento del servizio delle riferite Casse di sconto in Palermo ed in Messina, 317 e *seg.*

AMMINISTRAZIONE *generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, residente in Napoli.* Approvazione di un regolamento riguardante il transito, gli erbaggi e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e loro accessori, ed intorno alle contravvenzioni che ne impedissero l' uso a danno de' censuarii, 212 e *seg.* -- Istituzione di una Cassa di prestanze in pro de' censuarii del suddetto demanio dello Stato, 224 e *seg.* -- Approvazione di un regolamento per l' amministrazione e custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione in tenimento di Serra, S. Bruno e Stilo,

e Stilo, destinati in servizio degli stabilimenti metallurgici *Mongiana e Ferdinanda*, 290 e seg.

AMMINISTRAZIONE generale delle monete residente in Napoli. Approvazione di un contratto enfiteutico tra l'Amministrazione generale suddetta ed il real convitto del Carminello, 49. — Novello ordinamento organico e personale dell'Amministrazione generale suddetta, e regolamento per servizio in tutte le sue officine, come ancora pel gabinetto d'incisione e per l'annessavi scuola d'istruzione per gli alunni, 248 e seg.

AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette di qua del Faro. Si stabilisce la contribuzione fondiaria per l'esercizio del 1859 ne' domini di qua del Faro, 179.

AMMINISTRAZIONE del Tavoliere di Puglia. Ved. DIREZIONE del Tavoliere di Puglia.

AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti di qua e di là del Faro.

Permesso accordato al Signor Vincenzo Milone per la bollazione delle manifatture di tessuti di cotone lana e filo della fabbrica dal medesimo stabilita in Napoli, 20. — *Idem* al Signor Rodolfo Freitag per le manifatture di tessuti di cotone della sua fabbrica nel comune di Scafati, *ivi*. — *Idem* al Signor Giovanni Soraci per le manifatture della fabbrica dal medesimo trapiantata a S. Francesco di Paola fuori la cinta del porto-franco di Messina, 30. — Proroga a tutto aprile 1859 del permesso accordato per l'immissione in franchigia de' carboni esteri di legno ne' domini oltre il Faro e per la esenzione ancora dal dazio di consumo per quelli destinati per la città di Palermo, 50. — Bollazione de' tessuti della fabbrica in Capodichino della ragion sociale Fratelli di Mauro di Francesco, 77. — *Idem* de' panni della fabbrica di proprietà del Signor Elia Cacchione nel comune di S. Elia, *ivi*. — *Idem* de' tessuti di lana di Aniello Barbarulo nel comune di Pellezzano, 78. — *Idem* delle merci della fabbrica stabilita in Baronissi da D. Francesco Antonio Siniscalco, 89. — Tramutazione della dogana da Partinico-S. Cataldo al borgo Trappeto, 91. — Facoltà accordata al Signor Vincenzo Fischer per apporsi il bollo a cappelli da uomo della fabbrica stabilita fuori il recinto del porto-franco di Messina, 121. — *Idem* al Signor Claudio Doyat pe' tessuti di seta della sua fabbrica trasferita ora in Napoli, 122. — *Idem* alla ragion sociale Schlaepfer Venner e compagni per le merci della fabbrica esistente in Angri, *ivi*. — *Idem* a Beniamino Reiser pe' tessuti della fabbrica stabilita in Scafati, 198. — *Idem* a fratelli Grima pe' tessuti della fabbrica da' medesimi stabilita fuori il recinto del porto-franco di Messina, 207. — *Idem* al Signor Angiolo Gaeta pe' tessuti di lana della fabbrica esistente in Pellezzano, 210. — *Idem* al Signor Giuseppe Busorgi pe' tessuti di seta grezza dello stabilimento fuori il recinto del porto-franco di Messina, 298.

AMMINISTRAZIONI generali delle poste di qua e di là del Faro. Disposizioni perchè dal primo gennajo 1859 in avanti venga esteso a' domini oltre il Faro l'uso de' bolli di posta, osservandosi il prescritto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto de' 9 luglio 1857 emesso per questa parte de' reali domini, 11. — Accrescimento di un posto di soprannumero alla pianta organica dell'officina postale di Siracusa, 109. — *Idem* per l'officina postale di Marsala, 127. — Prescrizione sovrana per introdursi l'uso de' bolli di posta ne' domini oltre il Faro, ed approvazione del corrispondente regolamento di servizio, 164 e seg. — Aumento del numero de' controllori di terza classe dell'Amministrazione delle poste di qua del Faro, dovendo la classe medesima avere un solo rango, 187. — Stabilimento dell'ammenda da applicarsi nel caso in cui facciasi uso di bolli di posta già usati, 199.

AMMINISTRAZIONI di luoghi pii. Ved. ALIENAZIONI. — **BENEFICENZA pubblica.** — **DONAZIONI.** — **ENFITEUSI.** — **EREDITA.** — **LEGATI.** — **PERMUTE.**

APPALTI di mantenimento delle piantagioni sulle pubbliche strade. Ved. **LAVORI pubblici.**

ARCICONFRATERNITE, confraternite, congregazioni ec. Sovrano beneplacito per la ripristinazione della congrega della **IMMACOLATA** in Lizzanello,

nello, 31. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA delle Grazie in Toritto, 32. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. Rosario in Conca, 39. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega dell'ASSUNTA in Pisciotta, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. CUORE di Gesù ed IMMACOLATA CONCEZIONE in S.^o Stefano, 40. -- *Idem* sulla fondazione della congrega dell'IMMACOLATA in Martina, *ivi*. -- Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. CORPO di CRISTO in Gioj, 41. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Pastena, *ivi*. -- *Idem* per le regole della congrega dell'ADDOLORATA in Sannicandro, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega dell'IMMACOLATA CONCEZIONE in Manocalzati, 44. -- *Idem* sulla fondazione della congrega del SS. SACRAMENTO in Sorbo, *ivi*. -- Approvazione di alcuni articoli addizionali alle regole della congrega del sacro Monte di Pietà in Morano, 51. -- Concessione del titolo di arciconfraternita alle congreghe di S. Biagio e di S.^a MARIA del Carmine in Foggia, 54. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega della IMMACOLATA CONCEZIONE in Calitri, 55. -- *Idem* su quella della congrega de' Benedetti Morti in Lacedonia, *ivi*. -- *Idem* su quella de' Morti in Lioni, *ivi*. -- *Idem* sulla fondazione delle congreghe del SANTISSIMO e di S. Michele in Grazzanise, 71. -- *Idem* sulla fondazione delle congreghe del SS. Rosario e di S. Sebastiano in Montecalvo, *ivi*. -- *Idem* sulla fondazione delle congreghe de' Morti e di S. Giuseppe in Nusco, *ivi*. -- *Idem* sulla fondazione della congrega di S. Nicola in S. Angelo de' Lombardi, 73. -- Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA delle Grazie in Vignola, 76. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a Lucia in Montella, 78. -- *Idem* per la riunione del Monte delle sorelle del SS. Crocifisso in Mugnano a quella congrega della SS. ADDOLORATA, 79. -- Sanatoria sulla fondazione delle congreghe della VERGINE ADDOLORATA e del SS. Rosario in Gesualdo, *ivi*. -- *Idem* sulla fondazione delle congreghe di S.^a M.^a del Carmine e Monte de' Morti, e SS. SACRAMENTO e S. Marco Evangelista in S. Marco de' Cavoti, *ivi*. -- Concessione di un indicato locale alla congrega del Gonfalone sotto il titolo di S. Nicola di Bari in Potenza, 82. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega di S. Giuseppe nel villaggio di Picarelli annesso ad Avellino, 83. -- *Idem* sulla fondazione della congrega e Monte de' morti sotto il titolo di S.^a MARIA della Misericordia in Bisaccia, *ivi*. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. del Carmine nel villaggio di Valanidi annesso a Gallida, 92. -- Sanatoria sulla fondazione delle congreghe del Monte di S. Carlo Borromeo e della Misericordia in Sessa, 99. -- Permesso alla congrega del Rosario in Sannicandro di fare uso di alcune insegne, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega di MARIA SS. del Carmine in Galatro, *ivi*. -- Concessione di novelle insegne alla congrega della SS. TRINITÀ de' Pellegrini in Campi, 100. -- *Idem* alla congrega di S. Luca in Bari, *ivi*. -- Titolo di arciconfraternita accordato alla congrega di S.^a MARIA delle Vergini in Scafati, 101. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. della Montagna in Galatro, *ivi*. -- Concessione d' insegne alla congrega della VERGINE de' Sette Dolori in Mugnano, 103. -- Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Rocchetta di Calvi, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega del SS. CORPO di CRISTO in Riardo, *ivi*. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Controne, *ivi*. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario in Castel S. Lorenzo, 104. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di MARIA SS. del Rosario in Villavallelonga, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega di MARIA SS. della Pietà in Loreto, *ivi*. -- Sovrano permesso per la fondazione di una opera pia per l'istruzione de' fanciulli nella congrega del SS. Rosario in Torre Annunziata, 105. -- Sanatoria sulla fondazione delle congreghe di S.^a MARIA di Loreto e di S.^a MARIA della Croce in Caserta, 110. -- *Modi-*



dificazione delle regole della congrega di S.^a MARIA di Costantinopoli in Cerreto, 112. -- Sovrano assenso per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo del SS. SACRAMENTO, S. Sebastiano e S. Rocco in Tremensuoli, *ivi*. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega sotto il titolo di GESÙ CRISTO in Carinari, 113. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega di S.^a MARIA dell'Arco in Pietra de' fusi, 117. -- Approvazione degli statuti discussi per gli anni dal 1858 al 1861 dell'arciconfraternita ed ospedale della SS. TRINITÀ de' pellegrini e convalescenti in Napoli, *ivi*. -- Sanatoria sulla fondazione della congrega della Visitazione di S. Francesco Saverio nel comune di Casal-di-Principe, 134. -- *Idem* sulla fondazione della congrega del SS. Rosario nel comune di Curti, 136. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di S. Nicola di Bari nel comune di Faibano, 150. -- Modificazione delle regole della congrega di S.^a MARIA del Suffragio in Cosenza, 191. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a Elena e Sacco nel comune di Marzano, 193. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega del SS. Rosario e S. Vincenzo di Paola in Meltziano, *ivi*. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA del Carmine in Marsiconuovo, 194. -- Concessione di alcune indicate insegne a' confratelli della congrega di MARIA SS. della Purità in Sidero, 195. -- Assenso per la fondazione e per le regole della congrega del SS. CORPO DI CRISTO in Marzanello, *ivi*. -- Concessioni accordate alla congrega di MARIA SS. del Carmine in Modugno, *ivi*. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega di S. Rocco in Gioja, 196. -- *Idem* della congrega del SS. SACRAMENTO, ADDOLORATA e CRISTO MORTO in Pietranico, *ivi*. -- *Idem* della congrega di S. Quirico e Giuditta in Cisternino, 200. -- *Idem* della congrega del SS. Rosario e di GESÙ in Tagliacozzo, 210. -- Approvazione di alcune riforme alle regole della congrega de' Ss. Michele e Raffaele nella chiesa di S. Tommaso d'Aquino in Napoli, 211. -- Concessione del titolo di arciconfraternita alla congrega del Glorioso Patriarca S. Giuseppe in Gaeta, 237. -- Beneplacito per la fondazione e per le regole della congrega del Monte de' Morti nel comune di Cuccaro, 371. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA di Loreto e de' Morti nel comune di Montesano, 372. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a Filomena in Baranello, 377. -- *Idem* per la fondazione e per le regole della congrega di S.^a MARIA della Pietà nel comune di Majerato, 378. -- *Idem* per le modificazioni alle regole della congrega di S.^a MARIA degli Angeli a Barrettari in Napoli, *ivi*. -- *Ved.* ALIENAZIONI. -- DONAZIONI. -- ENFITEUSI. -- EREDITA'. -- LEGATI. -- PERMUTE.

ARTIGLIERIA (*Real Corpo di*). *Ved.* (*Reale*) ESERCITO.

ASSEGNAIMENTO fissato per S. A. R. il *DUCA DI CALABRIA*. *Ved.* **FAMIGLIA Reale**.

B

BANCO *regio ne' domini oltre il Faro*. Istituzione di due Casse di sconto, l'una in Palermo, l'altra in Messina, sotto la superiore ed immediata dipendenza del Luogotenente generale, 312 e *seg.* -- Approvazione di quattro regolamenti per l'andamento del servizio delle riferite Casse di sconto in Palermo ed in Messina, 317 e *seg.*

BARBARULO *Signor Aniello*. *Ved.* **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti**.

BARRESI *Signora Maria Felice*. *Ved.* **TITOLI di nobiltà**.

BENEFICENZA pubblica. Istituzione di un Monte di pegni nel comune di Atrani, 28. -- *Idem* di un conservatorio per donzelle nel comune di Alberona sotto la dipendenza del Vescovo di Lucera, 29. -- Approvazione data al real convitto del Carminello per un contratto enfiteutico, 49. -- Istituzione di un Monte di pegni nel comune di Vico, 94. -- Approvazione delle regole pel convitto della VERGINE SS.^a della Purità nel comune di Maglie,

Maglie, 98. — Autorizzazione per fondarsi nel comune di Deliceto un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle, 110. — Permesso accordato alla Commissione amministrativa dell'ospedale di S. Salvatore in Aquila di fare acquisto di un indicato casamento, 150. — Disposizioni per estendersi le operazioni di pignorazione presso il Monte di piet  stabilito in Foggia, ed approvazione delle regole che riguardano la sua amministrazione, 155. — Autorizzazione per istituirsi un Monte di pegni nel comune di Nicastro, 156. — Stabilimento di un annuo assegno in favore della Casa di asilo sotto il titolo di *Nazaret* in Napoli, 157. — Facolt  accordata alla Commissione amministrativa dell'ospedale di Lecce di fare l'acquisto di una rimessa, 211. — *Ved. — ALIENAZIONI. — DONAZIONI. — FNFTEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.*

BIANCO *Signor Domenico. Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

BOLLI doganali. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.

BOLLI di posta. Ved. AMMINISTRAZIONI generali delle poste.

BONIFICAZIONI. Ved. LAVORI pubblici.

BORSE di commercio. Ved. CAMERE consultive di commercio.

BOSCHI e terre saline. Ved. AMMINISTRAZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

de BOUQUAI *Signor Eugenio. Sua destinazione a segretario presso il regio Commissario Plenipotenziario Duca di Serracapriola, 209.*

BUSORGI *Signor Giuseppe. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

C

CACCHIONE *Signor Elia. Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

CAMERE consultive di commercio. Istituzione di una Borsa di commercio nella citt  di Bari, e regolamento circa le operazioni, lo andamento del servizio, le attribuzioni e i doveri degli agenti di cambio e de' sensali di commercio alla medesima addetti, 274 e seg.

CANGIAMENTI di cognome. Sovrano permesso accordato a' germani *Barone D. Giuseppe e D. Tommaso Scarpatti* di Napoli di aggiugnere all'attuale loro cognome quello di *Castiglione*, 2. — *Idem* a *Giorgio Esposito* di Oppido per poter cangiare il suo cognome, 48. — *Idem* a *Mariangela e Carolina Esposito* di Pollica, 55. — *Idem* a *Maria Luigia Esposito* dello stabilimento de' progetti di Foggia, 58. — *Idem* a *Giovanni Esposito* di Napoli, *ivi.* — *Idem* a *Melchiade Esposito* di Ciminna, e suoi figliuoli, 71. — *Idem* ad *Andrea Esposito* di Andria, 77. — Autorizzazione data a *D. Domenico Bianco* di Foggia di fare un'aggiunzione al suo cognome, 103. — *Idem* a *Raffaele Esposito* del piano di Sorrento per assumere altro cognome, 107. — *Idem* a *D. Giuseppe Pace* di Castrovillari per anteporre all'attuale suo cognome l'altro di *Baratta*, 112. — *Idem* a *Giovanni Garofalo* dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Napoli per cangiare il suo cognome, 134. — *Idem* a *Nicola Esposito* di Morano, 159. — *Idem* a *Giovanni, Giuseppe, Raffaele, Antonino e Maddalena Esposito* del comune del Piano, 163. — *Idem* a *Cipriano Nasetta* dello stabilimento dell'ANNUNZIATA di Caserta, 198. — *Idem* a *Costantino Esposito* di Napoli, 200. — *Idem* a *Gennaro Esposito* della citt  stessa, 298. — *Idem* a *Filippo Montanari* di Montorio per anteporre all'attuale suo cognome l'altro di *Plescia*, *ivi.* — *Idem* a *Gaetano Esposito* del comune di Mercato Sansoverino per assumere altro cognome, 363.

CAPITOLI, Collegiate e Cleri. Approvazione de' capitoli per lo clero della chiesa parrocchiale della SS. ANNUNZIATA in Caccamo, 14. — Beneficetto sovrano per abolirsi nel Capitolo cattedrale di Mileto la dignit  arcipretale, quando ne avverr  la vacanza, e per l'uso da farsi della sua rendita, 21. — *Ved. INSEGNE ecclesiastiche.*

CAPPELLANIE. Fondazione di una cappellania nella chiesa dell'arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore in Napoli, giusta il legato fattole da *D. Conchetta Fonzo*, 49. — *Idem* di una cappellania o beneficetto semplice sotto il titolo di S. Stefano nella marina di Silvi, diocesi di Atri, 159. — *Idem* di una cap-

- cappellania nella chiesa di S.^a MARIA del Piliero in S. Nicola alla Dogana in Napoli, 243.
- CAPPELLANI militari Svizzeri.** *Ved. (Reale) ESERCITO.*
- CAPPELLE.** Sovrano permesso accordato al comune di Tricarico per la costruzione di una cappella votiva che quegli abitanti intendono di elevare presso la piazza in onore della SS. VERGINE del Carmelo, 115. — *Ved. LEGATI.*
- CARBONI esteri di legno.** *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*
- CASA di asilo di Nazaret in Napoli.** *Ved. BENEFICENZA pubblica.*
- CASE religiose.** *Ved. COMUNITA' religiose.*
- CASSA di ammortizzazione.** *Ved. AMMINISTRAZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.*
- CASSA di prestanze in Foggia.** *Ved. DIREZIONE del Tavoliere di Puglia.*
- CASSE di sconto in Sicilia.** *Ved. BANCO regio ne' domanii oltre il Faro.*
- CATTEDRE.** *Ved. ISTRUZIONE pubblica.*
- CENSUAZIONI.** Si autorizza il comune di Ascoli a prendere a censo un indicato fondo urbano, 373. — *Ved. ENFITEUSI.*
- CHIESE.** Nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Girgenti viene eretta una comunia ricettizia numerata; e se ne approvano gli statuti, 128. — *Ved. CAPITOLI, Collegiate e Cleri. — CAPPELLANIE. — DONAZIONI. — INSEGNE ecclesiastiche. — LEGATI.*
- CIRCONDARII.** *Ved. AMMINISTRAZIONE civile. — ORDINE giudiziario.*
- CIRCOSCRIZIONE territoriale.** *Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*
- CLERI.** *Ved. CAPITOLI, Collegiate e Cleri. — INSEGNE ecclesiastiche.*
- COLLEGI o Congregazioni claustrali.** *Ved. COMUNITA' religioso.*
- COLLEGI d' istruzione pubblica.** *Ved. ISTRUZIONE pubblica.*
- COLLEGATE.** *Ved. CAPITOLI, Collegiate e Cleri. — INSEGNE ecclesiastiche.*
- (Regio)* **COMMISSARIO Plenipotenziario per la consegna della Sposa di S. A. R. il DUCA di CALABRIA.** *Ved. FAMIGLIA Reale.*
- COMMISSIONI amministrative di beneficenza, di luoghi pii, ec.** — *Ved. ALIENAZIONI. — BENEFICENZA pubblica. — DONAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.*
- COMUNI.** Permesso accordato al comune di Sora di cedere un indicato locale per l' ampliamento del ritiro dell' ADDOLORATA, 25. — *Idem* per una transazione fra il comune di Melfi ed il Signor Giuseppe Gatti garante del defunto appaltatore Scoppa, 30. — *Idem* per concedersi gratuitamente un determinato pezzo di suolo pubblico dal comune di Gravina in pro della congrega di MARIA SS. ADDOLORATA, *ivi.* — *Idem* per concedersi dalla città di Napoli un indicato locale e due tratti di suolo pubblico a' Padri Canonici Lateranensi di Piedigrotta, 38. — *Idem* per concedersi dal comune di Apice una determinata estensione di suolo pubblico al Signor Nicola Orsolupo, 47. — *Idem* per acquistarsi dal comune di Campobasso alcuni locali dal ceto de' privati condomini di quell' ex-feudo, 59. — *Idem* per cedere dal comune di Bagnoli la proprietà dell' ex-chiesa e convento de' PP. Domenicani in pro de' PP. Cappuccini della provincia di Salerno, 73. — *Idem* per cedere dal comune di Potenza un indicato locale alla congrega del Gonfalone sotto il titolo di S. Nicola di Bari, 82. — *Idem* per cedere dal comune di Fiumefreddo un convento a' Padri Minimi, 90. — *Idem* per cedere gratuitamente dal comune di Cava a' Padri Minimi alcune botteghe sottoposte al convento di S. Francesco di Paola, 115. — *Idem* per concedersi un indicato locale dal comune di Castellaneta alle Figlie della Carità, 139. — *Idem* per cedere dal comune di Gragnano un indicato locale per lo stabilimento di una Casa di Alcantarine, 357. — *Idem* per la costruzione di due molini sulle acque del fiume Sebeto, da intraprendersi da' Signori Marchese Francesco e cavalier Luigi Patrizij di Napoli, 359. — *Idem* per una transazione fra il comune di Torremaggiore e gli eredi del fu Giovanni Lavonza, 376. — *Idem* per concedersi dalla città di Napoli la facoltà di chiudere con muro un pezzo di suolo interposto fra due magazi-

zini

C

- zini in piazza del Mercato, 377. — *Idem* per cedersi gratuitamente dal comune di Filadelfia una zona di pubblico suolo a quella congregazione del SS. SACRAMENTO e della BRATISSIMA VERGINE del Carmine, 378. — *Ved.* ALIENAZIONI. — AMMINISTRAZIONE *civile*. — CENSUAZIONI. — DONAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — FIERE. — MERCATI. — PERMUTE. **COMUNIE.** *Ved.* CHIESE. — INSEGNE *ecclesiastiche*.
- COMUNITA' religiose.** Cessione a' Minori Conventuali in Guardia Perticara del soppresso convento de' Carmelitani in Tricarico, di pertinenza di quel seminario diocesano, 21. — Sovrano permesso per lo stabilimento de' Padri Cappuccini nel comune di Spezzano Albanese, 28. — Concessione a' PP. Canonici Lateranensi di Piedigrotta di un locale e di due tratti di suolo pubblico, alla quale viene autorizzata la città di Napoli, 38. — Autorizzazione al comune di Bagnoli di cedere a' PP. Cappuccini della provincia di Salerno la proprietà dell'ex-chiesa e convento de' PP. Domenicani, 73. — Cessione a' Padri Minimi di un convento nel comune di Fiumefreddo per lo stabilimento di una grancia del loro Ordine, 90. — Cessione di alcune botteghe a' Padri Minimi di Cava, 115. — Stabilimento de' Padri delle Scuole pie nel comune di Alvito, 130. — Istituzione di una Casa religiosa di Padri della Congregazione della Dottrina Cristiana nel comune di Montefalcione, 131. — Autorizzazione per lo stabilimento definitivo de' Padri Perpetui Adoratori del SS. SACRAMENTO nel comune di Positano, 132. — Cessione alle Figlie della Carità di un indicato locale nel comune di Castellaneta, 139. — Stabilimento di una famiglia religiosa di Minori Riformati nel comune di Caropoli, 203. — *Idem* di una Casa di religiose Terziarie, figlie delle Sacre Stimite di S. Francesco d'Assisi, nel comune di Nusco, 238. — *Idem* di una famiglia religiosa di Padri Carmelitani Calzi nel comune di Oria, *ivi*. — *Idem* di una Casa religiosa di Padri della Congregazione del Beato Pietro da Pisa nel comune di Chianano, 246. — *Idem* di una Casa di Alcantarine nel comune di Gragnano, 357.
- CONCESSIONI di acque o di suolo pubblico.** *Ved.* ALIENAZIONI. — COMUNI. — ENFITEUSI. — PERMUTE.
- CONFINAZIONE tra comuni.** *Ved.* AMMINISTRAZIONE *civile*.
- CONFRATERNITE, congregazioni o congreghe.** *Ved.* ALIENAZIONI. — ARCICONFRATERNITE *ec.* — DONAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.
- CONGREGAZIONI o Collegi claustrali.** *Ved.* COMUNITA' religiose.
- CONSERVATORI o ritiri.** *Ved.* BENEFICENZA pubblica. — DONAZIONI. — EREDITA'. — LEGATI.
- CONSIGLI edilizii.** Istituzione di un Consiglio edilizio nella città di Sansevero, 26. — *Idem* nella città di Nicastro, 139. — *Idem* nel comune di Massafra, 141. — Approvazione di un regolamento pel Consiglio edilizio istituito nella città di Sora, 301 e *seg.* — Stabilimento di un Consiglio edilizio nella città di Lecce, 373. — *Idem* nella città di Brindisi, 374. — *Idem* nella città di Taranto, *ivi*. — *Idem* nel comune di Polla, 375. — *Idem* nel comune di Corigliano, 377. — Approvazione di un regolamento pel Consiglio edilizio stabilito nella città di Capua, 381 e *seg.*
- CONSIGLI di guerra subitanei.** *Ved.* ORDINE giudiziario.
- CONTRIBUZIONE fondiaria.** *Ved.* AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette.
- CONTROLORI di posta.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali delle poste.
- CONVENTI.** *Ved.* COMUNITA' religiose.
- CONVITTI di beneficenza.** *Ved.* BENEFICENZA pubblica. — LEGATI.
- CORCIONE Signor Carmine.** *Ved.* PRIVATIVE.
- CORPI accademici.** *Ved.* ISTRUZIONE pubblica.
- CORPI militari.** *Ved.* (Reale) ESERCITO.

D

- DAZII diretti.** *Ved.* AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette.
- DAZII indiretti.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.

DE-

D

DEMANIO pubblico. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.*

DEPOSITI di lignite. *Ved. MINIERE.*

DIREZIONE generale della Cassa di ammortizzazioni e del demanio pubblico residente in Napoli. Approvazione di un regolamento riguardante il transito, gli erbaggi e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e loro accessori, ed intorno alle contravvenzioni che ne impedissero l'uso a danno de' censuarii pastori, 212 e seg. -- Istituzione di una Cassa di prestanze in pro de' censuarii del Tavoliere di Puglia, 224 e seg. -- Approvazione di un regolamento per l'amministrazione e custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione in tenimento di Serra, S. Bruno e Stilo, 290 e seg.

DIREZIONE generale di ponti e strade, acque, foreste e caccia, residente in Napoli. Approvazione di un regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla riferita Direzione generale, 2 e seg.

DIREZIONE del Tavoliere di Puglia. Approvazione di un regolamento circa il transito, gli erbaggi e la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e de' loro accessori, del pari che per le contravvenzioni che ne impedissero l'uso a danno de' censuarii, 212 e seg. -- Istituzione in Foggia di una Cassa di prestanze in pro de' censuarii del suddetto demanio dello Stato, ed approvazione del corrispondente regolamento, 224 e seg.

DISPOSIZIONI testamentaris. *Ved. DONAZIONI.--EREDITA'--LEGATI.*

DOGANE. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

DONAZIONI. Sovrano beneplacito per accettarsi una donazione dalla congrega di MARIA SS. ADDOLORATA in Majerato, 19. -- *Idem* dal ritiro di S. Raffaele a Materdei in Napoli, 34. -- Dall' arciconfraternita e Monte dei Morti in Bitonto, 39. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Lucera, 40. -- Dalla chiesa della congrega del SS. Rosario in Polistina, 47. -- Dalla congrega di S.^a MARIA del Carmine in Sansevero, 52. -- Da quella della SS. ANNUNZIATA, del Suffragio e del SS. SACRAMENTO in Teramo, *ivi*. -- Dall' ospedale civile di Sorrento, 76. -- Da quello di Nicastro, 88. -- Dall' augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce in Napoli, 119. -- Dal conservatorio della Maddalena a *Cristallini* in Napoli, 120. -- Dalla congrega di S.^a Monica in Nocera inferiore, 135. -- Dal comune di Nicastro, 156. -- Dalla confraternita della SS. ANNUNZIATA in Avigliano, 192. -- Dall' arciconfraternita della IMMACOLATA in Catanzaro, 194. -- Dalla chiesa di S.^a MARIA del Piliero in S. Niccola alla Dogana in Napoli, 243. -- Dall' ospedale civile di Andria, 309. -- Dalla congrega delle Sacre Stimete di S. Francesco in Atri, *ivi*. -- Da quella della TRINITA de' Pellegrini in Vasto, 310. -- *Ved. EREDITA'.* -- LEGATI.

DOYAT Signor Claudio. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

E

ENFITEUSI. Sovrana autorizzazione per eseguirsi una enfiteusi dal comune di Torre S.^a Susanna, 1. -- *Idem* dal comune di S. Giuliano di Puglia, 25. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Fasano, 31. -- Dal comune di Altomonte, 35. -- Da quello di Tricase, 36. -- Da quello di Sansevero, 37. -- Da quello di Tramutola, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa dell' orfanotrofio di Cosenza, 40. -- Dall'amministrazione degli ospizii di Torre del Greco, 47. -- Dal real convitto del Carminello in Napoli, 49. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Candela, 53. -- Da quella di Valle S. Giovanni, 54. -- Dal comune di Avellino, 55. -- Da quello di Cerignola, 56. -- Da quello di Torricella, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Castellammare, 59. -- Da quella di Arielli, *ivi*. -- Dalla città di Napoli, 74. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Atri, 75. -- Dal comune di Bitonto, *ivi*. -- Da quello di Taurisano, *ivi*. -- Da quello d' Ischia, 78. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Lanciano, *ivi*. -- Da quella di Città S. Angelo, 79. -- Da quella di Aquila, 84. -- Da quella di S. Omero, *ivi*. -- Dal comune di Faeto, 90. --

**

Dal

- Dal comune di Gioja, 91. -- Da quello d' Isola, 92. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Tossiccia, 102. -- Dal comune di Panni, 105. -- Da quello di Montepagano, 106. -- Da quello di Castiglione alla Pescara, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Oppido, 114. -- Dal comune di Altomonte, 122. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Mignano, 123. -- Dalla Commissione amministrativa del Monte di pietà ed ospedale di Bitonto, 124. -- Da quella del conservatorio della SS. ANNUNZIATA in Aquila, *ivi*. -- Dall' amministrazione del real Albergo de' poveri in Napoli, 125. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Tortoreto, 149. -- Da quella di Tossiccia, *ivi*. -- Da quella di Pietranico, *ivi*. -- Da quella di Chieti, *ivi*. -- Da quella di Roseto, 150. -- Da quella di Lucera, *ivi*. -- Da quella di Castagna, 151. -- Da quella di Mosciano, 152. -- Dal comune di Castiglione della Valle, 153. -- Dal comune suddetto, 154. -- Dal comune stesso, *ivi*. -- Dal medesimo, 155. -- Dalla congrega di S. Giuseppe Patriarca in Lecce, 157. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Gragnano, 159. -- Dal comune di Scurcola, 189. -- Da quello di Altamura, 192. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Giugliano, 200. -- Da quella di Pescopagano, 248. -- Dal comune di Napoli, 376.
- EREDITA' ed altre disposizioni.** Sovrano beneplacito per accettarsi una indicata disposizione dal comune di Santantimo, 76. -- *Idem* dalla cappella e congrega del SS. Rosario in Marano, 133. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Boscoreale, *ivi*. -- Da' conservatorii riuniti di S.^a MARIA Antesaecula e de' Ss. Giuseppe e Teresa in Napoli, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Zagarise, 193. -- Dall' arciconfraternita del Terz' Ordine di S. Francesco in Napoli, 194. -- Dal reale orfanotrofo MARIA CRISTINA in Bitonto, *ivi*. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza di Pratola, 245. -- Dal comune di Monopoli per istituzione di un Monte frumentario, 358. -- Dall' arciconfraternita di S. Giuseppe dell'Opera di vestire i nudi in Napoli, 360. -- Dalla reale arciconfraternita de' Bianchi della Natività di MARIA SS. a Pizzofalcone in Napoli, 363. -- Dal comune di S. Angelo a Cancelli, 364. -- Dalla congrega del Purgatorio in Monopoli, 365. -- Dalla medesima, 366. -- Da quella di S. Rocco e MADONNA del Carmine in Deliceto, 367. -- *Ved.* DONAZIONI. -- **LEGATI.**
- (*Reale*) **ESERCITO, stabilimenti ed amministrazioni militari.** Assegnazione al quarto reggimento Svizzeri di due posti organici di cappellani, 27. -- Destinazione di un secondo posto di ajutante fonditore presso il regio stabilimento metallurgico di Mongiana, 33. -- Sovrana determinazione pel prolungamento di servizio per altri trent' anni del quarto reggimento Svizzeri, 45. -- Promozione di S. A. R. il PRINCIPE D. ALFONSO MARIA BORBONE CONTE DI CASERTA a Capitano del terzo reggimento della fanteria di linea, 158. -- Disposizioni perchè l'Arma di artiglieria prenda cura del deposito di lignite esistente nel bacino tra' comuni di Gioja e Lecce nel distretto di Avezzano, 207. -- Indicazione delle Autorità militari chiamate a far parte de' Consigli di guerra subitanei da convocarsi in determinati casi di reati contro la sicurezza interna dello Stato, 310. -- Aumento apportato alla pianta organica del Corpo politico di artiglieria di quattro guardie di terza classe e di un ajutante fonditore, 362.
- ESPOSITO** (Individui diversi che hanno cangiato tal cognome). *Ved.* CANGIAMENTI di cognome.
- ESTERI naturalizzati regii sudditi.** *Ved.* NATURALIZZAZIONI.

- FABBRICHE stabilite nel Regno.** *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazi indiretti. -- **PRIVATIVE.**
- FAMIGLIA Reale.** Promozione di S. A. R. il PRINCIPE D. ALFONSO MARIA BORBONE CONTE DI CASERTA a Capitano del terzo reggimento della fanteria di linea, 158. -- Nomina del Duca di Serracapriola D. Nicola Maresca a regio

F

- gio Commissario Plenipotenziario per ricevere la consegna della PRINCIPES-
SA MARIA SOFIA AMALIA di Baviera Augusta Sposa di SUA ALTEZZA REALE
il DUCA DI CALABRIA, 208. -- Nomina di *D. Eugenio de Bouquat* a segretario
presso il riferito regio Commissario Plenipotenziario, 209. -- Sovrano assenso
pel matrimonio da contrarsi tra S. A. R. il DUCA DI CALABRIA DON FRANCESCO
MARIA LEOPOLDO PRINCIPE EREDITARIO con S. A. R. la PRINCIPESSA D.^a MA-
RIA SOFIA AMALIA DUCHESSA IN BAVIERA, 239. -- Sovrana dispensa agli
adempimenti prescritti dagli articoli 68 e 176 delle *leggi civili* in occasione
del suindicato matrimonio, 240. -- Determinazione dello assegnamento da
corrispondersi alla prelodata A. S. R. il DUCA DI CALABRIA, 241.
- FAMIGLIE religiose. *Ved.* COMUNITA' religiose.
- FERRIERE Mongiana e Ferdinanda. *Ved.* AMMINISTRAZIONE generale
della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.
- FIERE. Sovrano permesso per celebrarsi una fiera annuale nel comune di Ca-
lanna, 71. -- *Idem* nel comune di Ortù, 87. -- Nel comune di Petruzi, 104. --
In quello di Giugliano, 110. -- In quello di Cardeto, 114. -- Trasferimento
dell'annua fiera solita a tenersi in Avigliano, 121. -- Celebrazione di una
fiera annuale nel comune di Feroletto antico, *ivi*. -- *Idem* nel comune di
Soccavo, 164. -- *Idem* nel comune di Reggio, 376.
- FISCHER Signor Vincenzo. *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii in-
diretti.
- FONDIARIA. *Ved.* AMMINISTRAZIONE delle contribuzioni dirette.
- FONZO Signora Concetta. *Ved.* CAPPELLANIE.
- FOUCHÉ e WRIGHT Signor Luigi Giulio. *Ved.* PRIVATIVE.
- FREITAG Signor Rodolfo. *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii in-
diretti.
- FRIOZZI Signora Maria Laura. *Ved.* TITOLI di nobiltà.
- FUMMO Signor Antonio. *Ved.* PRIVATIVE.

G

- GABINETTO d' incisioni della regia Zecca. *Ved.* AMMINISTRAZIONE ge-
nerale delle monete.
- GAETA Signor Angiolo. *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indi-
retti.
- GAROFALO Giovanni. *Ved.* CANGIAMENTI di cognome.
- GATTO Francesco, di Gioiosa. *Ved.* RIABILITAZIONI.
- GRATIFICAZIONE annuale agli alunni della real Segreteria di Stato presso
il Luogotenente generale. *Ved. (Reali)* SEGRETERIE e Ministeri di Stato.
- GRIMA Signori. *Ved.* AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.
- GUARDIE di artiglieria. *Ved. (Reale)* ESERCITO.

H

- HAINGUERLAT e WENDEL. *Ved.* PRIVATIVE.

I

- INDENNITA' a pro degli esibitori di titoli richiesti in servizio della giustizia
punitrice. *Ved.* ORDINE giudiziario.
- INDENNITA' a' traduttori di carte scritte in lingua straniera. *Ved.* ORDINE
giudiziario.
- INSEGNE ecclesiastiche. Concessione d' indicate insegne al clero della chiesa
arcipretale ricettizia numerata di Cantalupo, 22. -- *Idem* a' canonici ed ai
mansionarii della chiesa ex-cattedrale di Alessano, 23. -- *Idem* a' curati pro
tempore delle sei parrocchie del comune di Montella, 24. -- *Idem* a' compo-
nenti la collegiata nella chiesa madre di Caccamo, 200. -- *Idem* a' compo-
nenti la comunia nella chiesa madre di Siculiana, 201. -- *Idem* al Capitolo
della regia cattedrale d' Ischia, 202.
- ISPETTORE generale de' boschi e delle terre salde. *Ved.* AMMINISTRAZIONE
generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

ISTI-

ISTITUTO artistico. *Ved. ISTRUZIONE pubblica.*

ISTRUZIONE pubblica. Concessione all' Accademia medico-chirurgica in Napoli del titolo di *Reale*, e modificazione di alcuni articoli de' suoi statuti, 42.-- Disposizioni circa l'ammissione de' giovanetti che sortono dalle carceri della provincia di Napoli sotto determinate condizioni nello Istituto artistico fondato in Napoli per l'educazione de' giovanetti usciti dalla Casa di correzione, 86. -- Approvazione delle regole per un convitto di educazione in Maglie, 95. -- Istituzione di un pio luogo nel comune di Deliceto per la istruzione ed educazione di oneste donzelle, 110. -- Stabilimento a carico del comune di Foggia di quattro indicate cattedre in quel real collegio, 125. -- Approvazione di un regolamento per la reale Scuola di scenografia, 143 e *seg.* -- Istituzione nel real liceo di Campobasso di una cattedra di dritto romano con lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio e delle leggi antiche del Regno, 211.

LAVORI pubblici. Approvazione di un regolamento per gli appalti di mantenimento delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade di qua del Faro, 2 e *seg.* -- Disposizioni perchè siano ammessi nello Istituto artistico fondato in Napoli pe' giovanetti usciti dalla Casa di correzione anche quelli che sortendo dalle carceri della provincia si trovino privi di genitori o non possano ritrarre da essi la loro educazione, 86. -- Approvazione degli stati discussi per le opere di bonificazione del bacino inferiore del Volturmo, del Vallo di Diano, de' torrenti di Somma e del Vesuvio, e del Basento, 138. -- *Idem* per diverse altre indicate opere di bonificazione, 185. -- *Idem* per lo ramo delle opere pubbliche e speciali delle provincie di qua del Faro per l'esercizio dello entrante anno, 203. -- *Idem* per le opere de' bacini del Sarno e Nocerino e dei laghi di Averno e di Bivona, 206. -- Prescrizioni per aggregarsi alcuni indicati fondi provinciali al capitolo 85 dello stato discusso del Ministero de' lavori pubblici, che riguarda i lavori del porto e del lazzeretto di Nisida, 372.

LAZZARETTO di Nisida. *Ved. LAVORI pubblici.*

LEGATI. Sovrano assenso per accettarsi un indicato legato dalla chiesa dell' arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore in Napoli, 19. -- *Idem* dalla cappella della SS. ANNUNZIATA in Meta, 38. -- Dalla congrega del SS. SACRAMENTO e Rosario in Deliceto, 44. -- Dalla congrega di S. Rocco nel comune suddetto, 76. -- Dalla cappella del SS. Rosario in Locorotondo, 87. -- Da quella del SS. SACRAMENTO nel comune istesso, 88. -- Dalla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di S. Giacomo, *ivi.* -- Dalla congrega del Purgatorio in Minervino, 113. -- Dall' ospedale civile di Maddaloni, *ivi.* -- Dal pio Monte della Misericordia in Napoli, 114. -- Dall' ospedale civile di Monteleone, 133. -- Dal conservatorio dello SPIRITO SANTO nel comune stesso, 134. -- Da quello del Carmine in Altamura, *ivi.* -- Dalla chiesa del conservatorio di Gesù, MARIA e Giuseppe in Minervino, 135. -- Dalla congrega di S.^a MARIA delle Grazie in Sansevero, *ivi.* -- Dal ritiro del SS. ECCE-HOMO in Napoli, 209. -- Dal real convitto ed orfanotrofio della MADONNA delle Grazie nel comune di S. Nicola la Strada, 210. -- Dall' arciconfraternita del SS. SACRAMENTO in Capurso, 243. -- Dalla congrega del SS. Rosario in Bovino, 309. -- Dal Monte del Purgatorio in Cesa, *ivi.* -- Dalla congrega di S. Biagio in Canosa, 310. -- Dal conservatorio di S.^a MARIA della Purificazione e S. Gioacchino a Pontenuovo in Napoli, 362. -- Dal Monte del Purgatorio in Cesa, 363. -- Dal Monte frumentario di S. Francesco di Assisi in S. Mauro Cilento, 364. -- Dalla congrega del SS. Crocifisso in Isola, *ivi.* -- Dal Monte frumentario di S. Angelo a Cancelli, 365. -- Dal Monte del Purgatorio in Cesa, *ivi.* -- Dal Monte suddetto, 366. -- Dalla congrega della Morte in Sansevero, *ivi.* -- Dall' ospizio di beneficenza della MADONNA delle Grazie in Palo, 367. -- Dalla congrega del Rosario in Deliceto, *ivi.* -- Da quella di S. Anna e Morti nel comune stesso, 368. -- *Ved. DONAZIONI.* -- **EREDITA'.**

L

LICEI. *Ved. ISTRUZIONE pubblica.*

LIGNITE. *Ved. MINIERE.*

LUOGHI *pii.* *Ved. ALIENAZIONI. — ARCICONFRATERNITE. → BENEFICENZA pubblica. — DONAZIONI. — ENFITEUSI. — EREDITA'. — LEGATI. — PERMUTE.*

M

MACCHINE e metodi di novella invenzione. *Ved. PRIVATIVE.*

MANAGO' *Signor Antonino.* *Ved. RIABILITAZIONI.*

MANIFATTURE *indigene.* *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

MARCIECA *Signor Giovanni Battista.* *Ved. NATURALIZZAZIONI.*

MARESCA *Signor Salvatore.* *Ved. PRIVATIVE.*

MARINA *Reale.* Disposizione riguardante il soldo del professore di navigazione della scuola degli alunni marinari, 129.

MATRIMONIO di S. A. R. il DUCA DI CALABRIA. *Ved. FAMIGLIA Reale.*
di MAURO (*fratelli*). *Ved. AMMINISTRAZIONE generale de' dazii indiretti.*

MERCATI. Autorizzazione di tenersi un mercato settimanale nel comune di Capaccio, 31. — *Idem* nel comune di Balsorano, 101. — Trasferimento in altro giorno del mercato solito a tenersi nel comune di Sanza, 164.

METODI e macchine di novella invenzione. *Ved. PRIVATIVE.*

MILONE *Signor Vincenzo.* *Ved. AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.*

MINIERE. Si accorda alla Società industriale per lo scavo delle miniere di lignite in Conidoni una determinata estensione a' limiti della precedente concessione, 107. — Si prescrive che l'Arma di artiglieria prenda cura del deposito di lignite esistente nel distretto di Avezzano, 207.

MINISTERI di Stato. *Ved. (Reali) SEGRETERIE e Ministeri di Stato.*

della MONICA e d' AGIOUT *Signori.* *Ved. MINIERE.*

MONTANARI *Signor Filippo.* *Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

MONTI *frumentarij, di pegni, di pietà ec.* *Ved. BENEFICENZA pubblica. — DONAZIONI. — LEGATI.*

MUNIER e POCHON. *Ved. PRIVATIVE.*

MUSCARI *Pasquale, di Palmi.* *Ved. RIABILITAZIONI.*

N

NASELLA *Cipriano.* *Ved. CANGIAMENTI di cognome.*

NATURALIZZAZIONI. Si concede la naturalizzazione di regio suddito a D. Mariano Rivas Dentí di Spagna, 72. — *Idem* a D. Ferdinando Ortolani, nato in Pesaro, Stato Pontificio, 81. — *Idem* a D. Giovanni Battista Marcioca di Malta, 162.

NOTAI. Stabilimento della decima piazza di notajo nel comune di Santamaria, 85. — *Idem* della terza piazza provvisoria di notajo nel comune di Novoli, 205.

NOZZE di S. A. R. il DUCA DI CALABRIA. *Ved. FAMIGLIA Reale.*

NUNZIANTE *capitano D. Salvatore.* *Ved. TITOLI di nobiltà.*

O

OFFICINE della regia Zecca. *Ved. AMMINISTRAZIONE generale delle monete.*

OFFICINE comunali di Palermo. *Ved. AMMINISTRAZIONE civile.*

OFFICINE postali. *Ved. AMMINISTRAZIONI generali delle poste di qua e di là del Faro.*

OPERE pubbliche. *Ved. LAVORI pubblici.*

ORDINE ecclesiastico. Cessione al seminario di Molfetta di due stanze pertinenti a quel municipio, 102. — Erezione di una comunia ricettizia numerata nella

- nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Girgenti, ed approvazione de' corrispondenti statuti, 128. — *Ved.* CAPITOLI, *Collegiate e Cleri.* — CAPPELLANIE. — DONAZIONI. — INSEGNE *ecclesiastiche.* — LEGATI.
- ORDINE *giudiziario.* Destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario di Capua, 34. — *Idem* di un secondo supplente al giudice nel circondario di S. Marco in Lamis, 43. — Applicazione a' domini oltre il Faro delle disposizioni emesse con decreto de' 12 maggio 1858 circa le indennità da corrispondersi agli espositori di titoli richiesti in servizio della giustizia punitrice, 51. — Vengono estese alle postille che si appongono agl' istrumenti le disposizioni dell' articolo 20 della legge de' 23 novembre 1819 che riguardano la pubblicazione degli atti suddetti, 57. — Destinazione di un secondo supplente al giudice nel circondario Molo in Palermo, 118. — Applicazione a' domini oltre il Faro delle disposizioni circa le indennità da corrispondersi a coloro a' quali venga di ufficio commessa la traduzione delle carte scritte in lingua straniera per farsene uso legale nel Regno, 160. — Dichiarazione su di un dubbio di legge promosso dalla Corte suprema di giustizia di Napoli nella causa tra *Sementino e Joly*, 197. — Si stabilisce la giurisdizione competente a procedere in un determinato caso di reato contro la sicurezza interna dello Stato; e s' indicano le Autorità che oltre di quelle designate nello *Statuto penale militare* siano chiamate a convocare all' uopo i Consigli di guerra subitanei, 310. — *Ved.* NOTAL.
- (*Reali*) ORDINI *cavallereschi.* Sovrana determinazione per ampliarsi le classi del real Ordine di FRANCESCO PRIMO, 299.
- ORFANOTROFII. *Ved.* ALIENAZIONI. — EREDITA'. — LEGATI.
- ORGANICO *dell' Amministrazione generale della moneta.* *Ved.* AMMINISTRAZIONE *generale delle monete.*
- ORGANICO *del Corpo politico di artiglieria.* *Ved.* (*Reale*) ESERCITO.
- ORGANICO *e regolamento per le Casse di sconto in Palermo ed in Messina.* *Ved.* BANCO *regio ne' domini oltre il Faro.*
- ORGANICO *delle officine comunali di Palermo.* *Ved.* AMMINISTRAZIONE *civile.*
- ORTOLANI *Signor Ferdinando.* *Ved.* NATURALIZZAZIONI.
- OSPEDALI. *Ved.* BENEFICENZA *pubblica.* — DONAZIONI. — LEGATI.
- OSPIZI *di beneficenza, orfanotrofi ec.* *Ved.* ALIENAZIONI. — EREDITA'. — LEGATI.
- PACE *Signor Giuseppe.* *Ved.* CANGIAMENTI *di cognome.*
- PARROCCHIE. *Ved.* CAPITOLI, *Collegiate e Cleri.* — CHIESE. — INSEGNE *ecclesiastiche.*
- PASTORIZIA. *Ved.* DIREZIONE *del Tavoliere di Puglia.*
- PATERNÒ e PATERNÒ *D. Antonino.* *Ved.* TITOLI *di nobiltà.*
- PATRIZII *Marchese Francesco e cavalier Luigi.* *Ved.* COMUNI.
- PATTISON *Signor Giovanni.* *Ved.* PRIVATIVE.
- PERMUTE. Sovrana autorizzazione per eseguirsi una determinata permuta tra il comune di Teramo ed il *Signor Beniamino Rozzi*, 25. — *Idem* tra il comune di Massafra e la *Signora Teresa Carmignano*, 36. — Tra il comune di Campobasso e diversi privati condomini di quell' ex-feudo, 59. — Tra la Commissione amministrativa di beneficenza di Calascio e *Beniamino Frasca*, 83. — Tra il comune di Papisidero ed il *Signor Nicola Mastrofi*, 101. — Tra il comune di Matera e quel monastero delle Ss. Lucia ed Agata, 106. — Tra il comune di Melfi e quella congrega di S.^a MARIA *del Suffragio*, 113. — Tra il comune di Lecce ed il *Signor Salvatore Mastracchi*, 191. — Tra il comune di Mola ed il *Signor Francesco Mancini*, 192. — Tra la Commissione amministrativa di beneficenza di Roccaromana e la congrega di S. Sebastiano Martire nel villaggio di Statigliano, 196.
- PIANTAGIONI *sulle pubbliche strade.* *Ved.* LAVORI *pubblici.*
- POCHON e MUNIER. *Ved.* PRIVATIVE.
- PORTI. *Ved.* LAVORI *pubblici.*
- POSTE. *Ved.* AMMINISTRAZIONI *generali delle poste.*
- POSTILLE *agl' istrumenti.* *Ved.* ORDINE *giudiziario.*
- PRINCIPI *della Real Famiglia.* *Ved.* FAMIGLIA *Reale.*

PRIVATIVE d'incoraggiamento. Si concede privativa al *Signor Luigi Raguso* per la introduzione della costruzione de' globi terraquei artificiali a rilievo, 17. — Si accorda una proroga al *Signor Federico Redaelli* della privativa conceduta al defunto suo padre per gl'immezzamenti arrecati alla costruzione de' parafulmini, 83. — Simile proroga alla privativa in pro del *Signor Antonio Fummo* pe' perfezionamenti da lui apportati a' molini a centimolo e a quelli ad acqua, 60. — Si accorda al *Barone D. Francesco Anca* la privativa da lui chiesta in pro de' *Signori Wendel ed Hainquerlat* per l'introduzione del sistema di *Kind* per cavar pozzi artesiani, 116. — *Idem* al *Signor Luigi Giulio Fouchè e Wright* per la introduzione di un novello sistema di apparecchio per le decomposizioni chimiche de' corpi grassi ed altri, 119. — *Idem* al *cavalier D. Giuseppe Tarallo* per la fabbricazione di marmi artificiali, 137. — *Idem* a' *Signori Munier e Pochon* per la fabbricazione de' mattoni refrattari, 148. — *Idem* al *Signor Giovanni Pattison* per una nuova disposizione di perno e bronzina per le ruote idrauliche orizzontali, 247. — *Idem* al *Signor Carmine Corcione* per l'invenzione di un istrumento atto a tagliare i finocchietti ad uso de' piani delle sedie di carrozza ed altro, 378. — *Idem* al *Signor Salvatore Maresca* per la fabbricazione con macchine a vapore delle tele di Olona ad usi navali, 379.

PROFESSORE della Scuola degli alunni marinari. Ved. **SCUOLA degli alunni marinari.**

PROVINCIE. Ved. **AMMINISTRAZIONE civile.**

RAGUSEO *Signor Luigi.* Ved. **PRIVATIVE.**

REATI contro la sicurezza interna dello Stato. Ved. **ORDINE giudiziario.**

REDAELLI *Signor Federico.* Ved. **PRIVATIVE.**

REGGIMENTI Svizzeri. Ved. **(Reale) ESERCITO.**

REGOLAMENTI, statuti, capitoli ec. Regolamento per gli appalti di manutenzione delle piantagioni sulle strade dipendenti dalla Direzione generale di ponti e strade di qua del Faro, 3 e seg. — Approvazione de' capitoli per lo clero della chiesa parrocchiale della SS. ANNUNZIATA in Caccamo, 14. — Regolamento pel convitto della VERGINE SS.^a della Purità nel comune di Maglie, 95 e seg. — Approvazione degli statuti della comunità ricettizia numerata nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Girgenti, 128. — Regolamento per la reale Scuola di scenografia, 144 e seg. — Approvazione delle regole per l'amministrazione del Monte di pietà stabilito in Foggia, 155. — Regolamento per l'attuazione del sistema dei franco-bolli di posta ne' domini oltre il Faro, 167 e seg. — *Idem* per l'uso e per la reintegra de' tratturi del Tavoliere di Puglia e de' loro accessori, e per le contravvenzioni commesse a danno de' censuarii, 213 e seg. — *Idem* per una Cassa di prestanze in Foggia a vantaggio delle industrie sul Tavoliere di Puglia, 225 e seg. — *Idem* intorno al servizio dell'Amministrazione generale delle monete, ed a' doveri, attribuzioni e responsabilità degl' impiegati addetti alla medesima, 253 e seg. — *Idem* riguardante le operazioni e lo andamento del servizio nella Borsa di commercio istituita nella città di Bari, e circa le attribuzioni e i doveri degli agenti di cambio e de' sensali di commercio addetti alla medesima, 275 e seg. — *Idem* per l'amministrazione e custodia de' boschi della Cassa di ammortizzazione situati in tenimento di Serra, S. Bruno e Stilo, destinati in servizio degli stabilimenti metallurgici di *Mongiana* e *Ferdinandea*, 291 e seg. — *Idem* pel Consiglio edilizio istituito nella città di Sora, 302 e seg. — Regolamento generale intorno alle operazioni delle due Casse di sconto istituite in Palermo ed in Messina, 348 e seg. — Regolamento sul modo come eseguirsi dalle Casse di sconto la pegnorazione degli estratti d'iscrizione di rendita sul gran Libro, e de' certificati di rendita al latore unitamente a' couponi, 344 e seg. — *Idem* per la rinnovazione dei pegni degli anzidetti titoli nelle Casse di sconto, 350. — *Idem* per l'esecuzione dell'anticipazione de' soldi di uno o due mesi agl' impiegati civili

R

- per mezzo delle anzidette Casse di sconto, 353 e seg. — *Idem* pel Consiglio edilizio stabilito nella città di Capua, 382 e seg.
- REGOLE di congregazioni.** Ved. **ARCICONFRATERNITE**, *confraternite*, *congregazioni ec.*
- REISER Signor Beniamino.** Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**
- RIABILITAZIONI.** Si concede la riabilitazione negli uffizii pubblici a *Francesco Gatto* di Gioiosa, 18. — *Idem* nello esercizio de' diritti civili a *Pasquale Muscarsi* di Palmi, 33. — *Idem* ad *Antonino Managò* di Palme, 126.
- RITIRI e conservatorii.** Ved. **BENEFICENZA pubblica.** — **DONAZIONI.** — **EREDITA'.** — **LEGATI.**
- RIVAS DENTI D. Mariano.** Ved. **NATURALIZZAZIONI.**

S

- SCARPATI Barone Giuseppe Tommaso.** Ved. **CANGIAMENTI di cognome.**
- SCAVI di miniere.** Ved. **MINIERE.**
- SCENOGRAFIA.** Ved. **ISTRUZIONE pubblica.**
- SCHLAEPFER, VENNEN e compagni.** Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**
- (Reale)* **SCUOLA di scenografia.** Ved. **ISTRUZIONE pubblica.**
- SCUOLA presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca.** Ved. **AMMINISTRAZIONE generale delle monete.**
- SCUOLA degli alunni marinari.** Disposizione riguardante il soldo del professore di navigazione della Scuola degli alunni marinari, 129.
- (Reali)* **SEGRETERIE e Ministeri di Stato.** Stabilimento dell' annuale gratificazione per gli alunni della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale di S. M. ne' domini oltre il Faro, 13.
- SEMINARII.** Ved. **ORDINE eclesiastico.**
- SENSALI di commercio.** Ved. **CAMERE consultive di commercio.**
- SERRACAPRIOLA (D. Nicola Maresca Duca di).** Sua nomina a regio Commissario Plenipotenziario per ricevere la consegna della PRINCIPESSA Sposa di SUA ALTEZZA REALE il DUCA DI CALABRIA, 208.
- SINISCALCO Signor Francesco Antonio.** Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**
- SOCIETA' industriale per lo scavo delle miniere di Conidoni.** Ved. **MINIERE.**
- SORACI Signor Giovanni.** Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti.**
- STABILIMENTI metallurgici Mongiana e Ferdinanda.** Ved. **AMMINISTRAZIONE generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.**
- STABILIMENTI di beneficenza.** Ved. **ALIENAZIONI.** — **BENEFICENZA pubblica.** — **DONAZIONI.** — **ENFITEUSI.** — **EREDITA'.** — **LEGATI.** — **PERMUTE.**
- STABILIMENTI militari.** Ved. *(Reale)* **ESERCITO.**
- STATELLA Signora Stefana.** Ved. **TITOLI di nobiltà.**
- STATI discussi.** Ved. **AMMINISTRAZIONE civile.** — **LAVORI pubblici.**
- STATUTI di comunie.** Ved. **ORDINE eclesiastico.**
- STRADE.** Ved. **LAVORI pubblici.**
- SUPPLEMENTI a' giudici.** Ved. **ORDINE giudiziario.**
- SVIZZERI.** Ved. *(Reale)* **ESERCITO.**

T

- TARALLO cav. D. Giuseppe.** Ved. **PRIVATIVE.**
- TAVOLIÈRE di Puglia.** Ved. **DIREZIONE del Tavoliere di Puglia.**
- TESSUTI indigeni.** Ved. **AMMINISTRAZIONI generali de' dazii indiretti**
- THOMAS commendator Luigi.** Ved. **TITOLI di nobiltà.**
- TITOLI di nobiltà.** Concessione del titolo di *Marchese di Albano* al capitano *D. Salvatore Nunziani*, 15. — *Idem* del titolo di *Duca di Bojano* al com-
- men-

T

mentatore D. Luigi Thomas, 41. — Idem del titolo di Marchese del Toscano a D. Antonino Paternò e Paternò, 111. — Idem del titolo di Conte di Oppido a D.^a Maria Laura Frioizzi, 369. — Idem del titolo di Duca di Bissano a D.^a Maria Felice di Napoli Barresi, 370. — Idem del titolo di Conte alla Signora Stefana Staiella moglie di D. Antonio Bianculli, 391.

TRADUTTORI di carte scritte in lingua straniera. *Ved.* ORDINE giudiziario.

TRANSAZIONI e contratti. *Ved.* COMUNI.

TRATTURI del Tavoliere di Puglia. *Ved.* DIREZIONE del Tavoliere di Puglia.

W

WENDEL e HAINGUERLAT. *Ved.* PRIVATIVE.

Z

(Regia) **ZECCA.** *Ved.* AMMINISTRAZIONE generale delle monete.

—————

Per lo primo semestre 1858.

Pagina 299, versi 1 a 5 Ove dice.--

DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa di beneficenza di Vico Equense in provincia di Napoli a concedere in enfiteusi a Ciro Celentano il fondo rustico in casa e comodi rurali, che quella confraternita di S.^a MARIA DELL' ASSUNTA e Monte de' Morti possiede in contrada Patierno, per l'annuo canone netto ec.

Leggasi in vece -- DECRETO autorizzante la Commissione amministrativa della confraternita di S.^a MARIA DELL' ASSUNTA e Monte dei Morti in Vico Equense in provincia di Napoli a concedere in enfiteusi a Ciro Celentano il fondo rustico, che quel pio luogo possiede in contrada Patierno, per l'annuo canone netto ec. (Rettificazione eseguita nel decreto originale per effetto di ufficio comunicato dal Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dello Interno in data de' 27 di ottobre 1877.)

Princeton University Library



32101 069169405

